2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 giugno 2021** **SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, (codificazione) (21CE1322) ..... *Pag.* 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/556 della Commissione, del 31 marzo 2021, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1529 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza di base cloruro di sodio (21CE1323) ..... *Pag.* 26

Pubblicati nel n. L 115 del 6 aprile 2021

Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (21CE1324) *Pag.* 31

Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (21CE1325) ..... *Pag.* 55

Pubblicati nel n. L 116 del 6 aprile 2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/559 del Consiglio, del 6 aprile 2021, che attua l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (21CE1326) ..... *Pag.* 63

Decisione di esecuzione (PESC) 2021/560 del Consiglio, del 6 aprile 2021, che attua la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (21CE1327) ..... *Pag.* 65

Pubblicati nel n. L 115I del 6 aprile 2021

Decisione (PESC) 2021/561 del comitato politico e di sicurezza, del 30 marzo 2021, relativa alla nomina del comandante della forza dell'Unione per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2021) (21CE1328) ..... *Pag.* 67

Decisione di esecuzione (UE) 2021/562 della Commissione, del 30 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021) 2349] (21CE1329)..... *Pag.* 69

Decisione di esecuzione (UE) 2021/563 della Commissione, del 31 marzo 2021, relativa alla validità di determinate decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine [notificata con il numero C(2021) 2072] (21CE1330) ..... *Pag.* 183

Indirizzo (UE) 2021/564 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2021, sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali e che abroga l'Indirizzo (UE) 2020/1284 della Banca centrale europea (rifusione) (BCE/2021/9) (21CE1331)..... *Pag.* 187

Indirizzo (UE) 2021/565 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2021, che modifica l'Indirizzo (UE) 2019/1265 sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2021/10) (21CE1332) ..... *Pag.* 194

Pubblicati nel n. L 119 del 7 aprile 2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 della Commissione, del 30 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (precedentemente s. griseoviridis), Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (21CE1333) ..... *Pag.* 198

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/567 della Commissione, del 6 aprile 2021, che approva la sostanza attiva a basso rischio estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (21CE1334) ..... *Pag.* 203

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/568 della Commissione, del 6 aprile 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (21CE1335)..... *Pag.* 207

Pubblicati nel n. L 118 del 7 aprile 2021

Decisione (PESC) 2021/569 del comitato politico e di sicurezza, del 30 marzo 2021, che proroga il mandato del capomissione della missione consultive dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021) (21CE1336) ..... *Pag.* 212

Pubblicata nel n. L 122 dell'8 aprile 2021

Decisione (UE) 2021/570 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione (21CE1337)..... *Pag.* 214

Protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione (21CE1338) ..... *Pag.* 216

Pubblicati nel n. L 121 dell'8 aprile 2021

Regolamento delegato (UE) 2021/571 della Commissione, del 20 gennaio 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze che possono essere aggiunte alle formule per lattanti, alle formule per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia (21CE1339) ..... *Pag.* 221

Regolamento delegato (UE) 2021/572 della Commissione, del 20 gennaio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione di determinate disposizioni (21CE1340) ..... *Pag.* 224

Regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione, del 1° febbraio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo umano (21CE1341) ..... *Pag.* 226

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/574 della Commissione, del 30 marzo 2021, recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva prosulfuron (21CE1342) ..... *Pag.* 229

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/575 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (21CE1343) ..... *Pag.* 233

Pubblicati nel n. L 120 dell'8 aprile 2021

Regolamento delegato (UE) 2021/576 della Commissione, del 30 novembre 2020, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per includere la Repubblica dell'Uzbekistan tra i paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie nell'ambito dell'SPG+ (21CE1344) ..... *Pag.* 236

Regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento (21CE1345) ..... *Pag.* 238

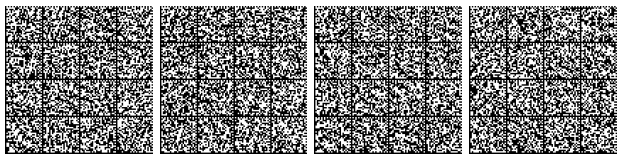
Regolamento delegato (UE) 2021/578 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali (21CE1346) ..... *Pag.* 242

Decisione (PESC) 2021/579 del Consiglio, dell'8 aprile 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/615 sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (21CE1347) ..... *Pag.* 256

Pubblicati nel n. L 123 del 9 aprile 2021

Regolamento delegato (UE) 2021/580 della Commissione, del 1° febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1366 per quanto riguarda la base per l'assegnazione del contributo finanziario nel settore dell'apicoltura (21CE1348) ..... *Pag.* 257

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione, del 9 aprile 2021, relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (21CE1349) ..... *Pag.* 259



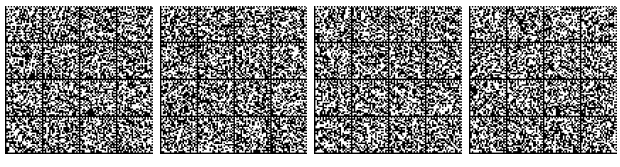
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (21CE1350)..... *Pag.* 296

Decisione di esecuzione (UE) 2021/583 della Commissione, del 9 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 relativa all'equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE1351)..... *Pag.* 372

Pubblicati nel n. L 124 del 12 aprile 2021

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2021/555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 2021

relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([2]),

considerando quanto segue:

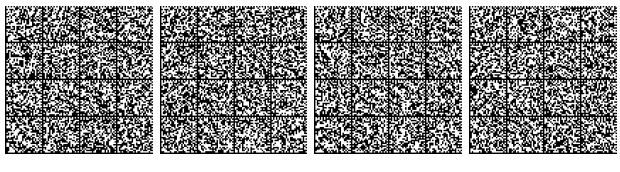
(1) La direttiva 91/477/CEE del Consiglio ([3]) ha subito numerose e sostanziali modifiche ([4]). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2) La direttiva 91/477/CEE ha definito una misura di accompagnamento per il mercato interno. Essa ha stabilito, da un lato, un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza adeguate a tali prodotti, dall'altro.

(3) Da prove dei servizi informativi delle polizia risulta un aumento dell'uso di armi trasformate all'interno dell'Unione. È pertanto essenziale che tali armi trasformabili siano incluse nella definizione di «arma da fuoco» di cui alla presente direttiva.

(4) Le attività di un armaiolo comprendono non soltanto la fabbricazione ma anche la modifica o la trasformazione delle armi da fuoco, dei loro componenti essenziali e delle munizioni, ad esempio l'accorciamento di un'arma da fuoco completa, tali da determinare un cambiamento della loro categoria o sottocategoria. Le attività di natura prettamente privata e non commerciale, quali il caricamento manuale e la ricarica di munizioni da componenti di munizioni ad uso privato, o le modifiche delle armi da fuoco o dei componenti essenziali detenuti dalla persona interessata, ad esempio la modifica della calciatura o del mirino, o la manutenzione volta a ovviare all'usura dei componenti essenziali, non dovrebbero essere considerate attività che solo gli armaioli sono autorizzati a effettuare.

([1]) GU C 311 del 18.9.2020, pag. 52.
([2]) Posizione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 marzo 2021.
([3]) Direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).
([4]) Cfr. allegato III, parte A.



(5) Ai fini della presente direttiva, la definizione di «intermediario» dovrebbe contemplare qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i partenariati, e il termine «fornitura» dovrebbe includere i prestiti e la locazione. Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere sottoposti alla presente direttiva per quanto riguarda gli obblighi degli armaioli che abbiano rilevanza per le attività degli intermediari, nella misura in cui questi ultimi siano in grado di adempiere a tali obblighi e nella misura in cui tali obblighi non siano già soddisfatti da un armaiolo per la stessa transazione.

(6) È opportuno stabilire categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati dovrebbero essere vietate oppure subordinate ad un'autorizzazione o ad una dichiarazione.

(7) È opportuno che le autorizzazioni per l'acquisizione e detenzione di un'arma da fuoco siano, quanto più possibile, oggetto di un unico procedimento amministrativo.

(8) Una volta che le armi da fuoco sono acquisite e detenute legalmente in conformità della presente direttiva, si dovrebbero applicare le disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo.

(9) La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illecito di armi.

(10) È necessario che gli Stati membri tengano un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca l'accesso delle autorità autorizzate all'archivio in cui sono contenute le informazioni necessarie in relazione ad ogni arma da fuoco. L'accesso delle autorità di polizia e giudiziarie, nonché di altre autorità autorizzate, alle informazioni contenute in tale archivio è subordinato al rispetto dell'articolo 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(11) Al fine di migliorare la tracciabilità di tutte le armi da fuoco e di tutti i componenti essenziali e di facilitare la loro libera circolazione, tutte le armi da fuoco e i loro componenti essenziali dovrebbero essere contrassegnati da una marcatura chiara, permanente e unica e registrati in archivi nazionali.

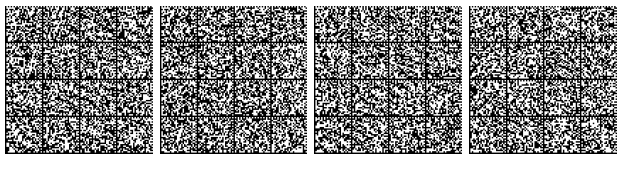
(12) Tali archivi dovrebbero includere tutte le informazioni che consentono di collegare un'arma da fuoco al rispettivo proprietario, tra cui il nome del fabbricante o il marchio, il paese o il luogo di fabbricazione, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie dell'arma da fuoco e qualsiasi marcatura unica apposta sul telaio o sul fusto dell'arma da fuoco. I componenti essenziali diversi dal telaio o dal fusto dovrebbero essere registrati nell'archivio alla voce relativa all'arma da fuoco su cui saranno montati.

(13) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi, è necessario usare codici alfanumerici e includere nella marcatura l'anno di fabbricazione dell'arma, qualora l'anno non faccia parte del numero di serie.

(14) Al fine di impedire che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti essenziali dovrebbe essere apposta la marcatura, sono necessarie norme comuni dell'Unione in materia di marcatura. Tali norme dovrebbero applicarsi esclusivamente alle armi da fuoco o ai componenti essenziali fabbricati o importati nell'Unione il o successivamente al 14 settembre 2018 al momento della loro immissione sul mercato, mentre le armi da fuoco e le parti fabbricate o importate nell'Unione prima di tale data dovrebbero continuare a essere soggette ai requisiti in materia di marcatura e registrazione di cui alla direttiva 91/477/CEE, che erano applicabili fino a detta data.

(15) Data la sua particolare natura, è necessario che le attività di armaiolo e di intermediario siano soggette ad un controllo rigoroso da parte degli Stati membri, in particolare per verificare l'integrità e le competenze professionali degli armaioli e degli intermediari.

(16) In considerazione della pericolosità e della durevolezza delle armi da fuoco e dei componenti essenziali e per garantire che le autorità competenti siano in grado di tracciare le armi da fuoco e i componenti essenziali ai fini di procedimenti amministrativi e penali, nonché tenendo conto delle norme procedurali nazionali, è necessario che i dati registrati nell'archivio siano conservati per 30 anni dopo la distruzione delle armi da fuoco e dei componenti essenziali interessati. L'accesso a tali dati registrati e a tutti i dati personali corrispondenti dovrebbe essere limitato alle autorità competenti e consentito soltanto fino a 10 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali in questione, ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni, o per procedure doganali, compresa l'eventuale imposizione di sanzioni amministrative, e fino a 30 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali interessati, se l'accesso è necessario per l'applicazione del diritto penale.



(17) L'efficace condivisione delle informazioni tra gli armaioli e gli intermediari, da un lato, e le autorità nazionali competenti, dall'altro, è importante per garantire il corretto funzionamento dell'archivio. Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero pertanto fornire informazioni alle autorità nazionali competenti senza indebiti ritardi. Per agevolare tale processo le autorità nazionali competenti dovrebbero istituire uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli armaioli e agli intermediari, che può prevedere l'invio di tali informazioni via e-mail o il loro inserimento diretto in una banca dati o altro registro.

(18) In linea di principio, l'acquisto di armi da fuoco da parte di persone in precedenza condannate con sentenza passata in giudicato per taluni reati gravi dovrebbe essere vietato.

(19) Gli Stati membri devono dotarsi di un sistema di monitoraggio onde garantire il rispetto delle condizioni relative all'autorizzazione delle armi da fuoco per tutta la sua durata. Gli Stati membri dovrebbero decidere se la valutazione debba includere o meno un esame medico o psicologico preventivo.

(20) Fatta salva la legislazione nazionale in materia di responsabilità professionale, la valutazione delle informazioni mediche o psicologiche pertinenti non dovrebbe comportare la presunzione di alcuna responsabilità per i professionisti del settore medico o gli altri soggetti che forniscono tali informazioni in caso di uso improprio delle armi da fuoco detenute conformemente alla presente direttiva.

(21) Le armi da fuoco e le munizioni dovrebbero essere custodite in modo sicuro quando non sono soggette a supervisione immediata. Se non sono custodite in una cassaforte, le armi da fuoco e le munizioni dovrebbero essere custodite separatamente. Quando l'arma da fuoco e le munizioni devono essere consegnate a un vettore a fini di trasporto, è opportuno che il vettore sia responsabile della vigilanza e della custodia delle stesse. I criteri per la custodia appropriata e per il trasporto sicuro dovrebbero essere definiti dal diritto nazionale, tenendo conto del numero e della categoria delle armi da fuoco e delle munizioni interessate.

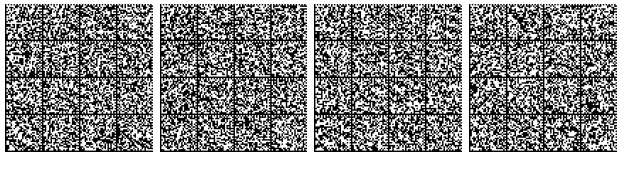
(22) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme degli Stati membri che consentono di effettuare transazioni lecite aventi ad oggetto armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni attraverso vendita per corrispondenza, Internet o «contratti a distanza» ai sensi della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), ad esempio mediante cataloghi di aste online o annunci pubblicati, per telefono o via e-mail. Tuttavia è fondamentale che l'identità delle parti coinvolte e la loro legittimità a effettuare tali transazioni siano controllabili e controllate. Per quanto riguarda gli acquirenti, è pertanto opportuno garantire che la loro identità e, se del caso, il fatto che siano autorizzati ad acquisire un'arma da fuoco, componenti essenziali o munizioni siano controllate, prima o al più tardi al momento della consegna, da un armaiolo o un intermediario autorizzato o in possesso di licenza oppure da un'autorità pubblica o un suo rappresentante.

(23) Per le armi da fuoco più pericolose è opportuno stabilire, nella presente direttiva, norme rigorose per garantire che non ne siano autorizzati l'acquisizione, la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate e debitamente motivate. Nei casi in cui tali norme non siano rispettate, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure del caso, che potrebbero includere la confisca delle armi da fuoco.

(24) Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A a fini d'istruzione, culturali (compresi film e spettacoli teatrali), di ricerca o storici. Le persone autorizzate possono includere, in particolare, i fornitori d'armi, i banchi di prova, i fabbricanti, gli esperti certificati, gli esperti forensi e, in determinati casi, le persone che partecipano a riprese cinematografiche o televisive. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter autorizzare privati ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A a fini di difesa nazionale, ad esempio nel contesto dell'addestramento militare volontario previsto ai sensi del diritto nazionale.

(25) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità scegliere di concedere autorizzazioni a musei riconosciuti e collezionisti ad acquisire e a detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A, se necessario per scopi storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi o legati al patrimonio, a condizione che tali musei e collezionisti dimostrino, prima che sia loro concessa una tale autorizzazione, di aver adottato le misure necessarie per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico, compresa una custodia appropriata. Tale autorizzazione dovrebbe tenere in considerazione e rispecchiare la situazione specifica, compresa la natura della collezione e la sua finalità, e gli Stati membri dovrebbero assicurare che sia operativo un sistema per il monitoraggio dei collezionisti e delle collezioni.

([5]) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).



(26) Ad armaioli e intermediari non dovrebbe essere precluso di trattare armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nei casi in cui l'acquisizione e la detenzione di tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni siano autorizzate in via eccezionale, laddove il loro trattamento sia necessario ai fini della disattivazione o della trasformazione, oppure ove consentito nei casi previsti dalla presente direttiva. Ad armaioli e intermediari non dovrebbe inoltre essere precluso di trattare tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni nei casi che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva, come le armi da fuoco, le componenti essenziali e le munizioni da esportare al di fuori dell'Unione o le armi destinate a essere acquisite dalle forze armate, di polizia o dalle autorità pubbliche.

(27) Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero poter rifiutare di portare a termine qualsiasi transazione sospetta relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti di innesco attivo. Una transazione potrebbe essere considerata sospetta se, per esempio, riguardasse quantità inusuali per l'uso privato ipotizzato, se l'acquirente sembrasse avere scarsa dimestichezza con le munizioni o se insistesse per pagare in contanti dimostrandosi restio a fornire una prova d'identità. Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero altresì essere in grado di segnalare tali transazioni sospette alle autorità competenti.

(28) Il rischio che armi acustiche e altri tipi di armi a salve siano trasformati in armi da fuoco a tutti gli effetti è elevato. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di tali armi da fuoco trasformate per commettere reati. Inoltre, per evitare il rischio che armi d'allarme e da segnalazione siano fabbricate in modo da poter essere in grado di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, la Commissione dovrebbe adottare specifiche tecniche onde garantire che risulti impossibile trasformarle in tal senso.

(29) Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione delle armi da fuoco disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che tali armi da fuoco rientrino nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. La definizione di «armi da fuoco disattivate» deve informarsi ai principi di disattivazione delle armi da fuoco previsti dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla decisione 2014/164/UE del Consiglio ([6]), che recepisce tale protocollo nel quadro giuridico dell'Unione.

(30) La carta europea d'arma da fuoco dovrebbe essere considerata il principale documento di cui necessitano i tiratori sportivi e le altre persone autorizzate a norma della presente direttiva per la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio verso un altro Stato membro. Gli Stati membri non dovrebbero subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.

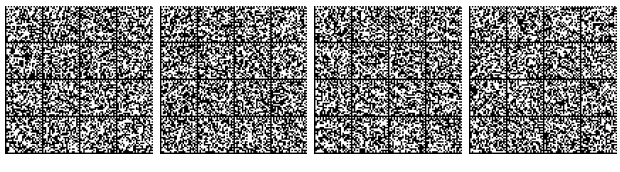
(31) Le disposizioni della presente direttiva inerenti alla carta europea d'arma da fuoco dovrebbero inoltre riferirsi alle armi da fuoco della categoria A, fermo restando il diritto degli Stati membri di applicare norme più severe.

(32) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, è necessario lo scambio di informazioni tra Stati membri.

(33) Le armi da fuoco che sono progettate per uso militare, come l'AK47 e l'M16, che sono dotate di selettore di fuoco, per le quali è possibile impostare manualmente la modalità di fuoco tra automatica e semiautomatica, dovrebbero rientrare nella categoria A delle armi da fuoco e pertanto dovrebbe esserne proibito l'uso civile. Nel caso in cui siano trasformate in armi da fuoco semiautomatiche esse dovrebbero rientrare nel punto 6 della categoria A.

(34) Alcune armi da fuoco semiautomatiche possono essere facilmente trasformate in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di tale trasformazione, determinate armi da fuoco semiautomatiche potrebbero essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto riguarda il numero di colpi. Di conseguenza, dovrebbe essere proibito l'uso civile delle armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di colpi, nonché delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile ad alta capacità di colpi. La semplice possibilità di montare un caricatore con una capacità di oltre 10 colpi per le armi da fuoco lunghe e di oltre 20 colpi per le armi da fuoco corte non dovrebbe determinare la classificazione dell'arma da fuoco in una categoria.

([6]) Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7).



(35) Fermo restando il rinnovo delle autorizzazioni in conformità della presente direttiva, le armi da fuoco semiautomatiche a percussione anulare, incluse quelle di calibro .22 o inferiore, non dovrebbero rientrare nella categoria A a meno che non siano state trasformate da armi da fuoco automatiche.

(36) Gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco (riproduzioni), ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere trasformati per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, non dovrebbero rientrare nell'ambito d'applicazione della presente direttiva.

(37) Qualora gli Stati membri dispongano di normative nazionali riguardanti le armi antiche, tali armi non dovrebbero essere soggette alla presente direttiva. Le riproduzioni di armi antiche non hanno tuttavia la stessa importanza o lo stesso interesse dal punto di vista storico e possono essere costruite utilizzando tecniche moderne che ne possono migliorare la durevolezza e la precisione. Tali riproduzioni dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe essere applicabile ad altri oggetti, quali i dispositivi «softair», che non rientrano nella definizione di «arma da fuoco» e non sono quindi da essa disciplinati.

(38) Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri, sarebbe utile se la Commissione valutasse gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri, ivi inclusa la possibilità di consentire l'accesso a tale sistema a ciascuno Stato membro. Tale sistema potrebbe utilizzare un modulo del sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]), specificamente adattato per le armi da fuoco. Tale scambio di informazioni tra Stati membri dovrebbe avvenire nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]). Qualora l'autorità competente abbia la necessità di accedere al casellario giudiziario di una persona che richieda un'autorizzazione ad acquisire o detenere un'arma da fuoco, l'autorità in questione dovrebbe essere in grado di ottenere le informazioni conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio ([9]). La valutazione della Commissione potrebbe essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

(39) Al fine di garantire un adeguato scambio d'informazioni via elettronica tra Stati membri sulle autorizzazioni concesse per il trasferimento di armi da fuoco verso un altro Stato membro e su quelle ad acquisire o detenere armi da fuoco rifiutate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla previsione di disposizioni che consentano agli Stati membri di porre in essere un siffatto sistema di scambio d'informazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ([10]). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(40) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]).

([7]) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

([8]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

([9]) Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

([10]) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

([11]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



(41) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(42) Il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva. Qualora i dati personali raccolti a norma della presente direttiva siano trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, le autorità dovrebbero ottemperare alle norme adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]).

(43) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([13]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio ([14]).

(45) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([15]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ([16]).

(46) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([17]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ([18]).

(47) La presente direttiva non deve pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

---

([12]) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

([13]) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

([14]) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

([15]) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

([16]) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

([17]) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

([18]) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1) «arma da fuoco», qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa da questa definizione per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I.

   Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:

   a) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,

   b) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

2) «componente essenziale», la canna, il telaio, il fusto, sia superiore sia inferiore (*upper receiver* e *lower receiver*), se del caso, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;

3) «munizione», l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;

4) «armi d'allarme o da segnalazione», i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che non possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile;

5) «armi da saluto e acustiche», armi da fuoco specificamente trasformate per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi;

6) «armi da fuoco disattivate», armi da fuoco che sono state rese definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutti i componenti essenziali dell'arma da fuoco in questione definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione;

7) «museo», un'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, espone ed esegue ricerche sulle armi da fuoco, sui loro componenti essenziali o sulle munizioni a fini storici, scientifici, tecnici, didattici, ricreativi o legati al patrimonio e che è riconosciuta come tale dallo Stato membro interessato;

8) «collezionista», qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupa della raccolta e della conservazione di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi o legati al patrimonio ed è riconosciuta come tale dallo Stato interessato;

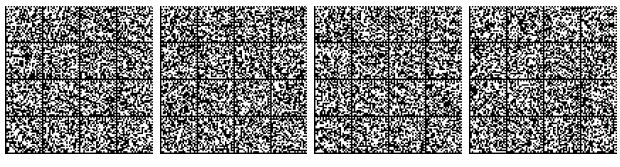
9) «armaiolo», qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:

   a) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o componenti essenziali;

   b) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni;

10) «intermediario», qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte:

   a) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni;



b) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro, da uno Stato membro verso un paese terzo o da un paese terzo a uno Stato membro;

11) «fabbricazione illecita», la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, delle loro componenti essenziali e munizioni:

a) a partire da componenti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito;

b) senza autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 da un'autorità competente dello Stato membro in cui è effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; o

c) senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell'articolo 4;

12) «traffico illecito», l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso di esso verso il territorio di un altro Stato membro, se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità della presente direttiva o se le armi da fuoco, i componenti essenziali o le munizioni non sono provvisti di marcatura in conformità dell'articolo 4;

13) «tracciabilità», il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

2. Ai fini della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento ufficiale che ne indica la residenza, come il passaporto o una carta d'identità nazionale, che è esibito alle autorità competenti di uno Stato membro oppure ad un armaiolo o un intermediario all'atto di un controllo dell'acquisizione o del possesso. Se l'indirizzo di una persona non figura sul suo passaporto o sulla sua carta d'identità nazionale, il paese di residenza è determinato sulla base di una qualsiasi altra attestazione ufficiale di residenza riconosciuta dallo Stato membro in questione.

3. La «carta europea d'arma da fuoco» è un documento rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un'arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma da fuoco è personale e vi figurano l'arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l'arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti riguardanti la detenzione o le caratteristiche dell'arma da fuoco, così come l'eventuale smarrimento o furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.

Articolo 2

1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo, quando si utilizzano armi acquisite e detenute legalmente a norma della presente direttiva.

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, di polizia o delle autorità pubbliche. Essa non si applica inoltre ai trasferimenti disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([19]).

Articolo 3

Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.

([19]) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

CAPO 2

ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI RELATIVE ALLE ARMI DA FUOCO

Articolo 4

1. Per quanto riguarda le armi da fuoco fabbricate o importate nell'Unione ilosuccessivamente al 14 settembre 2018, gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o i componenti essenziali immessi sul mercato siano stati:

a) provvisti di una marcatura unica, chiara e permanente, senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell'immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l'importazione nell'Unione; e

b) registrati in conformità della presente direttiva senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell'immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l'importazione nell'Unione.

2. La marcatura unica di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello. Ciò non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per essere provvisto di marcatura in conformità del presente articolo, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale.

I requisiti di marcatura per un'arma da fuoco o i suoi componenti essenziali che rivestono una particolare importanza storica sono fissati ai sensi del diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

Ai fini del paragrafo 1 e del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili del 1° luglio 1969 («convenzione del 1969»).

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco o dei loro componenti essenziali dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica, ai sensi del paragrafo 1, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche per la marcatura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

4. Ciascun Stato membro istituisce un sistema per la regolamentazione delle attività di armaioli e intermediari. Tali sistemi contemplano almeno le misure seguenti:

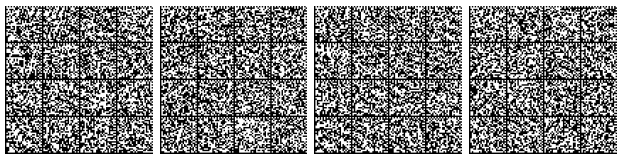
a) registrazione degli armaioli e degli intermediari che operano nel territorio di tale Stato membro;

b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di armaioli e intermediari nel territorio di tale Stato membro; e

c) verifica dell'integrità privata e professionale e delle pertinenti competenze dell'armaiolo o dell'intermediario interessato. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona o persone fisiche che dirigono l'impresa.

5. Gli Stati membri garantiscono l'istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca alle autorità autorizzate l'accesso all'archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva. Tale archivio registra tutte le informazioni relative alle armi da fuoco necessarie ai fini della loro tracciabilità e identificazione, tra cui:

a) il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie di ciascuna arma da fuoco e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi del paragrafo 1, che funge da identificatore unico di ciascuna arma da fuoco;



b) il numero di serie o la marcatura unica applicata ai componenti essenziali, laddove differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco;

c) i nomi e gli indirizzi dei fornitori e degli acquirenti o dei detentori dell'arma da fuoco, insieme alle date pertinenti; e

d) qualsiasi trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificate e la data o le date pertinenti.

Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, compresi i dati personali corrispondenti, sia conservata negli archivi dalle autorità competenti per un periodo di 30 anni dopo la loro distruzione.

Le registrazioni relative alle armi da fuoco e ai componenti essenziali di cui al primo comma del presente paragrafo e i dati personali corrispondenti sono accessibili:

a) dalle autorità competenti ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 9 o 10 o ai fini dei procedimenti doganali, per un periodo di 10 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei suoi componenti essenziali; e

b) dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, per un periodo di 30 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali in questione.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano cancellati dagli archivi alla scadenza dei periodi di cui al secondo e al terzo comma. Ciò non pregiudica i casi in cui dati personali specifici siano stati trasferiti ad un'autorità competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o a fini di esecuzione di sanzioni penali e siano usati in tale contesto specifico, o ad altre autorità competenti per finalità compatibili previste dal diritto nazionale. In tali casi il trattamento di tali dati da parte delle autorità competenti è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, in particolare in materia di protezione dei dati.

Durante tutto il loro periodo di attività gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a conservare un registro nel quale è iscritta ogni arma da fuoco e ogni componente essenziale oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente.

Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli e gli intermediari consegnano detto registro alle autorità nazionali competenti per l'archivio di cui al primo comma.

Gli Stati membri provvedono affinché gli armaioli e gli intermediari stabiliti nel proprio territorio segnalino senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti le operazioni riguardanti le armi da fuoco o i componenti essenziali, gli armaioli e gli intermediari dispongano di una connessione elettronica con le suddette autorità per tali fini di rendicontazione e tali archivi siano aggiornati immediatamente dopo la ricezione delle informazioni concernenti tali operazioni.

6. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla categoria C, alle persone che siano specificamente autorizzate ad acquisire e detenere tali armi da fuoco conformemente al diritto nazionale.



Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con modi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato, e che il genitore, o l'adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia, si assuma la responsabilità di una custodia appropriata conformemente all'articolo 7; e

b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse o per gli altri, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza; l'aver subito una condanna per un reato doloso violento deve essere considerata indicativa di tale pericolo.

2. Gli Stati membri devono porre in essere un sistema di monitoraggio, che possono attivare su base continua o non continua, inteso a garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite dal diritto nazionale per tutta la durata dell'autorizzazione nonché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti. Le disposizioni specifiche sono stabilite in conformità del diritto nazionale.

Qualora le condizioni relative all'autorizzazione non siano più rispettate, gli Stati membri ritirano la rispettiva autorizzazione.

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma da fuoco acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione dello stesso tipo di arma da fuoco nel proprio territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché un'autorizzazione ad acquisire e un'autorizzazione a detenere un'arma da fuoco rientrante nella categoria B sia revocata qualora la persona cui era stata concessa risulti essere in possesso di un caricatore idoneo a essere montato su armi da fuoco semiautomatiche o su armi da fuoco a ripetizione:

a) che possano contenere più di 20 colpi; o

b) nel caso delle armi da fuoco lunghe, che possano contenere più di 10 colpi,

a meno che a detta persona non sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 9 o un'autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 10, paragrafo 5.

Articolo 7

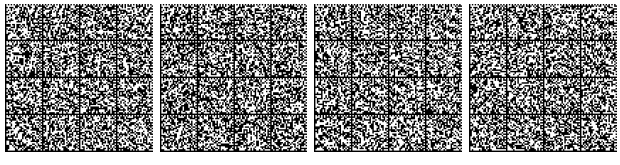
Al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso alle stesse da parte di persone non autorizzate, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza. Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente. Per «adeguata sorveglianza» si intende che la persona che detiene legalmente l'arma da fuoco o la munizione interessata ne ha il controllo durante il suo trasporto e utilizzo. Il livello di controllo in relazione a tali modalità di custodia appropriata è commisurato al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni in questione.

Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni rientranti nelle categorie A, B e C mediante «contratto a distanza» ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE, l'identità e, ove richiesto, l'autorizzazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco, i suoi componenti essenziali o le sue munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da:

a) un armaiolo o intermediario autorizzati o in possesso di licenza; o

b) un'autorità pubblica o un suo rappresentante.



Articolo 9

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, dei componenti essenziali e delle munizioni rientranti nella categoria A. Essi provvedono affinché tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni detenuti illegalmente in violazione di tale divieto siano confiscati.

2. Per la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili, nonché a fini di difesa nazionale, d'istruzione, culturali, di ricerca e storici e fatto salvo il paragrafo 1, le autorità nazionali competenti possono concedere, in singoli casi, eccezionalmente e con debita motivazione, autorizzazioni per armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A ove ciò non sia contrario alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico.

3. Gli Stati membri possono decidere di concedere a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazioni ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza, ivi compresa la dimostrazione alle autorità nazionali competenti di aver adottato misure per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico e di custodire le armi da fuoco, i componenti essenziali e le munizioni interessate con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi.

Gli Stati membri provvedono affinché i collezionisti autorizzati in forza del primo comma del presente paragrafo possano essere individuati nell'archivio di cui all'articolo 4. Tali collezionisti autorizzati sono tenuti a conservare un registro di tutte le armi da fuoco rientranti nella categoria A da essi detenute e a renderlo accessibile alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri istituiscono un adeguato sistema di monitoraggio in relazione a tali collezionisti autorizzati, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.

4. Gli Stati membri possono autorizzare armaioli o intermediari, nell'esercizio delle rispettive professioni, ad acquisire, fabbricare, disattivare, riparare, fornire, trasferire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza.

5. Gli Stati membri possono autorizzare musei ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza.

6. Gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle condizioni seguenti:

a) svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2;

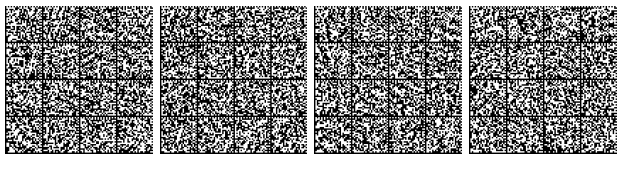
b) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; e

c) rilascio, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi:

   i) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi; e

   ii) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente.

Per quanto riguarda le armi da fuoco rientranti nel punto 6 della categoria A, gli Stati membri che applicano un sistema militare basato sulla coscrizione generale e in cui vige da 50 anni un sistema di trasferimento di armi da fuoco militari a persone che lasciano l'esercito dopo aver assolto i loro obblighi militari possono concedere a dette persone, in qualità di tiratori sportivi, l'autorizzazione a conservare un'arma da fuoco usata durante il servizio militare obbligatorio. Dette armi da fuoco sono trasformate in armi da fuoco semiautomatiche dall'autorità pubblica pertinente che periodicamente verifica che le persone che le usano non rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.



7. Le autorizzazioni a norma del presente articolo sono riesaminate periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni.

Articolo 10

1. Un'arma da fuoco della categoria B può essere acquisita nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest'ultimo all'acquirente.

Tale autorizzazione non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro senza preventivo accordo di tale Stato membro.

2. Un'arma da fuoco della categoria B può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore è residente di un altro Stato membro, quest'ultimo ne è informato.

3. Le autorizzazioni ad acquisire e detenere un'arma da fuoco della categoria B possono risultare da un'unica decisione amministrativa.

4. Gli Stati membri possono prevedere di concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando:

a) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti;

b) la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e

c) i limiti massimi di detenzione previsti dalla legislazione nazionale.

L'autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni. Un'autorizzazione può essere rinnovata o prorogata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

5. Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi da fuoco semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l'acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva.

6. Gli Stati membri stabiliscono norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione alla detenzione di armi da fuoco della categoria B ai sensi della legislazione nazionale al 28 luglio 2008 non debbano richiedere una licenza o un permesso per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute prima di tale data. Tuttavia, qualsiasi trasferimento di armi da fuoco delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità della legislazione nazionale.

Articolo 11

1. Un'arma da fuoco della categoria C può essere detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui l'arma da fuoco è detenuta.

Gli Stati membri possono, per le armi da fuoco acquisite prima del 14 settembre 2018, sospendere l'obbligo di dichiarare le armi da fuoco di cui ai punti 5, 6 e 7 della categoria C fino al 14 marzo 2021.

2. I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'acquisizione e dall'acquirente stesso.

3. Se nel suo territorio uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco rientrante nelle categorie B o C, ne informa gli altri Stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea d'arma da fuoco per l'arma da fuoco in questione, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 12

1. La cessione di un'arma da fuoco delle categorie A, B e C a una persona non residente nello Stato membro in questione è autorizzata, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11 qualora:

a) l'acquirente abbia ottenuto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 16, ad effettuare egli stesso il trasferimento verso il suo paese di residenza;

b) l'acquirente presenti una dichiarazione scritta attestante e motivante la sua intenzione di detenere l'arma da fuoco nello Stato membro di acquisizione, purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.

2. Gli Stati membri possono autorizzare la cessione temporanea delle armi da fuoco in base a modalità da essi stabilite.

Articolo 13

1. Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali le munizioni sono destinate.

L'acquisizione di caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che possono contenere più di 20 colpi o, per le armi da fuoco lunghe, più di 10 colpi, è consentita solo alle persone a cui è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 9 o un'autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 10, paragrafo 5.

2. Gli armaioli e gli intermediari possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenerla sospetta, a causa della sua natura o portata, e segnalano tali tentativi di transazione alle autorità competenti.

Articolo 14

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i dispositivi idonei a contenere cartucce che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione non possano essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

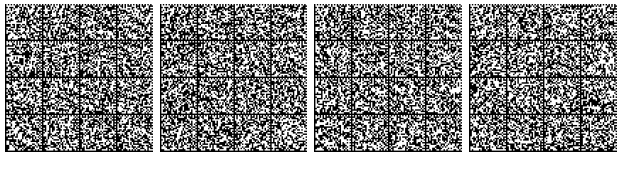
2. Gli Stati membri classificano come armi da fuoco i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, e che possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione fabbricate o importante nell'Unione il o successivamente al 14 settembre 2018 in modo da garantire che non possano essere trasformate per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco rendano tutti i suoi componenti essenziali definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione dell'arma da fuoco. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato e di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco e l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che tutti i componenti essenziali di un'arma da fuoco siano resi definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione dell'arma da fuoco. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.



3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 non si applicano alle armi da fuoco disattivate prima della data di applicazione degli atti stessi, a meno che tali armi da fuoco non siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato successivamente a tale data.

4. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione, entro due mesi dal 13 giugno 2017, le norme e tecniche nazionali da loro applicate prima dell'8 aprile 2016, indicando i motivi per cui i livelli di sicurezza assicurati da tali norme e tecniche di disattivazione nazionali sono equivalenti a quelle assicurate dalle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 ([20]) della Commissione, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016.

5. Quando gli Stati membri notificano alla Commissione in conformità del paragrafo 4, la Commissione, al più tardi 12 mesi dopo la notifica, adotta atti di esecuzione volti a decidere se tali norme e tecniche nazionali di disattivazione notificate garantiscano che le armi da fuoco siano state disattivate con un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

6. Fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, tutte le armi da fuoco disattivate in conformità delle norme e tecniche nazionali di disattivazione applicate prima dell'8 aprile 2016 trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato devono essere conformi alle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.

7. Le armi da fuoco disattivate prima dell'8 aprile 2016 in conformità di norme e tecniche di disattivazione nazionali dichiarate equivalenti alle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016, sono considerate armi da fuoco disattivate anche quando sono trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato dopo la data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

CAPO 3

FORMALITÀ RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE ARMI NELL'UNIONE

Articolo 16

1. Fatto salvo l'articolo 17, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nel presente articolo. Tale procedura si applica anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita mediante «contratto a distanza», quale definito all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE.

2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi da fuoco:

a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;

b) l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi da fuoco;

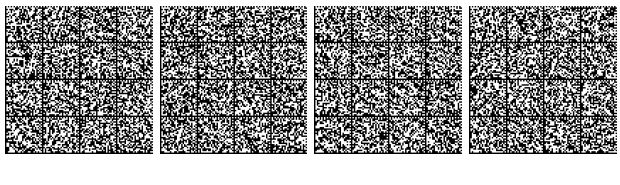
c) il numero di armi da fuoco che fanno parte della spedizione o del trasporto;

d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma da fuoco ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1969;

e) il mezzo di trasferimento;

f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

([20]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62).



Le informazioni di cui alle lettere e) ed f) non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.

Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento delle armi da fuoco, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare l'arma da fuoco fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del presente articolo, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2 del presente articolo. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione. Tale documento deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente.

4. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

Tali elenchi di armi da fuoco sono comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.

Articolo 17

1. Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all'articolo 16, la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri è permessa soltanto se l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione di detti Stati membri.

Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per il periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni sono menzionate sulla carta europea d'arma da fuoco che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

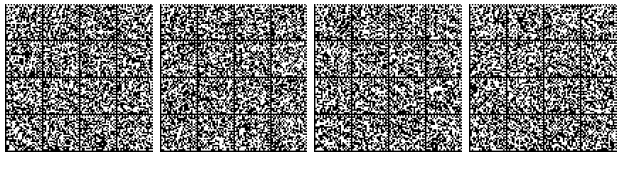
2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori e i partecipanti a rievocazione di eventi storici, per quanto riguarda armi da fuoco rientranti nella categoria C, e i tiratori sportivi, per quanto riguarda armi da fuoco rientranti nelle categorie B e C, e le armi da fuoco rientranti nella categoria A, per le quali sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, o per le quali sia stata confermata, rinnovata o prorogata l'autorizzazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, possono detenere, senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2, una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché:

a) siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi da fuoco; e

b) siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia, di tiro sportivo o di partecipazione a rievocazioni di eventi storici nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.

Tuttavia la deroga di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma da fuoco in questione o che ne prescriva l'autorizzazione. In tal caso, la carta europea d'arma da fuoco dovrà contenere un'espressa indicazione. Gli Stati membri possono anche rifiutarsi di applicare tale deroga nel caso di armi da fuoco rientranti nella categoria A per le quali sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, o per le quali l'autorizzazione è stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 10, paragrafo 5.



Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 24, la Commissione esamina, in consultazione con gli Stati membri, anche i risultati dell'applicazione del terzo comma, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblici.

3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.

Articolo 18

1. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.

2. Le informazioni che gli Stati membri ricevono in forza delle procedure previste all'articolo 16 sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento agli Stati membri di transito.

3. Ai fini di un'efficace applicazione della presente direttiva, gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni nell'ambito del gruppo di contatto istituito dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 91/477/CEE. Gli Stati membri indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della presente direttiva.

4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano con mezzi elettronici informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro e informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 9 e 10 in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata.

5. La Commissione prevede un sistema per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 19 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni con mezzi elettronici.

Articolo 19

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal 13 giugno 2017.

3. La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 18, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 21

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni per vietare l'ingresso nel loro territorio:

a) di un'arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli articoli 16 e 17 e purché vengano rispettate le condizioni ivi stabilite;

b) di un'arma diversa da quelle da fuoco, a condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro in questione lo permettano.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

1. Gli Stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne dell'Unione. In particolare, essi vigilano affinché i viaggiatori provenienti da paesi terzi con l'intenzione di recarsi in un secondo Stato membro rispettino l'articolo 17.

2. La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli Stati membri oppure dal trasportatore all'atto dell'imbarco su un mezzo di trasporto.

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modalità in base alle quali vengono effettuati i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione raccoglie tali informazioni e le mette a disposizione di tutti gli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro disposizioni nazionali, comprese le modifiche, in materia di acquisto e detenzione di armi, qualora la legislazione nazionale sia più rigorosa della disposizione minima da adottare. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 23

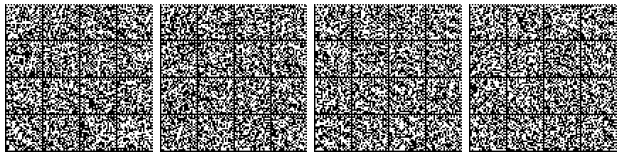
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 24

Entro il 14 settembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, incluso un controllo dell'adeguatezza delle relative disposizioni, corredata all'occorrenza da proposte legislative concernenti, in particolare, le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse all'attuazione del sistema per la carta europea d'arma da fuoco, alla marcatura e all'impatto di nuove tecnologie come gli effetti della stampa 3D, l'uso del codice QR e l'uso dell'identificazione a radiofrequenza (RFID).

Articolo 25

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.



Articolo 26

La direttiva 91/477/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, della presente direttiva, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 27

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

ALLEGATO I

I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «armi»:

— qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1;

— le «armi non da fuoco» secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.

II. Ai fini della presente direttiva, le armi da fuoco sono classificate nelle categorie seguenti:

Categoria A — Armi da fuoco proibite

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo.

2. Le armi da fuoco automatiche.

3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto.

4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni.

5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi da fuoco semiautomatiche fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 5.

7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

   a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:

      i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco; o

      ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito;

   b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:

      i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco; o

      ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

8. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche, vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate, che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.

9. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica.

Categoria B — Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

1. Armi da fuoco corte a ripetizione.

2. Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.

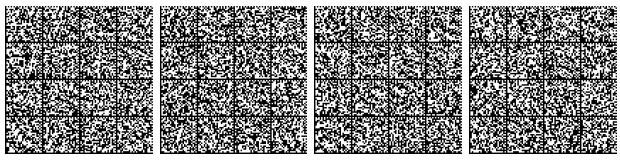
3. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.

4. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare, e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.

5. Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).

6. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.

7. Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.



8. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica.
9. Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.

Categoria C — Armi da fuoco e armi soggette a dichiarazione

1. Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.
2. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
3. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.
4. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale non inferiore a 28 cm.
5. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica.
6. Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
7. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.

III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di «arma da fuoco» gli oggetti che, sebbene conformi alla definizione:

a) sono concepiti a fini di allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

b) sono considerati armi antiche, a condizione che tali armi non siano comprese nelle categorie di cui alla parte II e che siano soggette alle legislazioni nazionali.

Fino al coordinamento a livello di Unione, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla presente parte.

IV. Ai sensi del presente allegato, si intende per:

a) «arma da fuoco corta» un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;

b) «arma da fuoco lunga» qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;

c) «arma da fuoco automatica» un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;

d) «arma da fuoco semiautomatica» un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;

e) «arma da fuoco a ripetizione» un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;

f) «arma da fuoco a colpo singolo» un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna;

g) «munizione a pallottole perforanti»: munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;

h) «munizione a pallottole esplosive»: munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dell'impatto;

i) «munizione a pallottole incendiarie»: munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l'aria o al momento dell'impatto.



ALLEGATO II

CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO

La carta prevede le rubriche seguenti:

a) identificazione del detentore;

b) identificazione dell'arma o arma da fuoco, comprendente la menzione della categoria ai sensi della presente direttiva;

c) periodo di validità della carta;

d) parte riservata alle annotazioni dello Stato membro che ha rilasciato la carta (natura e riferimenti delle autorizzazioni, ecc.);

e) parte riservata alle annotazioni degli altri Stati membri (autorizzazione di ingresso, ecc.);

f) le menzioni seguenti:

«Il diritto a effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con una o più armi da fuoco delle categorie A, B o C menzionate sulla presente carta è subordinato a un'autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma da fuoco rientrante nella categoria C per l'esercizio della caccia o per partecipare a rievocazioni di eventi storici, o con un'arma da fuoco rientrante nella categoria A, B o C per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma da fuoco e di poter fornire il motivo del viaggio.»

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco rientranti nelle categorie B o C è vietata nel suo territorio è aggiunta una delle menzioni seguenti:

«Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i)] con l'arma da fuoco … [identificazione] è vietato.»

«Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i)] con l'arma da fuoco … [identificazione] è soggetto ad autorizzazione.»



ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 26)

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio	(GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51)
Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5)
Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22)

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 26)

Direttiva	Termine di recepimento
91/477/CEE	31 dicembre 1992
2008/51/CE	28 luglio 2010
(UE) 2017/853	14 settembre 2018 ([1])

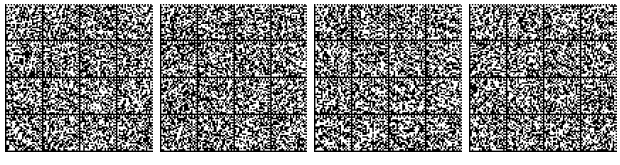
([1]) L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/853 stabilisce tuttavia che «In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/477/CEE, come modificati dalla presente direttiva, entro il 14 dicembre 2019».



ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 91/477/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	Articolo 4, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafo 2*bis*	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 4 bis	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 5 *bis*	Articolo 7
Articolo 5 *ter*	Articolo 8
Articolo 6	Articolo 9
Articolo 7, paragrafi da 1 a 4	Articolo 10, paragrafi da 1 a 4
Articolo 7, paragrafo 4 *bis*	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma	Articolo 11, paragrafo 1, primo comma
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma	–
–	Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 8, paragrafi 2 e 3	Articolo 11, paragrafi 2 e 3
Articolo 9, paragrafo 1, parte introduttiva	Articolo 12, paragrafo 1, parte introduttiva
Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 10	Articolo 13
Articolo 10 *bis*	Articolo 14
Articolo 10 *ter*	Articolo 15
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, parte introduttiva	Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, parte introduttiva
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 16, paragrafo 2,primo comma, lettera b)
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino	Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera c)
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino	Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera d)
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino	Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera e)
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino	Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera f)



Direttiva 91/477/CEE	Presente direttiva
Articolo 11, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma	Articolo 16, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma
Articolo 11, paragrafi 3 e 4	Articolo 16, paragrafi 3 e 4
Articolo 12	Articolo 17
Articolo 13	Articolo 18
Articolo 13 *bis*	Articolo 19
Articolo 13 *ter*	Articolo 20
Articolo 14, parte introduttiva	Articolo 21, parte introduttiva
Articolo 14, primo trattino	Articolo 21, lettera a)
Articolo 14, secondo trattino	Articolo 21, lettera b)
Articolo 15	Articolo 22
Articolo 16	Articolo 23
Articolo 17	Articolo 24
Articolo 18	–
–	Articoli 25, 26 e 27
Articolo 19	Articolo 28
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
–	Allegato III
–	Allegato IV

21CE1322

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/556 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2021

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1529 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza di base cloruro di sodio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione ([2]) ha approvato la sostanza attiva cloruro di sodio come sostanza di base e l'ha inserita nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ([3]). La Commissione ha basato la propria decisione su una relazione tecnica presentata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e su una relazione di esame ([4])elaborata dalla Commissione stessa.

(2) L'approvazione della sostanza di base cloruro di sodio, indicata nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, era limitata all'uso come fungicida e insetticida.

(3) Nel novembre 2017 l'organizzazione «Collectif Anti-baccharis» ha presentato alla Commissione una domanda conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, seguita da un aggiornamento nell'agosto 2018 e nel luglio 2020, per chiedere l'estensione dell'uso del cloruro di sodio come erbicida.

([1]) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 1).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

([4]) *Final Review report for the basic substance sodium chloride finalised in the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed at its meeting on 20 July 2017 and amended on 25 January 2021 in view of the approval of sodium chloride as basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009*; SANTE/10383/2017 — rev.2.

(4) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Da tale consultazione è emerso che la natura della sostanza e la portata della richiesta non giustificano una nuova valutazione scientifica da parte dell'Autorità. La Commissione ha elaborato una relazione di esame aggiornata, tenendo conto della precedente relazione tecnica dell'Autorità ([5]) e delle informazioni fornite dal richiedente.

(5) Il 25 gennaio 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame aggiornata e il progetto di regolamento.

(6) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame aggiornata.

(7) È emerso che il cloruro di sodio può prevedibilmente soddisfare le prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda l'uso come erbicida specificato nella relazione di esame aggiornata. È pertanto opportuno autorizzare l'uso del cloruro di sodio come erbicida. Inoltre, poiché viene autorizzato un nuovo uso del cloruro di sodio ed è accettabile continuare a consentirne altri possibili usi come indicato nella relazione di esame aggiornata sul cloruro di sodio, è opportuno revocare l'attuale restrizione che consente l'uso di tale sostanza solo come fungicida e insetticida.

(8) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario mantenere alcune condizioni per l'uso della sostanza attiva.

(9) I regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1529 e (UE) n. 540/2011 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([5]) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for (sea) salt (sodium chloride) for use in plant protection as fungicide and insecticide.* Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1172. 56pp.doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1172.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529, il testo della quinta colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«Il cloruro di sodio deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul cloruro di sodio (SANTE/10383/2017), in particolare nelle appendici I e II.».

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga numero 16, voce «Cloruro di sodio», il testo della sesta colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«Il cloruro di sodio deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul cloruro di sodio (SANTE/10383/2017), in particolare nelle appendici I e II.».

21CE1323

REGOLAMENTO (UE) 2021/557 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2021

che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([3]),

considerando quanto segue:

(1) La crisi COVID-19 sta avendo pesanti ripercussioni sulle persone, le imprese, i sistemi sanitari e le economie degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l'accesso ai finanziamenti continueranno ad essere problematici nei mesi a venire. È quindi fondamentale sostenere la ripresa dal grave shock economico causato dalla pandemia della COVID-19 introducendo modifiche mirate di atti legislativi vigenti in materia finanziaria.

(2) Il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e le necessarie misure eccezionali di contenimento stanno avendo un impatto di vasta portata sull'economia. Le imprese si trovano ad affrontare perturbazioni delle catene di approvvigionamento, chiusure temporanee e una riduzione della domanda, mentre le famiglie devono far fronte alla disoccupazione e a un calo del reddito. Le autorità pubbliche a livello dell'Unione e degli Stati membri hanno adottato azioni di vasta portata per sostenere le famiglie e le imprese solvibili a far fronte al rallentamento grave ma temporaneo dell'attività economica e alle carenze di liquidità che ne derivano.

([1]) GU C 377 del 9.11.2020, pag. 1.
([2]) GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 30.
([3]) Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2021.

(3) È importante che gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») utilizzino i loro capitali laddove è più necessario e che il quadro regolamentare dell'Unione li aiuti in tal senso, garantendo allo stesso tempo che gli enti agiscano con prudenza. In aggiunta alla flessibilità prevista dalle norme vigenti, le modifiche mirate del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) garantirebbero che il quadro dell'Unione in materia di cartolarizzazioni preveda uno strumento supplementare per promuovere la ripresa economica all'indomani della crisi COVID-19.

(4) Le circostanze eccezionali della crisi COVID-19 e la portata senza precedenti delle sfide ad essa connesse hanno suscitato l'appello a un'azione immediata per assicurare che gli enti abbiano la capacità di far arrivare finanziamenti sufficienti alle imprese, aiutandole in tal modo ad assorbire lo shock economico causato dalla pandemia della COVID-19.

(5) La crisi COVID-19 rischia di far aumentare il numero delle esposizioni deteriorate e aumenta la necessità per gli enti di trattare e gestire le loro esposizioni deteriorate. Un modo disponibile a tal fine per gli enti consiste nella negoziazione sul mercato delle esposizioni deteriorate tramite la cartolarizzazione. Inoltre, nel contesto attuale, è essenziale allontanare i rischi dalle parti del sistema finanziario a rilevanza sistemica ed è fondamentale che i prestatori rafforzino le loro posizioni patrimoniali. La cartolarizzazione sintetica rappresenta un modo per conseguire tale obiettivo, insieme, ad esempio, alla costituzione di nuovi fondi propri.

(6) Le società veicolo per la cartolarizzazione («SSPE») dovrebbero essere istituite solo nei paesi terzi che non sono inseriti dall'Unione ([5]) nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative, e relativi aggiornamenti (allegato I), o nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. L'allegato II sullo stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative per attuare i principi di buona governance fiscale riferisce sullo stato di avanzamento delle discussioni con alcuni paesi terzi cooperanti, alcuni dei quali attualmente mantengono pratiche fiscali dannose. Tali discussioni dovrebbero portare alla cessazione tempestiva di tali pratiche fiscali dannose al fine di evitare future restrizioni alla costituzione di società veicolo per la cartolarizzazione.

(7) Al fine di rafforzare la capacità delle autorità nazionali di contrastare l'elusione fiscale, un investitore dovrebbe informare le autorità fiscali competenti dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali ogniqualvolta debba investire in una SSPE la quale, dopo la data di applicazione del presente regolamento, è stabilita in una delle giurisdizioni menzionate nell'allegato II in quanto applicano un regime fiscale dannoso. Queste informazioni possono essere utilizzate per valutare se l'investitore ottiene un vantaggio fiscale.

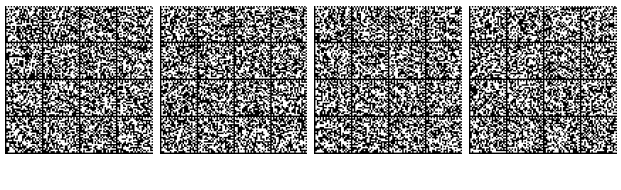
(8) Come sottolineato dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («EBA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), nel suo parere sul trattamento normativo delle cartolarizzazioni di esposizione deteriorate ([7]), i rischi associati alle attività a copertura delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate sono economicamente distinti da quelli connessi alle cartolarizzazioni di attività in bonis. Le esposizioni deteriorate sono cartolarizzate con uno sconto sul valore nominale o sul valore in essere e riflettono la valutazione del mercato, tra l'altro, della probabilità che la rinegoziazione del debito generi un flusso di cassa sufficiente e un recupero di attività. Pertanto il rischio per gli investitori è dato dal fatto che la rinegoziazione del debito sulle attività non generi flusso di cassa e recupero di attività sufficienti per coprire il valore netto al quale le esposizioni deteriorate sono state acquistate. Il rischio di perdita effettiva per gli investitori non rappresenta quindi il valore nominale del portafoglio, ma il valore attualizzato, vale a dire al netto dello sconto sul prezzo al quale sono trasferite le attività sottostanti. È pertanto opportuno, nel caso delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, calcolare l'importo del mantenimento del rischio sulla base del valore attualizzato.

([4]) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

([5]) Si vedano, in particolare: Conclusioni del Consiglio, dell'8 novembre 2016, sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e il relativo allegato (GU C 461 del 10.12.2016, pag. 2); Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e i relativi allegati (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 40).

([6]) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

([7]) Parere dell'Autorità bancaria europea alla Commissione europea sul trattamento normativo delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, EBA-OP-2019-13, pubblicato il 23 ottobre 2019.



(9) Il requisito del mantenimento del rischio allinea l'interesse dei cedenti, dei promotori e dei prestatori originari che partecipano alla cartolarizzazione con quello degli investitori. Tipicamente, nelle cartolarizzazioni di attività in bonis l'interesse prevalente sul lato della vendita è quello del cedente, che spesso è anche il prestatore originario. Tuttavia, nelle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, i cedenti cercano di rimuovere le attività in stato di default dai loro bilanci, in quanto potrebbero non voler più essere associati in alcun modo ad esse. In tali casi, il gestore («*servicer*») delle attività ha maggior interesse alla rinegoziazione del debito delle attività e al recupero del valore.

(10) Prima della crisi finanziaria del 2008 alcune attività di cartolarizzazione seguivano il modello «*originate to distribute*» («crea e distribuisci»). In tale modello per le cartolarizzazioni venivano selezionate attività di qualità inferiore a scapito degli investitori, i quali finivano per assumersi rischi superiori alle loro intenzioni. L'obbligo di verificare le norme di concessione di credito seguite per la creazione delle attività cartolarizzate è stato introdotto per evitare il ripetersi in futuro di simili pratiche. Tuttavia, per la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate le norme di concessione di credito applicabili alla creazione delle attività cartolarizzate rivestono una minore importanza in considerazione delle circostanze specifiche, tra cui l'acquisto delle attività deteriorate e il tipo di cartolarizzazione. Invece, l'applicazione di norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni è un fattore più importante per quanto riguarda gli investimenti nella cartolarizzazione di esposizioni deteriorate. È pertanto necessario modificare la verifica delle norme di concessione di credito per consentire all'investitore di esercitare la dovuta diligenza sulla qualità e sulle performance delle attività deteriorate, in modo da adottare una decisione di investimento ragionevole e informata, garantendo al contempo che non si verifichino abusi della deroga. Pertanto, per la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate, le autorità competenti dovrebbero riesaminare l'applicazione di norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.

(11) Le cartolarizzazioni sintetiche comportano il trasferimento del rischio di credito di una serie di prestiti, tipicamente prestiti alle imprese di grandi dimensioni o prestiti alle piccole e medie imprese («PMI»), mediante un accordo sulla protezione del credito in cui il cedente acquista una protezione del credito dall'investitore. Tale protezione del credito è ottenuta mediante l'uso di garanzie finanziarie o di derivati su crediti mentre il cedente conserva la proprietà delle attività, la quale non viene trasferita a un SSPE, come avviene per le cartolarizzazioni tradizionali. Il cedente, come acquirente della protezione, si impegna a pagare un premio per la protezione del credito che genera il rendimento degli investitori. A sua volta l'investitore, come venditore della protezione, si impegna a effettuare un determinato pagamento per la protezione del credito al verificarsi di un evento creditizio prestabilito.

(12) La complessità generale delle strutture delle cartolarizzazioni e i rischi associati dovrebbero essere adeguatamente mitigati e ai cedenti non dovrebbero essere forniti incentivi regolamentari che li indurrebbero a privilegiare le cartolarizzazioni sintetiche rispetto alle cartolarizzazioni tradizionali. I requisiti per cartolarizzazioni, semplici, trasparenti e standardizzate («STS») nel bilancio dovrebbero pertanto essere rigorosamente coerenti con i criteri STS per le cartolarizzazioni tradizionali di «vendita effettiva».

(13) Vi sono determinati requisiti per le cartolarizzazioni tradizionali STS che non sono adeguati per le cartolarizzazioni STS nel bilancio, a causa di differenze intrinseche tra questi due tipi di cartolarizzazioni, in particolare a causa del fatto che, nelle cartolarizzazioni sintetiche, il trasferimento del rischio avviene mediante un accordo sulla protezione del credito e non tramite la vendita delle attività sottostanti. I criteri STS dovrebbero pertanto essere adattati, ove necessario, per tenere conto di tali differenze. È inoltre necessario introdurre una serie di nuovi requisiti, specifici per le cartolarizzazioni sintetiche, al fine di garantire che il quadro STS riguardi esclusivamente le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio e che l'accordo sulla protezione del credito sia strutturato in modo da proteggere adeguatamente la posizione del cedente e dell'investitore. Tale nuova serie di requisiti dovrebbe consentire di far fronte al rischio di controparte sia per il cedente che per l'investitore.

(14) L'oggetto di un trasferimento del rischio di credito dovrebbero essere le esposizioni create o acquistate da un ente regolamentato dell'Unione nell'ambito della propria attività principale di concessione di credito e da questi detenute nel bilancio o, nel caso di una struttura di gruppo, nel bilancio consolidato alla data di conclusione dell'operazione. L'obbligo a carico di un cedente di mantenere nel bilancio le esposizioni cartolarizzate dovrebbe escludere le cartolarizzazioni con scopo di arbitraggio dall'ambito di applicazione dell'etichetta STS.

(15) È importante che gli interessi dei cedenti, dei promotori e dei prestatori originari che partecipano alla cartolarizzazione siano allineati. L'obbligo di mantenimento del rischio a norma del regolamento (UE) 2017/2402, che si applica a tutti i tipi di cartolarizzazione, contribuisce ad allineare tali interessi. Tale obbligo dovrebbe applicarsi anche alle cartolarizzazioni STS nel bilancio. Come minimo, il cedente, il promotore o il prestatore



originario dovrebbe mantenere, su base continuativa, un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione non inferiore al 5 %. Tassi di mantenimento del rischio più elevati potrebbero essere giustificati e sono già stati osservati sul mercato.

(16) Il cedente dovrebbe garantire di non coprire lo stesso rischio di credito più di una volta ottenendo una protezione del credito in aggiunta alla protezione del credito fornita dalla cartolarizzazione STS nel bilancio. Per garantirne la solidità, l'accordo sulla protezione del credito dovrebbe soddisfare le disposizioni in materia di attenuazione del rischio di credito di cui all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]), che devono essere soddisfatte dagli enti che mirano ad un trasferimento significativo del rischio mediante la cartolarizzazione sintetica.

(17) Le cartolarizzazioni STS nel bilancio potrebbero presentare un ammortamento non sequenziale al fine di evitare costi sproporzionati per la protezione delle esposizioni sottostanti e dell'evoluzione del portafoglio. Alcuni fattori di attivazione basati sulla performance dovrebbero determinare l'applicazione dell'ammortamento sequenziale al fine di garantire che i segmenti che forniscono una protezione del credito non siano già stati ammortizzati quando subentrano perdite significative al termine dell'operazione, al fine di garantire che il trasferimento significativo del rischio non sia compromesso.

(18) Al fine di evitare conflitti tra il cedente e l'investitore e di garantire la certezza del diritto in termini di portata della protezione del credito acquistata per le esposizioni sottostanti, la protezione del credito dovrebbe far riferimento a obbligazioni di riferimento chiaramente definite, che danno origine alle esposizioni sottostanti, di entità o debitori chiaramente identificati. Pertanto, le obbligazioni di riferimento sulla base delle quali la protezione è acquistata dovrebbero essere chiaramente identificate in ogni momento, tramite un registro di riferimento, e aggiornate. Tale requisito dovrebbe indirettamente essere anche parte integrante dei criteri per la definizione delle cartolarizzazioni STS nel bilancio e per escludere dal quadro STS le cartolarizzazioni con scopo di arbitraggio.

(19) Gli eventi creditizi che determinano pagamenti a norma dell'accordo sulla protezione del credito dovrebbero comprendere almeno quelli di cui alla parte tre, titolo II, capo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali eventi sono ben noti e riconoscibili da una prospettiva di mercato e dovrebbero servire a garantire la coerenza con il quadro prudenziale. Le misure di tolleranza, che consistono in concessioni nei confronti del debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari, non dovrebbero impedire l'attivazione dell'evento creditizio.

(20) È opportuno tutelare adeguatamente il diritto del cedente, in quanto acquirente della protezione, di percepire il tempestivo pagamento sulle perdite effettive. Di conseguenza, la documentazione riguardante l'operazione dovrebbe prevedere una procedura di regolamento solida e trasparente per la determinazione delle perdite effettive nel portafoglio di riferimento, al fine di evitare che l'importo pagato al cedente sia insufficiente. Dato che la determinazione delle perdite potrebbe essere un processo lungo e al fine di garantire pagamenti tempestivi al cedente, dovrebbero essere effettuati pagamenti intermedi al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di un evento creditizio. Dovrebbe inoltre essere previsto un meccanismo di adeguamento finale per garantire che i pagamenti intermedi coprano le perdite effettive e impedire pagamenti eccessivi che arrecherebbero danno agli investitori. Il meccanismo di regolamento delle perdite dovrebbe inoltre specificare chiaramente il periodo massimo di proroga che dovrebbe applicarsi alla procedura di rinegoziazione di dette esposizioni e tale periodo di proroga non dovrebbe superare i due anni. Tale meccanismo di regolamento delle perdite dovrebbe garantire l'efficacia dell'accordo sulla protezione del credito dal punto di vista del cedente e garantire agli investitori certezza giuridica sulla data di scadenza del loro obbligo di pagamento, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato.

(21) Il ricorso ad un agente terzo verificatore, una pratica diffusa sul mercato, migliora la certezza del diritto dell'operazione per tutte le parti dell'operazione, diminuendo così la probabilità di controversie e contenziosi che potrebbero insorgere come conseguenza della procedura di attribuzione delle perdite. Per rafforzare la solidità del meccanismo di regolamento delle perdite dell'operazione dovrebbe essere nominato un agente terzo verificatore con il compito di effettuare l'esame della correttezza e dell'accuratezza di taluni aspetti della protezione del credito in caso di attivazione di un evento creditizio.

([8]) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(22) I premi per la protezione del credito dovrebbero dipendere unicamente dalle dimensioni e dal rischio di credito in essere del segmento protetto. I premi non potenziali non dovrebbero essere consentiti nelle cartolarizzazioni STS nel bilancio, in quanto potrebbero essere utilizzati per compromettere l'effettivo trasferimento del rischio dal cedente in qualità di acquirente della protezione ai venditori della protezione. Per le cartolarizzazioni STS nel bilancio dovrebbero essere vietati anche altri meccanismi, come i pagamenti anticipati dei premi, i meccanismi di sconto o le strutture di premi eccessivamente complesse.

(23) Al fine di garantire la stabilità e la continuità della protezione del credito, la risoluzione anticipata delle cartolarizzazioni STS nel bilancio da parte del cedente dovrebbe essere possibile solo in determinate circostanze limitate e ben definite. Sebbene il cedente debba avere il diritto di porre termine alla protezione del credito in anticipo al verificarsi di taluni specifici eventi normativi, tali eventi dovrebbero riguardare modifiche effettive della legislazione o della tassazione che non possano essere state ragionevolmente previste all'epoca della conclusione dell'operazione e che producano un effetto negativo rilevante sui requisiti di capitale del cedente o sugli aspetti economici dell'operazione rispetto alle aspettative delle parti in tale momento. È opportuno che le cartolarizzazioni STS nel bilancio non presentino per il cedente clausole «call» complesse, in particolare «time call» a breve, aventi lo scopo di modificare temporaneamente la rappresentazione della loro posizione patrimoniale caso per caso.

(24) Il margine positivo («excess spread») sintetico è ampiamente presente in alcuni tipi di operazioni e rappresenta un meccanismo utile sia per gli investitori che per i cedenti per ridurre, rispettivamente, il costo della protezione del credito e l'esposizione al rischio. A tale riguardo, il margine positivo sintetico è essenziale per alcune categorie specifiche di attività al dettaglio, come i prestiti alle PMI e il credito al consumo, che presentano allo stesso tempo rendimenti e perdite su credito superiori rispetto ad altre categorie di attività, e per le quali le esposizioni cartolarizzate generano un margine positivo a copertura delle stesse perdite. Tuttavia, quando l'importo del margine positivo sintetico subordinato alla posizione dell'investitore è troppo elevato, è possibile che non vi sia alcuno scenario realistico in cui l'investitore nelle posizioni verso la cartolarizzazione subisca perdite, con conseguente assenza di effettivo trasferimento del rischio. Per attenuare le riserve sotto il profilo della vigilanza e per standardizzare ulteriormente questa caratteristica strutturale, è importante specificare criteri rigorosi per le cartolarizzazioni STS nel bilancio, nonché garantire l'informativa completa sull'uso del margine positivo sintetico.

(25) Per le cartolarizzazioni STS nel bilancio dovrebbero essere ammissibili solo accordi di protezione del credito di elevata qualità. La protezione del credito di tipo personale dovrebbe essere garantita limitando l'ambito dei fornitori di protezione ammissibili ai soggetti che sono fornitori ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono riconosciuti come controparti con un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, di tale regolamento. Nel caso della protezione del credito di tipo reale, il cedente in quanto acquirente della protezione e gli investitori in quanto venditori della protezione dovrebbero ricorrere a garanzie reali di elevata qualità, che dovrebbero fare riferimento a garanzie reali di qualsiasi forma alle quali possa essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma di tale capo, nel rispetto di adeguate disposizioni in materia di deposito o di custodia. La garanzia reale fornita sotto forma di contante dovrebbe essere detenuta presso un ente creditizio terzo o depositata presso l'acquirente della protezione, fatto salvo, in entrambi i casi, un livello minimo di merito di credito.

(26) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti responsabili di vigilare sui requisiti che la cartolarizzazione sintetica deve soddisfare per poter beneficiare della denominazione STS. L'autorità competente potrebbe essere la stessa designata per vigilare sulla conformità di cedenti, promotori e SSPE ai requisiti che le cartolarizzazioni tradizionali devono soddisfare per acquisire la denominazione STS. Come nel caso delle cartolarizzazioni tradizionali, detta autorità competente potrebbe essere diversa dall'autorità competente incaricata di vigilare sul rispetto, da parte dei cedenti, dei prestatori originari, delle SSPE, dei promotori e degli investitori, degli obblighi prudenziali di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (UE) 2017/2402, il cui rispetto è stato specificamente affidato alle autorità competenti incaricate della vigilanza prudenziale degli enti finanziari interessati, data la dimensione prudenziale di tali obblighi.

(27) Al fine di evitare conseguenze negative per la stabilità finanziaria, l'introduzione di un quadro STS specifico per le cartolarizzazioni STS nel bilancio dovrebbe essere accompagnata da un'appropriata vigilanza macroprudenziale. In particolare, il Comitato europeo per il rischio sistemico («CERS»), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]), dovrebbe monitorare i rischi macroprudenziali associati alla cartolarizzazione sintetica e valutare se tali rischi sono mantenuti sufficientemente lontani dalla parte sistemica del sistema finanziario.

([9]) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).



(28) Al fine di integrare i requisiti di trasparenza relativi alla sostenibilità nel regolamento (UE) 2017/2402, l'EBA, in stretta cooperazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]), e con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) («EIOPA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]), dovrebbe essere incaricata di pubblicare una relazione sullo sviluppo di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili. Tale relazione dovrebbe valutare debitamente, in particolare, l'introduzione di fattori di sostenibilità, l'applicazione di obblighi di informativa e di dovuta diligenza proporzionati, il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni in relazione alle ripercussioni negative sul piano ambientale, sociale e della governance come pure qualsiasi effetto potenziale sulla stabilità finanziaria e sull'espansione del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione e della capacità di prestito delle banche. Sulla base di tale relazione, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'istituzione di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili, corredando tale relazione, se del caso, di una proposta legislativa.

(29) L'informativa destinata agli investitori sull'integrazione dei rischi per la sostenibilità e sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi decisionali in materia di investimenti non è sufficientemente sviluppata perché non è ancora soggetta a obblighi armonizzati. In conformità del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]), i realizzatori di prodotti finanziari e i consulenti finanziari degli investitori finali sono obbligati a prendere in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e a comunicare in che modo le loro politiche di dovuta diligenza tengono conto di tali effetti negativi principali. L'informativa sugli effetti negativi per la sostenibilità è accompagnata da norme tecniche di regolamentazione, che sono elaborate congiuntamente dall'EBA, dall'ESMA e dall'EIOPA (collettivamente «autorità europee di vigilanza»), sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni pertinenti da comunicare in conformità del regolamento (UE) 2019/2088. I cedenti delle cartolarizzazioni STS dovrebbero altresì avere la possibilità di pubblicare informazioni specifiche sulla considerazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità, prestando una particolare attenzione agli effetti sul clima e ad altri effetti sul piano ambientale, sociale e della governance. Al fine di armonizzare l'informativa e di garantire la coerenza tra il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento (UE) 2017/2402, il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza dovrebbe elaborare norme tecniche di regolamentazione, basandosi quanto più possibile sulle proprie attività nel contesto del regolamento (UE) 2019/2088 e adattando tali norme, qualora ciò sia necessario e pertinente, alle specificità delle cartolarizzazioni.

(30) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire estendere il quadro sulle cartolarizzazioni STS alle cartolarizzazioni sintetiche e rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2402.

(32) Vista la necessità di introdurre quanto prima misure mirate a sostegno della ripresa economica dalla crisi COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,*

([10]) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

([11]) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

([12]) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2402

Il regolamento (UE) 2017/2402 è così modificato:

1) all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«24) "esposizione deteriorata": un'esposizione che soddisfa una o più condizioni di cui all'articolo 47 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

25) "cartolarizzazione di esposizioni deteriorate": cartolarizzazione coperta da un aggregato di esposizioni deteriorate il cui valore nominale rappresenta non meno del 90 % dell'intero valore nominale del portafoglio al momento della creazione e in qualunque momento successivo in cui le attività sono aggiunte al portafoglio sottostante o ritirate da esso a causa di una ricostituzione, di una ristrutturazione o di qualsiasi altro motivo pertinente;

26) "accordo sulla protezione del credito": accordo concluso tra il cedente e l'investitore al fine di trasferire il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate dal cedente all'investitore mediante derivati su crediti o di garanzie, in virtù del quale il cedente si impegna a pagare all'investitore un importo, noto come premio per la protezione del credito, e l'investitore si impegna a effettuare a favore del cedente un pagamento, noto come pagamento per la protezione del credito, al verificarsi di uno degli eventi creditizi definiti contrattualmente;

27) "premio per la protezione del credito": importo che il cedente si è impegnato a pagare all'investitore a norma dell'accordo sulla protezione del credito per la protezione del credito promessa dall'investitore;

28) "pagamento per la protezione del credito": importo che l'investitore si è impegnato a pagare al cedente a norma dell'accordo sulla protezione del credito al verificarsi di uno degli eventi creditizi definiti nell'accordo sulla protezione del credito;

29) "margine positivo ('excess spread') sintetico": importo che, secondo la documentazione di una cartolarizzazione sintetica, è designato contrattualmente dal cedente per assorbire le perdite delle esposizioni cartolarizzate che potrebbero verificarsi prima della data di scadenza dell'operazione;

30) "fattori di sostenibilità": fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio *;

31) "sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile": la differenza tra il saldo in essere delle esposizioni nel portafoglio sottostante e il prezzo al quale tali esposizioni sono vendute dal cedente alla SSPE, laddove né il cedente né il prestatore originario sono rimborsati per tale differenza.

_____

* Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il paese terzo è inserito nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in conformità dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio *;

_____

* Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;

b) è inserita la lettera seguente:

«a bis) il paese terzo è inserito nell'allegato I o nell'allegato II dell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;»;

c) è inserito il comma seguente:

«Per una SSPE la quale, dopo il 9 aprile 2021, è stabilita in una delle giurisdizioni di cui all'allegato II in quanto applicano un regime fiscale dannoso, l'investitore comunica l'investimento in titoli emessi dalla SSPE alle autorità fiscali competenti dello Stato membro in cui l'investitore è residente a fini fiscali.»;

3) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) nel caso delle esposizioni deteriorate, si applicano norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.»;

4) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Nella misurazione dell'interesse economico netto rilevante, il soggetto che lo mantiene tiene conto delle commissioni che nella prassi possono essere utilizzate per ridurre l'interesse economico netto rilevante effettivo.

In caso di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali, l'obbligo di cui al presente paragrafo può essere soddisfatto anche dal gestore, a condizione che possa dimostrare di avere esperienza di gestione ("servicing") di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e che abbia predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 *bis*. In deroga al paragrafo 3, in caso di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, qualora sia stato concordato uno sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, il mantenimento di un interesse economico netto rilevante ai fini di tale paragrafo non è inferiore al 5 % della somma del valore netto delle esposizioni cartolarizzate considerate esposizioni deteriorate e, se applicabile, del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate.

Il valore netto di un'esposizione deteriorata è calcolato sottraendo lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile concordato al livello della singola esposizione cartolarizzata al momento della creazione o, se applicabile, una quota corrispondente dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile concordato al livello del portafoglio di esposizioni sottostanti, al momento della creazione dal valore nominale dell'esposizione o, se applicabile, dal suo valore nominale residuo al momento della creazione. Inoltre, al fine di determinare il valore netto delle esposizioni deteriorate cartolarizzate, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile può includere la differenza tra l'importo nominale dei segmenti della cartolarizzazione di esposizioni deteriorate sottoscritti dal cedente per una vendita successiva e il prezzo al quale tali segmenti sono venduti per la prima volta a soggetti terzi indipendenti.»;

c) il paragrafo 7 è così modificato:

i) al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:

«f) le modalità di mantenimento del rischio a norma dei paragrafi 3 e 3 *bis* nel caso delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate;

g) l'impatto delle commissioni sull'interesse economico netto rilevante effettivo pagate al soggetto che lo mantiene ai sensi del paragrafo 1.»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.»;

5) all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, per quanto riguarda le esposizioni sottostanti che erano esposizioni deteriorate al momento dell'acquisto da parte del cedente di tali esposizioni dal terzo pertinente, si applicano norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.»;

6) all'articolo 18, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti stabiliti nella sezione 1, 2 o 2 *bis* del presente capo e ne è stata data notifica all'ESMA ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1; e»;

7) il titolo della sezione 1 del Capo 4 è sostituito dal seguente:

«Requisiti per cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate»

8) l'articolo 19 è così modificato:

a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:

«Cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono considerate STS le cartolarizzazioni tradizionali, ad eccezione dei programmi ABCP e delle operazioni ABCP, conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 20, 21 e 22.»;

9) l'articolo 22 è così modificato:

a) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, a decorrere dal 1º giugno 2021 i cedenti possono decidere di pubblicare le informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Entro il 10 luglio 2021, le AEV elaborano, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, per quanto concerne gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi sul clima e altri effetti negativi ambientali, sociali e di governance.

Se del caso, i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma rispecchiano o richiamano le norme tecniche di regolamentazione elaborate ai sensi del mandato conferito alle AEV dal regolamento (UE) 2019/2088, in particolare all'articolo 2 *bis* e all'articolo 4, paragrafi 6 e 7.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

(10) è inserita la sezione seguente:

«*SEZIONE 2 bis*

Requisiti per la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio

Articolo 26 bis

Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio

1. Le cartolarizzazioni sintetiche che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 26 *ter* a 26 *sexies* sono considerate cartolarizzazioni STS nel bilancio.

2. L'EBA, in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, può adottare, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti e raccomandazioni sull'interpretazione e l'applicazione armonizzate dei requisiti di cui agli articoli da 26 *ter* a 26 *sexies* del presente regolamento.



Articolo 26 ter

Requisiti di semplicità

1. Un cedente è un'entità autorizzata o titolare di licenza nell'Unione.

Il cedente che acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza applica a tali esposizioni politiche in materia di credito, recupero, rinegoziazione del debito e gestione non meno rigorose di quelle applicate a esposizioni comparabili che non sono state acquistate.

2. Le esposizioni sottostanti sono create nel quadro dell'attività principale del cedente.

3. Alla data di conclusione di un'operazione le esposizioni sottostanti sono detenute nel bilancio del cedente o di un'entità appartenente allo stesso gruppo del cedente.

Ai fini del presente paragrafo, si intende per gruppo uno dei seguenti:

a) un gruppo di entità giuridiche soggetto al consolidamento prudenziale a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) un gruppo quale definito dall'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

4. Il cedente non può coprire la propria esposizione al rischio di credito delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione al di là della protezione ottenuta grazie all'accordo sulla protezione del credito.

5. L'accordo sulla protezione del credito è conforme alle norme di attenuazione del rischio di credito di cui all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013 ovvero, se tale articolo non è applicabile, a requisiti non meno rigorosi di quelli previsti da detto articolo.

6. Il cedente fornisce dichiarazioni e garanzie circa il soddisfacimento dei requisiti seguenti:

a) il cedente o un'entità del gruppo al quale il cedente appartiene ha pieno titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti e sui relativi diritti accessori;

b) quando il cedente è un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE, il cedente o l'entità che rientra nell'ambito della vigilanza su base consolidata mantiene nel proprio bilancio il rischio di credito sulle esposizioni sottostanti;

c) ciascuna esposizione sottostante soddisfa, alla data in cui è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, i criteri di ammissibilità e tutte le condizioni, diverse dal verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui all'articolo 26 *sexies*, paragrafo 1, per il pagamento della protezione del credito in conformità dell'accordo sulla protezione del credito contenuto nella documentazione riguardante la cartolarizzazione;

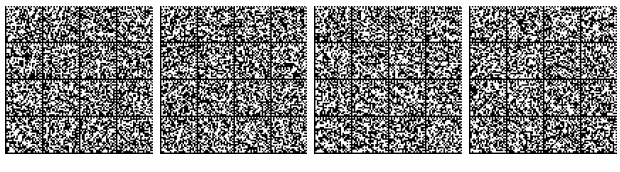
d) per quanto a conoscenza del cedente, il contratto per ciascuna esposizione sottostante contiene l'obbligo legale, valido, vincolante ed esecutivo nei confronti del debitore di pagare le somme indicate in tale contratto;

e) le esposizioni sottostanti rispettano criteri di sottoscrizione non meno rigorosi dei criteri di sottoscrizione standard che il cedente applica a esposizioni simili non cartolarizzate;

f) per quanto a conoscenza del cedente, nessuno dei debitori è in situazione di violazione sostanziale o di default rispetto a una delle obbligazioni cui è tenuto in relazione ad un'esposizione sottostante alla data in cui detta esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato;

g) per quanto a conoscenza del cedente, la documentazione riguardante l'operazione non contiene informazioni false sui dettagli delle esposizioni sottostanti;

h) alla conclusione dell'operazione o quando un'esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, il contratto tra il debitore e il prestatore originario in relazione all'esposizione sottostante non è stato modificato in modo da compromettere l'esecutività o la recuperabilità dell'esposizione stessa.



7. Le esposizioni sottostanti soddisfano criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale.

Ai fini del presente paragrafo, non si considera gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni o garanzie o, quando la cartolarizzazione include un periodo di ricostituzione, l'aggiunta di esposizioni che soddisfano le condizioni di ricostituzione stabilite.

Le esposizioni aggiunte dopo la data di conclusione dell'operazione soddisfano criteri di ammissibilità non meno rigorosi di quelli applicati nella selezione iniziale delle esposizioni sottostanti.

L'esposizione sottostante può essere eliminata dall'operazione se:

a) è stata pienamente rimborsata o è giunta a scadenza;

b) è stata ceduta nel corso del normale svolgimento delle attività del cedente, purché la cessione non costituisca un supporto implicito ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) è soggetta a una modifica non determinata dal credito, quale il rifinanziamento o la ristrutturazione del debito, verificatasi nel corso della normale gestione dell'esposizione sottostante stessa; oppure

d) non soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento in cui è stata inclusa nell'operazione.

8. La cartolarizzazione è coperta da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle specifiche caratteristiche in termini di flussi di cassa della tipologia di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati. Il portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività.

Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti.

Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire per i loro importi, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di percepire un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione.

Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma del presente paragrafo non comprendono valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione.

9. Le esposizioni sottostanti non comprendono alcuna posizione verso la cartolarizzazione.

10. Ai potenziali investitori sono divulgati integralmente e senza indebito ritardo i parametri di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le esposizioni sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione. Le esposizioni sottostanti sono sottoscritte con pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori diversi dalla SSPE. Nessun terzo partecipa alle decisioni in materia di credito o di sottoscrizione riguardanti le esposizioni sottostanti.

In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se applicabile, agli intermediari è stato fatto presente che le informazioni fornite potrebbero non essere verificate dal prestatore.

La valutazione del merito di credito del mutuatario deve rispondere ai requisiti fissati all'articolo 8 della direttiva 2008/48/CE o all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi.

Il cedente o il prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

11. Al momento della selezione le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario:

a) è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di una procedura di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data di selezione delle esposizioni sottostanti, salvo che:

   i) l'esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di selezione delle esposizioni sottostanti; e

   ii) nelle informazioni fornite dal cedente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

b) al momento della creazione dell'esposizione sottostante, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

c) ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l'esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

12. Al momento dell'inclusione delle esposizioni sottostanti, i debitori hanno effettuato almeno un pagamento, tranne nel caso in cui:

a) la cartolarizzazione è una cartolarizzazione rotativa, garantita da esposizioni pagabili in un'unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi; o

b) l'esposizione rappresenta il rifinanziamento di un'esposizione già inclusa nell'operazione.

13. L'EBA elabora, in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente quali esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 8 sono ritenute omogenee.

L'EBA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 10 ottobre 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 26 quarter

Requisiti di standardizzazione

1. Il cedente o il prestatore originario adempie l'obbligo di mantenimento del rischio a norma dell'articolo 6.

2. La documentazione riguardante le operazioni descrive il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti da una cartolarizzazione e i possibili relativi effetti sui pagamenti a favore del cedente e degli investitori. Tali rischi sono adeguatamente attenuati e sono rese pubbliche tutte le misure adottate a tal fine. Le garanzie a copertura delle obbligazioni dell'investitore a norma dell'accordo sulla protezione del credito sono denominate nella stessa valuta in cui è denominato il pagamento per la protezione del credito.

In caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, l'importo delle passività della SSPE in relazione ai pagamenti degli interessi a favore degli investitori è, a ogni scadenza del pagamento, pari o inferiore all'importo ricavato dalla SSPE dal cedente e da eventuali contratti di garanzia reale.

Tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di valuta delle esposizioni sottostanti, il portafoglio delle esposizioni sottostanti non comprende derivati. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.

3. Qualsiasi pagamento di tasso di interesse legato a un tasso di riferimento in relazione all'operazione si basa su uno degli elementi seguenti:

a) tassi di interesse di mercato di uso generale, o tassi settoriali di uso generale che riflettono i costi di finanziamento, e che non fanno riferimento a formule o derivati complessi;

b) il reddito generato dalla garanzia reale a copertura delle obbligazioni dell'investitore a norma dell'accordo sulla protezione.

Il pagamento di interessi legati a un tasso di riferimento dovuti a titolo delle esposizioni sottostanti si basa su tassi di interesse di mercato di uso generale o su tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento e non fa riferimento a formule o derivati complessi.

4. A seguito del verificarsi di un evento che determina l'esecuzione dell'accordo sulla protezione del credito nei confronti del cedente, l'investitore è autorizzato ad intraprendere azioni esecutive.

Nel caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, quando viene emesso un avviso di esecuzione o di risoluzione dell'accordo sulla protezione del credito, presso la SSPE è mantenuto solo l'importo di contante necessario per garantire il funzionamento operativo della SSPE, il versamento dei pagamenti per la protezione delle esposizioni sottostanti in stato di default ancora in fase di rinegoziazione al momento della risoluzione, o il rimborso ordinato degli investitori secondo i termini contrattuali della cartolarizzazione.

5. Le perdite sono ripartite tra i detentori di posizioni verso la cartolarizzazione secondo il rango del segmento, iniziando dal segmento con il rango più junior.

Per determinare l'importo in essere dei segmenti a ogni data di pagamento, è applicato l'ammortamento sequenziale a tutti i segmenti a partire dal segmento con il rango più senior.

In deroga al secondo comma, per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale sono previsti fattori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango. Tali fattori di attivazione basati sulla performance comprendono come minimo:

a) l'aumento dell'importo accumulato delle esposizioni deteriorate o l'aumento delle perdite accumulate superiore a una data percentuale dell'importo in essere del portafoglio sottostante;

b) un fattore di attivazione retrospettivo addizionale; e

c) un fattore di attivazione prospettico.

L'EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione e, se del caso, alla calibrazione dei fattori di attivazione basati sulla performance.

L'EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al quarto comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Man mano che procede l'ammortamento dei segmenti, agli investitori è rimborsato l'importo della garanzia reale pari all'importo dell'ammortamento dei segmenti, a condizione che gli investitori abbiano garantito i segmenti.

Qualora si verifichi uno degli eventi creditizi di cui all'articolo 26 *sexies* in relazione alle esposizioni sottostanti e la rinegoziazione del debito per tali esposizioni non sia stata completata, l'importo per la protezione del credito che rimane a qualsiasi scadenza di pagamento è almeno equivalente all'importo nominale in essere delle esposizioni sottostanti meno l'importo dei pagamenti intermedi effettuati in relazione a dette esposizioni sottostanti.



6. La documentazione riguardante l'operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o, in caso di cartolarizzazione rotativa, fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, compresi almeno:

a) il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una soglia prestabilita o al di sotto di essa;

b) l'aumento delle perdite al di sopra di una soglia prestabilita;

c) l'incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita per uno specifico periodo.

7. La documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente:

a) gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali del gestore, del fiduciario e degli altri fornitori di servizi accessori, ove applicabile, e dell'agente terzo verificatore di cui all'articolo 26 *sexies*, paragrafo 4;

b) le disposizioni che garantiscono la sostituzione del gestore, del fiduciario, degli altri fornitori di servizi accessori o dell'agente terzo verificatore di cui all'articolo 26 *sexies*, paragrafo 4, in caso di default o di insolvenza di uno di tali prestatori di servizi, qualora essi siano diversi dal cedente, secondo modalità che non determinino la cessazione della fornitura di detti servizi;

c) le procedure di gestione che si applicano alle esposizioni sottostanti alla data di conclusione dell'operazione e successivamente e le circostanze in cui tali procedure possono essere modificate;

d) gli standard di gestione che il gestore è tenuto a rispettare nella gestione delle esposizioni sottostanti per l'intera durata della cartolarizzazione.

8. Il gestore ha esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e ha predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni.

Il gestore applica alle esposizioni sottostanti procedure di gestione almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dal cedente a esposizioni analoghe non cartolarizzate.

9. Il cedente mantiene un registro di riferimento aggiornato per identificare le esposizioni sottostanti in qualsiasi momento. Detto registro identifica i debitori di riferimento, le obbligazioni di riferimento da cui derivano le esposizioni sottostanti e, per ogni esposizione sottostante, l'importo nominale che è protetto e che è in essere.

10. La documentazione riguardante l'operazione contiene disposizioni chiare che facilitano la risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori. In caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, i diritti di voto sono chiaramente definiti e attribuiti agli obbligazionisti e sono chiaramente definite le responsabilità del fiduciario e di altre entità con doveri fiduciari nei confronti degli investitori.

Articolo 26 quinquies

Requisiti di trasparenza

1. Prima della fissazione del prezzo il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono oggetto della cartolarizzazione, nonché la fonte di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno cinque anni.

2. Prima della conclusione dell'operazione un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto a verifica esterna condotta da soggetto adeguato e indipendente, compresa la verifica che le esposizioni sottostanti siano ammissibili alla protezione del credito a norma dell'accordo sulla protezione del credito.

3. Prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione, il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori un modello di flusso di cassa delle passività che rappresenti precisamente il rapporto contrattuale che intercorre tra le esposizioni sottostanti e il flusso dei pagamenti tra il cedente, gli investitori, altri terzi e, se applicabile, la SSPE e, dopo la fissazione del prezzo, mette tale modello a disposizione degli investitori su base continuativa e dei potenziali investitori su richiesta.

4. Nel caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, il cedente pubblica le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da tali prestiti su immobili residenziali, prestiti per veicoli o leasing auto nell'ambito delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

In deroga al primo comma, a decorrere dal 1º giugno 2021 i cedenti possono decidere di pubblicare le informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità.

5. Il cedente è responsabile dell'osservanza dell'articolo 7. Prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono messe a disposizione dei potenziali investitori, su richiesta di questi ultimi. Prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a d), sono messe a disposizione almeno sotto forma di bozza o di prima stesura. La documentazione finale è messa a disposizione degli investitori al più tardi 15 giorni dopo la conclusione dell'operazione.

6. Entro il 10 luglio 2021, le AEV elaborano, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo, per quanto concerne gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi sul clima e altri effetti negativi ambientali, sociali e di governance.

Se del caso, i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo rispecchiano o richiamano le norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità del mandato conferito alle AEV dal regolamento (UE) 2019/2088, in particolare all'articolo 2 *bis* e all'articolo 4, paragrafi 6 e 7.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 26 sexies

Requisiti concernenti l'accordo sulla protezione del credito, l'agente terzo verificatore e il margine positivo sintetico

1. L'accordo sulla protezione del credito copre almeno gli eventi creditizi seguenti:

a) quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di garanzie, gli eventi creditizi di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di derivati sui crediti, gli eventi creditizi di cui all'articolo 216, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Tutti gli eventi creditizi devono essere documentati.

Le misure di tolleranza ai sensi dell'articolo 47 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono applicate alle esposizioni sottostanti non precludono l'attivazione di eventi creditizi ammissibili.

2. Il pagamento per la protezione del credito in seguito al verificarsi di un evento creditizio è calcolato sulla base della perdita effettiva subita dal cedente o dal prestatore originario, come determinata secondo le rispettive politiche e procedure di recupero standard per le tipologie di esposizioni pertinenti e iscritta in bilancio al momento dell'effettuazione del pagamento. Il pagamento finale per la protezione del credito è pagabile entro un determinato periodo di tempo dopo la rinegoziazione del debito per l'esposizione sottostante pertinente, nel caso in cui la rinegoziazione del debito sia stata completata prima della scadenza legale prevista o alla risoluzione anticipata dell'accordo sulla protezione del credito.

Il pagamento intermedio per la protezione del credito è effettuato al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui al paragrafo 1, nel caso in cui la rinegoziazione del debito per le perdite per la pertinente esposizione sottostante non sia stata completata entro la fine del periodo di sei mesi. Il pagamento intermedio per la protezione del credito è almeno pari all'elemento più elevato tra i seguenti:

a) l'importo delle perdite attese che è equivalente alla riduzione di valore iscritta in bilancio dal cedente conformemente alla disciplina contabile applicabile al momento in cui è effettuato il pagamento intermedio, partendo dal presupposto che l'accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite;

b) ove applicabile, l'importo delle perdite attese quale determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Qualora venga effettuato un pagamento intermedio per la protezione del credito, si procede al pagamento finale per la protezione del credito di cui al primo comma al fine di adeguare il regolamento intermedio delle perdite alla perdita effettiva subita.

Il metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti finali per la protezione del credito è specificato nell'accordo sulla protezione del credito.

Il pagamento per la protezione del credito è proporzionato alla quota dell'importo nominale in essere della corrispondente esposizione sottostante coperta dall'accordo sulla protezione del credito.

Il diritto del cedente a ricevere il pagamento per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo. Gli importi a carico degli investitori nel quadro dell'accordo di protezione del credito sono definiti chiaramente nell'accordo sulla protezione del credito e limitati. Tali importi devono poter essere calcolati in qualsiasi circostanza. L'accordo sulla protezione del credito indica chiaramente le circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti. L'agente terzo verificatore di cui al paragrafo 4 valuta se tali circostanze si sono verificate.

L'importo del pagamento per la protezione del credito è calcolato al livello della singola esposizione sottostante per la quale si è verificato un evento creditizio.

3. L'accordo sulla protezione del credito specifica il periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito per le esposizioni sottostanti in relazione alle quali si è verificato un evento creditizio di cui al paragrafo 1, ma per le quali la rinegoziazione del debito non è stata completata alla scadenza legale prevista o alla cessazione anticipata dell'accordo sulla protezione del credito. Tale periodo di proroga non supera i due anni. L'accordo sulla protezione del credito prevede che entro la fine del periodo di proroga sia effettuato un pagamento finale per la protezione del credito in base alla perdita finale stimata del cedente che dovrebbe essere stata da questi iscritta in bilancio all'epoca, partendo dal presupposto che l'accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite.

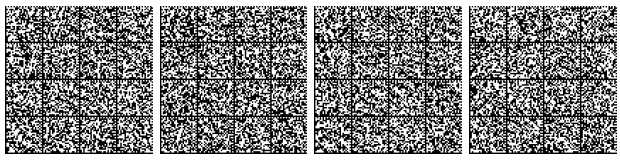
In caso di cessazione dell'accordo sulla protezione del credito, la rinegoziazione del debito prosegue per gli eventi creditizi pendenti verificatisi prima della cessazione secondo le modalità di cui al primo comma.

I premi per la protezione del credito da pagare a norma dell'accordo sulla protezione del credito sono strutturati in funzione dell'importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate al momento del pagamento e riflettono il rischio del segmento protetto. A tali fini, l'accordo sulla protezione del credito non prevede premi garantiti, pagamenti anticipati dei premi, meccanismi di sconto o altri meccanismi che possono impedire o ridurre l'effettiva attribuzione delle perdite agli investitori o restituire al cedente parte dei premi pagati dopo la scadenza dell'operazione.

In deroga al terzo comma del presente paragrafo, i pagamenti anticipati dei premi sono consentiti, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato, se il sistema di garanzia è previsto espressamente dalla normativa nazionale di uno Stato membro e beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

La documentazione riguardante l'operazione descrive le modalità di calcolo del premio per la protezione del credito e delle eventuali cedole per ogni data di pagamento lungo tutta la durata della cartolarizzazione.

Il diritto degli investitori a ricevere i premi per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo.



4. Prima della data di conclusione dell'operazione il cedente nomina un agente terzo verificatore. Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, l'agente terzo verificatore verifica come minimo tutti gli aspetti seguenti:

a) che l'evento creditizio indicato nell'avviso è un evento creditizio specificato nei termini dell'accordo sulla protezione del credito;

b) che l'esposizione sottostante era inclusa nel portafoglio di riferimento al momento in cui si è verificato l'evento creditizio in questione;

c) che l'esposizione sottostante soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento della sua inclusione nel portafoglio di riferimento;

d) nel caso in cui alla cartolarizzazione sia stata aggiunta un'esposizione sottostante in seguito a ricostituzione, che la ricostituzione soddisfaceva le condizioni di ricostituzione;

e) che l'importo finale della perdita sia coerente con le perdite iscritte dal cedente nel conto profitti e perdite;

f) che al momento in cui viene effettuato il pagamento finale per la protezione del credito le perdite relative alle esposizioni sottostanti sono state correttamente attribuite agli investitori.

L'agente terzo verificatore è indipendente dal cedente e dagli investitori e, ove applicabile, dalla SSPE e ha accettato la nomina come agente terzo verificatore entro la data di conclusione dell'operazione.

L'agente terzo verificatore può effettuare la verifica sulla base di un campione anziché per ogni singola esposizione sottostante per la quale si chiede il pagamento per la protezione del credito. Gli investitori possono tuttavia chiedere la verifica dell'ammissibilità di qualsiasi esposizione sottostante se non sono soddisfatti della verifica a campione.

Il cedente include nella documentazione riguardante l'operazione l'impegno a fornire all'agente terzo verificatore tutte le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui al primo comma.

5. Il cedente non può porre fine all'operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi da uno degli eventi seguenti:

a) l'insolvenza dell'investitore;

b) il mancato pagamento da parte dell'investitore di qualsiasi importo dovuto ai sensi dell'accordo sulla protezione del credito o la violazione da parte dell'investitore di obblighi materiali previsti nei documenti riguardanti l'operazione;

c) eventi normativi pertinenti, tra cui:

   i) modifiche pertinenti della normativa dell'Unione o nazionale, modifiche pertinenti da parte delle autorità competenti di interpretazioni ufficialmente pubblicate di detta normativa, se del caso, o modifiche pertinenti della tassazione o del trattamento contabile delle operazioni che hanno un effetto negativo rilevante sull'efficienza economica di un'operazione, in ciascun caso rispetto a quanto previsto al momento della conclusione dell'operazione e che non poteva ragionevolmente essere previsto all'epoca;

   ii) l'accertamento da parte dell'autorità competente che il cedente o gli affiliati del cedente non sono o non sono più autorizzati a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione alla cartolarizzazione a norma dell'articolo 245, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) l'esercizio dell'opzione "call" sull'operazione in un determinato momento ("time call"), se il periodo calcolato a partire dalla data di conclusione dell'operazione è uguale o superiore alla vita media ponderata del portafoglio di riferimento iniziale alla data di conclusione dell'operazione;

e) l'esercizio dell'opzione "clean-up call" come definita all'articolo 242, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

f) nel caso della protezione del credito di tipo personale, l'investitore non è più qualificato come fornitore di protezione ammissibile conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 8.

La documentazione riguardante l'operazione specifica se nell'operazione in questione sono inclusi uno o più dei diritti di call di cui alle lettere d) ed e), e come detti diritti di call sono strutturati.

Ai fini della lettera d), la time call non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito.

Quando la time call viene esercitata, i cedenti notificano alle autorità competenti le modalità con cui i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono soddisfatti, anche con una giustificazione dell'uso della "time call" e un resoconto plausibile che dimostri che il motivo di esercizio di detta opzione non costituisce un deterioramento della qualità delle attività sottostanti.

Nel caso della protezione del credito di tipo reale, al termine dell'accordo sulla protezione del credito, la garanzia è rimborsata agli investitori secondo il rango del segmento fatte salve le disposizioni del pertinente diritto fallimentare, quale applicabile al cedente.

6. Gli investitori non possono porre fine a un'operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi dal mancato pagamento del premio per la protezione del credito o qualsiasi altra violazione sostanziale degli obblighi contrattuali da parte del cedente.

7. Il cedente può impegnare margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'importo del margine positivo sintetico che il cedente si impegna a utilizzare come supporto di credito in ciascun periodo di pagamento è specificato nella documentazione riguardante l'operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio all'inizio del relativo periodo di pagamento (margine positivo sintetico fisso);

b) il margine positivo sintetico non utilizzato per coprire le perdite su crediti che si verificano durante ciascun periodo di pagamento è restituito al cedente;

c) per i cedenti che utilizzano il metodo IRB di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo totale impegnato per anno non è superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno su tutte le esposizioni sottostanti per tale anno calcolati a norma dell'articolo 158 di tale regolamento;

d) per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l'operazione;

e) la documentazione riguardante l'operazione specifica le condizioni di cui al presente paragrafo.

8. Gli accordi sulla protezione del credito assumono la forma di:

a) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a uno dei soggetti di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché alle esposizioni verso l'investitore possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, dello stesso regolamento;

b) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 che beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o

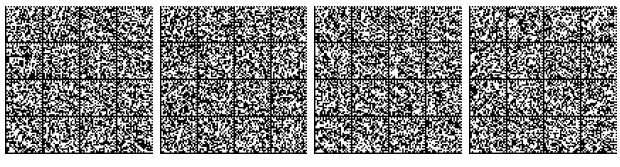
c) un'altra protezione del credito non menzionata alle lettere a) e b) del presente paragrafo sotto forma di garanzia personale, derivato su crediti o "credit linked note" che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013, purché le obbligazioni dell'investitore siano garantite da garanzie conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 9 e 10 del presente articolo.

9. L'altra protezione del credito di cui al paragrafo 8, lettera c), soddisfa i seguenti requisiti:

a) il diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori costituisce titolo esecutivo garantito da opportuni contratti di garanzia;

b) il diritto degli investitori, in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati, di riavere le garanzie non utilizzate per far fronte ai pagamenti per la protezione costituisce titolo esecutivo;

c) se la garanzia è investita in titoli, la documentazione riguardante l'operazione definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di custodia dei titoli.



La documentazione riguardante l'operazione specifica se gli investitori restano esposti al rischio di credito del cedente.

Il cedente ottiene un parere da un consulente giuridico qualificato che confermi l'esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti.

10. Qualora sia fornita un'altra protezione del credito a norma del paragrafo 8, lettera c), del presente articolo, il cedente e l'investitore ricorrono a garanzie di elevata qualità, che sono una delle seguenti:

a) garanzie sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

   i) tali titoli di debito hanno una scadenza residua massima di tre mesi che non supera il periodo rimanente fino alla data di pagamento successiva;

   ii) tali titoli di debito possono essere rimborsati in contanti per un importo pari al saldo in essere del segmento protetto;

   iii) tali titoli di debito sono detenuti da un custode indipendente dal cedente e dagli investitori;

b) le garanzie in contante detenute presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore, in linea con l'attribuzione delle valutazioni di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, fatto salvo il consenso esplicito nella documentazione finale relativa all'operazione da parte dell'investitore dopo aver esercitato la "due diligence" conformemente all'articolo 5 del presente regolamento, compresa una valutazione delle pertinenti esposizioni al rischio di controparte, solo il cedente può ricorrere a garanzie reali di elevata qualità in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati, se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito minimo della classe di merito di credito 2 in linea con l'attribuzione delle valutazioni di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, possono, previa consultazione dell'EBA, consentire garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati, se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito della classe di merito di credito 3 purché possano essere documentati difficoltà di mercato, ostacoli oggettivi connessi alla classe di merito di credito assegnata allo Stato membro dell'ente o potenziali problemi significativi di concentrazione nello Stato membro interessato dovuti all'applicazione del requisito minimo della classe di merito di credito 2 di cui al secondo comma.

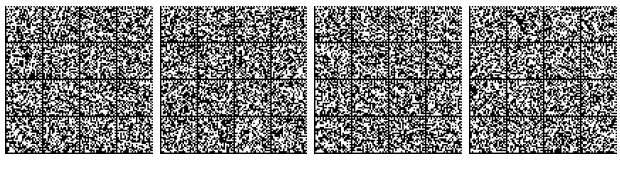
Se l'ente creditizio terzo o il cedente o uno dei suoi affiliati non soddisfano più il requisito minimo della classe di merito di credito, la garanzia è trasferita entro nove mesi a un ente creditizio terzo con classe di merito di credito 3 o superiore o la garanzia è investita in titoli che soddisfano i criteri di cui al primo comma, lettera a).

I requisiti di cui al presente paragrafo si considerano soddisfatti in caso di investimenti in "credit linked note" emesse dal cedente, a norma dell'articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'EBA controlla l'applicazione delle pratiche seguite in materia di garanzie di cui al presente articolo, prestando particolare attenzione al rischio di controparte e agli altri rischi economici e finanziari sostenuti dagli investitori e derivanti da dette pratiche in materia di garanzie.

L'EBA invia alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro il 10 aprile 2023.

Entro il 10 ottobre 2023 la Commissione, sulla base di tale relazione dell'EBA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, con particolare riguardo al rischio di un accumulo eccessivo di rischio di controparte nel sistema finanziario, corredata, se del caso, di una proposta legislativa intesa a modificare il presente articolo.»;



11) l'articolo 27 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il cedente e il promotore notificano congiuntamente all'ESMA, mediante il modulo previsto al paragrafo 7 del presente articolo, se la cartolarizzazione è conforme ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 *bis* a 26 *sexies* («notifica STS»). Nel caso di un programma ABCP, solo il promotore è responsabile della notifica di tale programma e, nell'ambito dello stesso, delle operazioni ABCP conformi all'articolo 24. In caso di cartolarizzazioni sintetiche, solo il cedente è responsabile della notifica.

La notifica STS include la spiegazione da parte del cedente e del promotore delle modalità con cui si sono rispettati i criteri STS di cui agli articoli da 20 a 22 e agli articoli da 24 a 26 o agli articoli da 26 *ter* a 26 *sexies*.»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) al primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il cedente, il promotore o la SSPE può ricorrere ai servizi di un terzo autorizzato a norma dell'articolo 28 per valutare se una cartolarizzazione è conforme agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 *bis* a 26 *sexies*.»;

ii) al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Laddove il cedente, il promotore o la SSPE ricorra ai servizi di un terzo autorizzato a norma dell'articolo 28 per valutare se una cartolarizzazione è conforme agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 *bis* a 26 *sexies*, la notifica STS include una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal suddetto terzo autorizzato.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando una cartolarizzazione non soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 *bis* a 26 *sexies*, il cedente e, se del caso, il promotore lo notificano immediatamente all'ESMA e informano la rispettiva autorità competente.»;

d) al paragrafo 5, la prima frase è sostituito dal seguente:

«L'ESMA pubblica sul proprio sito web ufficiale l'elenco di tutte le cartolarizzazioni che il cedente e il promotore le hanno notificato come conformi ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 *bis* a 26 *sexies*.»;

e) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.»;

f) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.»;

12) all'articolo 28, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1. Un terzo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, è autorizzato dall'autorità competente a valutare la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 *bis* a 26 *sexies*.»;

13) all'articolo 29, paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri informano la Commissione e l'ESMA delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro il 10 ottobre 2021. Fino alla designazione di un'autorità competente responsabile di vigilare sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 26 *bis* a 26 *sexies*, l'autorità competente designata per vigilare sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 18 a 27 applicabili l'8 aprile 2021 vigila anche sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 26 *bis* a 26 *sexies*.»;

14) l'articolo 30, paragrafo 2, è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le procedure e i meccanismi atti a misurare e mantenere correttamente e su base continuativa l'interesse economico netto rilevante a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e la raccolta e la tempestiva comunicazione di tutte le informazioni che devono essere messe a disposizione a norma dell'articolo 7;»;

b) è inserita la lettera seguente:

«a bis) per le esposizioni che non fanno parte delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate:

i) i criteri di concessione dei crediti applicati alle esposizioni non deteriorate a norma dell'articolo 9;

ii) le norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo applicate alle esposizioni sottostanti che sono esposizioni deteriorate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma;»;

c) sono aggiunte le lettere seguenti:

«d) per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare il rispetto dell'articolo 9, paragrafo 1, che impediscono qualsiasi abuso della deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma;

e) per le cartolarizzazioni STS nel bilancio, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare il rispetto degli articoli da 26 *ter* a 26 *sexies*;»;

15) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 31*

Vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni

1. Entro i limiti del suo mandato, il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione.

2. Al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell'Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse, il CERS effettua un monitoraggio continuo degli sviluppi nei mercati delle cartolarizzazioni. Se lo ritiene necessario, e almeno ogni tre anni, il CERS pubblica, in cooperazione con l'EBA, una relazione sulle implicazioni dei mercati delle cartolarizzazioni per la stabilità finanziaria al fine di mettere in luce i rischi per la stabilità finanziaria.

3. Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e la relazione di cui all'articolo 44, il CERS, in stretta cooperazione con le AEV, pubblica entro il 31 dicembre 2022 una relazione che valuta l'impatto dell'introduzione di cartolarizzazioni STS nel bilancio sulla stabilità finanziaria e i potenziali rischi sistemici come i rischi creati dalla concentrazione e dall'interconnessione tra venditori di protezione del credito non pubblici.

La relazione del CERS di cui al primo comma tiene conto delle caratteristiche specifiche della cartolarizzazione sintetica, segnatamente il suo tipico carattere ad hoc e privato sui mercati finanziari, e valuta se il trattamento della cartolarizzazione STS nel bilancio favorisca una riduzione complessiva del rischio nel sistema finanziario e un migliore finanziamento dell'economia reale.

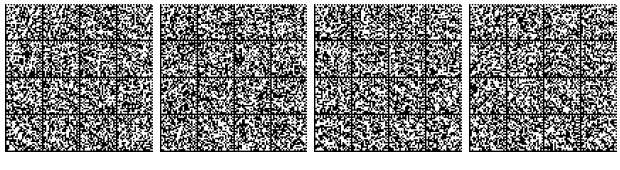
Ai fini dell'elaborazione della sua relazione, il CERS utilizza una varietà di fonti di dati pertinenti, quali:

a) i dati raccolti dalle autorità competenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 1;

b) l'esito dei riesami effettuati dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 30, paragrafo 2; e

c) i dati registrati nei repertori di dati sulle cartolarizzazioni in conformità dell'articolo 10.

4. In conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, il CERS effettua segnalazioni e, ove opportuno, formula raccomandazioni per l'adozione di misure correttive in risposta ai rischi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, anche in merito all'opportunità di modificare i livelli di mantenimento del rischio, o di adottare ulteriori misure macroprudenziali.



Entro tre mesi dalla data di trasmissione della raccomandazione, il destinatario ella raccomandazione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010, comunica, al Parlamento europeo, al Consiglio alla Commissione e al CERS i provvedimenti che ha adottato per dar seguito alla raccomandazione e fornisce adeguate giustificazioni in caso di inazione.»;

16) l'articolo 32 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) una cartolarizzazione è qualificata STS e il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione non ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 *bis* a 26 *sexies*;»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) in caso di violazione del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere e) o f), il divieto temporaneo nei confronti del cedente e del promotore di notificare ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 *bis* a 26 *sexies*.»;

ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) in caso di violazione del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera h), la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui all'articolo 28, di terzi autorizzati a valutare la conformità di una cartolarizzazione agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26, o agli articoli da 26 *bis* a 26 *sexies*.»;

17) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 43 bis*

Disposizioni transitorie per le cartolarizzazioni STS nel bilancio

1. Per le cartolarizzazioni sintetiche per le quali l'accordo sulla protezione del credito è diventato effettivo prima del 9 aprile 2021, i cedenti e le SSPE possono utilizzare la denominazione "STS" o "semplice, trasparente e standardizzata", o una denominazione che rimanda direttamente o indirettamente a tali termini, solo se al momento della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 1, sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 18 e le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 6, ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 27, paragrafo 1, il cedente mette a disposizione dell'ESMA per iscritto le informazioni necessarie.

3. Le cartolarizzazioni le cui posizioni iniziali verso la cartolarizzazione sono state create prima del 9 aprile 2021 sono considerate STS a condizione che:

a) soddisfino, al momento della creazione delle posizioni iniziali verso la cartolarizzazione, i requisiti di cui all'articolo 26 *ter*, paragrafi da 1 a 5, da 7 a 9, 11 e 12, all'articolo 26 *quater*, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 26 *sexies*, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e paragrafi da 6 a 9; e

b) soddisfino, al momento della notifica ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, i requisiti di cui all'articolo 26 *ter*, paragrafi 6 e 10, all'articolo 26 *quater*, paragrafi 2 e da 4 a 10, all'articolo 26 *quinquies*, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 26 *sexies*, paragrafo 2, dal secondo al settimo comma, paragrafo 3, primo, secondo e quinto comma, e paragrafi 4 e 5.

4. Ai fini del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, si applica quanto segue:

a) all'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 2, "prima della conclusione dell'operazione" va inteso come "prima della notifica ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1";

b) all'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 3, "prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione" va inteso come "prima della notifica ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1";



c) all'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 5:

i) nella seconda frase, "prima della fissazione del prezzo" va inteso come "prima della notifica ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1";

ii) nella terza frase, "prima della fissazione del prezzo [...] almeno sotto forma di bozza o di prima stesura" va inteso come "prima della notifica ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1";

iii) il requisito stabilito alla quarta frase non si applica;

iv) i riferimenti al rispetto dell'articolo 7 sono da intendersi come se l'articolo 7 si applicasse a tali cartolarizzazioni nonostante l'articolo 43, paragrafo 1.»;

18) l'articolo 44 è così modificato:

a) al primo comma è aggiunta la lettera seguente:

«e) l'ubicazione geografica delle SSPE.»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Sulla base delle informazioni fornitele ogni tre anni a norma della lettera e), la Commissione fornisce una valutazione dei motivi alla base della scelta dell'ubicazione, compresa, a seconda della disponibilità e dell'accessibilità delle informazioni, la misura in cui l'esistenza di un regime fiscale e normativo favorevole svolge un ruolo fondamentale.»;

19) l'articolo 45 è soppresso;

20) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 45 bis*

Sviluppo di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili

1. Entro il 1º novembre 2021, l'EBA, in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, pubblica una relazione sullo sviluppo di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili al fine di integrare nel presente regolamento i requisiti di trasparenza relativi alla sostenibilità. La relazione esamina debitamente, nello specifico:

a) l'attuazione di obblighi proporzionati di informativa e di "due diligence" in relazione ai potenziali effetti positivi e negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità;

b) il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni sui fattori di sostenibilità in relazione agli effetti positivi e negativi su questioni ambientali, sociali e di governance;

c) le modalità per stabilire un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili che rispecchi o richiami i prodotti finanziari di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088 e tenga conto, se del caso, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio *;

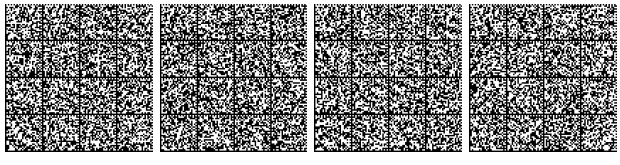
d) i possibili effetti di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili sulla stabilità finanziaria, l'espansione del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione e della capacità di prestito delle banche.

2. Nell'elaborare la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'EBA, se del caso, rispecchia o richiama i requisiti di trasparenza di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088 e chiede il contributo dell'Agenzia europea dell'ambiente e del Centro comune di ricerca della Commissione europea.

3. Unitamente alla relazione di riesame di cui all'articolo 46, la Commissione, sulla base della relazione dell'EBA di cui al paragrafo 1 del presente articolo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla creazione di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

---

* Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;



21) all'articolo 46, il paragrafo 2 è così modificato:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 4, e se sia possibile estenderli alle cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti non sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, al fine di integrare l'informativa ambientale, sociale e di governance;»;

b) è aggiunta la lettera seguente:

«i) la possibilità di ulteriori obblighi di standardizzazione e informativa in vista dell'evoluzione delle pratiche di mercato, segnatamente attraverso l'utilizzo di modelli, sia per le cartolarizzazioni tradizionali che per le cartolarizzazioni sintetiche, ivi incluse le cartolarizzazioni ad hoc private per le quali non deve essere redatto un prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio *.

* Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

21CE1324

REGOLAMENTO (UE) 2021/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([3])

considerando quanto segue:

(1) La crisi COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari e le economie degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l'accesso ai finanziamenti continueranno ad essere problematici nei mesi a venire. Per superare il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 è quindi fondamentale sostenere la ripresa, introducendo modifiche mirate ad atti esistenti della legislazione finanziaria.

(2) Gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») avranno un ruolo centrale nel contribuire alla ripresa. Al tempo stesso, probabilmente risentiranno del deterioramento della situazione economica. Le autorità competenti hanno fornito sostegno temporaneo agli enti in termini di capitale e liquidità e sul fronte operativo per garantire che possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell'economia reale in un contesto più difficile. Per le stesse finalità, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già adottato alcuni adeguamenti mirati dei regolamenti (UE) n. 575/2013 ([4]) e (UE) 2019/876 ([5]) del Parlamento europeo e del Consiglio in risposta alla crisi COVID-19.

(3) La cartolarizzazione è un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari in quanto contribuisce a diversificare le fonti di finanziamento degli enti e a liberare capitale regolamentare, che può essere riallocato per sostenere l'ulteriore erogazione di prestiti. La cartolarizzazione offre inoltre agli enti e agli altri partecipanti al mercato possibilità di investimento supplementari, consentendo quindi di diversificare il portafoglio e agevolando il flusso di finanziamenti verso le imprese e i privati sia negli Stati membri che, su base transfrontaliera, in tutta l'Unione.

([1]) GU C 377 del 9.11.2020, pag. 1.
([2]) GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 30.
([3]) Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2021.
([4]) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
([5]) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).



(4) È importante rafforzare la capacità degli enti di fornire il flusso di finanziamenti necessario all'economia reale in seguito alla pandemia di COVID-19, garantendo nel contempo che siano poste in essere adeguate garanzie prudenziali per preservare la stabilità finanziaria. Modifiche mirate del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il quadro sulle cartolarizzazioni contribuirebbero al conseguimento di tali obiettivi e accrescerebbero la coerenza e la complementarità di tale quadro con le varie misure adottate a livello nazionale e dell'Unione per affrontare la crisi COVID-19.

(5) Gli elementi finali del quadro di Basilea III pubblicato il 7 dicembre 2017 impongono, in caso di esposizioni verso la cartolarizzazione, un requisito minimo di rating del credito solo ad una serie limitata di fornitori di protezione, ossia a soggetti che non siano entità sovrane, organismi del settore pubblico, enti o altri enti finanziari sottoposti a requisiti prudenziali. È pertanto necessario modificare l'articolo 249, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per allinearlo con il quadro di Basilea III al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi nazionali di garanzia pubblica a sostegno delle strategie degli enti in materia di cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate in seguito alla pandemia di COVID-19.

(6) L'attuale quadro prudenziale dell'Unione sulle cartolarizzazioni è stato concepito sulla base delle caratteristiche più comuni delle tipiche operazioni di cartolarizzazione, vale a dire quelle di prestiti in bonis. Nella sua «Opinion on the Regulatory Treatment of Non-Performing Exposure Securitisations» (Parere sul trattamento normativo delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate) ([6]) («parere dell'ABE»), l'Autorità bancaria europea («ABE») ha sottolineato che l'attuale quadro prudenziale sulle cartolarizzazioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 comporta requisiti di capitale sproporzionati quando applicato alle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, poiché il metodo basato sui rating interni («SEC-IRBA») e il metodo standardizzato («SEC-SA») per la cartolarizzazione non sono coerenti con i fattori specifici di rischio delle esposizioni deteriorate. Occorre pertanto introdurre un trattamento specifico per la cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate sulla base del parere dell'ABE e delle norme concordate a livello internazionale.

(7) Vista l'estrema probabilità che il mercato delle esposizioni deteriorate cresca e muti sostanzialmente a causa della crisi COVID-19, è opportuno monitorare da vicino il mercato delle cartolarizzazioni delle esposizioni deteriorate e riesaminarne il quadro prudenziale alla luce di un insieme di dati potenzialmente più ampio.

(8) Nella sua «Report on STS framework for synthetic securitisation» (Relazione sul quadro STS per le cartolarizzazioni sintetiche) del 6 maggio 2020, l'ABE raccomandava di introdurre un quadro specifico per le cartolarizzazioni nel bilancio semplici, trasparenti e standardizzate («STS»). Tenuto conto del minor rischio di agenzia e di modellizzazione di una cartolarizzazione STS nel bilancio rispetto a una cartolarizzazione sintetica non STS nel bilancio, è opportuno introdurre un'adeguata calibrazione dei requisiti di fondi propri in funzione del rischio per le cartolarizzazioni STS nel bilancio, come rilevato in tale relazione, tenendo conto dell'attuale trattamento normativo preferenziale dei segmenti senior dei portafogli delle PMI. L'ABE dovrebbe essere incaricata di monitorare il funzionamento del mercato delle cartolarizzazioni STS in bilancio. Il maggiore ricorso alla cartolarizzazione STS nel bilancio promosso da un trattamento più sensibile al rischio del segmento senior di tali cartolarizzazioni libererebbe capitale regolamentare e potrebbe, in ultima analisi, aumentare ulteriormente la capacità di prestito degli enti in maniera prudenzialmente solida.

(9) È opportuno introdurre una clausola grandfathering per le posizioni senior in essere nelle cartolarizzazioni sintetiche che soddisfacevano le condizioni per il trattamento prudenziale preferenziale applicato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

(10) Nel contesto della ripresa economica dalla crisi COVID-19, è indispensabile che gli utenti finali possano coprire efficacemente i loro rischi onde tutelare la solidità dei loro bilanci. La relazione finale del Forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali ha rilevato che un metodo standardizzato per il rischio di credito della controparte («SA-CCR») eccessivamente prudente potrebbe avere un impatto negativo sulla disponibilità e sul costo delle coperture finanziarie per gli utenti finali. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe riesaminare la calibrazione del metodo SA-CCR entro il 30 giugno 2021, tenendo debitamente conto al contempo delle specificità del settore bancario e dell'economia europei, delle condizioni di parità a livello internazionale e di eventuali sviluppi nelle norme e nei consessi internazionali.

(11) Il margine positivo («excess spread») sintetico («SES») è un meccanismo comunemente utilizzato nella cartolarizzazione di talune categorie di attività per permettere a cedenti e investitori di ridurre, rispettivamente, il costo della protezione e l'esposizione al rischio. È auspicabile introdurre un trattamento prudenziale specifico del SES per evitare che questo sia utilizzato a fini di arbitraggio regolamentare. In tale contesto, l'arbitraggio

([6]) Parere dell'Autorità bancaria europea alla Commissione europea sul trattamento normativo delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, ABE-OP-2019-13, pubblicato il 23 ottobre 2019.

regolamentare si verifica allorché un ente cedente fornisce un miglioramento della qualità del credito alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dai fornitori di protezione, designando contrattualmente determinati importi per coprire le perdite delle esposizioni cartolarizzate durante la durata dell'operazione e tali importi, che vincolano il conto economico dell'ente cedente in modo analogo a una garanzia non finanziata, non sono ponderati per il rischio.

(12) L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione onde garantire una determinazione armonizzata del valore dell'esposizione del SES. È opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione entrino in vigore prima che il nuovo trattamento prudenziale diventi applicabile. Al fine di evitare perturbazioni del mercato delle cartolarizzazioni sintetiche, è auspicabile che gli enti dispongano di tempo sufficiente per applicare il nuovo trattamento prudenziale del SES.

(13) Nell'ambito della sua relazione sul funzionamento del quadro prudenziale sulle cartolarizzazioni, anche la Commissione dovrebbe riesaminare il nuovo trattamento prudenziale del SES alla luce degli sviluppi a livello internazionale.

(14) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire massimizzare la capacità degli enti di erogare prestiti e assorbire le perdite dovute alla crisi COVID-19, continuando ad assicurare comunque la loro tenuta, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013.

(16) Vista la necessità di introdurre quanto prima misure mirate a sostegno della ripresa economica dalla crisi COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è modificato come segue:

(1) all'articolo 242 è aggiunto il punto seguente:

«20) «margine positivo («excess spread») sintetico»: un margine positivo sintetico ai sensi dell'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2017/2402.»;

(2) l'articolo 248 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«e) Il valore dell'esposizione di un margine positivo sintetico comprende quanto segue, a seconda dei casi:

i) eventuali proventi derivanti da esposizioni cartolarizzate già rilevati dall'ente cedente nel suo conto economico ai sensi del quadro contabile applicabile che l'ente cedente ha contrattualmente designato all'operazione come margine positivo sintetico e che è ancora disponibile per assorbire le perdite;

ii) qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente in periodi precedenti che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;

iii) qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente per il periodo in corso che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;

iv) qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente per periodi futuri.

Ai fini della presente lettera, qualsiasi importo fornito come garanzia o miglioramento della qualità del credito in relazione alla cartolarizzazione sintetica e che è già soggetto a un requisito in materia di fondi propri conformemente al presente capo, non è incluso nel valore dell'esposizione.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare come l'ente cedente debba determinare il valore dell'esposizione di cui al paragrafo 1, lettera e), tenendo conto delle pertinenti perdite che si prevede saranno coperte dal margine positivo sintetico.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 10 ottobre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

(3) all'articolo 249, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), è assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta corrispondente a una classe di merito di credito 2 o superiore nel momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta e, attualmente, corrispondente a una classe di merito di credito 3 o superiore.»;

(4) all'articolo 256 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Ai fini del calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) di una cartolarizzazione sintetica, l'ente cedente della cartolarizzazione tratta il valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione corrispondente al margine positivo sintetico di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera e), alla stregua di un segmento e adegua i punti di attacco (A) e i punti di distacco (D) degli altri segmenti che mantiene aggiungendo tale valore dell'esposizione al saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione. Gli enti diversi dall'ente cedente non effettuano tale adeguamento.»;

(5) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 269 bis*

Trattamento delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) «cartolarizzazione di esposizioni deteriorate», una cartolarizzazione di esposizioni deteriorate quale definita all'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2017/2402;

b) «cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate», una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate in cui lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è pari ad almeno il 50 % dell'importo in essere delle esposizioni sottostanti nel momento in cui sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione.

2. Il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate è calcolato conformemente all'articolo 254 o all'articolo 267. Il fattore di ponderazione del rischio è soggetto a una soglia minima del 100 %, salvo ove si applichi l'articolo 263.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti assegnano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alla posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate, salvo ove si applichi l'articolo 263.

4. Gli enti che applicano il metodo IRB alle esposizioni del portafoglio di esposizioni sottostanti a norma del capo 3 e che non sono autorizzati a utilizzare le stime interne della LGD e dei fattori di conversione per tali esposizioni non utilizzano il SEC-IRBA per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione NPE e non applicano né il paragrafo 5 né il paragrafo 6.

5. Ai fini dell'articolo 268, paragrafo 1, sono comprese le perdite attese associate a esposizioni sottostanti la cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate, previa deduzione dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, di eventuali ulteriori rettifiche di valore su crediti specifiche.



Gli enti effettuano il calcolo in conformità della formula seguente:

$$CR_{max} = RWEA_{IRB} \cdot 8\% + max\left[EL_{IRB} - NRPPD \cdot \frac{EV_{IRB}}{EV_{Pool}} - SCRA_{IRB}; 0\right] + RWEA_{SA} \cdot 8\%$$

in cui:

CR_{max} = il requisito patrimoniale massimo nel caso di cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate;

$RWEA_{IRB}$ = la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

EL_{IRB} = la somma degli importi delle perdite attese delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

NRPPD = lo sconto sul prezzo d'acquisto non rimborsabile;

EV_{IRB} = la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

EV_{Pool} = la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni sottostanti nell'aggregato;

$SCRA_{IR}$ = per gli enti cedenti, le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente in relazione alle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB soltanto se e nella misura in cui tali rettifiche superano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile; per gli investitori istituzionali tale importo è pari a zero;

$RWEA_{SA}$ = la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato;

6. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, se il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione calcolato secondo il metodo «look-through» di cui all'articolo 267 è inferiore al 100 %, gli enti possono applicare il fattore di ponderazione del rischio inferiore, soggetto a una soglia minima del 50 %.

Ai fini del primo comma, gli enti cedenti che applicano il SEC-IRBA a una posizione, e che sono autorizzati a utilizzare delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione per tutte le esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB conformemente al capo 3, detraggono lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche aggiuntive dalle perdite attese e dai valori delle esposizioni sottostanti associati a una posizione senior in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate secondo la formula seguente:

$$RW_{max} = \frac{RWEA_{IRB} + \max\left[12.5 \cdot \left(EL_{IRB} - NRPPD \cdot \frac{EV_{IRB}}{EV_{Pool}} - SCRA_{IRB}\right); 0\right] + RWEA_{SA}}{\max\left[EV_{IRB} - NRPPD \cdot \frac{EV_{IRB}}{EV_{Pool}} - SCRA_{IRB}; 0\right] + EV_{SA}}$$

in cui:

RW_{max} = il fattore di ponderazione del rischio, prima di applicare la soglia minima, applicabile a una posizione senior in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate in caso di utilizzo del metodo look-through;

RWEAIRB = la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

$RWEA_{SA}$ = la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato;

EL_{IRB} = la somma degli importi delle perdite attese delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

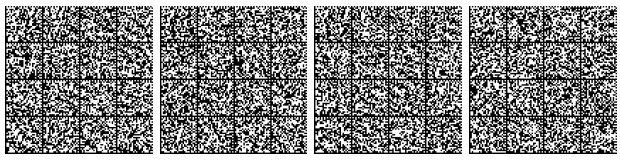
NRPPD = lo sconto sui prezzi d'acquisto non rimborsabile;

EV_{IRB} = la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB

EV_{pool} = la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni sottostanti nell'aggregato;

EV_{SA} = la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato;

$SCRA_{IRB}$ = le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente cedente in relazione alle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB soltanto se e nella misura in cui tali rettifiche superano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile.



7. Ai fini del presente articolo, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è calcolato sottraendo l'importo di cui alla lettera b) dall'importo di cui alla lettera a):

a) l'importo in essere delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate nel momento in cui tali esposizioni sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE);

b) la somma degli elementi seguenti:

i) il prezzo iniziale di vendita dei segmenti o, se del caso, di parti di segmenti della cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate venduti a investitori terzi; e

ii) l'importo in essere, all'atto del trasferimento delle esposizioni sottostanti alla SSPE, dei segmenti o, se del caso, di parti di segmenti di tale cartolarizzazione detenuti dal cedente.

Ai fini dei paragrafi 5 e 6, per tutta la durata dell'operazione, il calcolo dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è rivisto al ribasso tenendo conto delle perdite subite. L'eventuale riduzione dell'importo in essere delle esposizioni sottostanti derivante dalle perdite subite riduce lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, con una soglia minima pari a zero.

Ove sia strutturato in modo da poter essere rimborsato in toto o in parte al cedente, uno sconto non è considerato come sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile ai fini del presente articolo.»

(6) l'articolo 270 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 270*

Posizioni senior verso la cartolarizzazione STS nel bilancio

1. L'ente cedente può calcolare gli importi ponderati per il rischio di una posizione di cartolarizzazione verso una cartolarizzazione STS nel bilancio di cui all'articolo 26 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 a norma degli articoli 260, 262 o 264 del presente regolamento, a seconda del caso, se la posizione in oggetto soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a) la cartolarizzazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 2;

b) la posizione ha i requisiti per essere considerata la posizione verso la cartolarizzazione senior.

2. L'ABE vigila sull'applicazione del paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda:

a) il volume di mercato e la quota di mercato delle cartolarizzazioni STS in bilancio per le quali l'ente cedente applica il paragrafo 1 nelle diverse classi di attività;

b) l'allocazione constatata delle perdite al segmento senior e ad altri segmenti di cartolarizzazioni STS in bilancio, ove l'ente cedente applichi il paragrafo 1 alla posizione senior detenuta in tali cartolarizzazioni;

c) l'incidenza dell'applicazione del paragrafo 1 sulla leva finanziaria degli enti;

d) l'incidenza dell'uso delle cartolarizzazioni STS in bilancio per le quali l'ente cedente applica il paragrafo 1 sull'emissione di strumenti di capitale da parte dei rispettivi enti cedenti.

3. L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni destinata alla Commissione entro il 10 aprile 2023.

4. Entro il 10 ottobre 2023 la Commissione, sulla base della relazione di cui al paragrafo 3, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, con particolare riferimento al rischio di leva finanziaria eccessiva derivante dal ricorso a cartolarizzazioni STS in bilancio ammissibili al trattamento ai sensi del paragrafo 1e alla potenziale sostituzione dell'emissione di strumenti di capitale da parte degli enti cedenti con il ricorso a tale utilizzo. Tale relazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa.»;

(7) all'articolo 430 è inserito il paragrafo seguente:

«1 *bis*. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, allorché gli enti comunicano i requisiti di fondi propri relativi alle cartolarizzazioni, tra le informazioni che comunicano figurano anche informazioni sulle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate che beneficiano del trattamento di cui all'articolo 269 *bis*, sulle cartolarizzazioni STS in bilancio da essi originate e sulla ripartizione delle attività sottostanti a tali cartolarizzazioni STS in bilancio per classe di attività.»;

(8) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 494 quater*

Grandfathering delle posizioni verso la cartolarizzazione senior

In deroga all'articolo 270, un ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione senior a norma degli articoli 260, 262 o 264, ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 2021;

b) alla data dell'8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 270 applicabili a tale data.»;

(9) all'articolo 501 *quater*, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile, se sia giustificato un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attivi, tra cui le cartolarizzazioni, o ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali. In particolare l'ABE esamina:»;

(10) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 506 bis*

OIC con un portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane della zona euro

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, in stretta cooperazione con il CERS e l'ABE, pubblica una relazione in cui valuta l'eventuale necessità di modifiche al quadro normativo per promuovere il mercato e gli acquisti bancari di esposizioni sotto forma di quote o azioni di OIC con un portafoglio sottostante costituito esclusivamente da obbligazioni sovrane degli Stati membri la cui valuta è l'euro, in cui il peso relativo delle obbligazioni sovrane di ciascuno Stato membro nel portafoglio totale dell'OIC è pari al peso relativo del contributo di ciascuno Stato membro al capitale della BCE.;

Articolo 506 ter

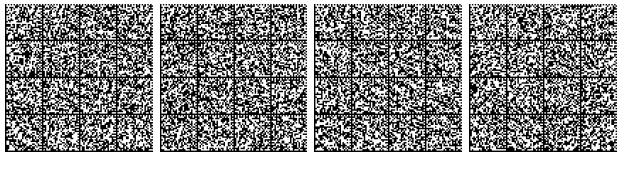
Cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate

1. L'ABE vigila sull'applicazione dell'articolo 269 *bis* e valuta il trattamento patrimoniale regolamentare delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tenendo conto della situazione del mercato del mercato delle esposizioni deteriorate in generale, e del mercato delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate in particolare, e presenta una relazione sulle sue conclusioni destinata alla Commissione entro il 10 ottobre 2022.

2. Entro il 10 aprile 2023, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'articolo 269 *bis*. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

(11) all'articolo 519 *bis* è aggiunta la lettera seguente:

«e) come poter integrare i criteri di sostenibilità ambientale nel quadro della cartolarizzazione, anche per le esposizioni verso le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate.».



Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

In deroga al primo comma del presente articolo, i punti 2) e 4) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 10 aprile 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2021

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
D. M. SASSOLI	A. P. ZACARIAS

21CE1325

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/559 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2021

che attua l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia ([1]), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010.

(2) Il 26 febbraio 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992) dell'UNSC ha approvato l'aggiunta di tre persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

([1]) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.

ALLEGATO

Le persone elencate in appresso sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010:

I. **Persone**

«18. **Abukar Ali Adan (alias: a) Abukar Ali Aden; b) Ibrahim Afghan; c) Sheikh Abukar)**

Designazione: vicecapo di Al-Shabaab

Data di nascita: a) 1972; b) 1971; c) 1973

Data della designazione ONU: 26 febbraio 2021

Altre informazioni:

inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera a), della risoluzione 1844/2008 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o che minacciano con la forza le istituzioni federali di transizione o l'AMISOM. Abukar Ali Adan è altresì associato ad affiliati di AlQaeda, ad AlQaeda nella Penisola arabica (AQAP – QDe.129) e AlQaeda nel Maghreb islamico (AQIM – QDe.014).

19. **Maalim Ayman (alias: a) Ma'alim Ayman; b) Mo'alim Ayman; c) Nuh Ibrahim Abdi; d) Ayman Kabo; e) Abdiaziz Dubow Ali)**

Designazione: fondatore e leader di Jaysh Ayman, un'unità di Al-Shabaab che conduce attacchi e operazioni in Kenya e Somalia

Data di nascita: a) 1973; b) 1983

Luogo di nascita: Kenya

Indirizzo: a) confine tra Kenya e Somalia; b) Badamadow, regione del basso Giuba, Somalia

Data della designazione ONU: 26 febbraio 2021

Altre informazioni:

inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera a), della risoluzione 1844/2008 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o che minacciano con la forza le istituzioni federali di transizione o l'AMISOM. Maalim Ayman ha contribuito ai preparativi per l'attacco del 5 gennaio 2020 a Camp Simba nella contea di Lamu, Kenya.

20. **Mahad Karate (alias: a) Mahad Mohamed Ali Karate; b) Mahad Warsame Qalley Karate; c) Abdirahim Mohamed Warsame)**

Data di nascita: tra il 1957 e il 1962

Luogo di nascita: Xararadheere, Somalia

Indirizzo: Somalia

Data della designazione ONU: 26 febbraio 2021

Altre informazioni:

inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera a), della risoluzione 1844/2008 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o che minacciano con la forza le istituzioni federali di transizione o l'AMISOM. Mahad Karate ha svolto un ruolo chiave nell'Amniyat, ala di Al-Shabaab responsabile del recente attacco al campus universitario di Garissa in Kenya, che ha causato quasi 150 morti. L'Amniyat è l'ala di intelligence di Al-Shabaab, che svolge un ruolo fondamentale nell'esecuzione di attentati suicidi e assassinii in Somalia, Kenya e in altri paesi della regione e fornisce logistica e sostegno alle attività terroristiche di Al-Shabaab.»

21CE1326

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/560 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2021

che attua la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC [1], in particolare l'articolo 7,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC.

(2) Il 26 febbraio 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione 751 (1992) dell'UNSC ha approvato l'aggiunta di tre persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/231/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/231/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

[1] GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.



ALLEGATO

Le persone elencate in appresso sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I della decisione 2010/231/PESC:

I. **Persone**

«18. **Abukar Ali Adan (alias: a) Abukar Ali Aden; b) Ibrahim Afghan; c) Sheikh Abukar)**

Designazione: vicecapo di Al-Shabaab

Data di nascita: a) 1972; b) 1971; c) 1973

Data della designazione ONU: 26 febbraio 2021

Altre informazioni:

inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera a), della risoluzione 1844/2008 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o che minacciano con la forza le istituzioni federali di transizione o l'AMISOM. Abukar Ali Adan è altresì associato ad affiliati di AlQaeda, ad AlQaeda nella Penisola arabica (AQAP – QDe.129) e AlQaeda nel Maghreb islamico (AQIM – QDe.014).

19. **Maalim Ayman (alias: a) Ma'alim Ayman; b) Mo'alim Ayman; c) Nuh Ibrahim Abdi; d) Ayman Kabo; e) Abdiaziz Dubow Ali)**

Designazione: fondatore e leader di Jaysh Ayman, un'unità di Al-Shabaab che conduce attacchi e operazioni in Kenya e Somalia

Data di nascita: a) 1973; b) 1983

Luogo di nascita: Kenya

Indirizzo: a) confine tra Kenya e Somalia; b) Badamadow, regione del basso Giuba, Somalia

Data della designazione ONU: 26 febbraio 2021

Altre informazioni:

inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera a), della risoluzione 1844/2008 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o che minacciano con la forza le istituzioni federali di transizione o l'AMISOM. Maalim Ayman ha contribuito ai preparativi per l'attacco del 5 gennaio 2020 a Camp Simba nella contea di Lamu, Kenya.

20. **Mahad Karate (alias: a) Mahad Mohamed Ali Karate; b) Mahad Warsame Qalley Karate; c) Abdirahim Mohamed Warsame)**

Data di nascita: tra il 1957 e il 1962

Luogo di nascita: Xararadheere, Somalia

Indirizzo: Somalia

Data della designazione ONU: 26 febbraio 2021

Altre informazioni:

inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera a), della risoluzione 1844/2008 in quanto tra le persone che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o che minacciano con la forza le istituzioni federali di transizione o l'AMISOM. Mahad Karate ha svolto un ruolo chiave nell'Amniyat, ala di Al-Shabaab responsabile del recente attacco al campus universitario di Garissa in Kenya, che ha causato quasi 150 morti. L'Amniyat è l'ala di intelligence di Al-Shabaab, che svolge un ruolo fondamentale nell'esecuzione di attentati suicidi e assassinii in Somalia, Kenya e in altri paesi della regione e fornisce logistica e sostegno alle attività terroristiche di Al-Shabaab.»

21CE1327

DECISIONE (PESC) 2021/561 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 30 marzo 2021

relativa alla nomina del comandante della forza dell'Unione per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2021)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472 ([1]), che ha istituito e dato avvio a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI), sotto il comando del Contrammiraglio Fabio AGOSTINI quale comandante dell'operazione dell'Unione.

(2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/472, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad assumere le decisioni pertinenti relative alla nomina del comandante della forza dell'Unione per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI).

(3) Il 30 aprile 2020 il comandante dell'operazione dell'Unione ha raccomandato di nominare il Contrammiraglio Ettore SOCCI comandante della forza dell'Unione per la prima metà del restante mandato dell'operazione e il Contrammiraglio Theodoros MIKROPOULOS per la seconda metà.

(4) Il 28 maggio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/718 ([2]) relativa alla nomina del Contrammiraglio Ettore SOCCI quale comandante della forza dell'Unione europea dal 6 maggio 2020 al 18 ottobre 2020 e il Contrammiraglio Theodoros MIKROPOULOS dal 19 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

(5) Il comandante dell'operazione dell'Unione ha raccomandato di nominare il capitano Stefano FRUMENTO nuovo comandante della forza dell'Unione a decorrere dal 1º aprile 2021. Le autorità italiane hanno indicato che il capitano Stefano FRUMENTO sarà promosso a Contrammiraglio al momento della sua nomina a comandante della forza dell'Unione.

(6) Il 12 marzo 2021 il comitato militare dell'Unione ha sostenuto tale raccomandazione.

(7) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

([1]) Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).

([2]) Decisione (PESC) 2020/718 del Consiglio, del 28 maggio 2020, relativa alla nomina del comandante della forza dell'Unione dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 168 del 29.5.2020, pag. 64).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Contrammiraglio Stefano FRUMENTO è nominato comandante della forza dell'Unione per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) dal 1º aprile 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º aprile 2021.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2021

Per il comitato politico e di sicurezza
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER

21CE1328

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/562 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2021

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2021) 2349]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari ([1]), nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ([3]), in particolare l'articolo 63, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

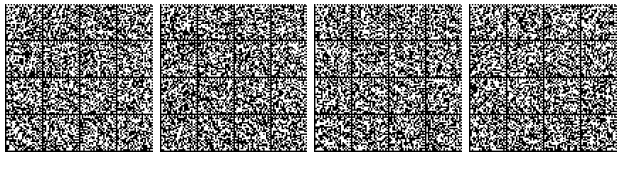
(1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione ([4]) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività situate in alcuni Stati membri e a seguito dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio.

(2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell'allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

(3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/489 della Commissione ([5]) a seguito della comparsa di nuovi focolai di HPAI nel pollame o in altri volatili in cattività in Cechia, Danimarca, Francia, Germania, Polonia e Svezia, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.

(4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/489 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei seguenti distretti: Cloppenburg, Oder-Spree, Würzburg, Vechta, Ammerland, Diepholz, Hochsauerlandkreis e Altmarkkreis Salzwedel, Warendorf, Paderborn e Saalekreis.

([1]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
([2]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([3]) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 144).
([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/489 della Commissione, del 19 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 23.3.2021, pag. 2).



(5) Inoltre la Cechia ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nelle regioni della Boemia meridionale, di Hradec Králové, della Boemia centrale e di Pardubice.

(6) Anche la Svezia ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nel comune di Tomelilla.

(7) La Danimarca ha anch'essa notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei comuni di Slagelse e Langeland.

(8) Inoltre la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nelle regioni (voivodati) di Opole, della Piccola Polonia e della Grande Polonia.

(9) Anche la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nel dipartimento del Gers.

(10) Tali nuovi focolai in Cechia, Danimarca, Francia, Germania, Polonia e Svezia sono localizzati al di fuori dei confini delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.

(11) La Commissione ha esaminato le misure adottate da Cechia, Danimarca, Francia, Germania, Polonia e Svezia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa dei recenti focolai di HPAI.

(12) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Cechia, Danimarca, Francia, Germania, Polonia e Svezia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(13) È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per Cechia, Danimarca, Francia, Germania, Polonia e Svezia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.

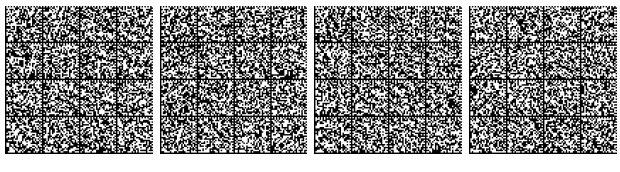
(14) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dalle autorità competenti di Cechia, Danimarca, Francia, Germania, Polonia e Svezia in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.

(16) La direttiva 2005/94/CE e la decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 cessano di applicarsi dopo il 20 aprile 2021. A breve sarà adottata una nuova decisione di esecuzione della Commissione a norma dell'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), la quale farà riferimento alle norme relative alle zone di protezione e di sorveglianza stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ([7]) e si applicherà dal 21 aprile 2021. Di conseguenza, le modifiche da apportare con la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbero tener conto del passaggio alla nuova disciplina e anche della data di scadenza della direttiva 2005/94/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.

([6]) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

([7]) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64)



(17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 prendano effetto il prima possibile.

(18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Stato membro: Cechia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Central Bohemian Region:	
Březno u Mladé Boleslavi (614467); Dolánky (628239); Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi (626384); Lhotky u Mladé Boleslavi (681466); Nová Telib (705276); Petkovy (719609); Sukorady u Mladé Boleslavi (759350)	29.3.2021
Bor u Březnice (607240); Březnice (614271); Drahenice (631540); Martinice u Březnice (692085); Počaply u Březnice (722952); Stražiště (722961)	1.4.2021
Vinice u Městce Králové (693308); Sloveč (750697); Záhornice u Městce Králové (789828); Městec Králové (693286) – vyjma veškeré zástavby od čerpací stanice podél silnice č. 328 vedoucí ve směru na obec Dlouhopolsko a vyjma vesnice Nový (městská část Městec Králové-Nový)	15.4.2021
Moravian-Silesian Region:	
Chlebičov (651141); Malé Hoštice (711870); Velké Hoštice (778826); Kravaře ve Slezsku (674231) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Luční a ul. Štěpánkovická; Opava-Předměstí (711578) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 11; Komárov u Opavy (711845) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří cyklostezka 6055 Radegast Opava; Štítina (763888) – severozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Hlavní, ul. Palackého a ul. Komenského	28.3.2021
Hrozová (648558); Rusín (743682); Koberno (750514); Městys Rudoltice (750549); Pelhřimovy (750565); Ves Rudoltice (750522)	30.3.2021
Plzeň Region:	
Dolní Sekyřany (638684); Hněvnice (638692); Kbelany (740543); Sulislav (759503); Vlkýš (638714)	21.3.2021
South Bohemian Region:	
Malá Turná (712906); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Velká Turná (712931)	19.3.2021
Ráztely (721883); Svučice (761621) – severní část katastrálního území s vesnicí Draheničky – částí obce Mišovice, přičemž hranici na jihu tvoří polní cesta vedoucí od Hibeňského rybníka po pozemní komunikaci – silnici č. 1756, dále silnice č. 1756 vedoucí na sever po křižovatku s pozemní komunikací – silnicí č. 0194, dále silnice č. 0194 vedoucí směrem na východ po hranici s k.ú 721883 Ráztely	1.4.2021
Bezdědovice (603457); Blatná (605247); Hněvkov u Mačkova (689726); Skaličany (748005); Buzice (616401); Mačkov (689734)	8.4.2021

Zlín Region:	
Hostějov (645656); Medlovice u Uherského Hradiště (692638); Osvětimany (716359); Újezdec u Osvětiman (774057)	4.4.2021
South Moravian Region:	
Labuty (678856); Vřesovice (786748)	4.4.2021
Hradec Králové Region:	
Dobřenice (627747); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Obědovice (674168); Osičky (713091); Roudnice (741639); Syrovátka (761 826)	15.4.2021
Humburky (649317); Lužec nad Cidlinou (689271); Měník u Nového Bydžova (693073); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Záběďov (707210); Starý Bydžov (754943); Zachrašťany (790338); Sloupno nad Cidlinou (750671)	15.4.2021
Klamoš (665428)	
Pardubice Region:	
Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Pravy (664286); Rohoznice (740527)	15.4.2021

Stato membro: Danimarca

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.1246; E 15.0070	26.3.2021
The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,0336; E 14,9997	26.3.2021
The parts of Ringsted municipality and Køge municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,4573; E 11,9391	28.3.2021
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.2432; E 11.3900	5.4.2021
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.2433; E 11.3901	5.4.2021
The parts of Kalundborg municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.5523; E 11.2668	5.4.2021
The parts of Langeland municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 54,8683; E 10,7823	10.4.2021
The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,3131; E 11,4163	13.4.2021
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842	13.4.2021

Stato membro: Francia

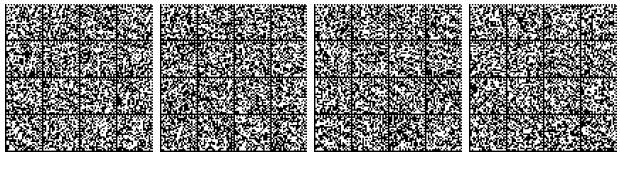
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Les communes suivantes dans le département: Gers (32)	
ARBLADE-LE-BAS, ARBLADE-LE-HAUT, AURENSAN, AUX-AUSSAT, AYZIEU, BARCELONNE-DU-GERS, BARCUGNAN, BARS, BASCOUS, BAZUGUES, BEAUMARCHES, BEAUMONT, BELLOC-SAINT-CLAMENS, BERDOUES, BERNEDE, BETOUS, BLOUSSON-SERIAN, BOURROUILLAN, BOUZON-GELLENAVE, BRETAGNE D'ARMAGNAC, CAMPAGNE-D'ARMAGNAC, CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE, CASTEX-D'ARMAGNAC, CASTILLON-DEBATS, CAUMONT, CAUPENNE-D'ARMAGNAC, CAZAUBON, CAZENEUVE, CORNEILLAN, CRAVENCERES, DEMU, EAUZE, ESPAS, ESTAMPES, ESTANG, FOURCES, FUSTEROUAU, GEE-RIVIERE, LE HOUGA, LAAS, LABARTHETE, LAGRAULET-DU-GERS, LAGUIAN-MAZOUS, LANNEMAIGNAN, LANNE-SOUBIRAN, LANNUX, LAREE, LARROQUE-SUR-L'OSSE, LAUJUZAN, LAURAET, LAVERAET, LELIN-LAPUJOLLE, LIAS-D'ARMAGNAC, LUPPE-VIOLLES, MAGNAN, MANAS-BASTANOUS, MANCIET, MARCIAC, MARGUESTAU, MARSEILLAN, MAULEON-D'ARMAGNAC, MAULICHERES, MAUPAS, MIELAN, MONCASSIN, MONCLAR, MONCLAR-SUR-LOSSE, MONGUILHEM, MONLEZUN, MONLEZUN-D'ARMAGNAC, MONPARDIAC, MONTAUT, MONT-DE-MARRAST, MONTEGUT-ARROS, MONTREAL, MORMES, NOGARO, PALLANNE, PANJAS, PERCHEDE, PONSAMPERE, POUYLEBON, PRÉNERON, PROJAN, REANS, RICOURT, RISCLE, SADEILLAN, SAINTE-AURENCE-CAZAUX, SAINT-CHRISTAUD, SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC, SAINTE-DODE, SAINT-ELIX-THEUX, SAINT-GERME, SAINT-GRIEDE, SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC, SAINT-MAUR, SAINT-MEDARD, SAINT-MICHEL, SAINT-MONT, SALLES-D'ARMAGNAC, SARRAGACHIES, SEGOS, SION, SORBETS, TARSAC, TERMES-D'ARMAGNAC, TILLAC, TOUJOUSE, TRONCENS, URGOSSE, VERGOIGNAN, VERLUS, VIC-FEZENSAC, VILLECOMTAL-SUR-ARROS	31.3.2021
BEDECHAN, BOULAUR, CASTELNAU-BARBARENS, TIRENT-PONTEJAC, SAINT-CAPRAIS	12.4.2021
Les communes suivantes dans le département de Landes (40)	
Aire-sur-l'Adour, Amou, Arboucave, Argelos, Arsague, Artassenx, Arthez-d'Armagnac, Aubagnan, Audignon, Audon, Aurice, Bahus-Soubiran, Baigts, Banos, Bascons, Bas-Mauco, Bassercles, Bastennes, Bats, Bégaar, Bénesse-lès-Dax, Benquet, Bergouey, Beylongue, Beyries, Biarrotte, Biaudos, Bonnegarde, Bordères-et-Lamensans, Bourdalat, Brassempouy, Bretagne-de-Marsan, Buanes, Cagnotte, Campagne, Candresse, Carcarès-Sainte-Croix, Carcen-Ponson, Cassen, Castaignos-Souslens, Castandet, Castelnau-Chalosse, Castelnau-Tursan, Castelner, Castel-Sarrazin, Cauna, Caupenne, Cazalis, Cazères-sur-l'Adour, Classun, Clèdes, Clermont, Coudures, Doazit, Donzacq, Duhort-Bachen, Dumes, Escalans, Estibeaux, Eugénie-les-Bains, Eyres-Moncube, Fargues, Le Frêche, Gaas, Gabarret, Gamarde-les-Bains, Garrey, Gaujacq, Geaune, Gibret, Goos, Gourbera, Gousse, Gouts, Grenade-sur-l'Adour, Habas, Hagetmau, Hauriet, Haut-Mauco, Herré, Heugas, Hinx, Hontanx, Horsarrieu, Labastide-Chalosse, Labastide-d'Armagnac, Labatut, Lacajunte, Lacrabe, Lagrange, Lahosse, Laluque, Lamothe, Larbey, Larrivière-Saint-Savin, Latrille, Laurède, Lauret, Lesgor, Le Leuy, Louer, Lourquen, Lussagnet, Mant, Marpaps, Mauries, Maurrin, Mauvezin-d'Armagnac, Maylis, Meilhan, Mimbaste, Miramont-Sensacq, Misson, Momuy, Monget, Monségur, Montaut, Montégut, Montfort-en-Chalosse, Montgaillard, Montsoué, Morganx, Mouscardès, Mugron, Narrosse, Nassiet, Nerbis, Nousse, Onard, Ossages, Ozourt, Parleboscq, Payros-Cazautets, Pécorade, Perquie, Peyre, Philondenx, Pimbo, Pomarez, Pontonx-sur-l'Adour, Poudenx, Pouillon, Poyanne, Poyartin, Préchacq-les-Bains, Pujo-le-Plan, Puyol-Cazalet, Renung, Saint-Agnet, Saint-Aubin, Saint-Cricq-Chalosse, Sainte-Colombe, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Gein, Saint-Geours-d'Auribat, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Loubouer, Saint-Maurice-sur-Adour, Saint-Pandelon, Saint-Perdon, Saint-Sever, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Yaguen,	2.4.2021

Samadet, Sarraziet, Sarron, Saugnac-et-Cambran, Serres-Gaston, Serreslous-et-Arribans, Sorbets, Sort-en-Chalosse, Souprosse, Tartas, Téthieu, Tilh, Toulouzette, Urgons, Vicq-d'Auribat, Vielle-Tursan, Le Vignau, Villeneuve-de-Marsan	
Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)	
ANOS, AREN, ARGET, ARNOS, AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY, ARRAST-LARREBIEU, ARROSES, ARTHEZ-DE-BEARN, ARUDY, ARZACQ-ARRAZIGUET, AUBIN, AUGA, BAIGTS-DE-BEARN, BALANSUN, BALIRACQ-MAUMUSSON, BARINQUE, BELLOCQ, BETRACQ, BIDACHE, BIRON, BONNUT, BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE, BOUILLON, BOUMOURT, BRUGES-CAPBIS-MIFAGET, CABIDOS, CAME, CARRERE, CASTEIDE-CANDAU, CASTET, CASTETIS, CASTETPUGON, CASTILLON-D'ARTHEZ, CHARRE, CHARRITTE-DE-BAS, CLARACQ, COSLEDAA-LUBE-BOAST, CROUSEILLES, DIUSSE, DOAZON, DOGNEN, ESPES-UNDUREIN, FICHOUS-RIUMAYOU, GARLIN, GAROS, GERONCE, GEUS-D'ARZACQ, GEUS-D'OLORON, GURS, HAGETAUBIN, IZESTE, JASSES, LABEYRIE, LACADEE, LACQ, LAHONTAN, LALONQUETTE, LARREULE, LASCLAVERIES, LASSERRE, LAY-LAMIDOU, LICHOS, LONCON, LOUVIE-JUZON, LOUVIGNY, LUCQ-DE-BEARN, LYS, MALAUSSANNE, MASCARAAS-HARON, MAZEROLLES, MESPLEDE, MIALOS, MIOSSENS-LANUSSE, MOMAS, MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU, MONCLA, MONTAGUT, MORLANNE, NABAS, NAVARRENX, OGENNE-CAMPTORT, ORIN, ORTHEZ, PIETS-PLASENCE-MOUSTROU, POEY-D'OLORON, POMPS, PORTET, POURSIUGUES-BOUCOUE, PRECHACQ-JOSBAIG, PRECHACQ-NAVARRENX, PUYOO, RAMOUS, RIBARROUY, SAINT-ARMOU, SAINT-BOES, SAINT-GIRONS, SAINT-GOIN, SAINT-MEDARD, SAINTE-COLOME, SALLESPISSE, SAUCEDE, SAULT-DE-NAVAILLES, SEBY, SEVIGNACQ, SEVIGNACQ-MEYRACQ, TADOUSSE-USSAU, TARON-SADIRAC-VIELLENAVE, URDES, UZAN, VERDETS, VIELLESEGURE, VIGNES	1.4.2021
Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)	
BOUILH-DEVANT, BOUILH-PEREUILH, CHELLE-DEBAT, ESTAMPURES, FRECHEDE, JACQUE, LAMEAC, MADIRAN, MANSAN, MARSEILLAN, MOUMOULOUS, OSMETS, PEYRUN, SAINT-SEVER-DE-RUSTAN, TROULEY-LABARTHE	31.3.2021
Les communes suivantes dans le département: Haut-Rhin (68)	
BEBLENHEIM, BENNWIHR, GUEMAR partie au sud-ouest de l'intersection entre la Lohbach et la Fecht, HOUSSEN, OSTHEIM, RIBEAUVILLE partie à l'est de la rue de Colmar, ZELLENBERG	6.4.2021

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
BADEN-WÜRTTEMBERG	
Main-Tauber-Kreis — Stadt Weikersheim mit den Gemarkungen Queckbronn, Weikersheim, Schäftersheim und Teilen der Gemarkung Laudenbach:	27.3.2021

beginnend bei der Gemarkungsgrenze zu Weikersheim im Gewann Kappelberg das Bergholz dem nach Südosten führenden Waldweg folgend entlang des Holztales bis zur Kreuzung des unteren Waldweges, weiter auf dem unteren Waldweg ca. 1,5 km in nördlicher Richtung, rechtwinklige Überquerung des Holztales mit der L1001 zum nördlichen Rand des Ortes Laudenbach, ab hier auf dem Weg nördlich Laudenbachs durch die Ghäuklinge und Schadenberg, weiterer Verlauf auf dem Feldweg nördlich des Wartbergs bis zur Kreuzung der Kreisstraße 2857, und Teilen der Gemarkung Neubronn: der K2857 bis Neubronn folgend, an der ersten Kreuzung am Ortsanfang Neubronn weiter auf dem Umgehungsweg und dem Feldweg weiter in nordöstlicher Richtung über das Gewann Platte Richtung Niederrimbach. — Gemeinde Creglingen mit Teilen der Gemarkung Niederrimbach: dem Feldweg weiter folgend bis zur Ortsgrenze Niederrimbach, weiterer Verlauf an der westlichen Ortsgrenze auf dem Feldweg, die L 1003 am nordwestlichen Rand der Ortschaft Niederrimbach querend, den Flurbereinigungsweg weiter in nordwestlicher und dann nördlicher Richtung bis zur Landesgrenze zu Bayern	
BAYERN	
Landkreis Kitzingen — Im Ortsteil Westheim der Gemeinde Biebelried nur das Herrenholz und der Güterwald — Im Ortsteil Kaltensondheim der Gemeinde Biebelried nur das Oberholz und die Ackerflächen südlich des Oberholz zwischen Lankreisgrenze und der Hochspannungsleitung	9.4.2021
Landkreis Kulmbach — Gemeinde Harsdorf: Ortsteile Harsdorf, Seierhaus, Oberlaitsch, Unitz — Gemeinde Neudrossenfeld: Ortsteile Eberhardtsreuth, Fichtelhof, Fohlenhof, Schwingen, Waldau, Untbrücklein, Hornungsreuth, Oberbrücklein, Neudrossenfeld, Vordere Lehen, Hintere Lehen, Ziegelhütte, Hölle, Hainbühl, Heidelmühle, Pechgraben, Unterkeil, Oberkeil, Unterlaitsch, Untergräfenthal, Zoltmühle — Gemeinde Trebgast: Ortsteile Lindau, Siebenbrunn	3.4.2021
Landkreis Roth — Gemeinde Roth: Ortsteile Barnsdorf, Belmbrach, Bernlohe, Birkach, Eckersmühlen, Eichelburg, Eisenhammer an der Roth, Haimpfarrich, Heubühl, Hofstetten, Kiliansdorf, Kupferhammer an der Roth, Leonhardsmühle, Obere Glasschleife, Obersteinbach an der Haide, Roth, Untersteinbach an der Haide, Wallersbach, Wallesau, Zwiefelhof — Gemeinde Allersberg: Ortsteile Fischhof, Grashof, Polsdorf — Gemeinde Hilpoltstein: Ortsteile Lösmühle, Stephansmühle, Weiherhaus, Gebiet um die Freizeitanlage und den Sporthafen	30.3.2021
Landkreis Schwandorf — Stadt Nittenau: Ortsteile Annahaid, Bergham, Bleich, Hubhof, Kaspeltshub, Lichtenhaid, Oed, Ottischhof, Stadl, Thann, Tiefenhof, Waltenried, Zell. — Markt Bruck i.d. Opf.: Ortsteile Bruck i.d. Opf, Grubmühl, Hinterthürn, Hoffeld, Hofing, Hofinger Mühle, Kellerhof, Sankt Hubertus, Sulzmühl, Vorderthürn, Wackenried.	30.3.2021



Landkreis Würzburg — Gemeinde Röttingen mit den Ortsteilen Röttingen (bei Weikersheim) und Neumühle (bei Röttingen) — Gemeinde Tauberrettersheim mit dem Ortsteil Tauberrettersheim	27.3.2021
Landkreis Würzburg — Gemeinde Eibelstadt mit dem Ortsteil Eibelstadt — Stadt Ochsenfurt mit den Stadtteilen Erlach (bei Sommerhausen) und Goßmannsdorf a. Main — Gemeinde Randersacker mit dem Ortsteil Lindelbach (bei Würzburg) — Gemeinde Sommerhausen mit dem Ortsteil Sommerhausen (bei Ochsenfurt) — Gemeinde Winterhausen mit dem Ortsteil Winterhausen	9.4.2021
BERLIN	
— Müggelheimer Damm, Ecke Sobernheimer Str. Auf Höhe Dorfkirche, — Müggelheimer Damm in östlicher Richtung auf die Gosener Landstraße, — Unter Überquerung der Kanalstrecke bis zur Ecke Am Müggelpark/ Gosen, — Weiter in südwestlicher Richtung, folgend Bruchweg, an der Landesgrenze bis zum Crossinsee, — Landesgrenze, über *Zu den Gosener Bergen*, in südlicher Richtung über Oder-Spree-Kanal entlang des westlichen Ufers des Crossinsees, — Südlicher Bereich Rauchfangswerdes in nördlicher Richtung über die Dahme in den Zeuthener See bis nach Schmöckwitz Lindenstraße, — Landesgrenze über Mariannenstraße, Grenzstraße, Waldstraße in Richtung Westen folgend, — S-Bahn trasse durchquerend, danach in nördlicher Richtung der Landesgrenze folgend bis Forstabteilung 48, — Westliche Begrenzung von Forstabteilung 47, 46 – das Adlergestell überquerend – 45 sowie 44 bis zur Sportpromenade, — In direkter Linie, die Insel „Großer Rohrwall“ überquerend, an der nördlichen Begrenzung von Forstabteilung 190 sowie 189 in die Straße zur Krampenburg, — in nordöstlicher Richtung in die Sobernheimer Str. bis Kreuzung Müggelheimer Damm	24.3.2021
BRANDENBURG	
Landkreis Dahme-Spreewald Beginnend im Nordosten an der Landesgrenze Berlin (Bezirk Treptow-Köpenick/Höhe Wernsdorf) an der L301, dieser in östlicher Richtung folgend bis zur L30 (Niederlehmer Chaussee), der L30 in südwestlicher Richtung bis zur Kreuzung „Zum Großen Zug“ in Ziegenhals folgend, dann der Straße „Zum Großen Zug“ folgend bis zur Ufergrenze „Grosser Zug“ an der Landesgrenze Berlin, der Landesgrenze in südwestlicher, später in nordwestlicher Richtung folgend bis Höhe Nord-Rauchfangs-werder (Berlin)/Siegertplatz (Zeuthen - LDS), hier der Ahornalle, anschließend dem Forstweg in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Bahnstraße, ab Bahnstraße an der Gemarkungs-grenze Zeuthen weiter in südlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Eichwalde, an der Gemarkungsgrenze Eichwalde weiter in nördlicher Richtung bis zur Landesgrenze Berlin	24.3.2021
Landkreis Märkisch-Oderland Von Alt Bleyen, Drewitz Ausbau der Straße in östlicher Richtung folgend bis zur Oder, dieser südlich folgend bis zum Waldgebiet Neu Manschnow, der nördlichen Waldkante folgend bis zum Neu Manschnower Graben, diesem in südlicher später in westlicher Richtung folgend bis zum Weg Richtung Graben am Bahnweg, diesem nordwestlich folgend bis „Kietzer Weg“, weiter auf der Straße Am Strom die Alte Oder querend bis zur Manschnower Friedensstraße, dieser nördlich folgend bis Kirchstraße und auf dieser südwestlich über den Weidenweg, die B112 querend bis Abzweig Jägerstraße, dort in nördlicher Richtung dem Manschnower Loosgraben folgend bis Neuer Heyengraben, diesem westlich folgend bis Golzower Straße (L 331), dieser nördlich folgend, weiter auf der Bahnhofstraße bis zum Anschluss L 33, dieser östlich folgend	5.4.2021

bis Bahnhofstraße, dort weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Strom, auf dieser westlich bis zur L333, dieser in nördlicher später nord-östlicher Richtung folgend bis zum Studentengraben, diesem in östlicher Richtung folgend bis zum Ziegengraben in Drewitz Ausbau	
Landkreis Oder-Spree Vom Schnittpunkt der Gemarkungsgrenze Kummersdorf mit dem südlichen Ende des Stahnsdorfer Sees dem Rieploser Fließ folgend durch die Ortslage Rieplos bis zum Lehngutweg, auf diesem weiter bis zur Ortslage Neu Boston der Stadt Storkow (Mark), weiter auf der Straße Neu Boston zum südlichen Seeufer des Lebbiner Sees, dem Seeufer in südöstlicher Richtung folgend zur Lebbiner Straße, dieser in südlicher Richtung folgend, die Fürstenwalder Straße querend bis zur Wedemarker Straße, weiter der Straße Am Luch, später der Schützenstraße folgend Richtung Naturschutzgebiet Binnendüne Waltersberge, auf einem Wald-weg in südlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet zur Reichenwalder Straße, dieser in westlicher Richtung folgend bis zum Strandbad am Großen Storkower See, der westlichen Ufer-kante des Großen Storkower Sees folgen bis zur Straße Birken-grund Siedlung, dort weiter bis zur Bahntrasse, dieser in nord-westlicher Richtung folgend bis zur Kurt-Fischer-Straße, hier weiter, die B 246 querend bis zur L741 (Bugker Chaussee) auf dieser in südwestlicher Richtung bis Höhe Woppuschhalbinsel, dann weiter in westlicher Richtung bis zur Ortslage Selchow, hier weiter auf dem Görsdorfer Weg bis zur Gemarkungsgrenze der Gemarkung Görsdorf, dieser folgend über die Gemarkungsgrenze Klein Schauen bis zur Gemarkungsgrenze Kummersdorf	11.4.2021
Landkreis Prignitz Beginnend am Kreuzungspunkt der Gemarkungsgrenzen Rapshagen, Gerdshagen und Brügge, weiter der Gemarkungsgrenze Rapshagen in südöstlicher Richtung folgend, die A 24 querend, bis zum Graben 2/00/21, von hier aus den Graben entlang in südlicher Richtung bis zur Dömnitz, der Dömnitz in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße K 7019 folgend, weiter auf der K 7019 in nordwestlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Falkenhagen, entlang der Gemarkungs-grenze Falkenhagen in südwestlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, diese folgend in südlicher Richtung bis zur Ortsverbindung Streckenthin-Birkenfelde, dieser in Richtung Birkenfelde folgend, die B 103 kreuzend, südlich des Naturschutzgebietes „Raues Soll“ bis zur L 155, dieser in Richtung Norden folgend, westlich der Ortslage Kammermark bis zur Ortsverbindung Kammermark-Hasen-winkel, von hier dem Weg nordwestlich folgend bis zur Gemarkungsgrenze Steffenshagen, dieser in Richtung Norden, die L 155 kreuzend, folgend bis zur Gemarkungsgrenze Gerdshagen, hier weiter in nördlicher Richtung bis zum Graben 3/00/40, diesem in südlicher Richtung folgend bis zur Orts-verbindung Gerdshagen-Struck, dieser in Richtung Struck folgend bis zum ersten von rechts einmündenden Weg, diesem in Richtung Osten folgend, bis zur Bundesstraße 103, der B 103 entlang in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Brügge, von hier der Gemarkungsgrenze Brügge in südöstlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt der Gemarkungsgrenzen Rapshagen, Gerdshagen und Brügge	25.3.2021
Landkreis Uckermark Von der Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung westwärts der Straße Siedlung bis Waldgrenze, dort nördlich an der Wald-grenze weiter in westlicher Richtung entlang der Gemarkungs-grenze Wilmersdorf über die Bahnlinie Berlin-Stralsund bis Feldweg Koppel Luisenthal, hier Richtung Süden bis Friedrichs-felder Straße, dort Richtung Westen die Autobahn A11 kreuzend südlich von Friedrichsfelde bis zur Friedrichsfelder Straße, dort weiter in nordwestlicher Richtung entlang des Waldweges östlich vom Geelandsee bis zur L241, von dieser östlich um Afrika in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Groß Fredenwalde, dieser nördlich folgend bis zum Voßberger Weg, auf diesem weiter über Voßberg bis zur L24, der L24 folgend in östlicher Richtung über Suckow entlang des Suckower Weges	29.3.2021

zum See Große Lanke, dort in nordöstlicher Richtung über die Große Lanke bis Donnerbalken, von dort in südöstlicher Richtung über die Bahnlinie Berlin – Stralsund durch den Melzower Forst südlich am Krummer See vorbei die A11 kreuzend bis zum östlichen Rand des Melzower Forstes, dort weiter am östliche Rand des Melzower und Wilmersdorfer Forstes in südlicher Richtung bis Wilmersdorfer Straße, dort östlich bis zur Gemarkungsgrenze Wilmersdorf, an dieser weiter in südlicher Richtung bis Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung	
BREMEN	
Bremen Im Nordwesten: Weser gegenüber der Einmündung Furt Woltjenloch S-Bahn-Linie - Pötjerweg – Heidstr. – Reekumer Geest – Tanklager Farge – Landesgrenze – Goldaper Str. – Gumbinner Ring – Turner Str. – An den Deelen – An de Holtöber – Bockhorner Weg – Am Freibad bis Landesgrenze, Im Nordosten: Am Rosenbusch – Wohldstr. – Am Forst – Landrat-Christians-Str., Im Osten Ortsteilgrenze Fähr-Lobbendorf bis zur Weser (Landesgrenze)	2.4.2021
Bremerhaven Im Osten: Landesgrenze, Nördliche Begrenzung: Schiffdorfer Chaussee, Westliche Begrenzung: Im Felde – Karlsweg – F.-W.-Sander-Weg – Weg 83, Südliche Begrenzung: Midgardweg – Osterwiesenweg – Rohr bis zur Landesgrenze	5.4.2021
MECKLENBURG-VORPOMMERN	
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte — Gemeinde Blankensee mit den Ortschaften Hasenhof, Tiedtshof, Warbende Ausbau, Friedrichsfelde, Tannenhof, Groß Schönfeld, Rödlin, Wanzka	26.3.2021
Landkreis Vorpommern-Greifswald — 17389 Anklam mit dem Ortsteil Gellendin	27.3.2021
Landkreis Vorpommern-Rügen — Stadt Bergen auf Rügen - Ortsteile: Bergen Süd, Dumsevitz, Fabrik, Kaiseritz, Kluptow, Krakow, Neklade, Neu Sassitz, Siggermow, Stadt Bergen auf Rügen, Tetel, Tilzow, — Stadt Putbus - Ortsteil: Dolgemost, — Gemeinde Sehlen - Ortsteil: Mölln-Medow	5.4.2021
Landkreis Vorpommern-Rügen — Hansestadt Stralsund einschließlich Dänholm ausgenommen: Freienlande, Devin, Andershof-Ausbau, Voigdehagen, — Gemeinde Wendorf - Ortsteil: Groß Lüdershagen, — Gemeinde Lüssow im Ortsteil Lüssow: die bebauten Flächen entlang der B194 am Lüssower Berg, Am Langendorfer Berg die bebauten Flächen zwischen der B105 und der Rostocker Chaussee	6.4.2021
Landkreis Vorpommern-Rügen — Gemeinde Semlow ausgenommen Ortsteile Camitz, Camitz Ausbau, — Gemeinde Eixen – Ortsteile: Forkenbeck, Wohsen, das Gehöft Bahnhof Stormsdorf, die Gehöfte westlich des Stormsdorfer Wegs ab dem Abzweig nach Bisdorf in nördliche Richtung und die Gehöfte an der Semlower Straße (Kreisstraße 8) ab Forkenbeck in westliche Richtung	3.4.2021

NIEDERSACHSEN	
Landkreis Ammerland Ausgangspunkt ist die Stadtgrenze der Stadt Oldenburg an der Metjendorfer Landstraße L824. Der Metjendorfer Landstraße L824 nach Norden folgend bis zur Einmündung Alter Postweg K346. Der Straße Alter Postweg K346 nach Westen folgend bis zur Einmündung Mansholter Straße. Der Mans-holter Straße nach Nordosten folgend bis zur Bokeler Landstraße L824. Der Bokeler Landstraße L824 nach Norden folgend bis zur Einmündung Nutteler Weg. Dem Nutteler Weg nach Norden folgend bis zur Rasteder Straße L826. Die Rasteder Straße überquerend in die Wemkenstraße. Der Wemkenstraße nach Norden folgend bis zur Einmüdung Am Tannenwall. Der Straße Am Tannenwall nach Norden folgend bis zur Straße Am Eichenwall. Der Straße Am Eichenwall nach Nordosten folgend bis zur Wilhelmshavener Straße. Der Wilhelmshavener Straße übergehend in die Oldenburger Straße K131 nach Süden folgend bis zur Einmündung Mühlenstraße. Dem Verlauf der Mühlenstraße folgend bis zur Parkstraße. Der Parkstraße nach Süden folgend bis zur Einmündung Halfterweg. Dem Halfterweg nach Süden folgend bis zum Kiefernweg. Dem Kiefernweg nach Osten folgend bis zur Einmündung Buchenstraße. Der Buchenstraße nach Süden folgend bis zur Einmündung Loyer Weg. Dem Loyer Weg nach Süden folgend bis zur Einmündung Am Heidkamp. Der Straße Am Heidkamp nach Süden folgend bis zur Braker Chaussee K135. Der Braker Chaussee K135 nach Westen folgend bis zum Kreis-verkehr Oldenburger Straße K131. Der Oldenburger Straße K 131 nach Süden folgend bis zur Stadtgrenze der Stadt Oldenburg. Der Stadtgrenze der Stadt Oldenburg folgend bis zum Ausgangspunkt Metjendorfer Landstraße L824.	9.4.2021
Landkreis Cloppenburg In der Stadt Friesoythe am Kreisverkehr Grüner Hof/Niedersachsenring/Altenoyther Straße/ Böseler Straße der Altenoyther Straße bis Unterm Esch folgend, diesem bis Cavens und diesem erst nördlich, dann östlich folgend und weiter auf dem anschließenden Wasserlauf bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/Gemeinde Bösel, dieser in nördlicher Richtung bis zum Koppelweg folgend, weiter über Koppelweg und Feldstraße bis zur Fladderburger Straße, dieser in südwestlicher Richtung bis Neuland folgend, weiter über Neuland, Schäferstraße, Sandwitten und in südlicher Richtung der Korsorsstraße folgend und weiter über Am Hook, Steinkampsweg, in westlicher Richtung Am Tegelkamp folgend, in östlicher Richtung Im Richtemoor folgend und westlich dem Richtweg folgend, in östlicher Richtung der Glaßdorfer Straße bis Robert-Glaß-Straße folgend, dieser bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/ Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang der Georg-Hoes-Straße bis zur Thüler Straße folgend, der Glaßdorfer Straße in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Thüler Straße/Glaßdorfer Straße folgend, der Glaßdorfer Straße bis zur Thüler Straße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Thüler Kirchstraße folgend, dieser bis Kurfürstendamm folgend, diesem und im weiteren Verlauf Am Augustendorfer Weg in westlicher Richtung bis Markhauser Weg folgend, diesem bis zum Feldweg zwischen Igelriede und Markhauser Moorgraben folgend, diesem Feldweg bis Vorderthüler Straße folgend, in nordöstlicher Richtung dem Feldweg Am Horstberg bis Wittmoorsdamm folgend, diesem bis Pehmertanger Straße folgend und dieser und im Weiteren Zum Pehmertanger Weg bis Thüler Straße folgend und dieser in nördlicher Richtung bis Oldenburger Ring folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehr folgend, diesen in westlicher Richtung verlassend und bis zum Ausgangspunkt der Böseler Straße folgend.	23.3.2021
Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Bösel an der Kreuzung Mönnkehop/ Ginsterstraße der Ginsterstraße in westliche Richtung folgend bis Am Kronsberg, diesem erst nördlich und dann westlich bis Kündelstraße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf nördlich folgend, den Steinbergsweg überquerend bis zur Baumreihe, entlang dieser bis zum Steinbergsweg, diesem südöstlich folgend bis Overlaher Straße. Entlang dieser in nordöstliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland, dieser in östliche Richtung folgend	8.4.2021

bis Bachmannsweg, diesem südlich folgend bis zum Ende des Vehnemoors, dem Rand des Vehnemoors erst in südwestliche Richtung, dann in südöstliche Richtung bis zur Georg-Schumacher-Straße folgend, dieser folgend bis Korsorsstraße, entlang dieser in nordöstliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, dieser in östliche Richtung bis zur Oldenburger Straße folgend, entlang dieser in südliche Richtung den Beverbrucher Damm passierend bis Garrelerstraße Wasserzug, dem Wasserverlauf in südliche Richtung bis zur Stromtrasse folgend, dieser in westliche Richtung bis Wasserzug von Letherfeld folgend, diesem in südliche Richtung bis Schuldamm folgend, diesem in westliche Richtung bis Schnappen folgend, diesem bis Jagdweg folgend, diesem in westliche Richtung folgend und weiter über Auf' m Esch und Vor dem Esch bis Hinterm Esch, diesem in südliche Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westliche Richtung bis Amerikastraße folgend, dieser in südliche Richtung bis zur Kreuzung Jägerstraße/ Amerikastraße/ Langen Tange folgend, der Langen Tange bis Amerika Schloot folgend, dem Wasserverlauf in südliche Richtung bis Koppelweg folgend, diesem in östliche Richtung bis Amerika Schloot folgend, dem Wasserverlauf in östliche Richtung bis Amerikastraße folgend, dieser bis zur Gemeindegrenze Stadt Cloppenburg/ Gemeinde Garrel folgend, dieser bis Flugplatzweg folgend, diesem folgend bis Garreler Straße, dieser südlich folgend bis Pämerhauk, entlang diesem bis Friesoyther Straße, dort der Molberger Straße und im Weiteren Varrelbuscher Straße folgend bis Im Witten, entlang dieser bis Resthauser Graben, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Hüttekamp, diesem nordwestlich folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem in nördliche Richtung bis Neumühlen, entlang dieser bis Soeste, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Höhe Resthauser Graben, dort der Baumreihe westlich folgend bis zum Waldrand, entlang diesem in südwestliche/ westliche Richtung bis Große Tredde, dieser südlich folgend bis Neumühler Weg, diesem westlich folgend und über Kleine Tredde und Augustendorfer Weg, diesem an der Abzweigung in nördliche Richtung folgend über Dwergter Straße bis Bernhardsweg, entlang diesem bis Thülsfelder Straße, dieser westlich folgend bis Dorfstraße. Dieser nördlich folgend über Am Augustendorfer Weg und Kurfürstendamm bis Im Paarberger Wald, entlang dieser bis Bundesstraße 72 - Thüler Straße, dieser nördlich folgend bis Tegeler Tange, entlang dieser bis Querdamm, diesem südöstlich folgend bis Beim Steinwitten, entlang diesem bis Gemeindegrenze Bösel/ Friesoythe, dieser nordwestlich folgend bis Flachsweg, entlang diesem bis Südkamper Ring, diesem westlich folgend über Beim Tegelkamp bis Mönnkehop und entlang diesem bis zum Ausgangspunkt.	
Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Bösel im Ortsteil Westerloh an der Kreuzung Friesoyther Straße/Ginsterstraße/ Am Kronsberg nördlich Am Kronsberg folgend, weiter westlich über Am Kronsberg in nördlicher Richtung der Kündelstraße folgend bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf erst nördlich, dann östlich und dann nördlich folgend, den Koppelweg, den Hahnbergsweg und den Steinbergsweg überquerend, dann nordwestlich bis zur Baumreihe, dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis Steinbergsweg, diesem östlich bis zur Overlaher Straße folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland folgend, dieser in östlicher Richtung folgend bis Bachmannsweg, diesem in südlicher Richtung bis zum Ende des Vehnemoors folgend, dem Rand des Vehnemoors erst in südwestlicher Richtung, dann in südöstlicher Richtung bis zur Georg-Schumacher-Straße folgend, dieser bis Korsorsstraße folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis Lutzweg folgend, diesem in südöstlicher Richtung bis Hauptstraße folgend, dieser südwestlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung die Moorstraße überquerend bis zur Baumreihe folgend und entlang dieser und dem Wasserverlauf zum Birkhahnweg/Barkentange folgend, diesem in westlicher Richtung bis Nikolausstraße folgend, dieser bis Pöhlendamm folgend und weiter über Pöhlendamm bis zum Wasserverlauf zwischen Wasserzug von Letherfeld und Peterstraße, diesem Wasserverlauf entlang der Baumreihe in nordwestlicher Richtung bis Peterstraße folgend, dieser in südöstlicher Richtung bis Pöhlendamm folgend und diesem weiter in südwestlicher Richtung bis zur Stromtrasse folgend, dieser in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde	2.4.2021

Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in westlicher Richtung bis Glaßdorfer Straße folgend, dieser in nordwestlicher Richtung bis Südkamper Ring folgend, diesem und im Weiteren Beim Tegelkamp folgend bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung folgend bis Mönnkehop, diesem nördlich bis Ginsterstraße folgend, und dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgend.	
Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Straße Im Gartherfeld folgend bis Bundesautobahn 1, über die Auffahrt zur Bundesautobahn 29 dieser nördlich folgend bis Alter Mühlenweg, entlang diesem bis Burgweg, diesem südlich folgend bis Zur Heide, dieser nördlich folgend und über den Verbindungsweg zur Schürhöhe, dieser südlich folgend bis Garther Straße, entlang dieser in östliche Richtung bis Melbrink, diesem südlich folgend bis Garther Kirchweg, entlang diesem in westliche Richtung bis Egtherholzer Weg, diesem nördlich folgend bis Ackerweg, entlang diesem bis Heckenweg, diesem westlich folgend bis Garther Straße und dieser südlich folgend bis Lange Straße. Entlang dieser in östliche Richtung bis Feldstraße, entlang dieser den Herzog-Erich-Weg überquerend und weiter über Grenzweg und die Gemeindegrenze Emstek/ Cappeln bis Siehenfelder Graben, dem Wasserverlauf in südliche Richtung folgend bis Bührener Straße, dieser in westliche Richtung bis Im Siehenfelde folgend, diesem in südliche Richtung bis Tenstedter Straße folgend, dieser östlich bis Minteweder Straße folgend, dieser bis zur zweiten östlichen Abzweigung folgend und dieser Straße bis zum Dominikaner Weg folgend, diesem in nördliche Richtung bis Minteweder Bach folgend und dem Wasserverlauf in östliche Richtung bis Bührener Bruchbach folgend. Dem Wasserverlauf in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cappeln/ Emstek folgend, dieser in östliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Vechta folgend, dieser in südliche Richtung bis zum Grenzweg entlang der Gemeindegrenze Cappeln/ Essen folgend, diesem in westliche Richtung bis Nordholter Straße folgend und dieser in nördliche Richtung bis Zur Burg. Dieser in östliche Richtung bis Elstener Straße folgend, dieser und im Weiteren Hauptstraße und Sevelter Straße in nördliche Richtung bis zur Adlerstraße folgend, entlang dieser und weiter über Karkweg, an der Gabelung dem Karkweg in nördliche Richtung folgend und der Cappelner Straße in östliche Richtung bis Efeustraße, dieser bis Emsteker Straße folgend, dieser östlich bis Lindenallee folgend, dieser in nördliche Richtung bis Alter Emsteker Weg folgend, diesem westlich bis Zum Brook folgend und diesem bis zum Brookweg folgend. Dort der Stromtrasse in nördliche Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Emstek, entlang dieser in nördliche Richtung bis Cloppenburger Straße/ Höltinghauser Straße, dieser westlich folgend bis Bundesstraße 72, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Ahlhorner Straße und dieser nördlich folgend bis Höltinghauser Ring. Diesem nordwestlich folgend über Bether Ring und Heideweg bis Roggenkamp und diesem folgend bis Garreler Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Boelckestraße, entlang dieser bis Steinweg, diesem in südliche Richtung folgend bis Felsenweg und diesem nördlich bis Zum Griesen Stein und östlich bis zum Wiesenweg. Dem Wiesenweg in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Heideweg, dort dem Verbindungsweg in östliche Richtung folgend bis zum Plaggenweg, diesem in nördliche Richtung folgend bis zur Kiwittstraße und entlang dieser bis zum Beverbrucher Damm. Diesem in nördliche Richtung folgend bis Zum Baumweg, entlang diesem und Baumweg bis zur Waldgrenze auf der nördlichen Seite, entlang dieser bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, dieser östlich folgend bis zum Ausgangspunkt.	13.4.2021

Landkreis Cloppenburg Auf der Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel dem Wiesenweg und im Weiteren dem Heideweg südlich folgend bis Christkindchenweg, entlang diesem bis Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis zur westlichen Waldgrenze, entlang dieser in westliche Richtung, die Straßen Hammoor und An den Ambührener Tannen passierend, weiter entlang dem Waldrand bis Resthauser Straße, dieser und Stahlfördener Feld nordwestlich folgend bis Kastanienallee, dieser westlich folgend bis Resthauser Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Hüttekamp, dieser westlich folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem in nördliche Richtung, Neumühlen/ Mühlenweg sowie den Drei-Brücken-Weg passierend, bis Bundesstraße 72 - Friesoyther Straße, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Kampweg, entlang diesem bis zur in südöstliche Richtung verlaufenden Baumreihe, entlang dieser und dem erst in nordöstliche, dann in südöstliche Richtung verlaufenden Waldrand bis Forstweg, diesem nördlich folgend bis Lindenallee, dieser östlich folgend bis Varrelbuscher Graben I, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Plattenweg, diesem östlich folgend bis Varrelbuscher Straße/ Garreler Straße, entlang dieser in südliche Richtung bis Koppelweg, entlang diesem bis zur Bahnlinie Cloppenburg/ Friesoythe, dieser südlich folgend bis Zum Fischteich, entlang diesem in östliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel und entlang dieser in östliche Richtung bis zum Ausgangspunkt.	13.4.2021
Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Bösel an der Kreuzung Richtweg/Garreler Straße der Garreler Straße in östlicher Richtung bis Lahe folgend, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung bis Oldenburger Weg folgend, diesem in östlicher Richtung bis Hauptstraße folgend, dieser nördlich bis Schmäldamm folgend, diesem östlich bis zum Verbindungsweg zur Moorstraße folgend, diesem bis Moorstraße folgend, dieser östlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang dem Wasserzug von Barkentange in östlicher Richtung folgend, dem Wasserzug von Barkentange in südlicher Richtung bis Birkhahnweg/Barkentange folgend, diesem in westlicher Richtung bis Nikolausstraße folgend, dieser in südöstlicher Richtung bis Moordamm folgend, diesem in südwestlicher Richtung bis Wasserzug von Letherfeld folgend, dem Wasserverlauf in südöstlicher Richtung, entlang der Oldenburger Straße und weiter südlich bis Jagdweg folgend, diesem in westlicher Richtung bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Auf'm Halskamp folgend, diesem und im Weiteren Wätkamp bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe folgend, den Bahnschienen in nördlicher Richtung bis Thüler Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Stadt Friesoythe folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in nordöstlicher Richtung weiter folgend bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, den Bahnschienen entlang der Glaßdorfer Straße bis Glaßdorfer Graben folgend, dem Wasserverlauf in nordöstlicher Richtung bis Am Steinkamp folgend, diesem in nördlicher Richtung bis Richtweg folgend, diesem nördlich bis zum Ausgangspunkt folgend.	13.4.2021
Landkreis Cuxhaven Von der Autobahnauffahrt „Bremerhaven-Wulsdorf" ausgehend in nord-östlicher Richtung entlang der niedersächsisch-bremischen Landesgrenze bis zum „Schifffahrtsweg Elbe-Weser (Geeste)". Auf diesem in östlicher Richtung verlaufend bis zum „Schiffdorfer Grenzgraben", diesem in südlicher Richtung bis zur Kläranlage folgend und dann an der südlichen Grundstücksgrenze der Kläranlage „Zu den Geesthöfen" abknickend. Von dieser Straße dann auf „Lange Straße" (K60) zunächst in nord-östlicher Richtung, dann abknickend auf „Im Tannenkamp" und dem südlich von „Am Tannenkamp" liegenden Wirtschaftsweg „Kleine Hiskenmoor" auf der Grenze des Naturschutzgebietes „Ochsentriftmoor" in östlicher Richtung folgend. Von diesem Weg in südlicher Richtung auf „Langer Moorweg" bis „Brameler	5.4.2021

Randgraben". Diesem weiter in östliche Richtung in der Verlängerung zum westlichen Ausläufer des „Sellstedter See" folgend. Von hier mittig über die Seefläche zum östlich gelegenem „Seekanal" und diesem bis zur Einmündung des „Gliesgraben" folgend. Entlang des „Gliesgraben" in südlicher Richtung bis zur „Mettjenwiesen" und auf dieser in süd-östlicher Richtung folgend, wo diese in der Ortschaft Sellstedt namentlich zur „Kampstraße" wird. Entlang dieser in südlicher Richtung und über „Beelacker" bis zur „Geestensether Straße" (L143). Darauf westlich entlang der „Geestensether Straße" bis zur Abbiegung „Bahnhofstraße" (L143). Dieser Straße südlich folgend bis zur „Dorfstraße" in der Ortschaft Donnern und weiter südlich auf die „Jägerstraße" bis zur Abzweigung auf die „Bockhooper Straße". Entlang dieser weiter in süd-östlicher Richtung und über „Schwarzer Weg" bis zur „Wesermünder Straße" (B71). Der „Wesermünder Straße" (B71) in nord-westlicher Richtung folgend bis zur „Lindenallee" (L134) in der Ortschaft Bexhövede und auf dieser weiter in Richtung Loxstedt, wo sie namentlich in „Dühnenfähr" und „Dühnenfährstraße" übergeht. Von dieser abzweigend auf die „Helmuth-Neynaber-Straße" und an deren Ende weiter in nord-westlicher Richtung auf „Am Wedenberg". Von „Am Wedenberg" dann in nördlicher Richtung der Bahnlinie Bremen-Bremerhaven in Richtung Bremerhaven folgend bis zur B71 und auf dieser bis zum Anfangspunkt Autobahnauffahrt „Bremerhaven-Wulsdorf" zurück.	
Landkreis Diepholz Der Sperrbezirk umschreibt Teile der Gemeinde Weyhe und der Stadt Syke. Er beginnt im Norden am Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bahnlinie Bremen-Osnabrück und verläuft von dort aus entlang der Bahnlinie in südliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße 6, von dort weiter südöstlich bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 122. Die Grenze des Sperrbezirks verläuft weiter in östlicher Richtung mit dem Schnittpunkt der Landesstraße 333 und verläuft entlang dieser bis zur östlichen Kreisgrenze. Die östliche und nördliche Grenze des Sperrbezirks umschreibt die Grenze des Kreisgebietes in nördliche später nordwestliche Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Bahnlinie Bremen-Osnabrück.	26.3.2021
Landkreis Diepholz Die nordöstliche Begrenzung des Sperrbezirks verläuft vom Schnittpunkt der Kreisgrenze zu Vechta mit der L853 aus an der L853 entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der B51. Dieser folgt die Begrenzung in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 28. Entlang der Kreisstraße 28 verläuft sie bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 57 und folgt der Kreisstraße 57 bis zum Schnittpunkt mit der „Sonnenstraße". Dieser folgt sie und kreuzt die L346 um entlang der Straße „zum Berge" bis zur Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke zu verlaufen. Die Begrenzung des Sperrbezirks verläuft in westlicher Richtung entlang der Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke bis zur Kreisgrenze zu Osnabrück und folgt dieser bis zur Kreisgrenze zu Vechta. Entlang der Kreisgrenze zu Vechta verläuft sie in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der L853.	27.3.2021
Landkreis Diepholz Die nördliche Begrenzung des Sperrbezirkes verläuft vom Schnittpunkt der „Lohner Straße" mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta entlang dieser in östlicher Richtung, weiter entlang der Straßen „Ahornweg", „Apwischer Straße" und „Goseweg", von dort weiter in östlicher Richtung entlang des Seitenarmes des Fließgewässers „Dadau" bis zur Straße „Poggenburger Damm".	6.4.2021

Die östliche Begrenzung verläuft dann entlang der Straße „Poggenburger Damm“ in südöstlicher Richtung weiter über die Straßen „Holzkamp“ und „Zum Stau“ bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B51 und diese entlang in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „Wetscher Straße“, dieser entlang südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Am Sandsteeg“ und an dieser Straße entlang in südlicher Richtung bis zur „Sankt-Hülfer-Straße“ und diese entlang südöstlicher Richtung bis zur „Wetscher-Hardter-Straße“ und diese entlang bis zur Bundesstraße 214. Weiter führt die Begrenzung entlang der Bundesstraße 214 in westlicher Richtung bis zur Abzweigung „Sulinger Straße“ und diese entlang bis zum Schnittpunkt mit der „Sankt-Hülfer-Bruchstraße“ und diese entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Bürger Fuhren“. Die südliche Begrenzung verläuft von dort entlang der Straße „Bürger Fuhren“ bis zum Schnittpunkt mit dem „Triftweg“, diesen entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Fladdermanns Busch“ und diese Straße entlang in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Strohte“, weiter entlang der Fließgewässer „Strohte“ und „Lohne“ bis zum Schnittpunkt der „Lohne“ bis zur Straße „Maschstraße“ und weiter diese entlang in westlicher Richtung bis zur „Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße“ und diese entlang in nördlicher Richtung über den „Junkernhäuser Weg“ bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B214 weiter geht es entlang der Bundesstraße B214 in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta. Die westliche Begrenzung des Sperrbezirks bildet die Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta ab und führt entlang dieser in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der „Lohner Straße“.	
Landkreis Oldenburg — Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg an der Lethe und die Cloppenburger Straße in Ahlhorn — Von dort der Cloppenburger Straße Richtung Wildeshausen bis zum Ende des Waldes (südlich der Cloppenburger Straße gelegen) in unmittelbarer Nähe der Zuwegung zu den Kalksandsteinwerken folgen — Am Rande des Waldes entlang zur Straße Großer Esch am Gut Lethe — Über die Straßen Großer Esch und Ortmoorweg auf die Vechtaer Straße (L870) — Der L870 Richtung Schneiderkrug am Rande des Flugplatzes Ahlhorn entlang bis zum Forst an der Straße am Scheidewald — Am Rande des Forstes entlang zur Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg — Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes	13.4.2021
Stadt Oldenburg Ausgangspunkt des Anschlusssperrbezirks ist der Schnittpunkt zur Kreisgrenze des Landkreises Ammerland auf Höhe Heinrich-Kunst-Weg / Ammerlandstraße — dem Straßenverlauf der Ammerlandstraße in süd-östlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Karpfenweg — dem Verlauf Karpfenweg weiter folgend in nördlicher Richtung bis zur Abbiegung in den Karuschenweg — dem gesamten Verlauf Karuschenweg bis zum Übergang auf die Ofenerdieker Straße folgend — dem Verlauf der Ofenerdieker Straße in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Kreuzung Am Strehl — dem Verlauf Am Strehl in süd-östlicher Richtung bis zur Abbiegung Süderdiek weiter folgend — dem gesamten Verlauf des Süderdiek bis zum Übergang auf den Immenweg weiter folgend	9.4.2021

— dem gesamten Verlauf des Immenweg in nord-östlicher Richtung bis zum Übergang auf den Schafjückenweg weiter folgend — dem Schafjückenweg in nördlicher Richtung parallel zur A 293 weiter folgend bis zum Übergang auf die Straße Am Ende — der Straße Am Ende in westlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der Wahnbäke weiter folgend — der Wahnbäke entlang in nord-westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisgrenze des Landkreises Ammerland (ca. in Höhe Nordring Haus-Nr. 69)	
Landkreis Vechta Beginnend auf der B 69 Kreuzung Oldenburger Straße/Holtruper Straße in östlicher Richtung Holtruper Straße (K254) bis zur Kreuzung Visbeker Damm folgen, dann in südlicher Richtung bis zur Straße Auf den Engelken folgen. Die Straße Auf den Engelken in westlicher Richtung bis zur Holtruper Straße folgen. Der Holtruper Straße in südöstlicher Richtung bis zum Vechtaer Moorbach folgen. Den Vechtaer Moorbach in südlicher Richtung bis zu Straße In den Tangen folgen. Die Straße In den Tangen in südlicher Richtung bis zur Straße Brookdamm folgen. Die Straße Brookdamm in südlicher Richtung bis zur Straße Wiebraks Wiesen folgen. Die Straße Wiebraks Wiesen in südöstlicher Richtung bis zur Straße Holzhausen (Ortsumgehung Vechta) folgen. Die Straße Holzhausen in südlicher Richtung bis zur Straße Bei Thesings Kreuz folgen. Die Straße Bei Thesings Kreuz bis zur Straße Prozessionsweg folgen. Die Straße Prozessionsweg in südlicher Richtung zur Vechtaer Straße (L 881) folgen. Die Vechtaer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Pickerhake folgen. Die Straße Pickerhake in südöstlicher Richtung bis zur Straße Telbrake folgen. Die Straße Telbrake in südlicher Richtung folgen, diese weiter in südwestlicher Richtung bis zur Abzweigung Straepel /Füchteler Esch folgen. Die Straße Füchteler Esch in westlicher Richtung bis zur Abzweigung der Straße Füchtel folgen. Die Straße Füchtel in südlicher Richtung bis zur Driverstraße folgen. Die Driverstraße überqueren und die Straße Füchtel weiter in südöstlicher Richtung bis zur Straße Welpe/Welper Straße folgen. Die Welper Straße in westlicher Richtung bis zur Schubertstraße folgen. Die Schubertstraße in südwestlicher Richtung bis zur Diepholzer Straße folgen. Die Diepholzer Straße in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung Lohner Straße folgen. Die Lohner Straße bis zur Straße Lüscher Straße folgen. Die Straße Lüscher Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Hagen-Ringstraße folgen. Die Straße Hagen-Ringstraße in südlicher Richtung bis zur Kreuzung/Abzweigung Viehdrift folgen. Die Straße Viedrift in westlicher Richtung bis zur Straße Bussen Weg folgen. Die Straße Bussen Weg in nördlicher Richtung, dann in westlicher Richtung weiter folgen und bis zur Straße Plaggenweg folgen. Die Straße Plaggenweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm/Vechtaer Moorbach folgen. Den Vechtaer Moorbach in westlicher Richtung bis zur Abzweigung Spredaer Bach folgen. Den Spredaer Bach in nördlicher Richtung bis zur Vechtaer Straße (L 843) bzw. Abzweigung Schledehausener Straße folgen. Die Schledehausener Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Hasenberg folgen. Die Straße Hasenberg in nordöstlicher Richtung folgen und diese dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Goseborg folgen. Die Straße Goseborg in nördöstlicher Richtung bis zur Straße in Richtung Loher Straße bzw. Straße Paolwisken foglen. Die Straße Paolwisken in nördlicher Richtung bis zur Hausnummer 3 folgen. Von der Hausnummer 3 der Straße Paolwisken in nördlicher Richtung bis zum Hilgenstegsbach folgen. Den Hilgenstegsbach in östlicher Richtung, dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Osterfeld folgen. Die Straße Am Osterfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Hessels Höhe folgen. Die Straße Hessels Höhe bis zur Hausnummer 8 folgen. Die Straße Hessels Höhe von Hausnummer 8 in östlicher Richtung bis zur Straße Loher Straße folgen. Die Straße Loher Straße weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Zur Brumlage folgen. Die Straße Zur Brumlage zunächst in südlicher, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Zur Spredaer Mühle folgen. Die Straße Zur Spredaer Mühle in südlicher Richtung bis zur Straße Zu den Teichen	25.3.2021

folgen. Die Straße Zu den Teichen in östlicher Richtung bis zur Höhe Spredaer Bach folgen. Den Spredaer Bach in nördlicher Richtung bis zur Sollebäke folgen. Die Sollebäke in nördlicher Richtung bis zur Straße In der Paterei folgen. Die Straße In der Paterei in südlicher Richtung bis zur Straße Auf der Lage folgen. Die Straße Auf der Lage in Richtung östlicher Richtung bis zur Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Oldenburger Straße in nördlicher Richtung zum Ausgangspunkt bis zur Kreuzung Holtruper Straße (K 254) folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend an der Kreisgrenze/BAB 1 am nördlichsten Punkt des Westerbakumer Sees. Der Kreisgrenze in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Bakum folgen. Der Gemeindegrenze Bakum weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 259) folgen. Die Straße Bakumer Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Wiesenweg folgen. Die Straße Wiesenweg zunächst in südlicher Richtung, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Am Südfeld folgen. Die Straße Am Südfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Straße Oldenburger Straße (Ortsumgehung Vechta) bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Vardel/Stukenborg folgen. Die Straße Stukenborg in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenrotter Straße (L 843) folgen. Die Straße Falkenrotter Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Straßburger Straße folgen. Die Straße Straßburger Straße zunächst in südlicher Richtung und anschließend in östlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Marsch (Kreuzungsbereich Junkerstraße) folgen. Die Straße Vechtaer Marsch in südlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm (K 333) folgen. Die Straße Bokerner Damm westlicher Richtung bis Ortsumgehung Vechta (B 69) folgen. Der Auffahrt der B 69 (Richtung Diepholz) bis zur Höhe des Gewässers Brandkanal folgen. Dem Gewässer Brandkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Plaggenweg folgen. Die Straße Plaggenweg in südlicher Richtung bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Dreiecksweg, Westmark und Koetterweg folgen. Die Straße Koetterweg in südöstlicher Richtung bis zur Eisbahnlinie folgen. Die Eisenbahnlinie in südlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach in östlicher Richtung bis zur Bokerner Straße folgen. Die Straße Bokerner Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Erlenbusch folgen. Die Straße Erlenbusch zunächst in nordwestlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach zunächst in nördlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zum Gewässer Aue folgen. Dem Gewässer Aue in westlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 258) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Fladderkanal folgen. Dem Gewässer Fladderkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Hausstetter Straße (K 260) folgen. Der Straße Hausstetter Straße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Bruchbach zunächst in östlicher Richtung, dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Harmer Damm folgen. Die Straße Harmer Damm in östlicher Richtung bis zur Straße Zum See folgen. Die Straße Zum See in nördlicher Richtung bis zur Straße Büscheler Straße folgen. Die Straße Büscheler Straße in östlicher bis zur Einmündung zur Straße Dammhausstraße folgen. Die Dammhausstraße nordwestlicher Richtung bis zur Straße/Einmündung Vestruper Esch. Die Straße Vestruper Esch in östlicher Richtung bis zur Straße Rattbergen folgen. Die Straße Rattbergen in nördlicher Richtung bis	31.3.2021

zur Straße Westerbakumer Straße (L 837) folgen. Die Straße Westerbakumer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Cloppenburger Straße (L 842) folgen. Die Straße Cloppenburger Straße in südöstlicher Richtung bis zur BAB 1 folgen. Die BAB 1 in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreisgrenze/Westerbakumer See folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend in Holtrup am Kreisverkehrsplatz an der Holtruper Straße (K 254). Der Straße Holtruper Straße zunächst in östlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Bergstraße folgen. Der Straße Bergstraße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach zunächst in nördlicher Richtung folgen, dann in nordöstlicher Richtung entlang des Freesenholzes bis zum Gewässer Lutter Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Lutter Mühlenbach in südlicher Richtung bis zur Straße Norddöllen, Höhe Haus-Nr. 90, folgen. Der Straße Norddöllen bis zur Straße Norddöllen (K 253) folgen. Der Straße Norddöllen bis zur Straße Visbeker Straße (K 253) folgen. Der Straße Visbeker Straße bis zur Straße Timpner Straße folgen. Der Straße Timpner Straße in südöstlicher Richtung, dann in südlicher Richtung bis zu Straße Oststraße (K 254) folgen. Der Straße Oststraße in südöstlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Straße (L 881) folgen. Der Straße Vechtaer Straße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Schlochter Bäke folgen. Dem Gewässer Schlochter Bäke zunächst in südlicher Richtung, dann in westlicher Richtung bis zur Straße Kleekämpe folgen. Der Straße Kleekämpe in südlicher Richtung bis zur Straße Waldbeerenweg folgen. Der Straße in südlicher Richtung weiter über den Waldbeerenweg hinweg folgen. Dem Feldweg im Oyther Moor zunächst in östlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zum Gewässer Schwarzer Damm folgen. Dem Gewässer Schwarzer Damm in nordwestlicher und dann in südlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach bis zum Feldweg zur Straße Driverstraße folgen. Der Straße Driverstraße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Windallee folgen. Der Straße Windallee in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach in westlicher Richtung bis zur Eisenbahnlinie folgen. Der Eisenbahnlinie in nördlicher Richtung bis zu Straße Falkenrotter Straße. Der Straße Falkenrotter Straße in nordwestlicher Richtung bis zum Kreisverkehrsplatz folgen. Ab dem Kreisverkehrsplatz der Straße Petersburger Straße bis Straße Olivaer Straße folgen. Der Straße Olivaer Straße bis zur Straße Rieden folgen. Der Straße Rieden weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Buchholzstraße folgen. Der Straße Buchholzstraße zunächst in westlicher, dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Oldenburger Straße (B 69) folgen. Der Straße Oldenburger Straße in nördlicher Richtung bis zu dem Gewässer Forbach. Dem Gewässer Forbach in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Zur Wallachei folgen. Der Straße Zur Wallachei in östlicher Richtung bis zur Straße Visbeker Damm (K 334) folgen. Der Straße Visbeker Damm in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehrsplatz und somit bis zum Ausgangspunkt folgen.	6.4.2021
Landkreis Vechta Beginnend an der Kreisgrenze in der Gemeinde Bakum, Westerbakum. Der Kreisgrenze in östlicher Richtung bis zum Gewässer Schierenbach folgen. Dem Gewässer Schierenbach zunächst in südlicher und dann in südöstlicher Richtung bis zu Straße Mühlendamm, Höhe Haus-Nr. 2, folgen. Der Straße Mühlendamm zunächst in südöstlicher Richtung und dann in	7.4.2021

südwestlicher Richtung bis zur Straße Loher Straße (K 258) folgen. Der Straße Loher Straße in südwestlicher Richtung bis Straße Darener Straße (L 842) folgen. Der Straße Darener Straße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Bakumer Bach folgen. Dem Gewässer Bakumer Bach in südlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Straße (L 843) folgen. Der Straße Vechtaer Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Essener Straße (L 843) folgen. Der Straße Essener Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 354) folgen. Der Straße Dorfstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Rosengarten folgen. Der Straße Rosengarten in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Zum Bödden folgen. Der Straße Zum Bödden in nördlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze zunächst in östlicher, dann in nördlicher und wiederum in östlicher Richtung entlang bis zum Ausgangspunkt folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend im Gebiet der Stadt Lohne Ecke Straße Märschendorfer Damm und Straße Märschendorfer Straße (K 263). Der Straße Märschendorfer Straße in südöstlicher Richtung bis Gewässer zur Wiesenbäke folgen. Diesem Gewässer zunächst in nördlicher und dann in östlicher Richtung bis zum Gewässer Wiesenbäke folgen. Dem Gewässer Wiesenbäke zunächst in östlicher und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Wiesenstraße folgen. Der Straße Wiesenstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (L 848) folgen. Der Straße Bakumer Straße in südlicher Richuntg bis zur Straße Vechtaer Straße (L 845, Kreuzungsbereich, Bahnübergang) folgen. Der Straße Vechtaer Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Adenauerring folgen. Der Straße Adenauerring in östlicher Richtung bis zur Straße Meyerhofstraße folgen. Der STra0e Meyerhofstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenbergstraße folgen. Der Straße Falkenbergstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Lindenstraße folgen. Der Straße Lindenstraße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Brinkstraße folgen. Der Straße Brinkstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Landwehrstraße folgen. Der Straße Landwehrstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Bergweg (L 846) folgen. Der Straße Bergweg in südlicher Richtung bis zur Straße Moorstraße folgen. Der Straße Moorstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Am Sandberg folgen. Der Straße Am Sandberg in südlicher Richtung bis zur Straße Hinter der Klus folgen. Der Straße Hinter der Klus weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Stienen Berg folgen. Der Straße Stienen Berg bis zur Straße Diepholzer Straße (L 850) folgen. Der Straße Diepholzer Straße in südöstlicher Richtung bis zur Straße Ziegelstraße folgen. Der Straße Ziegelstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Köttermoor folgen. Der Straße Köttermoor in westlicher Richtung bis Straße Lohner Straße (L 846) folgen. Der Straße Lohner Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Am Hövel folgen. Der Straße Am Hövel in westlicher Richtung bis zur Straße Am Klostergarten folgen. Der Straße Am Klostergarten in westlicher Richtung bis zur Straße Hufeisenstraße folgen. Der Straße Hufeisenstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 268) folgen. Der Straße Dorfstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Auf der Heide folgen. Der Straße Auf der Heide zunächst in südlicher, dann in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Pastors Kamp folgen. Der Straße Pastors Kamp in südwestlicher Richtung bis zur Straße Wieferichs Kamp folgen. Der Straße Wieferichs Kamp in nordwestlicher und dann in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Themannkanal folgen. Dem Gewässer Themannkanal in westlicher Richtung bis zum Gewässer Harpendorfer Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Harpendorfer Mühlenbach in nördlicher Richtung bis zur Straße Ihorster Straße (K 270) folgen. Der Straße Ihorster Straße in westlicher Richtung bis zum Gewässer Barkhoffsbach folgen. Dem Gewässer Barkhoffsbach zunächst in nordwestlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zur Bundesautobahn 1 (BAB 1) folgen. Der BAB 1 in nördlicher Richtung bis zur Straße Steinfelder Straße (K 268) folgen. Der Straße Steinfelder Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Heinrichstraße folgen. Der Straße Heinrichstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Ferdinandstraße folgen. Der Straße Ferdinandstraße weiter in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Von-Galen-Straße folgen. Der Straße Von-Galen-Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Burgstraße (L 846) folgen. Der Straße Burgstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Lohner Straße (L 846) folgen. Der Straße Lohner Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Dinklager Straße (L 846) folgen. Der Straße Dinklager Straße weiter in östlicher Richtung bis zur Gemeinde-/Stadtgrenze Dinklage/Lohne folgen. Der	10.4.2021

Gemeinde-/Stadtgrenze in nördlicher Richtung bis zur BAB 1 folgen. Der BAB 1 in nördlicher Richtung bis zur Straße An den Teichen folgen. Der Straße An den Teichen in östlicher Richtung bis zur Straße Märschendorfer Damm folgen. Der Straße Märschendorfer Damm in südöstlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt, Ecke Straße Märschendorfer Straße (K 263), folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend an der Kreisgrenze in der Gemeinde Bakum, Westerbakum, Westerbakumer See an der Bundesautobahn 1 (BAB 1). Der BAB 1 in südlicher Richtung bis zur Straße Essener Straße (L 843) folgen. Der Straße Essener Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 354) folgen. Der Straße Dorfstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Elstener Straße (K 354) folgen. Der Straße Elstener Straße in nördlicher Richtung bis zur Kreisgrenze an der Straße Grenzweg folgen. Der Kreisgrenze zunächst in östlicher, dann in nördlicher und wiederum in östlicher Richtung entlang bis zum Ausgangspunkt folgen.	11.4.2021
Landkreis Vechta Beginnend an der Kreisgrenze/BAB 1 am nördlichsten Punkt des Westerbakumer Sees. Der Kreisgrenze in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Bakum folgen. Der Gemeindegrenze Bakum in südöstlicher Richtung bis zum Feldweg folgen. Diesem Feldweg in nordösterlicher Richtung und dann in östlicher Richtung bis zur Straße Zum Borgfeld, Höhe Haus-Nr. 2, folgen. Von der Straße zum Borgfeld den Feldweg in südlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Hilgenstegsbach bzw. bis zur Gemeindegrenze folgen. Der Gemeindegrenze Bakum weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 259) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Wiesenweg folgen. Der Straße Wiesenweg zunächst in südlicher Richtung, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Am Südfeld folgen. Der Straße Am Südfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Straße Oldenburger Straße (Ortsumgehung Vechta) bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Vardel/Stukenborg folgen. Die Straße Stukenborg in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenrotter Straße (L 843) folgen. Der Straße Falkenrotter Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Straßburger Straße folgen. Der Straße Straßburger Straße zunächst in südlicher Richtung und anschließend in östlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Marsch (Kreuzungsbereich Junkerstraße) folgen. Der Straße Vechtaer Marsch in südlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm (K 333) folgen. Der Straße Bokerner Damm westlicher Richtung bis Ortsumgehung Vechta (B 69) folgen. Der Auffahrt der B 69 (Richtung Diepholz) bis zur Höhe des Gewässers Brandkanal folgen. Dem Gewässer Brandkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Plaggenweg folgen. Der Straße Plaggenweg in südlicher Richtung bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Dreiecksweg, Westmark und Koetterweg folgen. Der Straße Koetterweg in südöstlicher Richtung bis zur Eisbahnlinie folgen. Der Eisenbahnlinie in südlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach in östlicher Richtung bis zur Bokerner Straße folgen. Der Straße Bokerner Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Erlenbusch folgen. Der Straße Erlenbusch zunächst in nordwestlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach zunächst in nördlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zum Gewässer Aue folgen. Dem Gewässer Aue in westlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 258) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Carumer Damm (K 262) folgen. Der Straße Straße Carumer Damm in westlicher Richtung bis zur Straße Feldstraße folgen. Der Straße Feldstraße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Fladderkanal folgen. Dem Gewässer Fladderkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Hausstetter Straße (K 260) folgen.	12.4.2021

Der Straße Hausstetter Straße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Bruchbach zunächst in östlicher Richtung, dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Vestruper Straße (K 260) folgen. Der Straße Vestruper Straße in nördlicher Richtung bis ebenfalls zur Straße Vestruper Straße (L 837) folgen. Der Straße Vestruper in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Up'n Sande folgen. Der Straße Up'n Sande in nordöstlricher Richtung bis zur Straße Cloppenburger Straße (L 842) folgen. Die Straße Cloppenburger Straße überqueren und ab der Straße Zur Mühle in südöstlicher Richtung bis zur BAB 1 folgen. Die BAB 1 in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreisgrenze/Westerbakumer See folgen.	
Landkreis Verden Die nördliche Grenze des Sperrbezirks verläuft entlang der Weser stromaufwärts in östlicher Richtung. Im Bereich des Bollener Eschs verläuft die Grenze entlang des Weserzuflusses „Rieder Grenzgraben" weiter in südlicher Richtung. Entlang der Landstraße L203 geht es weiter in westlicher Richtung bis zum „Rieder Graben A". Dem „Rieder Graben A" stromaufwärts folgend in südlicher Richtung bis zur Thedinghausener Straße (K20) geht es weiter in westlicher Richtung bis zur Straße Börtelsdamm (im späteren Verlauf „Rienstraße"). Dann weiter in südlicher Richtung der Straße Börtelsdamm/Rienstraße folgend bis zur Felder Dorfstraße (L331). Anschließend geht es entlang der Felder Dorfstraße (L331) in Richtung Riede und weiter in südwestlicher Richtung der Straße Okeler Damm (L333) folgend bis zur Kreisgrenze.	26.3.2021
Landkreis Wesermarsch Beginnend an der Straße „An der Fähre" (Zufahrt Fähre Vegesack) in Lemwerder entlang der „Industriestraße" bis zur Kreuzung Bardewischer Str. (K218), dieser weiter folgen in südlicher Richtung bis zur Straße „Am Rosenkamp", die im weiteren Verlauf zur Kastanienstraße wird und weiter auf der Lechterstraße bis zur Kreuzung Motzener Straße weiter in südlicher Richtung über die Kreuzung B212 / L875 der B212 (Harmenhauser Str.) folgend in Richtung Bookholzberg bis zum Schnittpunkt mit dem Stedinger Kanal, dem Stedinger Kanal in westlicher Richtung bis zum Stedinger Kanal Ost und bis zur „Berne" folgen, der „Berne" in nördlicher Richtung entlang bis zur B212 folgen, der B212 in südlicher Richtung folgend bis zum Graben in Höhe Ollener Straße 2, Berne, der dort von der B212 in die Ollen fließt, der „Ollen" weiter in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung mit der Weserstraße (K74). Der Weserstraße folgend bis zur Deichstraße, dieser in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung „An der Mühle" /Höhe Woltjenloch/Westergate und Einmündung in die Weser	2.4.2021
Landkreis Wolfenbüttel Innerhalb des Sperrbezirks befinden sich die Gemeinden Evessen, Kneitlingen, Bansleben, Eilum und Gilzum. Der Sperrbezirk verläuft von der Kreuzung am nordwestlichen Ortsrand von Evessen L 625 mit der Erkeroder Str. dieser nach Norden folgend bis zum südlichen Ortsrand von Erkerode. Von dort aus entlang des östlichen Ortsrandes bis zu dessen Kreuzung mit der L 629 und dem Verlauf der L 629 nach Osten folgend Nord-Östlich durch das Reitlingstal bis zum Großen Teich. Entlang der südlichen Elmrandes und dem Wegeverlauf weiter folgend bis zur Grenze mit dem Landkreis Helmstedt. Der Landkreisgrenze folgend in östlicher Richtung	25.3.2021

weiterfolgend bis zu deren Schnittstelle L 290. Nach Süden Richtung Sambleben folgend entlang der westlichen Ortgrenze Sambleben bis zu deren Kreuzung der L 290 und dem Verlauf der L 290 folgend bis deren Schnittstelle der westlichen Ortsgrenze Schöppenstedt. Weiterhin westlich entlang der Bahnstrecke bis zum Klärbecken und von dort nördlich entlang des Feldweges bis zum Wasserlauf Breite Beek westlich zur Schnittstelle L 627.Westlich entlang der L 627 bis zur Schnittstelle Deponie und von dort nördlich entlang K 8 bis zur Ortsgrenze Gilzum weiter der Ortsdurchfahrt K 8 folgend bis nördliche Ortsgrenze Gilzum. Dann entlang der K 7 bis zur Schnittstelle L 625.	
NORDRHEIN-WESTFALEN	
Landkreis Gütersloh Die Beschreibung beginnt westlich und zwar am südlichen Ortseingang zu Oesterweg: — Lange Str. Richtung Norden bis Wischkamp, — Rechts in den Wischkamp Richtung Osten bis Frankfurter Weg, — Rechts in den Frankfurter Weg Richtung Süden bis Helleweg, — Links in den Helleweg Richtung Nord-Ost übergehend in den Hölmerweg, dann rechts Süd-Ost, dann wieder rechts (Süd-West) und einmal links (SüdOst) dem Hölmerweg folgen) bis Halstenbeck, — Links in Halstenbeck Richtung Nord-Ost, — Rechts abbiegen auf Feldweg Richtung Nord-Ost später Süd-Ost bis Kämpenstr., — Kämpenstr. Richtung Süd-Ost bis Hesselteicher Str., — Links auf Hesselteicher Str. Richtung Nord-Ost bis Im Recke, — Rechts auf Im Recke Richtung Süd-Ost bis Illenbruch, — Rechts in Illenbruch Richtung Süd-West bis zum Feldweg zur Casumer Str., — Links auf Feldweg zur Casumer Str. Richtung Süd-Ost bis Casumer Str., — Rechts auf Casumer Str. Richtung Süd-West bis Hörster Str. — Links auf Hörster Str. Richtung Süd-Ost, — Hörster Str. wird zu Zum Niederdorf Richtung Süd-Ost bis Versmolder Str., — Rechts auf Versmolder Str. Richtung Süd-West bis Voßheide, — Links in Voßheide Richtung Süd bis Kuhlenweg, — Links in Kuhlenweg Richtung Süd-Ost bis Jägerstr., — Rechts in Jägerstr. Richtung Süd-West im Verlauf der Jägerstr. links halten, Richtung Süden bis Suttheide, — Rechts auf Suttheide Richtung Süd-West bis Kölkenweg, — Links auf Kölkenweg Richtung Süd-Ost bis Kölkebecker Str., — Rechts auf Kölkebecker Str. Richtung Süd-West bis Kölkebeck, — In Kölkebeck wird der Mühlenbach Richtung Westen zur Grenze, — Aus dem Mühlenbach wird der Rhedaer Bach, — Rhedaer Bach Richtung Westen bis Hesselteicher Str., — Rechts Hesselteicher Str. Richtung Norden bis In den Lodden, — Links in In den Lodden Richtung Nord-West bis Greffener Landweg, — Links auf Greffener Landweg Richtung West bis Schäferweg, — Rechts auf Schäferweg Richtung Norden bis Vorbruchstr., — Links auf Vorbruchstr. Richtung West bis Lange Str., — Rechts in Lange Str. Richtung Nord bis südlichem Ortseingang von Oesterweg	24.3.2021
Landkreis Gütersloh Die Beschreibung der Überwachungszone startet an der Kreuzung der Kreisgrenze zwischen Paderborn und Gütersloh und der Kreuzung der Haselhorster Str. Haselhorster Str. nordwestlich folgen bis zur Eichenallee. Eichenallee erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Feldkamp. Feldkamp nordöstlich folgen bis Feldkampstr.. Feldkampstr. nordwestlich folgen bis Hanfgarten. Hanfgarten erst nordwestlich, dann nordöstlich folgen bis Rietbergerstr. Rietbergerstr. nördlich folgen bis sie in die Masterholterstr. Übergeht.	14.4.2021

Mastholterstr. nördlich folgen bis Industriestr. Industriestr. erst östlich, dann nördlich folgen bis Fischhausweg. Fischhausweg erst westlich, dann nördlich folgen bis Johannesweg. Johannesweg erst südöstlich, dann östlich folgen bis Delbrücker Str.. Delbrücker Str. nördlich folgen bis Torfweg. Torfweg nordöstlich folgen bis Westerwieher Str.. Westerwieher Str. östlich folgen bis Dortenbach. Dortenbach südöstlich folgen bis Im Plumpe. Im Plumpe südlich folgen bis Kühler Grund. Kühler Grund nordöstlich folgen bis Kornweg. Kornweg südlich folgen bis er in Im Thüle übergeht. Im Thüle südlich folgen bis Berkenheide. Berkenheide östlich folgen bis Im Eickholt. Im Eickholt südlich folgen bis Im Wiesengrund. Im Wiesengrund östlich folgen bis Westerloher Str.. Westerloher Str. südlich folgen bis Giptenweg. Giptenweg südwestlich folgen bis Grafhörsterweg. Grafhörsterweg südöstlich folgen bis Schöninger Str. Schöninger Str. südwestlich folgen bis Am Sporckhof. Am Sporckhof südöstlich folgen bis Nordhagener Str.. Nordhagener Str. östlich folgen bis Brinkweg. Brinkweg südwestlich folgen bis Schmaler Weg. Schmaler Weg folgen bis Westenholzer Str.. Westenholzer Str. westlich folgen bis Verbindungsweg. Verbindungsweg südlich folgen bis Obernheideweg. Obernheideweg westlich folgen bis Westenholzer Str. Westenholzer Str. südwestlich folgen bis Wiebeler Str. Wiebeler Str. erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Wulfhorster Str.. Wulfhorster Str. westlich folgen bis Haselhorster Str.. Haselhorster Str. bis zum Ausgangspunkt folgen.	
Landkreis Gütersloh Die Beschreibung beginnt an der nordwestlichen Kreisgrenze WAF/GT: L831 in nordöstlicher Richtung folgen bis Körkesweg. Rechts auf Körkesweg; in südöstlicher Richtung folgen bis Heerdamm. Heerdam überqueren; auf Heerder Str.; in südlicher Richtung folgen. Heerder Str. wird zu Greffener Str.. Greffener Str. in südlicher Richtung folgen bis Feldweg vor Ortseingang Clarholz. Rechts auf Feldweg; Feldweg in südwestlicher Richtung folgen; Hoendiksbach und Mühlenbach überqueren bis B 64. Rechts auf B 64; in nordwestlicher Richtung folgen bis Axtbach. Axtbach in südlicher Richtung folgen bis Feldweg. Rechts auf Feldweg; in westlicher Richtung folgen bis Hemfelder Str. Links auf Hemfelder Str.; in südöstlicher Richtung folgen bis Sundernstr. Rechts auf Sundernstr.; in nordwestlicher Richtung folgen. Sundernstr. wird zu Schürkamp; Schürkamp folgen bis Sundernstr.. Schürkamp mündet wieder in Sundernstr.. Sundernstr. in westlicher Richtung folgen bis Sunderkämpe. Links auf Sunderkämpe; in südlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze GT/WAF.	12.4.2021
Landkreis Hochsauerlandkreis Von der Kreisgrenze entlang der L880 nach Dormecke, durch Dormecke über K20 nach Kückelheim, von Kückelheim nach Bremscheid, ab Bremscheid dem Hengsbecker Bach folgend (bachaufwärts) bis zur K20, K20 nach Menkhausen bis Abzweig K32, K32 nach Niederberndorf bis Abzweig K35, K35 durch Arpe und Kückelheim bis Abzweig L737, L737 bis Abzweig in Richtung Bracht, in Bracht bis zum Abzweig L928, L928 bis zum zweiten Abzweig Richtung Brenschede bis Kreisgrenze	10.4.2021
Landkreis Minden-Lübbecke Die Beschreibung des Sperrgebietes beginnt westlich und zwar in der Ortschaft Stemwede-Destel: Ausgehend von der Kreuzung „Lübbecker Straße“ und „Desteler Straße“ in Stemwede-Destel der Straße „Desteler Straße“ in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Am Alten Teich“. Entlang der Straße „Am alten Teich“ in östlicher Richtung bis zur Einmündung der Straße „Schluttbaum“. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Twiehauser Straße“. Dieser in südwestlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „An der Rethlage“. Der Straße „An der Rethlage“ in östlicher Richtung folgend über den Twiehauser Bach in Espelkamp-Vehlage, an welchem diese in die Straße „Höfenweg“ übergeht. Der Straße „Höfenweg“ zunächst in östlicher Richtung über die Kreuzung „Twiehauser Straße“ und „Höfenweg“ weiter auf der Straße „Höfenweg“ in südlicher Richtung folgend bis diese in die Straße „Im Schanzen“ übergeht. Dieser zunächst in südlicher und an der nächsten Kreuzung in	26.3.2021

östlicher Richtung weiter folgend bis zur Einmündung der Straße „Dreieckweg“. Der Straße „Dreieckweg“ in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Erfmeyerstraße“. Dieser in östlicher Richtung folgend bis sie in die Straße „Leverner Straße“ übergeht. Der „Leverner Straße“ weiter in östlicher Richtung folgend bis zum Fluss „Große Aue“. Dem Flussverlauf „Große Aue“ in südlicher Richtung nach Espelkamp-Fiestel folgend bis zur Straße „Gestringer Straße“ (L766). Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Blasheimer Straße“ (L773). Der Straße „Blasheimer Straße“ in südlicher Richtung folgend bis diese bei Überquerung des Mittellandkanals in die Straße „Fiesteler Straße“ (K60) übergeht. Der Straße „Fiesteler Straße“ in Lübbecke-Alswede weiter in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Am Vogelsang“. Der Straße „Am Vogelsang“ in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Heidbrinkweg“. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zum Ende der Straße „Heidbrinkweg“. In westlicher Richtung zum Hollwinkeler Holz entlang der Grenze zur Stadt Pr. Oldendorf bis zur Einmündung der Straße „Bruchstraße“. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Schaffeldweg“. Zunächst in westlicher und dann in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Bruchflachweg“. Dieser in westlicher Richtung folgend bis diese in die Straße „Hedemer Masch“ in Pr. Oldendorf übergeht. Der Straße „Hedemer Masch“ weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Hedemer Straße“. Der Straße „Hedemer Straße“ in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße - 78 - „Im Hallau“. Dieser in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Engershauser Straße“. Dieser in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Bremer Straße“ (L557). Der Straße „Bremer Straße“ in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Ostweg“. Der Straße „Ostweg“ in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Hauptstraße“. Dieser in nördlicher Richtung folgend bis diese in die Straße „Leverner Straße“ (L767) übergeht. Dieser weiter in nördlicher Richtung folgend den Mittellandkanal überquerend bis zur Einmündung der Straße „Neuenfelder Straße“. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Ossenbrink“. Zunächst weiter auf der Straße „Ossenbrink“ in nördlicher und dann in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Zum Neuen Felde“. Dieser in nördlicher Richtung folgend. Westlich am „Großer Diekfluss“ entlang bis zur Einmündung der Straße „Lohneweg“. Der Straße „Lohneweg“ in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Lübbecker Straße“ (L766). Dieser in östlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt der Kreuzung „Lübbecker Straße“ und „Desteler Straße“ in Stemwede-Destel.	
Landkreis Minden-Lübbecke Die Beschreibung des Sperrgebietes beginnt westlich und in der Ortschaft Stemwede-Dielingen: Ausgehend von der Kreuzung der B51 „Bremer Straße“ und K 78 „Fischerstatt“ in Stemwede-Dielingen der Einmündung in östlicher Richtung der Straße „Zur alten Windmühle“ folgend bis zur Einmündung in die Straße „Eckern“ und dieser folgend bis zur Einmündung „Reininger Straße“ (K 77) bis zur Einmündung „Dielinger Straße“ (K 75) Der K75 folgend in südlicher Richtung auf die L 766. Der L766 „Haldemer Straße“ folgend in östlicher Richtung bis nach Haldem. Auf Höhe der Kreuzung „Westernort“ nach Norden (Richtung Wald) der Straße bis zur Kreisgrenze folgend. Entlang der Kreisgrenze bis zur B51 und zum Ausgangspunkt.	27.3.2021
Landkreis Olpe Die Beschreibung beginnt an der Kreisgrenze auf der Brenscheder Straße in Fahrtrichtung Brenschede — innerhalb der Ortslage an der ersten Kreuzung rechts — nach der Brenscheder Straße 7. rechts	10.4.2021

— links auf die Brachter Str. — links auf die B55 — rechts auf die L737 — rechts auf „Elsmecke“ bis zur Kreisgrenze — vom Eckpunkt der Kreisgrenze in süd-östliche Richtung entlang der Kreisgrenze bis zur Brenscheder Straße	
Landkreis Paderborn Entlang der L818 bis zur Kreuzung K22, K22 bis zur Einmündung Westernstr., Westernstr. bis zur Einmündung Kirchstr., Kirchstr. bis zur Einmündung Bornweg, Bornweg bis zum Übergang Rahmental, Rahmental bis zur Einmündung des Verbindungsweges mit dem Milchweg, Milchweg bis zur Einmündung der K1, K1 bis zur Einmündung Im Niederefeld, Im Niederefeld bis zum Waldrand, am Waldrand in südlicher Richtung bis zum Ende des Feldweges, Feldweg in westliche Richtung bis zur nächsten Einmündung, weiter in südlicher Richtung bis zur nächsten Einmündung, weiter in süd-westlicher Richtung bis zur Einmündung Am Hohler Weg, Am Hohler Weg bis zur Einmündung Stadtweg, Stadtweg bis zur Einmündung Paderborner Str., Paderborner Str. bis zur Einmündung Schwalbenstr., Schwalbenstr. über die Attelner Str. in die Straße Am Blissenberg, Am Blissenberg übergehend in den Triftweg, Triftweg bis zur Kastanienallee, Kastanienallee bis zur Einmündung Riependahlstr., Riependahlstr. bis zur Einmündung Dalheimer Weg, Dalheimer Weg bis zur Einmün-dung Sintfeldhöhenstr., Sintfeldhöhenstr. in nördlicher Richtung auf die Dalheimer Str. / K20, Dahl-heimer Str. / K20 bis zur Westfalenstr. / L754, Westfalenstr. / L754 in westliche Richtung bis zur A44, A44 bis A33, A33 bis zur Kreuzung L818	24.3.2021
Landkreis Paderborn Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh ab dem Ausgangspunkt Haselhorster Straße bis zur Westerloher Straße, Westerloher Str. südlich folgen bis Giptenweg, Giptenweg südwestlich folgen bis Grafhörsterweg, Grafhörsterweg südöstlich folgen bis Schöninger Str., Schöninger Str. südwestlich folgen bis Am Sporckhof, Am Sporckhof südöstlich folgen bis Nordhagener Str., Nordhagener Str. östlich folgen bis Brinkweg, Brinkweg südwestlich folgen bis Schmaler Weg, Schmaler Weg folgen bis Westenholzer Str., Westenholzer Str. westlich folgen bis Verbindungsweg, Verbindungsweg südlich folgen bis Obernheideweg, Obernheideweg westlich folgen bis Westenholzer Str., Westenholzer Str. südwestlich folgen bis Wiebeler Str., Wiebeler Str. erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Wulfhorster Str., Wulfhorster Str. westlich folgen bis Haselhorster Str., Haselhorster Straße bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze Gütersloh-Paderborn	14.4.2021
Landkreis Warendorf Die Beschreibung beginnt im Süden mit dem Schnittpunkt der Kreisgrenze Gütersloh und der Letter Straße. Von der Letter Straße weiter Richtung Westen der Gemeindegrenze Beelen folgend bis zur K2 (Beelener Straße). Der Beelener Straße Richtung Süden bis zur ersten Querstraße/Einmündung folgen in den Rottmannsweg. Diesem in westlicher Richtung folgen bis zum Beelener Landweg. Weiter in nordöstlicher Richtung vom Beelener Landweg bis zur Gemeindegrenze Beelen. In nordwestlicher Richtung der Gemeindegrenze Beelen folgend bis zur Straße Landhagen im Norden. Von da aus weiter in westlicher Richtung bis zur Landstraße L831. Der Landstraße in nördliche Richtung folgend bis zur Kreisgrenze Gütersloh.	12.4.2021

SACHSEN	
Landkreis Mittelsachsen — Gemeinde Stadt Burgstädt Ortsteile Burgstädt, Mohsdorf — Gemeinde Taura Ortsteil Taura — Gemeinde Hartmannsdorf nördlich der Kreisstraße K8252 — Gemeinde Mühlau nördlich der Kreisstraße K8252	31.3.2021
SACHSEN-ANHALT	
Landkreis Altmarkkreis Salzwedel — Einheitsgemeinde Kalbe (Milde) mit den Ortschaften Vietzen, Güssefeld, Siepe, Karstedt, Altmersleben	9.4.2021
Landkreis Saalekreis Die Grenze des Sperrgebietes verläuft beginnend am Kreuzungspunkt der A14 südlich der Anschlussstelle Löbejün mit der Bahnstrecke, der A 14 in Richtung Süden folgend und, diese auslassend, südlich an Nehlitz vorbei, die L145 kreuzend bis zum Abzweig des Entwässerungsgrabens westlich der Schützbuschberge und, dem Graben folgend, bis zur K2133. Dann der K2133 in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Nehlitzer Hauptstraße, von dort dem Feldweg folgend Richtung Norden bis zur K2119. Von dort der östlichen Gehölzgrenze Richtung Norden folgend bis zum Weg zwischen Drobitz und K2132, diesem nach Norden folgend und die K2132 schneidend querfeldein bis zum Kreuzungspunkt der Wege zwischen Drehlitz, Kösseln und Ostrau. Von dort bis zur nordwestlichen Begrenzung Kiesgrube Plötz, entlang der nördlichen Gewässergrenze, südlich der Bebauungsgrenze Plötz der Plötzer Chaussee nach Westen folgend. Am Abzweig der K2121 Bitterfelder Straße/ Plötzer Chaussee dem Feldweg in Richtung Süden folgend bis zur Martinstraße. Von dort in südwestliche Richtung Löbejün östlich umfahrend und die Ortslage „Sperling“ einschließend bis zur A14 an der 1. Überführung südlich der Anschlussstelle Löbejün.	20.4.2021
SCHLESWIG-HOLSTEIN	
Landkreis Herzogtum Lauenburg — die Gemeinden Dahmker, Köthel, Hamfelde und Mühlenrade, — von der Gemeinde Basthorst die Gebiete nördlich des Wirtschaftswegs „Auf dem Gut“ von der Gemeindegrenze zu Mühlenrade bis zur L 159 und dem Wirtschaftsweg von der L 159 zur Gemeindegrenze von Dahmker - einschließlich der Hofstelle des Gutes Basthorst, — von der Gemeinde Kuddewörde die Gebiete östlich der B 404	29.3.2021
Landkreis Ostholstein In der Gemeinde Malente gelegenes Gebiet: Ab Rührsberg über die Hauptstr. An Söhren vorbei nach Malkwitz. Der Dorfstr. Entlang von Malkwitz nach Sieversdorf. Von Sieversdorf entlang der Dorfstr. Richtung Neukirchen. Ortseigangs von Neukirchen entlang dem Saseler Weg bis zur Kreisgrenze und derselbigen bis Rührsberg folgend.	8.4.2021
Landkreis Plön — In der Gemeinde Stolpe: westlich des Butscherweg und nördlich der L 67 bis zur B404; dann östlich der B404 bis zur Gemeindegrenze der Gemeinde Löptin. — In der Gemeinde Löptin: die gesamte Gemeinde außer der Teil westlich der B404 — In der Gemeinde Postfeld der östliche Teil der Nettelau bis zur Gemeindegrenze und dann östlich bis zur Alten Schwentine. — In der Gemeinde Kühren: die Gesamte Gemeinde — In der Gemeinde Stadt Preetz: Die Gemeindegrenze am Ufer des Postsees entlang bis zur Höhe Moor-Redder. Hier in östliche Richtung und dann weiter den Moor-Redder entlang bis zum Rethstellenredder. Dann östlich bis zum Postfelder Weg. Dem Postfelder Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Knick hinter dem Nachtkoppelweg; dann südlich dem Wanderweg hinter der Tonderner Straße entlang und östlich dem Knick hinter der Sonderburger Straße folgend bis zum Lohmühlenweg. Dem Lohmühlenweg südwestlich folgend bis zum Am Fichtenstadion und dann bis zur Kührener Straße. Die Kührender Straße bis zum Waldweg und dann vom Waldweg durch die Vogelweide zum Am Lanker See. Der	7.4.2021

Straße Am Lanker See nördlich folgen. Dieser geht dann über in den Birkenweg. An der Kreuzung Zappenweg östlich bis zur Badestelle „Strandbad Lanker See“. Der Uferlinie des Lanker Sees in nördliche Richtung folgend bis zum Übergang in den Kirschsee auf Höhe der Gemeindegrenze Schellhorn. Hier dann der Gemeindegrenze in südöstlicher Richtung folgen. — In der Gemeinde Wahlstorf: vom Lanker See westlich am Laub- und Nadelwald vom Mühlenberg entlang bis zur Straße Mühlenberg. — Dem Mühlenberg und dann dem Vogelsang südlich folgen. In südöstlicher Richtung über die Lindenallee zur Schwentine. Dann entlang des westlichen Ufers des Fuhlensees und weiter südlich entlang der Schwentine und des Westlichen Ufers des Kronsees bis zur Gemeindegrenze. Dann in südwestlicher Richtung der Gemeindegrenze folgend bis zum Feldweg welcher zur Straße Peterskamp führt. — In der Gemeinde Ascheberg: nördlich der Straße Peterskamp, welche dann in Pohl übergeht. Den Wanderweg von Pohl in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Kühren.	
Landkreis Plön — In der Gemeinde Rantzau: an dem Schnittpunkt der Gemeindegrenzen der Gemeinden Dannau, Neukirchen und Rantzau westlich der Gemeindegrenze zur Gemeindegrenze Neukirchen und dann nördlich der Straßen Schule Söhren und Alter Schulweg in Sasel. Dann östlich der aus Sasel verlaufenden Dorfstraße Richtung Rantzau. Nördlich der Straße An de Gauswisch und östlich der B430 bis zum Möhlenwisch. Nordöstlich des Möhlenwisch und östlich von De Heeg. Dann südöstlich des nach Engelau verlaufenden Landwirtschaftsweges bis zur Gemeindegrenze. — In der Gemeinde Giekau: südöstlich der Straße Engelau, welche in die Straße Vohrbek übergeht. Östlich des nach Norden abgehenden Wanderweges vom Ferienhof Engelau und des Knicks am Scholenfurt bis zur Gemeindegrenze — In der Gemeinde Klamp: südöstlich der B430 bis zur Kreuzung Aukamp/L 178 — In der Gemeinde Helmstorf: von der Kreuzung B430 Aukamp/L178 südöstlich der nach Norden verlaufenden Gemeindegrenze und südlich der Teiche am Gut Helmstorf. Dann westlich der Gemeindegrenze in Richtung Högsdorf bis zur K27. — In der Gemeinde Högsdorf: westlich der alten Bahnlinie von der K27/Blekendorfer Straße bis zum Rührsberger Weg und dann nördlich des Rührsberger Wegs bis zur Söhrener Au und östlich der nach Norden verlaufenden Gemeindegrenze. — In der Gemeinde Kletkamp der Gemeindeteil westlich der alten Bahnlinie zwischen Lütjenburg und Malente — In der Gemeinde Dannau: die gesamte Gemeinde	8.4.2021
Landkreis Rendsburg-Eckernförde Beginnend an der Dänischenhagener Straße (54.42659, 10.03426) nach Süden auf St. Helenenmoor, in südlicher Richtung folgen, dann östlich ab 54.41905, 1003705 entlang der Kronsbek Aschau und in südöstlicher Richtung über die Mühlenau (ab 54.42007, 10.05137) und südwestlich auf den Stauner Weg, dann ab auf den Moorweg in südwestlicher Richtung bis zur K49, der K49 in östlicher Richtung folgen und in südliche Richtung auf den Hunnenberg abbiegen, Hunnenberg folgen und im weiteren Verlauf in südlicher Richtung auf die K24 (Kieler Weg), in nordwestliche Richtung auf den Blickstedter Weg und diesem bis Teepott folgen bis auf die Straße Am Hohn (54.39261, 10.03302), Am Hohn in nordwestliche Richtung folgen und ab 54.39658, 10.02246 in Richtung Wulfshagen abbiegen, die B76 in südwestliche Richtung überqueren an Gut Wulfshagen vorbei, entlang des südöstlichen Endes von Rathmannsrott, in westliche Richtung auf Heidholm, die L46 überqueren auf Holand und weiter auf Holander Allee, nach Norden auf Kattunbrook bis Tüttendorfer Graben, diesem in nordwestliche Richtung folgen bis Sander Weg, diesem in westliche Richtung folgen, nordöstlich auf Königsförder Str., nordöstlich auf Mühlenweg, ab auf Bornsteiner Weg in nördliche Richtung und weiter auf Revensdorfer Weg, nach Westen auf Bornsteiner Straße, nördlich ab auf Sprenger Weg, die Dorfstraße bis zur B76 folgen, entlang der B76 in	6.4.2021

nordwestliche Richtung, nach Norden auf Lammsrader Weg, in östliche Richtung auf Aschauer Landstraße und weiter auf Bäderstraße /L285, in südlicher Richtung auf Osdorfer Straße (K50), entlang der Grenze der Gemeinde Osdorf in nordöstliche Richtung bis zur L45, der L45 in südlicher Richtung folgen, über Krusendorfer Straße und Weberberg, nach Nordosten abknickend auf Am Bokholt, Am Bokholt folgen bis zur L44 in südwestliche Richtung bis Ausgangspunkt.	
Landkreis Stormarn — Gemeinde Trittau: Gemeindegebiet östlich der Bundesstraße 404 — Gemeinde Grande: Gemeindegebiet östlich der Bundesstraße 404 — Gemeinde Hohenfelde: Gesamtes Gemeindegebiet — Gemeinde Köthel (Stormarn): Gesamtes Gemeindegebiet — Gemeinde Hamfelde in Holstein: Gesamtes Gemeindegebiet	29.3.2021

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
W województwie łódzkim, w powiatach łęczyckim i kutnowskim:	
Część gminy Witonia w powiecie łęczyckim, część gminy Krzyżanów i część gminy wiejskiej Kutno w powiecie kutnowskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1442 E 19.3353	26.3.2021
W województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim:	
Część gminy wiejskiej Nowa Sól i część miasta Nowa Sól w powiecie nowosolskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7731 E 15.7147	29.3.2021
W województwie opolskim, w powiecie głubczyckim:	
Część gminy Głubczyce w powiecie głubczyckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1922 E 17.7211	30.3.2021
W województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim:	
Części gmin Wisznia Mała i Oborniki Śląskie w powiecie trzebnickim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.2469 E 16.9803	29.3.2021
W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim:	
Część gminy Barczewo w powiecie olsztyńskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.8164 E 20.6878	30.3.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:	
Części gmin Żelazków, Opatówek, Ceków- Kolonia w powiecie kaliskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7856 E 18.1817	27.3.2021
W województwie pomorskim, w powiatach kartuskim i wejherowskim:	
Część gminy Kartuzy w powiecie kartuskim, części gmin Linia i Szemud w powiecie wejherowskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.4258 E 18.1003	29.3.2021
W województwie podkarpackim, w powiatach ropczycko – sędziszowskim i dębickim:	

Części gmin Ostrów i Ropczyce w powiecie ropczycko – sędziszowskim, część gminy wiejskiej Dębica w powiecie dębickim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1119 E 21.5892	30.3.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:	
Części części gmin Opatówek, Koźminek i Szczytniki w powiecie kaliskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7583 E 18.2406	1.4.2021
W województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim i wrocławskim:	
Części gmin Wisznia Mała i Trzebnica w powiecie trzebnickim oraz Długołęka w powiecie wrocławskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.25 E 17.0683	7.4.2021
W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim i miasto Kalisz:	
Części gmin Opatówek, Żelazków, Ceków- Kolonia, Koźminek, Szczytniki, Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim, oraz część miasta Kalisz, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: — N 51.7583 E 18.2406 — N 51.7914 E 18.2356 — N 51.7483 E 18.2478 — N 51.7564 E 18.2392 — N 51.7533 E 18.2292 — N 51.7589 E 18.2336 — N 51.7706 E 18.3028 — N 51.7697 E 18.2772 — N 51.7572 E 18.2736 — N 51.7592 E 18.2767 — N 51.7569 E 18.2772 — N 51.7536 E 18.3094 — N 51.7433 E 18.2572 — N 51.7619 E 18.2419 — N 51.7311 E 18.1717 — N 51.7661 E 18.3878 — N 51.7642 E 18.2872 — N 51.7447 E 18.3167 — N 51.7486 E 18.2578 — N 51.7731 E 18.2872 — N 51.7447 E 18.3539 — N 51.7647 E 18.3533	14.4.2021
W województwie opolskim, w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim:	
Część gminy Kędzierzyn- Koźle w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim oraz część gminy Leśnica w powiecie strzeleckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.3597 E 18.2231	8.4.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim:	
Części gmin Grabów nad Prosną i Mikstat w powiecie ostrzeszowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.5117 E 18.0814	9.4.2021
W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:	
Część gminy Goszczanów w powiecie sieradzkim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: - N 51.7661 E 18.3878	14.4.2021
W województwie małopolskim, w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim:	
Części gmin Gorlice, Sękowa, Uście Gorlickie i Ropa w powiecie gorlickim położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: — N 49.5836 E 21.1106 — N 49.5842 E 21.1103	13.4.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:	
Części gmin Ceków- Kolonia, Żelazków, Mycielin w powiecie kaliskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.8511 E 18.2353	12.4.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:	
Części gmin Ceków- Kolonia, Opatówek, Koźminek i Żelazków w powiecie kaliskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.8103 E 18.2186	9.4.2021

Stato membro: Svezia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Those parts of the municipality of Trelleborg contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.27.0 and E13.7.48	26.3.2021
Those parts of the municipality of Mjölby contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.24.35 and E15.13.12	4.4.2021
Those parts of the municipality of Linköping contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.24.35 and E15.20.23	7.4.2021
Those parts of the municipality of Sjöbo contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.36.32 and E13.39.17	8.4.2021
Those parts of the municipality of Mjölby contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.25.40 and E15.16.17	11.4.2021
Those parts of the municipality of Mjölby contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.25.40 and E15.16.13	10.4.2021
Those parts of the municipality of Tomelilla contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.33.2 and E14.4.51	14.4.2021

PART B

Surveillance zone as referred to in Article 1:

Stato membro: Cechia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Moravian-Silesian Region:	
Bohučovice (606332); Bolatice (606987); Branka u Opavy (609382); Budišovice (615552); Dolní Benešov (628638); Chabičov ve Slezsku (636495); Smolkov (636509); Hněvošice (640140); Hrabyně (646601); Chuchelná (654876); Chvalíkovice (655040); Kobeřice ve Slezsku (667340); Lhota u Opavy (680991); Mokré Lazce (698237); Nové Sedlice (706647); Oldřišov (710113); Opava-Město (711560); Kateřinky u Opavy (711756); Kylešovice	6.4.2021

(711811); Otice (716481); Podvihov (724637); Pustá Polom (736830); Raduň (738824); Slavkov u Opavy (750280); Služovice (750832); Suché Lazce (759180); Štěpánkovice (763390); Palhanec (777188); Vávrovice (777196); Vrbka u Opavy (786021); Vršovice u Opavy (786624); Zábřeh u Hlučína (789411); Zlatníky u Opavy (793230); Kravaře ve Slezsku (674231) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Luční a Štěpánkovická; Opava-Předměstí (711578) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 11; Komárov u Opavy (711845) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. V Ulici (cyklostezka 6055 Radegast Opava); Štítina (763888) – jihovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Hlavní a ul. Komenského; Hradec nad Moravicí (646814) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Žižkova, ul. Smetanova, ul. Žimrovická, ul. Opavská, ul. Podolská a ul. Bohučovická; Hlubočec (639508) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Hradecká a její pokračování; Jaktař (711730) – jihovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Slavkovská, ul. Přemyslovců a ul. Krnovská	
Chlebičov (651141); Malé Hoštice (711870); Velké Hoštice (778826); Kravaře ve Slezsku (674231) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Luční a ul. Štěpánkovická; Opava-Předměstí (711578) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 11; Komárov u Opavy (711845) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří cyklostezka 6055 Radegast Opava; Štítina (763888) – severozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Hlavní, ul. Palackého a ul. Komenského	Dal 29.3.2021 al 6.4.2021
Bohušov (606618); Dolní Povelice (630021); Karlov u Bohušova (606626); Kašnice u Bohušova (606642); Nová Ves u Bohušova (606651); Dívčí Hrad (626147); Sádek u Dívčího Hradu (626155); Životice u Dívčího Hradu (626163); Hlinka (639249); Krásné Loučky (674770); Krnov-Horní Předměstí (674737); Bučávka (684805); Horní Povelice (643858); Liptaň (684813); Linhartovy (683876); Opavice (683884); Piskořov (693405); Osoblaha (713295); Matějovice (692328); Nový Les (750557); Víno (750531); Rudíkovy (770639); Třemešná (770647); Pitárné (788007) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57 a silnice č. 45826, 693391 Město Albrechtice – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57	8.4.2021
Hrozová (648558); Rusín (743682); Koberno (750514); Městys Rudoltice (750549); Pelhřimovy (750565); Ves Rudoltice (750522)	Dal 31.3.2021 all'8.4.2021
Central Bohemian Region:	
Bakov nad Jizerou (600831); Buda (780481); Horka u Bakova nad Jizerou (780499); Chudoplesy (654809); Ctiměřice (618055); Bojetice (606928); Dobrovice (627470); Holé Vrchy (640905); Chloumek u Mladé Boleslavi (651371); Sýčina (761630); Týnec u Dobrovice (772267); Úherce (772780); Bechov (601501); Dolní Bousov (628735); Horní Bousov (642487); Vlčí Pole (783731); Dolní Stakory (630195); Domousnice (631001); Skyšice (745821); Husí Lhota (649660); Charvatce u Jabkenic (650641); Jabkenice (655864); Kněžmost (667056); Koprník (669351); Lítkovice u Kněžmostu (708771); Malobratřice (752347); Násedlnice (669369); Solec (752355); Suhrovice (667064); Úhelnice (772771); Kobylnice (667463); Kolomuty (668541); Horní Stakory (644137); Kosmonosy (669857); Kosořice (669989); Sovolusky u Košíku (670863); Tuchom (670871); Ledce u Mladé Boleslavi (679623); Voděrady u Luštěnic (689114); Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Mladá Boleslav (696293); Němčice u Luštěnic (702943); Nepřevázka (703559); Obrubce (708798); Obruby (708801); Pěčice (718742); Plazy	7.4.2021

(721590); Prodašice (733121); Přepeře (734675); Rabakov (737089); Rohatsko (740411); Řepov (745286); Řitonice (745812); Seletice (670855); Semčice (747165); Ujkovice (774103); Veselice (780812); Vinařice u Dobrovice (782297); Žerčice (796468); Židněves (796786)	
Březno u Mladé Boleslavi (614467); Dolánky (628239); Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi (626384); Lhotky u Mladé Boleslavi (681466); Nová Telib (705276); Petkovy (719609); Sukorady u Mladé Boleslavi (759350)	Dal 30.3.2021 al 7.4.2021
Bezděkov pod Třemšínem (603601); Bubovice u Březnice (784800); Bukovany u Kozárovic (615838); Hlubyně (639702); Horčápsko (641944); Hořejany (767701); Hudčice (649236); Chrást u Tochovic (653756); Chraštice (654078); Kamenná u Příbramě (662691); Kletice (761311); Koupě (671207); Kozárovice (671525); Leletice (679917); Modřovice (697966); Mýšlovice (785270); Nestrašovice (761320); Nesvačily pod Třemšínem (703851); Oslí (653772); Ostrov u Tochovic (715743); Pňovice pod Třemšínem (722839); Pročevily (784818); Přední Poříčí (614319); Skuhrov pod Třemšínem (722847); Starosedlský Hrádek (754862); Strýčkovy (757357); Svojšice (761338); Těchařovice (785288); Tochovice (767719); Třebsko (770523); Tušovice (761346); Vacíkov (775941); Volenice u Březnice (784826); Vrančice (785296); Vševily (603619); Zalužany (790761)	10.4.2021
Bor u Březnice (607240); Březnice (614271); Drahenice (631540); Martinice u Březnice (692085); Počaply u Březnice (722952); Stražiště (722961)	Dal 2.4.2021 al 10.4.2021
Běrunice (603104); Běruničky (603112); Slibovice (603155); Velké Výkleky (603163); Vlkov nad Lesy (603171); Dvořiště (712868); Kněžice u Městce Králové (666921); Osek (712876); Kněžičky (603121); Kamilov (750689); Střihov (750701)	20.4.2021
Břístev (653063); Černá Hora u Dymokur (634239), Činěves (623920); Dlouhopolsko (626651); Dobšice u Žehuně (628042); Dubečno (666912); Dymokury (634247); Hradčany u Žehuně (646628); Chotěšice (653071); Choťovice (795721); Chroustov (654248); Kolaje (668010); Ledečky (679771); Malá Strana u Chotěšic (653080); Netřebice u Nymburka (704016); Nouzov u Dymokur (704920); Nová Ves u Chotěšic (653098); Nové Zámky (706841); Okřínek (709751); Opočnice (711926); Ostrov u Poděbrad (774286); Oškobrh (712001); Podmoky u Městce Králové (724084); Senice (747441); Srbce u Okřínka (709760); Svídnice u Dymokur (760684); Úmyslovice (774294); Velenice (777765); Vlkov pod Oškobrhem (784095); Vrbice u Poděbrad (785881); Zábrdovice u Křince (676306); Žehuň (795739); zástavba v katastrálním území Městec Králové (693286) ležící od čerpací stanice podél silnice č. 328 vedoucí ve směru na obec Dlouhopolsko a celá vesnice Nový (městská část Městec Králové-Nový)	20.4.2021
Vinice u Městce Králové (693308); Sloveč (750697); Záhornice u Městce Králové (789828); Městec Králové (693286) – vyjma veškeré zástavby od čerpací stanice podél silnice č. 328 vedoucí ve směru na obec Dlouhopolsko a vyjma vesnice Nový (městská část Městec Králové-Nový)	Dal 16.4.2021 al 20.4.2021
Radovesnice II (738778); Rozehnaly (738786); Rasochy (773174); Uhlířská Lhota (773182); Hradišťko II (797430); Kundratice u Žiželic nad Cidlinou (797456); Loukonosy (797464); Žiželice nad Cidlinou (797481)	20.4.2021
Hradec Králové Region:	
Bačalky (694991); Lično u Milkovic (695009); Brodek (625914); Dětenice (625922); Osenice (625931); Markvartice u Sobotky (691801); Skuřina (691852); Osek u Sobotky (713007); Dolní Rokytňany (740861); Horní Rokytňany (740870); Kdanice (664634); Záhuby (695025); Zelenecká Lhota (695033)	7.4.2021

Velké Babice (600610); Barchov (600890); Boharyně (605972); Trnava (768260); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Hrádek u Nechanic (647322); Hvozdnice u Hradce Králové (681717); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Klamoš (665428); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kunčice u Nechanic (677051); Hubenice (649198); Lhota pod Libčany (681105); Libčany (681725); Želí (681733); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Měník u Nového Bydžova (693073); Mlékosrby (697311); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Nové Město nad Cidlinou (706396); Osice (713058); Polizy (725471); Trávník u Osic (713066); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Krásnice (746916); Praskačka (732915); Sedlice u Hradce Králové (746924); Vlčkovice u Praskačky (732931); Puchlovice (605999); Radíkovice (737763); Radostov (738450); Stará Voda (754056); Hřibsko (649023); Těchlovice u Hradec Králové (765431); Urbanice u Praskačky (732923); Zdechovice u Nového Bydžova (732893)	20.4.2021
Dobřenice (627747); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Obědovice (674168); Osičky (713091); Roudnice (741639); Syrovátka (761 826)	Dal 16.4.2021 al 20.4.2021
Velké Babice (600610); Barchov (600890); Boharyně (605972); Trnava (768260); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kobylice (732869); Kosice (669831); Kosičky (669849); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Podoliby (672513); Lišice (684970); Lodín (686387); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Mlékosrby (697311); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Luková nad Cidlinou (689009); Nové Město nad Cidlinou (706396); Skochovice (748331); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Prasek (732885); Převýšov (735299); Hrobičany (746312); Sekeřice (797685); Skřivany (748960); Červeněves (750913); Chotělice (653021); Křičov (750921); Loučná Hora (750930); Smidary (750948); Stará Voda (754056); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Smidarská Lhota (782173); Vinary u Smidar (782181); Zdechovice u Nového Bydžova (732893); Klamoš (665428); Kunčice u Nechanic (677051); Myštěves (700801); Petrovice u Nového Bydžova (720127); Puchlovice (605999)	20.4.2021
Humburky (649317); Lužec nad Cidlinou (689271); Měník u Nového Bydžova (693073); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Starý Bydžov (754943); Zachrašťany (790338); Sloupno nad Cidlinou (750671)	Dal 16.4.2021 al 20.4.2021
Běchary (601462); Budčeves (615188); Nečas (615196); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Cholenice (652334); Kopidlno (669296); Mlýnec u Kopidlna (697371); Lišice (684970); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Lužec nad Cidlinou (689271); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Sekeřice (797685); Slavhostice (797693); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Vršce (786608); Židovice (796832); Žlunice (797707)	20.4.2021
Dobřenice (627747); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Pamětník (717533); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Štít (665436); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Mlékosrby (697311); Luková nad Cidlinou (689009); Nové Město nad Cidlinou (706396); Obědovice (674168); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Převýšov (735299); Stará Voda (754056)	20.4.2021
Klamoš (665428)	Dal 16.4.2021 al 20.4.2021
Pardubice Region:	
Břehy (613771); Bukovka (616125); Čeperka (619558); Dolany u Pardubic (628450); Chýšť (655686); Křičeň (676187); Lázně Bohdaneč (606171); Libišany (682918); Malé Výkleky (655694); Neratov (797316); Plch (721808); Podůlšany (724513); Přelovice (734641); Přepychy (734691); Rohovládova Bělá (740446); Sopřeč (752452); Staré Ždánice (754781);	20.4.2021

Stéblová (755371); Strašov (756318); Vápno u Přelouče (776955); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Žáravice (794597); Nerad (797308); Živanice (797332)	
Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Pravy (664286); Rohoznice (740527)	Dal 16.4.2021 al 20.4.2021
Břehy (613771); Bukovka (616125); Hlavečník (638951); Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Bílé Vchynice (604143); Kladruby nad Labem (665410); Kolesa (668079); Komárov u Přelouče (668702); Křičeň (676187); Neratov (797316); Pravy (664286); Lhota pod Přeloučí (681113); Lohenice u Přelouče (686409); Přelouč (734560); Škudly (681121); Přelovice (734641); Rohovládova Bělá (740446); Rohoznice (740527); Labětín (744778); Řečany nad Labem (744786); Selmice (747149); Semín (747319); Tetov (766968); Trnávka (744794); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Spytovice (792241); Nerad (797308); Živanice (797332)	20.4.2021
Chýšť (655686); Malé Výkleky (655694); Přepychy (734691); Sopřeč (752452); Strašov (756318); Újezd u Přelouče (773689); Vápno u Přelouče (776955); Žáravice (794597)	Dal 16.4.2021 al 20.4.2021
Plzeň Region:	
Bdeněves (671975); Bítov u Přehýšova (734527); Blahousty (634395); Blatnice u Nýřan (605301); Butov (785377); Čerňovice (620581); Dolany u Stříbra (722812); Doubrava u Plzně (631141); Erpužice (634409); Horní Sekyřany (638706); Hořík ovice u Chotěšova (671088); Hracholusky nade Mží (774171); Kamenný Újezd u Nýřan (708470); Kladruby u Stříbra (665355); Kníje (774197); Kostelec u Stříbra (670090); Kotovice (671096); Lhota u Stříbra (761885); Lipno u Hunčic (649503); Lochousice (686441); Lšelín (670103); Luhov u Líšťan (685194); Malovice u Erpužic (634425); Mířovice (780375); Myslinka (671991); Nedražice (670111); Nýřany (708496); Ostrov u Stříbra (716073); Plešnice (721735); Pňovany (722804); Popov u Stříbra (716081); Pozorka u Kladrub (665380); Přehýšov (734535); Radějovice u Přehýšova (734543); Rochlov (740551); Stříbro (757837); Svinná u Stříbra (785385); Sytno (761893); Těchoděly (649481); Trpísty (768766); Třebobuz (685216); Týnec u Chotěšova (653217); Úherce u Nýřan (791946); Újezd nade Mží (773808); Úlice (774219); Únehle (676756); Ves Touškov (780383); Vranov u Stříbra (785393); Vrbice u Stříbra (665398); Vrhaveč (716090); Záluží (671118)	30.3.2021
Dolní Sekyřany (638684); Hněvnice (638692); Kbelany (740543); Sulislav (759503); Vlkýš (638714)	Dal 22.3.2021 al 30.3.2021
Hradiště u Kasejovic (647471); Zahorčičky (789801)	17.4.2021
South Bohemian Region	
Blatenka (605212); Blatná (605247); Čekanice (619060); Hněvkov u Mačkova (689726); Jindřichovice u Blatenky (605221); Milčice u Čekanic (619078); Bratronice (789291); Buzice (616401); Bošovice u Čížové (624161); Nepodřice (626911); Stará Dobev (626881); Doubravice u Strakonic (631248); Nahošín (631264); Brloh u Drhovle (632406); Drhovle (632414); Mladotice u Drhovle (632457); Pamětice u Drhovle (632473); Černíkov u Strakonic (632562); Droužetice (632571); Hlupín (639915); Chrášťovice (654108); Klínovice (654116); Krty u Strakonic (675181); Lažánky (605239); Lažany u Doubravice (631256); Lom u Blatné (686549); Míreč (686557); Mačkov (689734); Mečichov (692409); Bořice u Mirotic (756822); Jarotice (756831); Radobytce (617601); Stráž u Mirotic (756849); Strážovice u Mirotic (756857); Mnichov (697443); Jemnice u Oseka (712892); Osek u Radomyšle (712914); Petrovice u Oseka (712922); Rohozná u Rovné (742104); Kožlí u Čížové (724408); Křešice u Čížové (724416); Malčice u Mirotic (724424); Podolí II (724432); Soběšice u Předotic (724441); Šamonice (724459); Třebkov (724467); Brusy (613371); Kbelnice (664626); Přešťovice (735264); Domanice (738204); Kaletice (738239); Podolí u Strakonic (632589); Leskovice u Radomyšle (738212); Radomyšl (738221); Rovná u Strakonic (742112); Řepice (742121); Holušice u Mužetic (700495); Mužetice (700509); Němčice u Sedlice (746886);	28.3.2021

Sedlice u Blatné (746894); Slaník (735272); Dražejov u Strakonic (755940); Hajská (697753); Strakonice (755915); Pacelice (762750); Škvořetice (762768); Štěkeň (763292); Vítkov u Štěkně (763306); Třebohostice (770175); Zadní Zborovice (770191); Hubenov u Třebohostic (770167); Únice (770183); Záboří u Blatné (789313)	
Malá Turná (712906); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Velká Turná (712931)	Dal 20.3.2021 al 28.3.2021
Bělčice (601870); Hostišovice (645796); Podruhlí (645818); Záhrobí (790281); Závišín u Bělčic (791288); Drahenický Málkov (631558); Krsice (623831); Horosedly (644781); Chobot (775754); Lety (680770); Minice u Mišovic (696188); Boješice (606898); Kakovice (696170); Mirovice (695726); Ohař (606901); Plíškovice (721875); Touškov (767883); Mišovice (696196); Pohoří u Mirovic (696200); Myslín (700631); Kožlí u Myštic (700835); Myštice (700851); Výšice (700908); Dolní Nerestce (703699); Horní Nerestce (703702); Rakovice (623849); Uzenice (775771); Uzeničky (775789); Svučice (761621) – jižní část katastrálního území s vesnicí Svučice – částí obce Mišovice, přičemž hranici na severu tvoří polní cesta vedoucí od Hibeňského rybníka po pozemní komunikaci – silnici č. 1756, dále silnice č. 1756 vedoucí na sever po křižovatku s pozemní komunikací – silnicí č. 0194, dále silnice č. 0194 vedoucí směrem na východ po hranici s k.ú 721883 Ráztely; Šerkov (680788) – západní část katastrálního území s vesnicí Šerkov – částí obce Lety, přičemž hranici na východě tvoří pozemní komunikace – silnice č. 10245 vedoucí od severní hranice po jižní hranici katastrálního území Šerkov	10.4.2021
Ráztely (721883); Svučice (761621) – severní část katastrálního území s vesnicí Draheničky – částí obce Mišovice, přičemž hranici na jihu tvoří polní cesta vedoucí od Hibeňského rybníka po pozemní komunikaci – silnici č. 1756, dále silnice č. 1756 vedoucí na sever po křižovatku s pozemní komunikací – silnicí č. 0194, dále silnice č. 0194 vedoucí směrem na východ po hranici s k.ú 721883 Ráztely	Dal 2.4.2021 al 10.4.2021
Bělčice (601870); Hostišovice (645796); Podruhlí (645818); Újezdec u Bělčic (774031); Záhrobí (790281); Závišín u Bělčic (791288); Blatenka (605212); Čekanice (619060); Drahenický Málkov (631558); Jindřichovice u Blatenky (605221); Milčice u Čekanic (619078); Bratronice (789291); Čečelovice (618781); Doubravice u Strakonic (631248); Nahošín (631264); Hajany u Blatné (636533); Hornosín (644765); Chlum u Blatné (651494); Chobot (775754); Kadov u Blatné (661929); Lnářský Málkov (661937); Mračov (661945); Pole (725111); Vrbno (661953); Kocelovice (667579); Lažánky (605239); Lažany u Doubravice (631256); Lnáře (686247); Zahorčice u Lnář (686255); Lom u Blatné (686549); Míreč (686557); Bořice u Mirotic (756822); Jarotice (756831); Lučkovice (695491); Stráž u Mirotic (756849); Strážovice u Mirotic (756857); Myštice (700851); Vahlovice (700894); Výšice (700908); Řiště (745791); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Holušice u Mužetic (700495); Mužetice (700509); Němčice u Sedlice (746886); Sedlice u Blatné (746894); Pacelice (762750); Škvořetice (762768); Tchořovice (766976); Uzenice (775771); Uzeničky (775789); Záboří u Blatné (789313)	17.4.2021
Bezdědovice (603457); Blatná (605247); Hněvkov u Mačkova (689726); Skaličany (748005); Buzice (616401); Mačkov (689734)	Dal 9.4.2021 al 17.4.2021
Zlín Region:	
Boršice u Buchlovic (607983); Břestek (613801); Buchlovice (615625); Blišice (669652); Jestřabice (659053); Koryčany (669661); Lískovec (684881); Ořechov u Uherského Hradiště (712655); Polešovice (725251); Staré Hutě na Moravě (754404); Stříbrnice u Uherského	13.4.2021

Hradiště (757730); Střílky (757861); Stupava (758612); Tučapy (771228); Tupesy na Moravě (771554); Vážany u Uherského Hradiště (777293); Zástřizly (791148)	
Hostějov (645656); Medlovice u Uherského Hradiště (692638); Osvětimany (716359); Újezdec u Osvětiman (774057)	Dal 5.4.2021 al 13.4.2021
South Moravian Region:	
Bohuslavice u Kyjova (606588); Boršov u Kyjova (678520); Čeložnice (619426); Domanín (630608); Hýsly (650480); Ježov (659509); Kelčany (664774); Kostelec u Kyjova (670316); Kyjov (678431); Moravany u Kyjova (698521); Mouchnice (699969); Nětčice u Kyjova (678511); Skalky u Kyjova (748048); Syrovín (761842); Těmice u Hodonína (765872); Vlkoš u Kyjova (784036); Žádovice (794261); Žeravice u Kyjova (796425); Bzenec (617270) – severní část katastrálního území po veřejnou komunikací č. 54; Moravský Písek (699233) – severovýchodní část katastrálního území po veřejnou komunikací č. 54 a následně č. 427; Vracov (785172) – severní část katastrálního území po hranici lesa	13.4.2021
Labuty (678856); Vřesovice (786748)	Dal 5.4.2021 al 13.4.2021

Stato membro: Danimarca

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
The parts of Bornholm municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.1246; E 15.0070	30.3.2021
The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N 55.1246; E 15.0070	Dal 27.3.2021 al 30.3.2021
The parts of Bornholm municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,0336; E 14,9997	4.4.2021
The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N 55,0336; E 14,9997	Dal 27.3.2021 al 4.4.2021
The parts of Ringsted municipality, Køge municipality, Faxe municipality, Roskilde municipality and Lejre municipality, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,4573; E 11,9391	6.4.2021
The parts of Ringsted municipality and Køge municipality, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,4573; E 11,9391	Dal 29.3.2021 al 6.4.2021
The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.2432; E 11.3900	14.4.2021
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.2432; E 11.3900	Dal 6.4.2021 al 14.4.2021
The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.2433; E 11.3901	14.4.2021
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.2433; E 11.3901	Dal 6.4.2021 al 14.4.2021

The parts of Kalundborg municipality, Slagelse municipality, Sorø municipality and Holbæk municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.5523; E 11.2668	14.4.2021
The parts of Kalundborg municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.5523; E 11.2668	Dal 6.4.2021 al 14.4.2021
The parts of Langeland municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,8683; E 10,7823	19.4.2021
The parts of Langeland municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 54,8683; E 10,7823	Dall'11.4.2021 al 19.4.2021
The parts of Slagelse municipality, Næstved municipality and Sorø municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,3131; E 11,4163	20.4.2021
The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,3131; E 11,4163	Dal 14.4.2021 al 20.4.2021
The parts of Slagelse municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842	20.4.2021
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842	Dal 14.4.2021 al 20.4.2021

Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Les communes suivantes dans le département: Gers (32)	
AIGNAN, ARMENTIEUX, ARMOUS-ET-CAU, AUJAN-MOURNEDE, AVERON-BERGELLE, BASSOUES, BAZIAN, BEAUCAIRE, BECCAS, BELMONT, BERAUT, BETPLAN, BEZOLLES, CAHUZAC-SUR-ADOUR, CAILLAVET, CALLIAN, CASSAIGNE, CASTELNAU-D'ANGLES, CASTELNAVET, CASTEX, CAUSSENS, CAZAUX-D'ANGLES, CAZAUX-VILLECOMTAL, CLERMONT-POUYGUILLES, CONDOM, COULOUME-MONDEBAT, COURRENSAN, COURTIES, CUELAS, DUFFORT, ESCLASSAN-LABASTIDE, ESTIPOUY, GALIAX, GAZAX-ET-BACCARISSE, GONDRIN, GOUX, HAGET, IDRAC-RESPAILLES, L'ISLE-DE-NOE, IZOTGES, JU-BELLOC, JUILLAC, JUSTIAN, LABARTHE, LABEJAN, LADEVEZE-RIVIERE, LADEVEZE-VILLE, LAGARDE-HACHAN, LAGARDERE, LAMAZERE, LANNEPAX, LARRESSINGLE, LASSERADE, LOUBEDAT, LOUBERSAN, LOURTIES-MONBRUN, LOUSLITGES, LOUSSOUS-DEBAT, LUPIAC, MAIGNAUT-TAUZIA, MALABAT, MANSENCOME, MARAMBAT, MARGOUET-MEYMES, MASCARAS, MASSEUBE, MAUMUSSON-LAGUIAN, MIRAMONT-D'ASTARAC, MIRANDE, MIRANNES, MONLAUR BERNET, MONTESQUIOU, MOUCHAN, MOUCHES, MOUREDE, NOULENS, PEYRUSSE-GRANDE, PEYRUSSE-VIEILLE, PLAISANCE, PONSAN-SOUBIRAN, POUYDRAGUIN, PRECHAC-SUR-ADOUR, RAMOUZENS, ROQUEBRUNE, ROQUES, ROZES, SABAZAN, SAINT-ARAILLES, SAINT-ARROMAN, SAINT-AUNIX-LENGROS, SAINT-JEAN-POUTGE, SAINT-JUSTIN, SAINT-MARTIN, SAINT-OST, SAINT-PAUL-DE-BAISE, SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES, SAMARAN, SARRAGUZAN, SAUVIAC, SCIEURAC-ET-FLOURES, SEAILLES, SEISSAN, SEMBOUES, TASQUE, TIESTE-URAGNOUX, TOURDUN, TUDELLE, VALENCE-SUR-BAISE, VIELLA, VIOZAN	9.4.2021

AUBIET, AURIMONT, AUTERIVE, BEZERIL, FAGET-ABBATIAL, GIMONT, HAULIES, L'ISLE-ARNE, JUILLES, LAHAS, LARTIGUE, LUSSAN, MARSAN, MONGAUSY, MONTAMAT, MONTEGUT, MONTIRON, PELLEFIGUE, PESSAN, POLASTRON, SAINT-ANDRE, SAINT-ELIX, SAINT-MARTIN-GIMOIS, SAINT-SOULAN, SARAMON, SEMEZIES-CACHAN, TRAVERSERES	20.4.2021
ARBLADE-LE-BAS, ARBLADE-LE-HAUT, AURENSAN, AUX-AUSSAT, AYZIEU, BARCELONNE-DU-GERS, BARCUGNAN, BARS, BASCOUS, BAZUGUES, BEAUMARCHES, BEAUMONT, BELLOC-SAINT-CLAMENS, BERDOUES, BERNEDE, BETOUS, BLOUSSON-SERIAN, BOURROUILLAN, BOUZON-GELLENAVE, BRETAGNE D'ARMAGNAC, CAMPAGNE-D'ARMAGNAC, CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE, CASTEX-D'ARMAGNAC, CASTILLON-DEBATS, CAUMONT, CAUPENNE-D'ARMAGNAC, CAZAUBON, CAZENEUVE, CORNEILLAN, CRAVENCERES, DEMU, EAUZE, ESPAS, ESTAMPES, ESTANG, FOURCES, FUSTEROUAU, GEE-RIVIERE, LE HOUGA, LAAS, LABARTHETE, LAGRAULET-DU-GERS, LAGUIAN-MAZOUS, LANNEMAIGNAN, LANNE-SOUBIRAN, LANNUX, LAREE, LARROQUE-SUR-L'OSSE, LAUJUZAN, LAURAET, LAVERAET, LELIN-LAPUJOLLE, LIAS-D'ARMAGNAC, LUPPE-VIOLLES, MAGNAN, MANAS-BASTANOUS, MANCIET, MARCIAC, MARGUESTAU, MARSEILLAN, MAULEON-D'ARMAGNAC, MAULICHERES, MAUPAS, MIELAN, MONCASSIN, MONCLAR, MONCLAR-SUR-LOSSE, MONGUILHEM, MONLEZUN, MONLEZUN-D'ARMAGNAC, MONPARDIAC, MONTAUT, MONT-DE-MARRAST, MONTEGUT-ARROS, MONTREAL, MORMES, NOGARO, PALLANNE, PANJAS, PERCHEDE, PONSAMPERE, POUYLEBON, PRÉNERON, PROJAN, REANS, RICOURT, RISCLE, SADEILLAN, SAINTE-AURENCE-CAZAUX, SAINT-CHRISTAUD, SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC, SAINTE-DODE, SAINT-ELIX-THEUX, SAINT-GERME, SAINT-GRIEDE, SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC, SAINT-MAUR, SAINT-MEDARD, SAINT-MICHEL, SAINT-MONT, SALLES-D'ARMAGNAC, SARRAGACHIES, SEGOS, SION, SORBETS, TARSAC, TERMES-D'ARMAGNAC, TILLAC, TOUJOUSE, TRONCENS, URGOSSE, VERGOIGNAN, VERLUS, VIC-FEZENSAC, VILLECOMTAL-SUR-ARROS	Dall'1.4.2021 al 9.4.2021
BEDECHAN, BOULAUR, CASTELNAU-BARBARENS, TIRENT-PONTEJAC, SAINT-CAPRAIS	Dal 13.4.2021 al 20.4.2021
Les communes suivantes dans le département: Landes (40)	
Angoumé, Angresse, Arengosse, Arue, Arx, Azur, Baudignan, Bélis, Bélus, Bénesse-Maremne, Betbezer-d'Armagnac, Bostens, Bougue, Bourriot-Bergonce, Brocas, Cachen, Campet-et-Lamolère, Canenx-et-Réaut, Capbreton, Castets, Cauneille, Cère, Créon-d'Armagnac, Dax, Estigarde, Gaillères, Garein, Geloux, Hastingues, Herm, Josse, Labenne, Labrit, Lacquy, Laglorieuse, Lencouacq, Léon, Lesperon, Linxe, Losse, Lubbon, Lucbardez et Bargues, Luglon, Magescq, Maillas, Maillères, Mazerolles, Mées, Messanges, Moliets-et-Maâ, Mont-de-Marsan, Morcenx La Nouvelle, Oeyregave, Oeyreluy, Ondres, Orist, Orthevielle, Orx, Ousse-Suzan, Pey, Peyrehorade, Port-de-Lanne, Pouydesseaux, Retjons, Rimbez-et-Baudiets, Rion-des-Landes, Rivière-Saas-et-Gourby, Roquefort, Sabres, Saint-André-de-Seignanx, Saint-Avit, Saint-Barthélemy, Saint-Cricq-du-Gave, Saint-Cricq-Villeneuve, Sainte-Foy, Saint-Étienne-d'Orthe, Saint-Geours-de-Maremne , Saint-Gor, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Saint-Lon-les-Mines, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Martin-d'Oney, Saint-Michel-Escalus, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Sarbazan, Saubion, Saubrigues, Saubusse, Seignosse, Le Sen, Seyresse, Siest, Soorts-Hossegor, Sorde-l'Abbaye, Soustons, Taller, Tarnos, Tercis-les-Bains, Tosse, Uchacq-et-Parentis, Vert, Vielle-Soubiran, Vieux-Boucau-les-Bains, Villenave, Ygos-Saint-Saturnin, Yzosse	11.4.2021
Aire-sur-l'Adour, Amou, Arboucave, Argelos, Arsague, Artassenx, Arthez-d'Armagnac, Aubagnan, Audignon, Audon, Aurice, Bahus-Soubiran, Baigts, Banos, Bascons, Bas-Mauco, Bassercles, Bastennes, Bats, Bégaar, Bénesse-lès-Dax, Benquet, Bergouey, Beylongue, Beyries, Biarrotte, Biaudos, Bonnegarde, Bordères-et-Lamensans, Bourdalat, Brassempouy, Bretagne-de-Marsan, Buanes, Cagnotte, Campagne, Candresse, Carcarès-Sainte-Croix, Carcen-Ponson,	Dal 3.4.2021 all'11.4.2021

Cassen, Castaignos-Souslens, Castandet, Castelnau-Chalosse, Castelnau-Tursan, Castelner, Castel-Sarrazin, Cauna, Caupenne, Cazalis, Cazères-sur-l'Adour, Classun, Clèdes, Clermont, Coudures, Doazit, Donzacq, Duhort-Bachen, Dumes, Escalans, Estibeaux, Eugénie-les-Bains, Eyres-Moncube, Fargues, Le Frêche, Gaas, Gabarret, Gamarde-les-Bains, Garrey, Gaujacq, Geaune, Gibret, Goos, Gourbera, Gousse, Gouts, Grenade-sur-l'Adour, Habas, Hagetmau, Hauriet, Haut-Mauco, Herré, Heugas, Hinx, Hontanx, Horsarrieu, Labastide-Chalosse, Labastide-d'Armagnac, Labatut, Lacajunte, Lacrabe, Lagrange, Lahosse, Laluque, Lamothe, Larbey, Larrivière-Saint-Savin, Latrille, Laurède, Lauret, Lesgor, Le Leuy, Louer, Lourquen, Lussagnet, Mant, Marpaps, Mauries, Maurrin, Mauvezin-d'Armagnac, Maylis, Meilhan, Mimbaste, Miramont-Sensacq, Misson, Momuy, Monget, Monségur, Montaut, Montégut, Montfort-en-Chalosse, Montgaillard, Montsoué, Morganx, Mouscardès, Mugron, Narrosse, Nassiet, Nerbis, Nousse, Onard, Ossages, Ozourt, Parleboscq, Payros-Cazautets, Pécorade, Perquie, Peyre, Philondenx, Pimbo, Pomarez, Pontonx-sur-l'Adour, Poudenx, Pouillon, Poyanne, Poyartin, Préchacq-les-Bains, Pujo-le-Plan, Puyol-Cazalet, Renung, Saint-Agnet, Saint-Aubin, Saint-Cricq-Chalosse, Sainte-Colombe, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Gein, Saint-Geours-d'Auribat, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Loubouer, Saint-Maurice-sur-Adour, Saint-Pandelon, Saint-Perdon, Saint-Sever, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Yaguen, Samadet, Sarraziet, Sarron, Saugnac-et-Cambran, Serres-Gaston, Serreslous-et-Arribans, Sorbets, Sort-en-Chalosse, Souprosse, Tartas, Téthieu, Tilh, Toulouzette, Urgons, Vicq-d'Auribat, Vielle-Tursan, Le Vignau, Villeneuve-de-Marsan	
Les communes suivantes dans le département: Lot-Et-Garonne (47)	
BOUSSES, DURANCE, LANNES, MEZIN, POUDENAS, REAUP-LISSE	28.3.2021
SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC, SAINT-PÉ-SAINT-SIMON, SOS	Dal 20.3.2021 al 28.3.2021
Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)	
ABERE, ABIDOS, ABITAIN, ABOS, AGNOS, AICIRITS-CAMOU-SUHAST, AINHARP, AMENDEUIX-ONEIX, ANCE, ANDOINS, ANGAIS, ANGLET, ANGOUS, ANOYE, ARAMITS, ARANCOU, ARAUJUZON, ARAUX, ARBERATS-SILLEGUE, ARBOUET-SUSSAUTE, ARBUS, ARESSY, ARGAGNON, ARGELOS, ARHANSUS, ARMENDARITS, ARRICAU-BORDES, ARRIEN, ARROS-DE-NAY, ARTHEZ-D'ASSON, ARTIGUELOUVE, ARTIX, ASASP-ARROS, ASSAT, ASSON, ASTE-BEON, ASTIS, ATHOS-ASPIS, AUBERTIN, AUBOUS, AUDAUX, AURIAC, AURIONS-IDERNES, AUSSEVIELLE, AUTERRIVE, AUTEVIELLE-ST-MARTIN-BIDEREN, AYDIE, AYDIUS, AYHERRE, BALEIX, BALIROS, BARCUS, BARDOS, BARZUN, BASSILLON-VAUZE, BASTANES, BASTIDE-CLAIRENCE, BAUDREIX, BAYONNE, BEDEILLE, BEGUIOS, BEHASQUE-LAPISTE, BENEJACQ, BEOST, BERENX, BERNADETS, BERROGAIN-LARUNS, BESCAT, BESINGRAND, BEUSTE, BEYRIE-EN-BEARN, BEYRIE-SUR-JOYEUSE, BIARRITZ, BIDOS, BIELLE, BILHERES, BILLERE, BIZANOS, BOEIL-BEZING, BORDERES, BORDES, BOSDARROS, BOUCAU, BOUGARBER, BOURDETTES, BOURNOS, BRISCOUS, BUGNEIN, BUNUS, BUROS, BUROSSE-MENDOUSSE, BUZIET, BUZY, CADILLON, CARDESSE, CARRESSE-CASSABER, CASTAGNEDE, CASTEIDE-CAMI, CASTERA-LOUBIX, CASTETBON , CASTETNAU-CAMBLONG, CASTETNER, CASTILLON-DE-LEMBEYE, CAUBIOS-LOOS, CESCAU, CHERAUTE, COARRAZE, CONCHEZ-DE-BEARN, CORBERE-ABERES, COUBLUCQ, CUQUERON, DENGUIN, DOMEZAIN-BERRAUTE, DOUMY, EAUX-BONNES, ESCOS, ESCOT, ESCOU, ESCOUBES, ESCOUT, ESCURES, ESPECHEDE, ESPIUTE, ESPOEY, ESQUIULE, ESTIALESCQ, ESTOS, ETCHARRY, EYSUS, FEAS, GABASTON, GABAT, GAN, GARINDEIN, GARLEDE, MONDEBAT, GARRIS, GAYON, GELOS, GER, GERDEREST, GERE-BELESTEN, GESTAS, GOES, GOTEIN-LIBARRENX, GUICHE, GUINARTHE-PARENTIES, GURMENCON, HAUT-DE-BOSDARROS, HERRERE, HIGUERES-SOUYE, HOPITAL-D'ORION, HOPITAL-ST-BLAISE, HOURS, IBARROLLE, IDAUX-MENDY, IDRON, IGON, ILHARRE, ISTURITS, JURANCON, JUXUE, LAA-MONDRANS, LABASTIDE-CEZERACQ, LABASTIDE-MONREJEAU, LABASTIDE-VILLEFRANCHE, LABATMALE, LABATUT, LACOMMANDE, LAGOR, LAGOS, LAHONCE, LAHOURCADE, LALONGUE, LAMAYOU, LANNECAUBE, LANNEPLAA, LANTABAT, LARCEVEAU-ARROS-CIBITS, LAROIN, LARRIBAR-	20.4.2021

SORHAPURU, LARUNS, LASSEUBE, LASSEUBETAT, LEDEUIX, LEE, LEMBEYE, LEME, LEREN, LESCAR, LESPIELLE, LESPOURCY, LESTELLE-BETHARRAM, LIVRON, LOHITZUN-OYHERCQ, LOMBIA, LONS, LOUBIENG, LOUVIE-SOUBIRON, LUC-ARMAU, LURBE-ST-CHRISTAU, LUSSAGNET-LUSSON, LUXE-SUMBERRAUTE, MASLACQ, MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ, MAUCOR, MAULEON-LICHARRE, MAZERES-LEZONS, MEHARIN, MEILLON, MENDITTE, MERACQ, MERITEIN, MIREPEIX, MONASSUT-AUDIRACQ, MONCAUP, MONEIN, MONPEZAT, MONSEGUR, MONT, MONT-DISSE, MONTARDON, MONTAUT, MONTFORT, MORLAAS, MOUGUERRE, MOUHOUS, MOUMOUR, MOURENX, MUSCULDY, NARCASTET, NARP, NAVAILLES-ANGOS, NAY, NOGUERES, OGEU-LES-BAINS, OLORON-SAINTE-MARIE, ORAAS, ORDIARP, ORSANCO, OS-MARSILLON, OSSENX, OSSERAIN-RIVAREYTE, OSTABAT-ASME, OUILLON, OUSSE, OZENX-MONTESTRUCQ, PAGOLLE, PARBAYSE, PARDIES, PARDIES-PIETAT, PAU, PEYRELONGUE-ABOS, POEY-DE-LESCAR, PONTACQ, POULIACQ, PRECILHON, REBENACQ, RIUPEYROUS, RIVEHAUTE, RONTIGNON, ROQUIAGUE, SAINT-ABIT, SAINT-CASTIN, SAINT-DOS, SAINT-FAUST, SAINT-JAMMES, SAINT-JEAN-POUDGE, SAINT-LAURENT-BRETAGNE, SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE, SAINT-PALAIS, SAINT-PE-DE-LEREN, SAINT-PIERRE-D'IRUBE, SAINT-VINCENT, SALIES-DE-BEARN, SALLES-MONGISCARD, SAMES, SAMSONS-LION, SARPOURENX, SARRANCE, SAUGUIS-ST-ETIENNE, SAUVAGNON, SAUVELADE, SEDZE-MAUBECQ, SEDZERE, SEMEACQ-BLACHON, SENDETS, SERRES-CASTET, SERRES-MORLAAS, SERRES-SAINTE-MARIE, SIMACOURBE, SIROS, SUS, SUSMIOU, TABAILLE-USQUAIN, TARSACQ, THEZE, UHART-MIXE, URCUIT, UROST, URT, UZEIN, UZOS, VIALER, VIELLENAVE-D'ARTHEZ, VIELLENAVE-DE-NAVARRENX, VILLEFRANQUE, VIODOS-ABENSE-DE-BAS, VIVEN	
AAST, AMOROTS-SUCCOS, ANDREIN, ARRAUTE-CHARRITTE, ARTIGUELOUTAN, BARRAUTE-CAMU, BENTAYOU-SEREE, BERGOUEY-VIELLENAVE, BURGARONNE, CASTEIDE-DOAT, ESLOURENTIES-DABAN, GOMER, LAAS, LABETS-BISCAY, LIMENDOUS, LOURENTIES, LUCARRE, LUCGARIER, MASPARRAUTE, MAURE, MOMY, MONTANER, NOUSTY, OREGUE, ORION, ORRIULE, PONSON-DEBAT-POUTS, PONSON-DESSUS, PONTIACQ-VIELLEPINTE, SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN, SAUBOLE, SAUVETERRE-DE-BEARN, SOUMOULOU	Dal 24.3.2021al 20.4.2021
ANOS, AREN, ARGET, ARNOS, AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY, ARRAST-LARREBIEU, ARROSES, ARTHEZ-DE-BEARN, ARUDY, ARZACQ-ARRAZIGUET, AUBIN, AUGA, BAIGTS-DE-BEARN, BALANSUN, BALIRACQ-MAUMUSSON, BARINQUE, BELLOCQ, BETRACQ, BIDACHE, BIRON, BONNUT, BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE, BOUILLON, BOUMOURT, BRUGES-CAPBIS-MIFAGET, CABIDOS, CAME, CARRERE, CASTEIDE-CANDAU, CASTET, CASTETIS, CASTETPUGON, CASTILLON-D'ARTHEZ, CHARRE, CHARRITTE-DE-BAS, CLARACQ, COSLEDAA-LUBE-BOAST, CROUSEILLES, DIUSSE, DOAZON, DOGNEN, ESPES-UNDUREIN, FICHOUS-RIUMAYOU, GARLIN, GAROS, GERONCE, GEUS-D'ARZACQ, GEUS-D'OLORON, GURS, HAGETAUBIN, IZESTE, JASSES, LABEYRIE, LACADEE, LACQ, LAHONTAN, LALONQUETTE, LARREULE, LASCLAVERIES, LASSERRE, LAY-LAMIDOU, LICHOS, LONCON, LOUVIE-JUZON, LOUVIGNY, LUCQ-DE-BEARN, LYS, MALAUSSANNE, MASCARAAS-HARON, MAZEROLLES, MESPLEDE, MIALOS, MIOSSENS-LANUSSE, MOMAS, MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU, MONCLA, MONTAGUT, MORLANNE, NABAS, NAVARRENX, OGENNE-CAMPTORT, ORIN, ORTHEZ, PIETS-PLASENCE-MOUSTROU, POEY-D'OLORON, POMPS, PORTET, POURSIUGUES-BOUCOUE, PRECHACQ-JOSBAIG, PRECHACQ-NAVARRENX, PUYOO, RAMOUS, RIBARROUY, SAINT-ARMOU,	Dal 2.4.2021 al 20.4.2021

SAINT-BOES, SAINT-GIRONS, SAINT-GOIN, SAINT-MEDARD, SAINTE-COLOME, SALLESPISSE, SAUCEDE, SAULT-DE-NAVAILLES, SEBY, SEVIGNACQ, SEVIGNACQ-MEYRACQ, TADOUSSE-USSAU, TARON-SADIRAC-VIELLENAVE, URDES, UZAN, VERDETS, VIELLESEGURE, VIGNES	
Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)	
ANDREST, ANSOST, ANTIN, ARTAGNAN, AUBAREDE, AUCUN, AURENSAN, AURIEBAT, AZEREIX, BARBACHEN, BARTHE, BAZET, BAZILLAC, BERNADETS-DEBAT, BERNADETS-DESSUS, BETPOUY, BONNEFONT, BONREPOS, BORDERES-SUR-L'ECHEZ, BOURS, BUGARD, BUZON, CABANAC, CAIXON, CAMALES, CAMPUZAN, CASTELNAU-RIVIERE-BASSE, CASTELVIEILH, CASTERA-LOU, CAUBOUS, CAUSSADE-RIVIERE, CHIS, CIZOS, CLARAC, COLLONGUES, COUSSAN, DOURS, ESCONDEAUX, ESTIRAC, FERRIERES, FONTRAILLES, GAILLAGOS, GALAN, GALEZ, GAYAN, GENSAC, GONEZ, GOUDON, GUIZERIX, HACHAN, HAGEDET, HERES, HOURC, IBOS, LABATUT-RIVIERE, LACASSAGNE, LAFITOLE, LAGARDE, LAHITTE-TOUPIERE, LALANNE-TRIE, LAMARQUE-RUSTAING, LAPEYRE, LARREULE, LARROQUE, LASCAZERES, LASLADES, LESCURRY, LIAC, LIBAROS, LIZOS, LOUIT, LUBRET-SAINT-LUC, LUBY-BETMONT, LUSTAR, MARQUERIE, MARSAC, MAUBOURGUET, MAZEROLLES, MINGOT, MONFAUCON, MONTASTRUC, MOULEDOUS, MUN, NOUILHAN, OLEAC-DEBAT, ORGAN, ORIEUX, ORLEIX, OSSUN, OURSBELILLE, PEYRET-SAINT-ANDRE, PEYRIGUERE, PINTAC, POUYASTRUC, PUJO, PUNTOUS, RABASTENS-DE-BIGORRE, RECURT, SABALOS, SABARROS, SADOURNIN, SAINT-LANNE, SAINT-LEZER, SAINT-PE-DE-BIGORRE, SALLES, SANOUS, SARNIGUET, SARRIAC-BIGORRE, SAUVETERRE, SEGALAS, SENAC, SERE-RUSTAING, SIARROUY, SOMBRUN, SOREAC, SOUBLECAUSE, SOUYEAUX, TALAZAC, THUY, TOSTAT, TOURNOUS-DEVANT, TRIE-SUR-BAISE, UGNOUAS, VIC-EN-BIGORRE, VIDOU, VIDOUZE, VIEUZOS, VILLEFRANQUE, VILLEMBITS, VILLENAVE-PRES-BEARN, VILLENAVE-PRES-MARSAC	9.4.2021
PUYDARRIEUX, SENTOUS, TOURNOUS-DARRE	Dal 19.3.2021 al 2.4.2021
ESCAUNETS, GARDERES, LUQUET, OROIX, SERON, TARASTEIX	Dal 24.3.2021 al 2.4.2021
BOUILH-DEVANT, BOUILH-PEREUILH, CHELLE-DEBAT, ESTAMPURES, FRECHEDE, JACQUE, LAMEAC, MADIRAN, MANSAN, MARSEILLAN, MOUMOULOUS, OSMETS, PEYRUN, SAINT-SEVER-DE-RUSTAN, TROULEY-LABARTHE	Dal 2.4.2021 al 9.4.2021
Les communes suivantes dans le département: Haut-Rhin (68)	
AMMERSCHWIHR; BERGHEIM; BISCHWIHR; COLMAR partie au nord de la D13-D415, de l'avenue Georges Clémenceau, de l'avenue Raymond Poincarré et de la D11; GRUSSENHEIM; GUEMAR partie au nord-est de l'intersection entre la Lohbach et la Fecht; HORBOURG-WIHR; HUNAWIHR; ILLHAUESERN ; INGERSHEIM; JEBSHEIM; KATZENTHAL; KAYSERSBERG-VIGNOBLE; MITTELWIHR; NIEDERMORSCHWIHR; PORTE DU RIED; RIBEAUVILLE partie ouest de la rue de Colmar; RIQUEWIHR; RODERN; RORSCHWIHR; SAINT HIPPOLYTE; THANNENKIRCH; WICKERSCHWIHR	15.4.2021
BEBLENHEIM; BENNWIHR ; GUEMAR partie au sud-ouest de l'intersection entre la Lohbach et la Fecht ; HOUSSEN ; OSTHEIM ; RIBEAUVILLE partie à l'est de la rue de Colmar ; ZELLENBERG	Dal 7.4.2021 al 15.4.2021

Stato membro: Germania

Area comprendente	**Termine ultimo di applicazione a normadell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE**
BADEN-WÜRTTEMBERG	
Main-Tauber-Kreis — Stadt Creglingen mit den Gemarkungen Waldmannshofen, Reinsbronn, Frauental, Creglingen, Craintal, Münster, Archshofen und Teilen der Gemarkung Freudenbach: Ortsteil Erdbach ganz, am an der Waldgrenze des Klosterwaldes entlangführenden Weg entlang, westlich der Ortschaft Freudenbach, die Kreisstaße 2894 kreuzend in südlicher Linie durch den Rosenberger Holz bis zur Gemarkungsgrenze am Judenstich, Teile der Gemarkung Niederrimbach, die nicht im Part A genannt sind, — Stadt Niederstetten mit den Gemarkungen Niederstetten, Rüsselhausen, Herrenzimmern, Rinderfeld, Wermutshausen, Pfitzingen, Vorbachzimmern, Adolzhausen, — Stadt Weikersheim mit den Gemarkungen Haagen, Honsbronn, Nassau, Elpersheim und den Teilen der Gemarkungen Neubronn und Laudenbach, die nicht im Part A genannt sind, — Große Kreisstadt Bad Mergentheim mit den Gemarkungen Apfelbach und Markelsheim und Teilen der Gemarkung Mergentheim: Vom Erlenbachtal über den Erlenbachweg östlich vom Kurgebiet, Erlenbachweg südliche Richtung bis Schwimmbadstraße; von Schwimmbadstraße bis zur Kreuzung Igersheimer Str.; Igersheimer Str. in westlicher Richtung bis Abzweigung Milchlingstraße; der Milchlingstraße folgend in südlicher Richtung bis Allemannenweg; vom Allemannenweg auf die Kaiserstraße (B290), der B290 folgend in südlicher Richtung bis Parkplatz Spessartblick, Gemarkung Rot: gesamter östlicher Teil (Ortschaft Schönbühl), Teile der Gemarkung Löffelstelzen: Reisfelder Höhe in südlicher Linie Richtung Bad Mergentheim, — Gemeinde Igersheim mit den Gemarkungen Igersheim, Neuses, Simmringen, Harthausen und Bernsfelden ohne Bowiesen, — Gemeinde Lauda-Königshofen mit Teilen der Gemarkung Oberbalbach: von Gemarkungsgrenze Harthausen den Feldweg durch den Oberbalbacher Grund bis zum Ort Oberbalbach; Ortsbeginn Oberbalbach in südlicher Richtung Feldweg über das Gewann Hüttenberg zur Reisfelder Höhe	5.4.2021
Main-Tauber-Kreis — Stadt Weikersheim mit den Gemarkungen Queckbronn, Weikersheim, Schäftersheim und Teilen der Gemarkung Laudenbach: beginnend bei der Gemarkungsgrenze zu Weikersheim im Gewann Kappelberg das Bergholz dem nach Südosten führenden Waldweg folgend entlang des Holztales bis zur Kreuzung des unteren Waldweges, weiter auf dem unteren Waldweg ca. 1,5 km in nördlicher Richtung, rechtwinklige Überquerung des Holztales mit der L1001 zum nördlichen Rand des Ortes Laudenbach, ab hier auf dem Weg nördlich Laudenbachs durch die Ghäuklinge und Schadenberg, weiterer Verlauf auf dem Feldweg nördlich des Wartbergs bis zur Kreuzung der Kreisstraße 2857, und Teilen der Gemarkung Neubronn: der K2857 bis Neubronn folgend,	Dal 28.3.2021al 5.4.2021

an der ersten Kreuzung am Ortsanfang Neubronn weiter auf dem Umgehungsweg und dem Feldweg weiter in nordöstlicher Richtung über das Gewann Platte Richtung Niederrimbach. — Gemeinde Creglingen mit Teilen der Gemarkung Niederrimbach: dem Feldweg weiter folgend bis zur Ortsgrenze Niederrimbach, weiterer Verlauf an der westlichen Ortsgrenze auf dem Feldweg, die L 1003 am nordwestlichen Rand der Ortschaft Niederrimbach querend, den Flurbereinigungsweg weiter in nordwestlicher und dann nördlicher Richtung bis zur Landesgrenze zu Bayern	
BAYERN	
Landkreis Bayreuth — Gemeinde Bad Berneck i. Fichtelgebirge: Ortsteile Birkenhof, Blumenau, Doebitsch, Eichberg, Falkenhaus, Gesees, Gothendorf, Nenntmannsreuth, Köslar, Neudorf, Prinz Rupprecht-Turm, Micheldorf, Rimlas, Ziegelhütte — Gemeinde Bindlach — Gemeinde Eckersdorf: Ortsteile Heisenstein, Pleofen, Simmelbuch, Neustädtlein am Forst, Waldhütte — Gemeinde Goldkronach: Ortsteile Dressendorf, Lindenberg, Sand, Kottersreuth — Gemeinde Heinersreuth	12.4.2021
Stadt Bayreuth Ortsteile Dörnhof, Sankt Georgen, Walkmühle, Oberpreuschnitz, Unterpreuschwitz, Wiesen, Oberobsang, Herzoghöhe, Hermannshof, Wendelhöfen, Schupfenschlag, Riedelsgut	12.4.2021
Landkreis Cham — die Gemeinde Reichenbach mit den Ortsteilen Heimhof, Hochgrat, Kaltenbach, Kienleiten, Windhof, Linden, Regen-Mühle und Reichenbach, — **d**ie Stadt Roding mit den Ortsteilen Neubäu, Neubäuermühl und Kohlschlag, — die Gemeinde Wald mit den Ortsteilen Hönighof, Nahenfürst, Weitenfürst, Gumping und Kolmberg bei Reichenbach, — die Gemeinde Walderbach mit den Ortsteilen Berg bei Reichenbach, Brunsthof, Fischerhaus, Haselmühle, Losenried, Trellhof, Walderbach,Wetzlarn, Abtsried, Dieberg, Gern bei Reichenbach, Grabenhof, Haslhof bei Neubäu, Haus, Hub, Riesen bei Wald, Stockhof bei Walderbach, Straßhof bei Walderbach und Kloster-Mühle	8.4.2021
Landkreis Kitzingen — die Gemeinde Biebelried mit den Ortsteilen Kaltensondheim und Westheim — Gemeinde Buchbrunn — Gemeinde Sulzfeld a. Main — die Ortsteile Dettelbach-Bahnhof, Neuhof und Mainfrankenpark der Stadt Dettelbach — Große Kreisstadt Kitzingen mit der großen Kreisstadt und den Ortsteilen Etwashausen (hier nur westlich der Mainbernheimer Straße und Schwarzacherstraße bis Höhe Heinrich-Fehrer-Straße, sowie Marktbreiter Straße), Eherieder Mühle, Hohenfeld und Repperndorf — Stadt Marktbreit mit Gnodstadt — Stadt Marktsteft mit Michelfeld — Markt Obernbreit (nur Gebiet Sonnenhang und Winterseitenweg westlich des Diska-Marktes) — Gemeinde Segnitz	18.4.2021

Landkreis Kitzingen — Im Ortsteil Westheim der Gemeinde Biebelried nur das Herrenholz und der Güterwald — Im Ortsteil Kaltensondheim der Gemeinde Biebelried nur das Oberholz und die Ackerflächen südlich des Oberholz zwischen Lankreisgrenze und der Hochspannungsleitung	Dal 10.4.2021al 18.4.2021
Landkreis Kulmbach — Gemeinde Harsdorf: Ortsteile Altenreuth, Haselbach, Hettersreuth, Sandreuth, Ritterleithen, Zettmeisel, Lettenhof — Gemeinde Himmelkron — Gemeinde Kasendorf: Ortsteile Döllnitz, Pulvermühle — Gemeinde Ködnitz — Stadt Kulmbach: Affalterhof, Ameisloch, Donnersreuth, Forstlahm, Frischenmühle, Gelbe Weiden, Aichig, Gößmannsreuth, Steinhaus, Tiefenbach, Unterzettlitz, Hitzmain, Unterkodach, Windischenhaig, Oberzettlitz, Oberkodach, Kulmbach, Wickenreuth, Mangersreuth, Weiher, Plassenburg, Kessel, Plosenberg, Herlas, Wolfskehl, Rothenhügl, Leuchau, Kauernburg — Gemeinde Ludwigschorgast: Ortsteile Draht-Mühle, Erlen-Mühle, Lindenhof bei Ludwigschorgast — Gemeinde Marktschorgast: Ortsteile Unterpöllitz, Pulst, Rohrersreuth — Gemeinde Neudrossenfeld: Ortsteile Aichen, Altdrossenfeld, Buch A. Sand, Dreschen, Dreschenau, Eichberg, Berghaus, Muckenreuth, Langenstadt, Unterlettenrangen, Wehelitz, Neuenreuth A. Main, Schlappach, Igelsreuth, Unterobsang, Rohr, Rudolphsberg, Jöslein, Mermettenreuth, Grauenthal, Tauberhof, Hirschgründlein, Hörethshof, Unterzinkenflur, Oberzinkenflur, Schaitz — Gemeinde Neuenmarkt — Gemeinde Thurnau: Ortsteile Bauloch, Buchloch, Felkendorf, Forstleithen, Eckersdorf, Fahrenbühl, Friesen, Katzenlohe, Lanzenreuth, Reuthof, Unterschnorrmühle, Thurnau, Todtenhaus, Kröglitzen, Neidsmühle, Limmersdorf, Hutschdorf, Kemeritz, Putzenstein, Hutweide, Hörlinreuth, Rottlersreuth, Partenfeld, Hammerhaus, Schlotter-Mühle — Gemeinde Trebgast: Ortsteile Feuln, Eichholz, Waizendorf, Weiherhaus, Wolfsbach, Rehleithen, Trebgast, Tauschthal, Weiherleithen, Michelsreuth — Gemeinde Wirsberg: Ortsteile Wirsberg. Sessenreuth	12.4.2021
Landkreis Kulmbach — Gemeinde Harsdorf: Ortsteile Harsdorf, Seierhaus, Oberlaitsch, Unitz — Gemeinde Neudrossenfeld: Ortsteile Eberhardtsreuth, Fichtelhof, Fohlenhof, Schwingen, Waldau, Untbrücklein, Hornungsreuth, Oberbrücklein, Neudrossenfeld, Vordere Lehen, Hintere Lehen, Ziegelhütte, Hölle, Hainbühl, Heidelmühle, Pechgraben, Unterkeil, Oberkeil, Unterlaitsch, Untergräfenthal, Zoltmühle — Gemeinde Trebgast: Ortsteile Lindau, Siebenbrunn	Dal 4.4.2021al 12.4.2021
Landkreis Regensburg — Gemeinde Bernhardswald mit den Ortsteilen Darmannsdorf, Dinglstadt, Lambertsneukirchen, Oberbraunstuben, Plitting, Unterbraunstuben, Wulkersdorf, Mauth bei Wald, Manghof bei Wulkersdorf, Mantel bei Hackenberg, Stanglhof bei Wulkersdorf, Wolfersdorf bei Kürn, — Gemeinde Regenstauf mit den Ortsteilen Danersdorf, Drackenstein (bei Regenstauf), Glapfenberg, Gnadenhof, Grafenwinn, Greisberg, Heilinghausen, Hinterberg (bei Stefling), Rappershof, Hirschling bei Maxhütte, Breitwies bei Karlstein, Gibacht bei Heilinghausen, Kirchberg bei Maxhütte, Kreuth bei Nittenau, Marienthal bei Stefling am Regen, Schwaighof bei Heilinghausen, Süssenbach bei Heilinghausen, Wiedenhof bei Kürn	8.4.2021

Landkreis Roth — Gemeinde Abenberg: Waldgebiet ca. ½ km östlich von Kleinabenberg — Gemeinde Allersberg: Ortsteile Allersberg, Altenfelden, Appelhof, Brunnau, Ebenried, Eisbühl, Eismannsdorf, Eppersdorf, Eulenhof, Göggelsbuch, Guggenmühle, Harrhof, Heblesricht, Kronmühle, Lampersdorf, Realsmühle, Reckenricht, Reckenstetten, St. Wolfgang, Schönbrunn, Stockach, Uttenhofen, Wagnersmühle — Gemeinde Büchenbach: Alle Ortsteile — Gemeinde Georgensgmünd: Alle Ortsteile — Gemeinde Heideck: Ortsteile Altenheideck, Fichtenmühle, Heideck, Höfen, Kreuth, Laffenau, Liebenstadt, Seiboldsmühle, Selingstadt, Tautenwind, Waldhaus — Gemeinde Hilpoltstein: Ortsteile Altenhofen, Auhof, Auholz, Aumühle, Bischofsholz, Eibach, Fuchsmühle, Grauwinkl, Heuberg, Hilpoltstein, Hofstetten, Jahrsdorf, Knabenmühle, Lochmühle bei Heuberg, Lochmühle bei Oberrödel, Löffelhof, Marquardsholz, Minnettenheim, Mörlach, Oberrödel, Patersholz, Paulusmühle, Riedersdorf, Rothenmühle, Schweizermühle, Seitzenmühle, Solar, Unterrödel, Weihersmühle. Zell — Gemeinde Rednitzhembach: Alle Ortsteile — Gemeinde Röttenbach: Alle Ortsteile — Gemeinde Roth: Ortsteile Finstermühle, Harrlach, Hasenbruck, Meckenlohe, Pfaffenhofen, Pruppach, Rothaurach, Untere Glasschleife, Unterheckenhofen — Gemeinde Schwanstetten: Alle Ortsteile — Gemeinde Thalmässing: Wald und landwirtschaftliche Flächen nordöstlich von Pyras, Waldstück nordöstlich von Tiefenbach — Gemeinde Wendelstein: Waldstück südlich von Sperberslohe — Gemeindefreie Gebiete: Abenberger Wald, Heidenberg, Soos	8.4.2021
Landkreis Roth — Gemeinde Roth: Ortsteile Barnsdorf, Belmbrach, Bernlohe, Birkach, Eckersmühlen, Eichelburg, Eisenhammer an der Roth, Haimpfarrich, Heubühl, Hofstetten, Kiliansdorf, Kupferhammer an der Roth, Leonhardsmühle, Obere Glasschleife, Obersteinbach an der Haide, Roth, Untersteinbach an der Haide, Wallersbach, Wallesau, Zwiefelhof — Gemeinde Allersberg: Ortsteile Fischhof, Grashof, Polsdorf — Gemeinde Hilpoltstein: Ortsteile Lösmühle, Stephansmühle, Weiherhaus, Gebiet um die Freizeitanlage und den Sporthafen	Dal 31.3.2021 all'8.4.2021
Landkreis Schwandorf — Stadt Nittenau: Ortsteile Asang, Auhof, Bachbügl, Berghof, Berglarn, Bodenstein, Brunn, Diepenried, Dobl, Dürrmaul, Eckartsreuth, Eichlgütl, Elendhof, Entermainsbach, Eschlbach, Fichtenhof, Fischbach, Forsting, Geiseck, Goppeltshof, Gunt, Hadriwa, Haiderhof, Hammerhäng, Harthöfl, Harting, Heinzlmühl, Hengersbach, Hinterberg, Hinterkohlstetten, Hof am Regen, Hofer Mühle, Höflarn, Holzheim, Holzseige, Jägerhöhe, Kaaghof, Knollenhof, Königshof, Königsreuth, Lohbügl, Michelsberg, Muckenbach, Mühlenthal, Nerping, Neubau, Nauhaus, Nittenau, Obermainsbach, Ödgarten, Reisach, Reuting, Roithof, Roneck, Rumelsölden, St.Johann, St.Martin, Schönberg, Schwarzenberg, Spandelhof, Stefling, Steinhof, Steinmühl, Straßhof, Strohhof, Tiefenbach, Traidling, Trumling, Überfuhr, Untermainsbach, Vorderkohlstetten, Waldhaus Einsiedel, Weinting, Weißenhof, Wetzlgütl, Wetzlhof. — Markt Bodenwöhr: Ortsteile Bodenwöhr, Altenschwand, Blechhammer, Erzhäuser, Höcherhof, Kaltenbrunn, Kipfenberg, Mappenberg, Neuenschwand, Pechmühle, Pingarten, Sankt Kolomankapelle Taxöldern, Turesbach, Warmersdorf, Windmais, Ziegelhütte. — Gemeinde Bruck i.d. Opf: Ortsteile Birkhof, Gipfelberg, Grabenberg, Hinterrandsberg, Kobl, Kölbldorf, Mappach, Mögendorf, Ried, Schöngras, Sollbach, Vorderrandsberg, Windischbachmühl. — Gemeinde Neukirchen-Balbini: Ortsteil Unterstocksried. — Stadt Schwandorf: Ortsteil Oberweiherhaus.	8.4.2021

— Gemeinde Steinberg: Ortsteile Haid, Hirmerhaus, Oder, Spitalhaus, Steinberg am See, Waldheim. — Stadt Teublitz: Ortsteil Loisnitz. — Gemeinde Wackersdorf: Ortsteile Grafenricht, Heselbach, Mappenberg, Meldau.	
Landkreis Schwandorf — Stadt Nittenau: Ortsteile Annahaid, Bergham, Bleich, Hubhof, Kaspeltshub, Lichtenhaid, Oed, Ottischhof, Stadl, Thann, Tiefenhof, Waltenried, Zell. — Markt Bruck i.d. Opf.: Ortsteile Bruck i.d. Opf, Grubmühl, Hinterthürn, Hoffeld, Hofing, Hofinger Mühle, Kellerhof, Sankt Hubertus, Sulzmühl, Vorderthürn, Wackenried.	Dal 31.3.2021 all'8.4.2021
Landkreis Würzburg — Gemeinde Riedenheim mit den Ortsteilen Riedenheim, Lenzenbrunn, Oberhausen (bei Riedenheim) und Stalldorf — Gemeinde Bütthard mit den Ortsteilen Oesfeld und Tiefenthal (bei Bad Mergentheim) — Gemeinde Röttingen mit den Ortsteilen Strüth (bei Weikersheim), Aufstetten — Gemeinde Aub mit den Ortsteilen Baldersheim, Burgerroth, Herrgottsmühle bei Aub, Sankt Kunigunda bei Burgerroth, Ullenmühle und Stelzenmühle (bei Baldersheim — Gemeinde Bieberehren mit den Ortsteilen Bieberehren, Bergmühle (bei Bieberehren), Franzenmühle (bei Bieberehren), Buch bei Bieberehren und Klingen bei Creglingen	5.4.2021
Landkreis Würzburg — Gemeinde Röttingen mit den Ortsteilen Röttingen (bei Weikersheim) und Neumühle (bei Röttingen) — Gemeinde Tauberrettersheim mit dem Ortsteil Tauberrettersheim	Dal 28.3.2021al 5.4.2021
Landkreis Würzburg — Gemeinde Frickenhausen mit den Ortsteilen Frickenhausen a. Main und Markgrafenhöhe — Gemeinde Gaukönigshofen mit den Ortsteilen Gaukönigshofen, Acholshausen, Eichelsee (bei Gaukönigshofen) und Wolkshausen — Gemeinde Gerbrunn mit den Ortsteilen Gerbrunn und Gieshügel — Gemeinde Geroldshausen mit dem Ortsteil Geroldshausen (bei Würzburg) — Gemeinde Giebelstadt mit den Ortsteilen Essfeld, Giebelstadt, Ingolstadt i. Ufr., Klingholz und Weidenmühle (bei Giebelstadt) — Stadt Ochsenfurt mit den Stadtteilen Bärental (bei Ochsenfurt), Blunzenmühle, Darstadt, Fuchsenmühle (bei Ochsenfurt), Hohestadt, Kaltenhof bei Ochsenfurt, Kleinochsenfurt, Mönchsmühle, Ochsenfurt am Main, Oelmühle (bei Tückelhausen), Rothmühle (bei Goßmannsdorf A. Main), Sankt Wolfgang bei Ochsenfurt, Scheckenmühle In Darstadt, Tückelmühle und Zeubelried — Gemeinde Randersacker mit den Ortsteilen Keesburg, Randersacker und Teufelskeller — Gemeinde Reichenberg mit den Ortsteilen Albertshausen bei Geroldshausen, Chausseehaus, Fuchsstadt bei Winterhausen, Lindflur, Reichenberg bei Würzburg und Uengershausen — Gemeinde Rottendorf mit den Ortsteilen Marienkapelle bei Rottendorf, Rottendorf bei Würzburg und Wöllriederhof — Gemeinde Theilheim mit dem Ortsteil Theilheim bei Würzburg — Gemeinde Eibelstadt mit dem Ortsteil Eibelstadt — Stadt Ochsenfurt mit den Stadtteilen Erlach (bei Sommerhausen) und Goßmannsdorf a. Main — Gemeinde Randersacker mit dem Ortsteil Lindelbach (bei Würzburg) — Gemeinde Sommerhausen mit dem Ortsteil Sommerhausen (bei Ochsenfurt) — Gemeinde Winterhausen mit dem Ortsteil Winterhausen	18.4.2021

Landkreis Würzburg — Gemeinde Eibelstadt mit dem Ortsteil Eibelstadt — Stadt Ochsenfurt mit den Stadtteilen Erlach (bei Sommerhausen) und Goßmannsdorf a. Main — Gemeinde Randersacker mit dem Ortsteil Lindelbach (bei Würzburg) — Gemeinde Sommerhausen mit dem Ortsteil Sommerhausen (bei Ochsenfurt) — Gemeinde Winterhausen mit dem Ortsteil Winterhausen	Dal 10.4.2021al 18.4.2021
Stadt Würzburg Stadt Würzburg mit den Stadtteilen Rottenbauer, Heuchelhof, Heidingsfeld, Steinbachtal, Sanderau und Frauenland	18.4.2021
BERLIN	
— Am nördlichsten Punkt, überschneidend der Landesgrenze Berlin-Brandenburg Höhe Dahlwitzer Landstraße — Nach süd-osten folgend Richtung Schöneiche unter Bezugnahme der Landesgrenze, — Weitergehend, der Landesgrenze folgend, in südöstlicher Orientierung Richtung Woltersdorfer Schleuse, — In süd, südwestlicher Richtung der Landesgrenze weiter folgend auf Höhe Fürstenwalder Allee zum Dämeritzsee, — Landesgrenze durch o.g. See in südlicher Richtung der Spree folgend, — Landesgrenze, dem Fließgewässer Klappstrom folgend, im nördlichen Bereich von Gosen nach Westen, — Die Gosener Landstraße überquerend und der Landesgrenze folgend am östlichen Ufer des Seddinsees in Richtung Süd-Westen, — Weiter an der Landesgrenze bis zum Crossinsee, dann in nördlicher Richtung über die Dahme in den Zeuthener See bis nach Schmöckwitz, — Nach Westen entlang der Landesgrenze über die Waldstraße, B179 sowie A117 in Richtung Schönefeld, — In Nord-Westlicher Richtung der Landesgrenze über B96a sowie der A113 bis zur Waltersdorfer Chaussee, — Diese in nördlicher Richtung, abbiegend in östlicher Richtung, in den Ostburger Weg, — Lettberger Straße in nördlicher Richtung in den Künnekeweg in östlicher Richtung folgend, — Den südlichen Rands des Parks Rudower Höhe folgends bis zur A113, — A113 nach Norden bis Ecke Rudower Straße, — Rudower Straße bis Ecke Wegedornstraße – dieser nach Norden folgend bis Rudower Chaussee, — Rudower Chaussee nach Nord-Osten folgend in die Dörpfeldstraße und dann nördlich in Ottomar-Geschke Straße bis zur Spree-Oder-Wasserstraße, — Nördlich, Lindenstraße Ecke Bahnhofstraße, — Bahnhofstraße in nördlicher Richtung bis S-Bahnhof Köpenick, — Nach Osten, der Bahntrasse folgend, bis zum Fließgewässer Erpe, — Diesem Fluss, nach Norden folgend, bis zur Landesgrenze, — Weiter in nord-östlicher Richtung der Landesgrenze folgend bis zur Dahlwitzer Landstraße	2.4.2021
— Müggelheimer Damm, Ecke Sobernheimer Str. Auf Höhe Dorfkirche, — Müggelheimer Damm in östlicher Richtung auf die Gosener Landstraße, — Unter Überquerung der Kanalstrecke bis zur Ecke Am Müggelpark/ Gosen, — Weiter in südwestlicher Richtung, folgend Bruchweg, an der Landesgrenze bis zum Crossinsee, — Landesgrenze, über *Zu den Gosener Bergen*, in südlicher Richtung über Oder-Spree-Kanal entlang des westlichen Ufers des Crossinsees, — Südlicher Bereich Rauchfangswerdes in nördlicher Richtung über die Dahme in den Zeuthener See bis nach Schmöckwitz Lindenstraße, — Landesgrenze über Mariannenstraße, Grenzstraße, Waldstraße in Richtung Westen folgend,	Dal 25.3.2021al 2.4.2021

— S-Bahn trasse durchquerend, danach in nördlicher Richtung der Landesgrenze folgend bis Forstabteilung 48, — Westliche Begrenzung von Forstabteilung 47, 46 – das Adlergestell überquerend – 45 sowie 44 bis zur Sportpromenade, — In direkter Linie, die Insel „Großer Rohrwall“ überquerend, an der nördlichen Begrenzung von Forstabteilung 190 sowie 189 in die Straße zur Krampenburg, — in nordöstlicher Richtung in die Sobernheimer Str. bis Kreuzung Müggelheimer Damm	
BRANDENBURG	
Landkreis Barnim Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck	7.4.2021
Landkreis Dahme-Spreewald Beginnend am Schnittpunkt der L39 mit der Gemarkung Dannenreich den Gemarkungsgrenzen Dannnenreich, Kablow, Senzig, Königs Wusterhausen, Deutsch Wusterhausen und Ragow folgend, hier am Schnittpunkt mit der BAB 13 dieser in nördlicher Richtung bis zur Gemarkung Kiekebusch folgend, weiter in westlicher Richtung an den Gemarkungsgrenzen Kiekebusch, Rotberg, Diepensee und Schönefeld bis zur Landesgrenze Berlin	2.4.2021
Landkreis Dahme-Spreewald Beginnend im Nordosten an der Landesgrenze Berlin (Bezirk Treptow-Köpenick/Höhe Wernsdorf) an der L301, dieser in östlicher Richtung folgend bis zur L30 (Niederlehmer Chaussee), der L30 in südwestlicher Richtung bis zur Kreuzung „Zum Großen Zug“ in Ziegenhals folgend, dann der Straße „Zum Großen Zug“ folgend bis zur Ufergrenze „Grosser Zug“ an der Landesgrenze Berlin, der Landesgrenze in südwestlicher, später in nordwestlicher Richtung folgend bis Höhe Nord-Rauchfangs-werder (Berlin)/Siegertplatz (Zeuthen - LDS), hier der Ahornalle, anschließend dem Forstweg in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Bahnstraße, ab Bahnstraße an der Gemarkungs-grenze Zeuthen weiter in südlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Eichwalde, an der Gemarkungsgrenze Eichwalde weiter in nördlicher Richtung bis zur Landesgrenze Berlin	Dal 25.3.2021al 2.4.2021
Landkreis Dahme-Spreewald Vom Schnittpunkt der Gemarkung Groß Eichholz mit der Gemarkungsgrenze Münchehofe auf dieser weiter bis Hermsdorf, ab hier weiter in westlicher Richtung entlang der Gemarkungs-grenzen Hermsdorf und Gräbendorf bis zum Hölzernen See, dem Ufer in Richtung Schmöldesee folgen, dann auf der nord-westlichen Uferseite des Schmöldesees weiter bis zur Urlauber-straße, dieser in nordöstlicher Richtung folgend, die B 246 querend bis zum Südufer des Dolgensees, weiter in nördlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenzen Dolgenbrodt, Bindow, Friedersdorf und Dannenreich bis zur Gemarkung Hartmannsdorf	20.4.2021
Landkreis Märkisch-Oderland Beginnend an der Gemarkungsgrenze Sophienthal in südöstlicher Richtung entlang der Oder über die Gemarkungen Genschmar, Bleyen, Küstrin-Kietz, und Reitwein, dort weiter in westlicher Richtung bis Whuden, hier ab Kreuzung Ortsmitte dem Weg Richtung Reitweiner Wallberge folgend, weiter entlang dem Reitweiner Weg in südwestlicher Richtung bis Abzweig Priester-schlucht, hier dem Weg Richtung Alte Bahnlinie folgend, auf dieser weiter in südwestlicher Richtung bis zur B112, dieser nördlich folgend bis Abzweig Unterdorf, dann dem Feldweg in nordwestlicher Richtung bis zum Wassergraben folgend, diesem folgend bis zur Alten Oder, dieser folgend bis zur Gemarkungs-grenze Sachsendorf, dieser in westlicher Richtung bis zur L332 folgen, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur	14.4.2021

Bahnstrecke, dieser dann nördlich über Werbig bis zur westlichen Gemarkungsgrenze Langsow folgen, ab hier entlang der Gemarkungsgrenzen Buschdorf, Zechin und Sophienthal bis zur Oder	
Landkreis Märkisch-Oderland Von Alt Bleyen, Drewitz Ausbau der Straße in östlicher Richtung folgend bis zur Oder, dieser südlich folgend bis zum Waldgebiet Neu Manschnow, der nördlichen Waldkante folgend bis zum Neu Manschnower Graben, diesem in südlicher später in westlicher Richtung folgend bis zum Weg Richtung Graben am Bahnweg, diesem nordwestlich folgend bis „Kietzer Weg", weiter auf der Straße Am Strom die Alte Oder querend bis zur Manschnower Friedensstraße, dieser nördlich folgend bis Kirchstraße und auf dieser südwestlich über den Weidenweg, die B112 querend bis Abzweig Jägerstraße, dort in nördlicher Richtung dem Manschnower Loosgraben folgend bis Neuer Heyengraben, diesem westlich folgend bis Golzower Straße (L 331), dieser nördlich folgend, weiter auf der Bahnhofstraße bis zum Anschluss L 33, dieser östlich folgend bis Bahnhofstraße, dort weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Strom, auf dieser westlich bis zur L333, dieser in nördlicher später nord-östlicher Richtung folgend bis zum Studentengraben, diesem in östlicher Richtung folgend bis zum Ziegengraben in Drewitz Ausbau	Dal 6.4.2021al 14.4.2021
Landkreis Oder-Spree Beginnend am Schnittpunkt Berlin mit der Gemeinde Erkner der Gemeindegrenze in östlicher später südlicher Richtung folgend, weiter entlang der Gemarkungsgrenze Neu Zittau bis zur Gemarkung Hartmannsdorf, der Gemarkungsgrenze folgend bis zur Ortslage Hartmannsdorf-Stäbchen, diese südlich umgehend weiter auf der Straße Stäbchen, dem Waldweg Glockengestell westlich am Naturschutzgebiet Triebschsee vorbei, den Oder-Spree-Kanal entlang der Stromtrasse kreuzend, über den Forstwirtschaftsweg in südwestlicher Richtung bis zur L39, dieser dann folgend bis zur Kreisgrenze LDS	2.4.2021
Landkreis Oder-Spree Beginnend an der Gemarkungsgrenze Hartmannsdorf in östlicher später in südlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenzen Spreenhagen, Markgrafpieske, Rauen, Bad Saarow-Pieskow, Wendisch-Rietz, Limsdorf, Kehrigk und Groß Eichholz	20.4.2021
Landkreis Oder-Spree Vom Schnittpunkt der Gemarkungsgrenze Kummersdorf mit dem südlichen Ende des Stahnsdorfer Sees dem Rieploser Fließ folgend durch die Ortslage Rieplos bis zum Lehngutweg, auf diesem weiter bis zur Ortslage Neu Boston der Stadt Storkow (Mark), weiter auf der Straße Neu Boston zum südlichen Seeufer des Lebbiner Sees, dem Seeufer in südöstlicher Richtung folgend zur Lebbiner Straße, dieser in südlicher Richtung folgend, die Fürstenwalder Straße querend bis zur Wedemarker Straße, weiter der Straße Am Luch, später der Schützenstraße folgend Richtung Naturschutzgebiet Binnendüne Waltersberge, auf einem Wald-weg in südlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet zur Reichenwalder Straße, dieser in westlicher Richtung folgend bis zum Strandbad am Großen Storkower See, der westlichen Ufer-kante des Großen Storkower Sees folgen bis zur Straße Birken-grund Siedlung, dort weiter bis zur Bahntrasse, dieser in nord-westlicher Richtung folgend bis zur Kurt-Fischer-Straße, hier weiter, die B 246 querend bis zur L741 (Bugker Chaussee) auf dieser in südwestlicher Richtung bis Höhe Woppuschhalbinsel, dann weiter in westlicher Richtung bis zur Ortslage Selchow, hier weiter auf dem Görsdorfer Weg bis zur Gemarkungsgrenze der Gemarkung Görsdorf, dieser folgend über die Gemarkungsgrenze Klein Schauen bis zur Gemarkungsgrenze Kummersdorf	Dal 12.4.2021al 20.4.2021

Landkreis Ostprignitz-Ruppin — Gemeinde Heiligengrabe mit den Gemarkungen Blesendorf und Maulbeerwalde — Gemeinde Wittstock/Dosse mit den Gemarkungen Freyenstein und Niemerlang	3.4.2021
Landkreis Prignitz Beginnend an der Kreuzung der Landesstraße L 14 mit der Kreisstraße K 7020 östlich von Meyenburg, auf der K 7020 in Richtung Süden bis zur Gemarkungsgrenze Schmolde, weiter auf der Gemarkungsgrenze Schmolde in Richtung Osten bis zur Kreisgrenze, weiter entlang der Kreisgrenze in Richtung Süden bis zur B 189, auf der B 189 in Richtung Kemnitz bis zur Gemarkungsgrenze Kemnitz, dieser in Richtung Süden, die K 7012 querend, dann in Richtung Westen und in Richtung Norden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Beveringen, der Gemarkungsgrenze Beveringen nach Westen folgend bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, entlang der Gemarkungsgrenze Pritzwalk in Richtung Süden und dann in Richtung Westen, die B 103 und die B 107 querend bis zur Gemarkungsgrenze Giesensdorf, der Gemarkungsgrenze Giesensdorf in südwestlicher und dann in nördlicher Richtung folgend, die K 7013 querend, bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, dieser in Richtung Westen folgend bis zur Gemarkungsgrenze Kuhbier, entlang der Gemarkungsgrenze Kuhbier in westlicher und dann in nördlicher Richtung, die B 189 querend, bis zur Gemarkungs-grenze Helle, an der Gemarkungsgrenze Helle in Richtung Westen bis zur Kümmernitz, entlang der Kümmernitz in Richtung Nordosten bis zur Gemarkungsgrenze Laaske, entlang der Gemarkungsgrenze Laaske in nordwestlicher Richtung bis zum Kreuzungspunkt mit der K 7025, dann der K 7025 in Richtung Westen bis zur L 102, von hier der L 102 in Richtung Norden, folgend bis zum Graben 1/00/05, dem Graben in Richtung Osten folgend bis zur westlichen Waldgrenze Hainholz, an dieser entlang in Richtung Norden, später in Richtung Nordwesten bis zur L 102, auf der L 102 in Richtung Norden bis zum Graben 1/00/06, entlang des Grabens in nordöstlicher Richtung bis zur L 111, entlang der östlichen Stadtgrenze von Putlitz, Putlitz aussparend, bis zur L 13, der L 13 in Richtung Nordosten folgend, die A 24 querend, bis zur Stepenitz, der Stepenitz in Richtung Norden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Stepenitz, dieser in Richtung Südosten folgend bis zur Ortsverbindung Telschow-Stepenitz, der Ortsverbindung in Richtung Stepenitz folgend bis zum Kreuzungspunkt mit der L 14, von hier der L 14 in Richtung Osten folgend bis zur Gemarkungsgrenze Krempendorf, an der Gemarkungsgrenze Krempendorf entlang in Richtung Norden bis zur Stepenitz, weiter der Stepenitz in Richtung Osten folgend, nördlich der Ortslage Meyenburg bis zum Kreuzungspunkt der Stepenitz mit der L 14, von hier der L 14 in Richtung Osten folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung der L 14 mit der K 7020	3.4.2021
Landkreis Prignitz Beginnend am Kreuzungspunkt der Gemarkungsgrenzen Rapshagen, Gerdshagen und Brügge, weiter der Gemarkungs-grenze Rapshagen in südöstlicher Richtung folgend, die A 24 querend, bis zum Graben 2/00/21, von hier aus den Graben entlang in südlicher Richtung bis zur Dömnitz, der Dömnitz in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße K 7019 folgend, weiter auf der K 7019 in nordwestlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Falkenhagen, entlang der Gemarkungsgrenze Falkenhagen in südwestlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, diese folgend in südlicher Richtung bis zur Ortsverbindung Streckenthin-Birkenfelde, dieser in Richtung Birkenfelde folgend, die B 103 kreuzend, südlich des Naturschutzgebietes „Raues Soll“ bis zur L 155, dieser in Richtung Norden folgend, westlich der Ortslage Kammermark bis zur Ortsverbindung Kammermark-Hasen-winkel, von hier dem Weg nordwestlich folgend bis zur Gemarkungsgrenze Steffenshagen, dieser in Richtung Norden, die L 155 kreuzend, folgend bis zur Gemarkungsgrenze Gerds-hagen, hier weiter in nördlicher Richtung bis zum Graben 3/00/40, diesem in südlicher Richtung folgend bis zur Orts-verbindung Gerdshagen-Struck, dieser in Richtung Struck folgend bis zum ersten von rechts einmündenden Weg, diesem in Richtung Osten folgend, bis zur Bundesstraße 103,	Dal 26.3.2021al 3.4.2021

der B 103 entlang in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Brügge, von hier der Gemarkungsgrenze Brügge in südöstlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt der Gemarkungsgrenzen Rapshagen, Gerdshagen und Brügge	
Landkreis Uckermark Vom Schnittpunkt der L 23 mit der Gemarkungsgrenze Temmen in westlicher, später in nördlicher Richtung folgend entlang der Gemarkungsgrenzen Groß Fredenwalde, Groß Kölpin, Frieden-felde, Gerswalde, weiter an der nördlichen Gemarkungsgrenzen Kaakstedt und Potzlow, dort der Prenzlauer Allee/Dorfstraße in östlicher Richtung über Potzlow folgend bis Seehausen, dort der Straße K 2318 in östlicher Richtung folgend bis zum Feldweg, weiter in südlicher, später in östlicher Richtung südlich an Blankenburg vorbei bis zur K2318, dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Neu Meichow, dieser folgend westlich am Großen Kuhsee in südlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Meichow, weiter in südlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenzen Meichow, Polßen, Biesenbrow, Günterberg, Bruchhagen, Görlsdorf, Wolletz bis zur Kreisgrenze Barnim, dort am südlichen Rand der Gemarkung Glambeck bis zur Kreisgrenze Uckermark, dort in der Gemarkung Ringen-walde am westlichen Rand der Poratzer Moränenlandschaft bis zur L 23, dieser folgend bis zur Gemarkung Temmen	7.4.2021
Landkreis Uckermark Von der Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung westwärts der Straße Siedlung bis Waldgrenze, dort nördlich an der Wald-grenze weiter in westlicher Richtung entlang der Gemarkungs-grenze Wilmersdorf über die Bahnlinie Berlin-Stralsund bis Feldweg Koppel Luisenthal, hier Richtung Süden bis Friedrichs-felder Straße, dort Richtung Westen die Autobahn A11 kreuzend südlich von Friedrichsfelde bis zur Friedrichsfelder Straße, dort weiter in nordwestlicher Richtung entlang des Waldweges östlich vom Geelandsee bis zur L241, von dieser östlich um Afrika in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Groß Fredenwalde, dieser nördlich folgend bis zum Voßberger Weg, auf diesem weiter über Voßberg bis zur L24, der L24 folgend in östlicher Richtung über Suckow entlang des Suckower Weges zum See Große Lanke, dort in nordöstlicher Richtung über die Große Lanke bis Donnerbalken, von dort in südöstlicher Richtung über die Bahnlinie Berlin – Stralsund durch den Melzower Forst südlich am Krummer See vorbei die A11 kreuzend bis zum östlichen Rand des Melzower Forstes, dort weiter am östliche Rand des Melzower und Wilmersdorfer Forstes in südlicher Richtung bis Wilmersdorfer Straße, dort östlich bis zur Gemarkungsgrenze Wilmersdorf, an dieser weiter in südlicher Richtung bis Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung	Dal 30.3.2021al 7.4.2021
BREMEN	
Im Süden und Westen bis zur Landesgrenze, im Norden von Westen nach Osten begrenzt durch folgende Straßen: Flugfeld des Flughafens Bremen – Zuleiter Neuenland – Neuenlander Str. – Kirchweg – über den Werder – Deichschartweg – Weg zum Krähenberg – Olgaweg – über die Weser – Franz-Böhmert-Str. – Osterdeich – Herzberger Str. – Georg-Bitter-Str. – Hastedter Heerstr. – Ludwig-Quidde-Str. – Stresmannstr. – Steubenstr. – Beneckendorfallee – Amelinghauser Str. – Hützelstr. – Bardowickstr. – Bevenser Str. – Vahrer Str. – Ludwig-Roselius-Allee – Züricher Str. – St.-Gotthard-Str. – Otto-Brenner-Allee bis Landesgrenze (Abfahrt Sebaldsbrück)	4.4.2021

Bremen Bremen-Nord mit Farge, Blumenthal, Vegesack, Schönebeck, Grohn, St. Magnus, Lesum, Burglesum, Werderland, Industriehäfen sowie Seehausen	11.4.2021
Bremen Im Nordwesten: Weser gegenüber der Einmündung Furt Woltjenloch S-Bahn-Linie - Pötjerweg – Heidstr. – Reekumer Geest – Tanklager Farge – Landesgrenze – Goldaper Str. – Gumbinner Ring – Turner Str. – An den Deelen – An de Holtöber – Bockhorner Weg – Am Freibad bis Landesgrenze, Im Nordosten: Am Rosenbusch – Wohldstr. – Am Forst – Landrat-Christians-Str., Im Osten Ortsteilgrenze Fähr-Lobbendorf bis zur Weser (Landesgrenze)	Dal 3.4.2021 all'11.4.2021
Bremerhaven Bremerhaven, sofern nicht bereits Teil des Sperrbezirks, sowie die stadtbremischen Häfen in Bremerhaven	14.4.2021
Bremerhaven Im Osten: Landesgrenze, Nördliche Begrenzung: Schiffdorfer Chaussee, Westliche Begrenzung: Im Felde – Karlsweg – F.-W.-Sander-Weg – Weg 83, Südliche Begrenzung: Midgardweg – Osterwiesenweg – Rohr bis zur Landesgrenze	Dal 6.4.2021al 14.4.2021
MECKLENBURG-VORPOMMERN	
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte — Gemeinde Burg Stargard mit den Ortschaften Burg Stargard, Quastenberg, Quastenberg Siedlung, Sabel, Teschendorf, Gramelow, Loitz, Godenswege, Riepke, Cammin — Gemeinde Holldorf mit den Ortschaften Holldorf, Rowa und Ballwitz — Gemeinde Groß Nemerow mit den Ortschaften Krickow, Tollenseheim, Bornmühle, Bornshof, Zachow, Groß Nemerow, Klein Nemerow — Gemeinde Möllenbeck mit den Ortschaften Möllenbeck, Flatow, Quadenschönfeld, Quadenschönfeld Bahnhof, Stolpe, Warbende — Gemeinde Blankensee mit den Ortschaften Watzkendorf und Rödlin Ausbau — Gemeinde Blumenholz mit den Ortschaften Blumenhagen, Blumenholz, Friedrichshof, Ehrenhof, Wilhelminenhof, Weisdin, Blumenholz Nebendorf, Wendfeld, Usadel — Gemeinde Hohenzieritz mit der Ortschaft Prillwitz — Gemeinde Carpin mit den Ortschaften Bergfeld, Goldenbaum, Carpin, Dianenhof, Zinow, Oberzinow, Ochsenkrug, Thurow, Schulzenhof — Gemeinde Grünow mit den Ortschaften Grünow und Ollendorf — Gemeinde Feldberger Seenlandschaft mit den Ortschaften Cantnitz, Dolgen, Koldenhof, Köllershof	4.4.2021
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte — Gemeinde Blankensee mit den Ortschaften Hasenhof, Tiedtshof, Warbende Ausbau, Friedrichsfelde, Tannenhof, Groß Schönfeld, Rödlin, Wanzka	Dal 27.3.2021al 4.4.2021
Landkreis Vorpommern-Greifswald — 17438 Wolgast mit dem Ortsteil Buddenhagen, — 17440 Zemitz mit dem Ortsteil Hohensee, — 17390 Rubkow mit den Ortsteilen Bömitz, Buggow, Daugzin, Krenzow, Wahlendow, Zarrentin, — 17390 Murchin mit den Ortsteilen Libnow und Relzow — 17390 Groß Polzin mit den Ortsteilen Pätschow, Klein Polzin, Quilow, Stolpmühl und Vitense, — 17390 Ziethen mit den Ortsteilen Menzlin und Jargelin	29.3.2021

— 17390 Schmatzin mit den Ortsteilen Schlatkow und Wolfradshof, — 17391 Postlow mit den Ortsteilen Görke, Görke Ausbau, Tramstow, Tramstow Ausbau, — 17391 Stolpe mit den Ortsteilen Neuhof und Grüttow — 17389 Stadt Anklam, — 17392 Butzow rechts der K 56, — 17495 Züssow mit den Ortsteilen Ranzin, Thurow, Radlow, Oldenburg, Nepzin, K 12 bis vor Krebzow, — 17495 Karlsburg mit den Ortsteilen Brüssow, Giesekenhagen, Lühmannsdorf, Jagdkrug, Möckow, Steinfurth, Zarnekow, Karolinenhof, — 17506 Gribow mit dem Ortsteil Glödenhof, — 17506 Gützkow mit dem Ortsteil Lüssow	
Landkreis Vorpommern-Greifswald — 17390 Klein Bünzow mit den Ortsteilen Salchow, Ramitzow, Klitschendorf, Groß Bünzow, Groß Jasedow, — 17390 Groß Polzin mit dem Ortsteil Konsages	Dal 21.3.2021al 29.3.2021
Landkreis Vorpommern-Greifswald — Ortsteile Stretense und Pelsin der Stadt Anklam — 17390 Rubkow mit den Ortsteilen Daugzin, Krenzow, Zarrenthin — 17390 Murchin mit den Ortsteilen Libnow, Pinnow, Relzow — 17390 Klein Bünzow mit den Ortsteilen Salchow, Ramitzow, — Klitschendorf, Groß Bünzow — Ortsteil Busow von 17398 Ducherow — 17398 Bugewitz mit den Ortsteilen Luzienhof und Rosenhagen — 17392 Blesewitz mit den Ortsteilen Neu Sanitz und Alt Sanitz — 17392 Neuenkirchen mit dem Ortsteil Müggenburg — Ortsteil Panschow von 17392 Sarnow — 17392 Butzow mit den Ortsteilen Lüskow, Alt Teterin, Neu Teterin — 17391 Postlow mit den Ortsteilen Görke und Tramstow — 17390 Groß Polzin mit den Ortsteilen Konsages, Stolpmühl, Quilow, Klein Polzin, Groß Polzin — 17390 Ziethen mit den Ortsteilen Jargelin und Menzlin — Ortsteil Zecherin von 17406 Usedom — 17398 Bargischow mit den Ortsteilen Gnevezin, Anklamer Fähre, Woserow — 17398 Neu Kosenow mit den Ortsteilen Auerose, Dargibell, Kagendorf, Neu Kosenow, Alt Kosenow — 17398 Rossin mit dem Ortsteil Charlottenhof — Ortsteil Medow Ausbau von 17391 Medow — 17391 Stolpe mit dem Ortsteil Neuhof	5.4.2021
Landkreis Vorpommern-Greifswald — 17389 Anklam mit dem Ortsteil Gellendin	Dal 28.3.2021al 5.4.2021
Landkreis Vorpommern-Rügen — Gemeinde Ralswiek, — Gemeinde Parchtitz, — Gemeinde Putbus ausgenommen Ortsteil: Dolgemost, — Gemeinde Zirkow, — Gemeinde Ostseebad Binz, — Gemeinde Buschvitz, — Gemeinde Patzig, — Gemeinde Sehlen ausgenommen Ortsteil: Mölln-Medow, — Stadt Bergen auf Rügen - Ortsteile: Karow, Kiekut, Lipsitz, Lubkow, Ramitz, Silvitz, Stadthof, Streu, Thesenvitz, Trips, Zirsevitz und Zittvitz, — Gemeinde Lietzow - Ortsteil: Lietzow, — Gemeinde Dreschvitz - Ortsteile: Burkvitz, Dreschvitz, Güttin, Mönkvitz, — Gemeinde Samtens - Ortsteile: Sehrow, Stönkvitz, Zirkow-Hof, — Gemeinde Garz - Ortsteile: Bietegast, Heidenfelde, Karnitz, Kniepow, Koldevitz, Kowall, Swine, Tangnitz	14.4.2021

Landkreis Vorpommern-Rügen — Stadt Bergen auf Rügen - Ortsteile: Bergen Süd, Dumsevitz, Fabrik, Kaiseritz, Kluptow, Krakow, Neklade, Neu Sassitz, Siggermow, Stadt Bergen auf Rügen, Tetel, Tilzow, — Stadt Putbus - Ortsteil: Dolgemost, — Gemeinde Sehlen - Ortsteil: Mölln-Medow	Dal 6.4.2021al 14.4.2021
Landkreis Vorpommern-Rügen — Gemeinde Altefähr — Gemeinde Kramerhof — Gemeinde Preetz — Gemeinde Lüssow ausgenommen vom Ortsteil Lüssow: die bebauten Flächen entlang der B194 am Lüssower Berg, Am Langendorfer Berg die bebauten Flächen zwischen der B105 und der Rostocker Chaussee, — Gemeinde Pantelitz, — Gemeinde Steinhagen, — Gemeinde Zarrendorf, — Gemeinde Wendorf ausgenommen Ortsteil: Groß Lüdershagen, — Gemeinde Rambin - Ortsteile: Bessin, Breesen, Gurvitz, Kasselvitz, Rambin, — Gemeinde Gustow - Ortsteile: Drigge, Gustow, Nesebanz, Prosnitz, Warksow, — Gemeinde Prohn - Ortsteile: Klein Damitz, Muuks, Prohn, Sommerfeld, — Gemeinde Altenpleen - Ortsteil: Altenpleen, — Gemeinde Niepars - Ortsteile: Duvendiek, Martensdorf, Niepars, Obermützkow, Zansebuhr, — Gemeinde Elmenhorst - Ortsteile: Elmenhorst, Neu Elmenhorst, — Gemeinde Sundhagen - Ortsteile: Ahrendsee, Berghof, Brandshagen, Mi-ddelhagen, Neuhof, Niederhof, Woltershagen, Wüstenfelde	15.4.2021
Landkreis Vorpommern-Rügen — Hansestadt Stralsund einschließlich Dänholm ausgenommen: Freienlande, Devin, Andershof-Ausbau, Voigdehagen, — Gemeinde Wendorf - Ortsteil: Groß Lüdershagen, — Gemeinde Lüssow im Ortsteil Lüssow: die bebauten Flächen entlang der B194 am Lüssower Berg, Am Langendorfer Berg die bebauten Flächen zwischen der B105 und der Rostocker Chaussee	Dal 7.4.2021al 15.4.2021
Landkreis Vorpommern-Rügen — Gemeinde Schlemmin, — Gemeinde Hugoldsdorf, — Gemeinde Drechow, — Stadt Bad Sülze, — Gemeinde Eixen ausgenommen des Teils der im Geflügelpest-Sperrbezirk liegt, — Gemeinde Ahrenshagen-Daskow ausgenommen Ortsteile: Daskow, Plummendorf, Behrenshagen, Altenwillershagen, — Gemeinde Weitenhagen ausgenommen Ortsteil: Weitenhagen, — Gemeinde Trinwillershagen – Ortsteile: Trinwillershagen, Neuenlübke, Balkenkoppel und die Gehöfte an der Langenhanshäger Straße (Kreisstraße 3) am Bahnübergang der Bahnlinie Rostock-Stralsund, — Gemeinde Velgast – Ortsteil: Neu Seehagen, — Gemeinde Millienhagen-Oebelitz – Ortsteil: Oebelitz, — Stadt Tribsees – Ortsteil: Landsdorf, — Gemeinde Dettmannsdorf – Ortsteile: Dettmannsdorf, Grünheide, Kölzow, Kucksdorf, — Stadt Marlow – Ortsteile: Allerstorf, Alt Guthendorf, Brunsdorf, Carlewitz, Fahrenhaupt, Jahnkendorf, Kneese, Marlow, Neu Poppendorf, Schulenberg, Poppendorf, Tressentin, — Gemeinde Semlow – Ortsteile: Camitz, Camitz Ausbau	12.4.2021

Landkreis Vorpommern-Rügen — Gemeinde Semlow ausgenommen Ortsteile Camitz, Camitz Ausbau, — Gemeinde Eixen – Ortsteile: Forkenbeck, Wohsen, das Gehöft Bahnhof Stormsdorf, die Gehöfte westlich des Stormsdorfer Wegs ab dem Abzweig nach Bisdorf in nördliche Richtung und die Gehöfte an der Semlower Straße (Kreisstraße 8) ab Forkenbeck in westliche Richtung	Dal 4.4.2021al 12.4.2021
NIEDERSACHSEN	
Landkreis Ammerland Gemeinde Edewecht: Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze an der Küstenkanalstraße B401 gegenüber der Edammer Straße. Der Edammer Straße in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Zur Kleinbahn. Der Straße Zur Kleinbahn in östlicher Richtung folgend bis zum Bahnweg. Dem Bahnweg in südlicher Richtung folgend bis zur Küstenkanalstraße B401. Der Küstenkanalstraße B401 in östlicher Richtung folgend bis zur Breslauer Straße. Der Breslauer Straße über den Küstenkanal in südlicher Richtung bis zum Straßenende, Hausnummer 23, folgend. Daran anschließend entlang der Kreisgrenze zurück zum Ausgangspunkt Edammer Straße. Die Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft hinsichtlich der Breslauer Straße derart, dass sämtliche Geflügelhaltungen beidseits der genannten Straßen innerhalb des Gebietes liegen. Die Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft hinsichtlich der übrigen genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Beobachtungsgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.	1.4.2021
Landkreis Ammerland Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze in Höhe des Unlandsweges. Dem Unlandsweg in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Pool. Der Straße Am Pool in östlicher Richtung folgend bis zur Süddorfer Straße. Der Süddorfer Straße in nördlicher Richtung folgend bis zum Eichenweg. Dem Eichenweg nach Süden folgend bis zur Edammer Straße L831. Der Edammer Straße L831 in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Bahndamm. Der Straße Am Bahndamm in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Barkenmoor. Der Straße Barkenmoor folgend bis zum Erreichen der Vehne. Dem Flussverlauf der Vehne nach Osten folgend bis zur Vegesacker Straße. Der Vegesacker Straße in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Jenseits der Vehne. Der Straße Jenseits der Vehne in östlicher Richtung folgend bis zur Wi-schenstraße K142. Der Wischenstraße K142 in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Rüsseldorf. Der Straße Rüsseldorf nordöstlich folgend bis zum Scharreler Damm K141. Der Straße Scharreler Damm K141 in östlicher Richtung folgend bis zur Küstenkanalstraße B401. Daran anschließend der Kreisgrenze folgend bis zum Ausgangspunkt Unlandsweg.	20.4.2021
Landkreis Ammerland Ausgangspunkt ist die Stadtgrenze der Stadt Oldenburg an der Edewechter Landstraße L828 / Ecke Rotdornweg. Dem Rotdornweg nach Norden folgend bis zur Wildenlohslinie. Der Wildenlohslinie nach Westen folgend übergehend in den Portsloger Damm und anschließend übergehend in die Portsloger Straße. Der Portsloger Straße nach Westen folgend bis zur Einmündung der Straße Goldene Linie. Der Straße Goldene Linie nach Norden folgend bis zur Einmündung Lüneborger Damm. Dem Lüneborger Damm nach Osten folgend bis zur Einmündung Sonnentauweg. Dem Sonnentau-weg nach Norden folgend bis zur Einmündung Hermann-Löns-Straße. Der Hermann-Löns-Straße nach Norden folgend bis zur Oldenburger Straße L815. Der Oldenburger Straße L815 nach Osten folgend bis zur Einmündung Wiefelsteder Straße L825. Der Wiefelsteder Straße L825 nach Norden folgend bis zur Einmündung Seerosenweg. Dem Seerosenweg nach Westen folgend bis zum Straßenen-de und weiter bis zur Uferkante des Zwischenahner Meeres. Der Uferkante des Zwischenahner Meeres nach Westen folgend bis zur Einmündung der Otterbäke. Dem Verlauf der Otterbäke nach Norden folgend bis zum Grenzweg. Dem Grenzweg nach Norden folgend bis zur Einmündung Bramkampsweg. Dem Bramkampsweg nach Westen folgend bis zur Oldenburger Landstraße	18.4.2021

L824. Der Oldenburger Landstraße L824 nach Osten folgend bis zur Einmündung Bekhauser Straße K130. Der Bekhauser Straße K130 nach Osten folgend übergehend in die Dringenburger Straße K130. Der Dringenburger Straße K130 weiter nach Osten folgend bis zur Wilhelmshavener Straße L825. Der Wilhelmshavener Straße L825 nach Süden folgend bis zur Einmündung Schanzer Weg. Dem Schanzer Weg nach Osten folgend bis zur Einmündung Kurze Straße. Der Straße Kurze Straße nach Osten folgend bis zum Hahnermoorweg. Dem Hahnermoorweg nach Süden folgend bis zur Straße Zur Heideblume. Der Straße Zur Heideblume nach Osten folgend bis zur Kreisgrenze des Landkreises Wesermarsch. Der Kreisgrenze des Landkreises Wesermarsch nach Süden folgend bis zur Stadtgrenze der Stadt Oldenburg. Der Stadtgrenze der Stadt Oldenburg folgend bis zum Ausgangspunkt an der Edewechter Land-straße L828 / Ecke Rotdornweg.	
Landkreis Ammerland Ausgangspunkt ist die Stadtgrenze der Stadt Oldenburg an der Metjendorfer Landstraße L824. Der Metjendorfer Landstraße L824 nach Norden folgend bis zur Einmündung Alter Postweg K346. Der Straße Alter Postweg K346 nach Westen folgend bis zur Einmündung Mansholter Straße. Der Mans-holter Straße nach Nordosten folgend bis zur Bokeler Landstraße L824. Der Bokeler Landstraße L824 nach Norden folgend bis zur Einmündung Nutteler Weg. Dem Nutteler Weg nach Norden folgend bis zur Rasteder Straße L826. Die Rasteder Straße überquerend in die Wemkenstraße. Der Wemkenstraße nach Norden folgend bis zur Einmüdung Am Tannenwall. Der Straße Am Tannenwall nach Norden folgend bis zur Straße Am Eichenwall. Der Straße Am Eichenwall nach Nordosten folgend bis zur Wilhelmshavener Straße. Der Wilhelmshavener Straße übergehend in die Oldenburger Straße K131 nach Süden folgend bis zur Einmündung Mühlenstraße. Dem Verlauf der Mühlenstraße folgend bis zur Parkstraße. Der Parkstraße nach Süden folgend bis zur Einmündung Halfterweg. Dem Halfterweg nach Süden folgend bis zum Kiefernweg. Dem Kiefernweg nach Osten folgend bis zur Einmündung Buchenstraße. Der Buchenstraße nach Süden folgend bis zur Einmündung Loyer Weg. Dem Loyer Weg nach Süden folgend bis zur Einmündung Am Heidkamp. Der Straße Am Heidkamp nach Süden folgend bis zur Braker Chaussee K135. Der Braker Chaussee K135 nach Westen folgend bis zum Kreisverkehr Oldenburger Straße K131. Der Oldenburger Straße K 131 nach Süden folgend bis zur Stadt-grenze der Stadt Oldenburg. Der Stadtgrenze der Stadt Oldenburg folgend bis zum Ausgangspunkt Metjendorfer Landstraße L824.	Dal 10.4.2021al 18.4.2021
Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Essen von der Kreisgrenze zum Landkreis Vechta der Stromtrasse in Höhe Vor der Landwehr in westliche/ nordwestliche Richtung folgend bis Lager Hase, dem Wasserverlauf in westliche Richtung folgend bis Blocksmühlenbach, dem Wasserverlauf in nordöstliche Richtung folgend bis Blocksmühle, dieser nordwestlich folgend bis Mühlendeich, diesem in nördliche, an der Gabelung nordwestliche Richtung folgend bis Dinklager Weg, entlang diesem in nordwestliche Richtung, die Beverner Straße überquerend über Krusen Beuken bis Im Holte, entlang dieser in nördliche Richtung bis Felder Straße, dieser in westliche Richtung folgend bis Steinriede, dieser folgend bis Am Steinkamp, dieser nördlich folgend in direkter Linie bis Bundesstraße 68 – Cloppenburger Straße, entlang dieser in nordöstliche Richtung bis Höger Damm, entlang diesem bis Zur Sandbäke, dieser folgend bis Moordamm, diesem westlich und an der Abzweigung nördlich folgend, den Bunner-Hamstruper Moorbach überquerend über Zum Feld bis Zum Moor. Dieser südöstlich, an der Abzweigung östlich folgend bis Suhler Mark, entlang dieser bis Drift, dieser östlich folgend bis Hemmelter Straße, dieser in östliche Richtung folgend über Suhler Straße bis Waldweg, entlang diesem bis Kneheimer Straße, dieser nördlich folgend über Dorfstraße bis Bundesstraße 213 - Krapendorfer Straße, dieser westlich folgend bis Haßkamp, entlang diesem bis Hemstett, entlang dieser bis Matrumer Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Timmerlager Bach, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Ermker Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zur Stromtrasse, dieser westlich	20.4.2021

folgend bis Dorgdamm, diesem nördlich folgend und über Südring bis Matrumer Weg. Diesem westlich folgend bis Hauptstraße, dieser in nördliche Richtung folgend bis Drosselstraße, entlang dieser über Molkereistraße südlich bis Kriegerdamm, entlang diesem bis Gemeindegrenze Molbergen/ Lindern, dieser nördlich folgend bis Linderner Straße, dieser nordöstlich folgend bis Trintelweg, entlang diesem bis Kleines Feld und dort der Feldstraße nordwestlich folgend bis Neuen Winkel, entlang diesem bis Vreesner Straße und dieser westlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland. Dieser in nördliche Richtung folgend bis Delschloot, dem Wasserverlauf in nordöstliche Richtung folgend bis Grönenort Graben, dem Wasserverlauf östlich folgend und über Delschloot bis Im Lütken Moor und dieser westlich folgend bis Eismoorstraße. Entlang dieser in nördliche Richtung bis Altenend, dieser westlich folgend über Gehlenberger Hauptstraße bis Alte Moorstraße, dieser östlich folgend und über Neuscharreler Straße und Gehlenberger Straße bis Hauptstraße, dieser nordwestlich folgend bis Apfelbaumsweg, entlang diesem bis Neuscharreler Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Marka, dem Wasserverlauf in östliche Richtung folgend bis zum Verbindungsgraben zum Küstenkanal nahe der Bundesstraße 72, entlang dem Verbindungsgraben zum Küstenkanal und dem Küstenkanal in östliche Richtung folgend bis Birkenkolonie. Dieser nördlich folgend entlang des Waldes bis zur Waldgrenze auf der östlichen Seite, der Waldgrenze mehrfach in östliche bzw. nördliche Richtung folgend und sodann in südliche Richtung bis zum Küstenkanal, dem Wasserverlauf in östlich Richtung folgend bis Heinfelder Straße, entlang dieser bis Wasserzug von Langenmoor, dem Wasserverlauf in nördliche Richtung folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland, entlang dieser in östliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, entlang dieser in südöstliche Richtung bis zum Ausgangspunkt.	
Landkreis Cloppenburg In der Stadt Friesoythe am Kreisverkehr Grüner Hof/Niedersachsenring/Altenoyther Straße/ Böseler Straße der Altenoyther Straße bis Unterm Esch folgend, diesem bis Cavens und diesem erst nördlich, dann östlich folgend und weiter auf dem anschließenden Wasserlauf bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/Gemeinde Bösel, dieser in nördlicher Richtung bis zum Koppelweg folgend, weiter über Koppelweg und Feldstraße bis zur Fladderburger Straße, dieser in südwestlicher Richtung bis Neuland folgend, weiter über Neuland, Schäferstraße, Sandwitten und in südlicher Richtung der Korsorsstraße folgend und weiter über Am Hook, Steinkampsweg, in westlicher Richtung Am Tegelkamp folgend, in östlicher Richtung Im Richtemoor folgend und westlich dem Richtweg folgend, in östlicher Richtung der Glaßdorfer Straße bis Robert-Glaß-Straße folgend, dieser bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/ Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang der Georg-Hoes-Straße bis zur Thüler Straße folgend, der Glaßdorfer Straße in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Thüler Straße/Glaßdorfer Straße folgend, der Glaßdorfer Straße bis zur Thüler Straße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Thüler Kirchstraße folgend, dieser bis Kurfürstendamm folgend, diesem und im weiteren Verlauf Am Augustendorfer Weg in westlicher Richtung bis Markhauser Weg folgend, diesem bis zum Feldweg zwischen Igelriede und Markhauser Moorgraben folgend, diesem Feldweg bis Vorderthüler Straße folgend, in nordöstlicher Richtung dem Feldweg Am Horstberg bis Wittmoorsdamm folgend, diesem bis Pehmertanger Straße folgend und dieser und im Weiteren Zum Pehmertanger Weg bis Thüler Straße folgend und dieser in nördlicher Richtung	Dal 24.3.2021 all'1.4.2021

bis Oldenburger Ring folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehr folgend, diesen in westlicher Richtung verlassend und bis zum Ausgangspunkt der Böseler Straße folgend.	
Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Bösel an der Kreuzung Mönnkehop/ Ginsterstraße der Ginsterstraße in westliche Richtung folgend bis Am Kronsberg, diesem erst nördlich und dann westlich bis Kündelstraße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf nördlich folgend, den Steinbergsweg überquerend bis zur Baumreihe, entlang dieser bis zum Steinbergsweg, diesem südöstlich folgend bis Overlaher Straße. Entlang dieser in nordöstliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland, dieser in östliche Richtung folgend bis Bachmannsweg, diesem südlich folgend bis zum Ende des Vehnemoors, dem Rand des Vehnemoors erst in südwestliche Richtung, dann in südöstliche Richtung bis zur Georg-Schumacher-Straße folgend, dieser folgend bis Korsorsstraße, entlang dieser in nordöstliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, dieser in östliche Richtung bis zur Oldenburger Straße folgend, entlang dieser in südliche Richtung den Beverbrucher Damm passierend bis Garrelerstraße Wasserzug, dem Wasserverlauf in südliche Richtung bis zur Stromtrasse folgend, dieser in westliche Richtung bis Wasserzug von Letherfeld folgend, diesem in südliche Richtung bis Schuldamm folgend, diesem in westliche Richtung bis Schnappen folgend, diesem bis Jagdweg folgend, diesem in westliche Richtung folgend und weiter über Auf'm Esch und Vor dem Esch bis Hinterm Esch, diesem in südliche Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westliche Richtung bis Amerikastraße folgend, dieser in südliche Richtung bis zur Kreuzung Jägerstraße/ Amerikastraße/ Langen Tange folgend, der Langen Tange bis Amerika Schloot folgend, dem Wasserverlauf in südliche Richtung bis Koppelweg folgend, diesem in östliche Richtung bis Amerika Schloot folgend, dem Wasserverlauf in östliche Richtung bis Amerikastraße folgend, dieser bis zur Gemeindegrenze Stadt Cloppenburg/ Gemeinde Garrel folgend, dieser bis Flugplatzweg folgend, diesem folgend bis Garreler Straße, dieser südlich folgend bis Pämerhauk, entlang diesem bis Friesoyther Straße, dort der Molberger Straße und im Weiteren Varrelbuscher Straße folgend bis Im Witten, entlang dieser bis Resthauser Graben, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Hüttekamp, diesem nordwestlich folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem in nördliche Richtung bis Neumühlen, entlang dieser bis Soeste, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Höhe Resthauser Graben, dort der Baumreihe westlich folgend bis zum Waldrand, entlang diesem in südwestliche/ westliche Richtung bis Große Tredde, dieser südlich folgend bis Neumühler Weg, diesem westlich folgend und über Kleine Tredde und Augustendorfer Weg, diesem an der Abzweigung in nördliche Richtung folgend über Dwergter Straße bis Bernhardsweg, entlang diesem bis Thülsfelder Straße, dieser westlich folgend bis Dorfstraße. Dieser nördlich folgend über Am Augustendorfer Weg und Kurfürstendamm bis Im Paarberger Wald, entlang dieser bis Bundesstraße 72 - Thüler Straße, dieser nördlich folgend bis Tegeler Tange, entlang dieser bis Querdamm, diesem südöstlich folgend bis Beim Steinwitten, entlang diesem bis Gemeindegrenze Bösel/ Friesoythe, dieser nordwestlich folgend bis Flachsweg, entlang diesem bis Südkamper Ring, diesem westlich folgend über Beim Tegelkamp bis Mönnkehop und entlang diesem bis zum Ausgangspunkt.	Dal 9.4.2021al 17.4.2021
Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Cappeln an der Kreisgrenze zum Landkreis Vechta der Straße Zur Lage in nördliche Richtung folgend bis Brookesch, entlang diesem bis Tenstedter Straße, dieser nördlich folgend bis Kleiner Esch und entlang diesem bis Im Siehenfelde. Dieser in nördliche	3.4.2021

Richtung folgend bis Bührener Straße und entlang dieser bis Desumer Straße. Entlang dieser und Zum Gogericht bis Bundesstraße 72, dieser in östliche Richtung folgend bis Drantumer Weg / Taubenweg, dem Taubenweg nördlich folgend bis Markenweg, diesem östlich folgend bis Emsteker Straße und dieser nördlich folgend bis Schullenweg. Entlang diesem bis Hoher Weg, diesem östlich folgend bis Eschweg, entlang diesem bis Garther Straße, dieser östlich folgend bis Im Gartherfeld und dieser nördlich folgend bis Stüvenweg. Entlang diesem bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Vechta und entlang dieser in südliche Richtung zum Ausgangspunkt.	
Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Bösel im Ortsteil Westerloh an der Kreuzung Friesoyther Straße/Ginsterstraße/ Am Kronsberg nördlich Am Kronsberg folgend, weiter westlich über Am Kronsberg in nördlicher Richtung der Kündelstraße folgend bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf erst nördlich, dann östlich und dann nördlich folgend, den Koppelweg, den Hahnbergsweg und den Steinbergsweg überquerend, dann nordwestlich bis zur Baumreihe, dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis Steinbergsweg, diesem östlich bis zur Overlaher Straße folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland folgend, dieser in östlicher Richtung folgend bis Bachmannsweg, diesem in südlicher Richtung bis zum Ende des Vehnemoors folgend, dem Rand des Vehnemoors erst in südwestlicher Richtung, dann in südöstlicher Richtung bis zur Georg-Schumacher-Straße folgend, dieser bis Korsorsstraße folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis Lutzweg folgend, diesem in südöstlicher Richtung bis Hauptstraße folgend, dieser südwestlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung die Moorstraße überquerend bis zur Baumreihe folgend und entlang dieser und dem Wasserverlauf zum Birkhahnweg/Barkentange folgend, diesem in westlicher Richtung bis Nikolausstraße folgend, dieser bis Pöhlendamm folgend und weiter über Pöhlendamm bis zum Wasserverlauf zwischen Wasserzug von Letherfeld und Peterstraße, diesem Wasserverlauf entlang der Baumreihe in nordwestlicher Richtung bis Peterstraße folgend, dieser in südöstlicher Richtung bis Pöhlendamm folgend und diesem weiter in südwestlicher Richtung bis zur Stromtrasse folgend, dieser in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in westlicher Richtung bis Glaßdorfer Straße folgend, dieser in nordwestlicher Richtung bis Südkamper Ring folgend, diesem und im Weiteren Beim Tegelkamp folgend bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung folgend bis Mönnkehop, diesem nördlich bis Ginsterstraße folgend, und dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgend.	Dal 3.4.2021 all'11.4.2021
Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Bösel im Ortsteil Westerloh an der Kreuzung Friesoyther Straße/ Ginsterstraße/ Am Kronsberg nördlich Am Kronsberg folgend, weiter westlich über Am Kronsberg in nördlicher Richtung der Kündelstraße folgend bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf erst nördlich, dann östlich und dann nördlich folgend, den Koppelweg, den Hahnbergsweg und den Steinbergsweg überquerend, dann nordwestlich bis zur Baumreihe, dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis Steinbergsweg, diesem östlich bis zur Overlaher Straße folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland folgend, dieser in östlicher Richtung folgend bis Bachmannsweg, diesem in südlicher Richtung bis zum Ende des Vehnemoors folgend, dem Rand des Vehnemoors erst in südwestlicher Richtung, dann in südöstlicher Richtung bis zur Georg-Schumacher-Straße folgend, dieser bis Korsorsstraße folgend, dieser in südlicher Richtung bis Hülsberger Straße folgend, dieser bis Oldenburger Weg folgend, diesem in westlicher Richtung bis Schulstraße folgend, dieser in südlicher Richtung bis Kampstraße folgend, dieser westlich bis Baumstraße folgend, dieser südlich bis Hauptstraße folgend, dieser westlich bis Birkenmoor folgend, diesem bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in westlicher Richtung bis Glaßdorfer Straße folgend, dieser in nordwestlicher Richtung bis	9.4.2021

Südkamper Ring folgend, diesem und im Weiteren Beim Tegelkamp folgend bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung folgend bis Mönnkehop, diesem nördlich bis Ginsterstraße folgend, und dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgend.	
Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Straße Im Gartherfeld folgend bis Bundesautobahn 1, über die Auffahrt zur Bundesautobahn 29 dieser nördlich folgend bis Alter Mühlenweg, entlang diesem bis Burgweg, diesem südlich folgend bis Zur Heide, dieser nördlich folgend und über den Verbindungsweg zur Schürhöhe, dieser südlich folgend bis Garther Straße, entlang dieser in östliche Richtung bis Melbrink, diesem südlich folgend bis Garther Kirchweg, entlang diesem in westliche Richtung bis Egtherholzer Weg, diesem nördlich folgend bis Ackerweg, entlang diesem bis Heckenweg, diesem westlich folgend bis Garther Straße und dieser südlich folgend bis Lange Straße. Entlang dieser in östliche Richtung bis Feldstraße, entlang dieser den Herzog-Erich-Weg überquerend und weiter über Grenzweg und die Gemeindegrenze Emstek/ Cappeln bis Siehenfelder Graben, dem Wasserverlauf in südliche Richtung folgend bis Bührener Straße, dieser in westliche Richtung bis Im Siehenfelde folgend, diesem in südliche Richtung bis Tenstedter Straße folgend, dieser östlich bis Minteweder Straße folgend, dieser bis zur zweiten östlichen Abzweigung folgend und dieser Straße bis zum Dominikaner Weg folgend, diesem in nördliche Richtung bis Minteweder Bach folgend und dem Wasserverlauf in östliche Richtung bis Bührener Bruchbach folgend. Dem Wasserverlauf in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cappeln/ Emstek folgend, dieser in östliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Vechta folgend, dieser in südliche Richtung bis zum Grenzweg entlang der Gemeindegrenze Cappeln/ Essen folgend, diesem in westliche Richtung bis Nordholter Straße folgend und dieser in nördliche Richtung bis Zur Burg. Dieser in östliche Richtung bis Elstener Straße folgend, dieser und im Weiteren Hauptstraße und Sevelter Straße in nördliche Richtung bis zur Adlerstraße folgend, entlang dieser und weiter über Karkweg, an der Gabelung dem Karkweg in nördliche Richtung folgend und der Cappelner Straße in östliche Richtung bis Efeustraße, dieser bis Emsteker Straße folgend, dieser östlich bis Lindenallee folgend, dieser in nördliche Richtung bis Alter Emsteker Weg folgend, diesem westlich bis Zum Brook folgend und diesem bis zum Brookweg folgend. Dort der Stromtrasse in nördliche Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Emstek, entlang dieser in nördliche Richtung bis Cloppenburger Straße/ Höltinghauser Straße, dieser westlich folgend bis Bundesstraße 72, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Ahlhorner Straße und dieser nördlich folgend bis Höltinghauser Ring. Diesem nordwestlich folgend über Bether Ring und Heideweg bis Roggenkamp und diesem folgend bis Garreler Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Boelckestraße, entlang dieser bis Steinweg, diesem in südliche Richtung folgend bis Felsenweg und diesem nördlich bis Zum Griesen Stein und östlich bis zum Wiesenweg. Dem Wiesenweg in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Heideweg, dort dem Verbindungsweg in östliche Richtung folgend bis zum Plaggenweg, diesem in nördliche Richtung folgend bis zur Kiwittstraße und entlang dieser bis zum Beverbrucher Damm. Diesem in nördliche Richtung folgend bis Zum Baumweg, entlang diesem und Baumweg bis zur Waldgrenze auf der nördlichen Seite, entlang dieser bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, dieser östlich folgend bis zum Ausgangspunkt.)	Dal 14.4.2021al 20.4.2021
Landkreis Cloppenburg Auf der Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel dem Wiesenweg und im Weiteren dem Heideweg südlich folgend bis Christkindchenweg, entlang diesem bis Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis zur westlichen Waldgrenze, entlang dieser in westliche Richtung, die	Dal 14.4.2021al 20.4.2021

Straßen Hammoor und An den Ambührener Tannen passierend, weiter entlang dem Waldrand bis Resthauser Straße, dieser und Stahlfördener Feld nordwestlich folgend bis Kastanienallee, dieser westlich folgend bis Resthauser Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Hüttekamp, dieser westlich folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem in nördliche Richtung, Neumühlen/ Mühlenweg sowie den Drei-Brücken-Weg passierend, bis Bundesstraße 72 - Friesoyther Straße, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Kampweg, entlang diesem bis zur in südöstliche Richtung verlaufenden Baumreihe, entlang dieser und dem erst in nordöstliche, dann in südöstliche Richtung verlaufenden Waldrand bis Forstweg, diesem nördlich folgend bis Lindenallee, dieser östlich folgend bis Varrelbuscher Graben I, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Plattenweg, diesem östlich folgend bis Varrelbuscher Straße/ Garreler Straße, entlang dieser in südliche Richtung bis Koppelweg, entlang diesem bis zur Bahnlinie Cloppenburg/ Friesoythe, dieser südlich folgend bis Zum Fischteich, entlang diesem in östliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel und entlang	
Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Bösel an der Kreuzung Richtweg/Garreler Straße der Garreler Straße in östlicher Richtung bis Lahe folgend, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung bis Oldenburger Weg folgend, diesem in östlicher Richtung bis Hauptstraße folgend, dieser nördlich bis Schmäldamm folgend, diesem östlich bis zum Verbindungsweg zur Moorstraße folgend, diesem bis Moorstraße folgend, dieser östlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang dem Wasserzug von Barkentange in östlicher Richtung folgend, dem Wasserzug von Barkentange in südlicher Richtung bis Birkhahnweg/Barkentange folgend, diesem in westlicher Richtung bis Nikolausstraße folgend, dieser in südöstlicher Richtung bis Moordamm folgend, diesem in südwestlicher Richtung bis Wasserzug von Letherfeld folgend, dem Wasserverlauf in südöstlicher Richtung, entlang der Oldenburger Straße und weiter südlich bis Jagdweg folgend, diesem in westlicher Richtung bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Auf'm Halskamp folgend, diesem und im Weiteren Wätkamp bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe folgend, den Bahnschienen in nördlicher Richtung bis Thüler Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Stadt Friesoythe folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in nordöstlicher Richtung weiter folgend bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, den Bahnschienen entlang der Glaßdorfer Straße bis Glaßdorfer Graben folgend, dem Wasserverlauf in nordöstlicher Richtung bis Am Steinkamp folgend, diesem in nördlicher Richtung bis Richtweg folgend, diesem nördlich bis zum Ausgangspunkt folgend.	Dal 14.4.2021al 20.4.2021
Landkreis Cuxhaven Von der Autobahnauffahrt „Debstedt" ausgehend in östlicher Richtung entlang der L120 in die Ortschaft Drangstedt, wo diese namentlich zunächst zur „Hafenstraße" (L120) und später zur „Hauptstraße" (L120) wird, bis zur Kreuzung „Elmloher Straße" (K60). Der „Elmloher Straße" (K60) in südlicher Richtung folgend und dann in östlicher Richtung abzweigend auf den ersten Wirtschaftsweg südlich der Drangstedter Bebauung und diesem in süd-östlicher Richtung folgend durch die Wälder „Schweinesöhle", „Schnee" und „Alfstedter Schnee", über den „Bederkesaer Weg" (Im Wiebusch) in südlicher Richtung dem Wirtschaftsweg im „Kührstedter Holz" bis zur Straße „Zum Holz" in der Ortschaft Kührstedt. Auf dieser in süd-östlicher Richtung weiter auf „Im Staubuschfeld" (K62) bis zur „Dorfstraße" (K38). Weiter in süd-östlicher Richtung in die Ortschaft Ringstedt, wo die K38 namentlich zunächst zur „Großen Loge" (K38) und dann in östlicher Richtung abknickend zur „Kreuzstraße" (K38) und im weiteren Verlauf zu „Großer Backhorn" wird, und dieser bis zur Abzweigung „Flötenkiel" (L128) folgend. Entlang der L128 weiter in südlicher Richtung durch die Ortschaften Köhlen (hier namentlich: „Dorfstraße-West" und „Geestensether Straße"), Geestenseth (hier namentlich: „Köhlener Straße" und „Wollingster Straße"), Wollingst (hier namentlich:	14.4.2021

„Geestensether Straße", „Wollingster Dorfstraße" und „Osterndorfer Straße") und Osterndorf (hier namentlich: „Wollingster Straße" und „Meyerhofstraße") bis zur Kreuzung mit der B71. Von dort in westlicher Richtung über die B71 und südlich auf die „Alte Bundesstraße" (L134) in die Ortschaft Beverstedt. Der L134 folgend in süd-westlicher Richtung (hier namentlich: „Hindenburgstraße" und „Stubbener Landstraße") durch die Ortschaften Stubben (hier namentlich: „Bahnhofstraße") und Bokel (hier namentlich: „Hauptstraße") bis zur Kreuzung „Immenberg". Dieser Straße nördlich folgend, weiter in westlicher Richtung auf „Feldstraße" und in süd-westlicher Richtung auf „Lange Straße" bis zur „Gackauer Straße" (L134). Der L134 weiter folgend durch die Ortschaft Bramstedt (hier namentlich: „Dorfstraße" und „Landesstraße") bis zur Kreuzung mit der L135 (ehemalige B6). Auf dieser weiter in nördlicher Richtung und abzweigend auf die Straße „Schwegen" (K54) durch die Ortschaft Schwegen bis zum Fluss „Lune". Dem Verlauf der „Lune" in nördlicher Richtung folgend bis zur B437 und auf dieser entlang des Wesertunnels bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Wesermarsch. Weiter entlang der Kreisgrenze zum Landkreis Wesermarsch in nördlicher Richtung bis zur niedersächsisch-bremischen Landesgrenze südlich der Luneplate. Der Landesgrenze im Bogen um Bremerhaven folgend bis zum nördlichsten Schnittpunkt dieser mit der A27 zwischen der Ortschaft Wehdel und der Wochenendsiedlung Fehrmoor. Von hier weiter in nördliche Richtung zum Anfangspunkt an der Autobahnauffahrt „Debstedt".	
Landkreis Cuxhaven Von der Autobahnauffahrt „Bremerhaven-Wulsdorf" ausgehend in nord-östlicher Richtung entlang der niedersächsisch-bremischen Landesgrenze bis zum „Schifffahrtsweg Elbe-Weser (Geeste)". Auf diesem in östlicher Richtung verlaufend bis zum „Schiffdorfer Grenzgraben", diesem in südlicher Richtung bis zur Kläranlage folgend und dann an der südlichen Grundstücksgrenze der Kläranlage „Zu den Geesthöfen" abknickend. Von dieser Straße dann auf „Lange Straße" (K60) zunächst in nord-östlicher Richtung, dann abknickend auf „Im Tannenkamp" und dem südlich von „Am Tannenkamp" liegenden Wirtschaftsweg „Kleine Hiskenmoor" auf der Grenze des Naturschutzgebietes „Ochsentriftmoor" in östlicher Richtung folgend. Von diesem Weg in südlicher Richtung auf „Langer Moorweg" bis „Brameler Randgraben". Diesem weiter in östliche Richtung in der Verlängerung zum westlichen Ausläufer des „Sellstedter See" folgend. Von hier mittig über die Seefläche zum östlich gelegenem „Seekanal" und diesem bis zur Einmündung des „Gliesgraben" folgend. Entlang des „Gliesgraben" in südlicher Richtung bis zur „Mettjenwiesen" und auf dieser in süd-östlicher Richtung folgend, wo diese in der Ortschaft Sellstedt namentlich zur „Kampstraße" wird. Entlang dieser in südlicher Richtung und über „Beelacker" bis zur „Geestensether Straße" (L143). Darauf westlich entlang der „Geestensether Straße" bis zur Abbiegung „Bahnhofstraße" (L143). Dieser Straße südlich folgend bis zur „Dorfstraße" in der Ortschaft Donnern und weiter südlich auf die „Jägerstraße" bis zur Abzweigung auf die „Bockhooper Straße". Entlang dieser weiter in süd-östlicher Richtung und über „Schwarzer Weg" bis zur „Wesermünder Straße" (B71). Der „Wesermünder Straße" (B71) in nord-westlicher Richtung folgend bis zur „Lindenallee" (L134) in der Ortschaft Bexhövede und auf dieser weiter in Richtung Loxstedt, wo sie namentlich in „Dühnenfähr" und „Dühnenfährstraße" übergeht. Von dieser abzweigend auf die „Helmuth-Neynaber-Straße" und an deren Ende weiter in nord-westlicher Richtung auf „Am Wedenberg". Von „Am Wedenberg" dann in nördlicher Richtung der Bahnlinie Bremen-Bremerhaven in Richtung Bremerhaven folgend bis zur B71 und auf dieser bis zum Anfangspunkt Autobahnauffahrt „Bremerhaven-Wulsdorf" zurück.	Dal 6.4.2021al 14.4.2021

Landkreis Diepholz Die Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft im Norden in Stuhr vom Schnittpunkt der Landesstraße L 337 mit der Kreisgrenze/Landesgrenze zu Bremen entlang dieser in östliche Richtung, später in südliche Richtung entlang der Kreisgrenze zum Landkreis Verden. Auf dem Diepholzer Kreisgebiet verläuft die Grenze in südliche Richtung entlang der Straße „An der Heide“ in Schwarme weiter entlang der Kirchstraße, der Hauptstraße und der Bruchhausener Straße, Sprakener Straße und Erlenweg. Von dort in westliche Richtung entlang der Straße „Hauendamm“ bis zur Kreuzung nach Norden und zur Kreisgrenze nach Verden. Auf dem Diepholzer Kreisgebiet verläuft die Grenze weiter entlang der Straße neben dem Hauptkanal, Retzener Bach und Wachendorfer Mühlenbach bis nach Wachendorf. Weiter verläuft die Grenze des Beobachtungsgebietes entlang der Kreisstraße K 129 in westliche Richtung, später entlang der Kreisstraße K 125 in westliche Richtung. Weiter verläuft die Grenze entlang der Bramstedter Straße in westliche Richtung und geht im weiteren Verlauf in die Henstedter Straße über. Von dort über die Dorfstraße bis zur Einmündung der Landesstraße L 333 (Bassumer Straße). Die Grenze verläuft weiter in westliche und südwestliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße B 51. Die westliche Begrenzung verläuft dann entlang der Bundesstraße B 51 in nördliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße K 112. Von dort verläuft die Grenze weiter in westliche Richtung entlang der Kreisstraße K 112 bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B 439 und an dieser entlang in nördliche Richtung und weiter entlang der Kreisstraße K 111 in nordöstliche Richtung, über die Autobahn A 1 hinweg bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L 337. Von dort verläuft die Grenze die Landesstraße L 337 entlang in nordwestliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisgrenze/Landesgrenze nach Bremen.	4.4.2021
Landkreis Diepholz Der Sperrbezirk umschreibt Teile der Gemeinde Weyhe und der Stadt Syke. Er beginnt im Norden am Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bahnlinie Bremen-Osnabrück und verläuft von dort aus entlang der Bahnlinie in südliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße 6, von dort weiter südöstlich bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 122. Die Grenze des Sperrbezirks verläuft weiter in östlicher Richtung mit dem Schnittpunkt der Landesstraße 333 und verläuft entlang dieser bis zur östlichen Kreisgrenze. Die östliche und nördliche Grenze des Sperrbezirks umschreibt die Grenze des Kreisgebietes in nördliche später nordwestliche Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Bahnlinie Bremen-Osnabrück.	Dal 27.3.2021al 4.4.2021
Landkreis Diepholz Die östliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt der Landesstraße L344 mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta bei Rödenbeck entlang der L344 in südöstlicher Richtung bis zur Bundesstraße 51, von dort entlang der Bundesstraße 51 in südwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Dadau“ in Cornau. Die südliche Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft dann von dort aus zunächst entlang der „Dadau“, später entlang eines Seitenarmes der Dadau in westlicher Richtung über den Goseweg bis zum Aschener Ortsteil Apwisch und von dort entlang der Straßen „Lehmweg“ und „Aschener Straße“ (Kreisstraße K30) bis zum Schnittpunkt der K30 mit der Bundesstraße B69, von dort weiter entlang dieser in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der B69 mit dem Fluss „Hunte“ dann an dieser entlang bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Beeke“, dann entlang der „Beeke“ in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Beeke“ mit der Landkreisgrenze zu Vechta.	3.4.2021

Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L344 bei Rödenbeck.	
Landkreis Diepholz Die nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes verläuft vom Schnittpunkt der Kreisgrenze zu Vechta mit der Straße „Lehmder Damm“ und an dieser entlang bis zum Schnittpunkt mit der B51. Dieser folgt die Begrenzung in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Eggers Brücke“ und verläuft entlang dieser und kreuzt die Bahnlinie Bremen – Osnabrück. Am Schnittpunkt mit der Straße „Triftweg“ verläuft die Begrenzung kurz in südlicher Richtung entlang der Straße und folgt ab dem Schnittpunkt mit der Straße „Heeder Bruchweg“ dieser in östliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Bruchwiesenstraße“. Entlang der „Bruchwiesenstraße“ geht es in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „St. Hülfer Bruchstraße“ und verläuft kurz entlang dieser in südöstlicher Richtung und folgt dann in östlicher Richtung der Straße „am Dickeler Bruch“, kreuzt den „Ompteda Kanal“ und die Straße „Wetscher Bruchstraße“. Entlang der Straße „am Dickeler Bruch“ geht es weiter bis zum Schnittpunkt mit der „Düversbrucher Straße“ und verläuft entlang dieser in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der L345. Dieser folgt die Begrenzung in östlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem „Gottesgraben“. Entlang des „Gottesgraben“ geht es in südlicher und südöstlicher Richtung weiter bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 27. Dieser folgt die Begrenzung in südwestlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zu Minden-Lübbeke. Entlang der Kreisgrenze verläuft die Begrenzung des Beobachtungsgebiets in südlicher, südwestlicher und westlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zu Osnabrück und folgt dieser bis zur Kreisgrenze zu Vechta. Entlang der Kreisgrenze zu Vechta verläuft sie in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Lehmder Damm“.	5.4.2021
Landkreis Diepholz Die nordöstliche Begrenzung des Sperrbezirks verläuft vom Schnittpunkt der Kreisgrenze zu Vechta mit der L853 aus an der L853 entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der B51. Dieser folgt die Begrenzung in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 28. Entlang der Kreisstraße 28 verläuft sie bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 57 und folgt der Kreisstraße 57 bis zum Schnittpunkt mit der „Sonnenstraße“. Dieser folgt sie und kreuzt die L346 um entlang der Straße „zum Berge“ bis zur Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke zu verlaufen. Die Begrenzung des Sperrbezirks verläuft in westlicher Richtung entlang der Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke bis zur Kreisgrenze zu Osnabrück und folgt dieser bis zur Kreisgrenze zu Vechta. Entlang der Kreisgrenze zu Vechta verläuft sie in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der L853.	Dal 28.3.2021al 5.4.2021
Landkreis Diepholz Die östliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der Verlängerung der Straße „Mitteldamm“ in Drebber aus in südlicher Richtung entlang dieser Straße bis zum Schnittpunkt mit dem Moorkanal, diesen entlang in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Dadau“, danach an diesem entlang in süd- südwestlicher Richtung, später entlang eines Seitenarmes des Flusses „Dadau“ in westlicher Richtung. Die südliche Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft dann an diesem Fluss entlang in westlicher Richtung über den Goseweg bis zum Aschener Ortsteil Apwisch und von dort entlang der Straßen „Lehmweg“ und „Aschener Straße“ (Kreisstraße K30) bis zum Schnittpunkt der K30 mit der Bundesstraße B69, von dort weiter entlang dieser in südöstlicher Richtung bis	9.4.2021

zum Schnittpunkt der B69 mit dem Fluss „Hunte“ dann an dieser entlang bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Beeke“, dann entlang der „Beeke“ in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Beeke“ mit der Landkreisgrenze zu Vechta. Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nördlicher bzw. nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Verlängerung der Straße Mitteldamm in Drebber.	
Landkreis Diepholz Die östliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt der Straße „Rüssen“ mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta bei „Klünenmoor“ entlang der Straße „Rüssen“ in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt dieser Straße mit dem „Aldorfer Bach“ im Barnstorfer Ortsteil Aldorf, diesen Bach entlang in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Hunte“, die „Hunte“ entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Hunte“ mit der Bundesstraße B51, dann entlang der Bundesstraße B51 in südwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fliessgewässer „Dadau“ in Cornau. Die südliche Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft dann von dort aus zunächst entlang der „Dadau“, später entlang eines Seitenarmes der Dadau in westlicher Richtung über den Goseweg bis zum Aschener Ortsteil Apwisch und von dort entlang der Straßen „Lehmweg“ und „Aschener Straße“ (Kreisstraße K30) bis zum Schnittpunkt der K30 mit der Bundesstraße B69, von dort weiter entlang dieser in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der B69 mit dem Fluss „Hunte“ dann an dieser entlang bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Beeke“, dann entlang der „Beeke“ in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Beeke“ mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta. Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der Straße „Rüssen“ bei „Klünenmoor“.	15.4.2021
Landkreis Diepholz Die östliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt der Landesstraße L344 mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta bei Rödenbeck aus zunächst entlang dieser und dann entlang der Straße „Peperweg“ in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B51, dann diese entlang in südwestlicher Richtung bis zur Straße „Dreeker Kirchweg“ und diesen entlang in südlicher Richtung bis zur „Rechterner Straße“, dann diese entlang in nordöstlicher Richtung, später südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Hunte“ und an diesem entlang in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Wagenfelder Aue“ und die „Wagenfelder Aue“ entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Am Fuhrenkamp“. Weiter geht es entlang der Straße „Am Fuhrenkamp“ in südwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Heerweg“ in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „In den Bergen“ und diese entlang in südwestlicher Richtung bis zur Straße „Im Müllergarten“ und diese entlang in südlicher Richtung bis zur Bundesstraße B214. Weiter geht es entlang der Bundesstraße B214 in östlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L344 und diese entlang in südlicher Richtung bis zur Bundesstraße B239 und diese entlang südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L345 und diese entlang in südwestlicher, später westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße	15.4.2021

B51 und diese entlang in nördlicher Richtung bis zur Straße „Thiemannshof“ und diese entlang in südwestlicher Richtung bis zum Ufer des Dümmers. Weiter geht es entlang der Uferlinie in nordwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landkreisgrenze Landkreis Vechta. Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L344 bei Rödenbeck.	
Landkreis Diepholz Die nördliche Begrenzung des Sperrbezirkes verläuft vom Schnittpunkt der „Lohner Straße“ mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta entlang dieser in östlicher Richtung, weiter entlang der Straßen „Ahornweg“, „Apwischer Straße“ und „Goseweg“, von dort weiter in östlicher Richtung entlang des Seitenarmes des Fließgewässers „Dadau“ bis zur Straße „Poggenburger Damm“. Die östliche Begrenzung verläuft dann entlang der Straße „Poggenburger Damm“ in südöstlicher Richtung weiter über die Straßen „Holzkamp“ und „Zum Stau“ bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B51 und diese entlang in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „Wetscher Straße“, dieser entlang südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Am Sandsteeg“ und an dieser Straße entlang in südlicher Richtung bis zur „Sankt-Hülfer-Straße“ und diese entlang südöstlicher Richtung bis zur „Wetscher-Hardter-Straße“ und diese entlang bis zur Bundesstraße 214. Weiter führt die Begrenzung entlang der Bundesstraße 214 in westlicher Richtung bis zur Abzweigung „Sulinger Straße“ und diese entlang bis zum Schnittpunkt mit der „Sankt-Hülfer-Bruchstraße“ und diese entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Bürger Fuhren“. Die südliche Begrenzung verläuft von dort entlang der Straße „Bürger Fuhren“ bis zum Schnittpunkt mit dem „Triftweg“, diesen entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Fladdermanns Busch“ und diese Straße entlang in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Strohte“, weiter entlang der Fließgewässer „Strohte“ und „Lohne“ bis zum Schnittpunkt der „Lohne“ bis zur Straße „Maschstraße“ und weiter diese entlang in westlicher Richtung bis zur „Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße“ und diese entlang in nördlicher Richtung über den „Junkernhäuser Weg“ bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B214 weiter geht es entlang der Bundesstraße B214 in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta. Die westliche Begrenzung des Sperrbezirks bildet die Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta ab und führt entlang dieser in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der „Lohner Straße“.	Dal 7.4.2021al 15.4.2021
Landkreis Diepholz Die östliche und südliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt des Fließgewässers „Dadau“ mit der Straße „Poggenburger Damm“ im Bereich „Boller Moor“ bei Aschen aus entlang der Straße „Poggenburger Damm“ in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße K 30, die Kreisstraße K30 entlang in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „Ossenbecker Straße“ und diese entlang in südlicher Richtung über den „Falkenhardter Weg“ bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B 69. Weiter geht es entlang der Bundesstraße B 69 in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fliessgewässer „Hunte“ und dann entlang der „Hunte“ in südlicher, später südwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Hunte“ mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta bei Graftlage- „Hemtewede“.	19.4.2021

Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nördlicher, später nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit dem Fließgewässer „Dadau“ und dann die „Dadau“ entlang bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Poggenburger Damm“.	
Landkreis Diepholz Die nördliche und östliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt des Fließgewässers „Dadau“ mit der Bundesstraße B69 an der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta aus entlang des Fliessgewässers „Dadau“ in östlicher, später südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Dadau“ mit der Straße „Poggenburger Damm“ und weiter entlang dieser Straße in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt des Nebenarmes der „Dadau“. Die südliche Begrenzung verläuft entlang dieses Fliessgewässers in westlicher Richtung über den „Goseweg“ bis zum Aschener Ortsteil „Apwisch“ und weiter entang der „Apwischer Straße“ dem „Ahornweg“ und der „Lohner Straße“ (Kreisstraße K30) in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Kreisstraße K30 mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta. Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet von dort aus die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nördlicher, später nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der Bundesstraße B69.	20.4.2021
Landkreis Emsland Kreisgrenze Marka / Zum Hünengrab - Bischofsbrücker Weg - Peheimer Straße - Gehlenberger Weg - Kreisgrenze	17.4.2021
Landkreis Helmstedt Im Westen beginnend an der Bundesstraße 1 (B1) an der Kreisgrenze zwischen dem Landkreis Helmstedt und dem Landkreis Wolfenbüttel, der Kreisgrenze Richtung Norden folgend bis zur Bahnlinie. Dieser ostwärts folgend bis zum Bahnübergang in der Feldmark zwischen den Ortsteilen Bornum und Lauingen. Dem Feldweg folgend bis zur südlichen Waldgrenze des „Rieseberg“. Der Waldkante östlich folgend bis zur Kreisstraße (K) 5. Dieser in Richtung der Ortschaft Lauingen bis zur Kreuzung mit der K 4 folgend, dann der K4 in Richtung Norden bis zum nächsten Feldweg auf der rechten Straßenseite folgend. Dem Feldweg bis zum westlichen Rand des Waldgebietes „Rieseberger Moor“ folgend. Das „Rieseberger Moor“ südlich umlaufend bis zur Landesstraße (L) 290. Über die L 290 hinweg der K 8 folgend bis zum Abzweig der K 9 Richtung Schoderstedt. Der K 9 folgend bis zur Kreuzung mit der Landstraße (L) 644. Dabei werden die Ortschaften Schoderstedt und Rottorf jeweils an ihren östlichen Grenzen umgangen. Der L 644 Richtung der Ortschaft Schickelsheim folgend. Die Ortschaft Schickelsheim wird weitergehend nördlich und östlich umgangen. Der L 644 weiter folgend bis zum Abzweig der K 13 in Richtung der Ortschaft Süpplingen. Die Ortschaft Süpplingen westlich umlaufendund dann der K 13 weiter folgend bis zur Ortschaft Frellstedt. Die Ortschaft Frellstedt ebenfalls westlich umlaufend der K 13 weiter folgend bis zur Ortschaft Warberg. Die Ortschaft Warberg ebenfalls westlich umlaufend bis zur Straße „Elmgarten“. Der Straße „Elmgarten“ ortsauswärts Richtung Waldkante des Elm folgend (Wirtshaus Elmgarten). Den Elm an seiner äußeren Kante umlaufend folgen bis diese an ihrer südlichen Spitze auf die Bundesstraße (B) 82 trifft. Der B 82 in östlicher Richtung folgend bis zur Ortschaft Wobeck. Die Ortschaft Wobeck südlich umlaufend bis zur K 27. Der K 27 folgend bis zum „Bremsenbach“. Dem Bremsenbach in östlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Wolfenbüttel.	3.4.2021

Ein separater Teil des Beobachtungsgebiets beginnt an der Kreisgrenze zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und dem Landkreis Helmstedt an der K 54 in Richtung der Ortschaft Ingeleben. Die Ortschaft Ingeleben westlich umlaufend bis zur K 27. Der K 27 südlich folgend bis zur Kreuzung „Lange Trift". Dem Feldweg in östlicher Richtung in gerader Linie folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Wolfenbüttel.	
Landkreis Oldenburg Das Anschlussbeobachtungsgebiet umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinde Wardenburg. Darüber hinaus sind Teile der Gemeinde Großenkneten betroffen. Nachfolgend wird daher lediglich der Grenzverlauf des Anschlussbeobachtungsgebietes in der Gemeinde Großenkneten näher beschrieben. Verlauf Anschlussbeobachtungsgebiet in der Gemeinde Großenkneten: — Ausgangspunkt des Anschlussbeobachtungsgebietes ist im Norden der Gemeinde Großenkneten der Schnittpunkt der Gemeindegrenze Wardenburg/ Großenkneten und die Bahntrasse in der Bauerschaft Sannum — Von dort die Bahntrasse Richtung Cloppenburg durch Huntlosen/ Hosüne und Döhlen bis zur Querung der L871 (Döhler Straße) zwischen Döhlen und Großenkneten — Der L871 nach Großenkneten zum Kreuzungsbereich der Moorbeker Straße (K238) folgen — Anschließend über die Moorbeker Straße und Hageler Straße durch Hagel in direkter Verbindung durch den Wirtschaftsweg zum Hageler Bach folgen — Über den Hageler Bach flussabwärts auf die Gemeinde- bzw. Stadtgrenze Großenkneten/ Wildeshausen Höhe Kleines Moor (Bauerschaft Heinefelde) — Von dort der Gemeinde- bzw. Stadtgrenze Großenkneten/ Wildeshausen südlich über die Wildeshauser Straße/ Ahlhorner Straße und Autobahn A1 zur Kreisgrenze Oldenburg/ Vechta an der Aue folgen — Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Vechta mit Übergang zur Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg und der Gemeindegrenze Wardenburg/ Großenkneten im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt des Anschlussbeobachtungsgebietes	20.4.2021
Landkreis Oldenburg — Ausgangspunkt des Anschlussbeobachtungsgebietes ist im Westen der Gemeinde Hude der Schnittpunkt der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Oldenburg und die Autobahn A28 in Tweelbäke-Ost — Der A28 Richtung Delmenhorst bis Querung der Bremer Straße (L868) folgen — Von dort der L868 Richtung Hude mit Übergang zur K343 in Hurrel nach Kirchkimmen bis die Autobahn A28 querend — Weiter der A28 Richtung Groß Mackenstedt bis zur Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Delmenhorst — Anschließend der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Delmenhorst nördlich mit Übergang zur Kreisgrenze Wesermarsch/ Oldenburg westlich und der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Oldenburg südlich entlang zum Ausgangspunkt des Anschlussbeobachtungsgebietes	11.4.2021
Landkreis Oldenburg Das Anschlussbeobachtungsgebiet umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinden Wardenburg und Großenkneten.	20.4.2021
Landkreis Oldenburg — Ausgangspunkt ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg an der Lethe und die Cloppenburger Straße in Ahlhorn	Dal 14.4.2021 al 20.4.2021

— Von dort der Cloppenburger Straße Richtung Wildeshausen bis zum Ende des Waldes (südlich der Cloppenburger Straße gelegen) in unmittelbarer Nähe der Zuwegung zu den Kalksandsteinwerken folgen — Am Rande des Waldes entlang zur Straße Großer Esch am Gut Lethe — Über die Straßen Großer Esch und Ortmoorweg auf die Vechtaer Straße (L870) — Der L870 Richtung Schneiderkrug am Rande des Flugplatzes Ahlhorn entlang bis zum Forst an der Straße am Scheidewald — Am Rande des Forstes entlang zur Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg — Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes	
Stadt Oldenburg Ausgangspunkt des Anschlussbeobachtungsgebietes ist der Schnittpunkt zur Kreisgrenze des Landkreises Ammerland auf Höhe Wildenlohsdamm / Lerchenstraße — dem Verlauf Wildenlohsdamm in südwestlicher Richtung bis zur Kreuzung Edewechter Landstraße folgend — von der Edewechter Landstraße weiter in östlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Thomasburg — dem Verlauf Thomasburg in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Kreuzung Sandfurter Weg — dem Verlauf Sandfurter Weg in nord-östlicher Richtung bis zur Abzweigung Dannenbuschweg folgend — dem gesamten Verlauf des Dannenbuschwegs folgend bis zum Übergang in den Schnepfenweg — dem gesamten Verlauf des Schnepfenwegs bis zum Übergang auf den Hausbäker Weg folgend — auf den Hausbäker Weg abbiegend weiter in östlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kasperbäke folgend — dem Verlauf der Kasperbäke folgend bis zum Übergang in die Hausbäke — dem Verlauf der Hausbäke in nord-östlicher Richtung, entlang der nördlichen Uferseite des Blesshuhnteichs weiter folgend bis zum Schnittpukt mit der Hundsmühler Straße — auf die Hundsmühler Straße abbiegend in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Abzweigung in den Sodenstich — dem gesamten Verlauf des Sodenstichs bis zum Übergang auf den Marschweg weiter folgend — vom Marschweg abbiegend auf die Autobahnauffahrt A28 in Richtung Bremen folgend — von der A28 Richtung Bremen auf die A 29 Richtung Wilhelmshaven bis zur Abfahrt Oldenburg-Hafen weiter folgend — von der Abfahrt Oldenburg-Hafen auf die Holler Landstraße in süd-östlicher Richtung abbiegend — der Holler Landstraße in süd-östlicher Richtung bis zur Abzweigung Klostermark folgend — dem Verlauf Klostermark weiter folgend bis zum Übergang Neuer Weg — dem gesamten Verlauf Neuer Weg in nord-östlicher Richtung folgend bis zum Schnittpunkt mit der Stadtgrenze (Bereich Iprump) — dem Verlauf der Stadtgrenze in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisgrenze des LK Ammerlandes weiter folgend (Verlauf entlang der Bornhorster Huntewiesen)	18.4.2021
Stadt Oldenburg Ausgangspunkt des Anschlusssperrbezirks ist der Schnittpunkt zur Kreisgrenze des Landkreises Ammerland auf Höhe Heinrich-Kunst-Weg / Ammerlandstraße — dem Straßenverlauf der Ammerlandstraße in süd-östlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Karpfenweg — dem Verlauf Karpfenweg weiter folgend in nördlicher Richtung bis zur Abbiegung in den Karuschenweg — dem gesamten Verlauf Karuschenweg bis zum Übergang auf die Ofenerdieker Straße folgend	Dal 10.4.2021al 18.4.2021

— dem Verlauf der Ofenerdieker Straße in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Kreuzung Am Strehl — dem Verlauf Am Strehl in süd-östlicher Richtung bis zur Abbiegung Süderdiek weiter folgend — dem gesamten Verlauf des Süderdiek bis zum Übergang auf den Immenweg weiter folgend — dem gesamten Verlauf des Immenweg in nord-östlicher Richtung bis zum Übergang auf den Schafjückenweg weiter folgend — dem Schafjückenweg in nördlicher Richtung parallel zur A 293 weiter folgend bis zum Übergang auf die Straße Am Ende — der Straße Am Ende in westlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der Wahnbäke weiter folgend — der Wahnbäke entlang in nord-westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisgrenze des Landkreises Ammerland (ca. in Höhe Nordring Haus-Nr. 69)	
Landkreis Osnabrück — Hagerstraße ab Straße Zum Dreiländereck Richtung Norden bis Kreuzung Im Winkel — Ab Kreuzung Hagerstraße/Im Winkel Richtung Osten (nach rechts) folgend bis zur Kreuzung Brook — Brook folgend Richtung Osten (geradeaus) bis zur Versmolder Straße (L 100) — Versmolder Straße Richtung Norden (nach links) bis zur Kreuzung mit der Bielefelder Straße (L94) — Bielefelder Straße Richtung Osten (nach rechts) folgend, wird an der Gemeindegrenze Bad Laer/Bad Rothenfelde zum Niedersachsenring (L94) — Am Kreisel dritte Ausfahrt, Münstersche Straße bis Kreuzung Frankfurter Straße — Frankfurter Straße nach Süden (nach rechts) folgend bis zum ersten Kreisel — Dritte Ausfahrt Hannoversche Straße, bis zum ersten Kreisel — Erste Ausfahrt Bahnhofstraße bis zum ersten Kreisel — Dritte Ausfahrt Niedersachsenring (L94) bis zum ersten Kreise — Erste Ausfahrt Osnabrücker Straße, bis Kreuzung mit Meller Straße übergehend in Rechenbergstraße — Nördlich (nach links) auf Rechenbergstraße (L94) bis zur Kreuzung Rechenbergstraße/ Am Noller Bach — An Kreuzung Rechenbergstraße/ Am Noller Bach Richtung Osten auf Am Noller Bach, weiter Richtung Osten übergehend in Unter dem Kamp — An Kreuzung Unter dem Kamp/ In der Loh/ Nordring weiter Richtung Osten folgend auf Nordring bis zum Ende der Straße — Fußweg Nordring weiter Richtung Osten folgend bis Schützenstraße — Schützenstraße folgend Richtung Norden bis Waldweg Röwekamp, neben Waldgasthaus Röwekamp östlich in den Wald führend — Waldweg Röwekamp folgen bis Ende — Waldwirtschaftsweg (ohne Namen) Richtung Westen (links) folgen für 180 m bis Kreuzung mit Waldwanderweg rechter Hand (ohne Namen) — Waldwanderweg (ohne Namen) folgen (rechts) Richtung Norden bis auf Hermannsweg — Beschilderung Hermannsweg Richtung Osten folgen bis zur Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/Kreis Gütersloh	2.4.2021
Landkreis Osnabrück — Melle: von Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/ Kreis Minden- Lübbecke an Kreuzung Lammersbrink / Linker Berg Richtung Süden auf Lammersbrink für 400 m — Lammersbrink an Kreuzung Lammersbrink Richtung Westen folgen bis Kellenbergstraße — Kellenbergstraße Rtg. Süden bis Markendorfer Straße — Markendorfer Straße folgend Richtung Westen bis Kreuzung Markendorfer Straße/ Telgheide	5.4.2021

— Telgheide (K 202) folgend Rtg. Norden bis Kreuzung Huntetalstraße (L 83)/ Telgheide — L 83 folgend Rtg. Norden bis Kreuzung Am Bergsiek/ L 83 — Am Bergsiek folgend Rtg. Westen bis Meesdorfer Straße (K 409) — K 409 Rtg. Norden folgend, wird zur Kalbsiekstraße — Bad Essen: Kalbsiekstraße folgend bis Kreuzung Kalbsiekstraße/ Hüseder Straße — Hüseder Straße folgend bis Kreuzung Hüseder Straße/ Hüseder Bruch — Hüseder Bruch folgend bis Kreuzung Hüseder Bruch/ Kokenrottstraße/ Maschweg — Maschweg folgend bis Kreuzung Maschweg/ Senfdamm — Maschweg weiter folgend bis Kreuzung Maschweg/ Bahnhofstraße — Bahnhofstraße folgend Rtg. Norden bis Kreuzung Bahnhofstraße/ Burgstraße — Burgstraße Rtg. Norden folgend bis Höhe Fluß Hunte — Fluß Hunte Rtg.Norden folgend bis Fluß- Kreuzung Hunte/ Wimmerbach — Fluß Hunte folgend Rtg. Westen bis zur Fluß- Kreuzung Hunte/ Bohmter Bach — Bohmte: Bohmter Bach folgend Rtg. Norden über die Kreuzung mit Leverner Straße (L81) hinweg, übergehend in die Straße Am Bohmter Bach — Auf Straße Am Bohmter Bach Richtung Norden (nach rechts), folgen bis Heideweg — Auf Heideweg Richtung Südwesten (nach links) bis Kreuzung mit Straße Am Fischteich (rechts) — Am Fischteich folgend bis Kreuzung mit Birkenstraße — Auf Birkenstraße Richtung Süden (nach links) bis Kreuzung mit Bürgermeister-Otto-Knapp-Straße/ Weidenstraße — Bürgermeister-Otto-Knapp-Straße folgend Richtung Westen (nach rechts) bis zur Kreuzung mit der Haldemer Straße (K401) — Haldemer Straße (K401) folgen Richtung Süden (nach links) bis Kreuzung mit Bremer Straße — Bremer Straße Richtung Norden (nach rechts) folgen bis zur Kreuzung mit Bremer Straße (B51), über die Kreuzung hinaus auf Bruchheide — Bruchheide folgen bis die Straße eine Rechtskurve macht und zu Im Hinterbruch wird — Im Hinterbruch Richtung Norden folgen bis Hunteburger Straße (K420) — Hunteburger Straße (K420) in südlicher Richtung (nach links) folgend bis zur Kreuzung mit der Nienkampstraße/Schäferstraße — Nienkampstraße in nördlicher Richtung (nach rechts) folgend bis zum Diepenauer Weg — Diepenauer Weg Richtung Westen (nach links) folgend, wird zur Diepenauer Straße — Ostercappeln: Diepenauer Straße folgend, wird zur Warksmoorstraße, folgen bis Kreuzung mit dem Strothkanal — Strothkanal in nordöstlicher Richtung (nach rechts) folgen bis zum Strothbach — Strothbach Richtung Westen (nach links) folgen bis zur Kreuzung mit der Bollenfahrtstraße — Bollenfahrtstraße Richtung Norden (nach rechts) folgend bis zur Kreuzung mit der Straße Hungriger Wolf — Hungriger Wolf nach Westen (nach links) folgen bis zur Kreuzung mit der Straße Altes Moor — Altes Moor Richtung Westen (nach links) folgen bis Hunteburger Straße (L79) — Hunteburger Straße (L79) Richtung Südwesten (nach links) folgend bis zur Kreuzung mit Schulstraße/ Horster Straße — Schulstraße in nordwestlicher Richtung (nach rechts) folgen bis zur Kreuzung mit dem Steinriedenbach — Steinriedenbach Richtung Norden (nach rechts) folgen bis Kreuzung mit dem Venner Mühlenbach — Venner Mühlenbach in nördlicher Richtung folgen bis Kreuzung mit der Gemeindegrenze Ostercappeln/ Bohmte	



— Gemeindegrenze Ostercappeln/ Bohmte Richtung Nordwesten (nach links) folgend bis zur Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/Landkreis Diepholz	
Landkreis Osnabrück Kreisgrenze Landkreis Osnabrück an der Straße „Im Dannhagen". Der Straße „im Dannhagen" in Richtung Norden bis zur Kreuzung mit B214 folgen — ab der Kreuzung mit der B214 geradeaus in Richtung Norden der „Holdorfer Chaussee (L75)" folgen bis zur Einmündung der Straße „An Rantzen Donnerkiel" — rechts abbiegen in die Straße „An Rantzen Donnerkiel" – dieser folgen in Richtung Osten bis zum Auftreffen auf die Straße „An den Schultannen" — links abbiegen auf die Straße „An den Schultannen" - dieser in Richtung Norden folgen bis zum Auftreffen auf die Straße „Wulferings Damm" — links abbiegen auf die Straße „Wulferings Damm" – dieser in Richtung Westen folgen bis zur Kreuzung mit der „Holdorfer Chaussee (L75)" — rechts abbiegen auf die „Holdorfer Chaussee (L75)" – dieser in Richtung Norden folgen bis zum „Pickerdamm (L861)" — rechts abbiegen auf die Straße „Pickerdamm (L861)" - dieser in Richtung Osten ca. 500 m folgen bis zur Höhe des Diekbachs — dem Diekbach in Richtung Nordosten folgen bis zur Kreisgrenze Landkreis Osnabrück	19.4.2021
Landkreis Osterholz Startend auf der Landesgrenze Bremen/Niedersachsen auf Klemperhagen nördlich bis zur Kreuzung Klemperhagen/Heidkamp. Heidkamp östlich weiter bis zur Höhe A27 folgend. Der A27 nördlich folgend bis zur Höhe der Unterführung Mönchstraße. Mönchstraße nördlich folgend bis zur Klosterstraße und dann weiter bis zur Kreuzung Klosterstraße/Nonnenstraße. Der Nonnenstraße nördlich folgend bis zur Kreuzung Nonnenstraße/Am Brandberg. Am Brandberg nordwestlich weiter bis zum Stundenweg. Dem Stundenweg südwestlich folgend bis zur Kreuzung Stundenweg/Lesumer Kirchweg. Dem Lesumer Kirchweg über den Lehnstedter Weg nördlich folgend bis zur Kreuzung Lehnstedter Weg/Scharmbecker Weg. Dem Scharmbecker Weg westlich, danach nördlich folgend bis zur Gemeindegrenze Schwanewede/Osterholz-Scharmbeck. Die Gemeindegrenze westlich entlang bis Heidhofer Teiche. Dort weiter westlich entlang bis zur Straße Klingenberg. Klingenberg über Schafkoben in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Schafkoben/Mühlengrund. Mühlengrund weiter westlich über Butendoor bis zur Kreuzung Butendoor/Meyenburger Damm. Meyenburger Damm westlich folgend bis zur Kreuzung Meyenburger Damm/Treudel. Treudel nordwestlich folgend entlang des Viehsteigfleth bis Brucher Weg. Brucher Weg südwestlich folgend bis zur Kreuzung Brucher Weg/Am Flutgraben. Am Flutgraben westlich folgend bis zur Kreuzung Am Flutgraben/Aschwardener Straße. Aschwardener Straße weiter nördlich bis zur Kreisgrenze folgend. Der Kreisgrenze westlich folgend bis zum Gewässer Hasseler Balje. Hasseler Balje flussabwärts folgend bis zur Einmündung in die Weser (Rechter Nebenarm). Dem rechten Nebenarm der Weser südlich folgend bis zur Einmündung in die Weser. Der Weser entlang der Kreisgrenze bis zum Startpunkt zurück.	11.4.2021
Landkreis Vechta Beginnend an Kreisgrenze in der Gemeinde Visbek Ecke Stüvenweg und Straße Halter. Der Kreisgrenze bzw. dem Stüvenweg in nordöstlicher Richtung bis Straße Stüvenmühle folgen. Die Straße Stüvenmühle in südlicher Richtung folgen, dann die Straße Meyerhöfen bis zur Hausnummer 17 weiter folgen. Die Straße bzw. den Weg Erlte in östlicher Richtung bis zur Hausnummer 128 folgen. Die Straße Erlte weiter in östlicher Richtung folgen, dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Hausnummer 123. Die Straße Erlte von dort aus in östlicher Richtung zur Straße Erlter Esch folgen. Die Straße Erlter Esch in östlicher Richtung bis zu Ahlhorner Straße (L 880). Die Ahlhorner Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Am Wehrhahn folgen. Die Straße Am Wehrhand bis zur Straße Erlter Kirchweg folgen. Die Straße Erlter Kirchweg in westlicher Richtung bis zu Straße Wickenweg folgen. Die Straße Wickenweg	3.4.2021

in südlicher Richtung bis zur Straße Kamillenweg folgen. Die Straße Kamillenweg in östlicher Richtung bis zur Straße Im Mittelesch folgen. Die Straße Im Mittelesch in südlicher Richtung bis zur Straße Schneiderkruger Straße (L 873) folgen. Die Straße Schneiderkruger Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Goldenstedter Straße (L 880) folgen. Die Straße Goldenstedter Straße in südöstlicher Richtung bis zur Ortsumgehung Visbek folgen. Die Ortsumgehungsstraße Visbek in nordöstlicher Richtung bis zur Twillbäke folgen. Der Twillbäke in südöstlicher Richtung bis zum Diekkamp Wasserzug folgen. Den Diekkamp Wasserzug in östlicher und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Bonrechtern (K 253) folgen. Die Straße Bonrechtern in nordöstlicher Richtung bis zur Hausnummer 92 folgen. Die Straße Bonrechtern in südlicher Richtung bis zur Straße Wacholderweg folgen. Die Straße Wacholderweg in östlicher Richtung bis zur Straße Stechpalmenweg folgen. Die Straße Stechpalmenweg in südlicher Richtung bis zur Straße Bahnhofstraße (L 880) folgen. Die Straße Bahnhofstraße in südöstlicher Richtung bis zur Straße Bruchweidenstraße (K 250) folgen. Die Straße Bruchweidenstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Tangen Weg folgen. Die Straße Tangen Weg in östlicher Richtung bis zur Hauptstraße (K 248) folgen. Die Straße Hauptstraße in südlicher Richtung bis zur Vechtaer Straße (L 881) folgen. Die Straße Vechtaer Straße überqueren und der Straße Barnstofer Straße (L 344) in südlicher Richtung bis zur Straße Gastruper Straße folgen. Die Straße Gastruper Straße in westlicher Richtung folgen. Nach Hausnummer 2 in westlicher Richtung zur Straße Erikaweg folgen. Die Straße Erikaweg zunächst in westlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Heidelbeerhecken folgen. Die Straße Heidelbeerhecken weiter südlich bis zur Straße Kamillenweg folgen. Die Straße Kamillenweg in östlicher Richtung bis zur Straße Hopfenstraße folgen. Die Straße Hopfenstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Löwenzahnkämpe folgen. Die Straße Löwenzahnkämpe in westlicher Richtung bis zur Straße Kronsbeerenweg folgen. Die Straße Kronsbeerenweg in südöstlicher Richtung bis zur Straße Moosweg folgen. Die Straße Moosweg in westlicher Richtung bis zur Straße Binsenweg folgen. Die Straße Binsenweg in südlicher Richtung bis zur Straße Nesselkamp folgen. Die Straße Nesselkamp weiter in südlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze in südwestlicher Richtung folgen. Der Kreisgrenze bis zum Gewässer Dadau folgen. Der Kreisgrenze bzw. der Dadau folgen bis diese in westlicher Richtung verläuft. Der Dadau in westlicher Richtung dann folgen. Der Dadau dann in südlicher Richtung folgen, bis diese in westlicher Richtung in den Kanal Vorderer Hochmoorkanal endet bzw. mündet. Den Kanal Vorderer Hochmoorkanal in nördlicher Richtung bis zum Feldweg folgen, diesen wiederum in westlicher Richtung zur Straße Sommerweg folgen. Die Straße Sommerweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Moorstraße folgen. Die Straße Moorstraße in westlicher Richtung zum Kreisverkehrsplatz folgen. Von dort die Straße Südring (Ortsumgehung Lohne) weiter in westlicher Richtung zum Kreisverkehrsplatz zur Straße Steinfelder Straße. Die Straße Steinfelder Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Hoevel folgen. Die Straße Am Hoevel in westlicher Richtung bis zur Straße Am Waldbad folgen. Die Straße Am Waldbad in nördlicher Richtung bis zur Straße Burgweg folgen. Die Straße Burgweg in südwestlicher Richtung, dann in nordöstlicher Richtung bis zum Hopener Mühlenbach folgen. Den Hopener Mühlenbach in westlicher Richtung bis zur Straße Im Fang folgen. Der Straße im Fang zunächst in östlicher und dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Dinklager Straße (L 845) folgen. Die Straße Dinklager Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Fladderweg. Die Straße Fladderweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Zum Lerchental folgen. Die Straße Zum Lerchental in nordwestlicher Richtung zur Straße Bokhorster Damm folgen. Die Straße Bokhorster Damm in westlicher Richtung weiter bis zur Straße Dinklager Ring (Ortsumgehung Dinklage) folgen. Die Straße Dinklager Ring weiter folgen bis zum Kreisverkehrsplatz Märschendorf Straße (L 861). Die Straße Märschendorfer Straße in nördlicher Richtung bis zur Schiplager Bäke folgen. Der Schiplager Bäke zunächst in westlicher, dann in nordwestlicher Richtung bis zur Aue folgen. Der Aue in westlicher Richtung bis zur Straße Bahler Straße (K 266) folgen. Der Straße Bahler Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Carumer Dorfstraße (K 260) folgen. Die Straße Carumer Dorfstraße bis zur Straße Hausstetter Straße folgen. Die Straße Hausstetter Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Zur Heide folgen. Die Straße Zur Heide in westlicher Richtung bis zur Hausnummer 20 folgen. Von dort aus die Straße Zur Heide in nördlicher und in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Essener Straße (L 843) folgen. Die Straße Essener Straße in östlicher Richtung bis Hausnummer 8 folgen. Von dort in nördlicher Richtung den Feldweg bis zur Straße Tannenkamp folgen. Die Straße Tannenkamp in westlicher Richtung bis zur Hausnummer 30 folgen. Von Hausnummer 13 den Feldweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Hochelstener Straße (L 837) folgen. Die Straße Hochelstener Straße überqueren und der

Straße Tenstedter Straße bis zur Kreisgrenze weiter in nördlicher Richtung folgen. Der Kreisgrenze weiter entlang in nordöstlicher bzw. nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Ecke Stüvenweg und Straße Halter.	
Landkreis Vechta Beginnend auf der B 69 Kreuzung Oldenburger Straße/Holtruper Straße in östlicher Richtung Holtruper Straße (K254) bis zur Kreuzung Visbeker Damm folgen, dann in südlicher Richtung bis zur Straße Auf den Engelken folgen. Die Straße Auf den Engelken in westlicher Richtung bis zur Holtruper Straße folgen. Der Holtruper Straße in südöstlicher Richtung bis zum Vechtaer Moorbach folgen. Den Vechtaer Moorbach in südlicher Richtung bis zu Straße In den Tangen folgen. Die Straße In den Tangen in südlicher Richtung bis zur Straße Brookdamm folgen. Die Straße Brookdamm in südlicher Richtung bis zur Straße Wiebraks Wiesen folgen. Die Straße Wiebraks Wiesen in südöstlicher Richtung bis zur Straße Holzhausen (Ortsumgehung Vechta) folgen. Die Straße Holzhausen in südlicher Richtung bis zur Straße Bei Thesings Kreuz folgen. Die Straße Bei Thesings Kreuz bis zur Straße Prozessionsweg folgen. Die Straße Prozessionsweg in südlicher Richtung zur Vechtaer Straße (L 881) folgen. Die Vechtaer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Pickerhake folgen. Die Straße Pickerhake in südöstlicher Richtung bis zur Straße Telbrake folgen. Die Straße Telbrake in südlicher Richtung folgen, diese weiter in südwestlicher Richtung bis zur Abzweigung Straepel /Füchteler Esch folgen. Die Straße Füchteler Esch in westlicher Richtung bis zur Abzweigung der Straße Füchtel folgen. Die Straße Füchtel in südlicher Richtung bis zur Driverstraße folgen. Die Driverstraße überqueren und die Straße Füchtel weiter in südöstlicher Richtung bis zur Straße Welpe/Welper Straße folgen. Die Welper Straße in westlicher Richtung bis zur Schubertstraße folgen. Die Schubertstraße in südwestlicher Richtung bis zur Diepholzer Straße folgen. Die Diepholzer Straße in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung Lohner Straße folgen. Die Lohner Straße bis zur Straße Lüscher Straße folgen. Die Straße Lüscher Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Hagen-Ringstraße folgen. Die Straße Hagen-Ringstraße in südlicher Richtung bis zur Kreuzung/Abzweigung Viehdrift folgen. Die Straße Viedrift in westlicher Richtung bis zur Straße Bussen Weg folgen. Die Straße Bussen Weg in nördlicher Richtung, dann in westlicher Richtung weiter folgen und bis zur Straße Plaggenweg folgen. Die Straße Plaggenweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm/Vechtaer Moorbach folgen. Den Vechtaer Moorbach in westlicher Richtung bis zur Abzweigung Spredaer Bach folgen. Den Spredaer Bach in nördlicher Richtung bis zur Vechtaer Straße (L 843) bzw. Abzweigung Schledehausener Straße folgen. Die Schledehausener Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Hasenberg folgen. Die Straße Hasenberg in nordöstlicher Richtung folgen und diese dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Goseborg folgen. Die Straße Goseborg in nördöstlicher Richtung bis zur Straße in Richtung Loher Straße bzw. Straße Paolwisken foglen. Die Straße Paolwisken in nördlicher Richtung bis zur Hausnummer 3 folgen. Von der Hausnummer 3 der Straße Paolwisken in nördlicher Richtung bis zum Hilgenstegsbach folgen. Den Hilgenstegsbach in östlicher Richtung, dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Osterfeld folgen. Die Straße Am Osterfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Hessels Höhe folgen. Die Straße Hessels Höhe bis zur Hausnummer 8 folgen. Die Straße Hessels Höhe von Hausnummer 8 in östlicher Richtung bis zur Straße Loher Straße folgen. Die Straße Loher	Dal 26.3.2021al 3.4.2021

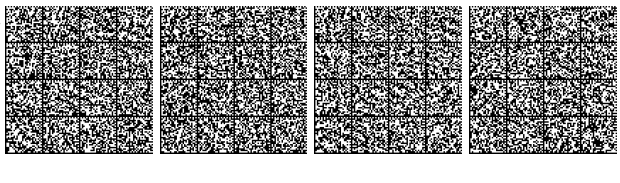
Straße weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Zur Brumlage folgen. Die Straße Zur Brumlage zunächst in südlicher, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Zur Spredaer Mühle folgen. Die Straße Zur Spredaer Mühle in südlicher Richtung bis zur Straße Zu den Teichen folgen. Die Straße Zu den Teichen in östlicher Richtung bis zur Höhe Spredaer Bach folgen. Den Spredaer Bach in nördlicher Richtung bis zur Sollebäke folgen. Die Sollebäke in nördlicher Richtung bis zur Straße In der Paterei folgen. Die Straße In der Paterei in südlicher Richtung bis zur Straße Auf der Lage folgen. Die Straße Auf der Lage in Richtung östlicher Richtung bis zur Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Oldenburger Straße in nördlicher Richtung zum Ausgangspunkt bis zur Kreuzung Holtruper Straße (K 254) folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend an südlichsten Punkt der Kreisgrenze im Gebiet der Stadt Damme. Von dort aus in nördlicher Richtung zur Ortschaft Sierhausen bzw. die Straße Zu den Klünen in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung Straße Jeddebrok (K 278) folgen. Die Straße Jeddebrok überque-ren und die Straße Zu den Klünen in nördlicher Richtung bis Kreuzung bzw. Straße Am Os-terberg folgen. Die Straße Am Osterberg in östlicher Richtung bis zur Straße Schullenmoor folgen. Die Straße Schullenmoor in nordöstlicher Richtung weiter bis zur Straße Hunteburger Straße (L 80) folgen. Die Straße Hunteburger Straße (L 80/L 846) bis zur Kreuzung bzw. Straße Wiesenstraße (K 273) folgen. Die Straße Wiesenstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Hinter den Höfen folgen. Die Straße Hinter den Höfen in nördlicher Richtung bis zur Straße Lembrucher Straße (L 853) folgen. Die Straße Lembrucher Straße in westlicher Rich-tung bis zur Straße Bokern (K 272) folgen. Die Straße Bokern in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Bergfeine (K 272). Die Straße Bergfeine bis zur Straße Klünenberg weiter folgen. Die Straße Klünenberg in nördlicher Richtung bis zur Straße Von-Galen-Weg folgen. Die Straße Von-Galen-Weg in östlicher Richtung bis zur Ecke der Straßen Kirchstra-ße/Sandstraße (K 272) folgen. Die Straße Sandstraße in nordöstlicher Richtung bis zur Stra-ße Lehmdener Straße (K 271) folgen. Die Straße Lehmdener Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Langenteiler Straße folgen. Die Straße Langenteiler Straße in östlicher Rich-tung bis zur Straße Sandhorst folgen. Die Straße Sandhorst in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Haverbecker Wall folgen. Die Straße Haverbecker Wall in nöstlicher Richtung bis zum Gewässer Langenteiler Graben. Den Langenteiler Graben bis zur Kreisgrenze/Hunte folgen. Der Kreisgrenze bzw. der Hunte entlang bis zum Ausgangspunkt der Kreisgrenze folgen.	5.4.2021
Landkreis Vechta Beginnend an Kreisgrenze in der Gemeinde Visbek, Ecke Straße Hagstedt. Die Straße Hagstedt in nordöstlicher Richtung, dann in südlicher Richtung bis zur Straße Hagstedt (L 873) folgen. Die Straße Hagstedt (L 873) in östlicher Richtung bis zur Einmündung der Straße Hagstedt (K 308) folgen. Von dort der Straße Hagstedt in östlicher Richtung bis Straße Erlte folgen. Die Straße Erlte weiter in östlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach in südöstlicher Richtung bis zur Straße Visbeker Damm (K 334) folgen. Die Straße Visbeker Damm in südlicher Richtung bis zur Straße Astrup folgen. Die Straße Astrup in östlicher Richtung bis Astrup-Ort folgen. Die Straße Astrup (K 252) ab Astrup-Ort in östlicher Richtung bis zum Gewässer Lutter Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Lutter Mühlenbach in südlicher Richtung bis Höhe Haus-Nr. 90 der Straße Norddöllen folgen. Der Straße Norddöllen	9.4.2021

bis zur Straße Norddöllen (K 253) folgen. Der Straße Norddöllen in südlicher Richtung bis zur Visbeker Straße (K 253) folgen. Die Straße Visbeker Straße weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Timpner Straße folgen. Die Straße Timpner Straße in südöstlicher Richtung bis zur Eisenbahnlinie folgen. Der Eisenbahnlinie in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Hasbach folgen. Dem Gewässer Hasbach in südöstlicher bzw. südlicher Richtung über die Straße Vechtaer Straße (L 881) hinweg weiter bis Verbindungsstraße zur Weinbergstraße folgen. Die Straße Weinbergstraße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Moorstraße folgen. Die Straße Moorstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Kleekämpe folgen. Die Straße Kleekämpe weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Waldbeerenweg folgen. Die Straße Waldbeerenweg in östlicher Richtung bis zur Straße Wegerichstraße folgen. Die Straße Wegerichstraße in südöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze in südlicher Richtung bis zum Rießelmann Damm im Gebiet der Stadt Lohne folgen. Den Rießelmann Damm in westlicher Richtung bis zur Straße Stienen Berg bis zur Straße Pickerweg folgen. Die Straße Pickerweg in südlicher Richtung bis zur Straße Torfweg folgen. Die Straße Torfweg in westlicher Richtung zur Straße Diepholzer Straße (L 850) folgen. Die Straße Diepholzer Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Ziegelstraße folgen. Die Straße Ziegelstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Thierkenweg folgen. Die Straße Thierkenweg in westlicher Richtung bis zur Straße Steinfelder Straße (L 846) folgen. Die Straße Steinfelder Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Lohner Straße (L 846) Folgen. Die Straße Lohner Straße weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Hufeisenstraße folgen. Die Straße Hufeisenstraße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Misbäkerdamm folgen. Die Straße Misbäkerdamm weiter in nordwestlicher Richtung, dann in südwestlicher Richtung bis zur Straße Kattegor. Die Straße Kattegor in südlicher Richtung bis zur Straße Ihorster Straße (K 268) folgen. Die Straße Ihorster Straße in westlicher Richtung bis zum Kreisverkehrsplatz folgen. Ab dem Kreisverkehrsplatz der Straße Düper Straße (K 268) in nordwestlicher Richtung bis zur Steinfelder Straße (K 268) folgen. Die Steinfelder Straße weiter in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Holdorfer Straße (L 851) folgen. Die L 851 überqueren in die Straße Hörsterkamp. Die Straße Hörsterkamp bis zur Straße Maisweg folgen. Die Straße Maisweg in westlicher Richtung bis zur Straße Sesamstraße folgen. Die Straße Sesamstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Schweger Straße (K 267) folgen. Die Straße Schweger Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Schwege folgen. Die Straße Schwege in nördlicher Richtung bis zur Straße Badberger Straße (L 861) folgen. Die Straße Badberger Straße in westlicher Richtung bis zum Gewässer Dinklager Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Dinklager Mühlenbach in nördlicher Richtung bis Straße Quakenbrücker Straße (L 845) folgen. Die Straße Quakenbrücker Straße in westlicher Richtung bis Straße Lager Straße (K 280). Die Straße Lager Straße in nördlicher Richtung bis Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze entlang in nordöstlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze in der Gemeinde Visbek, Ecke Straße Hagstedt, folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend an der Kreisgrenze/BAB 1 am nördlichsten Punkt des Westerbakumer Sees. Der Kreisgrenze in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Bakum folgen. Der Gemeindegrenze Bakum weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 259) folgen. Die Straße Bakumer Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Wiesenweg folgen. Die Straße Wiesenweg zunächst in südlicher Richtung, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Am Südfeld folgen. Die Straße Am Südfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Straße Oldenburger Straße (Ortsumgehung Vechta) bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Vardel/Stukenborg folgen. Die Straße Stukenborg in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenrotter Straße (L 843) folgen. Die Straße Falkenrotter Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Straßburger Straße folgen. Die Straße Straßburger Straße	Dall'1.4.2021al 9.4.2021

zunächst in südlicher Richtung und anschließend in östlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Marsch (Kreuzungsbereich Junkerstraße) folgen. Die Straße Vechtaer Marsch in südlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm (K 333) folgen. Die Straße Bokerner Damm westlicher Richtung bis Ortsumgehung Vechta (B 69) folgen. Der Auffahrt der B 69 (Richtung Diepholz) bis zur Höhe des Gewässers Brandkanal folgen. Dem Gewässer Brandkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Plaggenweg folgen. Die Straße Plaggenweg in südlicher Richtung bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Dreiecksweg, Westmark und Koetterweg folgen. Die Straße Koetterweg in südöstlicher Richtung bis zur Eisbahnlinie folgen. Die Eisenbahnlinie in südlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach in östlicher Richtung bis zur Bokerner Straße folgen. Die Straße Bokerner Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Erlenbusch folgen. Die Straße Erlenbusch zunächst in nordwestlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach zunächst in nördlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zum Gewässer Aue folgen. Dem Gewässer Aue in westlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 258) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Fladderkanal folgen. Dem Gewässer Fladderkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Hausstetter Straße (K 260) folgen. Der Straße Hausstetter Straße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Bruchbach zunächst in östlicher Richtung, dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Harmer Damm folgen. Die Straße Harmer Damm in östlicher Richtung bis zur Straße Zum See folgen. Die Straße Zum See in nördlicher Richtung bis zur Straße Büscheler Straße folgen. Die Straße Büscheler Straße in östlicher bis zur Einmündung zur Straße Dammhausstraße folgen. Die Dammhausstraße nordwestlicher Richtung bis zur Straße/Einmündung Vestruper Esch. Die Straße Vestruper Esch in östlicher Richtung bis zur Straße Rattbergen folgen. Die Straße Rattbergen in nördlicher Richtung bis zur Straße Westerbakumer Straße (L 837) folgen. Die Straße Westerbakumer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Cloppenburger Straße (L 842) folgen. Die Straße Cloppenburger Straße in südöstlicher Richtung bis zur BAB 1 folgen. Die BAB 1 in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreisgrenze/Westerbakumer See folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend an Kreisgrenze in der Gemeinde Visbek, Ecke Straße Stüvenmühle. Der Straße Stüvenmühle in südlicher Richtung bis Haus-Nr. 40 folgen. Ab Höhe Haus-Nr. 40 in nordöstlicher Richtung dem Feldweg bis zur Straße Ahlhorner Straße (L 880) folgen. Der Straße Ahlhorner Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Kreuzweg folgen. Der Straße Kreuzweg in nordöstlicher, dann in südöstlicher und wieder in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Schillmühlenkamp folgen. Der Straße Schillmühlenkamp in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Mühlenstraße folgen. Der Straße Mühlenstraße in südöstlicher Richtung bis zu Straße Coringstraße folgen. Der Straße Coringstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Birkenwald folgen. Die Straße Birkenwald in südlicher Richtung bis zur Straße Wildeshauser Straße (L 873) folgen. Der Straße Wildeshauser Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Schützenstraße folgen. Der Straße Schützenstraße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Twillbäke folgen. Dem Gewässer Twillbäke in südlicher Richtung bis zur Straße Rechterfelder Straße (K 247) folgen. Der Straße Rechterfelder Straße bis zum Kreisverkehrsplatz bzw. bis zur Straße Hogenbögen (K 247) weiter in östlicher Richtung folgen. Der Straße Hogenbögen in östlicher Richtung bis zur Straße Visbeker Straße (K 247) folgen. Der Straße Visbeker Straße bis zur Straße Visbeker Straße folgen. Der Straße Visbeker Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Am Sportplatz folgen. Der Straße Am Sportplatz zunächst in östlicher und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Stöckerberge folgen. Der Straße Stöckerberge in östlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 290) folgen. Der Straße Dorfstraße in südlicher Richtung bis zum Gewässer Denghauser Mühlbach folgen. Dem Gewässer Denghauser Mühlbach in östlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze in südlicher, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Altonaer Straße folgen. Der Straße Altonaer Straße in	15.4.2021

südlicher Richtung bis zur Straße Haselmausweg folgen. Der Straße Haselmausweg in südöstlicher Richtung bis zur Straße Einer Straße (K 248) folgen. Der Straße Einer Straße in südlicher Richtung bis zum Gewässer Ellernbäke folgen. Dem Gewässer Ellernbäke in östlicher Richtung bis zur Kreisgrenze bzw. der Hunte folgen. Der Kreisgrenze in südlicher Richtung entlang der Hunte und des Barnstorfer-Vechtaer-Moores, weiter entlang der Dadau bis zum Landwehr-Graben. Dem Landwehr-Graben in nordöstlicher Richtung bis zum Feldweg. Dem Feldweg in nordwestlicher Richtung bis zur Straße An der Landwehr folgen. Der Straße An der Landwehr in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Landwehrstraße (K 265) folgen. Der Straße Landwehrstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Brinkstraße folgen. Der Straße Brinkstraße in nördlicher Richtung zur Straße Marktstraße folgen. Der Straße Marktstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Keetstraße folgen. Der Straße Keetstraße in nordwestlicher Richtung bis Straße Dinklager Straße (L 845) folgen. Der Straße Dinklager Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße bis zur Straße Märschendorfer Straße folgen. Der Straße Märschendorfer Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Dinklager Landstraße (L 861) folgen. Der Straße Dinklager Landstraße in südwestlicher Richtung bis zur Bundesautobahn 1 (BAB 1) folgen. Der BAB 1 in nördlicher Richtung bis zur Straße Nieberdingstraße (Autobahnbrücke) folgen. Der Straße Nieberdingstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Zum See folgen. Der Straße Zum See in nördlicher Richtung bis zur Straße Büscheler Straße folgen. Der Straße Büscheler Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Kuhmsdamm folgen. Der Straße Kuhmsdamm in nördlicher Richtung bis zur Straße Dammhausstraße folgen. Der Straße Dammhausstraße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Vestruper Dorfstraße (K 260) folgen. Der Straße Vestruper Dorfstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Hochelstener Straße (L 837) folgen. Der Straße Hochelstener Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Zum Dahrenkamp folgen. Der Straße Zum Dahrenkamp in nördlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze entlang in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Ecke Straße Stüvenmühle folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend in Holtrup am Kreisverkehrsplatz an der Holtruper Straße (K 254). Der Straße Holtruper Straße zunächst in östlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Bergstraße folgen. Der Straße Bergstraße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach zunächst in nördlicher Richtung folgen, dann in nordöstlicher Richtung entlang des Freesenholzes bis zum Gewässer Lutter Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Lutter Mühlenbach in südlicher Richtung bis zur Straße Norddöllen, Höhe Haus-Nr. 90, folgen. Der Straße Norddöllen bis zur Straße Norddöllen (K 253) folgen. Der Straße Norddöllen bis zur Straße Visbeker Straße (K 253) folgen. Der Straße Visbeker Straße bis zur Straße Timpner Straße folgen. Der Straße Timpner Straße in südöstlicher Richtung, dann in südlicher Richtung bis zu Straße Oststraße (K 254) folgen. Der Straße Oststraße in südöstlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Straße (L 881) folgen. Der Straße Vechtaer Straße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Schlochter Bäke folgen. Dem Gewässer Schlochter Bäke zunächst in südlicher Richtung, dann in westlicher Richtung bis zur Straße Kleekämpe folgen. Der Straße Kleekämpe in südlicher Richtung bis zur Straße Waldbeerenweg folgen. Der Straße in südlicher Richtung weiter über den Waldbeerenweg hinweg folgen. Dem Feldweg im Oyther Moor zunächst in östlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zum Gewässer Schwarzer Damm folgen. Dem Gewässer Schwarzer Damm in nordwestlicher und dann in südlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach bis zum Feldweg zur Straße Driverstraße folgen. Der Straße Driverstraße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Windallee folgen. Der Straße Windallee in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach in westlicher Richtung bis zur Eisenbahnlinie folgen. Der Eisenbahnlinie in nördlicher Richtung bis zu Straße Falkenrotter Straße. Der Straße	Dal 7.4.2021al 15.4.2021

Falkenrotter Straße in nordwestlicher Richtung bis zum Kreisverkehrsplatz folgen. Ab dem Kreisverkehrsplatz der Straße Petersburger Straße bis Straße Olivaer Straße folgen. Der Straße Olivaer Straße bis zur Straße Rieden folgen. Der Straße Rieden weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Buchholzstraße folgen. Der Straße Buchholzstraße zunächst in westlicher, dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Oldenburger Straße (B 69) folgen. Der Straße Oldenburger Straße in nördlicher Richtung bis zu dem Gewässer Forbach. Dem Gewässer Forbach in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Zur Wallachei folgen. Der Straße Zur Wallachei in östlicher Richtung bis zur Straße Visbeker Damm (K 334) folgen. Der Straße Visbeker Damm in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehrsplatz und somit bis zum Ausgangspunkt folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend an Kreisgrenze in der Gemeinde Visbek, Ecke Straße Endel (L 880)/Gewässer Aue. Von der Straße Endel in südlicher Richtung bis Endel-Ort. Nach Haus-Nr. 15 in südlicher Richtung dem Feldweg in Richtung der Straße Erlte folgen. Der Straße Erlte ab Haus-Nr. 126 weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Erlte. Der Straße Erlte weiter in östlicher Richtung folgen, dann der Straße Erlte weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Erlte (L 873) folgen. Der Straße Erlte in südwestlicher Richtung bis zur Straße Hagstedt (L 873) folgen. Die Straße Hagstedt in südwestlicher Richtung bis zur Straße Hagstedt folgen. Der Straße Hagstedt in südlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach in südlicher Richtung bis zur Straße In den Tangen folgen. Der Straße In den Tagen in südlicher Richtung bis zur Straße Holzhausen folgen. Der Straße Holzhausen weiter bis zur Straße Grambergweg folgen. Der Straße Grambergweg in südlicher Richtung bis zur Straße Hof to Aite folgen. Der Straße Hof to Aite in südwestlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Ahlers Diek folgen. Der Straße Ahlers Diek in südlicher Richtung bis zur Straße Hinter Dielings Garten folgen. Der Straße Hinter Dielings Garten in südlicher Richtung bis zur Straße Lattweg folgen. Der Straße Lattweg in südöstlicher Richtung bis zur Straße Oyther Straße (L 881) folgen. Der Straße Oyther Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Auf dem Horn folgen. Der Straße Auf dem Horn in südöstlicher Richtung bis zur Straße Telbraker Straße folgen. Der Straße Telbraker Straße in südlicher Richtung bis zur Straße An der Hasenweide folgen. Der Straße An der Hasenweide in südlicher Richtung bis zur Straße Füchteler Esch folgen. Der Straße Füchteler Esch in westlicher Richtung bis zur Straße Füchtel folgen. Der Straße Füchtel in südlicher Richtung bis zur Straße Driverstraße folgen. Die Straße Driverstraße überqueren und weiter in südwestlicher Richtung bis zur Straße Welpe. Der Straße Welpe bis zur Straße Welper Straße folgen. Der Straße Welper Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Tannenhof folgen. Der Straße Tannenhof in südlicher Richtung bis zur Straße Tannenhof folgen. Der Straße Tannenhof in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Schubertstraße folgen. Der Straße Schubertstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Diepholzer Straße (B 69) folgen. Der Straße Diepholzer Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Lohner Straße (L846) folgen. Der Straße Lohner Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Straße (L 846) folgen. Der Straße Vechtaer Straße (L 845) ab dem Kreisverkehrsplatz in südwestlicher Richtung bis zur Straße Dinklager Straße (L 845) und weiter in westlicher Richtung bis zur Straße Lohner Straße (L 845) folgen. Der Straße Lohner Straße bis zur Straße Burgstraße (L 845) folgen. Der Straße Burgstraße bis zur Straße Schützenweg (L 845) folgen. Der Straße Schützenweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Goethestraße (L 845) folgen. Der Straße Goethestraße in nördlicher, dann in westlicher Richtung bis zur Straße Samskamp folgen. Der Straße Samskamp (L 845) in westlicher Richtung bis zur Straße Drostestraße (L 851) folgen. Der Straße Dorstestraße in südlicher Richtung bis zur Straße Lange Straße (L 861) folgen. Der Straße Lange Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Badberger Straße (L 861) folgen. Der Straße Badberger Straße bis zum Gewässer Bünner Bach folgen. Dem Gewässer Bünner Bach in nördlicher Richtung bis Straße	17.4.2021



Quakenbrücker Straße (L 845) folgen. Der Straße Quakenbrücker Straße in westlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze entlang in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt in der Gemeinde Visbek, Ecke Stüvenweg/Gewässer Driemer, folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend an der Kreisgrenze in der Gemeinde Bakum, Westerbakum. Der Kreisgrenze in östlicher Richtung bis zum Gewässer Schierenbach folgen. Dem Gewässer Schierenbach zunächst in südlicher und dann in südöstlicher Richtung bis zu Straße Mühlendamm, Höhe Haus-Nr. 2, folgen. Der Straße Mühlendamm zunächst in südöstlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zur Straße Loher Straße (K 258) folgen. Der Straße Loher Straße in südwestlicher Richtung bis Straße Darener Straße (L 842) folgen. Der Straße Darener Straße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Bakumer Bach folgen. Dem Gewässer Bakumer Bach in südlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Straße (L 843) folgen. Der Straße Vechtaer Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Essener Straße (L 843) folgen. Der Straße Essener Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 354) folgen. Der Straße Dorfstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Rosengarten folgen. Der Straße Rosengarten in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Zum Bödden folgen. Der Straße Zum Bödden in nördlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze zunächst in östlicher, dann in nördlicher und wiederum in östlicher Richtung entlang bis zum Ausgangspunkt folgen.	Dal 9.4.2021al 17.4.2021
Landkreis Vechta Beginnend an Kreisgrenze in der Gemeinde Bakum am Gewässer Fladderkanal. Dem Gewässer Fladderkanal in östlicher Richtung bis zum Gewässer Steinbäke folgen. Dem Gewässer Steinbäke in nordöstlicher Richtung bis zur nördlichsten Punkt des Gewässers Lüscher Polder folgen. Von dort aus in östlicher Richtung bis zur Straße Zur Heide folgen. Der Straße zur Heide in östlicher Richtung bis zur Straße Zur Heide, nach Haus-Nr. 20, folgen. Der Straße Zur Heide zunächst in nördlicher Richtung und dann in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Essener Straße (L 843) folgen. Der Straße Essener Straße bis zur Straße Alte Dorfstraße (K 260) folgen. Der Straße Alte Dorfstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Büscheler Straße folgen. Der Straße Büscheler Straße in östlicher Richtung bis zur Ecke/Straße Harmer Straße (K 258)/ Von-Galen-Straße (K 258) folgen. Der Straße Von-Galen-Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Darener Straße (L 842) folgen. Der Straße Darener Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Schledehausener Straße (K 303) folgen. Der Straße Schledehausener Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Berliner Ring folgen. Der Straße Berliner Ring zunächst in nördlicher, dann in östlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Install folgen. Der Straße Install zunächst in nördlicher und dann in östlicher Richtung bis zur Straße Hasenberg folgen. Der Straße Hasenberg zunächst in südöstlicher, dann in nordöstlicher, dann in nördlicher und wieder in nordöstlicher Richtung bis zum Gewässer Spredaer Bach folgen. Dem Gewässer Spredaer Bach in südlicher Richtung bis zum Gewässer Stukenborger Bach folgen. Dem Gewässer Stukenborger Bach in östlicher Richtung bis zur Straße Stukenborg folgen. Der Straße Stukenborg in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenrotter Straße (L 843) folgen. Der Straße Falkenrotter Straße in nordöstlicher und dann in östlicher Richtung bis zur Straße Bremer Tor folgen. Der Straße Bremer Tor in südlicher Richtung bis zur Straße Große Straße folgen. Der Straße Große Straße weiter in südlicher Richtung bis zur zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach zunächst in östlicher Richtung und dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Langer Damm/Hans-Tabeling-Straße folgen.	19.4.2021

Der Straße Langer Damm/Hans-Tabeling-Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Wegerichstraße folgen. Der Straße Wegerichstraße in südlicher Richtung bis zum Ende folgen. Vom Ende der Straße Wegerichstraße dem Feldweg ins Moor in südöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze in südlicher Richtung bis zum Gewässer Dümmer-See und bis zum Olga-Hafen folgen. Von dort westlicher Richtung bis zur Straße Dümmerstraße (K 271) folgen. Der Straße Dümmerstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Seeblick (K 271) folgen. Der Straße Seeblick in nördlicher Richtung bis zur Straße Lage (K 271) folgen. Der Straße Lage weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Sandstraße folgen. Der Straße Sandstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Weg folgen. Der Straße Vechtaer Weg in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Graben Osterfeiner Wall folgen. Dem Gewässer Graben Osterfeiner Wall in westlicher Richtung bis zur Straße Klünenberg folgen. Der Straße Klünenberg zunächst in südwestlicher Richtung und dann in nordwestlicher Richtung bis zum Waldrandgebiet der Dammer Schweiz folgen. Dem Waldrand der Dammer Schweiz entlang in westlicher Richtung bis zur Ecke Straße Dalinghausen. Von dort weiter in westlicher Richtung zum Signalberg und bis zur Straße Steinfelder Straße (L 846) folgen. Der Straße Steinfelder Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Nienhausen folgen. Der Straße Nienhausen in westlicher Richtung über den Feldweg bis zur Straße An der Dersaburg folgen. Der Straße An der Dersaburg über den Feldweg weiter in westlicher Richtung bis zur Straße Am Osterberg folgen. Der Straße am Osterberg in westlicher Richtung bis zur Straße Handorfer Straße (L 851) folgen. Der Straße Handorfer Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Gramker Straße (K 274) folgen. Der Straße Gramker Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Haveriede folgen. Der Straße Haveriede bis Höhe Haus-Nr. 7 folgen. Der Straße weiter in westlicher Richtung bis zur Straße Ritastraße folgen. Der Straße Ritastraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Grandorf folgen. Der Straße Grandorf in südwestlicher und dann in westlicher Richtung bis zur Bundesautobahn 1 (BAB 1) folgen. Über die BAB 1 hinweg in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Am Wasserwerk folgen. Der Straße Am Wasserwerk bis zur Straße Fladderlohausen (L 852) folgen. Der Straße Fladderlohausen in nördlicher Richtung bis zur Straße Gehrder Straße (K 275) folgen. Der Straße Gehrder Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Fladder (K 275) folgen. Der Straße Fladder bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze in nördlicher Richtung entlang bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze in der Gemeinde Bakum am Gewässer Fladderkanal folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend im Gebiet der Stadt Lohne Ecke Straße Märschendorfer Damm und Straße Märschendorfer Straße (K 263). Der Straße Märschendorfer Straße in südöstlicher Richtung bis Gewässer zur Wiesenbäke folgen. Diesem Gewässer zunächst in nördlicher und dann in östlicher Richtung bis zum Gewässer Wiesenbäke folgen. Dem Gewässer Wiesenbäke zunächst in östlicher und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Wiesenstraße folgen. Der Straße Wiesenstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (L 848) folgen. Der Straße Bakumer Straße in südlicher Richuntg bis zur Straße Vechtaer Straße (L 845, Kreuzungsbereich, Bahnübergang) folgen. Der Straße Vechtaer Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Adenauerring folgen. Der Straße Adenauerring in östlicher Richtung bis zur Straße Meyerhofstraße folgen. Der STra0e Meyerhofstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenbergstraße folgen. Der Straße Falkenbergstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Lindenstraße folgen. Der Straße Lindenstraße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Brinkstraße folgen. Der Straße Brinkstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Landwehrstraße folgen. Der Straße Landwehrstraße in östlicher Richtung bis zur Straße	Dall'11.4.2021al 19.4.2021

Bergweg (L 846) folgen. Der Straße Bergweg in südlicher Richtung bis zur Straße Moorstraße folgen. Der Straße Moorstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Am Sandberg folgen. Der Straße Am Sandberg in südlicher Richtung bis zur Straße Hinter der Klus folgen. Der Straße Hinter der Klus weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Stienen Berg folgen. Der Straße Stienen Berg bis zur Straße Diepholzer Straße (L 850) folgen. Der Straße Diepholzer Straße in südöstlicher Richtung bis zur Straße Ziegelstraße folgen. Der Straße Ziegelstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Köttermoor folgen. Der Straße Köttermoor in westlicher Richtung bis Straße Lohner Straße (L 846) folgen. Der Straße Lohner Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Am Hövel folgen. Der Straße Am Hövel in westlicher Richtung bis zur Straße Am Klostergarten folgen. Der Straße Am Klostergarten in westlicher Richtung bis zur Straße Hufeisenstraße folgen. Der Straße Hufeisenstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 268) folgen. Der Straße Dorfstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Auf der Heide folgen. Der Straße Auf der Heide zunächst in südlicher, dann in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Pastors Kamp folgen. Der Straße Pastors Kamp in südwestlicher Richtung bis zur Straße Wieferichs Kamp folgen. Der Straße Wieferichs Kamp in nordwestlicher und dann in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Themannkanal folgen. Dem Gewässer Themannkanal in westlicher Richtung bis zum Gewässer Harpendorfer Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Harpendorfer Mühlenbach in nördlicher Richtung bis zur Straße Ihorster Straße (K 270) folgen. Der Straße Ihorster Straße in westlicher Richtung bis zum Gewässer Barkhoffsbach folgen. Dem Gewässer Barkhoffsbach zunächst in nordwestlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zur Bundesautobahn 1 (BAB 1) folgen. Der BAB 1 in nördlicher Richtung bis zur Straße Steinfelder Straße (K 268) folgen. Der Straße Steinfelder Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Heinrichstraße folgen. Der Straße Heinrichstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Ferdinandstraße folgen. Der Straße Ferdinandstraße weiter in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Von-Galen-Straße folgen. Der Straße Von-Galen-Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Burgstraße (L 846) folgen. Der Straße Burgstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Lohner Straße (L 846) folgen. Der Straße Lohner Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Dinklager Straße (L 846) folgen. Der Straße Dinklager Straße weiter in östlicher Richtung bis zur Gemeinde-/Stadtgrenze Dinklage/Lohne folgen. Der Gemeinde-/Stadtgrenze in nördlicher Richtung bis zur BAB 1 folgen. Der BAB 1 in nördlicher Richtung bis zur Straße An den Teichen folgen. Der Straße An den Teichen in östlicher Richtung bis zur Straße Märschendorfer Damm folgen. Der Straße Märschendorfer Damm in südöstlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt, Ecke Straße Märschendorfer Straße (K 263), folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend an der Kreisgrenze im Gebiet der Gemeinde Visbek, ab dem Gewässer Twillbäke. Dem Gewässer Twillbäke in südlicher Richtung bis zur Straße Bullmühle, Höhe Haus-Nr. 19, folgen. Von Höhe Haus Nr. 19 dem Feldweg in südwestlicher Richtung bis zur Straße Ahlhorner Straße (L 880) folgen. Die Straße Ahlhorner Straße überqueren und dem Feldweg weiter in südwestlicher Richtung bis zur Straße Erlte, Höhe Haus-Nr. 134, folgen. Der Straße Erlte von Haus-Nr. 134 in südlicher Richtung bis Haus-Nr. 131 der Straße Erlte folgen. Von Haus-Nr. 131 der Straße Erlte weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Erlte (L 873) folgen. Der Straße Erlte in südwestlicher Richtung bis zur Straße Hagstedt (L 873) folgen. Der Straße Hagstedt zunächst weiter in südwestlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze entlang in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt des Gewässers Twillbäke an der Kreisgrenze folgen.	19.4.2021

Landkreis Vechta Beginnend an Kreisgrenze in der Gemeinde Visbek, Ecke Stüvenweg/Gewässer Driemer. Von dem Ausgangspunkt südlicher Richtung bis zur Straße Halter. Der Straße Halter in südlicher Richtung bis Halter-Ort folgen. Der Straße von dort weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Meyerhöfen (K 245). Der Straße Meyerhöfen in südlicher Richtung bis zur Straße Hagsted (L 873) folgen. Der Straße Hagstedt in südwestlicher Richtung bis zur Straße Hagstedt folgen. Der Straße Hagstedt in südlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach in südlicher Richtung bis zur Straße In den Tangen folgen. Der Straße In den Tagen in südlicher Richtung bis zur Straße Holzhausen folgen. Der Straße Holzhausen weiter bis zur Straße Grambergweg folgen. Der Straße Grambergweg in südlicher Richtung bis zur Straße Hof to Aite folgen. Der Straße Hof to Aite in südwestlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Ahlers Diek folgen. Der Straße Ahlers Diek in südlicher Richtung bis zur Straße Hinter Dielings Garten folgen. Der Straße Hinter Dielings Garten in südlicher Richtung bis zur Straße Lattweg folgen. Der Straße Lattweg in südöstlicher Richtung bis zur Straße Oyther Straße (L 881) folgen. Der Straße Oyther Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Auf dem Horn folgen. Der Straße Auf dem Horn in südöstlicher Richtung bis zur Straße Telbraker Straße folgen. Der Straße Telbraker Straße in südlicher Richtung bis zur Straße An der Hasenweide folgen. Der Straße An der Hasenweide in südlicher Richtung bis zur Straße Füchteler Esch folgen. Der Straße Füchteler Esch in westlicher Richtung bis zur Straße Füchtel folgen. Der Straße Füchtel in südlicher Richtung bis zur Straße Driverstraße folgen. Die Straße Driverstraße überqueren und weiter in südwestlicher Richtung bis zur Straße Welpe. Der Straße Welpe bis zur Straße Welper Straße folgen. Der Straße Welper Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Tannenhof folgen. Der Straße Tannenhof in südlicher Richtung bis zur Straße Tannenhof folgen. Der Straße Tannenhof in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Schubertstraße folgen. Der Straße Schubertstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Diepholzer Straße (B 69) folgen. Der Straße Diepholzer Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Lohner Straße (L846) folgen. Der Straße Lohner Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Straße (L 846) folgen. Der Straße Vechtaer Straße (L 845) ab dem Kreisverkehrsplatz in südwestlicher Richtung bis zur Straße Dinklager Straße (L 845) und weiter in westlicher Richtung bis zur Straße Lohner Straße (L 845) folgen. Der Straße Lohner Straße bis zur Straße Burgstraße (L 845) folgen. Der Straße Burgstraße bis zur Straße Schützenweg (L 845) folgen. Der Straße Schützenweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Goethestraße (L 845) folgen. Der Straße Goethestraße in nördlicher, dann in westlicher Richtung bis zur Straße Samskamp folgen. Der Straße Samskamp (L 845) in westlicher Richtung bis zur Straße Drostestraße (L 851) folgen. Der Straße Dorstestraße in südlicher Richtung bis zur Straße Lange Straße (L 861) folgen. Der Straße Lange Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Badberger Straße (L 861) folgen. Der Straße Badberger Straße bis zum Gewässer Bünner Bach folgen. Dem Gewässer Bünner Bach in nördlicher Richtung bis Straße Quakenbrücker Straße (L 845) folgen. Der Straße Quakenbrücker Straße in westlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze entlang in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt in der Gemeinde Visbek, Ecke Stüvenweg/Gewässer Driemer, folgen.	20.4.2021
Landkreis Vechta Beginnend an der Kreisgrenze in der Gemeinde Bakum, Westerbakum, Westerbakumer See an der Bundesautobahn 1 (BAB 1). Der BAB 1 in südlicher Richtung bis zur Straße Essener Straße (L 843) folgen. Der Straße Essener Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 354) folgen. Der Straße Dorfstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Elstener Straße (K 354) folgen. Der Straße Elstener Straße in nördlicher Richtung bis zur Kreisgrenze an der Straße Grenzweg folgen. Der Kreisgrenze zunächst in östlicher, dann in nördlicher und wiederum in östlicher Richtung entlang bis zum Ausgangspunkt folgen.	Dal 12.4.2021 al 20.4.2021

Landkreis Vechta Beginnend an Kreisgrenze in der Gemeinde Visbek, Ecke Straße Hagstedt. Die Straße Hagstedt in nordöstlicher Richtung, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Hagstedt (L 873) folgen. Die Straße Hagstedt (L 873) überqueren und von dort der Straße Hagstedt in südlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach in südöstlicher Richtung bis zur Straße Visbeker Damm (K 334) folgen. Der Straße Visbeker Damm in nördlicher Richtung bis zur Straße Astrup folgen. Der Straße Astrup in östlicher Richtung bis Haus-Nr. 8 folgen. Von Höhe Haus-Nr. 8 der Straße Astrup in südlicher Richtung bis Astrup-Ort folgen. Der Straße Astrup in östlicher Richtung bis zur Straße Astrup (K 252) folgen. Der Straße Astrup ab Astrup-Ort in östlicher Richtung bis zum Gewässer Lutter Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Lutter Mühlenbach in südlicher Richtung bis Höhe Haus-Nr. 90 der Straße Norddöllen folgen. Der Straße Norddöllen bis zur Straße Norddöllen (K 253) folgen. Der Straße Norddöllen in südlicher Richtung bis zur Visbeker Straße (K 253) folgen. Der Straße Visbeker Straße weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Timpner Straße folgen. Der Straße Timpner Straße in südöstlicher Richtung bis zur Eisenbahnlinie folgen. Der Eisenbahnlinie in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Hasbach folgen. Dem Gewässer Hasbach in südöstlicher bzw. südlicher Richtung über die Straße Vechtaer Straße (L 881) hinweg weiter bis Verbindungsstraße zur Weinbergstraße folgen. Der Straße Weinbergstraße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Moorstraße folgen. Der Straße Moorstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Kleekämpe folgen. Der Straße Kleekämpe weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Waldbeerenweg folgen. Der Straße Waldbeerenweg in östlicher Richtung bis zur Straße Wegerichstraße folgen. Die Straße Wegerichstraße in südöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze in südlicher Richtung bis zum Rießelmann Damm im Gebiet der Stadt Lohne folgen. Den Rießelmann Damm in westlicher Richtung bis zur Straße Stienen Berg bis zur Straße Pickerweg folgen. Der Straße Pickerweg in südlicher Richtung bis zur Straße Torfweg folgen. Der Straße Torfweg in westlicher Richtung zur Straße Diepholzer Straße (L 850) folgen. Der Straße Diepholzer Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Ziegelstraße folgen. Der Straße Ziegelstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Thierkenweg folgen. Der Straße Thierkenweg in westlicher Richtung bis zur Straße Steinfelder Straße (L 846) folgen. Der Straße Steinfelder Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Lohner Straße (L 846) Folgen. Der Straße Lohner Straße weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Hufeisenstraße folgen. Der Straße Hufeisenstraße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Misbäkerdamm folgen. Der Straße Misbäkerdamm weiter in nordwestlicher Richtung, dann in südwestlicher Richtung bis zur Straße Kattegor folgen. Dre Straße Kattegor in südlicher Richtung bis zur Straße Ihorster Straße (K 268) folgen. Der Straße Ihorster Straße in westlicher Richtung bis zum Kreisverkehrsplatz folgen. Ab dem Kreisverkehrsplatz der Straße Düper Straße (K 268) in nordwestlicher Richtung bis zur Steinfelder Straße (K 268) folgen. Der Straße Steinfelder Straße weiter in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Holdorfer Straße (L 851) folgen. Die L 851 überqueren in die Straße Hörsterkamp. Der Straße Hörsterkamp bis zur Straße Maisweg folgen. Der Straße Maisweg in westlicher Richtung bis zur Straße Sesamstraße folgen. Der Straße Sesamstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Schweger Straße (K 267) folgen. Der Straße Schweger Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Schwege folgen. Der Straße Schwege in nördlicher Richtung bis zur Straße Badberger Straße (L 861) folgen. Der Straße Badberger Straße in westlicher Richtung bis zum Gewässer Dinklager Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Dinklager Mühlenbach in nördlicher Richtung bis Straße Bünner Ringstraße folgen. Der Straße Bünner Ringstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Mühlenbachstraße folgen. Der Straße Mühlenbachstraße in nordwestlicher Richtung bis zur	20.4.2021

Straße Quakenbrücker Straße (L 845) folgen. Der Straße Quakenbrücker Straße in westlicher Richtung bis Straße Lager Straße (K 280). Der Straße Lager Straße in nördlicher Richtung bis Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze entlang in nordöstlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze in der Gemeinde Visbek, Ecke Straße Hagstedt, folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend an der Kreisgrenze/BAB 1 am nördlichsten Punkt des Westerbakumer Sees. Der Kreisgrenze in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Bakum folgen. Der Gemeindegrenze Bakum in südöstlicher Richtung bis zum Feldweg folgen. Diesem Feldweg in nordösterlicher Richtung und dann in östlicher Richtung bis zur Straße Zum Borgfeld, Höhe Haus-Nr. 2, folgen. Von der Straße zum Borgfeld den Feldweg in südlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Hilgenstegsbach bzw. bis zur Gemeindegrenze folgen. Der Gemeindegrenze Bakum weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 259) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Wiesenweg folgen. Der Straße Wiesenweg zunächst in südlicher Richtung, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Am Südfeld folgen. Der Straße Am Südfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Straße Oldenburger Straße (Ortsumgehung Vechta) bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Vardel/Stukenborg folgen. Die Straße Stukenborg in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenrotter Straße (L 843) folgen. Der Straße Falkenrotter Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Straßburger Straße folgen. Der Straße Straßburger Straße zunächst in südlicher Richtung und anschließend in östlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Marsch (Kreuzungsbereich Junkerstraße) folgen. Der Straße Vechtaer Marsch in südlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm (K 333) folgen. Der Straße Bokerner Damm westlicher Richtung bis Ortsumgehung Vechta (B 69) folgen. Der Auffahrt der B 69 (Richtung Diepholz) bis zur Höhe des Gewässers Brandkanal folgen. Dem Gewässer Brandkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Plaggenweg folgen. Der Straße Plaggenweg in südlicher Richtung bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Dreiecksweg, Westmark und Koetterweg folgen. Der Straße Koetterweg in südöstlicher Richtung bis zur Eisbahnlinie folgen. Der Eisenbahnlinie in südlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach in östlicher Richtung bis zur Bokerner Straße folgen. Der Straße Bokerner Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Erlenbusch folgen. Der Straße Erlenbusch zunächst in nordwestlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach zunächst in nördlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zum Gewässer Aue folgen. Dem Gewässer Aue in westlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 258) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Carumer Damm (K 262) folgen. Der Straße Straße Carumer Damm in westlicher Richtung bis zur Straße Feldstraße folgen. Der Straße Feldstraße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Fladderkanal folgen. Dem Gewässer Fladderkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Hausstetter Straße (K 260) folgen. Der Straße Hausstetter Straße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Bruchbach zunächst in östlicher Richtung, dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Vestruper Straße (K 260) folgen. Der Straße Vestruper Straße in nördlicher Richtung bis ebenfalls zur Straße Vestruper Straße (L 837) folgen. Der Straße Vestruper in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Up'n Sande folgen. Der Straße Up'n Sande in nordöstlricher Richtung bis zur Straße Cloppenburger Straße (L 842)	Dal 13.4.2021al 20.4.2021

folgen. Die Straße Cloppenburger Straße überqueren und ab der Straße Zur Mühle in südöstlicher Richtung bis zur BAB 1 folgen. Die BAB 1 in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreisgrenze/Westerbakumer See folgen.	
Landkreis Vechta Beginnend an der Kreisgrenze im Gebiet der Gemeinde Visbek, ab der Straße Wildeshauser Straße (L 873). Der Straße Wildeshauser Straße in südwestlicher Richtung bis zu Straße Umgehungsstraße Visbek folgen. Der Straße Umgehungsstraße Visbek zunächst in südlicher und dann in westlicher Richtung bis zur Straße Döller Damm folgen. Der Straße Döller Damm in südlicher Richtung bis zur Straße Astruper Straße folgen. Der Straße Astruper Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Astruper Straße (K 252) folgen. Der Straße Astruper Straße in südlicher Richtung bis Astrup-Ort bzw. bis zur Straße Astrup folgen. Der Straße Astrup in westlicher Richtung bis zur Straße Visbeker Damm (K 334) folgen. Der Straße Visbeker Damm bis zur Straße Visbeker Damm folgen. Der Straße Visbeker Damm in westlicher Richtung über einen Feldweg folgen. Dem Feldweg dann in südlicher Richtung bis zur Straße Mühlendamm, Höhe Haus-Nr. 29, folgen. Der Straße Mühlendamm zunächst in westlicher Richtung und dann in südlicher Richtung über die Bundesstraße 69 hinweg bis zur Straße Lange Straße (K 257) folgen. Der Straße Lange Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Spredaer Straße (K 257) folgen. Der Straße Spredaer Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Schwichteler Straße (K 257) folgen. Der Straße Schwichteler Straße in westlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze entlang in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Straße Wildeshauser Straße (L 873) an der Kreisgrenze folgen.	20.4.2021
Landkreis Verden Die nördliche Grenze des Beobachtungsgebietes beginnt an der Autobahn-Anschlussstelle Bremen-Sebaldsbrück und verläuft in östlicher Richtung entlang der Straße Oyterdamm. Weiter geht es entlang der Straße „Am Berg“ (im späteren Verlauf „Zum Moor“, „Specken“ und „Breite Straße“) in südlicher Richtung. Die Breite Straße mündet in die Hauptstraße (L167); dort verläuft die Grenze des Beobachtungsgebietes weiter in südlicher Richtung entlang der Hauptstraße (im weiteren Verlauf „Emser Landstraße) bis zur Clüverstraße; diese in östlicher Richtung folgend bis hin zur Borsteler Hauptstraße. Die Borsteler Hauptstraße entlang in südlicher Richtung bis zur Eisenbahnlinie Bremen-Hannover. Der Eisenbahnlinie Bremen-Hannover entlang weiter in östlicher Richtung folgend, bis zur Uesener Feldstraße (L156). Weiter geht es dann entlang der Uesener Feldstraße (im späteren Verlauf „Brückenstraße“, „Achimer Landstraße“) in südlicher Richtung. Südlich der Weser im Ortsteil Üserhütte geht es weiter entlang der Straße Streekweg in östlicher Richtung bis zur nächsten Einmündung. Von dort an geht es bis zur nächsten Einmündung in südlicher Richtung weiter (Straße behält ihren Namen). Ab dieser Einmündung geht es weiter in	4.4.2021

nordwestlicher Richtung folgend bis zur Mündung in den „Deichgraben Werder“ weiter. Dem „Deichgraben Werder“ dann weiter folgend bis zur Mündung in den Oetzer-Seegraben. Dem Oetzer-Seegraben stromabwärts dann bis zur Achimer Landstraße (L156) folgend. Die Grenze des Beobachtunsgebietes verläuft weiter entlang der Achimer Landstraße (L156) und mündet in die L203. Von dort weiter in östlicher Richtung bis zur K8. Der K8 (im späteren Verlauf Härsenstraße, Beppener Straße) in südlicher Richtung bis an die Kreisgrenze folgend. Dem weiteren Verlauf der Kreisgrenze dann in westlicher Richtung folgend.	
Landkreis Verden Die nördliche Grenze verläuft entlang der Weser stromaufwärts in östlicher Richtung. Im Bereich des Bollener Eschs verläuft die Grenze entlang des Weserzuflusses „Rieder Grenzgraben“ weiter in südlicher Richtung. Entlang der Landstraße L203 geht es weiter in westlicher Richtung bis zum „Rieder Graben A“. Dem „Rieder Graben A“ stromaufwärts folgend in südlicher Richtung bis zur Thedinghausener Straße (K20) geht es weiter in westlicher Richtung bis zur Straße Börtelsdamm (im späteren Verlauf „Rienstraße“). Dann weiter in südlicher Richtung der Straße Börtelsdamm/Rienstraße folgend bis zur Felder Dorfstraße (L331). Anschließend geht es entlang der Felder Dorfstraße (L331) in Richtung Riede und weiter in südwestlicher Richtung der Straße Okeler Damm (L333) folgend bis zur Kreisgrenze.	Dal 27.3.2021al 4.4.2021
Landkreis Wesermarsch Es beginnt an der Weser in Höhe des Blexer Sieltiefs, folgt diesem in nordwestlicher Richtung bis zur Martin-Pauls-Straße, folgt dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Burhaver Straße, dieser in westlicher Richtung folgend bis zum Neudeichsweg, folgt diesem in nördlicher Richtung in Verlängerung bis zu der kleinen Halbinsel in der Wesermündung und weiter bis zur Kreisgrenze.	14.4.2021
Landkreis Wesermarsch Zum Beobachtungsgebiet gehören die Gemeinden Lemwerder und Berne sowie ein Teilgebiet der Stadt Elsfleth südöstlicher folgender Grenze: Beginnend mit der Kreisgrenze Oldenburg auf der Elsflether Straße (L865). Am Schnittpunkt mit dem Moorriemer Kanal diesen in östlicher Richtung folgend bis zur Butteldorfer Hellmer, dieser nordwestlich folgend bis zur Kreuzung Straße „Butteldorf“ / „Huntorf“ (L865). Der „Huntorf“ Richtung Nordost folgend bis zur Kreuzung Niederstraße, weiter in die Niederstraße bis zur Bardenflether Hellmer und diese in Richtung Westen folgend bis zur Einmündung Eckfleth, die in nördlicher Richtung zur Straße Bardenfleth übergeht, bis zur Kreuzung Nordermoorer Hellmer (K213) und diese entlang in östlicher Richtung durch Vorwerkshof bis zur Kreuzung mit der Straße „Neuenfelde“ (K212), die zunächst in nördlicher, dann in östlicher Richtung zur Watkenstraße, dieser bis Oberhammelwardertief folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zur „Alaska's Bridge“, dem Weg dort folgend in Richtung Osten bis zur Abzweigung Am Weserdeich / Feldstraße, der Feldstraße in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung „Am Weserdeich“ (K213), diese überqueren und östlich weiterführend bis zur Weser.	11.4.2021
Landkreis Wesermarsch Beginnend an der Straße „An der Fähre“ (Zufahrt Fähre Vegesack) in Lemwerder entlang der „Industriestraße“ bis zur Kreuzung Bardewischer Str. (K218), dieser weiter folgen in südlicher Richtung bis zur Straße „Am Rosenkamp“, die im weiteren Verlauf zur Kastanienstraße wird und weiter auf der Lechterstraße bis zur Kreuzung Motzener Straße weiter in südlicher Richtung über die Kreuzung B212 / L875 der B212 (Harmenhauser Str.) folgend in Richtung Bookholzberg bis zum Schnittpunkt mit dem Stedinger Kanal, dem Stedinger Kanal in westlicher Richtung bis zum Stedinger Kanal Ost und bis zur „Berne“ folgen, der „Berne“ in nördlicher Richtung entlang bis zur B212 folgen, der B212 in südlicher Richtung folgend bis	Dal 3.4.2021 all'11.4.2021

zum Graben in Höhe Ollener Straße 2, Berne, der dort von der B212 in die Ollen fließt, der „Ollen“ weiter in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung mit der Weserstraße (K74). Der Weserstraße folgend bis zur Deichstraße, dieser in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung „An der Mühle“ /Höhe Woltjenloch/Westergate und Einmündung in die Weser	
Landkreis Wesermarsch Das Beobachtungsgebiet umfasst westliche Teile der Gemeinde Ovelgönne sowie der Stadt Elsfleth, beginnend, an der Kreisgrenze zur Stadt Oldenburg im Westen Elsfleths, dann die Straße Moorhausen (L865) in östliche Richtung bis Gellener Damm, den Gellener Damm Richtung Norden bis Kreuzung Am Brotpad, am Brotpad in nordöstlicher Richtung bis Kreuzung Huntorfer Damm, diesen in westlicher Richtung bis zur Kreuzung Heiddeich, Heiddeich Richtung Norden bis Ipweger Moor Kanal,den Kanal in östlicher Richtung weiter bis Bardenflether Quertief Nord, diesen in nördlicher Richtung bis Nordermoordamm,den Nordermoordamm Richtung Westen bis Birkenheider Quertief Süd, Birkenheider Quertief Süd in nordwestlicher Richtung bis Niederhörner Längstief, diesen in östlicher Richtung bis Oberhörner Grasmoortief Süd, Oberhörner Grasmoortief Süd Richtung Norden bis Birkenstraße, diese in nordöstlicher Richtung bis Oberhörner Weg,diesen bis Langepatt,diese in westlicher Richtung bis Kuhler Straße (K214), diese weiter bis Meerkircher Straße, Meerkircher Straße bis Dorfweg, Dorfweg Richtung Norden bis Käseburger Sieltief, Käseburger Sieltief Richtung Nordwest bis Kleiweg, Kleiweg nordwestliche Richtung bis Moorseiter Straße, diese in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung der L864 Salzendeicher Straße / Oberströmische Seite, Salzendeicher Straße Richtung West bis Kreisgrenze Ammerland.	18.4.2021
Landkreis Wolfenbüttel Das Beobachtungsgebiet verläuft südlich der A39 Richtung Cremlingen. Dann im Verlauf der A 39 bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Helmstedt. Südlich entlang der Kreisgrenze an Groß Dahlum vorbei. Nördlich von Winnigstedt und Roklum in Richtung Timmern und südlich vom Semmenstedt. Dann südlich von Klein Biewende und nördlich an Groß Biewende in Richtung Sottmar. Westlich an Groß Denkte und Östlich an Wendessen in Richtung Norden. Dann Westlich an Ahlum und Östlich an Atzum und Salzdahlum bis zur A36. Innerhalb des Beobachtungsgebietes befinden sich die Gemeinden Eitzum, Klein Dahlum, Groß Dahlum, Schliestedt, Schöppenstedt, Warle, Watzum, Barnstorf, Uehrde, Berklingen, Semmenstedt, Klein Vahlberg, Remlingen, Kleine Biewende, Sottmar, Wittmar, Groß Denkte, Mönchevahlberg, Weferlingen, Ahlum, Dettum, Hachum, Volzum, Apelnstedt, Lucklum, Veltheim (Ohe), Klein Veltheim, Hemkenrode, Neuerkerode, Sickte, Hötzum, Schulenrode, Cremlingen, Dardessen, Abbenrode und Destedt.	3.4.2021
Landkreis Wolfenbüttel Der Sperrbezirk ist in der Kartenanlage als innere Linie mit folgenden Grenzen dargestellt: Innerhalb des Sperrbezirks befinden sich die Gemeinden Evessen, Kneitlingen, Bansleben, Eilum und Gilzum. Der Sperrbezirk verläuft von der Kreuzung am nordwestlichen Ortsrand von Evessen L 625 mit der Erkeroder Str. dieser nach Norden folgend bis zum südlichen Ortsrand von Erkerode. Von dort aus entlang des östlichen Ortsrandes b is zu dessen Kreuzung mit der L 629 und dem Verlauf der L 629 nach Osten folgend Nord-Östlich durch das Reitlingstal bis zum Großen Teich. Entlang der südlichen Elmrandes und dem Wegeverlauf weiter folgend bis zur Grenze mit dem Landkreis Helmstedt. Der Landkreisgrenze folgend in östlicher Richtung weiterfolgend bis zu deren Schnittstelle L 290. Nach Süden Richtung Sambleben folgend entlang der westlichen Ortgrenze Sambleben bis zu deren Kreuzung der L 290 und dem	Dal 26.3.2021al 3.4.2021

Verlauf der L 290 folgend bis deren Schnittstelle der westlichen Ortsgrenze Schöppenstedt. Weiterhin westlich entlang der Bahnstrecke bis zum Klärbecken und von dort nördlich entlang des Feldweges bis zum Wasserlauf Breite Beek westlich zur Schnittstelle L 627.Westlich entlang der L 627 bis zur Schnittstelle Deponie und von dort nördlich entlang K 8 bis zur Ortsgrenze Gilzum weiter der Ortsdurchfahrt K 8 folgend bis nördliche Ortsgrenze Gilzum. Dann entlang der K 7 bis zur Schnittstelle L 625.	
NORDRHEIN-WESTFALEN	
Landkreis Gütersloh Die Beschreibung beginnt im Nord-Westen: — Anfangspunkt: Aufeinandertreffen der Kreisgrenzen von Gütersloh, Warendorf und Osnabrück (Nähe Knetterhausen), — Dem Verlauf der Kreisgrenze Gütersloh / Osnabrück in nord-östlicher Richtung folgen, — Dem Verlauf weiter folgen bis Nähe Borgholzhausen / Winkelshütten, — Borgholzhausener Str. in süd-westlicher Richtung folgen — Föhrenbach überqueren, — Weiter auf Meller Str. in süd-östlicher Richtung, — Rechts auf Meller Str. in südlicher Richtung folgen bis Brincker Weg, — Links weiter auf Brincker Weg in süd-östlicher Richtung, — links Brincker Weg weiter in nord-östlicher Richtung folgen, — Brincker Weg weiter in östlicher Richtung folgen, — Rechts in südlicher Richtung auf Dorfstr., — Dorfstr. folgen bis Abbiegung Barnhauser Str., — Links auf Barnhauser Str., — Barnhauser Str. in süd-östlicher Richtung folgen, — Barnhauser Str. in nord-östlicher, später östlicher Richtung weiter folgen, — Rechts abbiegen auf Dieckbrede, — Dieckbrede in östlicher Richtung folgen bis zum Holzbach — Holzbach in süd-östlicher Richtung folgen bis kurz vor Holzbach-See, — Weiter über Feldweg in süd-westlicher, später süd-östlicher Richtung bis zur Borgholzhausener Str., — Links auf Borgholzhausener Str. Richtung Südosten, — Borgholzhausener Str. folgen bis Werther / Haller Str., — Rechts auf Haller Str. in süd-westlicher Richtung, — Haller Str. in westlicher Richtung folgen bis Osningstr., — Links auf Osningstr. in süd-westlicher Richtung, — Osningstr. wird zu Grüner Weg, Grüner Weg folgen bis Hengeberg, — Links auf Hengeberg Richtung Süden, — Hengeberg folgen bis Ascheloher Weg, — Links auf Ascheloher Weg Richtung Südosten, — Ascheloher Weg folgen bis Haller Str., — Links auf Haller Str. in süd-östlicher Richtung, — Haller Str. folgen bis In der Howe, — Rechts auf In der Howe in süd-westlicher Richtung, — Links auf Amshausener Str. in süd-östlicher Richtung, — Rechts auf Roggenkamp in süd-westlicher Richtung, — Roggenkamp bis zum Ende folgen, — Links auf Feldweg Richtung Butterweg in süd-östlicher Richtung, — Butterweg rechts in südlicher Richtung folgen, — Butterweg links rechts in süd-westlicher Richtung folgen, — Links weiter auf Butterweg und in der Verlängerung bis Hilterweg, — Links auf Hilterweg in süd-östlicher Richtung bis Upheider Weg, — Rechts auf Upheider Weg in süd-westlicher Richtung folgen, — Patthorster Str. überqueren und in Verlängerung Upheider Weg weiter in südwestlicher Richtung bis Patthorster Str., — Patthorster Str. und deren Verlängerung in süd-westlicher Richtung folgen,	2.4.2021

— Links auf Im Busche, in süd-westlicher Richtung folgen bis zum Erreichen der Ortschaft, — Rechts Im Busche in süd-westlicher Richtung folgen bis Landbach, — Landbach in südlicher Richtung, dann in Abrooksbach in süd-östlicher Richtung bis Friedhofstr. folgen — Rechts auf Friedhofstr. und deren Verlängerung in süd-westlicher Richtung, — Links auf Feldweg Richtung Brockhagener Str. in südlicher Richtung, — Links auf Brockhagener Str. in östlicher Richtung, — Nach etwa 100m rechts weiter auf Brockhagener Str. in südlicher, später südöstlicher Richtung, — Rechts auf Ströher Str. in süd-westlicher Richtung, — Bachlauf überqueren und Ströher Str. in südlicher Richtung folgen bis Mönchsweg, — Rechts auf Mönchsweg in westlicher Richtung, — Nach etwa 250m links auf Mönchsweg in südlicher Richtung, — Rechts weiter auf Mönkeweg und in süd-westlicher Richtung bis zur Haller Str. folgen, — Links auf Haller Str. in süd-östlicher Richtung, — Rechts auf Jagdweg in süd-westlicher Richtung, — Bachlauf in Verlängerung zum Jagdweg folgen bis Haarheideweg, — Rechts auf Haarheideweg in nord-westlicher Richtung bis Brockhagener Str., — Links auf Brockhagener Str. und in südlicher Richtung folgen bis Am Osternkamp, — Rechts auf Am Osternkamp im westlicher Richtung bis Münsterlandstr., — Rechts auf Münsterlandstr. in westlicher Richtung, — Links auf Bachlohde in südlicher Richtung, — Bachlohde in Verlängerung folgen bis Lutter / Lutterstrang, — Lutter / Lutterstrang in westlicher Richtung folgen, — Weiter auf Lutterstrang in süd-westlicher Richtung, — Weiter auf Oester in südlicher Richtung, — Rechts abbiegen auf Oester in westlicher Richtung, — Oester folgen bis B513, — Rechts auf B513 in westlicher Richtung und bis Südfeld folgen, — Links auf Südfeld in südlicher Richtung, — Nach etwa 250m rechts auf Südfeld in westlicher Richtung, — Südfeld in Verlängerung folgen bis Heckerheide, — Heckerheide in westlicher, später nördlicher Richtung folgen bis Marienfelder Str. L806, — Links auf Marienfelder Str. L806 in süd-westlicher Richtung bis Quenhorner Str., — Rechts auf Quenhorner Str. in nord-westlicher Richtung bis Harsewinkeler Str., — Links auf Harsewinkeler Str. in süd-westlicher Richtung, — Rechts auf Emstal in nord-westlicher Richtung, an Abzweigung links in westlicher Richtung Emstal weiter folgen bis Sprockenbrinkstr., — Sprockenbrinkstr. in nord-westlicher Richtung folgen — Links auf Kortenhegge; in nord-westlicher Richtung folgen bis Heerdamm, — Links auf Heerdamm in süd-westlicher Richtung, — Rechts auf Körkesweg in nord-westlicher Richtung bis Beelener Str., — Rechts auf Beelener Str. in nördlicher Richtung, — Links auf Beelener Str. in süd-westlicher Richtung, — Nach etwa 150m erneut rechts auf Beelener Str. in nord-westlicher Richtung, und in Verlängerung weiter bis Südlicher Talgraben, — Südlicher Talgraben bis Kreisgrenze GT / Warendorf (Nähe Greffen), — Kreisgrenze in nördlicher Richtung zum Anfangspunkt folgen	
Landkreis Gütersloh Die Beschreibung beginnt westlich und zwar am südlichen Ortseingang zu Oesterweg: — Lange Str. Richtung Norden bis Wischkamp, — Rechts in den Wischkamp Richtung Osten bis Frankfurter Weg,	Dal 25.3.2021al 2.4.2021

— Rechts in den Frankfurter Weg Richtung Süden bis Helleweg, — Links in den Helleweg Richtung Nord-Ost übergehend in den Hölmerweg, dann rechts Süd-Ost, dann wieder rechts (Süd-West) und einmal links (SüdOst) dem Hölmerweg folgen) bis Halstenbeck, — Links in Halstenbeck Richtung Nord-Ost, — Rechts abbiegen auf Feldweg Richtung Nord-Ost später Süd-Ost bis Kämpenstr., — Kämpenstr. Richtung Süd-Ost bis Hesselteicher Str., — Links auf Hesselteicher Str. Richtung Nord-Ost bis Im Recke, — Rechts auf Im Recke Richtung Süd-Ost bis Illenbruch, — Rechts in Illenbruch Richtung Süd-West bis zum Feldweg zur Casumer Str., — Links auf Feldweg zur Casumer Str. Richtung Süd-Ost bis Casumer Str., — Rechts auf Casumer Str. Richtung Süd-West bis Hörster Str. — Links auf Hörster Str. Richtung Süd-Ost, — Hörster Str. wird zu Zum Niederdorf Richtung Süd-Ost bis Versmolder Str., — Rechts auf Versmolder Str. Richtung Süd-West bis Voßheide, — Links in Voßheide Richtung Süd bis Kuhlenweg, — Links in Kuhlenweg Richtung Süd-Ost bis Jägerstr., — Rechts in Jägerstr. Richtung Süd-West im Verlauf der Jägerstr. links halten, Richtung Süden bis Suttheide, — Rechts auf Suttheide Richtung Süd-West bis Kölkenweg, — Links auf Kölkenweg Richtung Süd-Ost bis Kölkebecker Str., — Rechts auf Kölkebecker Str. Richtung Süd-West bis Kölkebeck, — In Kölkebeck wird der Mühlenbach Richtung Westen zur Grenze, — Aus dem Mühlenbach wird der Rhedaer Bach, — Rhedaer Bach Richtung Westen bis Hesselteicher Str., — Rechts Hesselteicher Str. Richtung Norden bis In den Lodden, — Links in In den Lodden Richtung Nord-West bis Greffener Landweg, — Links auf Greffener Landweg Richtung West bis Schäferweg, — Rechts auf Schäferweg Richtung Norden bis Vorbruchstr., — Links auf Vorbruchstr. Richtung West bis Lange Str., — Rechts in Lange Str. Richtung Nord bis südlichem Ortseingang von Oesterweg	
Landkreis Gütersloh Die Beschreibung beginnt an der südöstlichen Kreisgrenze PB/GT. Dem Mastholter Grenzgraben in westlicher Richtung bis B55 folgen. B55 in nördlicher Richtung folgen. Vor dem Ortseingang Benteler links auf Königsallee in westlicher Richtung. Königsallee folgen bis Liesborner Str.. Liesborner Str. überqueren und Schulgraben in nördlicher Richtung folgen. Schulgraben wird zu Landgraben. Langraben in nordwestlicher Richtung bis Bergstr. folgen. Bergstr. in nördlicher Richtung folgen. Bergstr. wird zu Wadersloher Str; in nördlicher Richtung folgen. Wadersloher Str. wird zu Mühlenstr.; Mühlenstr. in nördlicher Richtung folgen. Im Kreisverkehr rechts auf Max-Planck-Str.. Max-Planck-Str. bis Selhorster Str. folgen. Links auf Selhorster Str..Im Kreisverkehr rechts auf Mühlenstr.. Mühlenstr. in nördlicher Richtung folgen bis Westfalenstr.. Rechts auf Westfalenstr.. Westfalenstr. in östlicher Richtung bis Westfalenweg folgen. Links auf Westfalenweg in nördlicher Richtung. Weiter geradeaus auf Feldweg in nordöstlicher Richtung. Feldweg folgen bis B 55. B 55 in nördlicher Richtung folgen bis Bokeler Str.. Links auf Bokeler Str.; in nordwestlicher Richtung folgen bis Röckinghausener Str.. Rechts auf Röckinghausener Str.; erst in nordöstlicher Richtung, dann in nördlicher Richtung folgen bis Eusternbach. Verlauf des Eusternbachs in nordöstlicher Richtung folgen bis Röckinghausener Str. Rechts auf Röckinghausener Str. in östlicher Richtung; folgen bis B 61. B 61 in nördlicher Richtung folgen bis Hellingrottstr.. Rechts auf Hellingrottstr.; in östlicher Richtung folgen. Hellingrottstr. wird zu Dechant-Hense-Str.; folgen bis Patersweg. Links auf Patersweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis Neuenkirchener Landstr.. Rechts auf Neuenkirchener Landstr.; in östlicher Richtung folgen bis Heideweg. Links auf Heideweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis Varenseller Str.. Rechts auf Varenseller Str.; in östlicher Richtung folgen bis Brockstr.. Links auf Brockstr.; in nördlicher Richtung folgen bis Höhe Raststätte Gütersloh. Rechts auf Im Brock; in östlicher Richtung folgen bis zu einem Wassergraben. Wassergraben in östlicher Richtung folgen bis Höhe Hof Determeier. Feldweg in nördlicher Richtung bis Amelingstr. Folgen. Rechts auf Amelingstr.; in östlicher Richtung folgen bis Neuenkirchener Str.. Rechts auf Neuenkirchener Str.; in	20.4.2021

südöstlicher Richtung folgen. Links auf Neuenkirchener Str.; in nordöstlicher Richtung folgen bis In der Worth. Rechts auf In der Worth; in nordöstlicher Richtung folgen. Rechts auf In der Worth; in östlicher Richtung folgen bis Klosterweg. Links auf Klosterweg; in südlicher Richtung folgen bis Ölbach. Ölbach in nordöstlicher Richtung folgen bis Varenseller Weg. Rechts auf Varenseller Weg; in südöstlicher Richtung folgen bis Alter Ölbach. Alter Ölbach sin nordöstlicher Richtung folgen bis Bahnstrecke. Bahnstrecke in südöstlicher Richtung folgen bis Nickelstr.. Rechts auf Nickelstr.; in südlicher Richtung folgen bis Kraxweg. Links auf Kraxweg; in östlicher Richtung folgen bis Eiserstr.. Rechts auf Eiserstr.; in südöstlicher Richtung folgen bis Westfalenweg. Links auf Westfalenweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis Strothweg. Rechts auf Strothweg; in östlicher Richtung folgen bis Westring. Rechts auf Westring; in östlicher Richtung folgen bis Kreisverkehr. Durch Kreisverkehr auf Kleiststr.; in östlicher Richtung folgen bis Rilkestr.. Rechts auf Rilkestr.; in östlicher Richtung folgen bis Lönsweg. Rechts auf Lönsweg; in südlicher Richtung folgen bis Feldgraben. Feldgraben in östlicher Richtung folgen bis Lindenstr.. Rechts auf Lindenstr.; in südöstlicher Richtung folgen. Lindenstr. wird zu Bornhlter Str.; in östlicher Richtung folgen bis Wapelweg. Rechts auf Wapelweg; in südöstlicher Richtung folgen bis zur Wapel. Wapellauf in nordöstlicher Richtung folgen bis Marienstr.. Rechts auf Marienstr.; in südöstlicher Richtung folgen bis Rodenbach. Rodenbach in südlicher Richtung folgen bis zur Wapel. Wapel in östlicher Richtung folgen bis Alter Postweg. Rechts auf Alter Postweg; in südöstlicher Richtung folgen bis Fürstenstr.. Rechts auf Fürstenstr.; in südwestlicher Richtung folgen bis Köldingsweg. Links auf Köldingsweg; in südlicher Richtung folgen bis Rietberger Landstr.. Links auf Rietberger Landstr.; in östlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT/PB.	
Landkreis Gütersloh Die Beschreibung der Überwachungszone startet an der Kreuzung der Kreisgrenze zwischen Paderborn und Gütersloh und der Kreuzung der Haselhorster Str. Haselhorster Str. nordwestlich folgen bis zur Eichenallee. Eichenallee erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Feldkamp. Feldkamp nordöstlich folgen bis Feldkampstr.. Feldkampstr. nordwestlich folgen bis Hanfgarten. Hanfgarten erst nordwestlich, dann nordöstlich folgen bis Rietbergerstr. Rietbergerstr. nördlich folgen bis sie in die Masterholterstr. Übergeht. Mastholterstr. nördlich folgen bis Industriestr. Industriestr. erst östlich, dann nördlich folgen bis Fischhausweg. Fischhausweg erst westlich, dann nördlich folgen bis Johannesweg. Johannesweg erst südöstlich, dann östlich folgen bis Delbrücker Str.. Delbrücker Str. nördlich folgen bis Torfweg. Torfweg nordöstlich folgen bis Westerwieher Str.. Westerwieher Str. östlich folgen bis Dortenbach. Dortenbach südöstlich folgen bis Im Plumpe. Im Plumpe südlich folgen bis Kühler Grund. Kühler Grund nordöstlich folgen bis Kornweg. Kornweg südlich folgen bis er in Im Thüle übergeht. Im Thüle südlich folgen bis Berkenheide. Berkenheide östlich folgen bis Im Eickholt. Im Eickholt südlich folgen bis Im Wiesengrund. Im Wiesengrund östlich folgen bis Westerloher Str. Westerloher Str. südlich folgen bis Giptenweg. Giptenweg südwestlich folgen bis Grafhörsterweg. Grafhörsterweg südöstlich folgen bis Schöninger Str. Schöninger Str. südwestlich folgen bis Am Sporckhof. Am Sporckhof südöstlich folgen bis Nordhagener Str. Nordhagener Str. östlich folgen bis Brinkweg. Brinkweg südwestlich folgen bis Schmaler Weg. Schmaler Weg folgen bis Westenholzer Str. Westenholzer Str. westlich folgen bis Verbindungsweg. Verbindungsweg südlich folgen bis Obernheideweg. Obernheideweg	Dal 15.4.2021al 20.4.2021

westlich folgen bis Westenholzer Str. Westenholzer Str. südwestlich folgen bis Wiebeler Str. Wiebeler Str. erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Wulfhorster Str. Wulfhorster Str. westlich folgen bis Haselhorster Str. Haselhorster Str. bis zum Ausgangspunkt folgen.	
Landkreis Gütersloh Die Beschreibung beginnt an der westlichen Kreisgrenze WAF/GT auf Höhe des Louisensees: Vom Grenzweg rechts in die Seenstr.; Seenstr. In nordöstlicher Richtung folgen bis Münsterstr.. Links auf Münsterstr.; in nordöstlicher Richtung folgen bis Zeisigstr.. Rechts auf Zeisigstr.; in östlicher Richtung folgen. Zeisigstr. wird zu Lange Str.; in nordöstlicher Richtung folgen bis zum Aabach. Lauf des Aabachs in nördlicher Richtung folgen bis zum Ziegenbach. Lauf des Ziegenbachs in östlicher Richtung folgen bis Bussardstr.. Rechts auf Bussardstr.; in südlicher Richtung folgen bis Alte Hessel. Lauf der Alten Hessel in östlicher Richtung folgen bis Langer Weg. Rechts auf Langer Weg.; in südlicher Richtung folgen bis Vorbruchstr.. Links auf Vorbruchstr.; in östlicher Richtung folgen bis Schäferweg. Rechts auf Schäferweg; in südlicher Richtung folgen bis Greffener Landweg. Links auf Greffener Landweg; in nordöstlicher Richtung folgen bis In den Lodden. Rechts auf In den Lodden; in südöstlicher Richtung folgen bis Hesselteicher Str.. Rechts auf Hesselteicher Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Rhedaer Bach. Rhedaer Bach in nordöstlicher Richtung folgen bis An der Egge. Rechts auf An der Egge; in südöstlicher Richtung folgen bis Kölkebecker Str.. Rechts auf Kölkebecker Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Beller Heide. Links in Beller Heide; in östlicher Richtung folgen bis Am Holtkamp. Rechts auf Am Holtkamp; in südlicher Richtung folgen bis Im Vechtel. Links auf Im Vechtel; in nordöstlicher Richtung, dann rechts in südöstlicher Richtung folgen bis Steinhäger Str.. Rechts auf Steinhäger Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Abrooksbach. Verlauf des ABrooksbaches in nordöstlicher Richtung folgen bis Amsbergstr.. Rechts in Amsbergstr.; in südlicher Richtung folgen. Rechts Amsbergstr. In südlicher Richtung folgen bis Vennorter Str.. Rechts auf Vennorter Str.; in südwestlicher Richtung folgen. Vennorter Str. wird zu Brockhäger Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Max-Planck-Str.. Links auf Max-Planck-Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Bielefelder Str.. Rechts auf Bielefelder Str.; in südlicher Richtung folgen bis Klosterstr.. Links auf Klosterstr.; in südöstlicher Richtung folgen bis Kreisverkehr. Auf Südfeld abbiegen; Südfeld in südlicher Richtung folgen. Südfeld wird zur Groppeler Str.; in südlicher Richtung folgen bis zur Ems. Emsverlauf in südöstlicher Richtung folgen bis Herzebrocker Str.. Herzebrocker Str.; in südwestlicher Richtung folgen. Herzebrocker Str. wird zu Gütersloher Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Tecklenburger Weg. Links auf Tecklenburger Weg; in südlicher Richtung folgen bis B64. Rechts auf B64; in südwestlicher Richtung folgen bis Herzebrocker Str.. Links auf Herzebrocker Str.; in südöstlicher Richtung folgen bis Heinrich-Heineke-Str.. Rechts auf Heinrich-Heineke-Str.; in südwestlicher Richtung folgen bis Alleestr.. Rechts auf Alleestr.; in südwestlicher Richtung folgen. Allestr. mündet in Oelder Str.. Oelder Str. in südwestlicher Richtung folgen bis Brocker Str.. Links auf Brocker Str.; in südlicher Richtung folgen bis zur Bahnstrecke. Bahnstrecke in südwestlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT/WAF.	20.4.2021
Landkreis Gütersloh Die Beschreibung beginnt an der nordwestlichen Kreisgrenze WAF/GT: L831 in nordöstlicher Richtung folgen bis Körkesweg. Rechts auf Körkesweg; in südöstlicher Richtung folgen bis Heerdamm. Heerdam überqueren; auf Heerder Str.; in südlicher Richtung	Dal 13.4.2021 al 20.4.2021

folgen. Heerder Str. wird zu Greffener Str.. Greffener Str. in südlicher Richtung folgen bis Feldweg vor Ortseingang Clarholz. Rechts auf Feldweg; Feldweg in südwestlicher Richtung folgen; Hoendiksbach und Mühlenbach überqueren bis B 64. Rechts auf B 64; in nordwestlicher Richtung folgen bis Axtbach. Axtbach in südlicher Richtung folgen bis Feldweg. Rechts auf Feldweg; in westlicher Richtung folgen bis Hemfelder Str.. Links auf Hemfelder Str.; in südöstlicher Richtung folgen bis Sundernstr.. Rechts auf Sundernstr.; in nordwestlicher Richtung folgen. Sundernstr. wird zu Schürkamp; Schürkamp folgen bis Sundernstr.. Schürkamp mündet wieder in Sundernstr.. Sundernstr. in westlicher Richtung folgen bis Sunderkämpe. Links auf Sunderkämpe; in südlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze GT/WAF.	
Landkreis Herford — Start: Landesgrenze zu Niedersachsen (Markendorfer Straße) — Bünder Straße Richtung Osten — Links ab auf Wehmerhorststraße — Rechts ab auf „Am Holtacker“ — Links weiter auf „Auf der Drift“ — Links ab auf Stukenhöfener Straße — Rechts ab auf Hansastraße — Links ab auf „Am Klief“ — Über die Bahn weiter, dann rechts auf „Mühlenkamp“ — Geradeaus auf „Am Rundteil“ — Links ab auf Oberbauerschafter Straße — Links auf „Klosteracker“ — Rechts ab auf Steinbrinkweg — Geradeaus weiter auf Oberbauerschafter Straße — Links auf die Straße „Vor den Bäumen“ — Geradeaus bis zur T-Kreuzung — Rechts ab auf den Feldweg „Vor den Bäumen“ — Geradeaus bis zur T-Kreuzung — Links ab auf unbenannten Feldweg — Bis Waldweg „Im Donoer Berg“ — Rechts ab bis „Wiehengebirgsweg“ (= Kreisgrenze)	4.4.2021
Landkreis Hochsauerlandkreis Die Grenze des Beobachtungsgebietes beginnt nördlich des Ortsteils Meerhof am Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Straße „K 69“. Die Grenze folgt zunächst der „K69“ in südwestliche Richtung. An der Abzweigung Richtung Meerhof folgt die Grenze dem Abzweig in westliche Richtung bis zur Kreuzung mit der „Langen Straße“. Von hier verläuft die Grenze weiter in westlicher Richtung erst der Straße „Zur langen Grund“ und dann der „Herfeldstraße“ folgend. Am ersten möglichen Feldweg knickt die Grenze dann in südliche Richtung bis zur „Dalheimer Straße“ ab. Die „Dalheimer Straße“ wird überquert und die Grenze setzt sich in westlicher Richtung der Straße „Tiefe Weg“ folgend fort. Am zweiten möglichen Feldweg knickt die Grenze Richtung Süden ab und verläuft in südlicher Richtung bis zur Straße „Im Kesperbusch“. Der Straße „Im Kesperbusch“ folgt die Grenze dann in östlicher Richtung bis sie am nächstmöglichen Feldweg abknickt und sich in südlicher Richtung bis zur „L 636“ fortsetzt. Dieser folgt die Grenze bis zum nächstmöglichen Feldweg der in südliche Richtung abknickt. Diesem Feldweg folgt die Grenze des Beobachtungsgebietes in Richtung Süden bis sie die Kreisgrenze erreicht.	2.4.2021
Landkreis Hochsauerlandkreis Von der Kreisgrenze entlang der L687 durch Hagen und Allendorf bis zum Abzweig L686, L686 in Richtung Stockum, in Stockum auf L842 durch Dörnholthausen und Endorf bis Abzweig L519, L519 bis Meinkenbracht bis zum Abzweig K24, K24 durch Linnepe bis zum Abzweig K6, K6 bis Altenhellefeld bis zum Abzweig L839, L839 durch Grevenstein und Wenholthausen bis zum Abzweig L541, L541 bis zum Abzweig K40, entlang K40 bis zum Abzweig in Richtung Büenfeld, Straße nach Büenfeld bis zum Abzweig L914, L914 bis zum Abzweig B55, B55 bis zum Abzweig L914, L914 durch Herhagen sowei Niederhenneborn	19.4.2021

und Oberhenneborn bis zum Abzweig L776, L776 nach Bad Fredeburg bis zum Abzweig B511, B511 nach Gleidorf bis zum Abzweig B236, B236 nach Schmallenberg, weiter auf L737 bis zum Abzweig K17, K17 bis zum Abzweig Scheeweg, Scheeweg bis zum dritten Abzweig, auf Feldweg weiter Richtung Fleckenberg auf Im Siepen, Im Siepen bis zum Abzweig Latroper Straße, Latroper Straße bis zum Abzweig Kapellenstraße, Kapellenstraße bis zum Abzweig Jagdhauser Straße, Jagdhauser Straße bis Jagdhaus und weiter bis zur Kreisgrenze, Weg parallel zur Kreisgrenze bis zum Berg Härdler	
Landkreis Hochsauerlandkreis Von der Kreisgrenze entlang der L880 nach Dormecke, durch Dormecke über K20 nach Kückelheim, von Kückelheim nach Bremscheid, ab Bremscheid dem Hengsbecker Bach folgend (bachaufwärts) bis zur K20, K20 nach Menkhausen bis Abzweig K32, K32 nach Niederberndorf bis Abzweig K35, K35 durch Arpe und Kückelheim bis Abzweig L737, L737 bis Abzweig in Richtung Bracht, in Bracht bis zum Abzweig L928, L928 bis zum zweiten Abzweig Richtung Brenschede bis Kreisgrenze	Dall'11.4.2021al 19.4.2021
Landkreis Minden-Lübbecke Die Beschreibung beginnt im Nord-Westen des Beobachtungsgebietes und zwar in der Ortschaft Stemwede-Sundern: Ausgehend von der Landesgrenze Niedersachsen, Landkreis Osnabrück, der Straße „Bohmter Straße" in Stemwede-Sundern in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Ilweder Straße". Dieser in nord-östlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung „Heideweg" und „Gut-Steinbrink-Straße". Der Straße „Gut-Steinbrink-Straße" in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Hörstenweg". In nord-östlicher Richtung der Straße „Hörstenweg" folgend bis diese in die Straße „Arrenkamper Straße" übergeht. Weiter in nördlicher Richtung der Straße „Arrenkamper Straße" folgend bis zur Kreuzung „Stemwederberg-Straße" (L769). Der Straße „Stemwederberg-Straße" in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Rahdener Straße" in Stemwede-Wehdem. In östlicher Richtung der Straße „Rahdener Straße" folgend, den „Großer Dieckfluß" überquerend, an welcher diese in die Straße „Varler Straße" in Rahden übergeht. Der Straße „Varler Straße" in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Lemförder Straße". Der Straße „Lemförder Straße" in süd-östlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung „Diepholzer Straße" (B239). In südlicher Richtung der Straße „Diepholzer Straße" folgend bis zur Einmündung der Straße „Bruchdamm". Dieser in östlicher Richtung folgend entlang der Stadtgrenze Rahden / Espelkamp bis zum Gewässer „Kleine Aue". Dem Gewässer „Kleine Aue" in südlicher Richtung folgend bis zur Straße „Osnabrücker Straße" (L770). Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Tonnenheider Straße" in Espelkamp-Schmalge. Der Straße „Tonnenheider Straße" in südlicher Richtung nach Espelkamp-Frotheim folgend bis zur Einmündung der Straße „Diepenauer Straße". Dieser in südlicher Richtung nach Espelkamp-Isenstedt bis zum Gewässer „Kleine Aue" folgend. Dem Gewässer „Kleine Aue" / „Moorgraben" in südlicher Richtung folgend bis zum „Mittellandkanal". Diesem in westlicher Richtung folgend bis der „Mittellandkanal" die Straße „Diepenauer Straße" / „Frotheimer Straße" kreuzt. Der Straße „Frotheimer Straße" in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Im Eichholz", die im weiteren Verlauf in die Straße „Eichholzer Straße" übergeht. Dieser in südlicher Richtung folgend nach Lübbecke-Eilhausen bis zur Einmündung der Straße „B65". Dieser in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Kalberkamp". Dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Kraienhopstraße". Dieser in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Mühlensiek". Der Straße „Mühlensiek" in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Stüßbrink". Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Bergkämpe". In südlicher Richtung der Straße „Bergkämpe" folgend bis zur Einmündung der Straße „Ahlser Weg". Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Kahle Brinks Weg". In südlicher Richtung der Straße „Kahle Brinks Weg" über den Gehlenbecker Berg folgend bis diese in die Straße „Kammweg übergeht. Der Straße „Kammweg" entlang der Gemeindegrenze Lübbecke / Hüllhorst folgend. Der Gemeindegrenze Lübbecke / Hüllhorst weiter folgend bis diese die Straße „B239" kreuzt. Der Straße „B239" in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Oberbauerschafter Straße" (L876) in Hüllhorst-Niedringhausen. Der Straße „Oberbauerschafter Straße" (L876) folgend durch Hüllhorst-Oberbauerschaft bis zur	4.4.2021

Kreisgrenze Herford. Der Kreisgrenze Herford / Minden-Lübbecke in nord-westlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze Niedersachsen, Landkreis Osnabrück / Minden-Lübbecke. Dieser Grenze weiter folgend bis zum Ausgangspunkt der Straße „Bohmter Straße“ in Stemwede-Sundern.	
Landkreis Minden-Lübbecke Die Beschreibung des Sperrgebietes beginnt westlich und zwar in der Ortschaft Stemwede-Destel: Ausgehend von der Kreuzung „Lübbecker Straße“ und „Desteler Straße“ in Stemwede-Destel der Straße „Desteler Straße“ in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Am Alten Teich“. Entlang der Straße „Am alten Teich“ in östlicher Richtung bis zur Einmündung der Straße „Schluttbaum“. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Twiehauser Straße“. Dieser in südwestlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „An der Rethlage“. Der Straße „An der Rethlage“ in östlicher Richtung folgend über den Twiehauser Bach in Espelkamp-Vehlage, an welchem diese in die Straße „Höfenweg“ übergeht. Der Straße „Höfenweg“ zunächst in östlicher Richtung über die Kreuzung „Twiehauser Straße“ und „Höfenweg“ weiter auf der Straße „Höfenweg“ in südlicher Richtung folgend bis diese in die Straße „Im Schanzen“ übergeht. Dieser zunächst in südlicher und an der nächsten Kreuzung in östlicher Richtung weiter folgend bis zur Einmündung der Straße „Dreieckweg“. Der Straße „Dreieckweg“ in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Erfmeyerstraße“. Dieser in östlicher Richtung folgend bis sie in die Straße „Leverner Straße“ übergeht. Der „Leverner Straße“ weiter in östlicher Richtung folgend bis zum Fluss „Große Aue“. Dem Flussverlauf „Große Aue“ in südlicher Richtung nach Espelkamp-Fiestel folgend bis zur Straße „Gestringer Straße“ (L766). Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Blasheimer Straße“ (L773). Der Straße „Blasheimer Straße“ in südlicher Richtung folgend bis diese bei Überquerung des Mittellandkanals in die Straße „Fiesteler Straße“ (K60) übergeht. Der Straße „Fiesteler Straße“ in Lübbecke-Alswede weiter in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Am Vogelsang“. Der Straße „Am Vogelsang“ in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Heidbrinkweg“. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zum Ende der Straße „Heidbrinkweg“. In westlicher Richtung zum Hollwinkeler Holz entlang der Grenze zur Stadt Pr. Oldendorf bis zur Einmündung der Straße „Bruchstraße“. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Schaffeldweg“. Zunächst in westlicher und dann in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Bruchflachweg“. Dieser in westlicher Richtung folgend bis diese in die Straße „Hedemer Masch“ in Pr. Oldendorf übergeht. Der Straße „Hedemer Masch“ weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Hedemer Straße“. Der Straße „Hedemer Straße“ in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße - 78 - „Im Hallau“. Dieser in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Engershauser Straße“. Dieser in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Bremer Straße“ (L557). Der Straße „Bremer Straße“ in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Ostweg“. Der Straße „Ostweg“ in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Hauptstraße“. Dieser in nördlicher Richtung folgend bis diese in die Straße „Leverner Straße“ (L767) übergeht. Dieser weiter in nördlicher Richtung folgend den Mittellandkanal überquerend bis zur Einmündung der Straße „Neuenfelder Straße“. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Ossenbrink“. Zunächst weiter auf der Straße „Ossenbrink“ in nördlicher und dann in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Zum Neuen Felde“. Dieser in nördlicher Richtung folgend. Westlich am „Großer Diekfluss“ entlang bis zur Einmündung der Straße „Lohneweg“. Der Straße „Lohneweg“ in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Lübbecker Straße“ (L766). Dieser in östlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt der Kreuzung „Lübbecker Straße“ und „Desteler Straße“ in Stemwede-Destel.	Dal 27.3.2021al 4.4.2021

Landkreis Minden-Lübbecke Die Beschreibung Beobachtungsgebietes beginnt westlich und in der Ortschaft Stemwede-Dielingen: Ausgehend von der Kreuzung der B51 „Bremer Straße“ und K 78 „Fischerstatt“ in Stemwede-Dielingen der Kreisgrenze folgend bis zur K 60 Naturschutzgebiet „Oppenweher Moor“. Der K 60 in südlicher Richtung bis Oppenwehe folgend bis zum „Großen Diekfluss“. Dem Flusslauf in südlicher Richtung folgend bis zur K 68 „Twiehauser Straße“. Der „Twiehauser Straße“ in südlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung K 68/L 767. Der L 767 „Hollweder Straße“ folgend in südwestlicher Richtung bis nach Levern „Maschstraße, Obere Horst“ bis zur Einmündung L 766 „Levener Straße“. Der L 766 folgend in westlicher Richtung bis zur Einmündung L 767 „Schröttinghauser Straße“. Der L 767 folgend in südwestlicher Richtung bis zur Kreisgrenze. Der Kreisgrenze folgend bis nach Dielingen zum Ausgangspunkt.	5.4.2021
Landkreis Minden-Lübbecke Die Beschreibung des Sperrgebietes beginnt westlich und in der Ortschaft Stemwede-Dielingen: Ausgehend von der Kreuzung der B51 „Bremer Straße“ und K 78 „Fischerstatt“ in Stemwede-Dielingen der Einmündung in östlicher Richtung der Straße „Zur alten Windmühle“ folgend bis zur Einmündung in die Straße „Eckern“ und dieser folgend bis zur Einmündung „Reininger Straße“ (K 77) bis zur Einmündung „Dielinger Straße“ (K 75) Der K75 folgend in südlicher Richtung auf die L 766. Der L766 „Haldemer Straße“ folgend in östlicher Richtung bis nach Haldem. Auf Höhe der Kreuzung „Westernort“ nach Norden (Richtung Wald) der Straße bis zur Kreisgrenze folgend. Entlang der Kreisgrenze bis zur B51 und zum Ausgangspunkt.	Dal 28.3.2021al 5.4.2021
Landkreis Olpe Die Beschreibung beginnt am südlichen Ende von Rüspe an dem Punkt, an dem die Kreisgrenze auf die L553 trifft — weiter in nördliche Richtung entlang der L553, dort rechts auf die B517 — links auf die B236 — rechts über die L880 zur L737 — links über die L737 — an der Kreuzung rechts auf die B236 — im Kreisverkehr die 2. Ausfahrt auf die Lenscheider Straße — übergehend auf die L687 — übergehend auf Hohes Lenscheid in Richtung Lenscheid bis zur Kreisgrenze — entlang der Kreisgrenze in süd-östliche bis Rüspe	19.4.2021
Landkreis Olpe Die Beschreibung beginnt an der Kreisgrenze auf der Brenscheder Straße in Fahrtrichtung Brenschede — innerhalb der Ortslage an der ersten Kreuzung rechts — nach der Brenscheder Straße 7. rechts — links auf die Brachter Str. — links auf die B55 — rechts auf die L737 — rechts auf „Elsmecke“ bis zur Kreisgrenze — vom Eckpunkt der Kreisgrenze in süd-östliche Richtung entlang der Kreisgrenze bis zur Brenscheder Straße	Dall’11.4.2021al 19.4.2021
Landkreis Paderborn Entlang der B64 an der Abfahrt Mönkeloh in östliche Richtung bis zur K38, K38 in östliche Richtung bis zur Einmündung Iggen ’scher Weg, Iggen’scher Weg über den Verbindungsweg Riepenweg zu-rück auf den Iggen ’scher , Iggen’scher Weg bis zur Einmündung Grundsteinheimer Weg, Grundst-einheimer Weg in nördliche Richtung am Waldrand entlang, Stadtweg bis zum Hohlweg, Hohlweg bis zur Glasebachstr., Glasebachstr. bis zur Einmündung Totenweg, Totenweg bis zur Einmündung Zum Winterberg, Zum Winterberg bis zur Einmündung des Feldwegs Auf der Sauren Seite, Auf der Sauren Seite in östliche Richtung zum Feldweg Am Scheideberge, Am Scheideberge bis zur Ein-mündung Im Boome, Im Boome bis zur Einmündung Auf dem Kämpen, Auf dem Kämpen bis zur L817, L817 in südliche Richtung bis zur Einmündung Große Heide, Große Heide in nordöstliche Richtung bis zur Einmündung Auf dem Klei, Auf dem Klei bis zur Einmündung Sinneborn, Sinneborn in südliche Richtung bis zur K26, K26 in östliche Richtung bis zum Waldrand, am Waldrand entlang in südliche Richtung bis zum Feldweg, Feldweg in westliche Richtung bis zur B68, B68 in südliche Richtung bis zur Einmündung der K24, K24 bis zur Einmündung Hardtweg,	2.4.2021

Hardtweg bis zum Bördenweg, Bördenweg bis zum Beginn des Blankenroder Bachs, Blankenroder Bach in südliche Rich-tung bis zum Grünhüttenweg, Grünhüttenweg bis zur Einmündung Dalheimer Str., Dalheimer Str. bis zur Einmündung Durchgrundweg, Durchgrundweg bis zum Übergang Teichweg, Teichweg bis zum Übergang K69, K69 bis zur Kreisgrenze Hochsauerlandkreis – Paderborn, Kreisgrenze Paderborn – Hochsauerlandkreis ab der L549 in westliche Richtung bis zur Einmündung Bleiwäscher Str. / K36, Bleiwäscher Str. / K 36 bis zum Waldrand, am Waldrand entlang in nordwestliche Richtung bis zum Feldweg mit Übergang in den Tannenweg, Tannenweg bis zur Einmündung An der Grotte, An der Grotte bis zur Einmündung in die Mittelstraße, Mittelstraße bis zur Einmündung Leiberger Str., Leiberger Str. bis zur Einmündung der L549, L549 bis zur Einmündung Empertalweg, Empertalweg bis zur Einmündung in den Feldweg In den Birken, In den Birken bis zur Einmündung der K34, K34 bis zur Einmündung Auf der Faulbreye, Auf der Faulbreye bis zur Einmündung In der Klus, In der Klus in westliche Richtung bis zur Einmündung Quellenstraße, Quellenstraße bis zur Einmün-dung Stöckerbusch, Stöckerbusch bis zur L754, L754 bis zur Einmündung der K16, K16 bis zur Einmündung An der Lehmen, An der Lehmen bis zur Moosbruchstraße, Moosbruchstraße bis zur K21, K21 bis zur Einmündung Tiggstraße, Tiggstraße bis zur Einmündung der K37, K37 in westliche Richtung bis zur L637, L637 bis zur Einmündung der L776, L776 bis zur Einmündung der L751, L751 bis zur Einmündung Bosenholz, Bosenholz in nördliche Richtung bis zur Einmündung Tudorfer Str., Tudorfer Str. in südliche Richtung bis zur Einmündung der L752, L752 bis zur Einmündung der L776, L776 in nördliche Richtung bis zum kreuzenden Punkt des Waldrandes, am Waldrand Sammtholz entlang bis zum Sportplatz am Delbrücker Weg, Delbrücker Weg bis zur Einmündung Alter Hellweg / K37, Alter Hellweg / K37 in nördliche Richtung bis zum Übergang der L756, L756 bis zum Übergang Barkhauser Str. / K37, Barkhauser Str. / K37 bis zur Einmündung der A33, A33 in südliche Richtung bis zur Abfahrt Borcher Str., Borchener Str. in nördliche Richtung bis zur B64 bei Abfahrt Mönkeloh	
Landkreis Paderborn Entlang der L818 bis zur Kreuzung K22, K22 bis zur Einmündung Westernstr., Westernstr. bis zur Einmündung Kirchstr., Kirchstr. bis zur Einmündung Bornweg, Bornweg bis zum Übergang Rahmental, Rahmental bis zur Einmündung des Verbindungsweges mit dem Milchweg, Milchweg bis zur Einmündung der K1, K1 bis zur Einmündung Im Niederefeld, Im Niederefeld bis zum Waldrand, am Waldrand in südlicher Richtung bis zum Ende des Feldweges, Feldweg in westliche Richtung bis zur nächsten Einmündung, weiter in südlicher Richtung bis zur nächsten Einmündung, weiter in süd-westlicher Richtung bis zur Einmündung Am Hohler Weg, Am Hohler Weg bis zur Einmündung Stadtweg, Stadtweg bis zur Einmündung Paderborner Str., Paderborner Str. bis zur Einmündung Schwalbenstr., Schwalbenstr. über die Attelner Str. in die Straße Am Blissenberg, Am Blissenberg übergehend in den Triftweg, Triftweg bis zur Kastanienallee, Kastanienallee bis zur Einmündung Riependahlstr., Riependahlstr. bis zur Einmündung Dalheimer Weg, Dalheimer Weg bis zur Einmün-dung Sintfeldhöhenstr., Sintfeldhöhenstr. in nördlicher Richtung auf die Dalheimer Str. / K20, Dahl-heimer Str. / K20 bis zur Westfalenstr. / L754, Westfalenstr. / L754 in westliche Richtung bis zur A44, A44 bis A33, A33 bis zur Kreuzung L818	Dal 25.3.2021al 2.4.2021
Landkreis Paderborn Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh von dem Zusammentreffen mit der Kreisgrenze Soest am Boker Kanal bis zur Kaunitzer Straße in der Gemeinde Hövelhof, Kaunitzer Straße in der Gemeinde Hövelhof ab Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh folgen bis Emsallee, Emsallee folgen bis Detmolder Straße, Detmolder Straße südlich folgen bis Espelner Straße, Espelner Straße südöstlich folgen bis Hövelhofer Straße (L822), Hövelhofer Straße (L822) südlich folgen bis Wittendorfer Straße, Wittendorfer Straße südlich folgen bis Wasserwerkstraße, Wasserwerkstraße folgen bis Verbindungsweg zur Bundesstraße 64 (B64), Verbindungsweg zwischen Wasserwerkstraße und B64, B64 ab Einmündung Verbindungsweg zur Wasserwerkstraße folgen bis Einmündung Kreuzmeer, Kreuzmeer folgen bis zur Einmündung Graf-Meerveldt-Straße, Graf Meerveldt-Straße östlich folgen bis Heddinghauser Straße (K3), Heddinghauser Straße (K3) folgen bis Scharmeder Straße, Scharmeder Straße folgen bis zur Einmündung Bentfelder Weg, Bentfelder Weg folgen bis Glockenpohl, Glockenpohl folgen bis Thüler Straße, Thüler Straße ab Einmündung Glockenpohl folgen bis Einmündung Bleichstraße, Bleichstraße folgen bis Birkenstraße, Birkenstraße folgen bis zur Einmündung Liemekestraße, Liemekestraße folgen bis Boker Damm (K55), Boker Damm (K55) ab Einmündung Liemekestraße südlich folgen bis Mühlendamm, Mühlendamm folgen bis Haupstraße (L636) (Verne), Hauptstraße (L636) (Verne) ab Einmündung Mühlendamm folgen	20.4.2021

bis Enkhausen, Enkhausen folgen bis Verlarer Straße und wiederum folgen bis Lippstädter Straße, Lippstädter Straße folgen bis zur Einmündung Am Damm, Am Damm folgen bis Dammstraße, Dammstraße ab Einmündung Am Damm folgen bis zur Einmündung Verlarer Weg, Verlarer Weg folgen bis Kreisgrenze Paderborn-Soest, Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Soest ab Verlarer Weg bis zum Zusammentreffen mit der Kreisgrenze Gütersloh am Boker Kanal	
Landkreis Paderborn Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh ab dem Ausgangspunkt Haselhorster Straße bis zur Westerloher Straße, Westerloher Str. südlich folgen bis Giptenweg, Giptenweg südwestlich folgen bis Grafhörsterweg, Grafhörsterweg südöstlich folgen bis Schöninger Str., Schöninger Str. südwestlich folgen bis Am Sporckhof, Am Sporckhof südöstlich folgen bis Nordhagener Str., Nordhagener Str. östlich folgen bis Brinkweg, Brinkweg südwestlich folgen bis Schmaler Weg, Schmaler Weg folgen bis Westenholzer Str., Westenholzer Str. westlich folgen bis Verbindungsweg, Verbindungsweg südlich folgen bis Obernheideweg, Obernheideweg westlich folgen bis Westenholzer Str., Westenholzer Str. südwestlich folgen bis Wiebeler Str., Wiebeler Str. erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Wulfhorster Str., Wulfhorster Str. westlich folgen bis Haselhorster Str., Haselhorster Straße bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze Gütersloh-Paderborn	Dal 15.4.2021 al 20.4.2021
Landkreis Soest B55 in östlicher Richtung (Kreisgrenze) folgend bis Höhe Geseker Bach, Auf der Trift in westlicher Richtung der Gemeindegrenze folgend bis Bahnecke, Bahnecke bis Hörster Straße, Hörster Straße bis Schambrede, Schambrede bis Lippe, Lippe in westlicher Richutng bis Höhe In den Amtswiesen, In den Amtswiesen bis Lippestraße, Lippestraße in westlicher Richtung bis B55, B55 in nördlicher Richtung 4,7 km folgend bis Höhe Kreisgrenze Gütersloh	20.4.2021
Landkreis Warendorf Die Beschreibung beginnt an der nördlichen Grenze zum Kreis Gütersloh entlang der Hessel. Im Osten entlang der Kreisgrenze zum Kreis Gütersloh. Die südwestliche Grenze wird gebildet durch den Wasser – und Bodenverband Sassenberg-Füchtorf Nummer 8 – 6v1.	2.4.2021
Landkreis Warendorf Die Beschreibung beginnt im Süden am Kreuzungspunkt der Kreisgrenze Gütersloh und der Bahnstrecke. Der Bahnstrecke in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der L792. Der L792 in westlicher Richtung folgen bis Ennigerloh Stadt. Hier den Bahnschienen in nördlicher Richtung folgen bis zur K2 (Nordring). Der K2 in westlicher Richtung folgen bis zur B475. Die B475 (Westring) nach Norden bis zur Einmündung Amselweg folgen. Dieser bis zur Einmündung Höhenweg in nord-westlicher Richtung folgen. Dem Höhenweg bis zum Abzweig Richtung Büttrup folgen. Die westliche Ortsumgehung Büttrup nutzen bis zur K2 (Hoetmarer Straße). Dieser in nördliche Richtung folgen bis zum Musenbach. Diesem in Richtung Westen folgen bis zur K1. Der K1 Richtung Norden folgen bis zur Warendorfer Straße. Von da aus weiter Richtung Osten bis zur Straße Nordfeld. Dieser Richtung Norden folgen bis zur Eisenbahnstraße. Von dort aus weiter Richtung Norden über die Kuhstraße zur L547. Dann weiter der L547 Warendorfer Straße in nördliche Richtung folgen. Die Warendorfer Straße geht über in die Freckenhorster Straße, dieser weiter Richtung Norden folgen bis zum Markt. Dann nach Norden in die Emsstraße. Der Straße weiter folgen bis zwischen den Emsbrücken. Von da aus weiter nach Norden über die Dreibrückenstraße und die Dr. Rau-Allee bis zum Abzweig Gröblingen. Dieser Straße folgen bis zur Hessel.	20.4.2021

Dann der Hessel Richtung Osten folgen bis zur B475 Füchtorfer Straße. Der B475 nach Norden folgen bis zur Einbiegung B476 (Füchtorfer Straße). In der Rechtskurve links der Straße am Füchtorfer Moor entlang in Richtung Feldmarksee bis zur Einmündung Vennstraße folgen. Der Vennstr. In nördlicher Richtung folgen. An der ersten Einmündung rechts abbiegen und um den Feldmarksee herum, an der Siedlung Feldmark vorbei bis zur Einmündung der Straße Zum Knapp. Der Straße Zum Knapp in nördliche Richtung bis zur Kreisgrenze Gütersloh folgen.	
Landkreis Warendorf Die Beschreibung beginnt im Süden mit dem Schnittpunkt der Kreisgrenze Gütersloh und der Letter Straße. Von der Letter Straße weiter Richtung Westen der Gemeindegrenze Beelen folgend bis zur K2 (Beelener Straße). Der Beelener Straße Richtung Süden bis zur ersten Querstraße/Einmündung folgen in den Rottmannsweg. Diesem in westlicher Richtung folgen bis zum Beelener Landweg. Weiter in nordöstlicher Richtung vom Beelener Landweg bis zur Gemeindegrenze Beelen. In nordwestlicher Richtung der Gemeindegrenze Beelen folgend bis zur Straße Landhagen im Norden. Von da aus weiter in westlicher Richtung bis zur Landstraße L831. Der Landstraße in nördliche Richtung folgend bis zur Kreisgrenze Gütersloh.	Dal 13.4.2021 al 20.4.2021
SACHSEN	
Stadt Chemnitz Stadtteile Wittgensdorf, Glösa-Draisdorf, Borna-Heinersdorf, Röhrsdorf, Furth, Schloßchemnitz, Altendorf, Rottluff, Rabenstein, im Stadtteil Grüna das Gebiet nördlich der alten Bahnlinie bis zur Pleißaer Straße und östlich der Verbindungslinie Pleißaer Straße – Totenstein – Autobahn A4	9.4.2021
Landkreis Mittelsachsen — Gemeinde Altmittweida Ortsteile Altmittweida und Siedlung — Gemeinde Stadt Burgstädt Ortsteil Schweizerthal — Gemeinde Claußnitz Ortsteile Claußnitz, Diethensdorf, Markersdorf und Röllingshain — Gemeinde Hartmannsdorf südlich der der Kreisstraße K8252 — Gemeinde Königshain-Wiederau Ortsteile Königshain, Stein, Topfseifersdorf, Wiederau — Gemeinde Lichtenau Ortsteile Auerswalde, Garnsdorf und Ottendorf — Gemeinde Stadt Lunzenau Ortsteile Berthelsdorf, Cossen, Elsdorf, Göritzhain, Himmelhartha, Lunzenau, Rochsburg — Große Kreisstadt Mittweida Ortsteile Frankenau und Thalheim — Gemeinde Mühlau südlich der Kreisstraße K8252 — Gemeinde Stadt Penig Ortsteile Amerika, Arnsdorf, Chursdorf, Markersdorf, Obergräfenhain, Penig, Tauscha, Thierbach, Wernsdorf, Zinnberg — Gemeinde Seelitz Ortsteil Beedeln — Gemeinde Taura Ortsteil Köthensdorf-Reitzenhain — Gemeinde Stadt Wechselburg Ortsteile Altzschillen, Corba, Göhren, Göppersdorf, Hartha, Meusen, Nöbeln, Seitenhain, Wechselburg, Zschoppelshain	9.4.2021
Landkreis Mittelsachsen — Gemeinde Stadt Burgstädt Ortsteile Burgstädt, Mohsdorf — Gemeinde Taura Ortsteil Taura — Gemeinde Hartmannsdorf nördlich der Kreisstraße K8252 — Gemeinde Mühlau nördlich der Kreisstraße K8252	Dall'1.4.2021al 9.4.2021
Landkreis Zwickau — Gemeinde Callenberg Ortsteil Meinsdorf — Gemeinde Stadt Limbach-Oberfrohna — Gemeinde Niederfrohna	9.4.2021

SACHSEN-ANHALT	
Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 1. Das Beobachtungsgebiet wird im Norden begrenzt durch die Ortschaften Depekolk der Einheitsgemeinde Hansestadt Salzwedel sowie Ladekath, Fleetmark, Lohne der Einheitsgemeinde Arendsee/Altmark. 2. Das Beobachtungsgebiet wird im Osten begrenzt durch die Ortschaften Packebusch, Beese, Vienau, Karritz der Einheitsgemeinde Kalbe (Milde). 3. Das Beobachtungsgebiet wird im Süden begrenzt durch die Ortschaften Kalbe (Milde), Wernstedt der Einheitsgemeinde Kalbe (Milde). 4. Das Beobachtungsgebiet wird im Westen begrenzt durch die Ortschaften Kakerbeck, Cheinitz, Mösenthin der Einheitsgemeinde Kalbe (Milde).	18.4.2021
Landkreis Altmarkkreis Salzwedel — Einheitsgemeinde Kalbe (Milde) mit den Ortschaften Vietzen, Güssefeld, Siepe, Karstedt, Altmersleben	Dal 10.4.2021al 18.4.2021
Landkreis Anhalt-Bitterfeld — Stadt Südliches Anhalt: Ortsteile Cattau, Edderitz, Glauzig, Görzig, Gröbzig, Hohnsdorf, Maasdorf, Pfaffendorf, Piethen, Reinsdorf, Rohndorf, Station Weißandt-Gölzau, Trebbichau an der Fuhne, Werdershausen, Wieskau — Stadt Zörbig: Ortsteile Cösitz, Göttnitz, Priesdorf, Rieda, Schortewitz, Schrenz, Stumsdorf, Werben	20.4.2021
Stadt Halle (Saale) — Stadtteil Tornau; — Stadtteil Seeben; — Stadtteil Heide-Nord/Blumenau; — Ortslage Lettin inkl. NSG Lunzberge und LSG Saaletal; — Alle Bereiche der Stadtteile Seeben und Kröllwitz, die nördlich der folgenden Linie liegen (einschließlich NSG Brandberge): — der Verlängerten Mötzlicher Straße von der Einmündung Lilienthalweg stadteinwärts folgend, — entlang Mötzlicher Straße bis Trothaer Straße, — Trothaer Straße Richtung Süden bis Abzweigung Seebener Straße, — Seebener Straße folgend übergehend in Fährstraße und anschließend Kröllwitzer Straße, — dem Verlauf der Kröllwitzer Straße nach Nordwesten über die Saale (Giebichensteinbrücke) folgend, übergehend in die Dölauer Straße bis zur Kreuzung Dölauer Straße / Brandbergweg / Nordstraße.	20.4.2021
Landkreis Saalekreis Beginnend an der A 14 Anschlussstelle Tornau der Kreisgrenze HAL östlich von Tornau folgend und die Linie der Kreisgrenze in östlicher Richtung verlängernd entlang der Gehölzgrenze bis zur südöstlichen Ecke des Gehölzes. Dann querfeldein östlich von Maschwitz und westlich von Plössnitz in nordöstlicher Richtung bis zum östlichen Rand des Verkehrslandeplatzes Oppin. Von dort in nord-nordöstlicher Richtung Niemberg und Eismannsdorf auslassend zur Schnittstelle von Bahnlinie und Kreisgrenze zum Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Weiter an der L 50 zwischen Garsena und Dornitz der Kreisgrenze folgend bis zur Schnittstelle L 156 mit der Kreisgrenze zum Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Von dort querfeldein Richtung Süden, Dobis auslassend, bis zum Südufer der Saale, weiter in südlicher Richtung dem Kühlbach folgend bis an die L 156, danach der L 156 nach Süden folgend bis zur Gabelung vor Fienstedt. Weiter querfeldein in östlicher Richtung bis zum linken Saaleufer. Dem Saaleufer folgend bis zur Schiepziger Biberwiese nördlich von Schiepzig, von dort aus, die Ortschaft Schiepzig auslassend, querfeldein in südöstlicher Richtung bis zur Schnittstelle Brachwitzer Straße, Äußere Lettiner Straße und Kreisgrenze HAL.	20.4.2021
Landkreis Saalekreis Beginnend am Kreuzungspunkt der A14 südlich der Anschlussstelle Löbejün mit der Bahnstrecke, der A 14 in Richtung Süden folgend und, diese auslassend, südlich an Nehlitz	20.4.2021

vorbei, die L145 kreuzend bis zum Abzweig des Entwässerungsgrabens westlich der Schützbuschberge und, dem Graben folgend, bis zur K2133. Dann der K2133 in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Nehlitzer Hauptstraße, von dort dem Feldweg folgend Richtung Norden bis zur K2119. Von dort der östlichen Gehölzgrenze Richtung Norden folgend bis zum Weg zwischen Drobitz und K2132, diesem nach Norden folgend und die K2132 schneidend querfeldein bis zum Kreuzungspunkt der Wege zwischen Drehlitz, Kösseln und Ostrau. Von dort bis zur nordwestlichen Begrenzung Kiesgrube Plötz, entlang der nördlichen Gewässergrenze, südlich der Bebauungsgrenze Plötz der Plötzer Chaussee nach Westen folgend. Am Abzweig der K2121 Bitterfelder Straße/ Plötzer Chaussee dem Feldweg in Richtung Süden folgend bis zur Martinstraße. Von dort in südwestliche Richtung Löbejün östlich umfahrend und die Ortslage „Sperling" einschließend bis zur A14 an der 1. Überführung südlich der Anschlussstelle Löbejün.	
Landkreis Salzlandkreis Die Ortsteile der Einheitsgemeinde Könnern: Sieglitz, Hohenedlau, Mitteledlau Gebietskulisse: Beginnend mit der Kreisgrenze zum Saalekreis an der L50, Feldflur zum nordwestlichen Punkt der Autobahnraststätte Plötzetal West an der A14, A 14 folgend Richtung Könnern für 1 km bis zum Landwirtschaftsweg Golbitz - Mitteledlau, diesem folgend bis Mitteledlau, am westlichen Rand von Mitteledlau über die freie Feldflur Richtung Kreisgrenze zum Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Akazienberg, das eingeschlossene Gebiet zu den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Saalekreis	20.4.2021
Landkreis Stendal — Folgende Ortsteile der Gemeinde Bismark: Berkau, Büste, Döllnitz, Kremkau, Poritz sowie der Bahnhof des Ortsteils Meßdorf	18.4.2021
SCHLESWIG-HOLSTEIN	
Landkreis Herzogtum Lauenburg die Gemeinden Borstorf, Elmenhorst, Fuhlenhagen, Grove, Havekost, Kankelau, Kasseburg, Koberg, Linau, Lüchow, Möhnsen, Niendorf a. d. Stecknitz, Nusse, Poggensee, Ritzerau, Sahms, Sandesneben, Schiphorst, Schönberg, Schretstaken, Sirksfelde, Talkau, Walksfelde, Wentorf A. S., Dahmker, Köthel, Basthorst, Kuddewörde, Mühlenrade sowie — von der Gemeinde Bälau die Gebiete westlich der K 27 und das Gebiet des Bälauer Zuschlags, — von der Gemeinde Breitenfelde der Ortsteil Neuenlande, — der Forstgutbezirk Sachsenwald mit Ausnahme der Gebiete südlich der L 314	8.4.2021
Landkreis Herzogtum Lauenburg — die Gemeinden Dahmker, Köthel, Hamfelde und Mühlenrade, — von der Gemeinde Basthorst die Gebiete nördlich des Wirtschaftswegs „Auf dem Gut" von der Gemeindegrenze zu Mühlenrade bis zur L 159 und dem Wirtschaftsweg von der L 159 zur Gemeindegrenze von Dahmker - einschließlich der Hofstelle des Gutes Basthorst, — von der Gemeinde Kuddewörde die Gebiete östlich der B 404	Dal 30.3.2021 all'8.4.2021
Landeshauptstadt Kiel Die Grenze des Beobachtungsgebietes beginnt auf der Nordseite des Nord-Ostsee-Kanals von der Stadtgrenze dem Kanal folgend in östlicher Richtung bis zum Brückenkopf der Holtenauer Hochbrücke, von dort der B 503/ B76 /Olof-Palme-Damm in südlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung mit der Eckernförder Straße. Dieser folgend in nordwestlicher Richtung bis zur Stadtgrenze Kiel in Höhe der Staße Kopperpahler Teich.	15.4.2021

Landeshauptstadt Kiel Die Grenze des Beobachtungsgebiets in der Landeshauptstadt Kiel verläuft beginnend an der Kreisgrenze zu Plön entlang der Bundesstraße 404 nach Norden bis zur Kreuzung mit der Straße Seewiesenredder, den Seewiesenredder in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Zum Schlüsbeker Moor. Auf Am Schlüsbeker Moor nach Süden bis zur Abzweigung Goldberg (K16). Der K16 folgend nach Rönne. In Rönne verläuft die Grenze am Südrand der Straße Am Teich bis zur Straße Am Forst. Am Forst verläuft sie weiter Richtung Südost, dann nach Osten entlang der Straße Wilsau und ab der Abzweigung Spitzkoppel weiter in nordöstlicher Richtung. Sie folgt dem Verlauf der Spitzkoppel sowie ihrer Fortsetzung als Feldweg. Nach Querung der Wellsau verläuft die Grenze weiter dem Feldweg folgend zur Straße Hof Kroog und weiter dem Verlauf der Straße Hof Kroog folgend bis zur Straße Am Wellsee. Die Grenze verläuft dann am Südrand der Straße Am Wellsee bis zur Abzweigung Rönner Weg und dann Rönner Weg entlang nach Süden bis zur Kreisgrenze.	16.4.2021
Landkreis Ostholstein In der Gemeinde Wangels ab der Kreisgrenze entlang der B202 bis Döhnsdorf. Über die Dorfstr. und die Wasbuker Mühle, weiter über „Am Schmiedeberg“ zur L216 nach Hansühn. Dem Verlauf der L 216 bis nach Schönwalde folgend. Über die L 57 von Schönwalde über Kasseedorf bis zur Kreuzung Panzerstr. Derselbigen folgend über den Sandfeldweg nach Eutin, Ortsteil Fissau. Entlang der Dorfstr. dem Verlauf der L 174 (Westtangente) bis zur B 76 folgend. Der B 76 bis zur Kreisgrenze in Höhe Dodauer Forst und entlang der Kreisgrenze wieder bis nach Döhnsdorf, Gemeinde Wangels folgend.	17.4.2021
Landkreis Ostholstein In der Gemeinde Malente gelegenes Gebiet: Ab Rührsberg über die Hauptstr. An Söhren vorbei nach Malkwitz. Der Dorfstr. Entlang von Malkwitz nach Sieversdorf. Von Sieversdorf entlang der Dorfstr. Richtung Neukirchen. Ortseigangs von Neukirchen entlang dem Saseler Weg bis zur Kreisgrenze und derselbigen bis Rührsberg folgend.	Dal 9.4.2021al 17.4.2021
Landkreis Plön — Die folgenden Gemeinden: Barmissen, Belau, Boksee, Bothkamp, Dersau, Dörnick, Großbarkau, Honigsee, Kalübbe, Kirchbarkau, Kleinbarkau, Lebrade, Lehmkuhlen, Matensrate, Nehmten, Nettelsee, Plön, Pohnsdorf, Rastorf, Rathjensdorf, Ruhwinkel,Schellhorn, Schillsdorf, Schwentinental, Wankendorf, Warnau, Wittmoldt — In der Gemeinde Ascheberg: das gesamte Gemeindegebiet südlich dem Gebiet Den Wanderweg von Pohl in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Kühren. — In der Gemeinde Löptin: das gesamte Gemeindegebiet westlich der B404 — In der Gemeinde Postfeld: das gesamte Gemeindegebiet der westliche Teil der Nettelau. — In der Stadt Preetz: das gesamte Gebiet nördlich auf Höhe des Moor-Redder am Ufer des Postsees bis zum Moor-Redder, des Rethstellenredder, des Postfelder Wegs, des Knicks hinter dem Nachtkoppelweg, des Knicks hinter der Sonderburger Straße, des Lohmühlenwegs, der Straße Am Fichtenstadion, der Kührener Straße nördlich der Straße Peterskamp, welche dann in Pohl übergeht, dem Waldweg, der Vogelweide, dem Birkenweg, dem Zappenweg und Richtung Osten nördlich des Weges zur Badestelle „Strandbad Lanker See“. Weiter nördlich der Uferlinie des Lanker Sees bis zum Übergang in den Kirschsee auf Höhe der Gemeindegrenze Schellhorn. — In der Gemeinde Stolpe: Das gesamte Gemeindegebiet östlich des Butscherweg, südlich der L 67 bis zur B404 und westlich der B404	16.4.2021

— In der Gemeinde Wahlstorf: das gesamte Gemeindegebiet sowohl östlich vom Lanker See und am Laub- und Nadelwald vom Mühlenberg entlang bis zur Straße Mühlenberg, als auch östlich vom Mühlenberg und dem Vogelsang, der Lindenallee entlang der Schwentine, östlich des Fuhlensees, der Schwentine und des Kronsees bis zur Gemeindegrenze.	
Landkreis Plön — In der Gemeinde Stolpe: westlich des Butscherweg und nördlich der L 67 bis zur B404; dann östlich der B404 bis zur Gemeindegrenze der Gemeinde Löptin. — In der Gemeinde Löptin: die gesamte Gemeinde außer der Teil westlich der B404 — In der Gemeinde Postfeld der östliche Teil der Nettelau bis zur Gemeindegrenze und dann östlich bis zur Alten Schwentine. — In der Gemeinde Kühren: die Gesamte Gemeinde — In der Gemeinde Stadt Preetz: Die Gemeindegrenze am Ufer des Postsees entlang bis zur Höhe Moor-Redder. Hier in östliche Richtung und dann weiter den Moor-Redder entlang bis zum Rethstellenredder. Dann östlich bis zum Postfelder Weg. Dem Postfelder Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Knick hinter dem Nachtkoppelweg; dann südlich dem Wanderweg hinter der Tonderner Straße entlang und östlich dem Knick hinter der Sonderburger Straße folgend bis zum Lohmühlenweg. Dem Lohmühlenweg südwestlich folgend bis zum Am Fichtenstadion und dann bis zur Kührener Straße. Die Kührender Straße bis zum Waldweg und dann vom Waldweg durch die Vogelweide zum Am Lanker See. Der Straße Am Lanker See nördlich folgen. Dieser geht dann über in den Birkenweg. An der Kreuzung Zappenweg östlich bis zur Badestelle „Strandbad Lanker See“. Der Uferlinie des Lanker Sees in nördliche Richtung folgend bis zum Übergang in den Kirschsee auf Höhe der Gemeindegrenze Schellhorn. Hier dann der Gemeindegrenze in südöstlicher Richtung folgen. — In der Gemeinde Wahlstorf: vom Lanker See westlich am Laub- und Nadelwald vom Mühlenberg entlang bis zur Straße Mühlenberg. Dem Mühlenberg und dann dem Vogelsang südlich folgen. In südöstlicher Richtung über die Lindenallee zur Schwentine. Dann entlang des westlichen Ufers des Fuhlensees und weiter südlich entlang der Schwentine und des Westlichen Ufers des Kronsees bis zur Gemeindegrenze. Dann in südwestlicher Richtung der Gemeindegrenze folgend bis zum Feldweg welcher zur Straße Peterskamp führt. — In der Gemeinde Ascheberg: nördlich der Straße Peterskamp, welche dann in Pohl übergeht. Den Wanderweg von Pohl in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Kühren.	Dall'8.4.2021al 16.4.2021
Landkreis Plön — Die folgenden Gemeinden: Behrensdorf, Blekendorf, Bösdorf, Giekau, Howacht, Kirchnüchel, Lammershagen, Lebrade, Lütjenburg, Martensrade, Mucheln, Panker, Plön, Rathjensdorf, Tröndel — In der Gemeinde Rantzau: das Gebiet südlich Straße Schule Söhren und Alter Schulweg in Sasel und westlich der aus Sasel verlaufenden Dorfstraße Richtung Rantzau; dann südlich der Straße An de Gaus und westlich der B430; nördwestlich des Möhlenwisch, welcher in De Heeg übergeht , und dem nach Engelau verlaufenden Landwirtschaftsweges bis zur Gemeindegrenze — In der Gemeinde Giekau: nordwestlich der Straße Engelau, welche in die Straße Vohrbek übergeht. westlich des nach Norden abgehenden Wanderweges vom Ferienhof Engelau und des Knicks am Scholenfurt bis zur Gemeindegrenze — In der Gemeinde Klamp: das gesamte Gemeindegebiet nordwestlich der B430 — In der Gemeinde Helmstorf: die Teiche beim Gut Helmsdorf und der nach Norden gelegene Gemeindeteil bis zur Stadt Lütjenburg. — In der Gemeinde Högsdorf: nordöstlich der alten Bahnlinie von der K27/Blekendorfer Straße bis Gemeindegrenze in südlicher Richtung	17.4.2021

— In der Gemeinde Kletkamp: die gesamte Gemeinde östlich der alten Bahnlinie zwischen Lütjenburg und Malente	
Landkreis Plön — In der Gemeinde Rantzau: an dem Schnittpunkt der Gemeindegrenzen der Gemeinden Dannau, Neukirchen und Rantzau westlich der Gemeindegrenze zur Gemeindegrenze Neukirchen und dann nördlich der Straßen Schule Söhren und Alter Schulweg in Sasel. Dann östlich der aus Sasel verlaufenden Dorfstraße Richtung Rantzau. Nördlich der Straße An de Gauswisch und östlich der B430 bis zum Möhlenwisch. Nordöstlich des Möhlenwisch und östlich von De Heeg. Dann südöstlich des nach Engelau verlaufenden Landwirtschaftsweges bis zur Gemeindegrenze. — In der Gemeinde Giekau: südöstlich der Straße Engelau, welche in die Straße Vohrbek übergeht. Östlich des nach Norden abgehenden Wanderweges vom Ferienhof Engelau und des Knicks am Scholenfurt bis zur Gemeindegrenze — In der Gemeinde Klamp: südöstlich der B430 bis zur Kreuzung Aukamp/L 178 — In der Gemeinde Helmstorf: von der Kreuzung B430 Aukamp/L178 südöstlich der nach Norden verlaufenden Gemeindegrenze und südlich der Teiche am Gut Helmstorf. Dann westlich der Gemeindegrenze in Richtung Högsdorf bis zur K27. — In der Gemeinde Högsdorf: westlich der alten Bahnlinie von der K27/Blekendorfer Straße bis zum Rührsberger Weg und dann nördlich des Rührsberger Wegs bis zur Söhrener Au und östlich der nach Norden verlaufenden Gemeindegrenze. — In der Gemeinde Kletkamp der Gemeindeteil westlich der alten Bahnlinie zwischen Lütjenburg und Malente — In der Gemeinde Dannau: die gesamte Gemeinde	Dal 9.4.2021al 17.4.2021
Landkreis Rendsburg-Eckernförde Altenhof, Altenholz, Barkelsby, Bovenau, Dänischenhagen, Eckernförde, Felm, Gettorf, Goosefeld, Haby, Holtsee, Kronshagen, Krummwisch, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Noer, Osdorf, Ottendorf, Quarnbek, Schinkel, Schwedeneck, Sehestedt, Strande, Tüttendorf und Waabs	15.4.2021
Landkreis Rendsburg-Eckernförde Beginnend an der Dänischenhagener Straße (54.42659, 10.03426) nach Süden auf St. Helenenmoor, in südlicher Richtung folgen, dann östlich ab 54.41905, 1003705 entlang der Kronsbek Aschau und in südöstlicher Richtung über die Mühlenau (ab 54.42007, 10.05137) und südwestlich auf den Stauner Weg, dann ab auf den Moorweg in südwestlicher Richtung bis zur K49, der K49 in östlicher Richtung folgen und in südliche Richtung auf den Hunnenberg abbiegen, Hunnenberg folgen und im weiteren Verlauf in südlicher Richtung auf die K24 (Kieler Weg), in nordwestliche Richtung auf den Blickstedter Weg und diesem bis Teepott folgen bis auf die Straße Am Hohn (54.39261, 10.03302), Am Hohn in nordwestliche Richtung folgen und ab 54.39658, 10.02246 in Richtung Wulfshagen abbiegen, die B76 in südwestliche Richtung überqueren an Gut Wulfshagen vorbei, entlang des südöstlichen Endes von Rathmannsrott, in westliche Richtung auf Heidholm, die L46 überqueren auf Holand und weiter auf Holander Allee, nach Norden auf Kattunbrook bis Tüttendorfer Graben, diesem in nordwestliche Richtung folgen bis Sander Weg, diesem in westliche Richtung folgen, nordöstlich auf Königsförder Str., nordöstlich auf Mühlenweg, ab auf Bornsteiner Weg in nördliche Richtung und weiter auf Revensdorfer Weg, nach Westen auf Bornsteiner Straße, nördlich ab auf Sprenger Weg, die Dorfstraße bis zur B76 folgen, entlang der B76 in nordwestliche Richtung, nach Norden auf Lammsrader Weg, in östliche Richtung auf Aschauer Landstraße und weiter auf Bäderstraße /L285, in südlicher Richtung auf Osdorfer Straße (K50), entlang der Grenze der Gemeinde Osdorf in nordöstliche Richtung bis zur L45, der L45 in	Dal 7.4.2021al 15.4.2021

südlicher Richtung folgen, über Krusendorfer Straße und Weberberg, nach Nordosten abknickend auf Am Bokholt, Am Bokholt folgen bis zur L44 in südwestliche Richtung bis Ausgangspunkt.	
Landkreis Rendsburg-Eckernförde Die Gebietskulisse des Kreises Rendsburg-Eckernförde bezüglich des Beobachtungsgebietes zum Ausbruch im Kreis Plön umfasst folgende Gemeinden: Bissee, Groß Buchwald und Schönhorst.	16.4.2021
Landkreis Stormarn — Stadt Reinbek: Gemeindegebiet im Nordosten der Brahmbek — Gemeinde Brunsbek: Gesamtes Gemeindegebiet — Gemeinde Siek: Östliches Gemeindegebiet im Westen begrenzt wie folgt: Kreisstraße 83 bis zur Kreuzung zur Kreisstraße 39, dieser folgend bis zur Kreuzung mit der Landstraße 224, dieser folgend bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 97, dieser folgend bis zur Gemeindegrenze. — Gemeinde Hoisdorf: Gesamtes Gemeindegebiet — Gemeinde Todendorf: Gemeindegebiet südlich der Ammersbek — Gemeinde Steinburg: Gemeindegebiet südlich des Viehbachs und des Mollbachs	8.4.2021
Landkreis Stormarn — Gemeinde Trittau: Gemeindegebiet östlich der Bundesstraße 404 — Gemeinde Grande: Gemenidegebiet östlich der Bundesstraße 404 — Gemeinde Hohenfelde: Gesamtes Gemeindegebiet — Gemeinde Köthel (Stormarn): Gesamtes Gemeindegebiet — Gemeinde Hamfelde in Holstein: Gesamtes Gemeindegebiet	Dal 30.3.2021 all'8.4.2021

Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Regione Veneto	
L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 21/0003) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.527589 e E11.910103	28.3.2021
L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 21/0003) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.527589 e E11.910103	Dal 20.3.2021 al 28.3.2021

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
W województwie łódzkim, w powiatach łęczyckim i kutnowskim:	
Części gmin Witonia, Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Piątek i część gminy wiejskiej Łęczyca w powiecie łęczyckim, cześć gminy Krzyżanów, część gminy wiejskiej Kutno i część miasta Kutno odgraniczona od północnej i zachodniej strony linią kolejowej w powiecie kutnowskim, położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N52.1442 E 19.3353	4.4.2021

Część gminy Witonia w powiecie łęczyckim, część gminy Krzyżanów i część gminy wiejskiej Kutno w powiecie kutnowskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1442 E 19.3353	Dal 27.3.2021 al 4.4.2021
W województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim:	
Części gmin Otyń, Siedlisko, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Kożuchów, część gminy wiejskiej Nowa Sól i część miasta Nowa Sól w powiecie nowosolskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7731 E 15.7147	7.4.2021
Część gminy wiejskiej Nowa Sól i część miasta Nowa Sól w powiecie nowosolskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7731 E 15.7147	Dal 30.3.2021 al 7.4.2021
W województwie opolskim, w powiecie głubczyckim:	
Części gmin Głubczyce i Branice w powiecie głubczyckim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1922 E 17.7211	8.4.2021
Część gminy Głubczyce w powiecie głubczyckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1922 E 17.7211	Dal 31.3.2021 all'8.4.2021
W województwie dolnośląskim, w powiatach trzebnickim, wrocławskim, średzkim i miasto Wrocław:	
Części gmin Wisznia Mała, Oborniki Śląskie, Prusice i Trzebnica w powiecie trzebnickim, część gminy Miękinia w powiecie średzkim, część gminy Długołęka w powiecie wrocławskim oraz część miasta Wrocław położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.2469 E 16.9803	7.4.2021
Części gmin Wisznia Mała i Oborniki Śląskie w powiecie trzebnickim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.2469 E 16.9803	Dal 30.3.2021 al 7.4.2021
W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim i miasto Olsztyn:	
Części gmin Barczewo, Purda, Biskupiec i Dywity w powiecie olsztyńskim oraz część miasta Olsztyn, położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.8164 E 20.6878	8.4.2021
Część gminy Barczewo w powiecie olsztyńskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.8164 E 20.6878	Dal 31.3.2021 all'8.4.2021
W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim, pleszewskim i miasto Kalisz:	
Części gmin Blizanów, Żelazków, Ceków- Kolonia, Lisków, Koźminek, Opatówek, Szczytniki Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim, cześć gminy Gołuchów w powiecie pleszewskim, oraz część miasta Kalisz, położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7856 E 18.1817	5.4.2021
Części gmin Żelazków, Opatówek, Ceków- Kolonia w powiecie kaliskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7856 E 18.1817	Dal 28.3.2021 al 5.4.2021
W województwie pomorskim, w powiatach kartuskim i wejherowskim:	
Część gminy Kartuzy, Chmielno, Przodkowo i Sierakowice w powiecie kartuskim, części gmin Linia, Luzino i Szemud w powiecie wejherowskim, położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.4258 E 18.1003	7.4.2021

Część gminy Kartuzy w powiecie kartuskim, części gmin Linia i Szemud w powiecie wejherowskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.4258 E 18.1003	Dal 30.3.2021 al 7.4.2021
W województwie podkarpackim, w powiatach ropczycko – sędziszowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim:	
Części gmin Ostrów, Ropczyce i Sędziszów Małopolski w powiecie ropczycko – sędziszowskim, część gminy Żyraków i część gminy wiejskiej Dębica w powiecie dębickim, część gminy Przecław w powiecie mieleckim, część gminy Niwiska w powiecie kolbuszowskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1119 E 21.5892	8.4.2021
Części gmin Ostrów i Ropczyce w powiecie ropczycko – sędziszowskim, część gminy wiejskiej Dębica w powiecie dębickim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1119 E 21.5892	Dal 31.3.2021 all'8.4.2021
W województwie lubuskim, w powiatach gorzowskim, sulęcińskim i słubickim:	
Części gmin Kostrzyn nad Odrą oraz Witnica w powiecie gorzowskim, cześć gminy Słońsk w powiecie sulęcińskim, część gminy Górzyca w powiecie słubickim, położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.576933 E 14.556271	8.4.2021
W województwie zachodniopomorskim w powiecie mysliborskim:	
Część gminy Boleszkowice położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.576933 E 14.556271	8.4.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim oraz mieście Kalisz:	
Części gmin Opatówek, Żelazków, Ceków- Kolonia, Koźminek, Lisków, Szczytniki, Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim oraz część miasta Kalisz położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7583 E 18.2406	10.4.2021
Części części gmin Opatówek, Koźminek i Szczytniki w powiecie kaliskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7583 E 18.2406	Dal 2.4.2021 al 10.4.2021
W województwie dolnośląskim, w powiatach trzebnickim, wrocławskim oraz mieście Wrocław:	
Części gmin Wisznia Mała, Trzebnica, Oborniki Śląskie i Zawonia w powiecie trzebnickim, część gminy Długołęka w powiecie wrocławskim oraz część miasta Wrocław położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.25 E 17.0683	16.4.2021
Części gmin Wisznia Mała i Trzebnica w powiecie trzebnickim oraz Długołęka w powiecie wrocławskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.25 E 17.0683	Dall'8.4.2021 al 16.4.2021
W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim, ostrowskim i miasto Kalisz:	
Części gmin Opatówek, Blizanów, Żelazków, Mycielin, Ceków-Kolonia, Lisków, Koźminek, Szczytniki i Godziesze Wielkie, w powiecie kaliskim, cześć gminy Nowe Skalmierzyce w powiecie ostrowskim oraz część miasta Kalisz, położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: — N 51.7583 E 18.2406 — N 51.7914 E 18.2356 — N 51.7483 E 18.2478 — N 51.7564 E 18.2392	20.4.2021

— N 51.7533 E 18.2292 — N 51.7589 E 18.2336 — N 51.7706 E 18.3028 — N 51.7697 E 18.2772 — N 51.7572 E 18.2736 — N 51.7592 E 18.2767 — N 51.7569 E 18.2772 — N 51.7536 E 18.3094 — N 51.7433 E 18.2572 — N 51.7619 E 18.2419 — N 51.7311 E 18.1717 — N 51.7661 E 18.3878 — N 51.7642 E 18.2872 — N 51.7447 E 18.3167 — N 51.7486 E 18.2578 — N 51.7731 E 18.2872 — N 51.7447 E 18.3539 — N 51.7647 E 18.3533	
Części gmin Opatówek, Żelazków, Ceków- Kolonia, Koźminek, Szczytniki, Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim, oraz część miasta Kalisz, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: — N 51.7583 E 18.2406 — N 51.7914 E 18.2356 — N 51.7483 E 18.2478 — N 51.7564 E 18.2392 — N 51.7533 E 18.2292 — N 51.7589 E 18.2336 — N 51.7706 E 18.3028 — N 51.7697 E 18.2772 — N 51.7572 E 18.2736 — N 51.7592 E 18.2767 — N 51.7569 E 18.2772 — N 51.7536 E 18.3094 — N 51.7433 E 18.2572 — N 51.7619 E 18.2419 — N 51.7311 E 18.1717 — N 51.7661 E 18.3878 — N 51.7642 E 18.2872 — N 51.7447 E 18.3167 — N 51.7486 E 18.2578 — N 51.7731 E 18.2872 — N 51.7447 E 18.3539 — N 51.7647 E 18.3533	Dal 15.4.2021 al 20.4.2021
W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:	
Części gmin Błaszki, Warta oraz Goszczanów w powiecie sieradzkim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: — N 51.7706 E 18.3028 — N 51.7697 E 18.2772 — N 51.7572 E 18.2736 — N 51.7592 E 18.2767 — N 51.7569 E 18.2772 — N 51.7536 E 18.3094 — N 51.7661 E 18.3878 — N 51.7642 E 18.2872 — N 51.7447 E 18.3167 — N 51.7731 E 18.2872 — N 51.7447 E 18.3539 — N 51.7647 E 18.3533	20.4.2021
Część gminy Goszczanów w powiecie sieradzkim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7661 E 18.3878	Dal 14.4.2021al 20.4.2021

W województwie opolskim, w powieatach kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim oraz strzeleckim:	
Części gmin Kędzierzyn Koźle, Bierawa, Cisek i Reńska Wieś w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, cześć gminy Zdzieszowice w powiecie krapkowickim oraz części gmin Leśnica i Ujazd w powiecie strzeleckim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.3597 E 18.2231	17.4.2021
Część gminy Kędzierzyn- Koźle w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim oraz część gminy Leśnica w powiecie strzeleckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.3597 E 18.2231	Dal 9.4.2021 al 17.4.2021
W województwie wielkopolskim, w powiatach ostrzeszowskim, ostrowskim oraz kaliskim:	
Części gmin Grabów nad Prosną, Doruchów, Ostrzeszów, Mikstat i Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim, Sieroszewice w powiecie ostrowskim oraz Godziesze Wielkie i Brzeziny w powiecie kaliskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.2469 E 16.9803	18.4.2021
Części gmin Grabów nad Prosną i Mikstat w powiecie ostrzeszowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.5117 E 18.0814	Dal 10.4.2021 al 18.4.2021
W województwie małopolskim, w powiatach gorlickim oraz nowosądeckim:	
Części gmin Gorlice, Sękowa, Łużna, Uście Gorlickie i Ropa w powiecie gorlickim oraz część gminy Grybów w powiecie nowosądeckim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: — N 49.5836 E 21.1106 — N 49.5842 E 21.1103	20.4.2021
Części gmin Gorlice, Sękowa, Uście Gorlickie i Ropa w powiecie gorlickim położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: — N 49.5836 E 21.1106 — N 49.5842 E 21.1103	Dal 14.4.2021 al 20.4.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:	
Części gmin Stawiszyn, Mycielin, Ceków- Kolonia, Lisków, Koźminek, Opatówek i Żelazków w powiecie kaliskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.8511 E 18.2353	20.4.2021
Części gmin Ceków- Kolonia, Żelazków, Mycielin w powiecie kaliskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.8511 E 18.2353	Dal 13.4.2021 al 20.4.2021
W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim i mieście Kalisz:	
Części gmin Blizanów, Mycielin, Ceków- Kolonia, Lisków, Koźminek, Szczytniki, Opatówek i Żelazków w powiecie kaliskim oraz część miasta Kalisz położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.8511 E 18.2353	18.4.2021
Części gmin Ceków- Kolonia, Opatówek, Koźminek w powiecie kaliskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.8103 E 18.2186	Dal 10.4.2021 al 18.4.2021

Stato membro: Romania

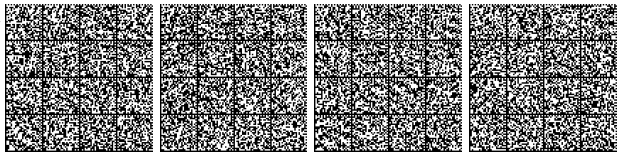
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
County: Timiș	
Localitățile: — Jebel — Voiteg — Opatița — Bîrda — Berecuța — Mănăstire — Șipet — Liebling — Conac Iosif	28.3.2021
Localitățile: — Folea	Dal 20.3.2021 al 28.3.2021

Stato membro: Svezia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
The area of the parts of the municipality of Mönsterås extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.5.59 and E16.18.7	27.3.2021
Those parts of the municipality of Mönsterås contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.5.59 and E16.18.7	Dal 19.3.2021al 27.3.2021
The area of the parts of the municipality of Mönsterås extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.7.10 and E16.19.27	27.3.2021
Those parts of the municipality of Mönsterås contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.7.10 and E16.19.27	Dal 19.3.2021al 27.3.2021
The area of the parts of the municipality Linköping extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.17.51 and E15.23.42	30.3.2021
Those parts of the municipality of Linköping contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.17.51 and E15.23.42	Dal 20.3.2021al 30.3.2021
The area of the parts of the municipality Trelleborg extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.27.0 and E13.26.59	2.4.2021
Those parts of the municipality of Trelleborg contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.27.0 and E13.26.59	Dal 25.3.2021 al 2.4.2021
The area of the parts of the municipality Kungsbacka extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.34.12 and E12.15.0	31.3.2021

Those parts of the municipality of Kungsbacka contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.34.12 and E12.15.0	Dal 23.3.2021 al 31.3.2021
The area of the parts of the municipality Trelleborg extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.27.0 and E13.7.48	4.4.2021
Those parts of the municipality of Trelleborg contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.27.0 and E13.7.48	Dal 27.3.2021 al 4.4.2021
The area of the parts of the municipality Mjölby extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.24.35 and E15.13.12	13.4.2021
Those parts of the municipality of Mjölby contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.24.35 and E15.13.12	Dal 5.4.2021 al 13.4.2021
The area of the parts of the municipality Linköping extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.24.35 and E15.20.23	16.4.2021
Those parts of the municipality of Linköping contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.24.35 and E15.20.23	Dall'8.4.2021 al 16.4.2021
The area of the parts of the municipality Sjöbo extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.36.32 and E13.39.17	17.4.2021
Those parts of the municipality of Sjöbo contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.36.32 and E13.39.17	Dal 9.4.2021 al 17.4.2021
The area of the parts of the municipality Mjölby extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.25.40 and E15.16.17	20.4.2021
Those parts of the municipality of Mjölby contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.25.40 and E15.16.17	Dal 12.4.2021 al 20.4.2021
The area of the parts of the municipality Mjölby extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.25.40 and E15.16.13	19.4.2021
Those parts of the municipality of Mjölby contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.25.40 and E15.16.13	Dall'11.4.2021 al 19.4.2021
The area of the parts of the municipality Tomelilla extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.33.2 and E14.4.51	20.4.2021
Those parts of the municipality of Tomelilla contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.33.2 and E14.4.51	Dal 15.4.2021 al 20.4.2021»

21CE1329



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/563 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2021

relativa alla validità di determinate decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine

[notificata con il numero C(2021) 2072]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (di seguito «il codice») ([1]), in particolare l'articolo 34, paragrafo 11, e l'articolo 37, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

previa consultazione del comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 33, paragrafo 1, del codice prevede che le autorità doganali adottino, su richiesta, decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine («decisioni IVO»). L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ([2]) della Commissione prevede che le autorità doganali trasmettano alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle decisioni IVO adottate su base trimestrale.

(2) Le decisioni IVO di cui all'allegato contengono una determinazione dell'origine non preferenziale delle merci incompatibile con l'articolo 60, paragrafo 2, del codice. In particolare tali decisioni IVO sono incompatibili con le norme in materia di acquisizione dell'origine di cui al suddetto articolo, poiché le operazioni di lavorazione o trasformazione effettuate nell'ultimo paese di produzione non sono economicamente giustificate ai sensi dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ([3]).

(3) L'articolo 60, paragrafo 2, del codice prevede che le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori siano considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

(4) L'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede che un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non sia considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice.

(5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione ([4]) ha introdotto alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. I prodotti cui si applicano tali misure di politica commerciale sono elencati nell'allegato I di detto regolamento. I motocicli con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm^3 classificati con il codice NC 8711 50 00 sono tra i prodotti elencati in detto allegato. Le misure poste in essere dal regolamento (UE) 2018/886 sono le misure di cui all'articolo 59 del codice.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (GU L 158 del 21.6.2018, pag. 5).

(6) Dopo la pubblicazione delle misure di politica commerciale dell'Unione europea, il produttore dei motocicli classificati con il codice NC 8711 50 00 e coperti dalle decisioni IVO di cui all'allegato ha segnalato con il modulo 8-K (Form 8-K current report) [5], presentato alla Securities and Exchange Commission statunitense il 25 giugno 2018, il proprio piano di trasferire la produzione di determinati motocicli destinati al mercato dell'Unione europea dagli Stati Uniti d'America ai suoi stabilimenti internazionali situati in un altro paese per evitare le misure di politica commerciale dell'Unione europea.

(7) Anche se il fatto di evitare le misure di politica commerciale può non essere necessariamente l'unico scopo del trasferimento della produzione, le condizioni di cui all'articolo 33, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sono soddisfatte sulla base di tutti i fatti disponibili. Le operazioni di lavorazione o trasformazione effettuate nell'ultimo paese di produzione non sono pertanto considerate economicamente giustificate. Di conseguenza la determinazione dell'origine non preferenziale dei motocicli deve basarsi sul terzo comma del medesimo articolo 33.

(8) Ai sensi di tale disposizione, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.

(9) Poiché la determinazione dell'origine non preferenziale dei motocicli coperti dalle decisioni IVO di cui all'allegato non si fonda sulla norma di cui all'articolo 33, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la Commissione ritiene tale determinazione dell'origine non preferenziale incompatibile con l'articolo 60, paragrafo 2, del codice, in combinato disposto con l'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(10) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del codice, le autorità doganali che hanno preso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale. Tuttavia le autorità doganali che hanno preso le decisioni IVO di cui all'allegato non le hanno revocate.

(11) Al fine di garantire una corretta e uniforme determinazione dell'origine non preferenziale delle merci, le decisioni IVO in questione dovrebbero essere revocate. L'autorità doganale che ha preso le decisioni IVO dovrebbe pertanto revocarle quanto prima possibile a seguito della notifica della presente decisione e informare della revoca la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le decisioni IVO di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell'allegato prese dall'autorità doganale indicata nella colonna 2 di detta tabella per il prodotto indicato nella colonna 3 della medesima tabella sono revocate conformemente al paragrafo 2.

2. L'autorità doganale indicata nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato revoca le decisioni IVO di cui alla colonna 1 della medesima tabella e ne informa il titolare quanto prima possibile, e comunque entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione.

3. L'autorità doganale che revoca le decisioni IVO ed effettua la notifica a norma del paragrafo 2 ne informa la Commissione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

[5] https://sec.report/Document/0000793952-18-000038

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2021

Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione

ALLEGATO

Informazioni vincolanti in materia di origine — Numero di riferimento	Autorità doganale	Codice NC del prodotto
1	2	3
BE-20192406001	Direction générale Analyses Economiques et Economie internationale Service Commerce et Investissements internationaux bâtiment Atrium C Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles Belgique Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie Dienst internationale handel en investeringen City Atrium C Vooruitgangsstraat 50 1210 Brussel België	8711 50 00
BE-20192406002	Direction générale Analyses Economiques et Economie internationale Service Commerce et Investissements internationaux bâtiment Atrium C Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles Belgique Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie Dienst internationale handel en investeringen City Atrium C Vooruitgangsstraat 50 1210 Brussel België	8711 50 00

21CE1330

INDIRIZZO (UE) 2021/564 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 marzo 2021

sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali e che abroga l'Indirizzo (UE) 2020/1284 della Banca centrale europea (rifusione) (BCE/2021/9)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) sono state apportate svariate modifiche all'Indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea (BCE/2018/14) ([1]). A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione di tale indirizzo.

(2) Ai sensi dell'articolo 23, in combinato disposto con l'articolo 42.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali, e condurre tutti i tipi di operazioni bancarie nell'ambito delle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

(3) L'Eurosistema, nell'erogare ai clienti i propri servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia la banca centrale dell'Eurosistema attraverso la quale tali servizi sono erogati. A tal fine, il presente indirizzo intende garantire, fra l'altro, che i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve siano erogati in maniera uniforme e secondo termini e condizioni armonizzate, che la BCE ne sia adeguatamente informata e che siano identificate le caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti.

(4) Tutte le informazioni, i dati e documenti redatti da e/o scambiati tra le banche centrali dell'Eurosistema nel contesto dell'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve sono riservati e sono soggetti all'articolo 37 dello statuto del SEBC.

(5) L'Indirizzo (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34) della Banca centrale europea ([2]) stabiliva che le banche centrali dell'Eurosistema si conformassero a tale indirizzo a partire dal 1° aprile 2021. Dato che le banche centrali dell'Eurosistema necessitano di più tempo per dare attuazione alle disposizioni introdotte da tale indirizzo finalizzate ad accrescere ulteriormente la trasparenza nella segnalazione e nella condivisione di informazioni nell'ambito dell'Eurosistema nel contesto dell'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve e, in particolare, per ottenere il consenso dei loro clienti, tali disposizioni dovrebbero essere attuate tramite la presente rifusione a decorrere dal 1° luglio 2021. È pertanto opportuno che l'indirizzo (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34) sia abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

1) l'espressione «tutti i tipi di operazioni bancarie» include l'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve ai clienti;

([1]) Indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea, del 3 maggio 2018, sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2018/14) (GU L 136 dell'1.6.2018, pag. 81).

([2]) Indirizzo (UE) 2020/1284 della banca centrale europea, del 7 settembre 2020, che modifica l'Indirizzo (UE) 2018/797 sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2020/34) (GU L 301 del 15.9.2020, pag. 39).

2) per «personale autorizzato della BCE» si intende chiunque, all'interno della BCE, così come identificato di volta in volta dal Comitato esecutivo quale mittente e ricevente autorizzato delle informazioni da fornirsi nell'ambito dell'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;

3) l'espressione «banca centrale» include le autorità monetarie;

4) per «cliente» si intende qualunque banca centrale o qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative) situato al di fuori dell'area dell'euro o qualunque organizzazione internazionale a cui una banca centrale dell'Eurosistema eroghi servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;

5) per «banca centrale dell'Eurosistema» si intendono la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro;

6) per «servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve ([Eurosystem reserve management services] ERMS)» si intendono i servizi di gestione delle riserve elencati all'articolo 2 che possono essere erogati dalle banche centrali dell'Eurosistema ai clienti e che consentono a quest'ultimi di gestire in modo integrato le loro riserve attraverso una singola banca centrale dell'Eurosistema;

7) per «fornitore di ERMS» si intende una banca centrale dell'Eurosistema che si impegna a fornire tutti o un sottoinsieme dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;

8) per «organizzazione internazionale» si intendono le organizzazioni, diverse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, istituite da un trattato internazionale o sottoposte alla sua autorità;

9) «per «cliente potenziale» si intende qualunque banca centrale o qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative) situato al di fuori dell'area dell'euro o qualunque organizzazione internazionale che abbia avviato trattative con un fornitore di ERMS con l'intento di instaurare un rapporto d'affari e che abbia ricevuto un contratto ai fini della trattativa e della possibile sottoscrizione;

10) per «riserve» si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, ossia il contante e tutti i titoli che sono inclusi nell'elenco di attività idonee negoziabili dell'Eurosistema pubblicato e aggiornato quotidianamente sul sito Internet della BCE, ad eccezione di:

   a) titoli che ricadono nella «categoria V di scarto di garanzia» (titoli garantiti da attività);

   b) attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale;

   c) attività denominate in euro detenute su conti dedicati aperti da un cliente presso una banca centrale dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel quadro di accordi internazionali;

   d) attività denominate in euro del Fondo monetario internazionale (FMI) detenute nei conti nn. 1 e 2 o nel conto titoli dell'FMI presso banche centrali dell'Eurosistema; e

   e) altre categorie di attività denominate in euro così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo.

Articolo 2

Servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

I fornitori di ERMS possono offrire ai clienti i seguenti servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve ai sensi del presente indirizzo:

1) conti di custodia per le riserve;

2) i servizi di custodia di seguito elencati:

   a) relazioni di fine mese sulla custodia, con anche la possibilità di fornire relazioni in altri momenti, a richiesta del cliente;

   b) trasmissione delle relazioni attraverso SWIFT a tutti i clienti in grado di riceverle attraverso tale mezzo e, per i clienti che non possono utilizzare SWIFT, trasmissione mediante altri mezzi adeguati;

   c) notifica di eventi societari (tra cui, ad esempio, pagamenti di cedole e rimborsi) connesse alle partecipazioni in titoli dei clienti;

   d) elaborazione di eventi societari per conto dei clienti;

   e) facilitazione di accordi tra clienti e agenti terzi, a determinate condizioni restrittive, nel contesto dell'esecuzione di programmi automatici di prestito titoli;

3) i seguenti servizi di regolamento:

   a) servizi di regolamento senza preventivo pagamento/contro pagamento per tutti i titoli denominati in euro per i quali vi siano conti di custodia;

   b) conferma del regolamento di tutte le operazioni effettuate attraverso SWIFT (o attraverso altri mezzi adeguati per i clienti che non possono utilizzare SWIFT);

4) i seguenti servizi di cassa/investimento:

   a) acquisto/vendita di valuta estera per conto proprio nell'interesse dei clienti, compresi almeno l'acquisto/la vendita a pronti di euro a fronte delle valute del G10 non appartenenti all'area dell'euro;

   b) servizi di deposito a tempo determinato:

      i) a titolo di agente, o

      ii) per conto proprio;

   c) saldi creditori overnight:

      i) Tipo 1 — investimento automatico di un ammontare fisso definito per cliente, per conto proprio,

      ii) Tipo 2 — possibilità di investire fondi presso i partecipanti del mercato a titolo di agente;

   d) esecuzione di investimenti per i clienti secondo i loro ordini permanenti, un mandato di investimento e in conformità alla serie di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;

   e) esecuzione degli ordini dei clienti di acquisto/vendita di titoli sul mercato secondario;

5) il seguente servizio di cassa:

   a) apertura e gestione di conti di cassa;

   b) esecuzione e registrazione di operazioni di pagamento senza l'uso di contante in entrata e in uscita in connessione con i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve.

Articolo 3

Erogazione di servizi da parte di fornitori di ERMS

1. I fornitori di ERMS possono altresì offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve in aggiunta ai servizi elencati all'articolo 2. I fornitori di ERMS definiscono tali servizi su base individuale e questi non sono assoggettati al presente indirizzo.

2. I clienti possono avere accordi per l'erogazione di servizi di gestione delle riserve presso diverse banche centrali dell'Eurosistema.

Articolo 4

Informazioni riguardanti i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

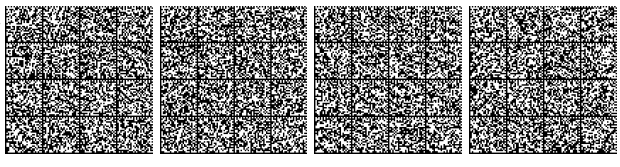
1. I fornitori di ERMS trasmettono alla BCE tutte le informazioni pertinenti relative all'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve a clienti nuovi e preesistenti e informano la BCE quando un potenziale cliente li contattata. La BCE può condividere informazioni pertinenti nell'ambito dell'Eurosistema.

2. I fornitori ERMS si adoperano per ottenere il consenso del cliente alla comunicazione della propria identità alle banche centrali dell'Eurosistema che agiscono in qualità di fornitori di ERMS, per i seguenti scopi legittimi:

a) analisi dell'utilizzo di Tipo 1;

b) tutela dei clienti e di altri fornitori di ERMS dai danni causati da incidenti informatici; e

c) supporto alle operazioni di prestito/pronti contro termine con il cliente.



3. Se un cliente non acconsente alla comunicazione della propria identità per gli scopi legittimi di cui al paragrafo 2, la banca centrale nazionale interessata fornisce alla BCE le informazioni pertinenti senza rivelare l'identità di tale cliente. In tal caso, il limite di tale cliente per i saldi del servizio di investimento di Tipo 1 è fissato a zero da ogni banca centrale nazionale che non ottiene il consenso di tale cliente alla comunicazione della propria identità alle banche centrali dell'Eurosistema.

4. I fornitori di ERMS sono incoraggiati a offrire ai clienti la possibilità di acconsentire alla comunicazione della loro identità alle banche centrali dell'Eurosistema non solo per gli scopi legittimi di cui al paragrafo 2, ma anche per altre finalità di segnalazione connesse ai servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve.

Articolo 5

Divieto e sospensione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

1. La BCE aggiorna, affinché le banche centrali dell'Eurosistema lo possano consultare, un elenco che include clienti preesistenti, nuovi o potenziali le cui riserve siano colpite da un ordine di congelamento o da un'analoga misura imposta da uno Stato membro sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dall'Unione europea.

2. Qualora, sulla base di una misura o di una decisione diversa da quelle di cui al paragrafo 1, adottata per ragioni di politica o di interesse nazionale da parte di una banca centrale dell'Eurosistema o dello Stato membro nel quale la banca centrale dell'Eurosistema ha sede, quest'ultima sospenda l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve nei confronti di un cliente preesistente, o rifiuti di erogarli a un cliente nuovo o potenziale, la banca centrale dell'Eurosistema interessata ne informa prontamente il personale autorizzato della BCE. A sua volta, il personale autorizzato della BCE ne informa prontamente le altre banche centrali dell'Eurosistema. Tali provvedimenti o decisioni non precludono alle altre banche centrali dell'Eurosistema l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve in favore di tali clienti.

3. L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, si applica in tutti i casi in cui venga resa nota l'identità di un cliente preesistente, nuovo o potenziale ai sensi del paragrafo 2. In mancanza di consenso da parte del cliente, l'identità del cliente sarà comunicata alle altre banche centrali dell'Eurosistema solo ove tale comunicazione avvenga in conformità alla normativa applicabile.

Articolo 6

Competenze nell'ambito dell'erogazione dei servizi di gestione delle riserve offerti dall'Eurosistema

1. Ciascun fornitore di ERMS è competente a concludere qualunque accordo contrattuale con i clienti che risulti opportuno per l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni applicabili a una banca centrale dell'Eurosistema, o con essa concordate, ciascun fornitore di ERMS è responsabile dei servizi che eroga.

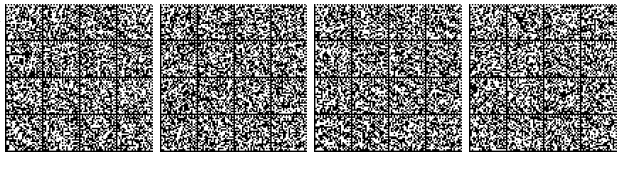
Articolo 7

Caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti

Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che i propri accordi contrattuali con i clienti siano in linea con il presente indirizzo e contengano le seguenti caratteristiche minime comuni. Gli accordi contrattuali:

a) dichiarano che la controparte del cliente è la banca centrale dell'Eurosistema con cui tale cliente ha concluso un accordo per l'erogazione di servizi di gestione delle riserve offerti dall'Eurosistema, o una parte di essi, e che tale accordo non fa sorgere di per sé in capo ai clienti diritti o pretese nei confronti delle altre banche centrali dell'Eurosistema;

b) fanno riferimento ai collegamenti utilizzabili per il regolamento dei titoli detenuti dalle controparti dei clienti e ai relativi rischi derivanti dall'uso di collegamenti non idonei per le operazioni di politica monetaria;



c) fanno riferimento al fatto che alcune operazioni rientranti nel quadro dell'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve devono essere condotte con la massima diligenza possibile;

d) fanno riferimento al fatto che la banca centrale dell'Eurosistema può dare suggerimenti ai clienti in merito alla tempistica e all'esecuzione di un'operazione al fine di evitare conflitti con la politica monetaria e dei cambi dell'Eurosistema, e che tale banca centrale dell'Eurosistema non è responsabile per le conseguenze che possano derivarne per il cliente;

e) fanno riferimento al fatto che le commissioni che le banche centrali dell'Eurosistema addebitano ai propri clienti per l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve sono soggette a revisione da parte dell'Eurosistema e che i clienti, conformemente alla legge applicabile, sono vincolati dalle modifiche alle commissioni eventualmente risultanti dalla revisione;

f) dichiarano che il cliente è tenuto a confermare alla banca centrale dell'Eurosistema di ottemperare a tutta la normativa nazionale e dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in quanto e nella misura applicabile al cliente, incluse le istruzioni date dalle autorità competenti, e di non essere coinvolto in alcuna forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 8

Ruolo della BCE

La BCE coordina l'erogazione generale dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve e il relativo quadro informativo. Tutte le banche centrali dell'Eurosistema che acquistino o perdano lo status di fornitore di ERMS, ne informano la BCE.

Articolo 9

Abrogazione dell'indirizzo (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34)

L'indirizzo (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34) è abrogato a decorrere dal 1º aprile 2021.

Articolo 10

Abrogazione dell'indirizzo (UE) 2018/797 (BCE/2018/14)

1. L'indirizzo (UE) 2018/797 (BCE/2018/14) è abrogato a decorrere dal 1º luglio 2021.

2. Qualunque riferimento all'indirizzo abrogato è da intendersi come effettuato al presente indirizzo ed è da interpretarsi in conformità alla tavola di concordanza contenuta nell'allegato.

Articolo 11

Efficacia e attuazione

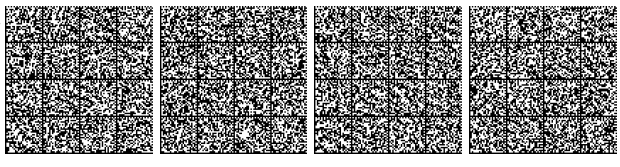
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2. Le banche centrali dell'Eurosistema ottemperano all'articolo 9 a decorrere dal 1º aprile 2021 e alle restanti disposizioni del presente indirizzo a decorrere dal 1º luglio 2021.

Articolo 12

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.



Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Indirizzo (UE) 2018/797 (BCE/2018/14)	Presente indirizzo
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3 Articolo 4	Articolo 3 Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12

21CE1331

INDIRIZZO (UE) 2021/565 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 marzo 2021

che modifica l'Indirizzo (UE) 2019/1265 sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2021/10)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1) Il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) rende necessaria l'adozione di solide disposizioni alternative in un gran numero di contratti e strumenti finanziari. In assenza di tali disposizioni alternative, l'eventuale abbandono in futuro di un indice di riferimento critico, come l'Euribor, può avere gravi ripercussioni sul funzionamento dei mercati e, di conseguenza, sull'attuazione della politica monetaria. Tali ripercussioni potrebbero includere l'incapacità degli operatori di mercato di valutare le posizioni patrimoniali, l'impossibilità di adempiere un numero significativo di contratti, nonché perturbazioni su taluni mercati – tra cui i mercati dei prestiti – che sono importanti per la politica monetaria dell'Eurosistema. I tassi overnight composti retrospettivi costituiscono una valida soluzione alternativa raccomandata dal Consiglio per la stabilità finanziaria e gli operatori di mercato supportano l'introduzione di tali tassi. La pubblicazione da parte della Banca centrale europea (BCE) di tassi composti basati sui valori storici dello euro short-term rate (EURSTR) contribuirebbe pertanto a mitigare il rischio sistemico in caso di abbandono di indici di riferimento, promuovendo al contempo un più ampio uso dell'EURSTR e favorendo la coerenza delle soluzioni alternative a disposizione degli operatori dil mercato in tutte le principali aree valutarie.

(2) I compiti e le responsabilità della BCE di cui all'indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (BCE/2019/19) ([2]) dovrebbero essere aggiornati per includere il calcolo e la pubblicazione dei tassi composti.

(3) Il quadro per la consultazione delle parti interessate di cui all'articolo 14 dell'indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) dovrebbe essere aggiornato al fine di aumentarne la chiarezza.

(4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) è modificato come segue:

1. l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Oggetto

«1. Il presente indirizzo disciplina lo euro short-term rate e stabilisce la responsabilità della BCE per la sua amministrazione e la supervisione del processo di determinazione dello euro short-term rate. L'indirizzo stabilisce altresì i compiti e le responsabilità della BCE e delle BCN riguardo al loro contributo al processo di determinazione dello euro short-term rate nonché alle altre procedure operative.

([1]) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

([2]) Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea, del 10 luglio 2019, sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2019/13) (GU L 199 del 26.7.2019, pag. 8).

2. Il presente indirizzo disciplina altresì il calcolo e la pubblicazione dei tassi medi composti dello euro short-term rate e dell'indice composto dello euro short-term rate.»;

2. L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il punto 15) è sostituito dal seguente:

«15) per «parti interessate» (stakeholders) si intendono gli operatori segnalanti, gli utenti dello euro short-term rate, gli utenti dei tassi composti medi dello euro short-term rate e gli utenti dell'indice composto dello euro short-term rate;»;

b) il punto 24) è sostituito dal seguente:

«24) per «modifica sostanziale» (material change) si intende una modifica della metodologia dello euro short-term rate, del processo di determinazione dello euro short-term rate, oppure delle norme per il calcolo e la pubblicazione dei tassi medi composti dello euro short-term rate e/o dell'indice composto dello euro short-term rate (ivi compresa la decisione di cessare la pubblicazione dell'uno o dell'altro o di entrambi) suscettibile di incidere sugli interessi delle parti interessate;»;

c) è aggiunto il seguente punto 28):

«28) per «tasso medio composto dello euro short-term rate» (compounded euro short-term rate average rate) si intende un tasso medio calcolato utilizzando esclusivamente valori giornalieri storici dello euro short-term rate applicando le norme per il calcolo e la pubblicazione pubblicate dalla BCE;»;

d) è aggiunto il seguente punto 29):

«29) per «indice composto dello euro short-term rate» (compounded euro short-term rate index), si intende un indice giornaliero che consente di calcolare un tasso medio composto dello euro short-term rate per qualsiasi periodo di interesse sulla base dei valori pubblicati per l'indice corrispondente alle date di inizio e di fine del periodo in questione.»;

3. è inserito il seguente articolo 4 *bis*:

«*Articolo 4 bis*

Compiti e responsabilità della BCE in relazione ai tassi medi composti dello euro short-term rate e all'indice composto dello euro short-term rate

1. La BCE è responsabile dei seguenti compiti:

a) il calcolo e la pubblicazione dei tassi medi composti dello euro short-term rate per la seguente serie di scadenze: 1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, nonché dell'indice composto dello euro short-term rate;

b) la pubblicazione delle norme per il calcolo e per la pubblicazione dei tassi medi composti dello euro short-term rate e dell'indice composto dello euro short-term rate.

La BCE pubblica sul proprio sito Internet i tassi medi composti dello euro short-term rate per la serie di scadenze di cui al primo comma, nonché l'indice composto dello euro short-term rate, al quinto decimale per i tassi e all'ottavo decimale per l'indice, entro e non oltre le ore 9:15 CET di ogni giornata operativa TARGET2, a partire dal 15 aprile 2021. Dopo tale orario non si procede ad alcuna revisione dei valori pubblicati per i tassi medi composti dello euro short-term rate né per l'indice composto dello euro short-term rate.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la BCE e le BCN non sono responsabili dell'uso dei tassi medi composti dello euro short-term rate e dell'indice composto dello euro short-term rate o dell'affidamento che vi faccia una parte interessata o un altro soggetto terzo in relazione a qualsiasi strumento finanziario, contratto, affare o qualsiasi altra attività commerciale o decisione di investimento. La BCE pubblica sul proprio sito Internet una clausola di esclusione della responsabilità della BCE e delle BCN a tale riguardo.»;

4. all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Oltre alla metodologia dello euro short-term rate, la BCE definisce e aggiorna alcune procedure operative che descrivono:

a) le azioni che la BCE e le BCN devono adottare per dare corso al processo di determinazione dello euro short-term rate, alla pubblicazione e alla ripubblicazione dello euro short-term rate nonché le procedure di post-produzione;

b) le azioni che la BCE deve adottare per il calcolo e la pubblicazione dei tassi medi composti dello euro short-term rate e dell'indice composto dello euro short-term rate.»;

5. all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. I compiti e le responsabilità di cui agli articoli 4, 4 *bis* e 5 non sono esternalizzati a terzi.»;

6. all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo 6:

«6. Il calcolo dei tassi medi composti dello euro short-term rate e dell'indice composto dello euro short-term rate effettuato dalla BCE è soggetto alle procedure operative della BCE di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e alla procedura di reclamo di cui all'articolo 11.»;

7. all'articolo 9, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera k):

«k) sovrintendere a eventuali modifiche sostanziali delle norme per il calcolo e la pubblicazione dei tassi medi composti dello euro short-term rate e dell'indice composto dello euro short-term rate oppure a eventuali proposte di cessazione della loro pubblicazione;»;

8. all'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo 7:

«7. I reclami scritti possono anche essere presentati alla BCE in conformità dei paragrafi da 1 a 6 in relazione al calcolo e alla pubblicazione, da parte della BCE, dei tassi medi composti dello euro short-term rate e dell'indice composto dello euro short-term rate ai sensi dell'articolo 4 *bis*.».

9. l'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 14*

Consultazione delle parti interessate

1. La BCE consulta preventivamente le parti interessate nella misura in cui ciò sia possibile o praticabile in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a) l'attuazione di una modifica sostanziale dello euro short-term rate;

b) l'adozione di politiche o procedure sulla possibile cessazione dello euro short-term rate;

c) la cessazione della pubblicazione dei tassi medi composti dello euro short-term rate e/o dell'indice composto dello euro short-term rate;

d) una modifica sostanziale delle norme per il calcolo e per la pubblicazione dei tassi medi composti dello euro short-term rate e/o dell'indice composto dello euro short-term rate.

In tali casi, la BCE pubblica il lancio di una procedura di consultazione e la svolge con conveniente anticipo rispetto all'azione proposta.

2. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, lettere d) e k), il comitato di sorveglianza esamina le azioni proposte di cui al paragrafo 1 prima della consultazione delle parti interessate.».

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCN).

2. Le BCN si conformano al presente indirizzo al più tardi a decorrere dal 15 aprile 2021.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

21CE1332

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/566 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, *Metarhizium anisopliae* (var. *anisopliae*) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61 (precedentemente *s. griseoviridis*), *Trichoderma asperellum* (precedentemente *t. harzianum*) ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente *t. harzianum*) ceppo T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente *t. viride*) ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ([2]) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione ([3]) ha prorogato fino al 30 aprile 2021 i periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione, del 18 marzo 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, *Lecanicillium muscarium* (precedentemente «verticillium lecanii») ceppo Ve 6, mepanipyrim, *Metarhizium anisopliae* (var. *anisopliae*) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea* ceppi FOC PG 410.3, VRA 1835 e VRA 1984, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61 (precedentemente «s. griseoviridis»), *Trichoderma asperellum* (precedentemente «t. harzianum») ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente «t. harzianum») ceppi IMI 206040 e T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente «t. viride») ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 84 del 20.3.2020, pag. 7).

AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, *Metarhizium anisopliae* (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61 (precedentemente *s. griseoviridis*), *Trichoderma asperellum* (precedentemente *t. harzianum*) ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente *t. harzianum*) ceppo T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente *t. viride*) ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram.

(3) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ([4]).

(4) Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che sia presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze.

(5) Occorre inoltre prorogare il periodo di approvazione delle sostanze attive ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, pirimetanil, spinosad, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram anche per lasciare il tempo necessario a effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino di tali sostanze secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(6) La Commissione, nei casi in cui adotta un regolamento per stabilire che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

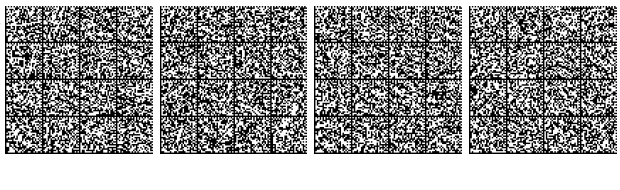
Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1) alla riga 74 (Ziram), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

2) alla riga 89 (*Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA 342), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

3) alla riga 90 (Mepanipyrim), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

4) alla riga 123 (Clodinafop), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

5) alla riga 124 (Pirimicarb), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

6) alla riga 125 (Rimsulfuron), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

7) alla riga 127 (Triticonazolo), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

8) alla riga 129 (Clopiralid), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

9) alla riga 130 (Ciprodinil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

10) alla riga 131 (Fosetil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

11) alla riga 132 (Trinexapac), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

12) alla riga 133 (Diclorprop-P), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

13) alla riga 134 (Metconazolo), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

14) alla riga 135 (Pirimetanil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

15) alla riga 136 (Triclopir), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

16) alla riga 137 (Metrafenone), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

17) alla riga 138 [*Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

18) alla riga 139 (Spinosad), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

19) alla riga 193 (*Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppo ABTS-1857 e ceppo GC-91), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

20) alla riga 194 [*Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

21) alla riga 195 (*Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppo ABTS351, ceppo PB 54, ceppo SA 11, ceppo SA 12, ceppo EG 2348), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

22) alla riga 197 (*Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040, ceppo GHA), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

23) alla riga 198 [*Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV)], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

24) alla riga 200 [*Metarhizium anisopliae* var. anisopliae (precedentemente *metarhizium anisopliae*) ceppo BIPESCO 5/F52], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

25) alla riga 202 (*Pythium oligandrum* ceppo M1), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

26) alla riga 203 [*Streptomyces* K61(precedentemente *S. griseoviridis*) ceppo K61], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

27) alla riga 204 [*Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) ceppo T11], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

28) alla riga 206 (*Trichoderma harzianum* Rifai ceppo T-22, ceppo ITEM 908), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

29) alla riga 207 [*Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. harzianum*) ceppo ICC012, ceppo T25, ceppo TV1], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

30) alla riga 208 [*Trichoderma gamsii* (precedentemente *T. viride*) ceppo ICC080], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

31) alla riga 210 (Abamectina), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022»;

32) alla riga 213 (Fenpirossimato), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2022».

21CE1333



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/567 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2021

che approva la sostanza attiva a basso rischio estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 giugno 2016 CEV SA ha presentato ai Paesi Bassi una domanda di approvazione della sostanza attiva estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) Il 18 gennaio 2017 i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, dell'ammissibilità della domanda.

(3) Il 1º aprile 2019 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva in questione rispetti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4) L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 3 marzo 2020 sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

(5) Il 19 giugno 2020 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le proprie conclusioni ([2]) in cui si precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce rispetti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.

(6) Il 23 ottobre 2020 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame e un progetto di regolamento per quanto riguarda l'estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce.

(7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(8) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

([2]) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. «*Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Aqueous extract from the germinated seeds of sweet* Lupinus albus»; *EFSA Journal* 2020;18(7):6190, 45 pagg.; https://doi:10.2903/j.efsa.2020.6190. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(9) La Commissione ritiene inoltre che l'estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10) È pertanto opportuno approvare l'estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce.

(11) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni. In particolare è opportuno richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(12) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ([3]).

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce *N. CAS:* non disponibile per l'estratto *Proteina BLAD: 1219521-95-5* N. CIPAC: non attribuito	Non pertinente	La purezza minima non è pertinente per l'estratto. Tenore di proteina BLAD: 195 — 210 g/kg. Nella sostanza attiva, così come fabbricata, sono state individuate le seguenti impurezze rilevanti (sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico e/o ambientale): alcaloidi totali della chinolizidina: (*lupanina, 13α-OH-lupanina, 13α-angeloilossilupanina, lupinina, albina, angustofolina, 13α-tigloilossilupanina, α-isolupanina, tetraidrohombifolina, multiflorina, sparteina*) Tenore massimo: fissato provvisoriamente a 0,05 g/kg	27 aprile 2021	27 aprile 2036	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sull'estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce, in particolare delle relative appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle necessarie istruzioni di etichettatura relative alle misure da adottare per quanto riguarda la formazione di schiuma e la stabilità delle diluizioni della formulazione. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti: 1. le specifiche tecniche della sostanza attiva così come fabbricata (in base alla produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche tecniche confermate e, 2. in particolare, il tenore massimo di alcaloidi della chinolizidina (*lupanina, 13α-OH-lupanina, 13α-angeloilossilupanina, lupinina, albina, angustofolina, 13α-tigloilossilupanina, α-isolupanina, tetraidrohombifolina, multiflorina, sparteina*). Il richiedente deve presentare le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 27 ottobre 2021.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«28	Estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce *N. CAS:* non disponibile per l'estratto *Proteina BLAD: 1219521-95-5* N. CIPAC: non attribuito	Non pertinente	La purezza minima non è pertinente per l'estratto. Tenore di proteina BLAD: 195 — 210 g/kg. Nella sostanza attiva, così come fabbricata, sono state individuate le seguenti impurezze rilevanti (sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico e/o ambientale): Alcaloidi totali della chinolizidina: (*lupanina, 13α-OH-lupanina, 13α-angeloilossilupanina, lupinina, albina, angustofolina, 13α-tigloilossilupanina, α-isolupanina, tetraidrohombifolina, multiflorina, sparteina*) Tenore massimo: fissato provvisoriamente a 0,05 g/kg	27 aprile 2021	27 aprile 2036	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sull'estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce, in particolare delle relative appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle necessarie istruzioni di etichettatura relative alle misure da adottare per quanto riguarda la formazione di schiuma e la stabilità delle diluizioni della formulazione. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti: 1. le specifiche tecniche della sostanza attiva così come fabbricata (in base alla produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche tecniche confermate e, 2. in particolare, il tenore massimo di alcaloidi della chinolizidina (*lupanina, 13α-OH-lupanina, 13α-angeloilossilupanina, lupinina, albina, angustofolina, 13α-tigloilossilupanina, α-isolupanina, tetraidrohombifolina, multiflorina, sparteina*). Il richiedente deve presentare le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 27 ottobre 2021.»

[1] Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/568 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2021

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([1]), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ([2]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ([3]) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, di detto regolamento.

(2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, le direttive 2002/99/CE e 2009/158/CE e gli atti della Commissione che su di essi si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.

(4) Il Regno Unito, ad esclusione dell'Irlanda del Nord, figura nell'elenco di cui alla tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di HPAI. La regionalizzazione del Regno Unito è stata stabilita nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/256 della Commissione ([4]).

(5) Il 29 marzo 2021 il Regno Unito ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola nell'East Staffordshire.

([1]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
([2]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
([3]) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/256 della Commissione, del 18 febbraio 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 36).

(6) Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all'azienda interessata e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare l'HPAI e limitare la diffusione di tale malattia. Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno anche confermato di aver sospeso immediatamente il rilascio di certificati veterinari riguardanti le partite di prodotti in questione destinate all'esportazione nell'Unione dall'intero territorio del Regno Unito, ad esclusione dell'Irlanda del Nord.

(7) Il Regno Unito ha trasmesso informazioni alla Commissione sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI; dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione è opportuno sottoporre a restrizioni l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione provenienti dalla zona che le autorità veterinarie del Regno Unito hanno sottoposto a restrizioni a causa del focolaio di HPAI in corso nell'East Staffordshire.

(8) La voce relativa al Regno Unito nell'elenco di cui alla tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

"GB - Regno Unito (*)	GB-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							
	GB-1	L'intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N			A		
			WGM							
			POU, RAT		N					
	GB-2	Il territorio del Regno Unito corrispondente a:								
	GB-2.1	contea del North Yorkshire: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	6.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	6.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	6.1.2021			
	GB-2.2	contea del North Yorkshire: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	8.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	8.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	8.1.2021			
	GB-2.3	contea di Norfolk: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	10.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	10.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	10.1.2021			
	GB-2.4	contea di Norfolk: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	11.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	11.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	11.1.2021			

	GB-2.5	contea del Derbyshire: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.93 e W1.57	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	17.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	17.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	17.1.2021			
	GB-2.6	contea del North Yorkshire: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.37 e W2.16	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	19.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	19.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	19.1.2021			
	GB-2.7	isole Orcadi: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N59.28 e W2.44	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	20.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	20.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	20.1.2021			
	GB-2.8	contea del Dorset: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.06 e W2.27	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	20.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	20.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	20.1.2021			
	GB-2.9	contea di Norfolk: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.96	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	23.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	23.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	23.1.2021			
	GB-2.10	contea di Norfolk: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.95	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	28.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	28.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	28.1.2021			
	GB-2.11	contea di Norfolk: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10,4 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.53 e E0.66	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	7.2.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	7.2.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	7.2.2021			

	GB-2.12	contea del Devon: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N50.70 e W3.36	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	31.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	31.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	31.1.2021			
	GB-2.13	Galles, isola di Anglesey, in prossimità di Amlwch: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.38 e W4.30	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	27.1.2021		A		
			WGM		P2	27.1.2021				
			POU, RAT		N P2	27.1.2021				
	GB-2.14	Inghilterra, Redcar e Cleveland, in prossimità di Redcar: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.57 e W1.07	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	8.2.2021		A		
			WGM		P2	8.2.2021				
			POU, RAT		N P2	8.2.2021				
	GB-2.15	Glenrothes, Fife, Scozia: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N56.23 e W3.02	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	12.2.2021		A		
			WGM		P2	12.2.2021				
			POU, RAT		N P2	12.2.2021				
	GB-2.16	contea dello Staffordshire, contea del Derbyshire: l'area situata entro una circonferenza con raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.99 e W1.85	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	29.3.2021		A		
			WGM		P2	29.3.2021				
			POU, RAT		N P2	29.3.2021				

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.".

DECISIONE (PESC) 2021/569 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 30 marzo 2021

che proroga il mandato del capomissione della missione consultive dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2017/1869 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/1869, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2) L'11 dicembre 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/2188 ([2]), con cui ha nominato il sig. Christoph BUIK quale capomissione della missione EUAM Iraq dal 1º gennaio 2020 al 17 aprile 2020.

(3) Il 7 aprile 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/513 ([3]) che proroga il mandato di EUAM Iraq fino al 30 aprile 2022.

(4) Il 16 aprile 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/530 ([4]), con cui ha prorogato il mandato del sig. Christoph BUIK quale capomissione di EUAM Iraq dal 18 aprile 2020 al 17 aprile 2021.

(5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Christoph BUIK quale capomissione di EUAM Iraq dal 18 aprile 2021 al 30 aprile 2022,

([1]) GU L 266 del 17.10.2017, pag. 12.

([2]) Decisione (PESC) 2019/2188 del comitato politico e di sicurezza, dell'11 dicembre 2019, sulla nomina del capomissione della missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 50).

([3]) Decisione (PESC) 2020/513 del Consiglio, del 7 aprile 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/1869 relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (GU L 113 dell'8.4.2020, pag. 38).

([4]) Decisione (PESC) 2020/530 del Consiglio, del 16 aprile 2020, che proroga il mandato del capomissione della missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (GU L 120 del 17.4.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Christoph BUIK quale capomissione della missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) è prorogato dal 18 aprile 2021 al 30 aprile 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 18 aprile 2021.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2021

Per il comitato politico e di sicurezza
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER

21CE1336

DECISIONE (UE) 2021/570 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione («protocollo»).

(2) I negoziati si sono conclusi.

(3) L'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («Autorità palestinese») di partecipare ad alcuni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia i principi per le misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente all'Autorità palestinese di ricevere dall'Unione assistenza tecnica, in particolare assistenza finanziaria, nel contesto di tali programmi. Il quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione dell'Autorità palestinese. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo, pertanto, non comportano l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto di istituire i programmi.

(4) È opportuno che il protocollo sia firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, a norma del suo articolo 10, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore ([1]).

Articolo 4

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione dell'Autorità palestinese a un determinato programma dell'Unione, compreso il contributo finanziario da versare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio
Il presidente
A.-K. PEKONEN

([1]) La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

21CE1337

PROTOCOLLO
DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (OLP) A BENEFICIO DELL'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA, DALL'ALTRA, RIGUARDANTE UN ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA SUI PRINCIPI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITÀ PALESTINESE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata l'«Unione»,

da una parte, e

L'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, in seguito denominata l'«Autorità palestinese»,

dall'altra,

(di seguito «le parti»),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ([1]), («accordo interinale di associazione») è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1º luglio 1997.

(2) Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha accolto con favore le proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3) Il Consiglio ha più volte adottato conclusioni a favore di tale politica.

(4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'approccio generale e globale delineato nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi comunitari.

(5) L'Autorità palestinese ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

(6) È opportuno che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure elaborazione di relazioni e di valutazione, siano stabilite nell'ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Autorità palestinese,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Autorità palestinese è autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Autorità palestinese a norma di pertinenti atti giuridici di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L'Autorità palestinese contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione corrispondente ai programmi specifici dell'Unione cui partecipa.

([1]) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Autorità palestinese sono autorizzati a partecipare, in veste di osservatori e per i punti che la riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi dell'Unione ai quali l'Autorità palestinese contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Autorità palestinese si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma dell'Unione, in particolare i contributi finanziari che dovranno essere versati dall'Autorità palestinese e le procedure elaborazione di relazioni e di valutazione, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Autorità palestinese sulla base dei criteri stabiliti dai singoli programmi dell'Unione.

Qualora l'Autorità palestinese chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), o di qualsiasi analogo regolamento che sia adottato in futuro e che garantisca all'Autorità palestinese l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso di tale assistenza da parte dell'Autorità palestinese sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento conformemente al regolamento (UE) n. 232/2014.

Articolo 6

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 stabilisce che i controlli finanziari, le attività di audit o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e attività di audit, indagini amministrative, recupero, sanzioni pecuniarie e altre sanzioni amministrative che conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo si applica fintantoché l'accordo interinale di associazione rimane in vigore.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta alla controparte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L'estinzione del presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

([2]) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

([3]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, e successivamente con cadenza triennale, le parti possono riesaminarne l'attuazione in base all'effettiva partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Articolo 10

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

In attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo, le parti decidono di applicarlo in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, con riserva della sua conclusione in data successiva.

Articolo 11

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo di associazione interinale.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на четвърти март две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille vingt et un.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada ceturtajā martā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év március havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba' jum ta' Marzu fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la patru martie două mii douăzeci şi unu.

V Bruseli štvrtého marca dvetisícdvadsaťjeden.

V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundratjugoett.

حرر في بروكسل في الرابع من آذار من سنة ألفين و واحد و عشرين

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

Nuno Brito

عن السلطة الفلسطيني A

За Палестинската власт
Por la Autoridad Palestina
Za palestinskou samosprávu
For Den Palæstinensiske Myndighed
Im Namen der Palästinensischen Behörde
Palestiina omavalitsuse nimel
Για την Παλαιστινιακή Αρχή
For the Palestinian Authority
Pour l'Autorité palestinienne
Za Palestinsku samoupravu
Per l'Autorità palestinese
Palestīniešu pārvaldes vārdā –
Palestinos Administracijos vardu
A Palesztin Nemzeti Hatóság részéről
Għall-Awtorità Palestinjana
Voor de Palestijnse Autoriteit
W imieniu Palestyńskiej Władzy Narodowej
Pela Autoridade Palestiniana
Pentru Autoritatea Palestiniană
Za palestínske orgány
Za Palestinsko upravo
Palestiinalaishallinnon puolesta
För den palestinska myndigheten

Ambassador ALFARRA

عن الاتحاد الأوروبي

21CE1338

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/571 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2021

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze che possono essere aggiunte alle formule per lattanti, alle formule per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ([1]), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 stabilisce un elenco dell'Unione di sostanze che possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(2) Attualmente l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 autorizza l'aggiunta dell'L-metilfolato di calcio come fonte di folato agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

(3) In seguito a una domanda con cui si chiede di autorizzare l'uso dell'L-metilfolato di calcio come fonte di folato anche nelle formule per lattanti, nelle formule per la prima infanzia, negli alimenti a base di cereali e in altri alimenti per la prima infanzia, ai livelli necessari per soddisfare le prescrizioni in materia di composizione relative al folato stabilite dalla legislazione dell'Unione per tali prodotti alimentari, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di esprimere un parere sulla sicurezza e sulla biodisponibilità di tale sostanza se aggiunta ai prodotti alimentari in questione. Nel suo parere del 27 novembre 2019 ([2]) l'Autorità ha concluso che l'L-metilfolato di calcio è una fonte di folato biodisponibile e che è sicuro per gli usi e i livelli d'uso proposti per la popolazione a cui è destinato, che è quella dei lattanti (< 12 mesi) e dei bambini nella prima infanzia (12 - < 36 mesi).

(4) La Commissione ritiene che il parere dell'Autorità fornisca motivi sufficienti per stabilire che l'L-metilfolato di calcio non desta preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza come fonte di folato quando è utilizzato in formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia ai livelli prescritti. Per tali motivi, è opportuno includere l'L-metilfolato di calcio nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, come fonte di folato nelle suddette categorie di alimenti.

([1]) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

([2]) *EFSA NDA Panel, Scientific Opinion on Calcium l-methylfolate as a source of folate added for nutritional purposes to infant and follow-on formula, baby food and processed cereal-based food* [Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla nutrizione, i nuovi alimenti e gli allergeni alimentari (NDA), Parere scientifico sull'L-metilfolato di calcio come fonte di folato aggiunto per scopi nutrizionali alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento, agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia], *EFSA Journal* doi:10.2903/j.efsa.2020,5947.

(5) Il regolamento (UE) n. 609/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è così modificato:

a) alla sostanza «Folato», la voce «L-metilfolato di calcio» è sostituita dalla seguente:

«L-metilfolato di calcio	X	X	X	X»

21CE1339

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/572 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione di determinate disposizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione ([2]) stabilisce, tra l'altro, prescrizioni specifiche in materia di composizione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. Il regolamento delegato (UE) 2016/127 prevede che le sue disposizioni riguardanti le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici si applichino a decorrere dal 22 febbraio 2021.

(2) L'utilizzo di idrolizzati proteici come fonte di proteine nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento è stato autorizzato dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione ([3]). Nel suo parere sulla composizione essenziale delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento ([4]), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha tuttavia osservato che la sicurezza e l'idoneità di ogni specifica formula contenente idrolizzati proteici deve essere accertata tramite una valutazione clinica.

(3) Finora solo una delle formule attualmente presenti sul mercato ha ricevuto una valutazione positiva da parte dell'Autorità. La sua composizione corrisponde alle prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2016/127.

(4) L'Autorità sta attualmente valutando la sicurezza e l'idoneità di una serie di altre composizioni, corrispondenti a formule ad oggi legalmente immesse sul mercato a norma della direttiva 2006/141/CE.

(5) Le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2016/127 possono essere aggiornate per consentire l'immissione sul mercato di formule a base di idrolizzati proteici con una composizione diversa da quella già valutata positivamente, dopo una valutazione della loro sicurezza e idoneità eseguita dall'Autorità caso per caso.

(6) La pandemia di COVID-19 e la relativa crisi sanitaria pubblica hanno tuttavia causato ritardi imprevisti nelle valutazioni scientifiche delle formule attualmente al vaglio dell'Autorità.

(7) Al fine di evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario rinviare l'applicazione delle prescrizioni per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici di un periodo di tempo ritenuto adeguato per compensare gli effetti della pandemia di COVID-19 sulla valutazione effettuata dall'Autorità.

([1]) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

([3]) Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

([4]) EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie), 2014. *Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae*. *EFSA Journal* 2014;12(7):3760.

(8) In considerazione della necessità di evitare perturbazioni del mercato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/127 è così modificato:

1) all'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In conformità all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 609/2013, la direttiva 2006/141/CE è abrogata con effetto dal 22 febbraio 2020. La direttiva 2006/141/CE continua tuttavia ad applicarsi fino al 21 febbraio 2022 alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici.»;

2) all'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 22 febbraio 2020, ad eccezione delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, ai quali esso si applica a decorrere dal 22 febbraio 2022.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1340

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/573 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ([1]), in particolare l'articolo 126, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite, tra l'altro, di lumache preparate.

(2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iii), del regolamento delegato (UE) 2019/625, i paesi terzi che esportano nell'Unione partite di lumache preparate devono figurare in un elenco e ciascuna partita di lumache preparate deve essere accompagnata da un certificato ufficiale. Prescrizioni analoghe dovrebbero applicarsi anche alle lumache vive destinate al consumo umano.

(3) Al fine di identificare in modo chiaro le lumache soggette alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione, è opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2019/625 una definizione di lumache.

(4) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 non dovrebbe applicarsi ai campioni di merci destinate al consumo umano, importate ai fini dell'analisi del prodotto e del controllo della qualità senza essere immesse in commercio e che pertanto non rappresentano un rischio per la sanità pubblica. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1, paragrafo 3. L'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevede prescrizioni per l'importazione di partite di prodotti composti indicati dai codici del sistema armonizzato («codici SA») di cui a determinate voci dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([3]). È opportuno fare riferimento ai codici della nomenclatura combinata (NC) conformemente al regolamento (UE) 2017/625. Inoltre all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 mancano i codici relativi a determinati prodotti composti. È pertanto opportuno aggiungere tali codici NC.

(5) Le partite di lumache vive e di prodotti composti immesse in commercio per il consumo umano dovrebbero essere soggette a certificazione individuale per l'ingresso nell'Unione, al fine di ridurre il rischio di non conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza alimentare. La certificazione di conformità alle prescrizioni dell'Unione contribuisce inoltre a rammentare agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti dei paesi terzi o delle loro regioni le prescrizioni applicabili dell'Unione.

([1]) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

([3]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(6) L'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevede prescrizioni relative alla fabbricazione di materie prime per l'importazione di partite di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene, al fine di evitare un possibile rischio per la sanità pubblica. Le vesciche e gli intestini utilizzati per la produzione di budelli sono soggetti a un trattamento che elimina qualsiasi rischio per la sanità pubblica. È pertanto opportuno consentire che le materie prime utilizzate per la produzione di budelli provengano da macelli posti sotto la supervisione delle autorità nazionali competenti e modificare di conseguenza l'articolo 7.

(7) L'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che ogni partita di determinati prodotti elencati può entrare nell'Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale. I prodotti composti non figurano nell'elenco dei prodotti che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale.

(8) Il rischio connesso a determinate categorie di prodotti composti dipende dal tipo di ingredienti e dalle condizioni di magazzinaggio. Le singole partite di tali prodotti immesse in commercio per il consumo umano dovrebbero pertanto essere soggette a certificazione individuale per l'ingresso nell'Unione ai fini dell'immissione in commercio. La certificazione di conformità alle prescrizioni dell'Unione può inoltre contribuire a rammentare agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti dei paesi terzi o delle loro regioni le prescrizioni applicabili dell'Unione.

(9) Determinati prodotti composti a lunga conservazione che non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina o dal collagene o dai prodotti altamente raffinati non rappresentano un rischio per la sanità pubblica o la salute degli animali, data la natura del trattamento necessario per la fabbricazione di tali prodotti a base di carne. Detti prodotti composti dovrebbero essere accompagnati da un attestato privato anziché da un certificato ufficiale.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/625.

(11) Poiché gli articoli 12 e 14 del regolamento delegato (UE) 2019/625 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche le modifiche degli articoli pertinenti per i summenzionati articoli 12 e 14 dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 è così modificato:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), è aggiunto il seguente punto v):

«v) lumache vive;»;

2) all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) alle merci destinate al consumo umano, importate ai fini del prelievo di campioni per l'analisi del prodotto e il controllo della qualità senza essere immesse in commercio.»;

3) all'articolo 2 è inserito il seguente punto 14 *bis*:

«14 *bis*) «lumache»: lumache quali definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra specie di lumache delle famiglie *Helicidae*, *Hygromiidae* o *Sphincterochilidae*, destinate al consumo umano;»;

4) all'articolo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.»;

5) all'articolo 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne, esclusi i budelli quali definiti all'articolo 2, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (*)»;

(*) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

6) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le partite di prodotti composti classificati con i codici NC di cui alle voci 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell'Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o loro regioni e autorizzati all'esportazione nell'Unione di tali prodotti trasformati di origine animale conformemente all'articolo 5, o in stabilimenti situati in Stati membri.»;

7) all'articolo 13, il paragrafo 1 è così modificato:

a) è inserita la seguente lettera d):

«d) lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;»;

b) è inserita la seguente lettera e):

«e) prodotti composti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), ad esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

8) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un attestato privato, preparato e firmato dall'operatore del settore alimentare importatore, accompagna le partite dei prodotti composti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), se i prodotti composti non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), a conferma che tali partite rispettano le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 5, punto 7, lettera b), e punto 8, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1341

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/574 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2021

recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva prosulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione ([2]) ha rinnovato l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) L'approvazione della sostanza attiva prosulfuron, quale stabilita nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ([3]), prevedeva una restrizione in base alla quale l'impiego del prosulfuron doveva essere limitato ad una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo in una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro.

(3) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 12 ottobre 2016 Syngenta Crop Protection AG ha presentato allo Stato membro relatore designato, la Francia, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione del prosulfuron al fine di eliminare tale restrizione. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore designato.

(4) Lo Stato membro relatore designato ha valutato l'impiego modificato della sostanza attiva prosulfuron in relazione ai possibili effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e ha elaborato un rapporto di valutazione per il rinnovo riveduto che è stato presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 5 aprile 2018.

(5) In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha trasmesso al richiedente e agli Stati membri il rapporto di valutazione per il rinnovo riveduto per raccoglierne le osservazioni e lo ha messo a disposizione del pubblico. Il richiedente è stato invitato a fornire informazioni supplementari in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Francia ha valutato le informazioni supplementari e il 28 febbraio 2019 ha presentato alla Commissione e all'Autorità un rapporto di valutazione per il rinnovo riveduto.

(6) Il 15 giugno 2020 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ([4]) sulla possibilità che l'impiego modificato della sostanza attiva prosulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

([4]) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfuron». EFSA Journal 2020;18(7):6181, 20 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6181.

(7) Il 23 ottobre 2020 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un addendum alla relazione di esame per il prosulfuron e un progetto di regolamento.

(8) Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni sull'addendum alla relazione di esame.

(9) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente prosulfuron, è stato accertato che in caso di applicazione annuale del prodotto fitosanitario i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n 1107/2009 sono soddisfatti. È quindi auspicabile eliminare la restrizione che limita l'impiego del prosulfuron ad una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo in una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/375

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/375, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

— alla protezione dei consumatori, tenendo conto dell'esposizione ai metaboliti del prosulfuron;

— al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.».

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 6 relativa al prosulfuron, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

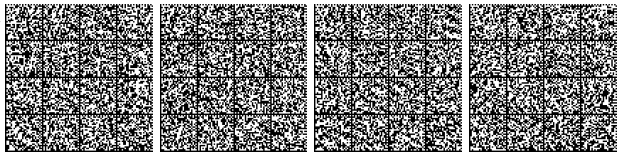
— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

— alla protezione dei consumatori, tenendo conto dell'esposizione ai metaboliti del prosulfuron;

— al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.».

21CE1342



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/575 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2021

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2021

Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
1)	2)	3)
Prodotto, presentato come un assortimento per la vendita al minuto, composto da una bottiglia di plastica munita di una pompa ad aria e di un ugello (apparecchio di riempimento) unitamente a 100 palloncini multicolore di lattice inclusi nella bottiglia. L'apparecchio di riempimento è concepito per essere riempito e contenere acqua ed è utilizzato per pompare acqua nei palloncini. Una volta riempiti di acqua, i palloncini sono usati come bombe d'acqua per giochi all'aperto destinati all'intrattenimento di bambini e adulti. (Cfr. immagine) (*)	9503 00 99	La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6, per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 99. Il prodotto, in base alle sue caratteristiche e proprietà oggettive, è destinato a essere usato a fini ricreativi nel gioco della battaglia d'acqua con palloncini riempiti. Si tratta di un assortimento condizionato per la vendita al minuto, nel quale non è possibile determinare il componente che conferisce all'insieme il suo carattere essenziale. Esso deve essere classificato nell'ultima voce che appare in ordine numerico fra quelle che meritano uguale considerazione. I palloncini rientrano nella voce 9503. Di conseguenza si esclude la classificazione nella voce 8414 o 8424 in base all'apparecchio di riempimento. Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 9503. Di conseguenza il prodotto deve essere classificato nel codice NC 9503 00 99 come altro giocattolo.

(*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.



21CE1343

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/576 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2020

che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per includere la Repubblica dell'Uzbekistan tra i paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie nell'ambito dell'SPG+

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese che ne faccia richiesta, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+»). A tale scopo il paese in questione dovrebbe essere considerato vulnerabile. Dovrebbe aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012 e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non dovrebbero rilevare gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni. Riguardo alle convenzioni pertinenti, il paese non dovrebbe aver formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini esclusivi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione. Dovrebbe accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012.

(2) Un paese beneficiario dell'SPG che intenda beneficiare dell'SPG+ deve presentare una domanda corredata di informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le sue riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse da altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.

(3) Il 9 giugno 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda di ammissione all'SPG+ dalla Repubblica dell'Uzbekistan.

(4) La Commissione ha esaminato la domanda e stabilito che la Repubblica dell'Uzbekistan soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. È pertanto opportuno concedere alla Repubblica dell'Uzbekistan di beneficiare dell'SPG+ e modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.

(5) La Commissione seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e ne controllerà l'attuazione effettiva da parte della Repubblica dell'Uzbekistan, nonché la cooperazione di tale paese con gli organi di controllo competenti, in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012,

([1]) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012, il seguente paese e il corrispondente codice alfabetico sono aggiunti, rispettivamente, nelle colonne A e B:

«UZ Repubblica dell'Uzbekistan».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1344

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/577 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ([1]), in particolare l'articolo 109, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, non è necessario presentare alcuni dati normalmente richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario per i prodotti destinati ad animali della specie equina dichiarati non destinati alla macellazione per il consumo umano nel «documento unico di identificazione a vita» di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

(2) L'articolo 112 del regolamento (UE) 2019/6 prevede una deroga, per le specie animali non destinate alla produzione di alimenti, alla norma secondo cui un medicinale veterinario deve essere impiegato conformemente ai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, tale deroga si applica anche al trattamento, da parte di un veterinario, di un animale della specie equina, a condizione che sia dichiarato non destinato alla macellazione per consumo umano nel documento unico di identificazione a vita.

(3) L'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, un elenco di sostanze che sono essenziali per il trattamento della specie equina o che comportano un beneficio clinico supplementare rispetto ad altri tipi di trattamento disponibili per la specie equina e per le quali il tempo di attesa per la specie equina è di sei mesi. Al fine di garantire la tutela dei consumatori, le informazioni sui trattamenti impiegati a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, dovrebbero figurare nel documento unico di identificazione a vita.

(4) Tenuto conto della longevità degli equidi e della singolarità del documento di identificazione che li accompagna, si dovrebbe ritenere che i documenti di identificazione validi rilasciati in conformità delle decisioni 93/623/CEE ([3]) e 2000/68/CE della Commissione ([4]), del regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione ([5]) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione ([6]) soddisfino le prescrizioni relative a contenuto e formato per quanto riguarda le informazioni necessarie per effettuare un trattamento con un medicinale veterinario impiegato conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, o contenente una sostanza elencata a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 nel formato stabilito nel presente regolamento.

([1]) GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.
([2]) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
([3]) Decisione 93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45).
([4]) Decisione 2000/68/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modifica della decisione della Commissione 93/623/CEE e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72).
([5]) Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3).
([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).

(5) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 28 gennaio 2022 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2019/6.

(6) A norma dell'articolo 147, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6, la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Contenuto e formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6

Il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita sono conformi ai requisiti di cui agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In deroga all'articolo 1, si ritiene che soddisfino i requisiti relativi al contenuto e al formato delle informazioni di cui all'articolo 1:

a) il contenuto e il formato delle informazioni di cui al «Capitolo IX — Somministrazione di medicinali» del documento di identificazione di cui all'allegato della decisione n. 93/623/CEE e rilasciato in conformità dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262;

b) il contenuto e il formato delle informazioni di cui alla «Sezione IX — Somministrazione di medicinali veterinari» del documento di identificazione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (CE) n. 504/2008 e rilasciato in conformità dell'articolo 43, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262;

c) il contenuto e il formato delle informazioni di cui alla «Sezione II — Somministrazione di medicinali veterinari» del documento di identificazione di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 e rilasciato in conformità dell'articolo 9 o dell'articolo 14 del medesimo regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

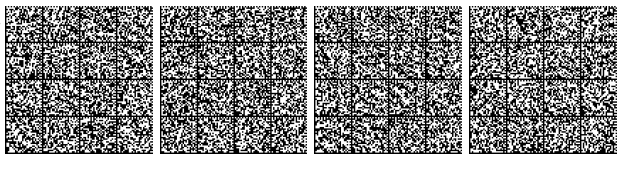
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

1. Il contenuto delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6 è il seguente:

   a) i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha trattato l'equino in questione con un medicinale veterinario autorizzato in virtù dell'esenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, o somministrato in conformità dell'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6;

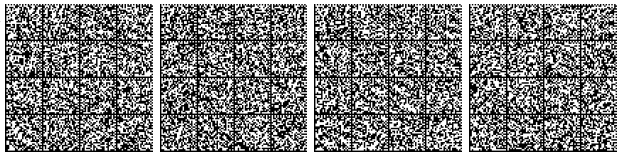
   b) la dichiarazione secondo cui l'equino in questione non è destinato alla macellazione per il consumo umano deve essere effettuata dal veterinario responsabile con il consenso del proprietario o dell'operatore dell'equino.

2. Il contenuto delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 è il seguente:

   a) i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha somministrato un medicinale veterinario contenente una sostanza inclusa nell'elenco istituito in conformità dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6;

   b) la data e il luogo dell'ultima somministrazione del medicinale veterinario di cui alla lettera a) all'equino in questione;

   c) informazioni sulla sostanza di cui alla lettera a).



ALLEGATO II

1. Le informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 sono incluse in un'apposita sezione:

   a) indissolubilmente integrata nel documento unico di identificazione a vita;

   b) contenente campi del modulo provvisti di titolo, da compilare seguendo istruzioni dettagliate; i campi del modulo provvisti di titolo e le istruzioni per la loro compilazione sono redatti in francese, inglese e nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è rilasciato il documento unico di identificazione a vita;

   c) comprendente almeno due parti con i campi del modulo che consentono di inserire le informazioni necessarie:

      i) per dichiarare che l'equino non è destinato alla macellazione per il consumo umano ai fini dell'applicazione dell'articolo 112, paragrafo 4;

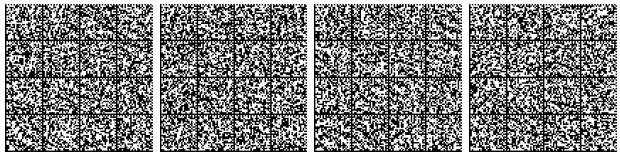
      ii) per documentare la data dell'ultima somministrazione di un medicinale veterinario contenente una sostanza inclusa nell'elenco istituito in conformità dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e fornire informazioni su tale sostanza.

2. Il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6 rispetta i seguenti criteri aggiuntivi:

   a) il formato della sezione dedicata di cui al paragrafo 1 garantisce che almeno la dichiarazione di esclusione dalla macellazione per il consumo umano possa essere protetta da modifiche fraudolente;

   b) il formato della dichiarazione di cui alla lettera a) è compatibile con una voce corrispondente nella base dati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429.

21CE1345



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/578 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di mettere a punto misure mirate per la lotta alla resistenza agli antimicrobici è fondamentale determinare i possibili fattori di rischio per la salute pubblica e la sanità animale. L'individuazione delle pertinenti tendenze in termini di volume delle vendite e impiego degli antimicrobici negli animali a livello nazionale e dell'Unione dovrebbe a sua volta consentire di determinare i suddetti fattori di rischio legati all'impiego degli antimicrobici negli animali. Ciò dovrebbe creare i presupposti per stabilire priorità di gestione dei rischi adeguate, definire misure mirate per la lotta alla resistenza agli antimicrobici e monitorarne gli effetti. In linea con l'approccio del piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica ([2]), tali priorità e misure dovrebbero facilitare un'analisi integrata delle pertinenti tendenze in termini di volume delle vendite e impiego degli antimicrobici negli animali con le tendenze relative al consumo di antimicrobici nell'uomo e con i pertinenti dati sugli organismi resistenti agli antimicrobici riscontrati negli animali, negli alimenti, nell'uomo e nell'ambiente, ove disponibili.

(2) Dall'istituzione del progetto Sorveglianza europea del consumo di antimicrobici quali medicinali veterinari (ESVAC) ([3]) da parte dell'Agenzia europea per i medicinali («l'Agenzia») su richiesta della Commissione nel 2010, i dati sul volume delle vendite di agenti antimicrobici veterinari destinati agli animali sono stati raccolti e segnalati seguendo un approccio armonizzato a livello europeo. A tale progetto hanno partecipato tutti gli Stati membri nonché la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera. I paesi partecipanti hanno segnalato su base volontaria i dati nazionali sulle vendite di medicinali veterinari classificati come antibiotici e antiprotozoari con effetto antibiotico. I dati raccolti e le analisi effettuate hanno costituito un solido riferimento per l'adozione di piani d'azione nazionali contro la resistenza agli antimicrobici o di altre misure volte a promuovere l'impiego prudente e responsabile degli antimicrobici.

(3) Benché i sistemi esistenti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite abbiano già contributo notevolmente alla significativa diminuzione delle vendite di antimicrobici per uso veterinario in tutta Europa dal 2011 al 2018, come dimostrato dal progetto ESVAC, sono necessari dati supplementari per orientare meglio le misure di gestione dei rischi e aumentarne ulteriormente l'efficienza. È pertanto importante ampliare i tipi di medicinali antimicrobici di cui si effettua la raccolta dei dati sul volume delle vendite, sviluppare la raccolta dei dati sull'impiego dei medicinali antimicrobici per specie animale e categoria nonché istituire adeguati sistemi nazionali di raccolta dei dati sull'impiego.

(4) L'ordine di priorità dei tipi di medicinali antimicrobici di cui gli Stati membri sono tenuti a raccogliere dati sul volume delle vendite e sull'impiego dovrebbe essere definito tenendo conto dei migliori dati scientifici disponibili. Inoltre, al fine di consentire un'analisi integrata dei dati sull'impiego degli antimicrobici e sulla resistenza agli stessi in tutti i settori della salute pubblica e della sanità animale, un altro criterio da prendere in considerazione è la disponibilità di dati sulla resistenza negli animali e nell'uomo.

([1]) GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.
([2]) COM(2017) 339 final.
([3]) https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/antimicrobial-resistance/european-surveillance-veterinary-antimicrobial-consumption-esvac.

(5) I criteri di cui al considerando 4 dovrebbero determinare se i dati sul volume delle vendite e sull'impiego degli antimicrobici debbano essere raccolti su base obbligatoria o volontaria. Ad esempio, per quanto riguarda gli antimicrobici utilizzati nelle principali specie animali destinate alla produzione di alimenti a livello dell'Unione, la raccolta di dati dovrebbe essere obbligatoria. D'altro canto, per quanto concerne gli antimicrobici di cui non sono disponibili dati sulla resistenza a livello dell'Unione, i dati possono essere raccolti su base volontaria. Gli Stati membri possono pertanto raccogliere dati su tipi di antimicrobici diversi da quelli designati per la raccolta obbligatoria di dati nel presente regolamento. In tali casi, possono essere trasmessi all'Agenzia a fini di analisi solo i dati provenienti dagli antimicrobici designati nel presente regolamento come pertinenti per una raccolta volontaria di dati.

(6) Al fine di identificare gli antimicrobici di cui devono o possono essere raccolti dati dovrebbe essere utilizzato un sistema di classificazione valido e riconosciuto. Tale sistema dovrebbe consentire un confronto generale sull'impiego dei medicinali tra i settori della salute pubblica e della sanità animale. Il sistema di classificazione anatomico, terapeutico e chimico (ATC) ([4]) e il sistema di classificazione anatomico, terapeutico e chimico per i medicinali veterinari (ATCvet) ([5]) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) conseguono tale obiettivo. I codici di tali sistemi di classificazione dell'OMS dovrebbero essere utilizzati al fine di identificare i medicinali antimicrobici per la raccolta di dati, a prescindere dalle indicazioni terapeutiche associate ai codici.

(7) Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/6, gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero istituire un sistema di qualità al fine di assicurare la qualità e la comparabilità dei dati raccolti e segnalati. Al fine di garantire il rispetto degli adeguati requisiti di qualità dei dati in tutte le fasi del processo di gestione dei dati, gli Stati membri dovrebbero stabilire un piano di gestione della qualità dei dati che illustri le principali procedure per la gestione della qualità dei dati durante le varie fasi del processo. L'Agenzia dovrebbe inoltre elaborare un protocollo e un modello per la segnalazione dei dati nonché sviluppare un'interfaccia web che faciliti la tempestiva segnalazione elettronica da parte degli Stati membri dei dati raccolti sul volume delle vendite e sull'impiego degli antimicrobici di cui al presente regolamento. Ove necessario, l'Agenzia dovrebbe offrire assistenza agli Stati membri in materia di gestione della qualità dei dati.

(8) Poiché le fonti di dati e i fornitori di dati per la raccolta dei dati sulle vendite e sull'impiego per specie possono variare notevolmente tra gli Stati membri, essi dovrebbero opportunamente selezionare fonti e fornitori per tali dati in modo da avere così a disposizione dati che garantiscano una copertura completa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre le necessarie misure di controllo per evitare doppie segnalazioni.

(9) I requisiti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite dovrebbero tenere conto del fatto che molti medicinali veterinari antimicrobici immessi in commercio sono autorizzati per l'impiego in due o più specie animali. Per tali medicinali antimicrobici non è pertanto possibile determinare i quantitativi venduti per ciascuna specie animale. In tali casi, i dati sulle vendite complessive di medicinali veterinari antimicrobici dovrebbero rappresentare le vendite per la popolazione animale corrispondente nello Stato membro segnalante.

(10) Nelle segnalazioni all'Agenzia in merito ai dati raccolti, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire una breve descrizione del loro quadro strategico nazionale per la lotta alla resistenza agli antimicrobici nonché un'indicazione delle iniziative condotte all'interno dello Stato membro e dei pertinenti fattori specifici che possono spiegare i risultati osservati a livello nazionale, compresi eventuali cambiamenti di andamento e tendenze. Ciò sosterrebbe un'interpretazione e un confronto adeguati dei dati, consentendo una migliore comprensione del contesto nazionale nel quale tali dati sono stati prodotti.

(11) Gli Stati membri dovrebbero sviluppare adeguati sistemi nazionali di raccolta dei dati che garantiscano una copertura completa e dati di elevata qualità sull'impiego per specie animale. Tali sistemi dovrebbero consistere in sistemi di raccolta continua di dati semiautomatizzati o completamente automatizzati, che permettano una valutazione diretta dell'impiego e consentano di esaminare la coerenza dei dati e di garantirne la validità per specie animale.

([4]) WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, *Guidelines for ATC classification and DDD assignment 2020*, Oslo, Norvegia, 2019; ISSN 1726-4898, ISBN 978-82-8406-046-0.

([5]) WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, *Guidelines for ATCvet classification 2020*, Oslo, 2020; ISSN 1020-9891, ISBN 978-82-8406-047-7.

(12) Al fine di garantire una comprensione e un'interpretazione adeguate dei dati raccolti dagli Stati membri sul volume delle vendite e sull'impiego, è essenziale che le analisi dei dati da parte dell'Agenzia tengano conto delle pertinenti popolazioni animali per Stato membro.

(13) L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6 prevede una deroga per le autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali veterinari destinati ad animali della specie equina dichiarati come non destinati alla macellazione per il consumo umano. Tuttavia, le statistiche disponibili sulla popolazione equina vivente riguardano tutti cavalli, siano essi destinati o no alla macellazione per il consumo umano. Anche l'impiego dei medicinali antimicrobici autorizzati per i cavalli dichiarati come non destinati alla macellazione per il consumo umano dovrebbe pertanto rientrare nella raccolta dei dati sull'impiego dei medicinali antimicrobici nei cavalli.

(14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 28 gennaio 2022 conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

TIPI DI MEDICINALI ANTIMICROBICI DI CUI SONO RACCOLTI E SEGNALATI ALL'AGENZIA DATI SUL VOLUME DELLE VENDITE E SULL'IMPIEGO

Articolo 1

Medicinali veterinari antimicrobici di cui sono raccolti e segnalati all'Agenzia dati sul volume delle vendite

Gli Stati membri raccolgono i dati sul volume delle vendite dei medicinali veterinari antimicrobici di cui all'allegato, punto 1, e segnalano tali dati all'Agenzia.

Articolo 2

Medicinali veterinari antimicrobici di cui possono essere raccolti e segnalati all'Agenzia dati sul volume delle vendite

Gli Stati membri possono raccogliere i dati sul volume delle vendite dei medicinali veterinari antimicrobici di cui all'allegato, punto 2, e segnalare tali dati all'Agenzia.

Articolo 3

Medicinali antimicrobici di cui sono raccolti e segnalati all'Agenzia dati sull'impiego

Gli Stati membri raccolgono i dati sull'impiego negli animali dei medicinali antimicrobici di cui all'allegato, punto 3, e segnalano tali dati all'Agenzia.

Articolo 4

Medicinali antimicrobici di cui possono essere raccolti e segnalati all'Agenzia dati sull'impiego

Gli Stati membri possono raccogliere i dati sull'impiego negli animali dei medicinali antimicrobici di cui all'allegato, punto 4, e segnalare tali dati all'Agenzia.



Articolo 5

Sistemi di classificazione per l'identificazione dei medicinali antimicrobici di cui sono raccolti e segnalati dati all'Agenzia

Gli Stati membri e l'Agenzia utilizzano il sistema di classificazione anatomico, terapeutico e chimico per i medicinali veterinari (ATCvet) e il sistema di classificazione anatomico, terapeutico e chimico (ATC), a seconda dei casi, per identificare le sostanze con effetto antibiotico, gli antimicotici, gli antivirali e gli antiprotozoari rilevanti per la raccolta dei dati.

CAPO II

GARANZIA DELLA QUALITÀ

SEZIONE 1

Obblighi degli Stati membri

Articolo 6

Requisiti di qualità dei dati

I dati raccolti e segnalati dagli Stati membri all'Agenzia sono precisi, completi e coerenti. Essi soddisfano come minimo i requisiti di qualità seguenti:

a) i dati sono convalidati e segnalati in base alle specifiche standardizzate dei più recenti protocolli e modelli per la segnalazione resi disponibili dall'Agenzia, conformemente all'articolo 8;

b) una volta segnalati, i dati sono trattati tramite i controlli automatici di inserimento dati effettuati dall'interfaccia web dell'Agenzia, di cui all'articolo 10;

c) i dati sono modificati nel caso siano individuati lacune, errori o incoerenze;

d) i dati sul volume delle vendite riguardano tutte le vendite per Stato membro almeno degli antimicrobici di cui all'allegato, punto 1, da utilizzare nel territorio di uno Stato membro, comprese le vendite di tali antimicrobici introdotti da altri Stati membri per l'impiego nel territorio di uno Stato membro ed escluse le vendite di tali antimicrobici inviati ad altri Stati membri per l'impiego al di fuori del territorio di uno Stato membro;

e) i dati sull'impiego riguardano tutti gli impieghi per territorio dello Stato membro almeno degli antimicrobici di cui all'allegato, punto 3, per tutte le specie animali e le categorie o le fasi di cui all'articolo 15.

Articolo 7

Piano di gestione della qualità dei dati, punto di contatto nazionale e responsabili della gestione dei dati

1. Al fine di garantire la conformità ai requisiti di qualità dei dati di cui all'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono un piano di gestione della qualità dei dati che comprende adeguate procedure di gestione della qualità dei dati, incluse procedure di controllo della qualità, convalida e garanzia della qualità dei dati.

2. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale e i responsabili della gestione dei dati conformemente alle procedure di gestione della qualità dei dati definite nel piano di gestione della qualità dei dati. Il punto di contatto nazionale e i responsabili della gestione dei dati:

a) si adoperano affinché vi sia un allineamento tra le specifiche per la segnalazione dei dati da parte dei fornitori di dati ai suddetti e le specifiche per la segnalazione dei dati da parte dei suddetti all'Agenzia;

b) provvedono affinché siano adottate misure di garanzia della qualità e controllo della qualità e affinché i dati da raccogliere e segnalare all'Agenzia siano convalidati e approvati;



c) utilizzano i più recenti protocolli e modelli per la segnalazione resi disponibili dall'Agenzia, di cui all'articolo 8, e tengono conto degli altri pertinenti documenti di orientamento elaborati dall'Agenzia, quali manuali o orientamenti, per consentire la raccolta e la segnalazione all'Agenzia di dati armonizzati e standardizzati;

d) forniscono senza indugio all'Agenzia le opportune modifiche dei dati segnalati che quest'ultima valuti non conformi ai necessari requisiti di qualità dei dati. Tali dati modificati possono essere ottenuti con il sostegno dei fornitori di dati ove necessario;

e) verificano e convalidano i dati della pertinente popolazione animale raccolti dall'Agenzia e ove necessario modificano tali dati, come previsto all'articolo 16, paragrafo 5;

f) forniscono al momento della prima segnalazione, e aggiornano per i successivi periodi di segnalazione ove necessario, una breve descrizione del loro quadro strategico nazionale o delle principali iniziative messe in atto per lottare contro la resistenza agli antimicrobici e ridurre qualsiasi impiego di antimicrobici negli animali che non sia né prudente né responsabile, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 4, lettera d);

g) sostengono la tempestiva risoluzione delle questioni tecniche che sorgono in relazione ai dati sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici segnalati all'Agenzia tramite l'interfaccia web;

h) cooperano con l'Agenzia e con altre agenzie dell'Unione, se del caso, per garantire la qualità delle analisi dei dati necessarie per la preparazione e la pubblicazione della relazione dell'Agenzia sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali.

3. A seconda dei casi, gli Stati membri aggiornano il piano di gestione della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 per tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici nel settore.

SEZIONE 2

Obblighi dell'Agenzia

Articolo 8

Protocolli e modelli per la segnalazione dei dati da parte degli Stati membri

L'Agenzia rende disponibili protocolli e modelli per la segnalazione dei dati al fine di assistere gli Stati membri nell'applicazione del formato dei dati che essi sono tenuti a trasmettere all'Agenzia.

Articolo 9

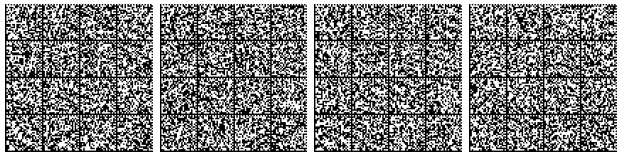
Assistenza agli Stati membri in materia di gestione della qualità dei dati

1. L'Agenzia convalida i dati raccolti e segnalati dagli Stati membri dopo averne valutato la conformità ai requisiti di qualità di cui all'articolo 6.

2. Qualora l'Agenzia valuti che una parte o la totalità dei dati segnalati non sia conforme ai requisiti di qualità di cui all'articolo 6, essa:

a) informa i pertinenti Stati membri delle azioni necessarie che essi sono tenuti a intraprendere al fine di garantire la conformità a tali requisiti;

b) richiede ai pertinenti Stati membri di modificare di conseguenza i dati segnalati affinché siano eliminati le lacune, gli errori e le incoerenze nei dati.



3. L'Agenzia organizza formazioni sui requisiti di qualità dei dati e sulla gestione della qualità dei dati. Su richiesta degli Stati membri, l'Agenzia fornisce assistenza mirata, a seconda dei casi, agli Stati membri che istituiscono nuovi sistemi di raccolta dei dati sugli antimicrobici.

Articolo 10

Interfaccia web per la segnalazione dei dati raccolti da parte degli Stati membri

1. L'Agenzia sviluppa e mantiene un'interfaccia web che consente agli Stati membri, per via elettronica e in modo tempestivo, di:

a) segnalare all'Agenzia i dati raccolti sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e i dati sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali per specie animale;

b) ricevere valutazioni preliminari immediate sulla qualità dei dati in base a controlli automatici di inserimento dati al momento della segnalazione dei medesimi;

c) fornire modifiche dei dati segnalati necessarie a eliminare lacune, errori e incoerenze nei dati;

d) verificare e convalidare i dati della pertinente popolazione animale raccolti dall'Agenzia e ove necessario modificare tali dati, come previsto all'articolo 16, paragrafo 5.

2. L'interfaccia web è disponibile almeno in lingua inglese.

3. L'Agenzia svolge attività di convalida volte a garantire che l'interfaccia web soddisfi i requisiti minimi per l'applicazione specificata e l'utilizzo previsto.

4. L'Agenzia organizza formazioni periodiche e, a seconda dei casi, fornisce ulteriore assistenza specifica agli Stati membri sull'utilizzo dell'interfaccia web e sulla compilazione dei pertinenti modelli per la segnalazione.

CAPO III

METODI PER LA RACCOLTA DEI DATI E LA LORO SEGNALAZIONE ALL'AGENZIA

SEZIONE 1

Dati sul volume delle vendite

Articolo 11

Metodi per la raccolta dei dati sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici

1. Ai fini della raccolta di dati nazionali sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici, di cui agli articoli 1 e 2, gli Stati membri tengono conto, a seconda dei casi, dei seguenti fornitori di dati: titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, grossisti, rivenditori al dettaglio, mangimifici, farmacie o veterinari.

2. Gli Stati membri utilizzano, per quanto possibile, i dati sul volume delle vendite forniti dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio alla banca dati dei medicinali dell'Unione come fonte principale di dati per il volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici registrati dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio. Essi correggono tali dati in termini di movimenti transfrontalieri di medicinali nell'ambito del commercio parallelo e li completano con quelli di altri fornitori di dati, se del caso. Essi garantiscono che il formato di tali dati sia in linea con i requisiti di cui ai protocolli e ai modelli resi disponibili dall'Agenzia per la segnalazione dei dati.

Articolo 12

Metodi per la segnalazione all'Agenzia dei dati sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici

1. Gli Stati membri segnalano all'Agenzia i dati sul volume delle vendite dei pertinenti antimicrobici tramite l'interfaccia web, utilizzando i protocolli e i modelli resi disponibili a tal fine dall'Agenzia e tenendo conto degli altri pertinenti documenti di orientamento elaborati dall'Agenzia. Quando segnalano i dati all'Agenzia, gli Stati membri utilizzano l'identificazione permanente e univoca della banca dati dei medicinali dell'Unione per la presentazione pertinente del medicinale veterinario antimicrobico, come indicato all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/16 della Commissione ([6]).

2. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri segnalano i dati sul volume delle vendite per i pertinenti medicinali veterinari antimicrobici venduti nel corso dell'anno civile precedente per l'impiego nei rispettivi territori nazionali, conformemente all'articolo 6, lettera d). Essi trasmettono la prima segnalazione all'Agenzia entro il 30 giugno 2024.

3. Gli Stati membri segnalano inoltre all'Agenzia, tramite i rispettivi punti di contatto nazionali e responsabili della gestione dei dati e utilizzando l'interfaccia web, le informazioni seguenti:

a) il tipo di fornitori di dati dai quali hanno raccolto i dati sul volume delle vendite, unitamente a una breve descrizione dei loro sistemi nazionali di distribuzione dei medicinali veterinari;

b) la copertura e la precisione dei dati sul volume delle vendite, unitamente alle misure adottate per evitare doppie segnalazioni;

c) le iniziative condotte all'interno del paese o i pertinenti fattori specifici che possono spiegare i risultati osservati a livello nazionale, compresi eventuali cambiamenti di andamento e tendenze;

d) una breve descrizione del loro quadro strategico nazionale o delle principali iniziative messe in atto per lottare contro la resistenza agli antimicrobici e ridurre qualsiasi impiego di antimicrobici negli animali che non sia né prudente né responsabile.

4. Gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3 per la prima segnalazione dei dati entro il 30 giugno 2024 e in seguito le aggiornano nei successivi periodi di segnalazione, a seconda dei casi.

SEZIONE 2

Dati sull'impiego

Articolo 13

Metodi per la raccolta e la segnalazione all'Agenzia dei dati sull'impiego dei medicinali antimicrobici

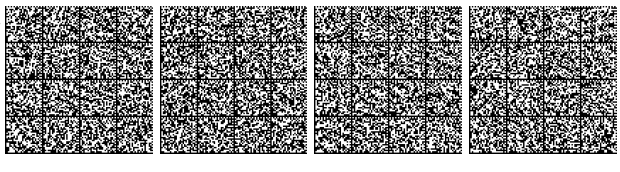
1. Al fine di facilitare la raccolta di dati standardizzati e armonizzati sull'impiego dei medicinali antimicrobici di cui agli articoli 3 e 4, gli Stati membri raccolgono tali dati:

a) dai seguenti fornitori di dati, a seconda dei casi: veterinari, venditori al dettaglio, farmacie, mangimifici e utilizzatori finali, compresi agricoltori o allevatori;

b) in base alle seguenti fonti di dati, a seconda dei casi: cartelle cliniche, registri dei trattamenti, bolle di consegna, fatture delle aziende agricole, prescrizioni, registri delle farmacie o registri degli studi veterinari;

c) utilizzando i sistemi per la raccolta dei dati sull'impiego di cui all'articolo 14.

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/16 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che stabilisce le misure necessarie e le modalità pratiche per la banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (banca dati dei medicinali dell'Unione) (GU L 7 dell'11.1.2021, pag. 1).



2. Gli Stati membri segnalano i dati sull'impiego dei pertinenti medicinali veterinari antimicrobici e dei medicinali antimicrobici per uso umano, che possono essere eccezionalmente utilizzati negli animali, per ogni presentazione del medicinale e per le pertinenti specie animali, categorie o fasi di cui all'articolo 15. Essi provvedono affinché i dati riguardino tutti gli impieghi dei pertinenti medicinali antimicrobici nel corso dell'anno civile precedente nei rispettivi territori, conformemente all'articolo 6, lettera e).

La prima segnalazione è trasmessa all'Agenzia entro il 30 settembre 2024 e riguarda i dati relativi ai medicinali antimicrobici utilizzati nel corso dell'anno civile precedente per le pertinenti specie animali, categorie o fasi.

Le successive segnalazioni dopo la prima segnalazione sono trasmesse all'Agenzia entro il 30 giugno di ogni anno e riguardano i dati relativi ai medicinali antimicrobici utilizzati nel corso dell'anno civile precedente per le pertinenti specie animali, categorie o fasi.

3. Gli Stati membri segnalano i dati sull'impiego dei pertinenti antimicrobici tramite l'interfaccia web, utilizzando i protocolli e i modelli resi disponibili a tal fine dall'Agenzia e tenendo conto degli altri pertinenti documenti di orientamento elaborati dall'Agenzia.

4. Gli Stati membri segnalano inoltre all'Agenzia, tramite i rispettivi punti di contatto nazionali e responsabili della gestione dei dati e utilizzando l'interfaccia web, le informazioni seguenti:

a) il tipo di fornitori di dati e di fonti di dati da cui hanno raccolto i dati sull'impiego, unitamente a una breve descrizione delle principali caratteristiche dei loro sistemi nazionali di raccolta dei dati sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali;

b) la copertura e la precisione dei dati sull'impiego, unitamente alle misure adottate per evitare doppie segnalazioni;

c) le iniziative condotte all'interno del paese o i pertinenti fattori specifici che possono spiegare i risultati osservati a livello nazionale, compresi eventuali cambiamenti di andamento e tendenze;

d) una breve descrizione del loro quadro strategico nazionale o delle principali iniziative messe in atto per lottare contro la resistenza agli antimicrobici e ridurre qualsiasi impiego di antimicrobici negli animali che non sia né prudente né responsabile.

5. Gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 4 per la prima segnalazione dei dati entro il 30 settembre 2024 e in seguito le aggiornano nei successivi periodi di segnalazione, a seconda dei casi.

Articolo 14

Sistemi per la raccolta dei dati sull'impiego dei medicinali antimicrobici

1. Gli Stati membri sviluppano sistemi di raccolta continua di dati semiautomatizzati o completamente automatizzati al fine di raccogliere dati sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali.

2. Gli Stati membri sviluppano soluzioni software per facilitare tale raccolta di dati e sostenere la garanzia della qualità, la convalida e il controllo della qualità.

3. Tenendo conto della diversità tra le pratiche nell'Unione e delle differenze nei contesti giuridici nazionali, l'Agenzia organizza di concerto con gli Stati membri, a seconda dei casi, attività di condivisione delle migliori pratiche per sostenere gli Stati membri nello sviluppo dei loro sistemi di raccolta dei dati sull'impiego.

4. Gli Stati membri organizzano sessioni di formazione periodiche o altre campagne di informazione per i fornitori di dati sulle modalità di segnalazione dei dati sull'impiego degli antimicrobici negli animali attraverso i rispettivi sistemi nazionali di raccolta dei dati.



Articolo 15

Specie animali, categorie e fasi di cui sono raccolti e segnalati dati sull'impiego dei medicinali antimicrobici

1. Gli Stati membri raccolgono i dati sull'impiego per le seguenti specie animali destinate alla produzione di alimenti, comprese tutte le categorie e le fasi, e segnalano annualmente i dati all'Agenzia a decorrere dal 30 settembre 2024:

a) bovini, distinguendo i bovini da carne dai bovini da latte e specificando separatamente l'impiego nei bovini di età inferiore a un anno quando la produzione di carne ottenuta da bovini macellati di età inferiore a un anno supera le 10 000 tonnellate all'anno;

b) suini, specificando l'impiego nei suini da ingrasso;

c) polli, specificando l'impiego nei polli da carne e nelle galline ovaiole;

d) tacchini, specificando l'impiego nei tacchini da ingrasso.

2. Gli Stati membri raccolgono i dati sull'impiego per le seguenti specie animali destinate alla produzione di alimenti, comprese tutte le categorie e le fasi, e segnalano annualmente i dati all'Agenzia a decorrere dal 30 giugno 2027:

a) altro pollame (anatre, oche);

b) ovini;

c) caprini;

d) pesci (salmone dell'Atlantico, trota iridea, orata, spigola, carpa comune);

e) equini [compresi quelli dichiarati come non destinati alla macellazione per il consumo umano nel documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7])];

f) conigli (destinati alla produzione di alimenti);

g) altri pertinenti animali destinati alla produzione di alimenti.

3. Gli Stati membri raccolgono i dati sull'impiego per le seguenti specie animali non destinate alla produzione di alimenti e segnalano annualmente i dati all'Agenzia a decorrere dal 30 giugno 2030:

a) cani;

b) gatti;

c) animali da pelliccia (visoni e volpi).

SEZIONE 3

Relazione dell'Agenzia sul volume delle vendite e sull'impiego

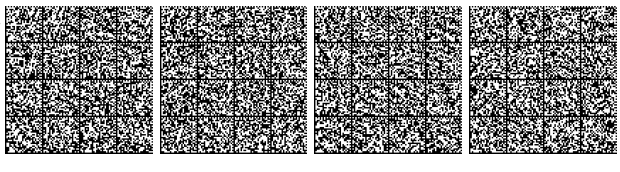
Articolo 16

Dati e analisi da inserire nella relazione dell'Agenzia sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e sull'impiego dei medicinali antimicrobici

1. L'Agenzia inserisce nella sua relazione i dati sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e sull'impiego dei medicinali antimicrobici per specie animale, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2.

2. I dati inseriti nella relazione dell'Agenzia sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici sono confrontati con i dati dei periodi di segnalazione precedenti, compresi i dati sul volume delle vendite segnalati nell'ambito del progetto ESVAC, a seconda dei casi e nella misura in cui la qualità e il formato dei dati lo consentano.

([7]) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).



3. I dati inseriti nella relazione dell'Agenzia sull'impiego dei medicinali antimicrobici, a partire dalla seconda relazione da pubblicarsi entro il 31 dicembre 2025, sono confrontati con i dati dei periodi di segnalazione precedenti.

4. L'Agenzia analizza i dati sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e sull'impiego dei medicinali antimicrobici e individua le tendenze e i cambiamenti di andamento nel tempo, a livello sia nazionale sia dell'Unione. Tali analisi sono effettuate in collaborazione con gli Stati membri e altre agenzie dell'Unione, a seconda dei casi, e sono inserite con le tendenze e i cambiamenti di andamento individuati nelle relazioni dell'Agenzia, unitamente alle informazioni fornite dagli Stati membri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4.

5. Nelle sue analisi dei dati nazionali sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e sull'impiego dei medicinali antimicrobici l'Agenzia tiene conto delle pertinenti popolazioni animali per Stato membro. L'Agenzia individua a tal fine i dati necessari sulle pertinenti popolazioni animali per Stato membro tramite banche dati dell'Unione esistenti accessibili al pubblico e chiede agli Stati membri di verificarli e convalidarli. Qualora i dati necessari sulle pertinenti popolazioni animali non siano disponibili nelle suddette banche dati dell'Unione o tali dati non siano conformi ai requisiti di qualità dei dati di cui all'articolo 6, l'Agenzia richiede agli Stati membri di fornire o modificare tali dati tramite l'interfaccia web.

6. Per la relazione sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici, l'Agenzia segnala i dati per le corrispondenti popolazioni animali che è probabile siano trattate con tali medicinali negli Stati membri segnalanti. I dati sono segnalati separatamente per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per gli altri animali detenuti o allevati.

7. Per la relazione sull'impiego dei medicinali antimicrobici, per quanto riguarda le specie destinate alla produzione di alimenti, se i dati su determinate popolazioni animali non sono disponibili a livello nazionale a causa di livelli di produzione molto bassi, in tal caso i dati sull'impiego per tali popolazioni animali possono essere segnalati nell'ambito del gruppo di animali di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera g).

Articolo 17

Pubblicazione da parte dell'Agenzia della relazione sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e sull'impiego dei medicinali antimicrobici

1. La prima relazione sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e sull'impiego dei medicinali antimicrobici per specie animale è pubblicata dall'Agenzia entro il 31 marzo 2025 e comprende le informazioni seguenti:

a) il volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici riguardante i dati del 2023 e segnalato dagli Stati membri entro il 30 giugno 2024;

b) l'impiego dei medicinali antimicrobici per le pertinenti specie animali, categorie o fasi riguardante i dati del 2023 e segnalato dagli Stati membri entro il 30 settembre 2024.

2. A partire dal 2025 le successive relazioni dopo la prima relazione sono pubblicate dall'Agenzia entro il 31 dicembre e comprendono le informazioni seguenti:

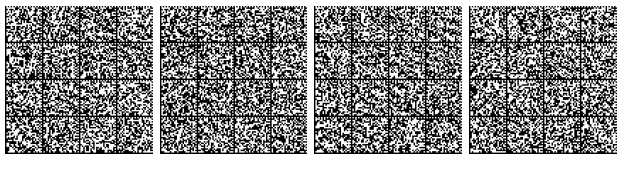
a) il volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici segnalato dagli Stati membri entro il 30 giugno di ogni anno, riguardante i dati dell'anno civile precedente;

b) l'impiego dei medicinali antimicrobici per le pertinenti specie animali, categorie o fasi segnalato dagli Stati membri entro il 30 giugno di ogni anno, riguardante i dati dell'anno civile precedente.

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

1. **MEDICINALI VETERINARI ANTIMICROBICI DI CUI SONO RACCOLTI E SEGNALATI ALL'AGENZIA DATI SUL VOLUME DELLE VENDITE DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

1) Antidiarroici, agenti antinfettivi e antinfiammatori intestinali:
   a) QA07AA; QA07AB;
   b) QA07AX03;
   c) QA07AX04.

2) Antinfettivi e antisettici ginecologici:
   a) QG01AA;
   b) QG01AE;
   c) QG01BA;
   d) QG01BE.

3) Antinfettivi e antisettici per uso intrauterino:
   a) QG51AA;
   b) QG51AG.

4) Antibatterici per uso sistemico: QJ01.

5) Antibatterici per uso intramammario: QJ51.

6) Antiprotozoari (con effetto antibatterico): QP51AG.

7) Antimicobatterici per uso intramammario: QJ54.

2. **MEDICINALI VETERINARI ANTIMICROBICI DI CUI POSSONO ESSERE RACCOLTI E SEGNALATI ALL'AGENZIA DATI SUL VOLUME DELLE VENDITE DI CUI ALL'ARTICOLO 2**

1) Antiprotozoari (diversi da QP51AG): QP51.

2) Antifungini per uso topico: QD01A.

3) Antifungini per uso sistemico: QD01B.

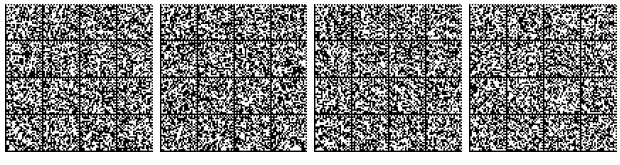
4) Antimicotici per uso sistemico: QJ02.

5) Antimicobatterici: QJ04.

6) Antivirali per uso sistemico: QJ05.

7) Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico: QD06.

8) Altre preparazioni nasali:
   a) QR01AX06;
   b) QR01AX08.



9) Antinfettivi oftalmologici:
   a) QS01AA;
   b) QS01AB;
   c) QS01AD;
   d) QS01AE;
   e) QS01CA;
   f) QS01CC.

10) Antinfettivi otologici:
   a) QS02AA;
   b) QS02CA;
   c) QS03AA;
   d) QS03CA.

3. **MEDICINALI ANTIMICROBICI DI CUI SONO RACCOLTI E SEGNALATI ALL'AGENZIA DATI SULL'IMPIEGO NEGLI ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3**

1) Antidiarroici, agenti antinfettivi e antinfiammatori intestinali:
   a) QA07AA, A07AA;
   b) QA07AB, A07AB;
   c) QA07AX03, A07AX03;
   d) QA07AX04, A07AX04.

2) Antinfettivi e antisettici ginecologici:
   a) QG01AA, G01AA;
   b) QG01AE, G01AE;
   c) QG01BA, G01BA;
   d) QG01BE, G01BE.

3) Antinfettivi e antisettici per uso intrauterino: QG51AA.

4) Antibatterici per uso sistemico: QJ01, J01.

5) Antibatterici per uso intramammario: QJ51.

6) Antiprotozoari (con effetto antibatterico): QP51AG.

4. **MEDICINALI ANTIMICROBICI DI CUI POSSONO ESSERE RACCOLTI E SEGNALATI ALL'AGENZIA DATI SULL'IMPIEGO NEGLI ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4**

1) Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico: QD06, D06.

2) Altre preparazioni nasali:
   a) QR01AX06, R01AX06;
   b) QR01AX08, R01AX08.

3) Antimicobatterici per uso intramammario: QJ54.

4) Antinfettivi oftalmologici:
   a) QS01AA, S01AA;
   b) QS01AB, S01AB;

c) QS01AD, S01AD;
d) QS01AE, S01AE;
e) QS01CA, S01CA;
f) QS01CC, S01CC.

5) Antinfettivi otologici:
a) QS02AA, S02AA;
b) QS02CA, S02CA;
c) QS03AA, S03AA;
d) QS03CA, S03CA.

6) Antiprotozoari (diversi da QP51AG): QP51, P01.

7) Antifungini per uso topico: QD01A, D01A.

8) Antifungini per uso sistemico: QD01B, D01B.

9) Antimicotici per uso sistemico: QJ02, J02.

10) Antimicobatterici: QJ04, J04.

11) Antivirali per uso sistemico: QJ05, J05.

21CE1346

DECISIONE (PESC) 2021/579 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2021

che modifica la decisione (PESC) 2019/615 sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 aprile 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/615 ([1]).

(2) Il 29 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/906 ([2]) che modifica la decisione (PESC) 2019/615.

(3) La decisione (PESC) 2019/615 prevede un periodo di attuazione di 24 mesi, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per le attività di cui all'articolo 1 («periodo di attuazione»).

(4) L'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) ha chiesto un'ulteriore proroga del periodo di attuazione fino al 15 ottobre 2021 a causa della crisi mondiale della COVID-19 e della sospensione temporanea delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/615.

(5) Le attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/615 possono essere proseguite fino al 15 ottobre 2021 senza conseguenze sul piano delle risorse finanziarie.

(6) È pertanto opportuno modificare la decisione (PESC) 2019/615 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione (PESC) 2019/615, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 15 ottobre 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A.P ZACARIAS

([1]) Decisione (PESC) 2019/615 del Consiglio, del 15 aprile 2019, sul sostegno dell'Unione alle attività che precedono la conferenza di revisione 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (GU L 105 del 16.4.2019, pag. 25).

([2]) Decisione (PESC) 2020/906 del Consiglio del 29 giugno 2020 che modifica la decisione (PESC) 2019/615, sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 36).

21CE1347

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/580 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1366 per quanto riguarda la base per l'assegnazione del contributo finanziario nel settore dell'apicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 56, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione ([2]) stabilisce la base per il calcolo del contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri per i rispettivi programmi di apicoltura. Tale contributo è assegnato proporzionalmente al numero totale medio degli alveari notificati dagli Stati membri durante i due anni civili immediatamente precedenti la notifica alla Commissione dei programmi di apicoltura.

(2) Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ([3]) fissa il massimale annuo per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Nei limiti di tale massimale, il Fondo finanzierà il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura, con effetto a decorrere dal 2021. L'importo totale previsto nel quadro finanziario pluriennale per il FEAGA comprende l'innalzamento a 60 milioni di EUR all'anno per i programmi di apicoltura.

(3) Per il periodo 2021-2027 la Commissione ha proposto di assegnare il contributo maggiorato dell'Unione ai programmi nel settore dell'apicoltura come stabilito all'allegato VIII della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5])

.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 3).

([3]) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

([4]) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

([5]) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4) Nella proposta della Commissione COM(2018) 392 final l'assegnazione del contributo dell'Unione agli Stati membri stabilita si basa sull'assegnazione di fondi dell'Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019, che a sua volta è stata effettuata in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016, con adeguamento in base alle domande di assegnazione presentate dagli Stati membri nel periodo di programmazione 2017-2019.

(5) Il contributo maggiorato dell'Unione ai programmi di apicoltura sarà effettivo a partire dal 2021, mentre i piani strategici della PAC degli Stati membri nell'ambito del futuro quadro legislativo della PAC dovrebbero entrare in applicazione solo nel 2023.

(6) Ai fini della coerenza con la proposta della Commissione COM(2018) 392 final e per garantire la coerenza tra le dotazioni per i programmi di apicoltura per gli anni 2021 e 2022 e quelle a partire dal 2023, le dotazioni per i programmi di apicoltura per gli anni 2021 e 2022 dovrebbero essere calcolate in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016, con adeguamento in base alle domande di assegnazione presentate dagli Stati membri nel periodo di programmazione 2017-2019.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/1366,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1366, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura per gli anni 2021 e 2022 è assegnato agli Stati membri che partecipano ai programmi di apicoltura in base al numero di alveari comunicati nel 2013 da tali Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016, con adeguamento in base alle domande di assegnazione presentate dagli Stati membri nel periodo di programmazione 2017-2019. Il contributo minimo dell'Unione è pari a 25 000 EUR per programma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1348

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/581 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2021

relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 ([1]), in particolare l'articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1896 definisce i quadri situazionali come un'aggregazione di informazioni e dati georeferenziati quasi in tempo reale trasmessi da varie autorità, sensori, piattaforme e altre fonti mediante canali di comunicazione e informazione sicuri, che possono essere trattati e visualizzati in modo selettivo ed essere condivisi con altre autorità pertinenti allo scopo di ottenere una conoscenza situazionale e sostenere la capacità di reazione alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità e nella zona pre-frontaliera. Questa definizione rappresenta uno sviluppo del concetto quale inizialmente stabilito nel regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), e rispecchia un approccio maggiormente «incentrato sui dati» che permette agli utenti di selezionare la visualizzazione grafica e l'interfaccia appropriate a seconda della situazione operativa e delle necessità di comando e di controllo.

(2) Il regolamento (UE) 2019/1896 prevede che vengano stabiliti quadri situazionali nazionali, un quadro situazionale europeo e quadri situazionali specifici risultanti dalla raccolta e valutazione, dal confronto, dall'analisi e interpretazione, dalla produzione, visualizzazione e divulgazione di informazioni. I quadri situazionali devono comprendere tre livelli di informazione distinti, ossia un livello «eventi», un livello «operazioni» e un livello «analisi».

(3) È necessario stabilire i dettagli di ciascuno dei livelli di informazione dei quadri situazionali e le norme per l'istituzione dei quadri situazionali specifici. È inoltre necessario indicare il tipo di informazioni da fornire e i processi che disciplinano la trasmissione di tali informazioni, così come i meccanismi per garantire il controllo della qualità. Per garantire un approccio coordinato che rafforzi lo scambio delle informazioni, il meccanismo di comunicazione delle informazioni nel sistema europeo di sorveglianza delle frontiere («Eurosur») dovrebbe essere precisato e standardizzato.

(4) Per garantire che il livello «eventi» dei quadri situazionali sia sufficientemente completo e dettagliato, i centri nazionali di coordinamento e, se del caso, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (l'«Agenzia») e i centri internazionali di coordinamento dovrebbero fornire comunicazioni tempestive sugli eventi che potrebbero avere un impatto sulle frontiere esterne.

(5) Le comunicazioni di eventi attraverso indicatori e come segnalazioni di singoli eventi sono complementari. Gli indicatori aiutano a valutare l'evoluzione complessiva ad una sezione di frontiera e contribuiscono a migliorare la conoscenza situazionale, mentre le segnalazioni di singoli eventi sono legate a una risposta tempestiva a un dato evento.

([1]) GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).



(6) Le segnalazioni di singoli eventi possono richiedere l'adozione di misure urgenti. Deve pertanto essere possibile comunicare singoli eventi in maniera tempestiva per consentire una risposta immediata a tali eventi. Una comunicazione iniziale dovrebbe essere inviata non appena l'evento è individuato, e dovrebbe figurare nei corrispondenti quadri situazionali. Onde evitare ritardi che potrebbero compromettere la capacità di reagire rapidamente, il processo di convalida dovrebbe consentire l'invio di una comunicazione solo parzialmente convalidata.

(7) Al tempo stesso, l'emissione di comunicazioni in tali circostanze può portare a falsi allarmi. L'originatore e il titolare del quadro situazionale dovrebbero valutare e indicare il livello di affidabilità nelle comunicazioni e negli eventi figuranti nel quadro situazionale. La prima comunicazione dovrebbe essere completata da altre comunicazioni di follow-up non appena sono disponibili informazioni supplementari.

(8) La segnalazione in Eurosur di eventi relativi a frode documentale o a reati documentali completerà gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) nel quadro del sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO).

(9) Le segnalazioni di singoli eventi che coinvolgono la circolazione transfrontaliera delle merci e il loro traffico illecito ai sensi del presente regolamento non dovrebbero incidere sugli obblighi, sulle restrizioni e sulle competenze in materia di comunicazione riguardanti il settore doganale, così come sulle relazioni sistematiche di controllo, in particolare nell'ambito del sistema di controllo delle importazioni 2 («ICS2») ai sensi dell'articolo 186 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ([4]), o sulla condivisione delle informazioni sui rischi nell'ambito del sistema doganale di gestione dei rischi («CRMS») di cui all'articolo 86 dello stesso regolamento, e sul sistema d'informazione doganale («SID») istituito dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ([5]). Le segnalazioni di singoli eventi non dovrebbero nemmeno costituire un doppione dei vigenti meccanismi di comunicazione attuati dagli Stati membri in relazione alle dogane e alle questioni di funzionamento delle dogane. Ove disponibili, le informazioni rilevanti potrebbero essere ottenute da fonti esistenti della Commissione.

(10) Per quanto riguarda il livello «operazioni» dei quadri situazionali, per garantire una visione d'insieme sufficientemente completa, il titolare dei quadri situazionali dovrebbe ricevere relazioni sui mezzi propri degli Stati membri, relazioni sui piani operativi, così come relazioni sulle informazioni ambientali, comprese, in particolare, le informazioni meteorologiche e oceanografiche. Nel caso in cui il livello di impatto a una sezione di frontiera sia alto o critico, la necessità di un coordinamento richiede una comunicazione dettagliata dei piani operativi per anticipare meglio la risposta delle diverse autorità coinvolte.

(11) Le comunicazioni operative da effettuare nel quadro di un'operazione congiunta alle frontiere o di un intervento rapido alle frontiere dovrebbero figurare nei piani operativi di ciascuna operazione congiunta alle frontiere o di un intervento rapido alle frontiere.

(12) Per quanto riguarda il livello «analisi» dei quadri situazionali, esso dovrebbe essere stabilito dal titolare dei quadri situazionali in base alle relazioni di analisi dei rischi. Tali relazioni mirano a migliorare la comprensione degli eventi alle frontiere esterne, cosa che può facilitare la previsione delle tendenze, la pianificazione e lo svolgimento di operazioni di controllo di frontiera e l'analisi strategica dei rischi. Le metodologie legate alle relazioni di analisi dei rischi e l'attribuzione di livelli di affidabilità dovrebbero essere basate sul modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM).

([3]) Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI del Consiglio (GU L 107 del 6.4.2020, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

([5]) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).



(13) Per garantire la coerenza e facilitare lo scambio di informazioni preservando nel contempo la sicurezza, l'Agenzia dovrebbe integrare e sviluppare nel quadro di Eurosur le sue varie reti e i suoi vari strumenti di analisi dei rischi, come la rete di analisi dei rischi di Frontex (FRAN), la rete europea per l'analisi dei rischi di frode documentale (EDF-RAN), o la rete di analisi dei rischi della comunità d'intelligence marittima (MIC-RAN).

(14) Le comunicazioni di informazioni in Eurosur dovrebbero tenere conto della specificità di alcune attività di controllo di frontiera, come la sorveglianza delle frontiere aeree o marittime, ma anche della specificità di determinati eventi correlati come i movimenti secondari o come gli interventi di ricerca e soccorso. La comunicazione di tali informazioni contribuisce alla creazione del quadro situazionale europeo, comprese le analisi dei rischi e l'attribuzione dei livelli d'impatto. Inoltre, riferire in merito alle operazioni di ricerca e soccorso di migranti, sia a terra che in mare, dovrebbe contribuire a garantire la protezione dei migranti e a salvarne la vita.

(15) Il titolare del quadro situazionale dovrebbe gestire il quadro situazionale al fine di fornire una comprensione chiara della situazione a ciascuna sezione di frontiera esterna e per ciascun settore di competenza, e per facilitare l'analisi dei rischi e le capacità di reazione al giusto livello.

(16) Nello stabilire specifici quadri situazionali con parti terze ad Eurosur, gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero rispettare e promuovere le norme tecniche e operative per lo scambio di informazioni elaborate dall'Agenzia.

(17) È necessario stabilire le responsabilità operative per la comunicazione delle informazioni e per l'aggiornamento dei quadri situazionali in relazione con le responsabilità tecniche del funzionamento e della manutenzione delle varie reti e sistemi tecnici che supportano il trattamento delle informazioni in Eurosur.

(18) Per garantire che le responsabilità operative dell'attuazione tecnica di Eurosur siano definite in modo sufficientemente dettagliato, è necessario individuare le componenti tecniche di Eurosur. Per gestire la considerevole quantità di informazioni trattate e per ridurre il carico di lavoro degli operatori, lo scambio di informazioni in Eurosur dovrebbe essere automatizzato. Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero sviluppare interfacce tecniche per promuovere le interconnessioni tra macchine e usare strumenti di supporto alle decisioni per assistere gli operatori di Eurosur nelle loro mansioni.

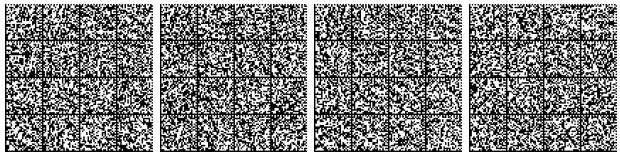
(19) Nel definire il formato delle segnalazioni riguardanti le imbarcazioni attenzionate nel quadro delle norme tecniche per lo scambio di informazioni, l'Agenzia, in stretta cooperazione con le rilevanti autorità nazionali, dovrebbe utilizzare formati concordati a livello internazionale derivanti dalla legislazione internazionale pertinente, in primo luogo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, il diritto del mare consuetudinario e gli strumenti derivanti in particolare dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), così come le loro variazioni nell'ordinamento giuridico interno degli Stati di bandiera.

(20) Nel definire il formato delle segnalazioni riguardanti gli aeromobili attenzionati nel quadro delle norme tecniche per lo scambio di informazioni, l'Agenzia, in stretta cooperazione con le rilevanti autorità nazionali, dovrebbe mirare a utilizzare formati concordati a livello internazionale, come quelli definiti dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

(21) La sicurezza dei dati in Eurosur è volta a garantire l'autenticità, la disponibilità, l'integrità, la riservatezza e il non disconoscimento delle comunicazioni e di qualsiasi altro dato e informazione trattati in Eurosur.

(22) La sicurezza dei dati delle componenti tecniche di Eurosur corrisponde alla capacità delle componenti tecniche di individuare e opporre resistenza, a un dato livello di affidabilità, a ogni azione che comprometta la sicurezza riguardante i dati e le informazioni trattati, o i servizi connessi offerti da, o accessibili tramite, tali reti e sistemi informativi.

(23) La sicurezza dei dati di Eurosur è responsabilità collettiva degli Stati membri e dell'Agenzia.



(24) Le minacce informatiche sono in costante evoluzione e sono sempre più a portata di mano delle reti criminali e terroristiche. Eurosur dovrebbe garantire una protezione adeguata e omogenea contro tali minacce sia a livello dell'UE che a livello nazionale. Eurosur è un quadro per lo scambio di informazioni che copre diversi livelli di classificazione. Nell'attuare le componenti tecniche di Eurosur, le autorità nazionali rilevanti e l'Agenzia dovrebbero garantire che ogni utente abbia adeguato accesso alle informazioni pertinenti corrispondenti al suo livello di accreditamento e alla sua necessità di sapere.

(25) Nel predisporre la rete di comunicazione fino a «Confidential EU», l'Agenzia dovrebbe fornire una soluzione provvisoria per quelle componenti nazionali che continuerebbero ad essere accreditate solo fino a «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o a livelli di classifica nazionali equivalenti.

(26) Nel quadro delle norme sulla sicurezza dei dati di Eurosur, e per garantire un corretto processo di accreditamento, il presente regolamento istituisce, in seno all'Agenzia, un comitato di accreditamento di sicurezza comune («comitato di accreditamento»). Conformemente alle disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ([6]), un tale comitato è necessario nel caso di Eurosur poiché Eurosur è composto da vari sistemi interconnessi che coinvolgono diverse parti.

(27) Il comitato di accreditamento è un organismo tecnico indipendente che non incide sulle funzioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

(28) In applicazione del principio di sussidiarietà, le decisioni di accreditamento di sicurezza dovrebbero basarsi, secondo il processo definito nell'apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalle rispettive autorità di accreditamento di sicurezza nazionali degli Stati membri.

(29) Per poter svolgere tutte le sue attività in modo rapido ed efficace, il consiglio di accreditamento dovrebbe poter istituire opportuni organi subordinati che agiscano dietro sue istruzioni. Dovrebbe quindi istituire un consiglio con il compito di assisterlo nell'elaborazione delle sue decisioni.

(30) Le attività di accreditamento di sicurezza dovrebbero essere coordinate con le azioni delle autorità responsabili della gestione dei sistemi e degli altri soggetti rilevanti responsabili dell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

(31) Viste la specificità e la complessità di Eurosur, è essenziale che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, sforzandosi di raggiungere un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla sicurezza, e che sia predisposto un monitoraggio permanente dei rischi. È indispensabile altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano affidate a professionisti debitamente qualificati per l'accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato.

(32) Per consentire al comitato di accreditamento di svolgere la propria funzione, è opportuno prevedere inoltre che gli Stati membri gli trasmettano tutta la documentazione necessaria, consentano a persone debitamente autorizzate di avere accesso alle informazioni classificate nel quadro di Eurosur e relativi sistemi di supporto (compresa la rete di comunicazione) e alle aree rientranti nella loro giurisdizione e siano responsabili, a livello locale, dell'accreditamento di sicurezza delle zone che si trovano nel loro territorio.

(33) Benché l'accesso diretto a un sistema nazionale sia una prerogativa del solo Stato membro interessato, tale accesso diretto ai sistemi nazionali potrebbe essere concesso al personale dell'Agenzia nel quadro di Eurosur per assistere le autorità nazionali nello svolgimento dei loro compiti.

(34) Le disposizioni in materia di sicurezza dei dati delle componenti esterne di Eurosur dovrebbero far parte delle disposizioni relative a Eurosur nei corrispondenti accordi di lavoro e modelli di accordo sullo status. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]) e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

([6]) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

([7]) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2019/817 si basa sull'*acquis* di Schengen, il 31 ottobre 2019 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2019/817 nel proprio diritto interno.

(35) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ([8]); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(36) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ([9]).

(37) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ([10]).

(38) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ([11]).

(39) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la guardia di frontiera e costiera europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a) le regole di comunicazione delle informazioni in Eurosur, compresi il tipo di informazioni da fornire e i termini massimi per le comunicazioni;

b) i dettagli dei livelli di informazione dei quadri situazionali;

([8]) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

([9]) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

([10]) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

([11]) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

c) le modalità per l'istituzione dei quadri situazionali specifici;

d) le responsabilità legate alle comunicazioni, alla gestione dei quadri situazionali e al funzionamento e alla manutenzione delle varie reti e sistemi tecnici che supportano Eurosur;

e) le norme per la sicurezza e la protezione dei dati di Eurosur;

f) i meccanismi di controllo della qualità.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica allo scambio di informazioni e alla cooperazione ai fini di Eurosur, compresi la conoscenza situazionale, l'analisi dei rischi e il sostegno alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «evento»: una situazione che potrebbe avere un impatto sulle frontiere esterne per quanto riguarda la migrazione, la criminalità transfrontaliera o la protezione e la salvezza della vita dei migranti, compresi gli episodi sopravvenuti alla frontiera, o che potrebbe pregiudicare il funzionamento di Eurosur, compresa qualsiasi delle sue componenti tecniche;

2) «gestione di un quadro situazionale»: l'istituzione e l'aggiornamento del quadro situazionale e il trattamento di tutte informazioni ivi contenute;

3) «titolare»: il soggetto, l'agenzia o l'organismo di gestione del quadro situazionale e delle corrispondenti comunicazioni;

4) «trattamento»: ogni azione, automatizzata o meno, eseguita su dati e metadati e sulle informazioni contenute in una comunicazione, compresi la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la modifica, la consultazione, l'uso, la trasmissione, la pubblicazione, la combinazione, la cancellazione, il declassamento e la distruzione di tali dati e metadati;

5) «indicatore»: una misura o un valore che si riferisce a eventi o a compiti, che descrive la situazione alle frontiere esterne e che contribuisce alla conoscenza situazionale e all'analisi dei rischi o sostiene le capacità di reazione;

6) «indicatore tecnico»: una misura o un valore che si riferisce a eventi o a compiti, che contribuisce alla conoscenza situazionale e all'analisi dei rischi in relazione al funzionamento di Eurosur o che sostiene le corrispondenti capacità di reazione;

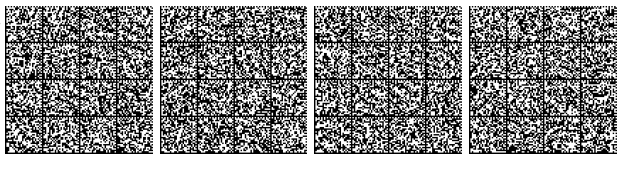
7) «centro di coordinamento del soccorso marittimo»: unità responsabile di promuovere l'efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e soccorso e di coordinare la conduzione delle operazioni di ricerca e soccorso nella relativa regione di ricerca e soccorso quale definita nella Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo;

8) «volo esterno»: qualsiasi volo di un aeromobile con o senza equipaggio e dei suoi passeggeri e/o merci diretto o proveniente dal territorio degli Stati membri, che non sia un volo interno quale definito all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]);

9) «centro internazionale di coordinamento»: la struttura di coordinamento istituita per coordinare un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere esterne;

10) «elenco di osservazione»: elenco di soggetti, mezzi, risorse, comportamenti o profili sospetti stabilito sulla base di un'analisi dei rischi, al fine di orientare le capacità di individuazione e di analisi dei rischi della guardia di frontiera e costiera europea e attivare adeguate capacità di reazione;

([12]) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).



11) «componenti tecniche»: i sistemi e le reti utilizzati ai fini di Eurosur, compresi l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse d'informazione necessari per supportarlo;

12) «favoreggiamento»: il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali secondo la definizione di cui alla direttiva 2002/90/CE del Consiglio ([13]);

13) «respingimento»: un provvedimento di respingimento disposto alle frontiere esterne, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399, nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d'ingresso previste dall'articolo 6, paragrafo 1, e che al tempo stesso non rientrino nelle categorie di persone di cui all'articolo 6, paragrafo 5, di tale regolamento, e ai quali sia stato notificato un modello uniforme di respingimento conformemente all'allegato V del codice frontiere Schengen;

14) «tratta di esseri umani»: uno dei reati di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]);

15) «accreditamento di sicurezza»: l'autorizzazione e l'approvazione formale accordata a un sistema o a una rete di Eurosur dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) per il trattamento dei dati di Eurosur nel suo contesto operativo, in seguito alla convalida formale di un piano di sicurezza e alla sua corretta attuazione;

16) «stato operativo»: la capacità di un mezzo, di un'unità, di un sistema o di un centro di svolgere la sua o le sue funzioni operative, definito come «pienamente operativo», «funzioni operative limitate» o «non disponibile»;

17) «sottolivello»: un livello di informazioni al di sotto del livello «eventi», del livello «operazioni» e del livello dell'analisi dei rischi di un quadro situazionale.

CAPO I

PRINCIPI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN EUROSUR

SEZIONE 1

Principi generali

Articolo 4

Comunicazione delle informazioni in Eurosur

1. La comunicazione delle informazioni avviene tra due o più soggetti, unità, organismi o agenzie per contribuire a istituire i vari quadri situazionali, per fornire un apporto alle analisi dei rischi o per sostenere le capacità di reazione.

2. Le comunicazioni constano di:

a) dati contenenti le informazioni di base;

b) metadati contenenti informazioni supplementari che contribuiscono alla comprensione degli insiemi di dati in un contesto più ampio e che ne supportano il trattamento in Eurosur.

3. Le comunicazioni possono assumere la forma di:

a) indicatori, di cui all'articolo 8;

b) segnalazioni di singoli eventi, di cui all'articolo 9;

c) relazioni sui mezzi propri, di cui all'articolo 10;

d) relazioni sui piani operativi, di cui all'articolo 11;

e) relazioni sulle informazioni ambientali, di cui all'articolo 12;

([13]) Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17).

([14]) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

f) relazioni di analisi dei rischi, di cui all'articolo 13;

g) richieste di informazioni, di cui all'articolo 14;

h) elenchi di osservazione, di cui all'articolo 15.

Articolo 5

Ruoli svolti nell'ambito della comunicazione delle informazioni

1. I centri nazionali di coordinamento, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (l'«Agenzia») o i soggetti di gestione dei quadri situazionali specifici, denominati «originatori» delle comunicazioni, inviano le informazioni in Eurosur.

2. Il titolare dei quadri situazionali, denominato «titolare», è il destinatario delle comunicazioni ed è responsabile del loro trattamento conformemente alle norme applicabili.

3. Le informazioni comunicate in Eurosur possono provenire dalle fonti nazionali di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896 o dalle fonti proprie dell'Agenzia.

Articolo 6

Collegamenti

1. Qualora l'originatore di una comunicazione stabilisca una relazione fra comunicazioni, o con altri elementi del quadro situazionale, che può facilitare la comprensione della situazione generale e del contesto, collega la comunicazione in questione agli elementi rilevanti.

2. I titolari di un quadro situazionale possono modificare i collegamenti relativi al quadro situazionale che gestiscono o possono aggiungere altri collegamenti.

SEZIONE 2

Comunicazioni di informazioni al livello eventi

Articolo 7

Comunicazione di eventi in Eurosur

1. Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, ivi incluse le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, segnalino al livello «eventi» dei pertinenti quadri situazionali tutti gli eventi rilevati nello svolgimento delle attività di controllo di frontiera e nell'elaborazione della conoscenza situazionale e di analisi dei rischi. nonché, se disponibili, gli eventi relativi ai movimenti secondari non autorizzati.

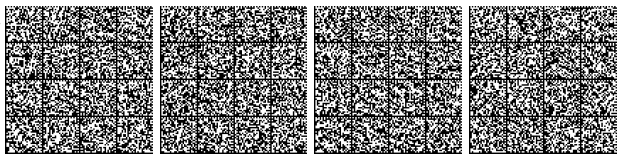
2. Nello svolgere i compiti di controllo di frontiera l'Agenzia e, se del caso, i centri internazionali di coordinamento, sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1.

3. Gli eventi in Eurosur sono comunicati nella forma di indicatori o come segnalazioni di singoli eventi, o entrambi.

Articolo 8

Indicatori di eventi alle frontiere esterne

1. I centri nazionali di coordinamento e, se del caso e come previsto nei piani operativi, i centri internazionali di coordinamento comunicano all'Agenzia gli indicatori relativi agli eventi alle frontiere esterne di cui all'allegato 1, nei tempi specificati in tale allegato.



2. I dati corrispondenti agli indicatori possono essere ottenuti da informazioni e statistiche a disposizione delle autorità nazionali, anche tramite ricerche nelle pertinenti banche dati dell'Unione e nei sistemi d'informazione su larga scala conformemente al quadro giuridico applicabile a tali banche dati e sistemi.

3. Gli indicatori relativi alla circolazione transfrontaliera illecita di merci e al traffico illecito associato sono ottenuti in cooperazione con le autorità nazionali competenti tenendo in debita considerazione altri obblighi o restrizioni in materia di comunicazione di informazioni e il ruolo della Commissione.

4. Oltre ad assolvere l'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 1, il suo originatore può inviare una specifica segnalazione:

a) per allertare in merito a un cambiamento anomalo dei valori osservati;

b) per informare su uno specifico modus operandi o schema individuato;

c) nel caso delle situazioni di cui alla lettera b), la segnalazione può essere collegata a una specifica analisi dei rischi.

5. Qualora l'Agenzia ottenga uno qualunque degli indicatori di cui al paragrafo 1 tramite i propri mezzi di sorveglianza o tramite la sua cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e con le organizzazioni internazionali, oppure tramite la sua cooperazione con i paesi terzi, essa riporta gli indicatori nel quadro situazionale europeo e informa di ciò i centri nazionali di coordinamento. In tal caso e per tali indicatori, l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non si applica.

Articolo 9

Segnalazioni di singoli eventi

1. I centri nazionali di coordinamento e, se del caso e come previsto nei piani operativi, i centri internazionali di coordinamento comunicano all'Agenzia singoli eventi.

2. I singoli eventi sono segnalati in Eurosur quando:

a) per il singolo evento è necessaria una reazione tempestiva;

b) lo specifico evento ha un impatto sulle frontiere esterne che è alto o molto alto, oppure

c) l'evento è elencato nell'allegato 2.

3. Se non diversamente specificato nell'allegato 2, l'originatore invia la prima segnalazione dell'evento entro 24 ore da quando l'autorità competente rilevante è venuta a conoscenza del verificarsi o del possibile verificarsi di un evento.

4. L'originatore della segnalazione invia se del caso ulteriori informazioni ai fini del completamento o dell'aggiornamento di una segnalazione di un singolo evento. Tali informazioni sono collegate alla segnalazione iniziale del singolo evento e all'evento riportato nel quadro situazionale.

5. Le segnalazioni preparate ai sensi del presente articolo contengono una descrizione della risposta delle autorità agli eventi riportati, compresa ogni eventuale azione intrapresa o programmata.

6. Ferma restando la prima risposta operativa, il titolare della segnalazione e il suo originatore possono richiedere ulteriori informazioni e analisi dei rischi come stabilito all'articolo 14 ai fini di:

a) completare le informazioni corrispondenti all'evento;

b) aumentare il livello di affidabilità di cui all'articolo 16;

c) aggiornare il livello di impatto attribuito;

d) aggiornare la situazione relativa all'evento.

7. Sulla base delle segnalazioni ricevute, il titolare del quadro situazionale può chiudere l'evento qualora si ritenga che:

a) l'evento sospetto non abbia avuto luogo;

b) l'impatto stimato dell'evento non giustifichi la comunicazione delle informazioni;

c) la situazione descritta nell'evento è cessata.

In caso di chiusura di un evento, l'evento e le varie segnalazioni ad esso collegate sono conservati e rimangono accessibili nel quadro situazionale ai fini di analisi dei rischi.

8. Qualora l'Agenzia ottenga sufficienti informazioni su un singolo evento tramite i propri mezzi di sorveglianza o tramite la sua cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e con le organizzazioni internazionali, oppure tramite la sua cooperazione con i paesi terzi, essa riporta tali informazioni nel quadro situazionale europeo e informa di ciò i centri nazionali di coordinamento. In tal caso l'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 1 non si applica.

9. L'Agenzia include o aggiorna tali eventi, se del caso, nel quadro situazionale europeo.

SEZIONE 3

Comunicazioni di informazioni al livello operativo

Articolo 10

Relazioni sui mezzi propri

1. Ogni centro nazionale di coordinamento e, se del caso, il centro internazionale di coordinamento rilevante e l'Agenzia provvedono affinché le loro unità che partecipano alle operazioni di controllo di frontiera riferiscano in merito ai mezzi propri nel quadro situazionale europeo.

2. Le relazioni sui mezzi propri in Eurosur comprendono:

a) lo stato operativo dei centri nazionali di coordinamento, inclusa la loro capacità di svolgere i compiti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 e, se del caso, lo stato operativo dei centri internazionali di coordinamento. Qualsiasi cambiamento significativo dello stato operativo del centro nazionale di coordinamento è comunicato all'Agenzia in tempo reale;

b) la posizione e lo stato operativo dei centri di comando e di controllo usati per le operazioni di controllo di frontiera;

c) i settori di competenza per la sorveglianza di frontiera e per le verifiche ai valichi di frontiera;

d) il tipo e la distribuzione delle unità di controllo di frontiera e il loro stato.

Articolo 11

Relazioni sui piani operativi

1. Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le unità che partecipano alle operazioni di controllo di frontiera riferiscano in merito ai loro piani operativi nel quadro situazionale nazionale.

2. I centri nazionali di coordinamento e, se del caso, i centri internazionali di coordinamento riportano i piani operativi nel quadro situazionale europeo laddove i livelli di impatto alle sezioni di frontiera siano alti o critici o in caso di operazioni congiunte alle frontiere/interventi rapidi alle frontiere.

3. Le relazioni sui piani operativi contengono:

a) una descrizione della situazione;

b) lo scopo operativo e la durata prevista dell'operazione;

c) l'area geografica in cui deve svolgersi l'operazione;

d) una descrizione dei compiti e delle responsabilità e istruzioni specifiche per le squadre e le unità partecipanti, con modus operandi e obiettivi dell'operazione;

e) la composizione del personale impiegato, compreso il numero di persone impiegate e i loro profili;

f) i piani di comando e di controllo, incluso lo stato operativo dei centri di comando e di controllo, la funzione esercitata e i corrispondenti sistemi e strumenti di comunicazione;

g) le attrezzature tecniche da utilizzare, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, l'equipaggio richiesto, il trasporto e altri aspetti logistici;

h) gli orari dei pattugliamenti per la sorveglianza di frontiera, inclusi l'area di pattugliamento e il numero di mezzi impiegati;

i) procedure dettagliate sulla comunicazione di eventi.

Articolo 12

Relazioni sulle informazioni ambientali

1. Le autorità, servizi, agenzie e programmi rilevanti a livello nazionale e dell'UE possono riportare informazioni ambientali al livello «operazioni» dei pertinenti quadri situazionali.

2. Le relazioni sulle informazioni ambientali in Eurosur possono contenere:

a) immagini in tempo reale fornite da videocamere, sistemi radar e altri dispositivi di individuazione;

b) osservazioni e previsioni meteorologiche;

c) informazioni oceanografiche e modelli di derivazione;

d) prodotti geospaziali;

e) altre immagini operative, che possono aiutare a capire la situazione alle frontiere esterne o a monitorare una specifica operazione di frontiera.

SEZIONE 4

Comunicazioni di informazioni al livello di analisi dei rischi

Articolo 13

Relazioni di analisi dei rischi

1. I centri nazionali di coordinamento, l'Agenzia e, se del caso, i centri internazionali di coordinamento provvedono a trasmettere relazioni di analisi dei rischi ai fini dell'aggiornamento dei livelli «analisi» dei quadri situazionali.

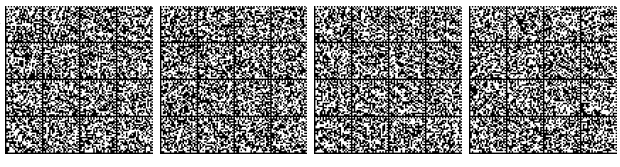
2. Le relazioni di analisi dei rischi includono uno o più dei seguenti elementi: prodotti di analisi come note informative, relazioni analitiche, analisi di paesi terzi e profili di rischio, e relazioni specifiche di osservazione della terra tramite sistemi di informazione geospaziale.

3. Le relazioni di analisi dei rischi sono usate per:

a) facilitare la comprensione di eventi ed episodi alle frontiere esterne e, se del caso, la loro relazione con i movimenti secondari non autorizzati, e l'analisi e la previsione delle tendenze correlate;

b) facilitare la pianificazione e lo svolgimento mirati delle operazioni di controllo di frontiera;

c) l'analisi strategica dei rischi.



Articolo 14

Richiesta di informazioni

1. Ove sia necessario ottenere ulteriori comunicazioni su uno specifico evento oppure aggiornare il quadro situazionale, i centri nazionali di coordinamento, l'Agenzia o i soggetti di gestione dei quadri situazionali specifici possono inviare una richiesta di informazioni ad una o più delle fonti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896.

2. A una richiesta di informazioni inviata ai sensi del paragrafo 1 può essere attribuito un livello di classificazione o possono essere applicate altre specifiche restrizioni in materia di politica dei dati.

3. Le relazioni di analisi dei rischi in risposta a una richiesta di informazioni sono collegate alla richiesta di informazioni originale.

4. Il principio del consenso dell'originatore si applica sia alle richieste di informazioni che alle comunicazioni trasmesse in loro risposta.

Articolo 15

Elenchi di osservazione

1. L'Agenzia istituisce e aggiorna elenchi di osservazione allo scopo di rafforzare le capacità di individuazione e di analisi dei rischi della guardia di frontiera e costiera europea e attivare adeguate capacità di reazione.

2. Gli elenchi di osservazione contengono:

a) soggetti, mezzi, risorse, comportamenti o profili che, sulla base di un'analisi dei rischi, sono sospettati di essere collegati alla migrazione irregolare e ai reati di criminalità transfrontaliera, o che possono mettere in pericolo la vita dei migranti;

b) una reazione consigliata in caso di individuazione, incluse le restrizioni in materia di politica dei dati applicabili alle comunicazioni di informazioni.

3. Gli elenchi di osservazione possono includere:

a) imbarcazioni sospette;

b) aeromobili sospetti;

c) aeroporti di origine sospetti e altri luoghi noti per essere, o sospettati di essere, luoghi di origine di voli esterni;

d) porti di origine, attracchi, posti in banchina sospetti e altri luoghi noti per essere, o sospettati di essere, luoghi di origine di traffico marittimo,

e) operatori sospetti.

SEZIONE 5

Disposizioni comuni al livello «eventi» e al livello «analisi dei rischi»

Articolo 16

Livelli di affidabilità

1. L'originatore della comunicazione di un evento o di una relazione di analisi dei rischi valuta il livello di affidabilità delle informazioni riportate nell'ambito dei metadati di cui consta la comunicazione.

2. Il livello di affidabilità è valutato in base ai seguenti criteri:

a) la credibilità delle informazioni riportate;

b) l'affidabilità della fonte;

c) lo stato di convalida della comunicazione.

3. Il titolare tiene conto del livello di affidabilità associato alla comunicazione per aggiornare di conseguenza il quadro situazionale.

Articolo 17

Attribuzione di livelli di impatto

1. L'originatore della comunicazione di un evento o di una relazione di analisi dei rischi valuta il livello di impatto delle informazioni riportate nell'ambito dei metadati di cui consta la comunicazione.

2. Il livello di impatto rispecchia l'impatto generale delle informazioni riportate:

a) sull'individuazione, la prevenzione e la lotta contro la migrazione irregolare;

b) sull'individuazione, la prevenzione e la lotta contro i reati di criminalità transfrontaliera;

c) sulla protezione e la salvezza della vita dei migranti.

3. Gli originatori di cui al paragrafo 1 attribuiscono un livello di impatto a ciascuna comunicazione di un evento e a ciascuna relazione di analisi dei rischi.

4. Qualora una comunicazione riguardi un evento già riportato nel quadro situazionale, l'originatore collega la comunicazione a tale evento.

5. I titolari attribuiscono un livello di impatto agli eventi, o lo modificano, in base alle comunicazioni ricevute e alle proprie analisi dei rischi.

SEZIONE 6

Comunicazione di informazioni nel contesto di specifiche attività di controllo di frontiera

Articolo 18

Comunicazione di informazioni relative ai movimenti secondari non autorizzati

Qualora tali informazioni siano disponibili, gli Stati membri:

a) presentano l'analisi relativa ai movimenti secondari non autorizzati sul loro territorio in uno specifico sottolivello del quadro situazionale nazionale. Tale sottolivello è condiviso con l'Agenzia;

b) comunicano singoli eventi relativi a movimenti secondari non autorizzati come stabilito all'articolo 9, conformemente alle loro procedure nazionali;

c) trasmettono indicatori specifici relativi ai movimenti secondari non autorizzati.

Articolo 19

Comunicazione di informazioni relative alla sorveglianza delle frontiere marittime

1. Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le unità che partecipano alla sorveglianza delle frontiere marittime segnalino le imbarcazioni:

a) sospettate di trasportare persone che eludono o hanno l'intenzione di eludere le verifiche ai valichi di frontiera, qualora tale elusione sia collegata alla migrazione irregolare;

b) sospettate di essere utilizzate per attività di traffico via mare o per altre attività connesse alla criminalità transfrontaliera;

c) nei casi in cui la vita dei migranti potrebbe essere a rischio;

d) figuranti negli elenchi di osservazione o che sono oggetto di richieste di informazioni. Le segnalazioni di cui alla lettera d) tengono conto delle restrizioni in materia di politica dei dati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

2. L'unità partecipante trasmette le informazioni al proprio centro nazionale di coordinamento e, nel caso di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere, al corrispondente centro internazionale di coordinamento conformemente al piano delle operazioni.

3. I centri nazionali di coordinamento e, se del caso, i centri internazionali di coordinamento aggiornano i rispettivi quadri situazionali e riportano tali informazioni all'Agenzia ai fini dell'aggiornamento del quadro situazionale europeo.

Articolo 20

Eventi relativi alla ricerca e soccorso in mare

1. Nello svolgimento della sorveglianza delle frontiere marittime, le autorità degli Stati membri che prestano aiuto a qualsiasi imbarcazione o persona in pericolo in mare, conformemente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale del mare, prendono in considerazione e trasmettono tutte le informazioni e osservazioni pertinenti relative a un potenziale episodio di ricerca e soccorso al rispettivo centro di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, e informano il loro centro nazionale di coordinamento ai fini dell'aggiornamento di tale evento nei pertinenti quadri situazionali.

2. Se le autorità degli Stati membri stabiliscono chiaramente che l'episodio di ricerca e soccorso non è collegato alla protezione e alla salvezza della vita dei migranti o alla criminalità transfrontaliera, possono decidere di non informare il centro nazionale di coordinamento.

3. Nello svolgimento di operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime e conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]), l'Agenzia è soggetta allo stesso obbligo di cui al paragrafo 1.

4. Durante un'operazione di ricerca e soccorso, il centro nazionale di coordinamento competente aggiorna il quadro situazionale nazionale e riporta le informazioni in questione all'Agenzia ai fini dell'aggiornamento del quadro situazionale europeo.

5. I quadri situazionali sono regolarmente aggiornati:

a) per sostenere la pianificazione e lo svolgimento della fase operativa successiva una volta conclusa l'operazione di ricerca e soccorso;

b) per valutare i livelli di impatto attribuiti al corrispondente episodio e alla sezione di frontiera marittima complessiva;

c) per aggiornare gli indicatori rilevanti di cui all'articolo 8.

6. Il centro nazionale di coordinamento competente riferisce all'Agenzia in merito alla conclusione di un'operazione di ricerca e soccorso entro 24 ore dalla conclusione dell'operazione.

Articolo 21

Comunicazioni di informazioni relative alla sorveglianza delle frontiere aeree

1. Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le agenzie e gli organismi nazionali coinvolti nella sorveglianza delle frontiere aeree segnalino i voli esterni:

a) sospettati di trasportare persone che eludono o hanno l'intenzione di eludere le verifiche ai valichi di frontiera, se l'episodio è collegato alla migrazione irregolare;

b) sospettati di essere utilizzati per attività di traffico per via aerea o per altri reati di criminalità transfrontaliera;

c) in cui la vita dei migranti potrebbe essere a rischio;

d) figuranti negli elenchi di osservazione o che sono oggetto di richieste di informazioni. Le segnalazioni di cui alla lettera d) tengono conto delle restrizioni in materia di politica dei dati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

([15]) Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93).

2. Le agenzie e gli organismi nazionali coinvolti nella sorveglianza delle frontiere aeree trasmettono tali informazioni al proprio centro nazionale di coordinamento oppure, nel caso di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere, al corrispondente centro internazionale di coordinamento conformemente al piano operativo.

3. Il centro nazionale di coordinamento o il centro internazionale di coordinamento aggiornano i rispettivi quadri situazionali e riportano tali informazioni all'Agenzia ai fini dell'aggiornamento del quadro situazionale europeo.

SEZIONE 7

Comunicazioni relative al controllo della qualità in Eurosur

Articolo 22

Comunicazioni relative alla qualità dei dati in Eurosur

Per monitorare la qualità dei dati in Eurosur, l'Agenzia stabilisce e aggiorna i seguenti indicatori:

a) il numero e la frequenza delle comunicazioni ricevute per sezione di frontiera e per valico di frontiera;

b) la tempestività delle comunicazioni;

c) la completezza e coerenza delle comunicazioni.

Articolo 23

Comunicazioni relative alla qualità del servizio in Eurosur

1. Per monitorare il funzionamento tecnico e operativo di Eurosur conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/1896 l'Agenzia, in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, può stabilire gli indicatori tecnici e i requisiti per le segnalazioni di singoli eventi, allo scopo di controllare lo stato operativo e la qualità del servizio fornito dai vari sistemi e reti degli Stati membri e dell'Agenzia che sono connessi alla componente tecnica di Eurosur quale definita all'articolo 27, e che ne fanno parte.

2. Gli indicatori sono usati per:

a) monitorare lo stato delle varie componenti tecniche di Eurosur in tempo reale;

b) aiutare nel rilevamento degli incidenti e delle falle individuati nel funzionamento di Eurosur e nella risposta da predisporre;

c) garantire la sicurezza dei dati di Eurosur.

3. Gli Stati membri e l'Agenzia comunicano ogni singolo incidente che interessa le componenti tecniche di Eurosur o la sicurezza dei dati di Eurosur.

CAPO II

QUADRI SITUAZIONALI

Articolo 24

Struttura dei quadri situazionali

1. Il livello «eventi» e il livello «analisi» del quadro situazionale europeo contengono un sottolivello relativo ai movimenti secondari non autorizzati. Ove disponibili, il livello «eventi» e il livello «analisi» del quadro situazionale nazionale e del quadro situazionale specifico contengono anch'essi sottolivelli relativi ai movimenti secondari non autorizzati, al fine di comprendere le tendenze migratorie, i volumi e le rotte di tali movimenti.



2. Il livello «operazioni» del quadro situazionale europeo contiene sottolivelli relativi al funzionamento tecnico di Eurosur. Tali sottolivelli descrivono:

a) lo stato operativo dei centri nazionali di coordinamento e dei centri internazionali di coordinamento;

b) i principali elementi tecnici che contribuiscono al funzionamento di Eurosur e il loro stato;

c) la qualità dei dati e la qualità del servizio in Eurosur;

d) gli incidenti e gli eventi che interessano il funzionamento tecnico di Eurosur;

e) gli incidenti relativi alla sicurezza dei dati.

3. Il quadro situazionale comprende altri specifici sottolivelli di informazione per facilitare agli utenti la visualizzazione delle informazioni.

4. Ogni quadro situazionale è stabilito in un documento che specifica il livello e i sottolivelli e la politica in materia di dati applicabile.

Articolo 25

Gestione del quadro situazionale

Il titolare del quadro situazionale:

a) tratta le comunicazioni ricevute;

b) istituisce e aggiorna il livello «eventi» del quadro situazionale, genera e aggiorna gli eventi nel livello «eventi» del quadro situazionale e attribuisce i corrispondenti livelli di impatto e di affidabilità;

c) istituisce e aggiorna il livello «operazioni» del quadro situazionale in base alle relazioni sui mezzi propri e alle relazioni sui piani operativi;

d) istituisce e aggiorna il livello «analisi» del quadro situazionale in base alle relazioni di analisi dei rischi e attribuisce i corrispondenti livelli di impatto e di affidabilità;

e) istituisce e aggiorna i collegamenti fra i vari elementi del quadro situazionale tenendo conto dei collegamenti contenuti nelle comunicazioni;

f) gestisce l'accesso degli utenti al quadro situazionale e contribuisce alla sicurezza dei dati di Eurosur;

g) trasmette le comunicazioni pertinenti e le informazioni necessarie ai titolari di altri quadri situazionali, in linea con il capo I;

h) archivia e cancella le informazioni rilevanti in linea con la politica in materia di dati applicabile.

Articolo 26

Norme per istituire e condividere un quadro situazionale specifico

1. Nell'istituire un quadro situazionale specifico conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) 2019/1896, gli Stati membri e l'Agenzia garantiscono l'allineamento con:

a) i principi di comunicazione delle informazioni di cui al capo I;

b) i requisiti relativi alla struttura e alla gestione dei quadri situazionali di cui agli articoli 24 e 25;

c) le disposizioni generali di cui al capo III.

2. Le norme per istituire e condividere un quadro situazionale specifico comprendono:

a) il contenuto e l'ambito del quadro situazionale specifico, inclusi:

   i) la finalità del quadro situazionale specifico;

   ii) i livelli e i sottolivelli di informazione;

   iii) il tipo di informazioni da riportare nel quadro situazionale specifico, comprese le comunicazioni al livello eventi, al livello operativo e al livello di analisi dei rischi;

b) la governance del quadro situazionale specifico, inclusi:

   i) il titolare;

   ii) gli organi, gli uffici e le agenzie che possono essere originatori delle comunicazioni;

   iii) le regole di comunicazione delle informazioni;

   iv) le disposizioni relative alla sicurezza dei dati, compreso l'accesso degli utenti;

c) le regole per lo scambio di informazioni con gli altri utenti di Eurosur, compresi:

   i) i meccanismi per lo scambio di informazioni con i quadri situazionali nazionali ed europei e i meccanismi per garantire il consenso dell'originatore;

   ii) le norme per la prestazione dei servizi Eurosur per la fusione dei dati di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2019/1896 e le procedure corrispondenti;

   iii) altri aspetti relativi al funzionamento tecnico di Eurosur, compresa l'interconnessione della componente esterna che supporta l'istituzione di un quadro situazionale specifico con le pertinenti componenti nazionali od europee di Eurosur.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

Soggetti responsabili degli aspetti tecnici

Articolo 27

Componenti tecniche di Eurosur

1. Le componenti tecniche di Eurosur includono componenti nazionali e una componente europea.

2. Ogni componente nazionale è composta dai sistemi e dalle reti nazionali utilizzati dagli Stati membri per l'istituzione dei quadri situazionali, la comunicazione delle informazioni, la conoscenza situazionale, l'analisi dei rischi e per il sostegno alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera, compresi l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse d'informazione necessari per il supporto. Le interconnessioni fra le componenti all'interno di uno Stato membro così come tra Stati membri fanno parte delle componenti nazionali.

3. La componente europea completa le componenti nazionali. Essa include l'interconnessione con le componenti nazionali. Comprende la rete di comunicazione e i sistemi e le reti utilizzati dall'Agenzia per l'istituzione dei quadri situazionali, la comunicazione delle informazioni, la conoscenza situazionale, l'analisi dei rischi e per il sostegno alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera.

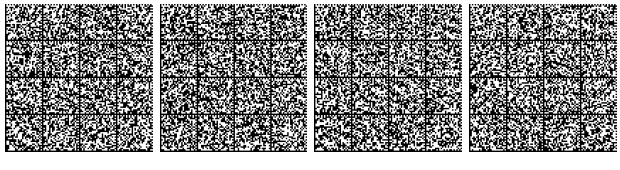
Articolo 28

Responsabilità tecniche dell'Agenzia

L'Agenzia è responsabile della gestione della componente europea, che comporta:

a) la definizione di norme tecniche per l'interconnessione delle reti, dei sistemi, delle applicazioni e delle attrezzature delle componenti nazionali e delle componenti esterne con quelle della componente europea;

b) il processo di certificazione delle reti, dei sistemi, delle applicazioni e delle attrezzature per la loro connessione ad Eurosur, in stretta cooperazione con le autorità responsabili;



c) la gestione dei servizi dei sistemi e delle reti utilizzati dall'Agenzia per l'istituzione dei quadri situazionali, la comunicazione delle informazioni, la conoscenza situazionale e l'analisi dei rischi e per il sostegno alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera;

d) comunicazioni in merito al funzionamento, al servizio qualità e agli aspetti della gestione dei servizi dei sistemi e delle reti di cui alla lettera c), come previsto all'articolo 23;

e) la sicurezza dei dati della componente europea.

Articolo 29

Responsabilità tecniche degli Stati membri

1. Ogni Stato membro è responsabile:

a) della gestione della propria componente nazionale, compresa la gestione dei servizi, garantendo il coordinamento della connessione dei sistemi e delle reti nazionali utilizzati per l'istituzione dei quadri situazionali, la comunicazione delle informazioni, la conoscenza situazionale, l'analisi dei rischi e per il sostegno alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera;

b) delle comunicazioni in merito al funzionamento e alla qualità del servizio e agli aspetti della gestione dei servizi dei sistemi e delle reti di cui alla lettera a), come previsto all'articolo 23;

c) della conformità alle norme tecniche stabilite dall'Agenzia;

d) della sicurezza dei dati della componente nazionale.

2. Il centro nazionale di coordinamento:

a) sostiene il coordinamento, la pianificazione e l'attuazione della componente nazionale;

b) contribuisce a un monitoraggio regolare della qualità del servizio e della qualità dei dati, e riferisce in merito all'Agenzia;

c) garantisce le informazioni operative sui sistemi e le reti della componente europea.

Articolo 30

Componenti esterne

1. Una componente esterna di Eurosur è composta dai sistemi e dalle reti, compresi l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse d'informazione necessari per supportarla, che non sono parte di Eurosur e che:

a) scambiano dati e informazioni con Eurosur;

b) supportano l'istituzione di un quadro situazionale specifico.

2. L'interconnessione di una componente esterna a Eurosur pertiene alla componente esterna. Ciò è specificato nelle norme che istituiscono il quadro situazionale specifico rilevante.

SEZIONE 2

Norme per la sicurezza e la protezione dei dati di Eurosur

Articolo 31

Principi generali della sicurezza dei dati di Eurosur

1. La sicurezza dei dati di Eurosur comprende la gestione e le attività tecniche necessarie per conseguire un livello adeguato di protezione nel trattamento dei dati e delle informazioni di Eurosur, per far fronte alle forme di minacce in evoluzione e per consentire ai vari organi e agenzie nazionali che partecipano a Eurosur, e all'Agenzia, di assolvere alle proprie funzioni. La sicurezza dei dati di Eurosur include la garanzia di sicurezza delle informazioni, la sicurezza fisica, la sicurezza personale e la sicurezza industriale.



2. La sicurezza dei dati di Eurosur comprende:

a) la gestione dei rischi per la sicurezza, inclusi controlli e piani di sicurezza, e il monitoraggio, la valutazione, la manutenzione, il miglioramento, le comunicazioni, la conoscenza e la formazione associati;

b) la continuità operativa e il ripristino in caso di disastro, inclusi valutazioni d'impatto, controlli e piani di continuità e ripristino delle attività, e il monitoraggio, la valutazione, la manutenzione, il miglioramento, le comunicazioni, la conoscenza e la formazione associati;

c) risposte a incidenti di sicurezza e risposte cooperative fra l'Agenzia e gli Stati membri in caso di incidenti di sicurezza;

d) l'accreditamento di sicurezza;

e) il controllo dell'accesso degli utenti;

f) gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati nella pianificazione delle operazioni di frontiera e nella pianificazione dei sistemi di informazione;

g) gli aspetti relativi alla sicurezza nelle interconnessioni delle componenti;

h) il trattamento delle informazioni classificate ai fini di Eurosur.

Articolo 32

Governance della sicurezza dei dati di Eurosur

1. L'Agenzia garantisce la sicurezza generale di Eurosur, tenendo in debita considerazione la necessità di sorveglianza e integrazione dei requisiti di sicurezza in ciascuna componente di Eurosur.

2. L'Agenzia è responsabile della sicurezza dei dati della componente europea.

3. Ogni Stato membro è responsabile della sicurezza dei dati della propria componente nazionale.

4. L'Agenzia e gli Stati membri garantiscono l'allineamento dei controlli, dei processi e dei piani, in modo che la sicurezza dei dati di Eurosur sia assicurata orizzontalmente ed efficacemente, sulla base di un processo globale di gestione dei rischi per la sicurezza.

5. Le responsabilità per la sicurezza dei dati della componente esterna sono definite negli accordi, nelle intese e nei piani operativi che istituiscono il quadro situazionale specifico come stabilito all'articolo 26.

6. L'Agenzia adotta norme che stabiliscono i requisiti di sicurezza funzionale e i requisiti di garanzia di sicurezza per il controllo dell'accesso alle tecnologie che rendono sicuro Eurosur, e per il loro trattamento.

7. Ogni Stato membro e l'Agenzia garantiscono che siano adottate le misure necessarie per conformarsi alle norme di cui al paragrafo 6, che siano documentati adeguati motivi per il soddisfacimento dei requisiti e per il controllo dei rischi, e che sia rispettato ogni eventuale requisito ulteriore relativo alla sicurezza dei sistemi, tenendo pienamente conto della consulenza di esperti.

8. Ogni Stato membro e l'Agenzia riportano in Eurosur ogni incidente di sicurezza che pregiudica la sicurezza dei dati in Eurosur nell'ambito delle comunicazioni relative alla qualità dei dati e alla qualità del servizio.

9. Nel caso in cui la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati possa essere messa in pericolo dal funzionamento di Eurosur:

a) l'Agenzia informa immediatamente i pertinenti centri nazionali di coordinamento;

b) il direttore esecutivo dell'Agenzia può decidere di adottare ogni misura appropriata per porre rimedio alla situazione in stretto coordinamento con gli Stati membri interessati, compresa la disconnessione di certi sistemi e reti dalla componente europea di Eurosur.

Articolo 33

Applicazione di norme di sicurezza in Eurosur

1. Nel trattare i dati e le informazioni di Eurosur, ogni Stato membro e l'Agenzia provvedono affinché siano predisposti controlli, processi e piani di sicurezza, garantendo un livello di protezione che sia almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione stabilite nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 e nella decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione ([16]).

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e l'Agenzia dell'adozione di norme di sicurezza nazionali rilevanti per Eurosur di cui al paragrafo 1.

3. Le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare dati di Eurosur solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle corrispondenti norme in materia di sicurezza della Commissione.

4. L'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo può essere riconosciuta in un accordo concluso con detto paese.

5. Come parte dell'attuazione della componente europea di Eurosur, l'Agenzia sostiene il corrispondente scambio di comunicazioni di Eurosur e l'interconnessione delle componenti nazionali sia a livello non classificato che a livello classificato.

Articolo 34

Principi dell'accreditamento di sicurezza in Eurosur

Le attività di accreditamento di sicurezza sono eseguite in conformità dei principi seguenti:

a) le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri;

b) si cerca di pervenire alle decisioni tramite consenso e al coinvolgimento di tutte le parti interessate alle questioni di sicurezza;

c) i compiti sono assolti nel rispetto delle norme di sicurezza e accreditamento pertinenti applicabili all'Agenzia, alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;

d) un processo di monitoraggio permanente assicura la conoscenza dei rischi di sicurezza e la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile, in conformità dei principi fondamentali e delle regole minime stabiliti nelle norme di sicurezza vigenti, nonché l'applicazione di tali misure in linea con il concetto di difesa in profondità. L'efficacia di tali misure è valutata costantemente;

e) le decisioni di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nell'apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità di accreditamento di sicurezza (SAA) degli Stati membri;

f) le attività di accreditamento tecnico di sicurezza sono affidate a professionisti debitamente qualificati per l'accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo;

g) le decisioni di accreditamento di sicurezza sono adottate in modo indipendente dall'Agenzia e dai soggetti responsabili dell'attuazione delle componenti nazionali di Eurosur. L'autorità di accreditamento per la sicurezza dei dati per Eurosur è un organo autonomo, in seno all'Agenzia, che adotta le sue decisioni in modo indipendente;

h) le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte conciliando l'esigenza di indipendenza con la necessità di un coordinamento adeguato tra l'Agenzia e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza negli Stati membri.

([16]) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

Articolo 35

Comitato di accreditamento di sicurezza di Eurosur

1. È istituito, in seno all'Agenzia, un comitato di accreditamento di sicurezza di Eurosur («comitato di accreditamento»).

2. In merito all'accreditamento di sicurezza di Eurosur, il comitato di accreditamento, in qualità di autorità di accreditamento di sicurezza, è responsabile di:

a) definire e approvare una strategia di accreditamento di sicurezza per Eurosur che includa la componente europea;

b) gli Stati membri riferiscono al comitato di accreditamento in merito all'accreditamento delle loro componenti nazionali, in modo da garantire che il comitato di accreditamento possa adottare le pertinenti decisioni in materia di interconnessione;

c) adottare decisioni di accreditamento di sicurezza per la componente europea, tenendo conto della consulenza fornita dagli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e dei rischi di sicurezza globali;

d) approvare la documentazione rilevante relativa all'accreditamento di sicurezza;

e) fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, all'Agenzia e agli Stati membri, in merito alla fissazione delle procedure operative di sicurezza («SecOPs»), e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;

f) esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza, cooperando con l'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione per definire misure di attenuazione dei rischi;

g) controllare l'attuazione delle misure di sicurezza in relazione all'accreditamento di sicurezza della componente europea effettuando o patrocinando valutazioni, ispezioni o riesami riguardo alla sicurezza;

h) avallare la selezione di prodotti e misure approvati e di prodotti crittografici e approvati, utilizzati per garantire sicurezza per la componente europea di Eurosur e per l'interconnessione;

i) approvare o, ove del caso, unitamente agli organismi competenti per le questioni di sicurezza, partecipare all'approvazione comune:

   i) dell'interconnessione della componente europea con le componenti nazionali,

   ii) dell'interconnessione delle componenti esterne a Eurosur,

j) concordare con lo Stato membro interessato le procedure per il controllo dell'accesso;

k) in base alle relazioni sui rischi di sicurezza, informare l'Agenzia della sua valutazione del rischio e fornirle consulenza sulle opzioni di trattamento dei rischi di sicurezza residui per una determinata decisione di accreditamento di sicurezza;

l) effettuare le consultazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

3. Nella strategia di accreditamento di sicurezza di cui al paragrafo 2, lettera a), il comitato di accreditamento stabilisce quanto segue:

a) la portata delle attività necessarie per realizzare e mantenere l'accreditamento della componente europea di Eurosur, e le loro potenziali interconnessioni con altri sistemi;

b) un processo di accreditamento di sicurezza per la componente europea con un grado di dettaglio commisurato al livello di garanzia richiesto e una chiara definizione delle condizioni per l'approvazione;

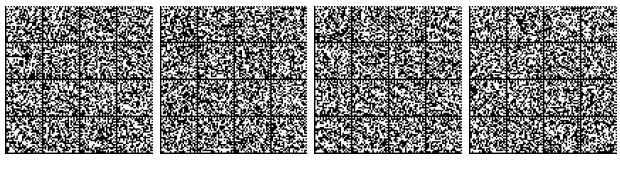
c) il ruolo delle parti interessate coinvolte nel processo di accreditamento;

d) un calendario di accreditamento conforme all'attuazione delle norme di Eurosur, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, la fornitura dei servizi e l'evoluzione;

e) i principi di accreditamento di sicurezza delle componenti nazionali da realizzare da parte degli organismi nazionali degli Stati membri competenti per le questioni di sicurezza;

f) le disposizioni relative alla sicurezza dei dati delle componenti esterne di Eurosur.

4. Il comitato di accreditamento svolge i propri compiti in modo indipendente nel trattamento dei fascicoli, nell'esecuzione di audit di sicurezza dei sistemi, nella preparazione delle decisioni e nell'organizzazione di riunioni.



Articolo 36

Funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza

1. Il comitato di accreditamento è composto da un rappresentante per Stato membro e di due rappresentanti della Commissione.

2. Il responsabile della sicurezza dell'Agenzia è un segretario designato del comitato di accreditamento.

3. Il comitato di accreditamento stabilisce il suo regolamento interno e nomina il suo presidente.

4. Se non si raggiunge un consenso, il comitato di accreditamento ricorre alla votazione a maggioranza.

5. Il comitato di accreditamento può istituire sottogruppi per esaminare questioni tecniche.

6. Il comitato di accreditamento tiene informati delle sue decisioni il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il direttore esecutivo dell'Agenzia e la Commissione.

Articolo 37

Ruolo degli Stati membri e dell'Agenzia rispetto al comitato di accreditamento

Gli Stati membri e il direttore esecutivo dell'Agenzia:

a) trasmettono al comitato di accreditamento tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell'accreditamento di sicurezza;

b) consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal consiglio di accreditamento di accedere alle informazioni classificate e alle zone/siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, e senza discriminazioni basate sulla nazionalità, incluso ai fini di prove e audit di sicurezza decisi dal consiglio di accreditamento;

c) sono responsabili dell'accreditamento delle loro componenti di Eurosur e riferiscono, a tal fine, al consiglio di accreditamento.

Articolo 38

Accesso degli utenti

1. Fatto salvo l'articolo 35, il soggetto responsabile di una componente di Eurosur gestisce l'accesso degli utenti alle sue reti e applicazioni di sistema.

2. Nel caso in cui a un membro del personale nazionale sia accordato l'accesso diretto a un sistema o a un'applicazione dell'Agenzia utilizzati ai fini di Eurosur, l'Agenzia coordina i diritti di accesso con il centro nazionale di coordinamento pertinente.

3. Nel caso in cui a un membro del personale dell'Agenzia sia accordato l'accesso diretto a un sistema o a un'applicazione nazionali utilizzati ai fini di Eurosur, lo Stato membro responsabile coordina i diritti d'accesso con il direttore esecutivo dell'Agenzia.

Articolo 39

Sicurezza dei dati delle componenti esterne di Eurosur

1. Le componenti esterne possono essere collegate a Eurosur solo se la sicurezza dei loro dati è equivalente alla sicurezza dei dati di Eurosur.

2. Le norme per istituire e condividere un quadro situazionale specifico di cui all'articolo 26 includono disposizioni sulla sicurezza dei dati, che specificano il tipo di informazioni che possono essere scambiate e il livello di classificazione.

3. Ogni interconnessione di una componente esterna a Eurosur è soggetta alla previa approvazione del comitato di accreditamento.

Articolo 40

Norme in materia di protezione dei dati per Eurosur

1. Benché i dati trattati da Eurosur possano in via eccezionale contenere informazioni su persone fisiche indirettamente identificabili, tali dati non sono trattati nell'ambito di Eurosur per identificare tali persone fisiche.

2. Qualora il trattamento delle informazioni in Eurosur richieda, in via eccezionale, il trattamento di dati personali diversi dai numeri di identificazione delle navi e degli aerei, tali dati personali sono cancellati non appena sia stato conseguito lo scopo per il quale sono stati raccolti.

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO 1

Elenco degli indicatori

1. **INDICATORE RELATIVO AL RESPINGIMENTO**

Il 15 di ogni mese ogni centro nazionale di coordinamento deve comunicare il numero di casi di respingimento avvenuti nell'ultimo mese, per valico di frontiera.

Tale indicatore deve essere suddiviso nei seguenti sottoindicatori:

a) nazionalità dei cittadini di paesi terzi interessati;

b) paese di origine;

c) ultimo paese di imbarco (per porti e aeroporti, senza contare il transito);

d) fascia d'età;

e) genere;

f) suddivisione dei motivi di respingimento conformemente all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2016/399;

g) motivi del rifiuto, della revoca o dell'annullamento delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;

h) numero di decisioni di respingimento emesse nei confronti delle stesse persone con la stessa identità;

i) numero di decisioni di respingimento emesse nei confronti delle stesse persone che utilizzano identità multiple.

2. **INDICATORE RELATIVO AI SOGGIORNI IRREGOLARI**

Il 15 di ogni mese ogni centro nazionale di coordinamento deve comunicare il numero dei cittadini di paesi terzi, individuati dalle autorità nazionali sia all'interno del territorio che nel tentativo di uscirne, che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di soggiorno o di residenza nello Stato membro nell'ultimo mese.

Tale indicatore deve essere suddiviso nei seguenti sottoindicatori:

a) nazionalità dei cittadini di paesi terzi interessati

b) fascia d'età;

c) genere;

d) numero di minori non accompagnati;

e) motivo (ad esempio prolungamento del soggiorno oltre il periodo di validità del visto, permesso di soggiorno scaduto ecc.);

f) tipo di controllo che ha portato all'individuazione (controllo di frontiera, controllo interno di polizia, operazioni di prevenzione della criminalità, controllo del traffico);

g) principali zone di individuazione;

Quando tali informazioni sono disponibili, ogni centro nazionale di coordinamento comunica gli indicatori corrispondenti relativi ai movimenti secondari non autorizzati.

3. **INDICATORE RELATIVO AI FLUSSI**

1. Il 15 di ogni mese ogni centro nazionale di coordinamento deve comunicare il numero di passeggeri dell'ultimo mese, per valico di frontiera.

   Quando tali informazioni sono disponibili, tale indicatore deve essere suddiviso nei seguenti sottoindicatori:

   a) nazionalità;

   b) destinazione: ingresso o uscita dallo spazio Schengen.

2. Il 15 di ogni mese ogni centro nazionale di coordinamento deve comunicare:

   a) per valico di frontiera terrestre: il numero di veicoli;

   b) per valico di frontiera marittimo (porti): il numero di imbarcazioni;



c) per valico di frontiera aereo (aeroporti): il numero di voli esterni;

Quando tali informazioni sono disponibili, tale indicatore deve essere suddiviso per destinazione: ingresso o uscita dallo spazio Schengen.

4. **INDICATORI RELATIVI AL TRAFFICO ILLECITO DI MERCI**

4.1. **Stupefacenti**

I sequestri di stupefacenti devono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1) Cannabis
2) Eroina
3) Altri oppioidi
4) Cocaina
5) Stimolanti del tipo amfetamina (incluse amfetamina e metamfetamina)
6) MDMA (ecstasy)
7) Nuove sostanze psicoattive
8) Altre droghe illegali.

Il 15 di ogni mese, per ogni sezione di frontiera, il centro nazionale di coordinamento deve comunicare, per il mese precedente:

a) la quantità complessiva sequestrata per categoria;
b) il numero di sequestri per categoria;
c) la suddivisione per origine se stabilita;
d) la suddivisione per provenienza se stabilita;
e) la suddivisione secondo la destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto) e per categoria;
f) la suddivisione per tipo di attività di controllo di frontiera (sorveglianza di frontiera o verifica di frontiera al valico) e per categoria;
g) l'autorità nazionale che ha individuato gli stupefacenti;
h) il numero complessivo di rei fermati;
i) il valore delle sostanze sequestrate.

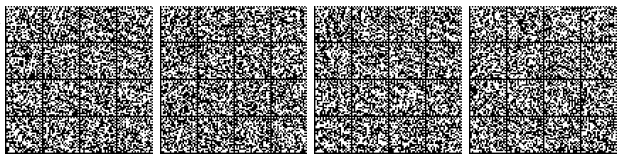
4.2. **Traffico illecito di veicoli**

Il traffico di veicoli deve essere suddiviso nelle seguenti categorie:

1) Autovetture rubate
2) Furgoni rubati
3) Camion rubati
4) Macchine per l'edilizia e per l'agricoltura rubate
5) Altri veicoli rubati
6) Componenti di autoveicoli rubati
7) Documenti di immatricolazione dei veicoli falsificati.

Il 15 di ogni mese, per ogni sezione di frontiera, il centro nazionale di coordinamento deve comunicare:

a) il numero di sequestri per categoria;
b) la quantità complessiva sequestrata per categoria;
c) la suddivisione per origine se stabilita;
d) la suddivisione secondo la destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto) e per categoria;



e) la suddivisione per attività di controllo di frontiera (sorveglianza di frontiera o verifica di frontiera al valico) e per categoria;

f) il numero totale di rei fermati.

4.3. **Armi ed esplosivi**

Gli indicatori relativi alle armi e agli esplosivi devono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1) Armi da fuoco ([1])

Ove applicabile, le armi da fuoco possono essere suddivise nelle seguenti sottocategorie:

a) Arma corta: revolver

b) Arma corta: pistola

c) Arma lunga: fucile

d) Arma lunga: carabina

e) Arma lunga: mitragliatrice/100 % automatica

f) Arma lunga: altro

g) Armi da fuoco pesanti (anticarro, lanciarazzi, mortai ecc.).

2) Componenti essenziali delle armi da fuoco

3) Armi non letali: armi d'allarme e da segnalazione (non trasformabili in armi da fuoco)

4) Armi non letali: armi airsoft

5) Armi non letali: armi da fuoco disattivate

6) Esplosivi

7) Munizioni

8) Altre armi.

Il 15 di ogni mese, per ogni sezione di frontiera, il centro nazionale di coordinamento deve comunicare:

a) il numero di sequestri per categoria;

b) la quantità complessiva sequestrata per categoria;

c) la suddivisione per origine se stabilita;

d) la suddivisione secondo la destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto) e per categoria;

e) la suddivisione per attività di controllo di frontiera (sorveglianza di frontiera o verifica di frontiera al valico) e per categoria;

f) la suddivisione per modalità di trasporto;

1) Container

2) Camion o veicolo commerciale

3) Autovettura

4) Autobus o pullman

5) Treno

6) Aviazione commerciale

7) Aviazione generale

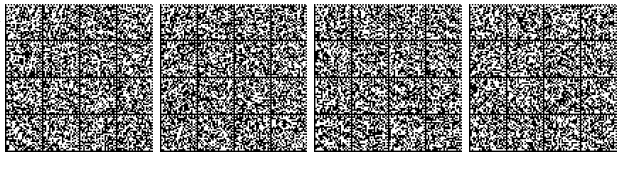
8) Trasporto merci e pacchi postali

9) Pedonale;

g) le autorità nazionali che hanno individuato le armi e/o gli esplosivi;

h) il numero totale di rei fermati.

([1]) Comprese le armi da saluto e acustiche, così come le armi d'allarme e da segnalazione trasformabili.



4.4. **Altre merci**

Gli indicatori relativi alle altre merci possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1) Tabacco

2) Sigarette

3) Alcol

4) Prodotti energetici (carburanti)

5) Traffico illecito di beni culturali

6) Altre merci.

Il 15 di ogni mese, per ogni sezione di frontiera, il centro nazionale di coordinamento deve comunicare:

a) il numero di sequestri per categoria;

b) la quantità complessiva sequestrata per categoria;

c) la suddivisione per origine e per categoria se stabilita;

d) la suddivisione per provenienza se stabilita;

e) la suddivisione secondo la destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto) per categoria;

f) la suddivisione per tipo di attività di controllo di frontiera e per categoria (verifica al valico di frontiera, sorveglianza di frontiera);

g) l'autorità nazionale che ha individuato le merci;

h) il numero totale di rei fermati;

i) il valore delle merci sequestrate.

5. **INDICATORE RELATIVO AGLI ALTRI REATI DI CRIMINALITÀ TRANSFRONTALIERA**

Gli altri reati di criminalità transfrontaliera devono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1) Sottrazione di minore

2) Attacchi, minacce al personale della guardia di frontiera e costiera europea (autorità nazionali o personale dell'Agenzia)

3) Dirottamento di mezzi di trasporto

4) Altro.

Il 15 di ogni mese, per ogni sezione di frontiera, il centro nazionale di coordinamento deve comunicare:

a) il numero di casi per categoria;

b) la suddivisione per tipo di attività di controllo di frontiera (verifica al valico di frontiera, sorveglianza di frontiera) e per categoria;

c) le autorità nazionali che hanno individuato il caso;

d) il numero totale di rei fermati.

6. **ALTRI INDICATORI DERIVATI DALLA SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI**

Il 15 di ogni mese, per ogni sezione di frontiera, l'Agenzia deve stabilire indicatori mensili.

Tali indicatori devono riguardare:

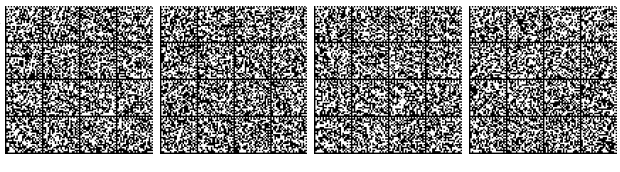
1) gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere, in base alle segnalazioni di singoli eventi di cui all'allegato 2, paragrafo 1;

2) gli eventi di ricerca e soccorso, in base alle segnalazioni di singoli eventi di cui all'allegato 2, paragrafo 8;

3) il favoreggiamento e la tratta di esseri umani, in base alle segnalazioni di singoli eventi di cui all'allegato 2, paragrafo 2;

4) la frode documentale, in base alle segnalazioni di singoli eventi di cui all'allegato 2, paragrafo 4.

L'Agenzia può stabilire altri indicatori basati su informazioni disponibili e ritenuti rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi o della conoscenza situazionale.



ALLEGATO 2

Casi di segnalazione di singoli eventi e corrispondenti informazioni

La segnalazione di singoli eventi in Eurosur consiste nel collegare diversi elementi di informazione, elencati in appresso, che aiutano a descrivere la situazione alle frontiere esterne dell'UE.

La prima segnalazione deve contenere l'insieme delle informazioni raccolte per attivare la prima reazione. Sulla base di questa prima segnalazione le diverse parti di Eurosur devono provvedere a completare le informazioni fornite come dal presente allegato.

1. **SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — ATTRAVERSAMENTO NON AUTORIZZATO DELLE FRONTIERE O SOSPETTO TENTATIVO DI ATTRAVERSAMENTO NON AUTORIZZATO DELLE FRONTIERE**

Il centro nazionale di coordinamento segnala ogni evento relativo all'attraversamento non autorizzato delle frontiere. La segnalazione di un attraversamento non autorizzato delle frontiere può essere collegata al favoreggiamento o alla tratta di esseri umani di cui al paragrafo 2, e ad eventi di ricerca e soccorso di cui al paragrafo 8.

La prima segnalazione dell'evento deve essere inviata entro 24 ore dall'individuazione dell'evento.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

1.1. **Tipo di evento**

a) tentato o effettivo attraversamento illegale delle frontiere;

b) attraversamento aperto o clandestino.

1.2. **Circostanze dell'evento**

a) ora e posizione geografica;

b) destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto);

c) ultimo paese di imbarco (applicabile solo in ingresso alle sezioni di frontiera marittima e aerea, porti e aeroporti);

d) paese di destinazione;

e) scopo dell'attraversamento illegale;

f) circostanze dell'individuazione:

1) durante una verifica al valico di frontiera,

2) durante un'operazione di sorveglianza di frontiera,

3) altro (movimenti secondari, zona pre-frontaliera);

g) tentativo di eludere il controllo di frontiera;

h) mezzi di trasporto:

1) Volo (la segnalazione sul volo sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 7)

2) Imbarcazione (la segnalazione sull'imbarcazione sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 1, o al caso di ricerca e soccorso di cui al paragrafo 6)

3) Container

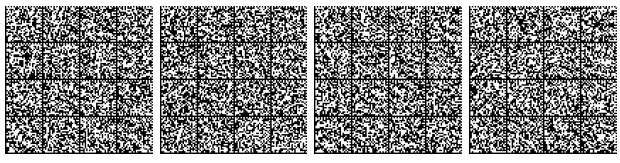
4) Camion o veicolo commerciale

5) Autovettura

6) Autobus o pullman

7) Treno

8) Pedonale.



1.3. **Persone coinvolte**

a) numero totale di persone coinvolte;

b) numero di minori;

c) numero di persone necessitanti di protezione internazionale;

d) suddivisione per nazionalità (presunta/confermata), cittadinanza;

e) fascia d'età.

2. **SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — FAVOREGGIAMENTO O TRATTA DI ESSERI UMANI, O SOSPETTO TENTATIVO DI FAVOREGGIAMENTO O TRATTA DI ESSERI UMANI**

Il centro nazionale di coordinamento segnala ogni evento di favoreggiamento, o sospetto tentativo di favoreggiamento, e di tratta, o di sospetto tentativo di tratta di esseri umani.

La prima segnalazione dell'evento deve essere inviata entro 24 ore dall'individuazione dell'evento.

L'evento può essere collegato a un evento relativo all'attraversamento non autorizzato delle frontiere.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

2.1. **Tipo di evento**

a) favoreggiamento, tratta di esseri umani;

b) fase (sospetto, tentativo, avvenuta commissione).

2.2. **Circostanze dell'evento**

a) ora e collocazione geografica;

b) destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto);

c) circostanze dell'individuazione:

1) durante una verifica al valico di frontiera,

2) durante un'operazione di sorveglianza di frontiera,

3) altro (movimenti secondari, zona pre-frontaliera);

d) mezzi di trasporto:

1) Volo (la segnalazione sul volo sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 7)

2) Imbarcazione (la segnalazione sull'imbarcazione sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 1, o al caso di ricerca e soccorso di cui al paragrafo 6)

3) Container

4) Camion o veicolo commerciale

5) Autovettura

6) Autobus o pullman

7) Treno

8) Pedonale.

2.3. **Autori dei reati**

a) numero totale di persone coinvolte;

b) fasce d'età;

c) suddivisione per nazionalità (presunta/confermata), e paesi d'origine;

d) forma di sfruttamento (sessuale, lavorativo, altro).

2.4. **Vittime (se l'evento non è collegato all'attraversamento non autorizzato delle frontiere)**

a) numero totale delle vittime;

b) numero di minori;

c) numero di minori non accompagnati e numero di persone necessitanti di protezione internazionale;

d) suddivisione delle vittime per paese o paesi di transito;

e) suddivisione per nazionalità (presunta/confermata) e paesi d'origine.

2.5. **Motivazione e modus operandi**

a) modus operandi;

b) scopo del favoreggiamento o sfruttamento mirato in caso di tratta di esseri umani.

3. **SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — TRAFFICO ILLECITO DI MERCI, O SOSPETTO TENTATIVO DI TRAFFICO ILLECITO DI MERCI**

Oltre agli indicatori di cui all'allegato 1, paragrafo 4, il centro nazionale di coordinamento comunica singoli eventi di traffico illecito di merci, o sospetto tentativo di traffico illecito di merci, nei seguenti casi:

1) Le quantità sequestrate sono superiori alle soglie definite nell'allegato 3;

2) Il traffico illecito, o il sospetto tentativo di traffico illecito, è collegato a una potenziale attività terroristica o potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri;

3) Il traffico illecito, o il sospetto tentativo di traffico illecito, comporta una reazione da parte di altri Stati membri e dell'Agenzia o ha ripercussioni sulle misure di controllo di frontiera;

4) Il traffico illecito di merci, o il sospetto tentativo di traffico illecito di merci, è collegato a uno specifico modus operandi. In tal caso la segnalazione sarà collegata a una relazione di analisi dei rischi che lo descrive;

5) Il sequestro di merci è anomalo, e potrebbe indicare un nuovo schema criminale.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

3.1. **Tipo di evento**

Nel descrivere il tipo di eventi l'originatore deve utilizzare le categorie e sottocategorie di cui all'allegato 1, paragrafo 4 e le unità di cui all'allegato 3 se del caso.

3.2. **Circostanze dell'evento**

a) ora e posizione geografica;

b) destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto);

c) circostanze dell'individuazione:

1) durante una verifica al valico di frontiera,

2) durante un'operazione di sorveglianza di frontiera,

3) altro (movimenti secondari, zona pre-frontaliera);

d) mezzi di trasporto:

1) Volo (la segnalazione sul volo sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 7)

2) Imbarcazione (la segnalazione sull'imbarcazione sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 1, o al caso di ricerca e soccorso di cui al paragrafo 6)

3) Container

4) Camion o veicolo commerciale

5) Autovettura

6) Autobus o pullman
7) Treno
8) Pedonale
9) Trasporto merci o pacco postale;

e) modus operandi o sospetto modus operandi, inclusi:
1) il tipo di occultamento;
2) i dettagli dell'occultamento.

3.3. **Tipo di merci**

a) categoria e sottocategoria in linea con l'allegato 1, paragrafo 4;
b) quantità (stimate/sequestrate);
c) valore stimato.

3.4. **Persone coinvolte**

a) numero totale di persone coinvolte;
b) ruolo delle persone;
c) numero di minori;
d) suddivisione per nazionalità (presunta/confermata).

4. **SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — FRODE DOCUMENTALE**

Il centro nazionale di coordinamento segnala ogni singolo evento relativo a frode documentale o reati documentali osservato durante un'operazione di controllo di frontiera.

La prima segnalazione dell'evento deve essere inviata entro 24 ore dall'individuazione dell'evento.

L'evento può essere collegato a un evento relativo all'attraversamento non autorizzato delle frontiere, al favoreggiamento o alla tratta di esseri umani, al traffico illecito di merci e ad altre forme di criminalità transfrontaliera.

Gli originatori e i titolari comunicano ove disponibili le informazioni in appresso.

4.1. **Tipo di frode documentale**

4.2. **Circostanze dell'evento**

a) ora e posizione geografica;
b) destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto);
c) circostanze dell'individuazione:
1) durante una verifica al valico di frontiera,
2) durante un'operazione di sorveglianza di frontiera,
3) altro (movimenti secondari, zona pre-frontaliera);

4.3. **Informazioni sulla persona**

a) nazionalità dichiarata della persona;
b) genere;
c) fascia d'età.

4.4. **Informazioni sul documento**

a) tipo e sottotipo di documento (passaporto, carta d'identità, permesso di soggiorno, visto, timbro alla frontiera);
b) nazionalità del documento;
c) utilizzo del documento (presentato, celato, n. a.);

d) valico di frontiera d'imbarco;

e) valico di frontiera di transito;

f) valico di frontiera di destinazione;

g) chip;

h) timbro alla frontiera.

5. **SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ TRANSFRONTALIERA**

Oltre agli indicatori di cui all'allegato 1, paragrafo 7, il centro nazionale di coordinamento segnala singoli eventi relativi ad altri reati nei seguenti casi:

1) Il reato transfrontaliero, o il sospetto tentativo di reato transfrontaliero, o il riscontro positivo nella banca dati o nei sistemi IT su larga scala, è collegato a una potenziale attività terroristica o potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri;

2) Il reato transfrontaliero, o il sospetto tentativo di reato transfrontaliero, o il riscontro positivo nella banca dati o nei sistemi IT su larga scala, comporta una reazione da parte di altri Stati membri e dell'Agenzia o ha ripercussioni sulle misure di controllo di frontiera;

3) Il reato transfrontaliero, o il sospetto tentativo di reato transfrontaliero, è collegato a uno specifico modus operandi. In tal caso la segnalazione sarà collegata a una relazione di analisi dei rischi che lo descrive.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

5.1. **Tipo di evento**

Nel descrivere il tipo di eventi l'originatore deve utilizzare le categorie e sottocategorie di cui all'allegato 1, paragrafo 7.

5.2. **Circostanze dell'evento**

a) ora e posizione geografica;

b) destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto);

c) circostanze dell'individuazione:

1) durante una verifica al valico di frontiera,

2) durante un'operazione di sorveglianza di frontiera,

3) altro (movimenti secondari, zona pre-frontaliera);

d) mezzi di trasporto:

1) Volo (la segnalazione sul volo sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 7)

2) Imbarcazione (la segnalazione sull'imbarcazione sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 1, o al caso di ricerca e soccorso di cui al paragrafo 6)

3) Container

4) Camion o veicolo commerciale

5) Autovettura

6) Autobus o pullman

7) Treno

8) Pedonale

9) Trasporto merci o pacco postale.

5.3. **Persone coinvolte**

a) numero totale di persone coinvolte;

b) ruolo delle persone;

c) numero di minori;

d) suddivisione per nazionalità (presunta/confermata).



6. **SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — IMBARCAZIONI ATTENZIONATE**

Devono essere comunicate informazioni relative alle imbarcazioni attenzionate:

1) se l'imbarcazione individuata figura nell'elenco di osservazione delle imbarcazioni sospette - in tal caso la segnalazione è collegata al corrispondente elenco di osservazione;

2) se l'imbarcazione è coinvolta in un evento elencato nel presente allegato - in tal caso la segnalazione è collegata al corrispondente evento;

3) oppure se l'imbarcazione è considerata sospetta dall'originatore - in tal caso la segnalazione è collegata a una relazione di analisi dei rischi.

La prima segnalazione sull'imbarcazione deve essere inviata entro 24 ore dalla prima individuazione.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

6.1. **Posizione e stato dell'imbarcazione**

Le informazioni sulla posizione dell'imbarcazione attenzionata comprendono:

a) l'ora della misurazione, la posizione e il raggio di incertezza, la direzione e la velocità nel caso in cui il mezzo sia in movimento;

b) lo stato dell'imbarcazione (motori spenti, rilevamento di fumo, ancoraggio ecc.);

c) la fonte della misurazione o dell'individuazione (radar, sistema di posizionamento ecc.);

d) le precedenti posizioni note dell'imbarcazione prima dell'evento.

Gli originatori che possono ottenere informazioni sull'imbarcazione devono cercare di aggiornare la sua posizione avvalendosi delle fonti di informazioni a loro disposizione il più presto possibile.

Le informazioni sulla posizione di un'imbarcazione attenzionata in mare, una volta individuata, devono essere aggiornate ogni ora.

6.2. **Tipo di imbarcazione**

Le informazioni sul tipo di imbarcazione devono aiutare a distinguere:

a) fra nave passeggeri, barca a vela, yacht a motore, peschereccio, nave portacontainer, nave portarinfusa, petroliera, nave da carico generale, imbarcazione ad alta velocità, unità mobile di perforazione offshore, nave a destinazione specifica;

b) fra l'uso dell'imbarcazione - commerciale o da diporto.

6.3. **Identificatori dell'imbarcazione**

Le informazioni relative agli identificatori dell'imbarcazione comprendono:

a) la bandiera;

b) il nome dell'imbarcazione;

c) il numero dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), il numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo) e altri identificatori visivi e radio usati per contattare e caratterizzare le imbarcazioni.

6.4. **Passeggeri e merci**

Le informazioni sui passeggeri e sulle merci comprendono:

a) numero di membri dell'equipaggio;

b) suddivisione per nazionalità dei membri dell'equipaggio;

c) numero di passeggeri;

d) suddivisione per nazionalità dei passeggeri;

e) tipo e quantità/peso del carico.



7. **SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — VOLI ESTERNI ATTENZIONATI**

Devono essere comunicate informazioni relativi ai voli esterni attenzionati:

1) se il volo individuato figura nell'elenco di osservazione dei voli sospetti — in tal caso la segnalazione è collegata al corrispondente elenco di osservazione;

2) se il volo è coinvolto in un evento elencato nel presente allegato — in tal caso la segnalazione è collegata al corrispondente evento;

3) oppure se il volo è considerato sospetto dall'originatore — in tal caso la segnalazione è collegata a una relazione di analisi dei rischi.

La prima segnalazione sul volo deve essere inviata entro 24 ore dalla prima individuazione.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

7.1. **Posizione dell'aeromobile attenzionato**

Le informazioni sulla posizione dell'aeromobile attenzionato comprendono:

a) l'ora della misurazione;

b) la posizione, inclusi l'altitudine e il volume d'incertezza;

c) la direzione e la velocità;

d) la fonte della misurazione o dell'individuazione (radar, sistema di posizionamento ecc.).

Gli originatori che possono ottenere informazioni sull'aeromobile devono cercare di aggiornare la sua posizione avvalendosi delle fonti di informazioni a loro disposizione.

Le informazioni sulla posizione di un aeromobile attenzionato devono essere aggiornate quasi in tempo reale.

7.2. **Tipo di aeromobile attenzionato**

Le informazioni sul tipo di aeromobile devono aiutare a distinguere tra ali fisse o rotanti, motore a reazione o a elica, pilotaggio a bordo o remoto, e se disponibile potrebbero servire a comunicare il modello esatto.

7.3. **Identificatori dell'aeromobile**

Tali informazioni comprendono gli identificatori visivi e radio usati per contattare e caratterizzare l'aeromobile.

7.4. **Informazioni sul volo**

Le informazioni sul volo comprendono:

a) il tipo di volo (commerciale, privato, governativo ecc.);

b) l'identificatore del volo, compresi gli identificatori del volo commerciale;

c) il luogo di partenza;

d) la destinazione;

e) il riferimento al piano di volo.

7.5. **Passeggeri e merci**

Le informazioni sui passeggeri e sulle merci comprendono:

a) numero di membri dell'equipaggio;

b) suddivisione per nazionalità dei membri dell'equipaggio;

c) numero di passeggeri;

d) suddivisione per nazionalità dei passeggeri;

e) tipo di carico.

8. **SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — EVENTI DI RICERCA E SOCCORSO**

Il centro nazionale di coordinamento riporta ogni evento connesso alla ricerca e al soccorso in linea con l'articolo 21.

La comunicazione di un possibile evento di ricerca e soccorso copre la durata dell'evento dalla prima individuazione dell'imbarcazione attenzionata o dalla prima allerta ricevuta riguardo a persone in pericolo in mare fino al completamento dell'evento di attraversamento della frontiera e alla conclusione del relativo caso di ricerca e soccorso.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

8.1. **Collegamenti con la comunicazione relativa all'imbarcazione in pericolo in linea col paragrafo 6**

La comunicazione può anche essere collegata ad altre imbarcazioni attenzionate coinvolte nel caso di ricerca e soccorso, come le navi madre.

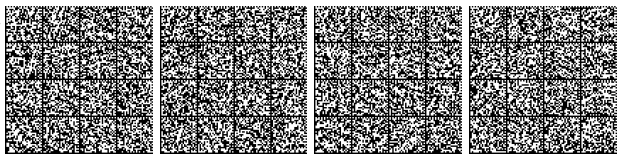
8.2. **Comunicazione sullo stato del caso di ricerca e soccorso, che include**

a) la fase della ricerca e soccorso (incertezza, allerta, pericolo, operazione di ricerca e soccorso in corso, operazione di ricerca e soccorso conclusa);

b) il centro di coordinamento del soccorso marittimo competente;

c) il luogo sicuro, o il luogo sicuro previsto, una colta conclusa l'operazione di ricerca e soccorso.

8.3. **Collegamenti con le segnalazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 se del caso**



ALLEGATO 3

Soglie per la segnalazione di singoli eventi riguardanti le merci

1. **DROGHE ILLECITE**
   1) Cannabis: 10 kg
   2) Eroina: 500 grammi
   3) Altri oppioidi (ad esempio morfina, oppio ecc.): 500 grammi
   4) Cocaina: 10 kg
   5) Stimolanti del tipo amfetamina (incluse amfetamina e metamfetamina): 100 grammi
   6) MDMA (ecstasy): 5000 pasticche
   7) Nuove sostanze psicoattive: 500 pasticche o 100 grammi
   8) Altre droghe illegali.

2. **ARMI ED ESPLOSIVI**
   1) Ami da fuoco o parti di armi: 15 unità
   2) Esplosivi: 3 kg
   3) Munizioni: 10 000 pezzi.

3. **ALTRE MERCI**
   1) Tabacco grezzo: 500 kg
   2) Sigarette: 1 milione di unità
   3) Alcol: 5 000 litri di alcol puro
   4) Prodotti energetici (carburanti) 10 000 litri
   5) Traffico illecito di beni culturali: valore stimato superiore a 1 milione di EUR.

21CE1349

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/582 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2021

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. **PROCEDURA**

1.1. **Apertura**

(1) Il 14 agosto 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio [«AFRP» (*aluminium flat rolled products*) o «prodotto in esame»] originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]) («l'avviso di apertura»).

(2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 giugno 2020 da European Aluminium («il denunciante») per conto di produttori di prodotti laminati piatti di alluminio. Il denunciante rappresenta oltre il 25 % della produzione totale di prodotti laminati piatti di alluminio dell'Unione. Come specificato inoltre nella nota sulla legittimazione ad agire, la denuncia era sostenuta da produttori che rappresentavano più dell'80 % del totale della produzione non vincolata dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. **Registrazione**

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 *bis*, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che taluni requisiti non sono soddisfatti. Uno di questi requisiti, come indicato all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta. Come si può vedere nella tabella 1, le importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della RPC hanno evidenziato un calo del 26 % nei quattro mesi successivi all'apertura rispetto al periodo dell'inchiesta. Poiché il fascicolo non conteneva indicazioni del fatto che le importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio come definiti al considerando 55 sono soggette a fluttuazioni stagionali, la Commissione non ha ritenuto necessario confrontare il livello delle importazioni nel periodo settembre-dicembre 2019 con il livello delle importazioni negli stessi mesi dell'anno precedente. I dati successivi all'apertura erano basati sui codici TARIC creati per il prodotto in esame al momento dell'apertura dell'inchiesta. Questi dati sono stati confrontati con le importazioni medie mensili dalla RPC per quattro mesi nel periodo dell'inchiesta.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

([2]) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 268 del 14.8.2020, pag. 5).

Tabella 1

Importazioni dalla Cina nel periodo dell'inchiesta e dopo l'apertura (in tonnellate)

	Periodo dell'inchiesta	Media mensile nel periodo dell'inchiesta	settembre - dicembre 2020	media mensile settembre - dicembre 2020
Importazioni dalla Cina nell'UE	265 727	22 144	88 576	16 382

Fonte: Eurostat e banca dati di sorveglianza

(4) La Commissione non ha pertanto disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 *bis*, del regolamento di base, in quanto la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, ovvero un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, non era soddisfatta.

1.3. **Parti interessate**

(5) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori noti e gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta, e li ha invitati a partecipare.

(6) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(7) Diverse parti hanno chiesto un'audizione con i servizi della Commissione. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

1.4. **Richiesta di anonimato**

(8) Un utilizzatore, la Società A, ha chiesto di mantenere l'anonimato al fine di impedire possibili ritorsioni da parte di alcuni dei denuncianti, che erano anche suoi fornitori.

(9) European Aluminium ha osservato che la Società A non aveva legittimazione ad agire nel procedimento in quanto, secondo European Aluminium, non si era manifestata, né aveva dimostrato l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le sue attività e il prodotto simile, come definito nella sezione 2.2. European Aluminium ha affermato inoltre che la riservatezza dell'identità della Società A non era giustificata dal rischio di misure di ritorsione all'interno dell'UE, poiché la Società A è ubicata nell'UE, dove si applicano i valori fondamentali europei e i produttori europei del prodotto simile non adotterebbero una simile pratica.

(10) Dalle informazioni contenute nel fascicolo ([3]) e dalle informazioni riservate condivise dalla Società A con la Commissione è emerso che la Società A si è registrata a tempo debito come parte interessata e ha dimostrato un collegamento oggettivo tra le sue attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta. Per quanto concerne i motivi della richiesta di anonimato, la Commissione ha ritenuto sufficiente la giustificazione fornita dalla società per la sua richiesta. In particolare la Società A ha fornito informazioni debitamente documentate in merito a timori di ritorsioni commerciali, in considerazione della natura delle sue attività e delle sue relazioni commerciali con altre parti operanti sul mercato in questione. La Commissione ha pertanto concesso l'anonimato alla società in questione ai fini della presente inchiesta.

([3]) Documento Tron T20.006896.

1.5. **Osservazioni sull'apertura**

1.5.1. *Osservazioni sul pregiudizio*

(11) La società A e Shanghai Huafon Aluminium Corporation («Huafon»), hanno lamentato la mancanza di una motivazione per quanto concerne l'esclusione dei prodotti di cui al considerando 57 e nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'avviso di apertura.

(12) Il regolamento di base prevede che la denuncia debba comprendere una descrizione completa dal prodotto asseritamente oggetto di dumping. Non è previsto alcun obbligo a carico del denunciante di fornire motivazioni in merito ai prodotti che non desidera includere nella propria denuncia. Per questo motivo, tale argomentazione è stata respinta.

(13) La Società A ha inoltre affermato che, poiché la denuncia è stata presentata da produttori che rappresentano solo l'80 % della produzione dell'Unione, si potrebbe presumere che i produttori che forniscono il 20 % della produzione dell'Unione non abbiano subito un pregiudizio notevole.

(14) Il livello di sostegno all'apertura di un'inchiesta non è indicativo del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. I requisiti giuridici relativi all'apertura di un'inchiesta sono stabiliti nell'articolo 5 del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Come ricordato inoltre dalla Società A, la denuncia è stata presentata e sostenuta da produttori dell'Unione che realizzano l'80 % della produzione totale non vincolata dell'Unione, che rappresenta chiaramente una quota rilevante dell'industria dell'Unione come disposto dall'articolo 5, paragrafo 4. Per questi motivi la Commissione ha respinto l'argomentazione.

(15) Lo stesso utilizzatore ha sostenuto che taluni indicatori del pregiudizio descritti nella denuncia erano basati su prodotti esclusi dall'ambito dell'inchiesta. Non essendo sufficientemente specifica e comunque non sostenuta da elementi di prova, questa argomentazione è stata respinta.

(16) Un utilizzatore, Valeo Systèmes Thermiques SAS («Valeo»), ha affermato che il denunciante aveva effettuato un'analisi segmentata del pregiudizio, dalla quale non era emerso alcun pregiudizio relativo ai prodotti laminati piatti di alluminio destinati a scambiatori di calore («HEX AFRP») per autoveicoli in considerazione dei margini minimi di undercutting e underselling riportati nella denuncia. Valeo ha fatto riferimento anche ai bilanci del produttore principale di questa categoria di prodotti, affermando che aveva riportato risultati finanziari positivi nel 2019 e nel primo semestre del 2020 e senza indicare le importazioni dalla RPC come un rischio.

(17) La Commissione ha osservato che la denuncia non conteneva un'analisi completa del pregiudizio per segmento, bensì calcoli di undercutting e underselling per tre tipi di prodotti rappresentativi, compresi HEX AFRP per autoveicoli. Per quanto concerne questo tipo di prodotto, la denuncia non conteneva tutti gli indicatori di pregiudizio specifici. Piuttosto la denuncia conteneva una serie di tutti gli indicatori relativi al prodotto simile nel suo complesso, ma non un'analisi del pregiudizio per segmento.

(18) Per quanto concerne il principale produttore di HEX AFRP per autoveicoli, la Commissione ha osservato che la sua gamma di prodotti non si limita esclusivamente a HEX AFRP per autoveicoli, ma comprende anche prodotti per riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione («HVACR»). I bilanci di tale produttore inoltre non si riferiscono esclusivamente alle vendite nell'Unione europea, ma piuttosto alle sue attività a livello mondiale, e questo spiega perché la RPC non è identificata come un rischio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(19) Valeo e la Società A hanno asserito che la denuncia non forniva elementi di prova del fatto che l'industria dell'Unione avesse subito un pregiudizio notevole, in quanto diversi indicatori quali vendite all'esportazione, investimenti, capacità, scorte, prezzi e occupazione evidenziavano una tendenza positiva.

(20) La Commissione ha ricordato che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base richiede un esame, tra l'altro, dei fattori di pregiudizio pertinenti nella fase di apertura. L'articolo 5 del regolamento di base non richiede specificamente che tutti i fattori di pregiudizio elencati nell'articolo 3, paragrafo 5, indichino un deterioramento ai fini della determinazione di un pregiudizio notevole. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma piuttosto che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori

attinenti (ma non necessariamente tutti) alla situazione dell'industria dell'Unione, elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. L'analisi del pregiudizio specifica della denuncia in effetti ha dimostrato l'esistenza di elementi di prova sufficienti che indicano una notevole penetrazione nel mercato UE di esportazioni cinesi a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova del fatto che questa situazione ha avuto un effetto gravemente pregiudizievole sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo 2016-2019, ad esempio in termini di quota di mercato e redditività. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(21) Un'altra parte interessata, Nilo Asia PTE Ltd/Lodec Metall-Handel Niederlassung Bremen der O. Wilms GmbH («Nilo»), ha sostenuto che i codici NC utilizzati per i calcoli dell'undercutting e dell'underselling non consentivano l'identificazione delle lamiere e dei fogli comuni e potevano comportare inesattezze. Tale parte ha anche contestato il metodo di calcolo utilizzato per l'underselling.

(22) Per quanto concerne il metodo di calcolo dell'underselling, la Commissione ha ritenuto che i dati e la metodologia utilizzati dal denunciante per stabilire il prezzo all'esportazione come prezzo sbarcato nell'UE fossero oggettivi. Secondo quanto verificato dalla Commissione, i codici NC inoltre erano corretti in tale fase del procedimento. Il prezzo indicativo dell'Unione si basava sul costo di produzione del denunciante maggiorato di un profitto di riferimento del 6 %, a norma dell'articolo 7 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto stabilito che il denunciante aveva determinato correttamente l'underselling e ha respinto l'argomentazione.

(23) Nilo e il produttore esportatore Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. («Xiamen Xiashun») hanno affermato che il denunciante aveva sovrastimato il consumo totale dell'UE. Le due parti hanno fatto riferimento alla *European Aluminium Report 2019* ([4]) che indicava un consumo di 5,447 milioni di tonnellate.

(24) La Commissione ha osservato che l'ambito della presente inchiesta è diverso rispetto a quello della relazione citata. Di fatto, come dichiarato nell'avviso di apertura, dalla definizione del prodotto sono stati esclusi diversi prodotti. La relazione inoltre non si riferisce solo all'UE, ma comprende anche altri paesi membri dell'EFTA, quali Norvegia, Svizzera e Turchia. In considerazione di queste differenze, l'argomentazione è stata respinta.

(25) Un produttore esportatore, Xiamen Xiashun, ha contestato la dichiarazione del denunciante secondo cui i prezzi all'importazione dalla RPC sono notevolmente inferiori ai prezzi all'importazione da altri paesi, in quanto l'analisi basata su tutti i codici NC considerati non era sufficientemente accurata. Tale produttore esportatore ha fornito un'analisi relativa al codice NC 7607 11 90 dalla quale risultava che i prezzi turchi erano i più bassi, per cui il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto a importazioni da paesi diversi dalla RPC.

(26) La Commissione ha rilevato che una simile analisi, limitata a un solo codice NC, non confuta la dichiarazione del denunciante. Per quanto riguarda l'analisi complessiva delle importazioni durante il periodo in esame, si fa riferimento ai considerando da 51 a 59. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

(27) Xiamen Xiashun ha affermato inoltre che la denuncia non conteneva elementi di prova positivi sull'esistenza di un pregiudizio notevole dovuto alle importazioni originarie della RPC e ha fatto riferimento a vizi nelle asserzioni concernenti macro e micro indicatori. La parte ha contestato l'affidabilità e l'accuratezza degli indicatori presenti nella denuncia facendo riferimento a molteplici elementi isolati concernenti diversi produttori dell'Unione che avrebbero influito sugli indicatori. Non ha tuttavia dimostrato in che modo questi esempi potrebbero mettere in dubbio la valutazione globale della Commissione sul fatto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(28) Diverse parti interessate hanno affermato che gli HEX AFRP per autoveicoli e le bobine di fogli di alluminio dovevano essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta o almeno richiedevano un'analisi separata, specifica per segmento.

([4]) https://www.european-aluminium.eu/activity-report-2019-2020/market-overview/ consultato il 25 gennaio 2021.

(29) Nella fase di apertura non vi era alcuna indicazione del fatto che tali segmenti dovessero essere oggetto di un'analisi separata. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha raccolto osservazioni dalle parti interessate in merito al prodotto in esame, alle richieste di esclusione e alla necessità di analisi per segmento. Le richieste di esclusione sono esaminate ai considerando da 61 a 105, mentre la presunta necessità di analisi per segmento è esaminata ai considerando da 38 a 45.

1.5.2. *Osservazioni sul dumping*

(30) Un importatore, Nilo, ha contestato la metodologia e i codici NC utilizzati dal denunciante nei calcoli del dumping relativo a lamiere e fogli comuni, ritenendo che ciò costituisse un grave vizio nella denuncia.

(31) La Commissione ha ritenuto che il denunciante avesse utilizzato dei dati e un metodo oggettivi per stabilire il prezzo all'esportazione. Secondo quanto verificato dalla Commissione, i codici NC inoltre erano corretti in tale fase del procedimento. Per quanto concerne altresì il calcolo del dumping, considerando il livello del valore normale stabilito nella denuncia per lamiere e fogli di alluminio comuni, la conclusione in merito all'esistenza del dumping sarebbe stata identica, ossia il margine di dumping risultante sarebbe stato ampiamente superiore alla soglia minima. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(32) Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, Xiamen Xiashun, ha osservato che la denuncia conteneva elementi di prova insufficienti sul dumping. Secondo questa società, il prezzo dei lingotti di alluminio era gonfiato, così come il valore normale. Xiamen Xiashun ha rilevato in particolare che nel 2019 il prezzo medio dei lingotti di alluminio utilizzato per il calcolo del dumping era di 1 792 USD e non di 2 300-2 700 EUR per tonnellata, come indicato nella denuncia. La società ha rilevato inoltre che il consumo di 1-2 lingotti di alluminio necessario per produrre una tonnellata di fogli di alluminio comuni citato nella denuncia era troppo elevato. Xiamen Xiashun ha affermato altresì che i costi di trasporto per i fogli comuni pari a 107,77 EUR per tonnellata utilizzati nel calcolo del dumping nella denuncia erano troppo elevati rispetto ai propri costi di trasporto per lo stesso prodotto ([5]).

(33) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Il prezzo dei lingotti di alluminio utilizzato dal denunciate per i calcoli presentati era 1 797 EUR per tonnellata, e non 2 300-2 700 EUR per tonnellata come sostenuto da Xiamen Xiashun ([6]). La Commissione ha ritenuto inoltre che sia il consumo di lingotti di alluminio per la produzione di una tonnellata di fogli comuni sia i costi di trasporto indicati dal denunciante fossero sostenuti da elementi di prova sufficienti. Anche se si fosse ricalcolato il valore normale utilizzando i costi di trasporto proposti da Xiamen Xiashun, il margine di dumping risultante avrebbe ampiamente superato la soglia minima. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse elementi di prova dell'esistenza del dumping sufficienti per l'apertura del procedimento.

1.6. **Campionamento**

(34) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1. *Campionamento dei produttori dell'Unione*

(35) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. Il campione è stato selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 35 % della produzione totale stimata e il 35 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. European Aluminium ha presentato osservazioni per conto di due dei suoi membri selezionati per il campione. Una società inclusa nel campione in via provvisoria ha chiesto che fosse incluso nel campione solo uno dei suoi stabilimenti, poiché produce esattamente i prodotti tipici importati dalla RPC. A suo parere inoltre l'inclusione di un solo stabilimento renderebbe il campione più rappresentativo. La Commissione ha osservato che le società incluse nel campione costituiscono singoli soggetti giuridici e che non è possibile operare distinzioni sulla base dell'organizzazione interna di un soggetto giuridico se tutte le sotto-entità appartengono allo stesso soggetto giuridico. La richiesta è stata pertanto respinta.

([5]) La società ha considerato riservati i propri costi di trasporto.
([6]) Cfr. punto 105 della denuncia.

(36) Un'altra società inclusa nel campione ha affermato che l'inserimento nel campione di un unico soggetto giuridico del suo gruppo avrebbe reso difficoltosa la verifica, poiché i sistemi informatico e contabile sono strutturati a livello di gruppo. La Commissione ha deciso di limitarsi al soggetto giuridico in questione in considerazione del tempo limitato a disposizione. Considerando tuttavia i canali di vendita dei prodotti fabbricati da questo soggetto giuridico e il fatto che le società collegate possano essere coinvolte nel flusso di vendita, anche altri soggetti all'interno del gruppo hanno dovuto compilare le parti pertinenti del questionario.

(37) Alla luce di quanto precede, il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.6.2. *Campionamento degli importatori*

(38) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(39) Quattro importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori in base al volume più elevato di importazioni. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

1.6.3. *Campionamento dei produttori esportatori in Cina*

(40) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti della RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(41) Ventiquattro produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione di tre società/gruppi di società sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tali società/gruppi di società rappresentavano il 18,9 % delle esportazioni totali stimate. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato hanno avuto la possibilità di inviare osservazioni in merito alla selezione del campione.

(42) Con lettera del 27 agosto 2020, la società Yantai Jintai International Trade Co., Ltd (appartenente al «Nanshan Group»), ha presentato le proprie osservazioni e ha chiesto di essere inserita nel campione. Con messaggio di posta elettronica del 2 settembre 2020, una delle società selezionate, Tianjin Zhongwang Aluminium Co., ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di cessare la collaborazione. Su questa base, la Commissione ha deciso di sostituire Tianjin Zhongwang Aluminium Co. con Nanshan Group. Anche il campione modificato rappresenta il 18,9 % del volume delle esportazioni totali stimate dalla Repubblica popolare cinese verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta. Non sono pervenute osservazioni sul campione modificato.

1.7. **Esame individuale**

(43) Diciassette produttori esportatori cinesi, che hanno richiesto l'esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, sono stati invitati nell'avviso di apertura a fornire risposte a un questionario. Nessun produttore esportatore tuttavia ha inviato un questionario compilato entro il termine stabilito. Non è stato pertanto concesso alcun esame individuale.

1.8. **Questionari e visite di verifica**

(44) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha inviato al governo della RPC anche un questionario concernente distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, del regolamento di base.

(45) La Commissione ha inviato questionari anche ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori inclusi nel campione, agli utilizzatori e ai produttori esportatori inclusi nel campione. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online ([7]) il giorno dell'apertura dell'inchiesta.

(46) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, dall'associazione dei produttori dell'Unione, dai tre importatori indipendenti inclusi nel campione, da cinque utilizzatori e da tre società/gruppi di produttori esportatori.

(47) Un ulteriore utilizzatore ha fornito una risposta incompleta al questionario che non comprendeva nemmeno una versione non riservata significativa. Nonostante numerose richieste e ripetuti solleciti, questo utilizzatore non ha fornito le informazioni richieste. Non si è pertanto tenuto conto, nell'analisi, della sua risposta al questionario.

(48) In considerazione dell'epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base nella fase provvisoria. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze provvisorie, in linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ([8]). La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate.

Associazione dei produttori dell'Unione

— European Aluminium, Bruxelles, Belgio

Produttori dell'Unione

— Hydro Group («Hydro»):
  — Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Grevenbroich e Amburgo, Germania
  — Hydro Aluminium Dormagen GmbH, Dormagen, Germania
  — Aluminium Norf GmbH, Neuss, Germania
— Elval Halcor Group:
  — ELVALHALCOR SA, Oinofyta, Grecia
  — Symetal Aluminium Foil Industry Single Member SA, Atene, Grecia
  — International Trade SA, Bruxelles, Belgio
  — UACJ ELVAL HEX Materials GmbH, Düsseldorf, Germania
  — Vepal, Thiva, Grecia
— Aludium Group:
  — Aludium Transformacion dc Productos S.L, Amorebieta e Alicante, Spagna
  — Aludium France SAS, Castelsarrasin, Francia

Utilizzatori

— Società A
— Valeo Group:
  — Valeo Systèmes Thermiques, Le Mesnil Saint Denis, Francia
  — Valeo Autosystemy Sp Zo.o, Skawina, Polonia
  — Valeo Vymeniky Tepia s.r.o., Zebrak, Repubblica ceca

([7]) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2475
([8]) Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

Produttori esportatori della RPC

— Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd. («Jiangsu Alcha Group»)

— Nanshan Group:

  — Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.

  — Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd.

  — Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd.

  — Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

— Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

1.9. **Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

(49) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.10. **Recesso del Regno Unito dall'Unione europea**

(50) Il presente procedimento è stato avviato il 14 agosto 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l'UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell'Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1º gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento.

(51) Con una nota al fascicolo del caso ([9]) del 18 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla. Nessuna società si è manifestata.

(52) Al fine di allineare le serie di dati raccolti dalle parti interessate tenendo conto del fatto che il periodo transitorio era terminato e che il Regno Unito non era più soggetto al diritto dell'Unione, le parti interessate in questione sono state invitate a inviare una risposta al questionario riveduta sulla base dell'UE-27.

(53) Un utilizzatore, Valeo, ha affermato che la denuncia era viziata da gravi carenze procedurali, in quanto si basava sui dati dell'UE-28, includendo il Regno Unito, nonostante non fosse più uno Stato membro al momento della presentazione della denuncia e dell'apertura del procedimento.

(54) A tale proposito, come indicato al considerando 50, il Regno Unito e l'UE avevano concordato un periodo transitorio durante il quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell'Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020 ([10]). Poiché il procedimento è stato aperto durante il periodo transitorio, la denuncia è stata validamente presentata sulla base dell'UE-28. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

2.1. **Prodotto in esame**

(55) Il prodotto in esame è costituito da prodotti di alluminio, laminati piatti, anche di alluminio non legato, anche semplicemente laminati piatti, senza supporto, senza strati interni di altri materiali,

— in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm;

— in lamiere, di spessore superiore a 6 mm;

— in rotoli o in nastri arrotolati, di spessore uguale o superiore a 0,03 mm, ma inferiore a 0,2 mm;

([9]) Documento Tron t21.000574.

([10]) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

— originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 7606 11 10 (codici TARIC 7606 11 10 25, 7606 11 10 86), ex 7606 11 91 (codici TARIC 7606 11 91 25, 7606 11 91 86), ex 7606 11 93 (codici TARIC 7606 11 93 25, 7606 11 93 86), ex 7606 11 99 (codici TARIC 7606 11 99 25, 7606 11 99 86), ex 7606 12 20 (codici TARIC 7606 12 20 25, 7606 12 20 86), ex 7606 12 92 (codici TARIC 7606 12 92 25, 7606 12 92 95), ex 7606 12 93 (codice TARIC 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (codici TARIC 7606 12 99 25 e 7606 12 99 86), ex 7606 91 00 (codici TARIC 7606 91 00 25, 7606 91 00 86), ex 7606 92 00 (codici TARIC 7606 92 00 25, 7606 92 00 86), ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 65, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93) ed ex 7607 19 90 (codici TARIC 7607 19 90 75, 7607 19 90 86) («il prodotto in esame»). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

(56) Il prodotto in esame ([11]) è comunemente denominato «prodotti laminati piatti di alluminio» o «AFRP». È il risultato di quattro processi di produzione successivi: fusione, colata, laminazione e finitura. Alcune società possono cominciare il processo di produzione in una fase diversa, a seconda del loro livello di integrazione.

(57) I prodotti di seguito elencati sono esclusi dalla presente inchiesta:

— laminati per il corpo di lattine per bevande, laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande, di alluminio;

— prodotti di alluminio, laminati piatti, di leghe di alluminio, anche semplicemente laminati piatti, di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm, usati come pannelli di carrozzeria nell'industria automobilistica;

— prodotti di alluminio, laminati piatti, di leghe di alluminio, anche semplicemente laminati piatti, di spessore uguale o superiore a 0,8 mm, usati per la costruzione di parti di aeromobili.

(58) I prodotti laminati piatti di alluminio sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni in settori quali edilizia e costruzioni, fogli, applicazioni tecniche, trasporti e beni di consumo durevoli.

2.2. **Prodotto simile**

(59) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

— il prodotto in esame;

— il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica popolare cinese; e

— il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(60) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. **Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto**

(61) Diverse parti hanno presentato richieste di esclusione riguardanti i prodotti che seguono: tubi di guaina, lamiere placcate, alette placcate e non placcate, da utilizzare nella fabbricazione di scambiatori di calore di alluminio brasato per autoveicoli e nella fabbricazione di radiatori per batterie di veicoli elettrici («HEX AFRP per autoveicoli»); rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio («ACP»); fogli litografici; fogli per batterie; fogli di alluminio destinati alla trasformazione calibro 30-60 micron («ACF-30-60») e AFRP da utilizzare nella fabbricazione di listelli per veneziane.

2.3.1. *HEX AFRP per autoveicoli*

(62) Diverse parti interessate, ossia Huafon, Valeo, Mahle GmbH, l'associazione europea dei fornitori di componenti per autoveicoli («Clepa») e TitanX Holding AB («TitanX») hanno affermato che gli HEX AFRP per autoveicoli non condividevano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e fisiche di base. Le differenze in termini di processo di fabbricazione (apparecchiature specifiche) e composizione chimica (attraverso l'uso di leghe proprietarie diverse dalle leghe standard) comportano delle differenze in termini di capacità di brasatura, formabilità, forza, resistenza alla corrosione e rapporto di rivestimento, per cui gli HEX AFRP per autoveicoli sono completamente diversi da altri AFRP coperti dalla definizione del prodotto. Tali parti interessate hanno affermato inoltre che gli HEX AFRP per autoveicoli non sono intercambiabili con AFRP di base rientranti nella definizione del prodotto e utilizzati in altre

([11]) Come definito nell'avviso che modifica l'avviso di apertura (GU C 36 del 2.2.2021, pag. 18).

applicazioni in virtù delle loro peculiari caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche sviluppate congiuntamente con l'industria a monte e a valle. È stato inoltre affermato che questi prodotti erano prevalentemente fabbricati su ordinazione, commerciati in piccoli volumi che rappresentano meno del 5 % del mercato complessivo degli AFRP nell'UE e venduti a un prezzo elevato a fornitori di primo livello del settore automobilistico, che acquistano tutte le categorie di HEX AFRP per autoveicoli dallo stesso fornitore che funge da «interlocutore unico» per motivi di tecnici, commerciali e di minimizzazione dei rischi.

(63) Le parti hanno asserito inoltre che gli HEX AFRP per autoveicoli potrebbero essere identificati alla dogana sulla falsariga dei prodotti esclusi dalla definizione del prodotto dal denunciante e destinati all'industria automobilistica ([12]) o aeronautica. Secondo quanto affermato, gli HEX AFRP per autoveicoli dovrebbero anch'essi essere esclusi, allo stesso modo dei pannelli di carrozzeria destinati all'industria automobilistica.

(64) Huafon ha sostenuto inoltre che i suoi HEX AFRP per autoveicoli erano diversi da quelli fabbricati nell'Unione in virtù di un diverso processo di produzione (colata continua) che conferisce ai suoi prodotti caratteristiche peculiari per vari aspetti, quali granulometria, forza, resistenza alla corrosione, formabilità, capacità di brasatura, tolleranze ed erosione. Huafon ha affermato altresì che la maggior parte dei produttori dell'Unione non intende fornire agli acquirenti HEX AFRP specifici per autoveicoli.

(65) Le parti hanno motivato le loro richieste anche in base ai seguenti elementi:

— la presunta carenza attuale di capacità produttiva dell'industria dell'Unione e la riluttanza a investire in capacità aggiuntiva;

— la concentrazione tra i due produttori dell'Unione Gränges e Impexmetal, che comporterebbe un aumento dei prezzi;

— un aumento previsto della domanda;

— un aumento previsto dei costi dovuto ai dazi antidumping e ai costi per la nuova validazione ([13]) quando le prestazioni risentono negativamente della pandemia, con conseguenti effetti negativi sulla redditività;

— l'impatto negativo sulla catena di approvvigionamento a causa della validazione di nuovi prodotti e leghe; e

— la necessità di conseguire l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che altrimenti sarebbe ostacolato.

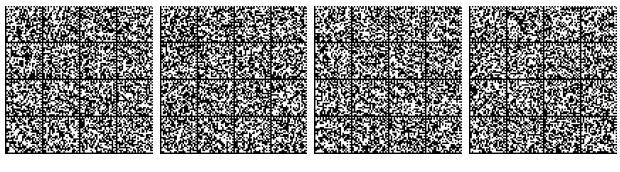
(66) La Commissione ha osservato innanzitutto che gli HEX AFRP per autoveicoli appartengono al gruppo di prodotti degli HEX AFRP, che oltre agli scambiatori di calore per autoveicoli comprende anche gli scambiatori di calore destinati a HVACR e ad altre applicazioni come gli aerogeneratori. Gli HEX AFRP per autoveicoli, analogamente a quelli destinati a HVACR e ad altre applicazioni, comprendono prodotti che possono essere placcati (tubi, lamiere, alette) o non placcati (alette). Contrariamente a quanto sostenuto dall'utilizzatore Valeo, gli elementi di prova nel fascicolo dimostrano che il mercato degli scambiatori di calore per HVACR ha una dimensione significativa e rappresenta il 20 % del mercato totale degli scambiatori di calore nell'UE. Dagli elementi di prova nel fascicolo emerge inoltre che gli scambiatori di calore per HVACR sono simili agli scambiatori di calore per autoveicoli in termini di lega, tempra e spessore.

(67) In secondo luogo, gli HEX AFRP erano coperti dalla denuncia presentata da European Aluminium a prescindere dalle loro applicazioni e rientrano nella definizione del prodotto indicata nell'avviso di apertura e nei considerando da 55 a 58. Gli HEX AFRP possono inoltre essere classificati in base alla codifica dei prodotti prevista dall'inchiesta in termini di spessore, forma, materiale utilizzato, finitura e tempra.

(68) In terzo luogo, dall'inchiesta è emerso che gli HEX AFRP per autoveicoli condividono le stesse caratteristiche chimiche di base di altri AFRP. Anche se sono placcati, sono composti per più del 95 % da alluminio puro, come gli altri AFRP. Le cosiddette leghe proprietarie utilizzate negli HEX AFRP per autoveicoli inoltre sono molto simili ad altre leghe, in quanto sono derivate per la maggior parte da leghe della serie 3XXX.

([12]) Come definiti dalla parte, con riferimento alla definizione del prodotto pubblicata nell'avviso di apertura di cui alla nota 2.

([13]) La validazione garantisce che il prodotto soddisfi le esigenze dell'acquirente. La validazione riguarda gli stessi scambiatori di calore per autoveicoli e gli HEX AFRP per autoveicoli. Il processo può durare fino a due anni e comprende test di laboratorio e la validazione di materiali e processi.



(69) Per quanto concerne le caratteristiche fisiche e tecniche, la maggior parte degli AFRP presenta specifiche proprie a seconda dell'applicazione o delle esigenze dell'utilizzatore finale interessato. Il fatto che i fabbricanti di AFRP debbano soddisfare esigenze specifiche in termini di capacità di brasatura, formabilità, forza, granulometria o corrosione non significa che non condividano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche di base di altri AFRP. Anche se non condividessero queste caratteristiche di base con determinati AFRP rientranti nell'ambito dell'inchiesta, *quod non*, le condividerebbero comunque con AFRP appartenenti allo stesso gruppo di prodotti, ossia gli HEX AFRP destinati a HVACR e ad altre applicazioni.

(70) Per quanto concerne l'intercambiabilità, gli AFRP appartenenti a gruppi di prodotti diversi possono non essere intercambiabili per vari motivi, come i trattamenti specifici della lega o il tipo di finitura. Questi prodotti rientrano comunque nell'ambito dell'inchiesta, in quanto condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base.

(71) Per quanto riguarda il processo di fabbricazione, la Commissione ha stabilito che gli HEX AFRP per autoveicoli sono il risultato dello stesso processo di fabbricazione descritto al considerando 56 e utilizzano in larga misura gli stessi macchinari di altri AFRP. Il fatto che determinate leghe debbano essere sviluppate o che i prodotti debbano essere validati non rientra nel processo di fabbricazione, ma piuttosto nella fase di ricerca e sviluppo, che è distinta dal processo di fabbricazione. Anche se gli HEX AFRP per autoveicoli utilizzassero apparecchiature specifiche (stazioni di placcatura, macchinari per il taglio), tali apparecchiature potrebbero essere utilizzate per produrre altri HEX AFRP o semplicemente altri AFRP di una certa ampiezza. Il fatto che taluni HEX AFRP per autoveicoli siano realizzati mediante colata continua inoltre non identifica il prodotto, perché anche altri prodotti rientranti nell'ambito dell'inchiesta possono essere ottenuti con lo stesso tipo di processo.

(72) In terzo luogo, per quanto riguarda la commercializzazione di HEX AFRP per autoveicoli, la Commissione ha stabilito che la maggior parte degli AFRP è realizzata su ordinazione e la quota di prodotti di base è limitata. Se si considera inoltre che tale prodotto copre circa il 9 % del consumo nel mercato dell'Unione, non si può ritenere che sia commercializzato in piccole quantità o che rappresenti un mercato di nicchia.

(73) In quarto luogo, la Commissione ha anche stabilito che gli scambiatori di calore per autoveicoli non sono gli unici prodotti rientranti nell'ambito dell'inchiesta che sono venduti a fornitori di primo livello del settore automobilistico. In effetti altri prodotti, quali telai e componenti, alla fine sono destinati all'industria automobilistica, seguono gli stessi canali di vendita e richiedono anche un processo di validazione. I fabbricanti di scambiatori di calore inoltre possono acquistare diverse categorie di HEX AFRP per autoveicoli da diversi fornitori e non da un «interlocutore unico», come affermato erroneamente. Infine la Commissione ha altresì stabilito che i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno venduto una quota significativa di altri prodotti rientranti nella definizione del prodotto a prezzi più elevati degli HEX AFRP per autoveicoli. Questi altri prodotti hanno rappresentato oltre l'8 % del volume totale delle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta.

(74) In quinto luogo, la Commissione non ha convenuto che gli HEX AFRP debbano essere esclusi a causa del loro utilizzo nell'industria automobilistica. La Commissione ha ricordato che non tutti i prodotti destinati all'industria automobilistica sono esclusi dall'ambito dell'inchiesta. Il prodotto oggetto dell'inchiesta in effetti comprende AFRP per prodotti automobilistici quali parti strutturali per applicazioni automobilistiche (telaio, componenti).

(75) Per quanto riguarda le argomentazioni relative all'interesse dell'Unione, la Commissione ha stabilito che l'industria dell'Unione dispone di una capacità sufficiente per soddisfare la domanda attuale e che non esiste alcun rischio di un aumento strutturale dei prezzi alla luce delle condizioni di concorrenza e delle capacità disponibili nell'UE, come confermato dalla recente decisione della Commissione concernente la concentrazione tra Gränges e Impexmetal ([14]). Secondo le informazioni fornite dall'industria dell'Unione e verificate dalla Commissione, l'industria dell'Unione ha recentemente investito nella propria capacità produttiva e ha attivato altri progetti intesi ad aumentarla. In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha ritenuto che tale aumento dovrebbe assorbire il previsto incremento della domanda conseguente ai cambiamenti attesi nei modelli di produzione delle automobili, in particolare la diminuzione dei motori a combustione interna e l'aumento dei veicoli ibridi/elettrici plug-in.

([14]) Caso M.9560 – Gränges/Impexmetal, decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo [C(2020) 6652 final del 23.9.2020], disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases1/202050/m9560_488_3.pdf

(76) Per quanto riguarda l'aumento dei costi, la Commissione ha ritenuto che il livello di profitti realizzato prima della pandemia consentirebbe ai fabbricanti di scambiatori di calore per autoveicoli di assorbire i costi aggiuntivi dovuti a dazi antidumping o costi di validazione, qualora desiderassero tornare ad approvvigionarsi da produttori dell'Unione. La situazione finanziaria generale di queste società e dei gruppi a cui appartengono e, ad esempio, i rispettivi utili non distribuiti inoltre non indicano una situazione finanziaria drammatica che metterebbe a rischio la prosecuzione delle loro attività nel contesto attuale.

(77) Per quanto concerne l'impatto sulla catena di approvvigionamento, è opportuno rilevare che i fabbricanti di scambiatori di calore per autoveicoli di norma si basano sul doppio approvvigionamento per prodotti specifici e che solitamente dispongono di diversi fornitori validati per ciascuna categoria di prodotto (tubi, lamiere, alette). I produttori dell'Unione di HEX AFRP per autoveicoli hanno una comprovata esperienza pluriennale come fornitori di tali prodotti specifici ai principali fabbricanti in grandi quantità, all'interno e all'esterno dell'Unione. Essi dispongono pertanto delle pertinenti apparecchiature e conoscenze tecniche per mettere a punto e fornire prodotti di questo tipo e spesso sono fornitori prequalificati. Benché questo non significhi che gli utilizzatori potrebbero passare all'istante da un fornitore di AFRP a un altro per tutti i loro prodotti se lo desiderassero, l'industria dell'Unione sarebbe comunque in grado di sostituire rapidamente le importazioni cinesi e di offrire una fonte di approvvigionamento alternativa sicura. Uno dei produttori dell'Unione ha affermato che un processo analogo era già avvenuto nel mercato statunitense, nel quale determinati produttori non statunitensi erano stati in grado di sostituire le importazioni cinesi a seguito dell'imposizione di dazi antidumping sui prodotti AFRP cinesi.

(78) È indiscutibile che lo sviluppo di veicoli elettrici di nuova generazione ridurrebbe le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione e la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che produrre nell'UE l'alluminio necessario per questo tipo di automobili sarebbe meno inquinante che importarlo dalla RPC. A prescindere dai costi di trasporto dalla RPC all'UE, in media la produzione di alluminio nell'Unione genera in effetti un quantitativo di CO_2 tre volte inferiore rispetto alla produzione nella RPC ([15]). Su questa base, la Commissione ha ritenuto che l'imposizione di dazi sugli HEX AFRP per autoveicoli originari della RPC non sia incompatibile con le politiche generali dell'Unione. A tale proposito, un produttore esportatore, Huafon, ha affermato che la sua produzione di CO_2 era molto inferiore alla media cinese. Tale affermazione tuttavia non è stata sostenuta da elementi di prova e in ogni caso non potrebbe essere applicata all'intero settore dell'alluminio della Cina.

(79) Due utilizzatori, Mahle e Titanx, hanno inoltre indicato che i produttori di scambiatori di calore per autoveicoli al di fuori dello Spazio economico europeo («SEE») otterrebbero un vantaggio competitivo acquistando AFRP dalla Cina senza pagare dazi antidumping e hanno fatto riferimento a un produttore cinese di scambiatori di calore per autoveicoli con sede in Marocco. La Commissione ha stabilito che l'investimento dei fabbricanti di scambiatori di calore per autoveicoli in questione era stato effettuato nell'intento di creare un sito per la fabbricazione di automobili completamente nuovo e ubicato al di fuori dell'UE, e gli elementi di prova disponibili al riguardo indicano un investimento mirato a rifornire il mercato locale ([16]). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(80) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto in via provvisoria la richiesta di escludere gli HEX AFRP per autoveicoli dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

2.3.2. *Rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio («ACP»)*

(81) Un utilizzatore, la Società A, ha chiesto l'esclusione dei rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e ACP per il fatto che tali rotoli presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche distinte per quanto riguarda lo stiramento e l'aspetto, considerando che anche una piccola imperfezione rende il prodotto inutilizzabile per lo scopo per cui è stato acquistato.

([15]) https://www.world-aluminium.org/media/filer_public/2018/02/19/lca_report_2015_final_26_june_2017.pdf (tabella 10, pag. 34) e https://www.european-aluminium.eu/media/2052/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf (pag. 6), consultati il 18 febbraio 2020.

([16]) https://www.ecofinagency.com/finance/2007-34929-morocco-car-manufacturer-nanjing-xiezhong-to-build-at-kenitra; https://autotechinsight.ihsmarkit.com/news/36512/nanjing-xiezhong-auto-airconditioner-to-set-up-a-new-plant-in-morocco-report; https://www.usinenouvelle.com/article/automobile-au-maroc-une-usine-en-vue-pour-le-chinois-xiezhong-specialiste-de-la-clim-a-proximite-du-futur-site-psa.N402812 consultati il 15 febbraio 2020.

(82) Dati gli elevati vincoli di qualità, la società ha affermato che questo prodotto non è intercambiabile con altri AFRP, né sostituibile con altri prodotti. Per quanto riguarda il processo di produzione, tale parte interessata ha sostenuto che i produttori cinesi fabbricano il tipo di prodotto in questione utilizzando macchinari all'avanguardia (linee di laminazione a caldo, stiramento e finitura a caldo in gabbia tandem) che consentono tassi di qualità e di produttività superiori e costi inferiori.

(83) La stessa parte ha anche asserito di aver incontrato notevoli difficoltà non solo nell'acquistare dall'industria dell'Unione il prodotto in questione conforme agli standard richiesti, ma anche nel passare da alcuni dei suoi fornitori cinesi a fornitori dell'Unione. Ha affermato inoltre che il tipo di prodotto in questione rappresenta una quota considerevole dei suoi costi di produzione e che, qualora fossero imposti dazi, sarebbe costretta a validare nuovi fornitori, con un conseguente aumento dei costi da sostenere.

(84) La Commissione ha stabilito che i rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e ACP rientrano nella definizione del prodotto di cui ai considerando da 55 a 58 e possono essere classificati in base alla codifica dei prodotti prevista dall'inchiesta in termini di spessore, forma, materiale utilizzato, finitura e tempra. Tali prodotti inoltre condividono le caratteristiche chimiche, tecniche e fisiche di base di altri AFRP, in quanto sono costituiti per più del 95 % da alluminio puro, come altri AFRP. Sono anche costituiti da leghe simili e sono simili ad altri AFRP rientranti nell'ambito dell'inchiesta in termini di finitura, tempra e spessore. Lo stiramento non è un processo applicato esclusivamente al tipo di prodotto in questione, in quanto è utilizzato anche per altre categorie di AFRP, come gli HEX AFRP.

(85) Per quanto concerne l'intercambiabilità, gli AFRP appartenenti a gruppi di prodotti diversi possono non essere intercambiabili per vari motivi, come i trattamenti specifici della lega o il tipo di finitura. Questi prodotti rientrano comunque nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, in quanto condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base.

(86) Per quanto riguarda il processo di fabbricazione, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che i rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e ACP siano il risultato dello stesso processo di fabbricazione descritto al considerando 56 e utilizzino in larga misura gli stessi macchinari di altri AFRP. Il prodotto non si distingue per il fatto che i produttori cinesi utilizzino asseritamente macchinari all'avanguardia. In ogni caso alcuni produttori dell'Unione dispongono di macchinari analoghi.

(87) La Commissione ha comunque riconosciuto la specificità dei prodotti fabbricati dalla Società A e le difficoltà incontrate dalla stessa nell'acquistare rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e ACP nell'Unione. Finora l'industria dell'Unione non ha fornito elementi che provino il contrario. La Commissione ha inoltre stabilito in via provvisoria che nessuno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione produceva in quantità sufficienti tali tipi speciali di prodotti destinati al libero mercato. La quota di ACP nel gruppo generale degli AFRP nell'Unione inoltre può essere stimata al di sotto del 2 %.

(88) Alla luce delle considerazioni di cui sopra e sulla base degli elementi di prova a sua disposizione, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni di rotoli di alluminio dovrebbero essere escluse dal pagamento dei dazi se destinate alla produzione di rotoli rivestiti e ACP.

2.3.3. *Fogli litografici e fogli per batterie*

(89) Un produttore esportatore, Xiamen Xiashun, ha chiesto di chiarire se i fogli litografici e i fogli per batterie rientrassero nella definizione del prodotto. A tale proposito ha affermato che questi prodotti sono diversi dalle alette in termini di applicazione, mercato di destinazione, caratteristiche fisiche e chimiche e processi di produzione.

(90) È opportuno osservare in primo luogo che i fogli litografici e i fogli per batterie rientrano nella definizione del prodotto di cui ai considerando da 55 a 58 e possono essere classificati in base alla codifica dei prodotti prevista dall'inchiesta in termini di spessore, forma, materiale utilizzato, finitura e tempra.

(91) In secondo luogo, contrariamente alle argomentazioni presentate dalla parte in questione, la definizione del prodotto della presente inchiesta è molto più ampia e non è limitata alle alette. Dall'inchiesta è emerso inoltre che i fogli litografici e i fogli per batterie condividono le caratteristiche chimiche, tecniche e fisiche di base di altri AFRP, in quanto sono costituiti per più del 95 % da alluminio puro, come altri AFRP. Sono anche costituiti da leghe simili e sono simili ad altri AFRP rientranti nell'ambito dell'inchiesta in termini di finitura, tempra e spessore. Il fatto che questi prodotti siano destinati ad applicazioni specifiche in settori specifici inoltre non è una peculiarità, poiché la maggior parte degli AFRP presenta specifiche proprie a seconda dell'applicazione o delle esigenze dell'utilizzatore finale interessato.

(92) Per quanto riguarda il processo di fabbricazione, la Commissione ha ritenuto che i fogli litografici e i fogli per batterie siano il risultato dello stesso processo di fabbricazione descritto al considerando 56 e utilizzino in larga misura gli stessi macchinari di altri AFRP. Il fatto che questi prodotti richiedano macchinari specifici (sgrassatura, stiramento) non è una peculiarità, poiché tali macchinari possono essere utilizzati per produrre altri AFRP. Su questa base, la Commissione ha confermato in via provvisoria che i fogli litografici e i fogli per batterie rientrano nell'ambito dell'inchiesta.

2.3.4. *ACF-30-60*

(93) Il produttore esportatore Nanshan Group ha chiesto di chiarire se i fogli di alluminio destinati alla trasformazione calibro 30-60 micron («ACF-30-60») rientrassero nella presente inchiesta e ha richiesto la loro esclusione dalla definizione del prodotto. Nanshan Group ha affermato che i fogli ACF-30-60 presentano due lati diversi (opaco e lucido), sono prodotti con determinate leghe (1xxx e 8xxx) e devono essere conformi alla normativa dell'UE in materia di contatto con i prodotti alimentari [regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([17]), regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione ([18]), direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([19]) e regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([20]) (regolamento REACH)] e alla norma europea CEN EN 602. Ha anche fatto riferimento al fatto che la Commissione ha considerato i fogli di alluminio destinati alla trasformazione e i fogli di alluminio per uso domestico come prodotti diversi in una precedente inchiesta antielusione ([21]) sulla base delle specifiche relative a leghe di alluminio, bagnabilità e fori.

(94) La stessa parte ha fatto riferimento anche all'uso finale e alle applicazioni, in particolare al fatto che i fogli ACF-30-60 sono utilizzati prevalentemente per applicazioni alimentari, mentre i principali usi finali del prodotto in esame sono asseritamente la realizzazione di fogli di copertura e di fogli per l'imballaggio farmaceutico. La parte ha affermato inoltre che gli ACF-30-60 non sono in concorrenza, né sono intercambiabili con il prodotto in esame poiché, diversamente dagli acquirenti di AFRP, gli acquirenti di ACF-30-60 operano nell'industria alimentare o farmaceutica e gli ACF-30-60 sono venduti a prezzi più elevati. La stessa parte ha affermato inoltre che il processo di produzione era diverso, in considerazione della laminatura di finitura diversa per i due lati, uno opaco e uno lucido, e che la maggior parte dei produttori «denuncianti» non fabbricava ACF-30-60.

(95) È opportuno a tal proposito osservare in primo luogo che i fogli ACF-30-60 rientrano nella definizione del prodotto di cui ai considerando da 55 a 58 e sono classificati in base alla codifica dei prodotti prevista dall'inchiesta in termini di spessore, forma, materiale utilizzato, finitura e tempra. La Commissione ha stabilito inoltre che gli ACF-30-60

([17]) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

([18]) Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75).

([19]) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

([20]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

([21]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 (GU L 316 dell'1.12.2017, pag. 17).

condividono le caratteristiche chimiche, tecniche e fisiche di base di altri AFRP, in quanto sono costituiti per più del 95 % da alluminio puro, come altri AFRP. Sono anche costituiti da leghe simili e sono simili ad altri AFRP rientranti nell'ambito dell'inchiesta in termini di finitura, tempra e spessore.

(96) In secondo luogo, il fatto che questi prodotti presentino due lati diversi e debbano conformarsi a una determinata normativa alimentare non è una peculiarità, poiché la maggior parte degli AFRP presenta specifiche proprie a seconda dell'applicazione o delle esigenze dell'utilizzatore finale interessato e deve conformarsi a determinati requisiti di legge. Questo vale ad esempio per altri prodotti per uso alimentare rientranti nel presente procedimento.

(97) Per quanto concerne la precedente inchiesta antielusione, l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/271 ha escluso dall'estensione dei dazi antidumping vigenti i fogli di alluminio importati per usi diversi dall'uso domestico. I fogli di alluminio destinati alla trasformazione non erano quindi oggetto di tali misure. Il regolamento (UE) 2017/271 in ultima analisi ha riconosciuto che è impossibile distinguere, in base a caratteristiche tecniche, leghe, bagnabilità e fori, tra fogli di alluminio destinati alla trasformazione e fogli oggetto dell'inchiesta effettivamente utilizzati per applicazioni domestiche (cfr. considerando 72 di tale regolamento). In ogni caso l'analisi è stata effettuata solo in relazione a elementi identificativi che avrebbero consentito di operare una distinzione tra fogli di alluminio per uso domestico e fogli di alluminio destinati alla trasformazione nel contesto delle pratiche elusive stabilite per quanto riguarda i fogli di alluminio per uso domestico leggermente modificati. Le conclusioni tratte in tale inchiesta non hanno pertanto rilevanza per l'inchiesta in esame.

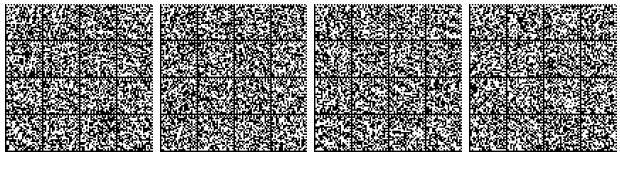
(98) Per quanto concerne l'uso finale, la Commissione ha ritenuto che tali parametri non siano pertinenti per sostenere una richiesta di esclusione di un prodotto se il tipo di prodotto in questione condivide le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di altri AFRP. Nel caso in esame, dall'inchiesta è comunque emerso che, contrariamente a quanto affermato dalla parte, gli AFRP non sono destinati esclusivamente alla realizzazione di fogli di copertura o di fogli per l'imballaggio farmaceutico, bensì anche all'imballaggio di alimenti, come illustrato nella denuncia e confermato dall'inchiesta.

(99) Per quanto concerne l'intercambiabilità, la Commissione ha stabilito che questo parametro non è un argomento pertinente per sostenere una richiesta di esclusione di un prodotto quando il prodotto in questione condivide le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di altri AFRP. Nel caso in esame, pur condividendo le stesse caratteristiche di base ed essendo fabbricati con gli stessi macchinari, gli AFRP appartenenti a gruppi di prodotti diversi potrebbero non essere intercambiabili, per vari motivi quali i trattamenti specifici applicati alla lega o il tipo di finitura. Questi prodotti rientrano comunque nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta in quanto condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base.

(100) Per quanto riguarda il processo di produzione, i fogli ACF-30-60 sono il risultato dello stesso processo di produzione descritto al considerando 56 e utilizzano in larga misura gli stessi macchinari di altri AFRP. Il fatto che il prodotto necessiti di un determinato processo di finitura non lo rende diverso, purché condivida le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di altri AFRP.

(101) Infine l'asserzione che la maggior parte dei denuncianti non fabbricasse ACF-30-60 non era sostenuta da elementi di prova. Al contrario, la Commissione ha stabilito che l'industria dell'Unione fabbricava tali prodotti.

(102) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ha respinto in via provvisoria la richiesta di escludere gli ACF-30-60 dall'ambito dell'inchiesta.



2.3.5. *AFRP destinati alla fabbricazione di listelli per veneziane*

(103) Un utilizzatore, OPL System AB, ha richiesto di escludere dall'ambito dell'inchiesta gli AFRP destinati alla fabbricazione di veneziane. L'utilizzatore ha affermato che nel mercato dell'Unione non esistono produttori di questo materiale e ha fatto riferimento al regolamento (UE) 2019/2220 del Consiglio ([22]) che prevede un contingente di importazioni esenti da dazio per nastri o fogli in lega di alluminio e magnesio destinati a essere usati nella fabbricazione di listelli per tapparelle. L'utilizzatore ha sostenuto inoltre che il prodotto in questione doveva conformarsi alle specifiche formulate per le sue apparecchiature di produzione.

(104) La Commissione ha osservato che questa parte interessata non ha fornito elementi di prova per dimostrare che il prodotto in questione non condivide le stesse caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche di base di altri AFRP inclusi nell'ambito dell'inchiesta. La stessa parte interessata inoltre non ha fornito elementi di prova concernenti la presunta incapacità dell'industria dell'Unione di fabbricare il prodotto in questione. A sua volta l'industria dell'Unione ha osservato di essere in grado di fabbricare il prodotto in questione.

(105) In assenza di ulteriori elementi di prova, la Commissione ha respinto in via provvisoria questa richiesta di esclusione del prodotto.

3. **DUMPING**

3.1. **Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base**

(106) Gli elementi di prova disponibili all'apertura dell'inchiesta indicavano l'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno aprire l'inchiesta tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base.

(107) Al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del paese interessato a fornire informazioni concernenti i fattori produttivi utilizzati per la produzione di prodotti laminati piatti di alluminio. Quattordici produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(108) La Commissione ha inoltre chiesto al governo della RPC, come accennato sopra al considerando 44, di rispondere a un questionario concernente la presunta esistenza di distorsioni nella RPC. Non sono pervenute risposte. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC della sua intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e di utilizzare i dati disponibili per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC. Non sono pervenute risposte.

(109) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pervenuta una comunicazione da Xiamen Xiashun.

(110) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura, la Commissione ha informato le parti interessate che in base alle informazioni disponibili in tale fase un possibile paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, avrebbe potuto essere il Brasile qualora fossero confermate le condizioni di applicazione di tale disposizione. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(111) Il 5 ottobre 2020 la Commissione ha emesso una prima nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota del 5 ottobre» o «prima nota») con la quale ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l'energia impiegati nella produzione di

([22]) Regolamento (UE) 2019/2220 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 333 del 27.12.2019, pag. 33).

prodotti laminati piatti di alluminio. La Commissione ha inoltre individuato Brasile, Thailandia e Turchia come possibili paesi rappresentativi appropriati. La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto le osservazioni del denunciante e di Airoldi Metalli Spa («Airoldi»), Società A, Jiangsu Alcha Group, Nilo, Nanshan Group e Xiamen Xiashun.

(112) Il 25 novembre 2020, e dopo aver analizzato le osservazioni ricevute, la Commissione ha pubblicato la seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale («nota del 25 novembre» o «seconda nota»). In tale nota la Commissione ha stabilito un elenco provvisorio dei fattori produttivi e ha informato le parti interessate della sua intenzione di usare il Brasile come paese rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei bilanci disponibili al pubblico della società brasiliana Novelis do Brasil Ltda. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Sono pervenute le osservazioni del denunciante e di Airoldi, Società A, Jiangsu Alcha Group, Lodec Metal, Nanshan Group e Xiamen Xiashun.

(113) A seguito dell'esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute in relazione alla seconda nota, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la scelta della Turchia come paese rappresentativo dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale era appropriata. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.3.

3.2. **Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base**

(114) All'apertura dell'inchiesta, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha inviato al governo della RPC due questionari relativi all'esistenza di distorsioni ([23]). Il governo della RPC non ha tuttavia presentato alcuna risposta. Con la nota verbale del 28 settembre 2020 la Commissione ha informato il governo della RPC che intendeva avvalersi delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base riguardo alle informazioni richieste dai due questionari e ha invitato il governo della RPC a presentare le proprie osservazioni sull'applicazione dell'articolo 18. Non è pervenuta alcuna osservazione.

3.3. **Valore normale**

(115) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «*il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore*».

(116) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, tuttavia, «*[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni*» e «*comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti*» (le «*spese generali, amministrative e di vendita*» nel seguito sono denominate «SGAV»).

(117) Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base era appropriata.

([23]) «Questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento (UE) 2016/1036 per il governo della Repubblica popolare cinese» e «Questionario sull'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento (UE) 2016/1036 per il governo della Repubblica popolare cinese».

3.3.1. *Esistenza di distorsioni significative*

3.3.1.1. Introduzione

(118) L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base stabilisce che «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

— il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;

— la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

— l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

— l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

— la distorsione dei costi salariali;

— l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(119) Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Le stesse circostanze fattuali possono inoltre essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più elementi indicati nell'elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(120) L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera c), del regolamento di base prevede che *«[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore»*.

(121) A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione») ([24]), che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inserita nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. La denuncia conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura.

(122) La denuncia conteneva informazioni su studi e relazioni supplementari che analizzavano la situazione dell'industria dell'alluminio nella RPC. Una prima fonte è stata la relazione sugli eccessi di capacità in Cina, pubblicata dalla Camera di commercio dell'Unione europea in Cina («relazione della Camera di commercio dell'UE»), che è stata utilizzata per dimostrare l'esistenza di un eccesso di capacità produttiva in Cina. In secondo luogo, il denunciante ha

([24]) *Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations,* 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (in prosieguo «la relazione»).

indicato il documento dell'OCSE intitolato *Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain* («studio dell'OCSE») ([25]), che analizza attentamente la questione delle sovvenzioni finanziarie concesse alle società dell'industria dell'alluminio, nonché il fatto che le tasse all'esportazione sull'alluminio primario e le riduzioni incomplete dell'IVA sulle esportazioni di determinati prodotti di alluminio hanno scoraggiato le esportazioni di alluminio primario e incoraggiato la produzione e l'esportazione di articoli di alluminio lavorati e semilavorati, compresi gli estrusi in alluminio. Infine il denunciante ha sottolineato che in un recente riesame in previsione della scadenza riguardante i dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Cina ([26]), la Commissione ha confermato l'esistenza di distorsioni significative e che tale risultanza era di natura sistemica e non limitata al prodotto in esame in quella particolare inchiesta e che non vi era motivo di discostarsi da tale metodo.

(123) Come indicato al considerando 114, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova per suffragare o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo nella fase iniziale, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione al caso di specie dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base. Le osservazioni pervenute a questo proposito da una serie di parti interessate sono trattate in seguito nella sezione 3.3.1.11.

(124) La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti disponibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato tali elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC.

3.3.1.2. Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della Cina

(125) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «*economia di mercato socialista*». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Repubblica popolare cinese. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «*proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori*». L'economia pubblica è la «*forza trainante dell'economia nazionale*» e lo Stato ha il mandato di «*garantirne il consolidamento e la crescita*» ([27]). Di conseguenza l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale ([28]).

(126) Secondo il diritto cinese inoltre l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un

([25]) OCSE (2019), *Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain*, documenti di lavoro dell'OCSE sulla politica commerciale, n. 218, pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/c82911ab-en (ultima consultazione: 3.9.2020).

([26]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63).

([27]) Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.

([28]) Relazione – capitolo 2, pag. 10.

risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «*il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese*», è stata inserita una seconda frase, che recita: «*l'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese*» ([29]). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(127) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ([30]). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(128) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, l'orientamento dell'economia cinese è governato da un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare in modo efficace le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche la sezione 3.3.1.5) ([31]).

(129) In secondo luogo, a livello di assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) ([32]). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC ([33]).

(130) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono varie forme. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ([34]). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori fondamentali o il rafforzamento dell'industria nazionale ([35]).

([29]) Consultabile all'indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 8 settembre 2020).
([30]) Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.
([31]) Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73-74.
([32]) Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.
([33]) Relazione – capitolo 6, pagg. 122 -135.
([34]) Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.
([35]) Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.



(131) In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi di base, che prevedono e incoraggiano diversi interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ([36]).

3.3.1.3. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

(132) Nella RPC, le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.

(133) Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.3.1.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di proprietà dello Stato ([37]). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti ([38]). Gli elementi che indicano l'esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore dell'alluminio sono ulteriormente illustrati nella sezione 3.3.1.5.

(134) Lo studio dell'OCSE, addotto come elemento di prova dal denunciante, fa riferimento a imprese di proprietà dello Stato nel settore dell'alluminio che evidenziano in modo specifico nei rispettivi documenti normativi come la proprietà statale influenzi politiche industriali pertinenti e si traduca in sostegno pubblico. Più nello specifico, un'impresa di proprietà dello Stato menziona nel prospetto delle obbligazioni del 2016 di essere una delle 52 imprese di proprietà dello Stato fondamentali, di rivestire un ruolo cruciale nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche nel settore energetico, nonché di ricevere un sostegno globale e costante da parte del governo della RPC. Un'altra impresa di proprietà dello Stato, nel prospetto delle obbligazioni del 2017, fa riferimento al fatto che il rispettivo governo provinciale può esercitare un'influenza significativa sul gruppo ([39]).

(135) La RPC è il maggiore produttore di alluminio al mondo, con diverse grandi imprese di proprietà dello Stato tra i principali produttori al mondo. Secondo le stime, le imprese di proprietà dello Stato rappresentano più del 50 % della produzione complessiva di alluminio primario nella RPC ([40]). Anche secondo uno studio sull'industria dei metalli non ferrosi nella RPC le imprese di proprietà dello Stato detengono una quota preponderante del mercato interno ([41]). Sebbene negli ultimi anni l'aumento delle capacità sia attribuito in parte a società private, tale aumento implica generalmente anche diverse forme di coinvolgimento del governo (locale), come la tolleranza di un'espansione illegale della capacità ([42]). La capacità produttiva dell'alluminio inoltre è aumentata anche tra le principali imprese di proprietà dello Stato, sebbene in misura inferiore ([43]).

(136) Oltre a controllare le imprese di proprietà dello Stato, il governo della RPC sta influenzando anche le società private nella RPC. Nel corso dell'inchiesta è stato accertato che i produttori di prodotti laminati piatti di alluminio ricevevano sovvenzioni dal governo. A titolo di esempio una delle società incluse nel campione, Jiangsu Alcha Group, elenca una serie di sovvenzioni governative nella relazione annuale della società. Tra gli esportatori di prodotti laminati piatti di alluminio persiste la presenza di una serie di imprese di proprietà dello Stato, tra cui Chalco Ruimin e Southwest Aluminium Group, che sono controllate di Chalco, un'impresa di proprietà dello Stato sotto la supervisione della SASAC ([44]).

([36]) Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; relazione – capitolo 4, pag. 50 e pag. 84; relazione – capitolo 5, pagg. 108-109.
([37]) Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.
([38]) Relazione – capitolo 5, pagg. 104-109.
([39]) Studio dell'OCSE, pag. 29.
([40]) Commissione antidumping australiana, *Aluminium Extrusions from China*, relazione n. 248, pag. 79 (13 luglio 2015).
([41]) Taube, M. (2017). *Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry*, Think!Desk, 24 aprile 2017, pag. 51.
([42]) Cfr. ad esempio la relazione riguardante l'incapacità del governo della provincia dello Shandong di frenare l'espansione della capacità di produzione dell'alluminio: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690-ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cd-ceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (consultato il 7 settembre 2020).
([43]) Relazione – capitolo 15, pagg. 387-388.
([44]) Cfr. posizione 35 dell'elenco della SASAC: http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2641579/n2641645/index.html

(137) In ragione del marcato livello di intervento del governo nell'industria dell'alluminio e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, anche i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Le imprese pubbliche e private nel settore dell'alluminio sono infatti soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica, come descritto nella sezione 3.3.1.5.

3.3.1.4. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(138) Oltre a esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà delle imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti ([45]), dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario cinese, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) ([46]) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ([47]). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società ([48]). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di prodotti in alluminio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(139) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» ([49]), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. Secondo tali orientamenti, sezione II.4: «Occorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e sezione III.6: «Occorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Con questo documento, il partito ha sottolineato il ruolo delle imprese private nel «lavoro del Fronte unito», nell'intento di rafforzare il ruolo del PCC nelle organizzazioni ed entità esterne al partito ([50]).

(140) Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza all'aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dell'alluminio.

(141) Come rilevato dalla Commissione in un'altra inchiesta su alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Cina ([51]), nel 2017 un produttore di alluminio cinese di proprietà dello Stato, China Aluminium International Engineering Corporation Limited («Chalieco»), ha modificato lo statuto societario per dare maggiore rilevanza al ruolo delle cellule di partito nella società. La società ha introdotto un intero capitolo sul comitato di partito, il cui articolo 113 dispone quanto segue: «*Prima di prendere decisioni su questioni aziendali importanti, il consiglio consulta il comitato di partito della società*» ([52]). Nella sua relazione annuale 2017 ([53]), Aluminum Corporation of China («Chalco») ha inoltre dichiarato che una serie di amministratori, supervisori e alti dirigenti, tra cui il presidente e il direttore esecutivo, e il presidente del comitato di vigilanza, sono membri del PCC.

(142) Per quanto riguarda le imprese operanti nella fabbricazione di prodotti laminati piatti di alluminio, tra cui Southwest Aluminium, Jiangsu Alcha Group e Chalco Ruimin, dall'inchiesta è emerso che la direzione di queste tre società comprende membri del PCC. Alcuni fabbricanti di prodotti laminati piatti di alluminio organizzano anche attività di edificazione del partito per i propri dipendenti, come ad esempio Southwest Aluminium: «per attuare le disposizioni del segretario generale Xi Jinping, e dando seguito alle iniziative di edificazione politica, il comitato di partito del

([45]) Relazione – capitolo 5, pagg. 100-101.
([46]) Relazione – capitolo 2, pag. 26.
([47]) Relazione – capitolo 2, pagg. 31-32.
([48]) Consultabile all'indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 9 settembre 2020).
([49]) Disponibile all'indirizzo www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (ultima consultazione: 10 marzo 2021).
([50]) *Financial Times* (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all'indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j
([51]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915.
([52]) Relazione – capitolo 15, pag. 388.
([53]) http://www.chalco.com.cn/chalcoen/rootfiles/2018/04/19/1524095189602052-1524095189604257.pdf (consultato l'8 marzo 2019).

gruppo Southwest Aluminum Co. Ltd intende promuovere vigorosamente la creazione di sezioni di studio del partito, garantire la piena ed efficace diffusione di organizzazioni di partito e attività di partito, promuovere la "doppia promozione" dei membri del partito e coinvolgere maggiormente i membri del partito come pionieri e modelli» ([54]). Xiamen Xiashun illustra le attività di edificazione del partito nel modo seguente: «Xiashun promuove attivamente le opere di edificazione del partito e le attività sindacali, e conferma il suo impegno a favore del sistema di riunioni congiunte tra partito, governo e lavoratori nel corso degli anni, che rappresentano un'importante piattaforma per consentire ai dipendenti di partecipare all'attività decisionale, tutelare i loro diritti e interessi e costruire un'atmosfera armoniosa» ([55]). Tra le altre società coinvolte nelle attività di edificazione del partito figurano Tianjin Zhongwang Aluminium Industry, Jiangsu Alcha Group e Chalco Ruimin.

(143) La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ([56]). La presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dell'alluminio e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi.

3.3.1.5. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(144) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità di ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti ([57]).

(145) Ad esempio, il governo riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore cinese dell'alluminio. Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti direttamente o indirettamente relativi a detto settore, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Tramite questi e altri strumenti il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore dell'alluminio. Tali politiche si ripercuotono in modo diretto o indiretto sui costi di produzione dei prodotti di alluminio.

(146) In linea con le risultanze della Commissione nel caso relativo ad alcuni fogli di alluminio in rotoli originari della Cina ([58]) e nel caso relativo agli estrusi di alluminio (misure provvisorie) ([59]), i seguenti fatti sono applicabili per analogia al presente prodotto in esame, che è, analogamente, un prodotto a valle dell'alluminio.

(147) Sebbene il 13° piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale ([60]) non contenga disposizioni specifiche sull'alluminio, per l'industria dei metalli non ferrosi in generale esso prevede una strategia volta a promuovere una collaborazione a livello internazionale riguardo alla capacità produttiva e alla produzione di apparecchiature. Per conseguire tali obiettivi è stato ribadito che, tramite il piano, verranno rafforzati regimi di sostegno riguardanti la fiscalità, i finanziamenti, l'assicurazione, gli investimenti, nonché piattaforme finanziarie e di valutazione dei rischi ([61]).

([54]) Cfr. China Non Ferrous Metal Journal, 20 ottobre 2020: https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=423470
([55]) http://act.chinatt315.org.cn/hy/tthy/2014/0906/13763.html
([56]) Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.
([57]) Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.
([58]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915.
([59]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 8).
([60]) 13° piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf
([61]) Relazione – capitolo 15, pag. 377.

(148) Il piano settoriale corrispondente, il piano di sviluppo dell'industria dei metalli non ferrosi (2016-2020) («il piano»), definisce politiche e obiettivi specifici che il governo intende conseguire per una serie di industrie dei metalli non ferrosi ([62]), tra cui l'alluminio.

(149) Il piano intende migliorare i tipi di prodotti fabbricati dall'industria dell'alluminio cinese mediante, tra l'altro, il sostegno all'innovazione. Esso esige il rapido sviluppo di un sistema di proprietà mista nonché la promozione di imprese di proprietà dello Stato più dinamiche. Il piano prevede inoltre la possibilità di accumulare scorte di metalli non ferrosi, tra cui l'alluminio, garantendo la sicurezza delle risorse e fissa obiettivi quantitativi specifici per ridurre il consumo energetico e aumentare il tasso di alluminio riciclato nella produzione e l'utilizzo degli impianti ([63]).

(150) Il piano promuove inoltre adeguamenti strutturali finalizzati a un controllo più rigoroso dei nuovi impianti di fusione e all'eliminazione di capacità obsolete. Esso contempla la distribuzione geografica degli stabilimenti di trasformazione, si concentra su progetti volti ad incrementare lo sfruttamento di risorse come la bauxite e l'allumina e definisce politiche tariffarie e inerenti alla fornitura di energia elettrica ([64]).

(151) Caratterizzato da un'ampia gamma di misure e politiche, il piano rappresenta la prosecuzione del piano di rilancio e adeguamento dell'industria dei metalli non ferrosi del 2009, adottato per attenuare gli effetti negativi della crisi finanziaria sull'industria dei metalli non ferrosi. Gli obiettivi fondamentali definiti nel piano includono, tra l'altro, il controllo del volume di produzione, la ristrutturazione, l'approvvigionamento di materie prime, la politica riguardante le tasse all'esportazione, la sicurezza delle risorse, la costituzione di scorte, l'innovazione tecnologica, la politica finanziaria nonché la relativa pianificazione e attuazione ([65]).

(152) Un altro documento strategico sul settore dell'alluminio riguardante le condizioni standard applicabili all'industria dell'alluminio è stato pubblicato dal ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (MIIT) il 18 luglio 2013 con l'intento di accelerare l'adeguamento strutturale e di limitare un'espansione disordinata degli impianti di fusione dell'alluminio. Le condizioni standard prevedono quantità di produzione minime per i nuovi impianti, norme di qualità e sicurezza dell'approvvigionamento di bauxite e allumina importate e di origine nazionale. Tali condizioni indicano che il MIIT è l'autorità incaricata della normalizzazione e della gestione dell'industria dell'alluminio, nonché della pubblicazione dell'elenco di società autorizzate a operare nell'industria dell'alluminio ([66]).

(153) Nel Parere orientativo concernente la creazione di un ambiente di mercato eccellente, la promozione dell'adeguamento strutturale e della trasformazione dell'industria dei metalli non ferrosi e l'aumento dei benefici, pubblicato dall'Ufficio generale del Consiglio di Stato nel 2016 (2016/42) ([67]), le autorità cinesi indicano quali obiettivi principali i seguenti: «*ottimizzare la struttura dell'industria dei metalli non ferrosi; equilibrare sostanzialmente l'offerta e la domanda delle categorie fondamentali di prodotti; mantenere il tasso di utilizzo della capacità produttiva di alluminio elettrolitico al di sopra dell'80 %; aumentare in modo significativo la capacità di garantire l'approvvigionamento di minerali come rame e alluminio*» ([68]). Il documento prescrive inoltre di «*controllare attentamente la nuova capacità produttiva*». A tal fine lo Stato impone di: «*garantire l'attuazione di nuovi (riformati, ampliati) indispensabili progetti di potenziamento degli stabilimenti di produzione dell'alluminio elettrolitico; […] fare ricorso alla vigilanza sociale e ad altri strumenti; intensificare gli sforzi di vigilanza e ispezione; esaminare attentamente e gestire i nuovi progetti relativi all'alluminio elettrolitico che violano i regolamenti*» ([69]). Tali disposizioni dimostrano il grado di intervento sostanziale del governo della RPC nel settore dei metalli non ferrosi, compreso il settore dell'alluminio.

(154) Le suddette interferenze statali nel funzionamento del settore dell'alluminio mediante documenti di pianificazione si riflettono anche a livello provinciale. Ad esempio, l'avviso del governo della provincia di Shandong sul piano di attuazione per accelerare lo sviluppo di alta qualità delle sette industrie ad alta intensità energetica (2018/248), del 6 novembre 2018, impone di «*favorire l'estensione della filiera industriale dell'alluminio elettrolitico*» attraverso le seguenti azioni: «*aumentare ulteriormente la percentuale di lavorazione fine e profonda dell'alluminio elettrolitico liquido e dei materiali per la lavorazione dell'alluminio; accelerare e promuovere l'estensione della filiera industriale dell'alluminio ai prodotti finiti e ai prodotti di alta gamma; ampliare l'uso di materiali di alta gamma in alluminio; aumentare le possibilità di sviluppo dell'industria di trasformazione dell'alluminio*» ([70]).

([62]) Relazione – capitolo 12, pagg. 275-282, e capitolo 15, pagg. 378-382.
([63]) Relazione – capitolo 12, pagg. 275-282.
([64]) Relazione – capitolo 15, pagg. 378–382, 390.
([65]) Relazione – capitolo 15, pagg. 384-385.
([66]) Relazione – capitolo 15, pagg. 382-383.
([67]) Cfr. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm (consultato il 20 luglio 2020).
([68]) Ibidem, sezione 3.
([69]) Ibidem, sezione 4.
([70]) Cfr.: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html (consultato il 20 luglio 2020), sezione 13.

(155) Lo Stato è intervenuto nel funzionamento del settore dell'alluminio per molti anni prima della pubblicazione dei documenti strategici di cui sopra, come illustrato, ad esempio, dagli Orientamenti volti ad accelerare la ristrutturazione dell'industria dell'alluminio («Orientamenti in materia di ristrutturazione») ([71]), pubblicati dalla NDRC nell'aprile del 2006. Quest'ultima considerava l'alluminio un prodotto fondamentale per lo sviluppo dell'economia nazionale. I suddetti Orientamenti in materia di ristrutturazione stabilivano che, per attuare la politica di sviluppo industriale approvata dal Consiglio di Stato, è necessario conseguire obiettivi specifici in alcuni ambiti. Tali ambiti erano: l'agevolazione della concentrazione nell'industria; l'accesso al capitale finanziario (cfr. anche la sezione 3.3.1.8); l'organizzazione dell'industria; il controllo rigoroso delle esportazioni di alluminio elettrolitico; e l'eliminazione di capacità obsolete.

(156) Lo Stato cinese ha inoltre interferito con il libero gioco delle forze di mercato nel settore dei prodotti di alluminio a monte, e quindi nella produzione di fattori produttivi e dei fattori produttivi per i fattori produttivi, utilizzati dai produttori del prodotto in esame. A tale riguardo, ad esempio, la comunicazione sulla promozione dello sviluppo ordinato dell'industria dell'allumina (2018/1655), pubblicata il 28 dicembre 2018 dall'Ufficio generale del MIIT ([72]), stabilisce, per quanto riguarda l'allumina (un fattore produttivo fondamentale nella produzione di alluminio primario), che «*guidate dall'ideologia socialista di Xi Jinping con caratteristiche cinesi in una nuova era, [tutte le parti interessate] attuano in modo completo ed esaustivo lo spirito del 19° Congresso nazionale del partito; aderiscono all'orientamento generale della stabilità nelle attività in corso; si attengono al nuovo concetto di sviluppo; si concentrano sulle riforme strutturali sul versante dell'offerta; sfruttano appieno il ruolo decisivo del mercato nell'assegnazione delle risorse, migliorano il coinvolgimento del governo, […] soddisfano le esigenze di sviluppo interno e promuovono uno sviluppo ordinato e sano dell'industria dell'allumina*» ([73]). Lo stesso documento afferma che «*le Commissioni provinciali per lo sviluppo e le riforme e le amministrazioni del MIIT sono tenute a: aggiornarsi in merito agli attuali sviluppi dell'industria dell'allumina nella loro regione; combinare lo sviluppo economico e sociale, la base industriale, la domanda di mercato, il consumo energetico e la capacità ambientale della loro regione; rafforzare la pianificazione scientifica per lo sviluppo dell'industria dell'allumina; coordinare la struttura e la portata dello sviluppo industriale della regione; garantire le dimostrazioni dei progetti; applicare rigorosamente i requisiti di costruzione; sostenere in modo ordinato la realizzazione di progetti; rafforzare la supervisione dell'intero processo; garantire che la portata dello sviluppo dell'industria corrisponda alla domanda del mercato interno e alla capacità disponibile a livello locale; e prevenire la corsa alla realizzazione di progetti*» ([74]). Per conseguire quest'ultimo obiettivo il documento prescrive di rafforzare la vigilanza e l'ispezione: «*Conformemente alle disposizioni del presente avviso, la commissione nazionale per lo Sviluppo e le riforme, il ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione, di concerto con l'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi e altre parti interessate, procedono, mediante lettere di indagine, ricerche e indagini casuali, all'ispezione di progetti di costruzione a base di allumina. In caso di problemi, questi devono essere gestiti rigorosamente in conformità alle normative pertinenti*» ([75]). Le disposizioni di cui sopra evidenziano il grado di intervento e controllo dello Stato sul mercato cinese dell'allumina, un fattore produttivo fondamentale nella produzione di alluminio primario, che è la materia prima utilizzata dai produttori di prodotti laminati piatti di alluminio.

(157) Un altro fattore nella produzione del prodotto in esame è l'elettricità, che rappresenta fino al 4 % del costo di produzione dei prodotti laminati piatti di alluminio dei produttori esportatori che hanno collaborato. A tale riguardo la Commissione ha riscontrato elementi di prova delle distorsioni indotte dallo Stato che incidono sul prezzo dell'energia elettrica fornita ai produttori cinesi di alluminio. In particolare, si è stabilito che lo Stato è intervenuto a favore dei produttori cinesi praticando prezzi dell'energia differenziati e più vantaggiosi. Nel Parere orientativo concernente la creazione di un ambiente di mercato eccellente, la promozione dell'adeguamento strutturale e della trasformazione dell'industria dei metalli non ferrosi e l'aumento dei benefici di cui sopra, le autorità cinesi hanno riconosciuto l'obiettivo politico di «*continuare ad attuare la politica differenziata in materia di prezzi dell'energia elettrica; incoraggiare gli utenti di energia elettrica ammissibili a concludere accordi diretti con le imprese di produzione di energia elettrica; determinare i prezzi mediante negoziazione*» ([76]). La Commissione ha inoltre stabilito che politiche analoghe sono state attuate a livello provinciale. Nella provincia di Yunnan, ad esempio, secondo le informazioni riportate dal China Industry Journal nel novembre 2019: «*Al fine di attuare il piano, Yunnan ha successivamente pubblicato politiche specifiche quali il "Parere di attuazione concernente la promozione dello sviluppo integrato*

([71]) Relazione – capitolo 15, pag. 386.
([72]) Cfr. http://miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057569/n3057572/c6566256/content.html (consultato il 20 luglio 2020)
([73]) Ibidem, sezione I.
([74]) Ibidem, sezione II.
([75]) Ibidem, sezione VII.
([76]) Cfr.: http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm, sezione 10.

dell'energia idroelettrica e dei materiali di alluminio" e il "Piano di applicazione di prezzi preferenziali per promuovere l'uso dell'energia idroelettrica". Sembra evidente che qualsiasi impresa che trasferisca a Yunnan la propria quota di capacità beneficerà della politica di "prezzo preferenziale, trasmissione integrale"; questo significa che per i primi cinque anni l'alluminio elettrolitico beneficerà di un prezzo preferenziale speciale per l'elettricità pari a 0,25 CNY per kWh. Per quanto riguarda la lavorazione profonda dei materiali, è concesso un prezzo preferenziale speciale per l'energia elettrica pari a 0,20 CNY per kWh. Secondo le relazioni, i progetti integrati di Henan Shenhuo e Sichuan Qiya, che hanno introdotto quote da realizzare a Yunnan, hanno già beneficiato della politica a favore dei progetti di integrazione e hanno firmato accordi pertinenti con i governi locali, le società di reti elettriche e le società di produzione di energia elettrica» ([77]).

(158) Quale altro esempio di interferenza statale a livello provinciale, nel già citato avviso del governo della provincia di Shandong sul piano di attuazione per accelerare lo sviluppo di alta qualità delle sette industrie ad alta intensità energetica le autorità hanno fissato obiettivi di trasformazione e potenziamento per l'industria dell'alluminio elettrolitico per quanto riguarda il consumo energetico: «*Entro il 2022 il consumo di energia elettrica dell'alluminio elettrolitico per tonnellata di alluminio dovrà diminuire a circa 12 800 kWh, il tasso di lavorazione elettrolitica profonda dell'alluminio elettrolitico nella provincia dovrà raggiungere all'incirca il 50 % e il valore aggiunto dell'alluminio per tonnellata aumentare in media di oltre il 30 %*» ([78]).

(159) Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni contenute nei documenti di pianificazione di cui sopra, le associazioni di categoria cinesi svolgono un ruolo importante. Tali entità devono garantire che l'industria attui le politiche del governo della RPC. Questa responsabilità è confermata dal fatto che, nella loro attività, esse collaborano strettamente con le autorità statali, il che si riflette nei loro statuti. Nel caso del settore dell'alluminio, lo statuto della China Non-Ferrous Metals Industry Association (Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi) afferma in particolare che «*[l']Associazione aderisce alla linea di base del partito e a vari principi e politiche, conformemente alla Costituzione, alle leggi, ai regolamenti e alle politiche nazionali, e rispetta i valori sociali e morali. Essa rispetta l'obiettivo di servire il governo, l'industria, le imprese e i dirigenti; stabilisce e migliora il meccanismo di autodisciplina dell'industria; coinvolge pienamente il personale governativo per ottenere assistenza; svolge un ruolo di ponte tra il governo e le imprese*» (articolo 3). Analogamente, l'articolo 25 stabilisce che il presidente, il vicepresidente e il segretario generale dell'Associazione devono soddisfare, come prima condizione, il fatto di: «*aderire alla linea, ai principi e alle politiche del partito e avere buone qualità politiche*» ([79]).

(160) Analogamente, lo statuto dell'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi stabilisce che «*l'Associazione accetta orientamenti commerciali nonché supervisione e gestione da parte della Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato, del ministero degli Affari civili e dell'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi*» (articolo 4). Uno degli elementi consolidati dell'ambito di attività dell'associazione è anche quello di «*presentare attivamente suggerimenti e pareri sullo sviluppo dell'industria, sulle politiche, sulle leggi e sui regolamenti industriali, conformemente ai principi e ai compiti generali del partito e dello Stato relativi alla costruzione di un sistema socialista di economia di mercato e tenendo conto della situazione reale dell'industria*» (articolo 6). Infine, l'articolo 22 stabilisce altresì che il presidente, il vicepresidente e il segretario generale dell'Associazione devono soddisfare, tra l'altro, la seguente condizione: «*aderire alla linea, ai principi e alle politiche del partito e avere buone qualità politiche*» ([80]).

(161) La serie di piani, direttive e altri documenti riguardanti l'alluminio, elaborati a livello nazionale, regionale e comunale, mostra quindi chiaramente l'elevato grado di intervento del governo cinese nel settore dell'alluminio ([81]). Tramite questi e altri strumenti, il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore.

(162) Oltre ai piani, l'intervento del governo nel settore ha assunto la forma, tra l'altro, di misure relative alle esportazioni, tra cui dazi all'esportazione, contingenti all'esportazione, requisiti in termini di andamento delle esportazioni e di prezzi minimi all'esportazione di diverse materie prime per l'alluminio.

([77]) Cfr.: https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2019-11-26/doc-iihnzahi3508583.shtml (consultato il 20 luglio 2020).
([78]) Cfr.: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html, sezione 6.
([79]) Cfr. http://www.chinania.org.cn/html/introduce/xiehuizhangcheng/ (consultato il 21 luglio 2020).
([80]) Cfr.: http://www.cnfa.net.cn/about/1546.aspx (consultato il 21 luglio 2020).
([81]) Relazione – capitolo 15, pagg. 377-387.

(163) Il governo della RPC ostacola inoltre le esportazioni di alluminio primario e dei suoi fattori produttivi, con l'intento di promuovere prodotti di alluminio a più alto valore aggiunto. Tale obiettivo viene perseguito garantendo riduzioni IVA integrali o parziali su prodotti di alluminio trasformati, in combinazione con riduzioni IVA incomplete e tasse all'esportazione sull'alluminio primario ([82]).

(164) Il prezzo dei fattori produttivi fondamentali, quali l'energia e l'elettricità, è influenzato da diversi tipi di intervento governativo ([83]). Altri tipi di intervento pubblico che generano distorsioni di mercato includono la politica relativa alla costituzione di scorte tramite l'Ufficio di riserva statale e il ruolo dello Shanghai Futures Exchange (SHFE) ([84]). Diverse inchieste in materia di difesa commerciale hanno inoltre stabilito che il governo cinese ha concesso regolarmente varie forme di sostegno statale ai produttori di alluminio ([85]). Il consistente intervento del governo della RPC nel settore dell'alluminio ha generato un eccesso di capacità ([86]), che costituisce probabilmente l'esempio più chiaro delle conseguenze derivanti dalle politiche attuate dal governo della RPC e delle distorsioni che ne risultano.

(165) Lo studio dell'OCSE ha inoltre evidenziato ulteriori casi di sostegno pubblico volto ad influenzare le forze di mercato nel settore dell'alluminio. Tale sostegno riguarda generalmente i fattori produttivi, in particolare l'energia elettrica e l'allumina primaria, vendute a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato ([87]). Lo studio dell'OCSE ha ulteriormente descritto in che modo gli obiettivi del governo della RPC per il settore dell'alluminio vengano tradotti in politiche industriali e azioni specifiche a livello provinciale e locale, tra cui, ad esempio, conferimenti di capitale, diritti prioritari di godimento di risorse minerarie, sovvenzioni e sussidi pubblici o incentivi fiscali ([88]).

(166) In sintesi, il governo della RPC ha adottato misure per indurre gli operatori a rispettare gli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere le industrie fondamentali, compreso il settore dell'alluminio, che comprende la produzione di prodotti laminati piatti di alluminio e di alluminio primario, vale a dire la principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto in esame (che costituisce oltre il 50 % dei suoi costi di produzione). Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.3.1.6. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(167) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure di insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento ([89]).

(168) Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni ([90]). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d'uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi

([82]) Relazione – capitolo 15, pagg. 378-389; studio dell'OCSE, pagg. 25-26.
([83]) Relazione – capitolo 15, pagg. 390-391. Anche altre fonti attestano la fornitura di energia elettrica a prezzi scontati. Cfr. ad esempio: *Economic Information Daily*: Preoccupazioni circa la flessione della crescita: la regione occidentale annuncia politiche preferenziali a favore di industrie ad elevato consumo energetico, http://jjckb.xinhuanet.com/2012-07/24/content_389459.htm (consultato il 4 settembre 2020), resoconto su come le province cinesi occidentali, come Shaanxi, Ningxia, Qinghai e Gansu, abbiano continuato a fornire energia elettrica a basso costo per attrarre maggiori investimenti.
([84]) Relazione – capitolo 15, pagg. 392-393.
([85]) Relazione – capitolo 15, pagg. 393-394.
([86]) Relazione – capitolo 15, pagg. 395-396.
([87]) Ibidem, pag. 16, pag. 30. Le autorità cinesi tuttavia interferiscono anche riguardo ad altri fattori produttivi. Un esempio tipico è rappresentato dal carbone, rispetto al quale il governo conserva la facoltà di attenuare l'aumento dei prezzi. Cfr.: https://policycn.com/policy_ticker/coal-price-unlikely-to-jump-during-heating-season/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (consultato il 4 settembre 2020).
([88]) Ibidem, pagg. 16-18.
([89]) Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.
([90]) Relazione – capitolo 9, pag. 216.

di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono i terreni a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ([91]). Nell'assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso obiettivi politici specifici, compresa l'attuazione dei piani economici ([92]).

(169) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori di prodotti laminati piatti di alluminio sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore dei prodotti laminati piatti di alluminio.

(170) Dette risultanze sono sostenute dalle conclusioni provvisorie elaborate dal ministero del Commercio degli Stati Uniti nel quadro dell'inchiesta antisovvenzioni condotta su alcuni tipi di fogli di alluminio provenienti dalla Cina, che ha riscontrato, sulla base di dati disponibili, che la fornitura di terreni da parte del governo della Cina per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato costituisce un contributo finanziario ai sensi della sezione 771 (5)(D) della legge sulle tariffe del 1930 nella sua versione modificata ([93]).

(171) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell'alluminio, anche in relazione al prodotto in esame.

3.3.1.7. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(172) Nella RPC non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ([94]). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ([95]). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Generalmente, ciò fa sì che i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovino in una posizione occupazionale vulnerabile e abbiano un reddito inferiore rispetto a coloro che possiedono il certificato di residenza ([96]). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(173) Non sono stati presentati elementi di prova pertinenti a sostegno del fatto che il settore dell'alluminio, compreso quello della produzione di prodotti laminati piatti di alluminio, non sia soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore dell'alluminio subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

([91]) Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.
([92]) Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.
([93]) *Decision Memorandum for the Preliminary Affirmative Determination: Countervailing Duty Investigation of certain Aluminium Foil from The People's Republic of China*, pubblicato dall'amministrazione per il commercio internazionale, ministero del Commercio, il 7 agosto 2017, IX.E. pag. 30, disponibile all'indirizzo https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2017-17113-1.pdf(ultimo accesso: 11 marzo 2019).
([94]) Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.
([95]) Relazione – capitolo 13, pag. 336.
([96]) Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.

3.3.1.8. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(174) L'accesso al capitale per gli attori societari nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

(175) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ([97]) che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato in ultima analisi sono nominati dal PCC) ([98]) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo rispettano l'esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ([99]). A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti ([100]).

(176) Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali l'esigenza di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova schiaccianti, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.

(177) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dal peso dell'eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi ([101]).

(178) A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti ([102]). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti alle imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private con legami influenti e a imprese appartenenti ai settori industriali fondamentali; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori del mercato.

(179) A tale proposito, lo studio dell'OCSE fa riferimento a prove aneddotiche del fatto che taluni produttori di alluminio nella RPC hanno ottenuto finanziamenti a condizioni preferenziali, in relazione ai quali il costo del finanziamento sembra essere dissociato dal corrispondente livello del rapporto di indebitamento dell'impresa. Secondo lo studio, un produttore statale di alluminio ha dichiarato esplicitamente nel suo prospetto delle obbligazioni del 2016 che l'impresa attrae considerevole sostegno finanziario da parte di banche demandate all'attuazione delle politiche del governo cinese, che applicano un tasso di interesse inferiore al valore di riferimento. Analogamente, il prospetto delle obbligazioni del 2017 di un altro produttore statale fa riferimento ai forti legami dell'impresa con banche cinesi, comprese banche demandate all'attuazione delle politiche del governo che hanno fornito all'impresa fonti di finanziamento a basso costo. Lo studio dell'OCSE conclude al riguardo che, sebbene possano esistere molte ragioni che giustificano tassi di interesse bassi per queste imprese, il contrasto tra i modesti indicatori finanziari e i bassi tassi di interesse può suggerire una potenziale sottovalutazione del rischio associato a tali mutuatari ([103]).

(180) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

([97]) Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.
([98]) Relazione – capitolo 6, pag. 119.
([99]) Relazione – capitolo 6, pag. 120.
([100]) Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
([101]) Cfr. il documento di lavoro dell'FMI *Resolving Chinàs Corporate Debt Problem*, di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.
([102]) Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
([103]) Studio dell'OCSE, pag. 21.

(181) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all'intervento del governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi (underpricing) e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.

(182) La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza dell'assegnazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(183) In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative dovute al persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(184) Non sono stati forniti elementi di prova del fatto che il settore dell'alluminio, compresi i produttori di prodotti laminati piatti di alluminio, sia esente dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

3.3.1.9. Natura sistemica delle distorsioni descritte

(185) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili risulta che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.3.1.1. a 3.3.1.5. si applicano a tutto il paese e a tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.3.1.6. a 3.3.1.8.

(186) La Commissione rammenta che, per fabbricare prodotti laminati piatti di alluminio, è necessaria un'ampia gamma di fattori produttivi. Quando i produttori di prodotti laminati piatti di alluminio acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

(187) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei prodotti laminati piatti di alluminio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via. Le argomentazioni e gli elementi di prova forniti dai produttori esportatori a tale riguardo sono trattati nella sezione seguente.

3.3.1.10. Conclusioni

(188) Dall'analisi di cui sopra, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili riguardanti l'intervento pubblico nell'economia cinese in generale e nel settore dell'alluminio (compreso il prodotto in esame) è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi

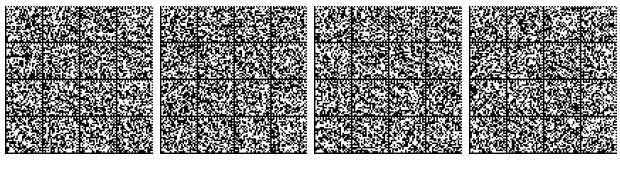
dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.

3.3.1.11. Osservazioni delle parti interessate

(189) Nelle sue osservazioni, un produttore esportatore, Xiamen Xiashun, ha rilevato innanzitutto che l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, non è coerente con l'accordo antidumping dell'OMC. Questo perché, in primo luogo, l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC riconosce tre scenari che consentono la determinazione del valore normale: i) le vendite non avvengono nel corso delle normali operazioni commerciali, ii) esiste una particolare situazione di mercato o iii) a causa del basso volume di vendite sul mercato interno, tali vendite non sono rappresentative. Xiamen Xiashun ha affermato che le distorsioni significative non corrispondono a nessuno dei tre criteri. Ha comunicato inoltre che, anche se si potrebbe ritenere che il concetto di distorsione significativa rientri nel secondo dei criteri di cui sopra, il panel dell'OMC nel caso DS529 Australia — Misure antidumping su carta per copie A4 ha confermato che il fatto che il prezzo praticato sul mercato interno del prodotto in esame e dei relativi fattori produttivi sia influenzato da distorsioni governative non era sufficiente per ritenere che un valido confronto tra vendite sul mercato interno e vendite all'esportazione non sia possibile «a causa della particolare situazione di mercato». Xiamen Xiashun ha osservato inoltre che la Commissione ha applicato la costruzione del valore normale in modo sistematico, mentre sarebbe opportuno verificare caso per caso se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC. Xiamen Xiashun ha affermato altresì che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC dispone che la determinazione del valore normale deve riflettere «un costo nel paese di origine», come confermato nei casi OMC DS529 Australia — Misure antidumping su carta per copie A4 e OMC DS473 UE —Biodiesel. Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che il valore normale dovrebbe essere determinato conformemente ai requisiti di cui all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC e al caso DS473, aggiungendo inoltre che, in base alle risultanze nel caso OMC DS427 Cina — Misure antidumping e compensative sui polli da carne degli Stati Uniti, le autorità incaricate dell'inchiesta devono tenere conto dei costi registrati dei produttori esportatori, a meno che non siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti o non riflettano in misura ragionevole i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto considerato. Anche se i costi registrati soddisfano queste due condizioni, secondo Xiamen Xiashun l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base non è coerente con l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, in quanto i costi del produttore esportatore sono sistematicamente ignorati.

(190) La Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, siano pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC. Come chiarito esplicitamente dall'organo d'appello dell'OMC nel caso DS473 Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina, la legislazione dell'OMC permette l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. La Commissione ha ricordato che i casi DS529 Australia — Misure antidumping su carta per copie A4 e DS427 Cina — Polli da carne non riguardavano l'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base né le condizioni per la sua applicazione. In tali casi inoltre le situazioni fattuali di base erano diverse rispetto alla situazione e ai criteri che determinano l'applicazione del metodo di cui alla summenzionata disposizione del regolamento di base, che riguarda l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, solo qualora si accerti l'esistenza di distorsioni significative che incidono su costi e prezzi il valore normale è determinato con riferimento a costi e prezzi esenti da distorsioni acquisiti in un paese rappresentativo o utilizzando un valore di riferimento internazionale. L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, secondo comma, terzo trattino, del regolamento di base prevede comunque la possibilità di utilizzare i costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni.

(191) In secondo luogo, Xiamen Xiashun ha affermato che l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base non è coerente con l'articolo 2.2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC. Ha precisato inoltre che nel caso DS219 CE – Accessori per tubi, l'organo d'appello ha confermato che l'autorità incaricata dell'inchiesta ha l'obbligo di utilizzare SGAV e profitti effettivi dei produttori esportatori, nella misura in cui tali dati siano disponibili. Xiamen Xiashun ha pertanto affermato che l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base era incompatibile con l'articolo 2.2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.



(192) La Commissione ha osservato che una volta stabilito che, a causa dell'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è calcolato in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base. Come spiegato al considerando 190, la stessa disposizione del regolamento di base consente altresì l'utilizzo dei costi sul mercato interno, nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. In tale contesto, i produttori esportatori hanno avuto la possibilità di dimostrare che le rispettive SGAV e/o altri costi dei fattori produttivi erano effettivamente esenti da distorsioni. Come illustrato nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9, la Commissione ha accertato l'esistenza di distorsioni nell'industria cinese dei prodotti laminati piatti di alluminio, ma non è stato fornito alcun elemento di prova positivo a dimostrazione del fatto che i fattori produttivi dei singoli produttori esportatori fossero esenti da distorsioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(193) In terzo luogo, Xiamen Xiashun ha affermato che secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, la Commissione era tenuta a effettuare un'analisi specifica relativa alle singole società e ai singoli costi. Avrebbe dovuto pertanto effettuare un'analisi specifica relativa a Xiamen Xiashun sulla base della risposta al questionario fornita dalla stessa.

(194) La Commissione osserva che l'esistenza di distorsioni significative che determinano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale. Qualora sia accertata l'esistenza di distorsioni significative, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, si applicano a priori a tutti i produttori esportatori della RPC e riguardano tutti i costi relativi ai rispettivi fattori produttivi. In ogni caso la stessa disposizione del regolamento di base prevede l'utilizzo dei costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni significative. Non è stato tuttavia stabilito che i costi sul mercato interno siano esenti da distorsioni sulla base di prove precise e adeguate. In particolare, i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova precisi e adeguati relativi a prezzi e costi esenti da distorsioni.

(195) I calcoli concernenti il dazio antidumping applicato a Xiamen Xiashun inoltre riflettono i dati presentati dalla stessa società, calcolati secondo le disposizioni del regolamento di base, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*. Non era dimostrato che i prezzi e i costi di Xiamen Xiashun fossero esenti dalle distorsioni pervasive stabilite sulla base degli elementi di prova disponibili. I margini di dumping provvisori quindi rispecchiano la situazione specifica della società, compresi i fattori produttivi e gli importi indicati dalla società nella risposta al questionario, ma tenendo debitamente conto dell'esistenza e dell'impatto di distorsioni significative nella RPC. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(196) Per quanto riguarda la situazione individuale della società, Xiamen Xiashun ha comunicato innanzitutto di essere un'impresa di proprietà interamente straniera (wholly owned foreign enterprise — «WOFE») soggetta al diritto cinese. Il suo azionista era Daching Enterprises Limited, una società costituita a Hong Kong. Xiamen Xiashun ha inoltre comunicato che i suoi bilanci erano soggetti a revisione a norma dei principi contabili internazionali, in quanto appartenente a un gruppo internazionale. Ha dichiarato di essere una società privata e che non esistevano elementi di prova del fatto che fosse soggetta alla proprietà, al controllo, alla supervisione strategica o all'orientamento delle autorità cinesi come una società di proprietà dello Stato, né che fosse soggetta a una supervisione e a un orientamento di natura politica in virtù della presenza dello Stato che interferisce nella determinazione di prezzi e costi. Xiamen Xiashun ha pertanto affermato di non essere di proprietà, né di operare «sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione» come indicato nell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), primo trattino, del regolamento di base.

(197) La Commissione ha ribadito che una volta che si sono accertate distorsioni significative, il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base si applica in tutto il paese, a meno che non sia positivamente accertato che taluni costi sono esenti da distorsioni. Xiamen Xiashun non ha fornito tali elementi di prova, bensì solo alcune argomentazioni generiche concernenti determinati criteri elencati nell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), in merito all'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore nel suo complesso e non collegate a specifiche voci di costo esenti da distorsioni. Gli elementi di prova circa la situazione specifica di Xiamen Xiashun in quanto asseritamente indipendente dal controllo statale non sono pertinenti in questo contesto. La Commissione ha comunque osservato che, anche se queste argomentazioni fossero pertinenti in questo contesto, *quod non*, in sostanza l'argomentazione di Xiamen Xiashun di non essere soggetta all'influenza dello Stato, in termini di proprietà, controllo o supervisione strategica e orientamento da parte delle autorità cinesi, non corrisponde alla realtà. I consistenti elementi di prova e le conclusioni nelle sezioni da 3.3.1.3 a 3.3.1.5 dimostrano l'entità e la

pervasività dell'influenza del governo e del PCC nell'economia cinese, compreso il settore dell'alluminio. Xiamen Xiashun non ha presentato elementi di prova sufficienti per mettere in dubbio tali risultanze. Come indicato nella sezione 3.3.1.8, il governo dispone inoltre di un ampio numero di strumenti e incentivi finanziari per indurre le società, anche quelle private, a seguire i suoi orientamenti. Come descritto nella stessa sezione, le istituzioni finanziarie, anche private, dispongono di incentivi per agevolare l'accesso a finanziamenti per progetti in linea con i piani governativi, con un conseguente impatto sostanziale sulle imprese private, che devono conformarsi alle direttive statali per assicurarsi liquidità finanziaria.

(198) Per quanto riguarda nello specifico Xiamen Xiashun, la Commissione ha osservato che è formalmente riconosciuta come: impresa high-tech fondamentale a livello nazionale dal Consiglio di Stato; impresa portante per le industrie strategiche ed emergenti della provincia di Fujian dalla Commissione per l'economia e la tecnologia dell'informazione della provincia di Fujian; impresa innovativa della provincia di Fujian dall'Ufficio per la scienza e la tecnologia della provincia di Fujian, dalla Commissione per l'economia e la tecnologia dell'informazione della provincia di Fujian, dalla Federazione provinciale dei sindacati di Fujian e dalla Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del governo popolare della provincia di Fujian ([104]). Per ricevere questi riconoscimenti formali, la società deve aver soddisfatto i pertinenti requisiti di ammissibilità, che comprendono, tra gli altri, l'adesione alla linea ufficiale del governo della RPC e la conformità alle strategie e alle politiche governative ufficiali. Questo è necessario anche per poter conservare tali riconoscimenti e beneficiare ulteriormente del sostegno governativo, diretto o indiretto, che ne consegue. Alcuni esempi di politiche, obiettivi e vantaggi specifici collegati al riconoscimento di impresa portante per le industrie strategiche ed emergenti della provincia di Fujian, conferito a Xiamen Xiashun, comprendono quanto segue: «coinvolgere le imprese portanti come leader ed esempi, promuovere il rapido sviluppo scientifico delle industrie strategiche ed emergenti di Fujian e realizzare gli obiettivi e i compiti stabiliti nel "piano di attuazione per accelerare lo sviluppo delle industrie strategiche emergenti nella provincia di Fujian"»; «sostenere vari tipi di fondi di venture capital di Fujian, affinché le industrie strategiche ed emergenti effettuino investimenti azionari intesi a sviluppare progetti fondamentali di imprese portanti»; «incoraggiare e sostenere la quotazione in borsa delle imprese portanti per le industrie strategiche ed emergenti della provincia, per ottenere finanziamenti ed emettere obbligazioni societarie, cambiali finanziarie a breve termine ecc., e fornire sostegno e servizi pertinenti per i finanziamenti societari»; «insieme ai dipartimenti economici e commerciali di distretti e città, della zona sperimentale comprensiva di Pingtan e con holding provinciali, il comitato economico e commerciale provinciale ha istituito un sistema operativo e di contatto con imprese portanti per le industrie emergenti, per contribuire al coordinamento e risolvere difficoltà e problemi incontrati nello sviluppo delle imprese, e garantire il monitoraggio e l'analisi dello sviluppo delle imprese portanti» ([105]). La Commissione non ha pertanto accolto la difesa specifica di Xiamen Xiashun, secondo cui la società non sarebbe soggetta al controllo o alla supervisione strategica o all'orientamento delle autorità della RPC.

(199) Xiamen Xiashun ha anche comunicato di essere costituita secondo la legge sul commercio estero della Repubblica popolare cinese, la legge sugli investimenti stranieri della Repubblica popolare cinese, la legge sulle società della Repubblica popolare cinese e di essere soggetta alla legge sul fallimento delle imprese della Repubblica popolare cinese. Ai sensi di tali normative, essendo tutelata dalla legge sul fallimento poteva effettuare liberamente trasferimenti di capitale in entrata e in uscita a norma di legge. La società ha affermato altresì che i suoi bilanci erano sottoposti a revisione da Ernst&Young secondo i principi contabili internazionali e qualora la sua situazione finanziaria fosse stata a rischio avrebbe dovuto attenersi alle norme internazionali ed eventualmente essere dichiarata in fallimento.

(200) La Commissione ha ricordato che, come descritto nella sezione 3.3.1.6, le distorsioni presenti nella RPC nell'ambito del diritto non derivano dal fatto che le leggi cinesi siano inadeguate per i loro scopi. Al contrario, le leggi cinesi sono modellate su leggi analoghe di altri paesi, per cui non sussistono problemi di qualità delle leggi in quanto tali. Il problema risiede nell'applicazione inadeguata delle leggi e nel ruolo svolto dallo Stato nei procedimenti fallimentari. In base alle risultanze di cui alla sezione 3.3.1.6 e in mancanza di prove del fatto che Xiamen Xiashun non sarebbe soggetta alle distorsioni presenti a livello nazionale nei procedimenti fallimentari, tale argomentazione è stata respinta.

([104]) Cfr. sito web di Xiamen Xiashun: http://www.xiashun.com/about/awards.htm

([105]) Cfr. comunicazione della provincia di Fujian del 2012 sulla definizione del riconoscimento delle imprese portanti per l'industria strategica ed emergente, sezioni II e VI: http://www.fjmtxh.com/NewsInfo.aspx?Id=11101

(201) Xiamen Xiashun ha osservato inoltre di aver condotto trattative indipendenti sui prezzi con i propri acquirenti nell'UE o altrove sulla base del costo di produzione e alle condizioni di mercato prevalenti. Ha aggiunto che il prezzo di vendita applicato ai suoi acquirenti nell'UE si basava su un premio di conversione più il prezzo dell'alluminio quotato, per le vendite nell'UE, presso la borsa londinese dei metalli (LME).

(202) Secondo quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è calcolato in base a costi o valori di riferimento esenti da distorsioni, qualora sia accertato che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative. Le argomentazioni riassunte nel considerando precedente si basano sul costo di produzione e sulle condizioni di mercato prevalenti per la vendita ad acquirenti nell'UE (o altrove). Il contesto e la situazione fattuale riguardano pertanto il prezzo all'esportazione nell'UE (e altrove) e non il valore normale, che è l'oggetto della disposizione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(203) Per quanto riguarda le materie prime, Xiamen Xiashun ha affermato che non esistono politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato nella RPC. Ritiene di disporre della libertà di scegliere i propri fornitori, che si tratti di produttori o di distributori, a prezzi negoziati liberamente. Il prezzo d'acquisto delle materie prime e di altri fattori produttivi inoltre era determinato mediante negoziazioni e gare tra diversi fornitori. Xiamen Xiashun ha affermato anche di acquistare all'estero una parte delle sue materie prime. In particolare, si tratta di vergelle in lega di alluminio-titanio-boro, che acquista integralmente dal Regno Unito.

(204) A tale proposito, la Commissione ha ricordato che Xiamen Xiashun non ha fornito elementi di prova che comprovassero positivamente che i costi sostenuti per l'acquisto di fattori produttivi sul mercato interno non erano influenzati dal sostanziale intervento governativo indicato dalle risultanze di cui alle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9. L'inchiesta ha accertato l'esistenza di distorsioni lungo l'intera catena del settore dei prodotti laminati piatti di alluminio. Tali distorsioni riguardano anche i fornitori di materie prime, che sono soggetti a tutti i tipi di distorsioni riscontrati nella RPC, tra cui il costo dell'energia elettrica e del lavoro, l'accesso a finanziamenti ecc. Per contro, nel caso degli acquisti all'estero di Xiamen Xiashun, sulla base degli elementi di prova presentati e successivamente sottoposti a controllo incrociato a distanza, tra cui la risposta al questionario, i contratti pertinenti e un'analisi del prezzo di tali acquisti (che evidenzia prezzi analoghi a quelli praticati dal paese rappresentativo), e l'assenza di elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative a questo fattore produttivo nel Regno Unito, è stato positivamente accertato che il prezzo d'acquisto delle vergelle in lega di alluminio-titanio-boro dal Regno Unito (che rappresenta una piccola parte dei costi generali delle materie prime di questa società) è esente da distorsioni e non deve essere sostituito con i dati di un paese rappresentativo.

(205) Dall'inchiesta è emerso inoltre che Xiamen Xiashun ha costituito, congiuntamente con Yunlu Aluminum Co., un'impresa di proprietà dello Stato, una società denominata Yunnan Yongshun Aluminium Co., Ltd. nella contea di Jianshui, provincia di Yunnan. Tale società è un fornitore di Xiamen Xiashun e la sua attività principale è la produzione di placche in lega di alluminio di grandi dimensioni. L'esempio di cui sopra dimostra che, in primo luogo, Xiamen Xiashun collabora strettamente con lo Stato cinese, creando una joint venture con un'impresa di proprietà dello Stato e, in secondo luogo, che le distorsioni presenti a livello nazionale riguardano anche i suoi fornitori.

(206) Xiamen Xiashun ha affermato inoltre che il governo non aveva alcuna influenza sulla sua capacità di accedere al credito o sulle condizioni del credito concesso alla società e che tali condizioni, come il tasso di interesse, sono determinate in base al relativo tasso di mercato prevalente. Xiamen Xiashun ha anche asserito che le sue SGAV erano congrue ed esenti da distorsioni e avrebbero dovuto essere prese in considerazione.

(207) La Commissione ha ricordato che, al fine di stabilire l'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. Anche se non ha beneficiato direttamente di alcun finanziamento pubblico significativo, *quod non,* Xiamen Xiashun era ammissibile al sostegno finanziario, come descritto nelle sezioni 3.3.1.8 e 3.3.1.5. Ciò è dovuto al fatto che, come spiegato nella sezione 3.3.1.5, il produttore esportatore, come tutte le società del settore dell'alluminio, era soggetto ai documenti di pianificazione e orientamento dello Stato cinese e ha avuto accesso ai finanziamenti attraverso il sistema finanziario cinese descritto nella sezione 3.3.1.8. A tale riguardo, le banche e gli altri istituti finanziari, seguendo gli

orientamenti del governo della RPC, agevolano l'accesso ai finanziamenti per gli operatori del mercato, compresi i produttori di prodotti di alluminio, creando così una rete di sicurezza finanziaria per tali imprese e conferendo loro un vantaggio supplementare rispetto alle loro controparti situate al di fuori della RPC. Come illustrato inoltre al considerando 198, Xiamen Xiashun, in virtù del suo status di industria strategica emergente, è ammessa al sostegno finanziario disponibile per le società che godono di tale status, come descritto in detto considerando.

(208) Per quanto concerne il lavoro, Xiamen Xiashun ha affermato di applicare un sistema retributivo normale e adeguato. Ha negoziato in maniera indipendente le singole retribuzioni con i propri dipendenti, sulla base delle tariffe di mercato, nonché delle competenze e dei risultati personali. Xiamen Xiashun ha aggiunto che nella RPC non esiste un mandato di Stato in merito al controllo dei salari.

(209) La Commissione ha ricordato che distorsioni relative al mercato del lavoro sono state accertate a livello nazionale nella sezione 3.3.1.7. Le questioni inerenti al mercato del lavoro cinese, tra cui l'assenza di sindacati indipendenti dal governo e le restrizioni alla mobilità della forza lavoro a causa del sistema di registrazione dei nuclei familiari, descritto al considerando 172, esercitano un effetto distorsivo sulla definizione dei salari nella RPC. A tale proposito, non esistono elementi di prova a dimostrazione del fatto che gli effetti distorsivi dell'assenza di sindacati indipendenti a livello nazionale e del sistema di registrazione dei nuclei familiari non si applichino a Xiamen Xiashun. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(210) Xiamen Xiashun ha affermato infine che, per tutte le ragioni citate sopra, le sue SGAV e i suoi profitti erano congrui ed esenti da distorsioni e avrebbero dovuto essere considerati nei calcoli.

(211) Per quanto riguarda l'argomentazione concernente SGAV e profitti, la Commissione ha rilevato in primo luogo che era generica e priva di fondamento, in quanto si riferiva semplicemente alle altre argomentazioni dello stesso produttore esportatore che sono state tutte respinte. Inoltre l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base dispone specificamente che qualora sia accertata l'esistenza di distorsioni significative, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti». Poiché questo vale per la presente inchiesta e il produttore esportatore i suoi fornitori sono interessati da tali distorsioni, tali argomentazioni sono state respinte.

(212) In risposta alle osservazioni di Xiamen Xiashun, Airoldi ha presentato una serie di osservazioni su distorsioni significative per quanto riguarda le informazioni comunicate da altre parti interessate, a norma del punto 8, i), dell'avviso di apertura.

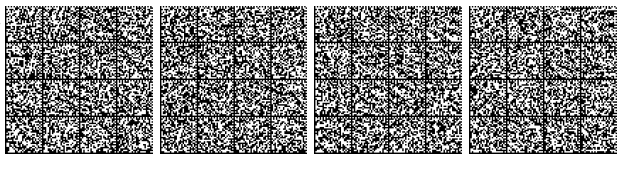
(213) In primo luogo, Airoldi ha espresso il proprio sostegno per le osservazioni di Xiamen Xiashun presentate in fase di apertura in merito all'incompatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base con varie disposizioni dell'accordo antidumping dell'OMC.

(214) La questione della compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento antidumping di base con la legislazione dell'OMC è stata già discussa ai considerando da 189 a 195. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(215) Airoldi ha affermato inoltre che, qualora la Commissione pervenisse alla conclusione che nella RPC esistono distorsioni significative, dovrebbe comunque effettuare un'analisi specifica dei costi del produttore esportatore e tenere conto dei costi del produttore esportatore sul mercato interno che risultano esenti da distorsioni.

(216) La Commissione ha spiegato al considerando 195 che tutti i calcoli si sono basati su dati specifici della società e che sia i tipi di fattori produttivi sia i rispettivi importi sono stati utilizzati come indicato dalla società, sostituendo solo i valori con un riferimento esente da distorsioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(217) In terzo luogo, Airoldi ha osservato che la denuncia presentata dalla European Aluminium Association di fatto era una denuncia antisovvenzione, poiché il testo della denuncia si riferiva in vari casi a sovvenzioni disponibili a favore dei produttori di prodotti laminati piatti di alluminio nella RPC. Airoldi ha affermato che presentando la denuncia antidumping e basandosi sull'assunto che fosse automaticamente applicabile il metodo del paese rappresentativo, il denunciante ha tentato di eludere l'essenza stessa dei diversi obiettivi delle inchieste antisovvenzioni e antidumping.



Le prime affrontavano pratiche commerciali sleali derivanti dai vantaggi conferiti dallo Stato. Le seconde riguardavano pratiche commerciali sleali attuate dai singoli esportatori. Airoldi ha osservato che il fatto di accogliere tali argomentazioni configura una violazione degli stessi obiettivi dei regolamenti di base antidumping e antisovvenzioni ([106]).

(218) La Commissione ha ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base dispone che sia dimostrata l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore in questione. I riferimenti a sovvenzioni contenuti nella denuncia sono intesi a illustrare la presenza di distorsioni significative nella RPC, conformemente a quanto disposto in particolare dall'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), terzo trattino (politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato). È innegabile che le sovvenzioni sono solo uno dei mezzi utilizzati dai governi per interferire con le forze del libero mercato e dimostrano quindi l'esistenza di un sostanziale intervento statale secondo quanto disposto dal regolamento antidumping di base. La denuncia era pertanto pienamente conforme alle disposizioni e agli obiettivi del regolamento antidumping di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(219) In quarto luogo, Airoldi ha asserito che il denunciante avrebbe suggerito che la Commissione era vincolata dal principio dello *stare decisis* per quanto riguarda le sue precedenti inchieste, di cui ai punti da 85 a 87 della denuncia. Airoldi ha spiegato che un simile ragionamento era manifestamente incompatibile con i principi basilari dell'onere della prova a norma dei regolamenti di base antidumping e antisovvenzioni. Secondo il parere di Airoldi, l'intera premessa dell'applicazione del metodo del paese rappresentativo si basava soltanto su due documenti probatori: i) la relazione della Commissione del 2017; e ii) la relazione dell'OCSE. Il denunciante non ha attuato una procedura di dovuta diligenza per accertare l'esistenza di regimi specifici, con riferimento a misure specifiche applicabili nella RPC a vantaggio esclusivo del settore dell'alluminio nella RPC. Le argomentazioni erano prive di fondamento e di sostegno probatorio. Airoldi ha pertanto chiesto il rigetto della denuncia a causa del mancato adempimento dell'onere della prova da parte del denunciante.

(220) La Commissione ha ricordato che la determinazione dell'effettiva sussistenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni e non in fase di apertura. Sulla base degli elementi di prova presentati nella denuncia, comprese le due relazioni, ossia la relazione per paese e la relazione dell'OCSE, e la serie di fonti oggettive soggiacenti ivi indicate, la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati dal denunciante sulle distorsioni significative fossero sufficienti per aprire l'inchiesta su questa base e in piena conformità con l'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera d), del regolamento di base, che conferisce specificamente ai denuncianti la possibilità di utilizzare la relazione per paese come elemento di prova nel presentare una denuncia. Per quanto riguarda la relazione per paese, la Commissione ha ricordato che si tratta di un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata pubblicata nel dicembre 2017 e tutte le parti hanno avuto ampie opportunità di confutarla o integrarla, o di presentare osservazioni al riguardo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera c), del regolamento di base, ma la Commissione non ha ricevuto osservazioni, né elementi di prova che avrebbero invalidato la relazione. Le risultanze di precedenti inchieste, come quelle di cui ai punti da 85 a 87 della denuncia, costituiscono un elemento di prova pertinente, in particolare perché, oltre alle distorsioni a livello nazionale presenti nello stesso paese, riguardavano nello specifico anche distorsioni e situazioni nel settore dell'alluminio, che con tutta probabilità interessano anche i produttori esportatori nella presente inchiesta. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(221) Airoldi ha espresso infine il suo sostegno per l'argomentazione di Xiamen Xiashun secondo cui i prezzi dei lingotti di alluminio in Cina sono determinati dalle forze di mercato, dalla LME o dalla Shanghai Futures Exchange, e maggiorati di un premio di conversione. Un'osservazione analoga è pervenuta anche da Jiangsu Alcha Group, che nella risposta al questionario ha affermato che tutti i suoi acquisti erano effettuati sulla base di trattative con i fornitori alle normali condizioni di mercato e non erano influenzati da distorsioni significative. A titolo di esempio, Jiangsu Alcha Group ha fornito elementi di prova per dimostrare che il suo prezzo di acquisto dei lingotti di alluminio nel periodo dell'inchiesta era superiore al prezzo LME.

([106]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 e GU L 176, del 30.6.2016, pag. 55.

(222) La Commissione ha osservato che i lingotti di alluminio sono soggetti a una tassa all'esportazione nella RPC. L'applicazione di questa specifica tassa all'esportazione provoca distorsioni nel normale funzionamento delle forze di mercato limitando le esportazioni e aumentando l'offerta interna di lingotti di alluminio per i produttori di alluminio in Cina. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui i prezzi dei lingotti di alluminio in Cina erano esenti da interferenze dello Stato e determinati dalle forze di mercato. A questo proposito, il prezzo effettivo pagato non è un fattore determinante. Non è stato positivamente accertato che i lingotti di alluminio non fossero influenzati dagli interventi governativi secondo le risultanze di cui alle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9. Tali distorsioni riguardano anche i fornitori nazionali di lingotti di alluminio, che sono soggetti a tutti i tipi di distorsioni riscontrati nella RPC, tra cui il costo dell'energia elettrica e il costo del lavoro, l'accesso ai finanziamenti ecc.

3.3.1.12. Conclusioni generali sulle distorsioni significative

(223) Avendo respinto tutte le argomentazioni sopra esposte, la Commissione ha ribadito la sua conclusione di cui al considerando 188, secondo la quale non era opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base.

(224) La Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base. Nel contempo la Commissione ha accettato i prezzi delle vergelle in lega di alluminio-titanio-boro di un produttore esportatore che ha acquistato quella particolare materia prima interamente dal Regno Unito, come spiegato al considerando 204.

3.4. **Paese rappresentativo**

3.4.1. *Osservazioni generali*

(225) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:

1) un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale ([107]);

2) la produzione del prodotto in esame in quel paese;

3) la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

4) qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(226) Come indicato ai considerando da 111 a 113, la Commissione ha messo a disposizione due note al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale, invitando le parti interessate a presentare osservazioni in merito: rispettivamente la nota del 5 ottobre («prima nota») e la nota del 25 novembre («seconda nota»). Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. La valutazione della Commissione su tali fatti ed elementi di prova e le relative conclusioni si possono riassumere come segue.

3.4.2. *Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina*

(227) Nella prima nota, la Commissione ha individuato 55 paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. Nel periodo dell'inchiesta, la Banca mondiale ha classificato questi paesi come paesi a «reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo. Come dichiarato nella denuncia tuttavia era noto che una parte significativa della produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta avveniva solo in sei di questi paesi, segnatamente in Brasile, Indonesia, Russia, Sud Africa, Thailandia e Turchia.

([107]) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(228) Nel periodo dell'inchiesta Indonesia, Sud Africa e Russia erano soggetti a restrizioni all'esportazione di alluminio, una delle principali materie prime per realizzare il prodotto oggetto dell'inchiesta ([108]). Poiché tali restrizioni potevano anche influenzare e falsare il prezzo all'importazione di questa materia prima, la Commissione ha concluso che non avrebbe preso in considerazione questi paesi quali paesi rappresentativi adeguati e ha valutato ulteriormente la disponibilità di dati pubblici pertinenti solo per Brasile, Thailandia e Turchia.

3.4.3. *Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo*

(229) Nella prima nota, la Commissione ha fornito informazioni su dati pubblici pertinenti, in particolare sulla disponibilità di informazioni finanziarie relative a società che producono il prodotto oggetto dell'inchiesta in Brasile, Thailandia e Turchia, e sulle importazioni in questi paesi delle materie prime per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta individuate dalle parti interessate.

(230) Secondo la banca dati del Global Trade Atlas («GTA»), Brasile, Thailandia e Turchia hanno importato la maggior parte delle materie prime pertinenti in quantità rappresentative e tali importazioni potevano quindi essere utilizzate come riferimento per stabilire il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base. Anche la Commissione ha individuato produttori di questi paesi con informazioni disponibili al pubblico ([109]).

(231) Dopo aver ricevuto le osservazioni sulla prima nota, la Commissione ha analizzato le informazioni a sua disposizione e ha valutato che i dati pubblici disponibili più adeguati fossero quelli della società brasiliana Novelis do Brasil Ltda («Novelis do Brasil»). Contrariamente ai produttori individuati in Thailandia e Turchia, questa società disponeva di bilanci certificati sul proprio sito web ([110]), e le informazioni finanziarie si sovrapponevano per nove mesi al periodo dell'inchiesta.

(232) La Commissione ha quindi proposto nella seconda nota di selezionare il Brasile come paese rappresentativo appropriato per stabilire prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni e di utilizzare i dati della società brasiliana Novelis do Brasil per stabilire un congruo importo di SGAV e profitti esente da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(233) Numerose parti interessate ([111]) hanno sollevato obiezioni contro la scelta del Brasile come paese rappresentativo appropriato. In particolare hanno sostenuto che le politiche governative, l'esistenza di imposte differenti ([112]) sui prodotti importati e le inefficienze legate alla fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta in Brasile comportavano prezzi eccezionalmente elevati del prodotto oggetto dell'inchiesta sul mercato brasiliano e profitti eccessivamente elevati per la società brasiliana. I profitti della società brasiliana Novelis do Brasil quindi non costituivano presumibilmente un valore di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base ([113]).

([108]) Alluminio, ossia alluminio non legato, greggio (codice SA 7601 10) e/o leghe di alluminio, greggio (codice SA 7601 20) e/o cascami e avanzi di alluminio (codice SA 7602 00), a seconda del tipo di prodotto, possono rappresentare fino all'80 % del costo totale di fabbricazione del prodotto in esame secondo i dati forniti nella denuncia e da varie parti interessate. Gli avanzi di alluminio sono un sottoprodotto importante che in certa misura può essere riutilizzato nel processo di produzione. Secondo la denuncia, la quantità totale di avanzi generati durante la produzione può rappresentare fino al 50 % della quantità totale prodotta.

([109]) In Brasile, erano disponibili al pubblico bilanci recenti (2019) solo per una delle due società i cui dati finanziari erano disponibili. In Turchia, erano disponibili al pubblico bilanci recenti (2019) solo per una delle quattro due società i cui dati finanziari erano disponibili. In Thailandia, erano disponibili al pubblico bilanci recenti (2019) solo per tre delle cinque due società i cui dati finanziari erano disponibili.

([110]) http://www.hindalco.com/investor-cetre/reports-and-presentations

([111]) Airoldi, Società A, Jiangsu Alcha Group, Lodec Metal, Nanshan Group e Xiamen Xiashun.

([112]) Tassa all'importazione, imposta sui prodotti industrializzati («IPI»), le cosiddette «PIS-importazione» (con PIS si fa riferimento a «Programma di integrazione sociale) e «COFINS-importazione» (con COFINS si fa riferimento a «Contributo per il finanziamento della sicurezza sociale»), nolo aggiuntivo per il rinnovo della marina mercantile e imposta sulla circolazione delle merci.

([113]) A norma del regolamento di base «*il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti*».

(234) Alcune parti interessate (Airoldi Metalli Spa e Xiamen Xiashun) hanno rilevato inoltre che il 29 luglio 2020 le autorità brasiliane hanno aperto un'inchiesta antidumping sulle importazioni cinesi di prodotti di alluminio in Brasile [circolare n. 46 del 28 luglio 2020 («circolare 46») del segretariato brasiliano del Commercio estero] ([114]).

(235) La definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta citata nella circolare 46 si sovrapponeva ampiamente alla definizione del prodotto in esame nella presente inchiesta, di cui alla sezione 2. Nella circolare 46 sono inoltre pubblicati, in formato indicizzato, i risultati operativi dei denuncianti (tre società tra cui Novelis do Brasil) dai quali è emerso che nel periodo 2015-2019 i denuncianti hanno registrato delle perdite ([115]).

(236) Sulla base di questi nuovi elementi di prova, e malgrado il fatto che la circolare 46 contenga cifre indicizzate consolidate per i tre produttori denuncianti, la Commissione ha ritenuto improbabile che i profitti indicati da Novelis do Brasil (19,4 % nell'ultimo esercizio finanziario) ([116]) fossero stati realizzati sul prodotto oggetto dell'inchiesta. A tale proposito, poiché la società produce un'ampia gamma di prodotti ([117]), la Commissione ha ritenuto che tale profitto fosse stato realizzato, con tutta probabilità e in larga misura, in relazione ad altri prodotti fabbricati da Novelis do Brasil, quali i prodotti per l'industria aerospaziale e automobilistica e le lattine per bevande.

(237) La Commissione ha pertanto ritenuto in via provvisoria che i dati di Novelis do Brasil non costituissero un valore di riferimento appropriato per stabilire un congruo importo di SGAV e profitti per il prodotto oggetto dell'inchiesta.

(238) La Commissione ha quindi valutato nuovamente nel merito rispettivamente Thailandia e Turchia come possibili paesi rappresentativi appropriati. Gli unici dati finanziari disponibili pubblicamente di società in Thailandia e Turchia tuttavia si sovrappongono solo parzialmente al periodo dell'inchiesta. Nell'esercizio finanziario disponibile più recente i risultati operativi di queste società inoltre erano vicini al punto di equilibrio ([118]). La Commissione ha pertanto ritenuto che i dati di queste società non costituissero un valore di riferimento appropriato per stabilire un congruo importo di SGAV e profitti esenti da distorsioni.

(239) Data la situazione, la Commissione ha ritenuto che in tali circostanze potessero essere appropriati i dati di società operanti in un settore che produceva un prodotto simile. Questa conclusione è stata raggiunta in prossimità dell'adozione di misure provvisorie. Alla luce dei vincoli imposti dai termini obbligatori stabiliti nel regolamento di base, la Commissione ha quindi deciso di basare in via provvisoria la propria analisi su conoscenze e informazioni già disponibili in un'altra inchiesta antidumping in corso nello stesso settore (alluminio), riguardante un prodotto simile e un periodo simile: gli estrusi in alluminio ([119]). Gli estrusi in alluminio sono prodotti che presentano caratteristiche tecniche e fisiche simili ai prodotti laminati piatti di alluminio. Per quanto concerne il processo di produzione, l'alluminio può essere trasformato in una serie di prodotti mediante estrusione, laminazione o fusione. Con il processo di estrusione si realizzano profilati di alluminio di diverse forme. I prodotti laminati piatti di alluminio comprendono fogli piatti, fogli arrotolati, lamiere e fogli. Questi prodotti inoltre sono spesso realizzati dalle stesse società che fabbricano prodotti laminati piatti di alluminio o all'interno dello stesso gruppo.

(240) La Commissione intende proseguire l'inchiesta e qualora ottenga dati nuovi e appropriati da potenziali paesi rappresentativi la situazione potrebbe essere rivalutata.

(241) Considerando le analogie tra AFRP e prodotti estrusi in alluminio e il fatto che i dati pertinenti erano pubblicamente disponibili ([120]), la Commissione ha pertanto deciso in via provvisoria di utilizzare dati delle società che producono estrusi in alluminio poiché questi dati, secondo il parere della Commissione, erano rappresentativi della situazione delle società produttrici di prodotti laminati piatti di alluminio.

([114]) Circolare n. 46 del 28 luglio 2020, segretariato brasiliano del Commercio estero, http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-46-de-28-de-julho-de-2020-269159613

([115]) Sezione 6.1.6.3 della circolare 46.

([116]) Da aprile 2019 a marzo 2020.

([117]) Nei bilanci e nel sito web di Novelis do Brasil è citata la produzione di alluminio per i settori aerospaziale, automobilistico e delle lattine per bevande, https://pt-br.novelis.com.

([118]) Ossia entrate corrispondenti al totale dei costi fissi e variabili.

([119]) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione.

([120]) Tali dati sono pubblicamente disponibili nel contesto dell'inchiesta sugli estrusi in alluminio, cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428.

3.4.4. *Livello di protezione sociale e ambientale*

(242) Avendo stabilito che la Turchia era il paese rappresentativo appropriato in questa fase dell'inchiesta, sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

3.4.5. *Conclusioni*

(243) Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha deciso in via provvisoria di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

3.5. **Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi**

(244) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti interessate e di altre informazioni pertinenti disponibili nel fascicolo, la Commissione ha stabilito nella prima nota un elenco iniziale di fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(245) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha anche individuato fonti da utilizzare per stabilire prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni. La principale fonte proposta dalla Commissione comprendeva il Global Trade Atlas («GTA»). Nella medesima nota la Commissione ha individuato infine i codici del sistema armonizzato (SA) dei fattori produttivi che, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate, si è ritenuto inizialmente di utilizzare ai fini dell'analisi GTA.

(246) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota.

(247) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha aggiornato l'elenco di fattori produttivi sulla base delle osservazioni delle parti e delle informazioni fornite dai produttori esportatori inclusi nel campione nelle risposte al questionario.

(248) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori di produzione e le rispettive fonti per quanto riguarda la Turchia, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 2

Fattori produttivi e fonti di informazioni

Materie prime	Codice merci in Turchia	Valore	Unità di misura
Leghe di alluminio	760120800000	14,01	kg
Polvere di allumina	281820	6,94	kg
Lingotti di alluminio	760110	12,73	kg
Alluminio liquido	760110000000 – costi di trasformazione	12,20	kg
Fluoruro di alluminio	282612	10,37	kg
Avanzi di alluminio	760200190000	11,01	kg
Placche di alluminio	760120200000	13,91	kg
Rame per catodi	740329	39,47	kg
Rotoli laminati a freddo	760612920000	26,06	kg

Rotoli laminati a caldo	760612930000 760612990000	31,86	kg
Lamiere laminate a caldo	760612990000	36,02	kg
Lingotti di magnesio	810411	19,50	kg
Agente di fusione rame	740329	39,47	kg
Agente di fusione ferro	720299300000 720299800000	10,88	kg
Agente di fusione manganese	811100	15,59	kg
Coke di petrolio	271311	0,42	kg
Pece	270810	3,82	kg
Olio di laminazione	271012110000	3,17	kg
Carbone bituminoso	270119000000	0,59	kg
Filo in lega di titanio carbonio	760521	21,77	kg
Lingotti di zinco	790111	15,93	kg
Agente di silicio per fusione rapida	280469	18,38	kg
Agente di ferro	732690	37,13	kg
Agente di cromo	811221	54,20	kg
Scorie di alluminio	262040	7,59	kg
Residui di oli	340399	33,3	kg
Lavoro			
Lavoro	N/D	42,21	ora
Energia			
Energia elettrica	N/D	0,62	KWH
Gas	N/D	1,95	m^3
Acqua	N/D	5,21	m^3
Sottoprodotti/scarti			
Avanzi di alluminio	760200190000	11,01	kg

3.5.1. *Materie prime utilizzate nel processo di produzione*

(249) Al fine di stabilire il prezzo delle materie prime esente da distorsioni, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione (cif) nel paese rappresentativo, come indicata nel GTA, da tutti i paesi terzi esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ([121]). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC, avendo concluso che non è opportuno utilizzare prezzi e costi praticati sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base (considerando da 188 a 224). In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. La media ponderata del prezzo all'importazione è stata adeguata per tenere conto dei dazi all'importazione, se del caso.

([121]) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(250) Per un numero limitato di fattori produttivi i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha avuto un impatto significativo sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha assimilato tali fattori produttivi a materiali di consumo, come spiegato al considerando 13.

(251) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l'approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.

(252) La Commissione ha rilevato che l'alluminio liquido, utilizzato come fattore produttivo da una delle società del Nanshan Group, non poteva essere trasportato su lunghe distanze e che non esisteva un valore di riferimento internazionale per questo fattore produttivo. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare come valore di riferimento alternativo il prezzo esente da distorsioni dei lingotti di alluminio classificati con il codice SA 7601 10, dal quale sono stati dedotti i costi di trasformazione, espressi in percentuale, sostenuti dalla società interessata per trasformare l'alluminio liquido in lingotti ([122]).

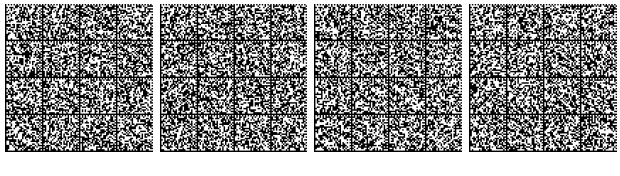
(253) Dopo la pubblicazione della seconda nota, Nanshan Group ha ribadito l'argomentazione presentata dopo la pubblicazione della prima nota, ossia che gli avanzi di alluminio utilizzati per realizzare il prodotto oggetto dell'inchiesta presentavano la stessa purezza di alluminio dei prodotti finiti e che, in termini di utilizzo, questo prodotto era riciclato nella fase di fusione allo stesso modo dei lingotti di alluminio. Secondo Nanshan Group, il codice SA riportato dalla Commissione nella prima e nella seconda nota si riferiva quindi a un prodotto diverso, ossia avanzi di alluminio da varie fonti, di purezza inferiore e con una diversa composizione della lega.

(254) La Commissione ha riesaminato l'argomentazione. Sulla base degli elementi di prova presentati da Nanshan Group durante i controlli incrociati a distanza, la Commissione ha osservato che il prezzo degli avanzi di alluminio utilizzati (e venduti) dalle diverse società di Nanshan Group non era allo stesso livello dei lingotti di alluminio, bensì era soggetto a una deduzione compresa tra il 2 % e il 9 % a seconda del grado di purezza degli avanzi. È stato pertanto confermato che il prezzo dei lingotti di alluminio era superiore al prezzo degli avanzi.

(255) La Commissione ha osservato inoltre che il codice merci pertinente secondo la nomenclatura turca operava una distinzione per i cosiddetti scarti di fabbricazione (classificati con un codice merci più specifico 760200190000) che, rispetto agli avanzi classificati con il codice merci 760200 900000, sembravano rispecchiare meglio il tipo di avanzi consumati e prodotti da Nanshan Group. La Commissione infine ha ribadito di non aver ricevuto elementi di prova concernenti la particolare composizione degli avanzi di alluminio importati con il codice SA citato, a sostegno dell'argomentazione che si tratta di avanzi di purezza inferiore e con una diversa composizione della lega. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare come valore di riferimento il prezzo all'importazione per il codice merci 760200190000 e non un prezzo all'importazione per i lingotti come suggerito dalla società.

(256) Nanshan Group ha sostenuto inoltre che il prezzo GTA basato sui codici SA non distingueva tra gli impieghi finali e le leghe di rotoli di alluminio, mentre in termini di quantità una quota molto ampia di rotoli di alluminio importati poteva essere utilizzata per prodotti non rientranti nella definizione del prodotto, in particolare per il settore automobilistico o aerospaziale, o come laminati per lattine. Ha affermato inoltre che i prezzi variavano in misura sostanziale a seconda delle leghe e degli impieghi finali e quindi a suo parere il prezzo medio GTA non forniva un valore sostitutivo specifico per i rotoli di alluminio consumati da Nanshan Group per la realizzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Invece di prendere come valore di riferimento i prezzi GTA, Nanshan Group ha proposto di basarsi sui prezzi indicati nelle relazioni della CRU per il prezzo delle bobine di fogli di alluminio lega 1050, a suo parere molto simile alla lega 8079 in termini di composizione chimica.

([122]) L'esatta percentuale dei costi di trasformazione è riservata.



(257) La Commissione ha esaminato tale argomentazione. In primo luogo ha osservato che, secondo la nomenclatura turca, il codice SA utilizzato come valore di riferimento per il calcolo del margine provvisorio escludeva, contrariamente a quanto affermato da Nanshan, il principale gruppo di prodotti non rientrante nella definizione del prodotto, ossia i prodotti da utilizzare per l'industria delle lattine. In secondo luogo, nella nomenclatura turca i particolari codici merci distinguevano tra vari spessori e pertanto consentivano una suddivisione più precisa tra i vari tipi di prodotti, rispetto ai prezzi indicati nella relazione della CRU che si riferivano esclusivamente a un particolare spessore. In terzo luogo, i prezzi indicati nelle relazioni della CRU si riferivano a mercati dell'Unione e pertanto non rispecchiavano i prezzi praticati in un paese con un livello di sviluppo economico analogo. La Commissione ha quindi ritenuto che i prezzi dei rotoli importati indicati nel GTA rappresentassero un valore di riferimento più appropriato per stabilire il valore normale rispetto ai prezzi indicati della relazione della CRU. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione e ha deciso di utilizzare come valore di riferimento il prezzo all'importazione per il codice merci 760612920000 per i rotoli laminati a freddo, la media dei codici merci 760612930000 e 760612990000 per i rotoli laminati a caldo e il codice merci 760612990000 per le lamiere.

(258) Nanshan Group ha affermato inoltre che per il carbone bituminoso la Commissione non avrebbe dovuto basarsi sui prezzi all'importazione del carbone indicati nella banca dati del GTA, poiché le quantità importate in Turchia nel 2019 erano trascurabili. La Commissione avrebbe potuto considerare invece i prezzi del coke termico e del coke di petrolio indicati nella relazione IHS ([123]).

(259) La Commissione ha osservato innanzitutto che non esistevano elementi di prova per ritenere che il prezzo indicato nella banca dati del GTA per la quantità importata (oltre 500 tonnellate) non fosse rappresentativo di un prezzo di mercato o che il prezzo indicato nella banca dati del GTA sarebbe stato sostanzialmente diverso in presenza di un volume di importazioni più elevato. In secondo luogo, nella relazione presentata, i prezzi si riferivano, a parte la Cina, solo ad altri cinque paesi, segnatamente Australia, India, Russia, Sud Africa e Indonesia. Tali prezzi variavano a seconda delle regioni e dei paesi. La Commissione non ha riscontrato elementi di prova convincenti del fatto che i prezzi in tali paesi sarebbero più rappresentativi di un prezzo internazionale esente da distorsioni rispetto ai prezzi praticati nel paese rappresentativo. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione e ha deciso di utilizzare come valore di riferimento il prezzo all'importazione del carbone in Turchia.

3.5.2. *Lavoro*

(260) Per stabilire il parametro di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti pubblicate dall'Istituto turco di statistica ([124]). Questo istituto pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base del costo orario del lavoro per l'attività economica C.24 (fabbricazione di metalli di base) ([125]). I valori sono stati adeguati utilizzando come deflatore l'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno pubblicato dall'Istituto turco di statistica ([126]).

3.5.3. *Energia elettrica*

(261) Per stabilire il prezzo di riferimento per l'energia elettrica, la Commissione ha utilizzato i prezzi dell'energia elettrica per le società (utenze industriali) in Turchia pubblicati dall'Istituto turco di statistica ([127]). Il valore di riferimento è stato stabilito sulla base del prezzo per l'energia elettrica pubblicato il 25 marzo 2020. Il prezzo si riferiva al secondo semestre del 2019. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente, ossia rispettivamente 2 000 ≤ T < 20 000 MWh per consumatori medi e > 150 000 MWh per consumatori molto grandi.

3.5.4. *Gas*

(262) Per stabilire il valore di riferimento per il gas, la Commissione ha utilizzato i prezzi del gas per le società (utenze industriali) in Turchia pubblicati dall'Istituto turco di statistica. I prezzi variavano in base al volume di consumo ([128]). La Commissione ha utilizzato i prezzi corrispondenti per i consumatori medi e grandi. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento i dati più recenti relativi al secondo semestre del 2019.

([123]) IHS Markit, https://ihsmarkit.com/index.html, nel fascicolo pubblico.
([124]) I dati relativi al costo del lavoro sono disponibili all'indirizzo http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088
([125]) La categoria «metalli di base» comprende l'alluminio sotto il codice C24.4.2.
([126]) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=RQJc6lWaNMpivNV6h1MxkWk9ycHqk1cNqZM2UJkJfMUYAmenKIIz/lKzy74RY7Y2
([127]) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadFile?p=RitGfpW8hZZnYLLz6NVmT9EdA97OcZ4kN3AGp97wTnz8hDUuqKcBcTsov5Hkq-dePBK2GLKg1cJVUEzIPmlerlcsrW7chIl366PgstWPx188=
([128]) http://www.turkstat.gov.tr/HbGetir.do?id=33646&tb_id=1

(263) In entrambi i casi, ossia per energia elettrica e gas, la Commissione ha utilizzato i prezzi netti (al netto dell'IVA).

3.5.5. *Acqua*

(264) Il prezzo dell'acqua in Turchia è pubblicato dalle autorità per la gestione delle risorse idriche e fognarie (ISKI) di Istanbul, Eskişehir e Antalya ([129]). Per stabilire il valore di riferimento per l'acqua, la Commissione ha utilizzato una media dei prezzi per uso industriale nella regione di Istanbul, nella zona industriale organizzata (OIZ) di Eskişehir e nella OIZ di Antalya per i quali erano pubblicamente disponibili le informazioni pertinenti.

3.5.6. *Spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti*

(265) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, «*il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita* e *per i profitti*».

(266) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni di SGAV e profitti la Commissione ha utilizzato i dati relativi a SGAV e profitti delle cinque società turche che erano state individuate nell'inchiesta antidumping riguardante il prodotto simile, ossia gli estrusi in alluminio, come spiegato ai considerando da 239 a 241. La Commissione ha pertanto utilizzato le stesse cifre relative ai dati finanziari del 2018 indicate nel recente regolamento che istituisce misure provvisorie su tale prodotto nel procedimento antidumping in corso concernente gli estrusi in alluminio ([130]). Le cinque società erano le seguenti:

1) Alugen Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi;

2) Eksal Aluminyum Kalip Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi;

3) Gensa Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi;

4) Onat Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi;

5) Okyanus Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi.

(267) Nella presente inchiesta è stata utilizzata la stessa media ponderata dei profitti del 7,2 % e la stessa percentuale media ponderata delle SGAV pari al 12,2 %.

3.5.7. *Calcolo del valore normale*

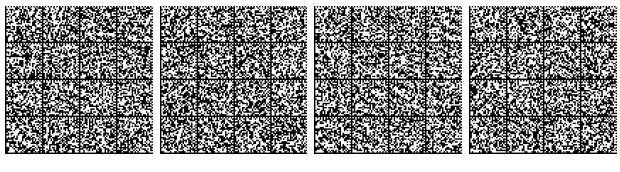
(268) Sulla base dei prezzi esenti da distorsioni e dei valori di riferimento descritti sopra, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

(269) Al fine di stabilire i costi di fabbricazione esenti da distorsioni per ciascun soggetto giuridico che produce ed esporta il prodotto in esame, la Commissione ha sostituito per ciascun produttore esportatore i fattori produttivi acquistati da parti collegate e indipendenti con i fattori produttivi indicati nella tabella 2.

(270) Nanshan Group ha affermato che il valore normale per il gruppo avrebbe dovuto essere calcolato su base consolidata, ossia la Commissione avrebbe dovuto sostituire con i prezzi di riferimento solo i prezzi dei fattori produttivi acquistati dal gruppo all'inizio del processo di produzione da una parte indipendente. Nashan Group riteneva pertanto che la Commissione avrebbe dovuto ignorare le vendite infragruppo di prodotti intermedi. Il gruppo ha fatto riferimento in particolare alla prassi della Commissione relativa al concetto di «entità economica unica» ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione. Il gruppo ha sostenuto in particolare che tutte le società al suo interno erano controllate da un'entità giuridica unica, che non esistevano contratti scritti per le vendite tra le società, che le società erano ubicate nella stessa struttura o nelle vicinanze, che i tipi di produzione non si sovrapponevano, che la produzione a valle era dipendente da quella a monte, e infine che le società non effettuavano vendite all'esportazione indipendenti.

(271) La Commissione ha osservato che in effetti la produzione di diversi tipi di prodotto e/o le diverse fasi dei processi produttivi all'interno del gruppo erano suddivise tra le società appartenenti al gruppo, e che le singole società utilizzavano i fattori produttivi forniti da una società collegata appartenente al gruppo. Le vendite infragruppo

([129]) https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx
([130]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, considerando 185 e 186.



comprendevano vendite di materie prime (come ad esempio alluminio liquido), energia (come ad esempio energia elettrica) e anche del prodotto in esame, utilizzato come fattore produttivo da una società a valle (come ad esempio rotoli laminati a freddo utilizzati da una delle società per produrre fogli di alluminio).

(272) In risposta la Commissione ha osservato che l'argomentazione di Nanshan Group riguarda la determinazione di un valore normale per i vari produttori esportatori all'interno del gruppo. Quando il prodotto in esame è realizzato ed esportato da diverse entità all'interno di un gruppo, è prassi della Commissione stabilire un valore normale per ogni singolo tipo di prodotto oggetto dell'inchiesta esportato nell'Unione da un gruppo di società separatamente per ogni singolo produttore esportatore sulla base di dati specifici (in questo caso i fattori produttivi) del produttore esportatore interessato. La richiesta della determinazione del valore normale su una base consolidata presume artificiosamente che il gruppo costituisca un unico produttore integrato. Come spiegato sopra, non è così. Le varie società di produzione del gruppo fabbricano separatamente il prodotto in esame. La richiesta è pertanto respinta.

(273) In primo luogo la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsione sulla base dei fattori produttivi acquistati da ogni società. I costi unitari esenti da distorsioni sono poi stati applicati al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi di ciascun produttore esportatore che ha collaborato. Dai costi di fabbricazione sono stati detratti i costi esenti da distorsioni dei sottoprodotti riutilizzati nel processo produttivo.

(274) In secondo luogo, per arrivare ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi delle materie prime e dei materiali di consumo di cui al considerando 250 e sono state successivamente espresse come quota dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(275) Infine la Commissione ha aggiunto l'importo di SGAV e profitti determinato sulla base delle cinque società turche (cfr. sezione 3.5.6). Le SGAV, espresse come percentuale del costo di fabbricazione e applicate al costo totale di fabbricazione esente da distorsioni, ammontavano al 15,16 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi totali di fabbricazione esenti da distorsioni, ammontavano al 9,07 %.

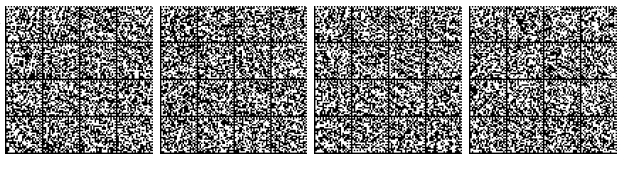
(276) In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

3.5.8. *Prezzo all'esportazione*

(277) Quando i produttori esportatori di Nashan Group inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame, direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate situate in Cina o in paesi terzi, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(278) Due società di Nanshan Group hanno venduto all'Unione il prodotto in esame anche tramite un'ulteriore società collegata nell'Unione che ha agito in qualità di importatore. Per queste vendite, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile al livello della frontiera dell'Unione sono stati effettuati adeguamenti relativi a tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, compreso l'importo di SGAV e profitti.

(279) Un'altra società inclusa nel campione, Xiamen Xiashun, ha esportato i prodotti in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Per queste vendite, il prezzo all'esportazione era quindi il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.



3.5.9. *Confronto*

(280) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(281) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, al fine di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all'esportazione per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, imballaggio, degli sconti, dei costi del credito, delle spese bancarie e degli altri oneri all'importazione.

(282) Tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame di Nanshan Group sono state effettuate tramite una società commerciale nazionale interamente di sua proprietà, che vendeva direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite una società commerciale collegata di Singapore. Nanshan Group ha affermato che questa società commerciale nazionale fungeva da dipartimento vendite interno delle società di produzione. Sulla base di una valutazione degli elementi di prova attualmente disponibili, la Commissione ha accolto in via provvisoria l'argomentazione e non sono stati applicati adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i).

(283) Jiangsu Alcha Group esportava tutta la produzione del prodotto in esame tramite operatori commerciali collegati in Cina e a Hong Kong. Anche una delle società del gruppo vendeva all'Unione una parte del prodotto in esame tramite un operatore commerciale collegato di Singapore, come indicato nel considerando che precede. Con riferimento a queste vendite, la Commissione ha pertanto adeguato i prezzi all'esportazione di queste società a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto questi operatori commerciali agivano in qualità di agenti che operano sulla base di commissioni. L'adeguamento è ammontato all'importo di SGAV e profitti dell'operatore commerciale.

3.5.10. *Margini di dumping*

(284) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame per calcolare il margine di dumping, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(285) Per le società di Nanshan Group, la Commissione ha calcolato margini di dumping individuali per ciascuna società del gruppo e in seguito ha calcolato un margine di dumping ponderato per il gruppo.

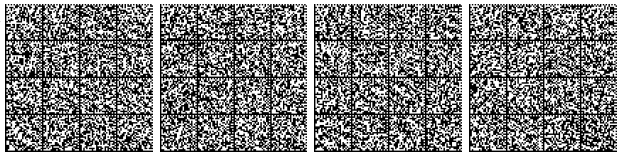
(286) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione.

(287) Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 67,1 %.

(288) Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Detto livello corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale del volume totale delle esportazioni nell'Unione dal paese interessato, come indicato nelle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(289) Nel caso di specie il livello di collaborazione è basso, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano solo il 40 % circa delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine più elevato stabilito per tipi di prodotti venduti in quantità rappresentative sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato. Il margine di dumping così stabilito era pari al 183,3 %.

(290) I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:



Società	Margine di dumping provvisorio
Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.	88,3 %
Nanshan Group	122,1 %
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.	30,0 %
Altre società che hanno collaborato	68,5 %
Tutte le altre società	183,7 %

4. **PREGIUDIZIO**

4.1. **Osservazione preliminare**

(291) Come indicato ai considerando da 50 a 52, il periodo transitorio per il recesso del Regno Unito è terminato il 31 dicembre 2020 e il Regno Unito ha cessato di essere soggetto al diritto dell'Unione a partire dal 1º gennaio 2021. La Commissione ha quindi invitato le parti interessate a fornire informazioni aggiornate sulla base dell'UE-27. Alla luce dello stadio avanzato della fase provvisoria nel momento in cui sono stati richiesti tali dati aggiornati, ad eccezione dell'undercutting, le risultanze provvisorie della Commissione si sono basate su dati dell'UE-28 per i motivi illustrati nel considerando successivo.

(292) Dopo aver analizzato le informazioni nel fascicolo, la Commissione ha concluso in via provvisoria che i dati dell'UE-28 erano appropriati in questa fase. Tale conclusione è dovuta al fatto che l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione sull'analisi del pregiudizio appare limitato. Le vendite nel Regno Unito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano meno del 5 % delle vendite totali ad acquirenti indipendenti nell'UE. Nel Regno Unito si trova un solo produttore di AFRP. Le esportazioni cinesi nel Regno Unito si sono mantenute stabili, evidenziando un andamento analogo alle esportazioni verso l'UE e anche le esportazioni del Regno Unito verso l'UE si sono mantenute stabili.

(293) Le risultanze in merito a pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione in ogni caso saranno riesaminate nella fase definitiva sulla base dei dati dell'UE-27 e, se del caso, modificate. Tali risultanze saranno divulgate e le parti avranno l'opportunità di presentare osservazioni.

4.2. **Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione**

(294) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da oltre 20 produttori dell'Unione. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(295) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 1 907 127 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati di produzione dell'Unione di European Aluminium, che sono stati sottoposti a controlli incrociati per verificarne l'affidabilità e la completezza con le informazioni fornite dai produttori dell'Unione, compresi i dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Come indicato al considerando 35, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano circa il 35 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.3. **Determinazione del mercato pertinente dell'Unione**

(296) Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

(297) Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata agli AFRP e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato.

(298) La Commissione ha constatato che una parte estremamente ridotta della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinata a un uso vincolato, come indicato nella tabella 3. Nel periodo in esame il mercato vincolato è aumentato, pur rimanendo a livelli molto bassi, al di sotto dell'1,5 % del consumo. Se del caso, i dati relativi al mercato vincolato sono forniti e valutati separatamente. Per altri indicatori, quali produzione, capacità, produttività, occupazione e salari, i dati di seguito considerati si riferiscono all'intera attività, per cui la separazione dei dati non era giustificata.

(299) Come indicato nella sezione 2.3.1, il produttore esportatore non incluso nel campione Huafon ha chiesto l'esclusione degli HEX AFRP per autoveicoli dalla definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. In mancanza di tale esclusione, Huafon ha richiesto un'analisi specifica per segmento, concernente dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione per gli HEX AFRP per autoveicoli. A sostegno della sua richiesta ha affermato che gli HEX AFRP per autoveicoli presentavano delle analogie con i casi relativi alle ruote di alluminio ([131]), nei quali sono stati individuati due diversi canali di distribuzione [*Original Equipment Manufacturer* (OEM) e *aftermarket* (AM)], giustificando così un'analisi per segmento. Huafon ha fatto riferimento anche alle relazioni dell'organo d'appello *Cina – HP-SSST (Giappone)*/*Cina – HP-SSST (UE)* ([132]) senza però spiegare esattamente in che modo questa giurisprudenza si applicherebbe alle circostanze del caso di specie.

(300) Come illustrato ai considerando da 62 a 80, è stato riscontrato che i prodotti HEX AFRP per autoveicoli condividevano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base di altri AFRP e pertanto rientravano nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha concluso inoltre che non esistevano motivi di interesse dell'Unione per escludere il prodotto dall'ambito dell'inchiesta.

(301) Per quanto concerne il riferimento ai casi relativi alle ruote di alluminio, non esistono chiare linee di demarcazione tra HEX AFRP per autoveicoli e altri AFRP in termini di canali di distribuzione. Come spiegato al considerando 74, di fatto gli HEX AFRP per autoveicoli non sono gli unici prodotti destinati all'industria automobilistica. Il prodotto oggetto dell'inchiesta copre altri prodotti per autoveicoli, come ad esempio parti strutturali per applicazioni automobilistiche (telaio, componenti), anch'essi venduti a fornitori di primo livello.

(302) Il produttore esportatore inoltre non ha fatto riferimento a elementi specifici della relazione dell'organo d'appello nel caso degli HP-SSST di cui al considerando 299, e le circostanze della presente inchiesta sono comunque differenti. Nel caso citato, le differenze di prezzo tra le diverse varietà in questione erano molto significative (+ 100 % o +200 %). Per contro, nel caso in esame, non esistono differenze di prezzo significative tra HEX AFRP per autoveicoli e altri AFRP che indicherebbero una chiara linea di demarcazione tra questo prodotto e altri AFRP. L'analisi concernente gli HP-SSST si applica pertanto a una specifica situazione di fatto in tale caso, e non può essere riferita al caso in esame, nel quale l'analisi si è svolta sulla base di NCP. È opportuno ricordare che l'autorità cinese incaricata dell'inchiesta non applica un metodo di confronto basato su NCP. La Commissione non ha comunque alcun obbligo giuridico di effettuare un'analisi per segmento in ogni singolo caso, a prescindere dalle circostanze fattuali, né a norma del regolamento di base, né dell'accordo antidumping OMC, e nulla nelle relazioni sugli HP-SSST suggerirebbe che l'organo d'appello abbia assunto una simile posizione. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di un'analisi specifica per segmento.

(303) Il produttore esportatore incluso nel campione Xiamen Xiashun ha affermato che le bobine di fogli di alluminio non dovevano rientrare nella denuncia. Il produttore esportatore ha richiesto un'analisi specifica per segmento sulla base del fatto che le bobine di fogli di alluminio erano diverse dagli altri prodotti descritti come fogli comuni ed erano vendute tramite canali di distribuzione differenti. Ha inoltre affermato che le bobine di fogli di alluminio erano

([131]) GU L 282 del 28.10.2010, pag. 1, considerando 83 e GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1, considerando 28.

([132]) *Cina – Misure che istituiscono dazi antidumping su tubi inossidabili non saldati ad alte prestazioni («HP-SSST») originari del Giappone* e *Cina – Misure che istituiscono dazi antidumping su tubi inossidabili non saldati ad alte prestazioni («HP-SSST») originari dell'Unione europea*, WT/DS454/AB/R; WT/DS460/AB/R.

vendute da pochissime società, nonché prodotte e consumate prevalentemente nel mercato vincolato. A sostegno della sua richiesta, Xiamen Xiashun ha affermato che le bobine di fogli di alluminio per autoveicoli presentavano delle analogie con i casi relativi alle ruote di alluminio ([133]), nei quali sono stati individuati due diversi canali di distribuzione [*Original Equipment Manufacturer* (OEM) e *aftermarket* (AM)], giustificando così un'analisi per segmento. Il produttore esportatore ha fatto riferimento anche alle relazioni dell'organo d'appello *Cina – HP-SSST (Giappone)*/*Cina – HP-SSST (UE)* ([134]) senza entrare nello specifico. Il produttore esportatore ha affermato infine di non essere indicato nell'elenco dei produttori nella denuncia e che i suoi prodotti non erano menzionati chiaramente.

(304) Il fatto che un produttore non fosse indicato nell'elenco dei produttori esportatori dal denunciante non significa che non sia interessato da un procedimento o che i suoi prodotti non rientrino nel procedimento. In effetti è naturale che i denuncianti non conoscano tutti i produttori esistenti in un dato paese e di conseguenza non ci si può aspettare che l'elenco fornito sia completo.

(305) Le bobine di fogli di alluminio rientrano nella definizione del prodotto di cui ai considerando da 55 a 61 e possono essere classificate utilizzando la codifica dei prodotti prevista dall'inchiesta in termini di spessore, forma, materiale utilizzato, finitura e tempra. Tali prodotti condividono le stesse caratteristiche chimiche, tecniche e fisiche di base di altri AFRP, in quanto sono costituiti per più del 95 % da alluminio puro. Sono anche costituiti da leghe uguali o simili e sono uguali o simili ad altri AFRP in termini di finitura, tempra e spessore.

(306) Per quanto concerne i canali di distribuzione, non esistono chiare linee di demarcazione tra bobine di fogli di alluminio e altri AFRP. Nella sua argomentazione, Xiamen Xiashun ha fatto riferimento al caso relativo alle ruote di alluminio ([135]) nel quale è stata operata una distinzione tra i segmenti OEM e post-vendita. La situazione nel caso in esame tuttavia è diversa, in quanto le bobine di fogli di alluminio non sono destinate a un segmento di mercato diverso da altri AFRP. Come altri AFRP, le bobine di fogli di alluminio presentano specifiche proprie, ma il prodotto è venuto a utilizzatori industriali che lo trasformano in un altro prodotto. Questo vale ad esempio per i tappi PP, ricavati da AFRP. Dall'inchiesta è emerso inoltre che tale prodotto è stato venduto da produttori dell'Unione in quantità significative. Analogamente, i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno venduto anche i prodotti esportati da altri produttori inclusi nel campione, a prescindere dal loro presunto segmento. Inoltre, contrariamente alla relazione dell'organo d'appello sugli HP-SSST, nel caso in esame non esistono differenze di prezzo significative tra le bobine di fogli di alluminio e altri AFRP che avrebbero consentito di operare una distinzione inequivocabile tra questo prodotto e altri AFRP. È opportuno ricordare altresì che l'autorità cinese incaricata dell'inchiesta non applica un metodo di confronto basato su NCP. Come accennato al considerando 302, la Commissione non ha neppure l'obbligo giuridico di effettuare un'analisi per segmento in ogni singolo caso, a prescindere dalle circostanze fattuali, né a norma del regolamento di base, né dell'accordo antidumping OMC, e nulla nelle relazioni sugli HP-SSST suggerirebbe che l'organo d'appello abbia assunto una simile posizione. Su questa base, la Commissione ha respinto la richiesta di un'analisi specifica per segmento.

(307) L'importatore Airoldi ha richiesto un'analisi specifica per segmento tra leghe dure e leggere, affermando che esistevano numerosi produttori di AFRP in lega leggera e solo alcuni produttori di leghe dure. Airoldi ha affermato inoltre che la capacità produttiva per le leghe dure era insufficiente.

(308) Airoldi non ha fornito elementi di prova dell'esistenza di una carenza di approvvigionamento per AFRP in leghe dure. Dall'inchiesta è emerso inoltre che gli AFRP ottenuti da leghe dure o leggere condividono le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base di altri AFRP che rientrano nella definizione del prodotto. In ogni caso i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione fabbricano leghe leggere e dure in quantità significative. Anche la tempra è una caratteristica prevista nella definizione dei vari tipi di prodotto della presente inchiesta. Le presunte differenze tra i prodotti in ogni caso sono state rilevate nel confronto dei prezzi. La Commissione ha pertanto respinto anche questa richiesta di analisi per segmento.

([133]) GU L 282 del 28.10.2010, pag. 1, considerando 83 e GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1, considerando 28.

([134]) *Cina – Misure che istituiscono dazi antidumping su tubi inossidabili non saldati ad alte prestazioni («HP-SSST») originari del Giappone* e *Cina – Misure che istituiscono dazi antidumping su tubi inossidabili non saldati ad alte prestazioni («HP-SSST») originari dell'Unione europea*, WT/DS454/AB/R; WT/DS460/AB/R.

([135]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione, del 3 marzo 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 65 del 4.3.2020, pag. 9).



4.4. **Consumo dell'Unione**

(309) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base dei dati di European Aluminium relativi alle vendite sul mercato dell'Unione, aggiungendo i dati sulle importazioni forniti da Eurostat, come indicato nel considerando 312.

(310) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione	2 623 119	2 772 585	2 659 616	2 403 637
Indice	*100*	*106*	*101*	*92*
Mercato vincolato	19 347	29 987	34 953	33 204
Indice	*100*	*155*	*181*	*172*
Libero mercato	2 603 772	2 742 598	2 624 664	2 370 433
Indice	*100*	*105*	*101*	*91*

Fonte: European Aluminium e Eurostat

(311) Nel periodo in esame il consumo sul libero mercato nell'Unione è diminuito del 9 %. Dal 2017 al 2018 il mercato dell'Unione è aumentato del 6 %, passando da circa 2,6 a 2,7 milioni di tonnellate, prima di registrare un calo di 4 punti percentuali nel 2019 e scendere ulteriormente a 2,4 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Il consumo totale dell'Unione ha seguito un andamento analogo, con un aumento nel 2018 seguito da un calo nel 2019, che è proseguito nel periodo dell'inchiesta in conseguenza della pandemia di COVID-19.

4.5. **Importazioni dal paese interessato**

4.5.1. *Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato*

(312) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base dei dati Eurostat adeguati ai codici NC secondo l'incontestata metodologia suggerita dal denunciante. La Commissione ha controllato e confermato le stime del denunciante concernenti la percentuale del prodotto in esame nei volumi importati con i codici NC indicati nell'avviso di apertura ([136]).

(313) A seguito della pubblicazione dell'avviso di modifica di cui alla nota 11, sono state considerate anche le importazioni con il codice NC 7607 19 90 per stabilire il volume di importazioni dal paese interessato. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base al volume delle importazioni dal paese interessato rispetto al volume del consumo totale dell'Unione di cui alla tabella 3.

(314) Oltre all'analisi delle importazioni complessive, la Commissione ha anche esaminato separatamente le importazioni in regime di perfezionamento attivo, in considerazione della loro quota significativa nel caso in esame.

(315) Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

([136]) Codici NC 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, 7606 12 92, 7606 12 93, 7606 12 99, 7606 91 00, 7606 92 00 e 7606 11 90.

Tabella 4

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)	160 869	321 851	345 720	265 727
Indice	*100*	*200*	*215*	*165*
Volume delle importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo (in tonnellate)	15 588	108 188	104 054	60 824
Indice	*100*	*694*	*668*	*390*
Volume delle importazioni dal paese interessato escluse quelle in regime di perfezionamento attivo	145 281	213 662	241 666	204 904
Indice	*100*	*147*	*166*	*141*
Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (in %)	6,2	11,7	13,2	11,2
Indice	*100*	*190*	*213*	*181*
Volume delle importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo (in %)	0,6	3,9	3,9	2,5
Indice	*100*	*657*	*658*	*426*
Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato escluse quelle in regime di perfezionamento attivo (in %)	5,5	7,7	9,1	8,5
Indice	*100*	*139*	*164*	*154*

Fonte: Eurostat

(316) Le importazioni dal paese interessato sono più che raddoppiate tra il 2017 e il 2019, fino a 345 720 tonnellate, prima di registrare un calo del 23 % tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. Nel complesso le importazioni cinesi di AFRP sono aumentate del 65 % durante il periodo in esame.

(317) Le importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo sono aumentate in misura significativa nel 2018, fino a 108 188 tonnellate, prima di calare leggermente nel 2019 e in proporzioni molto maggiori (di 278 punti percentuali) nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso le importazioni dalla Cina di AFRP in regime di perfezionamento attivo sono aumentate del 290 % nel periodo in esame.

(318) Le importazioni dal paese interessato, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, sono aumentante in misura massiccia tra il 2017 e il 2018, passando da 145 281 a 213 662 tonnellate. Nel 2019, contrariamente alle importazioni in regime di perfezionamento attivo e alle importazioni complessive dal paese interessato, sono aumentate nuovamente di 19 punti percentuali rispetto al 2018. Nel periodo dell'inchiesta sono diminuite di 36 762 tonnellate. Nel complesso tali importazioni sono aumentate del 41 % nel periodo in esame.

(319) Il produttore esportatore Xiamen Xiashun ha commentato l'andamento delle importazioni con il codice NC 7606 11 99 in Grecia tra il 2019 e il 2020, e ha messo in dubbio il fatto che i prodotti classificati con questo codice, per quanto concerne le importazioni della Grecia, rientrassero effettivamente nella definizione del prodotto.

(320) La Commissione ha indagato sulla questione, ma non ha potuto trarre conclusioni significative nella fase provvisoria. In ogni caso pare che una quota consistente delle importazioni dalla Cina con il codice NC 7606 11 99, dirette in Grecia e più in generale nell'UE, siano state effettuate in regime di perfezionamento attivo nel periodo 2018-2019 e abbiano registrato un calo significativo nel periodo dell'inchiesta. La Commissione continuerà a indagare sulla questione nella fase definitiva.

(321) La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è dapprima salita dal 6,1 % nel 2017 all'11,6 % nel 2018, superando così l'aumento del consumo. Nel 2019, a fronte della diminuzione del consumo, le importazioni dal paese interessato sono ulteriormente aumentate fino a una quota di mercato del 13,2 %. Nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato è scesa all'11,2 %. Nel complesso tuttavia la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato ha registrato un aumento di 5 punti percentuali durante il periodo in esame, equivalente a un aumento dell'81 %.

(322) La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato in regime di perfezionamento attivo è salita dallo 0,6 % nel 2017 al 3,9 % nel 2018 e 2019, prima di scendere al 2,5 % nel periodo dell'inchiesta.

(323) La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, è aumentata dal 5,5 % nel 2017 al 9,1 % nel 2019. Nel periodo dell'inchiesta a seguito di un calo delle importazioni e, in maggior misura, del consumo, la quota di mercato delle importazioni, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, è scesa all'8,5 %. Nel complesso, tale quota di mercato è aumentata del 54 % nel periodo in esame.

4.5.2. *Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi*

(324) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat, utilizzando i codici NC e il metodo di cui ai considerando 312 e 313.

(325) La media ponderata del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi delle importazioni dal paese interessato (EUR/tonnellata)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Tutte le importazioni	2 437	2 296	2 177	2 205
Indice	*100*	*94*	*89*	*91*
Perfezionamento attivo	2 856	2 139	1 968	2 098
Indice	*100*	*75*	*69*	*73*
Importazioni escluse quelle in regime di perfezionamento attivo	2 391	2 376	2 266	2 237
Indice	*100*	*99*	*95*	*94*
Prezzo LME dell'alluminio a 3 mesi - prezzo lettera (EUR/tonnellata)	1 752	1 791	1 617	1 535
Indice	*100*	*102*	*92*	*88*

Fonte: Eurostat, LME

(326) Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono scesi del 9 %, da 2 437 a 2 205 EUR/tonnellata. Sempre nel periodo in esame, tali prezzi sono rimasti molto inferiori ai prezzi di vendita dell'Unione, come illustrato nella tabella 9.

(327) Il prezzo delle importazioni in regime di perfezionamento attivo ha registrato un calo consistente nel 2018, quando il volume di tali importazioni è aumentato in misura significativa. Nel complesso il prezzo è diminuito del 27 %, mantenendosi molto al di sotto del prezzo medio delle importazioni, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo a partire dal 2018.

(328) Il prezzo delle importazioni, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, ha registrato un calo costante, da 2 391 EUR/tonnellata nel 2017 fino a 2 237 EUR nel periodo dell'inchiesta (-6 %).

(329) Tale evoluzione andrebbe vista alla luce dell'andamento degli indici mondiali dell'alluminio, come la quotazione del prezzo LME dell'alluminio a tre mesi (EUR/tonnellata), che mostra il prezzo dell'alluminio come materia prima ed è spesso utilizzata come punto di riferimento per la negoziazione del prezzo finale degli AFRP. A tale proposito, pare che la correlazione più elevata fosse tra prezzo LME e prezzi delle importazioni cinesi nell'ambito di altri regimi (0,97). La correlazione tra prezzo LME e prezzo delle importazioni in regime di perfezionamento attivo era la più bassa (0,5). Nel periodo dell'inchiesta, sulla base dei prezzi medi dell'Unione indicati nella tabella 9, la differenza tra i prezzi delle importazioni dalla Cina e i prezzi dell'Unione era all'incirca del 18 % se confrontata con il prezzo medio delle importazioni dalla Cina e all'incirca del 17 % se confrontata con il prezzo medio delle importazioni dalla Cina, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo.

(330) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta ([137]) confrontando:

a) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica; e

b) la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dalla Cina praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione ([138]).

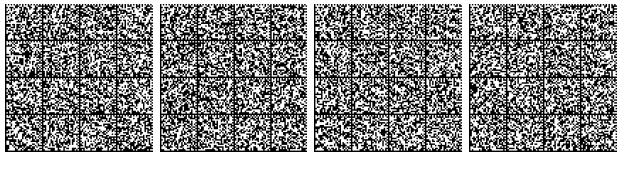
(331) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 4,6 % e l'11,2 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell'Unione. La media ponderata dell'undercutting era del 7,5 %.

(332) Il produttore esportatore Xiamen Xiashun ha affermato che, sulla base delle caratteristiche dell'NCP, le bobine di fogli di alluminio sarebbero simili ad alette, tappi PP e fogli litografici. Ha affermato inoltre che in considerazione del suo impiego come materia prima per laminatoi per fogli, questo prodotto richiedeva un prezzo diverso dai tipi di prodotti citati sopra. Xiamen Xiashun ha chiesto alla Commissione di ottenere dai produttori dell'Unione i rispettivi contratti e prezzi di vendita specifici per le bobine di fogli di alluminio e di confrontare questi prezzi con quelli praticati da Xiamen Xiashun per le bobine di fogli di alluminio vendute all'UE.

(333) Xiamen Xiashun non ha tuttavia fornito elementi di prova in merito alla presunta differenza di prezzo tra le diverse applicazioni (alette, tappi PP e fogli litografici) e i modelli esportati nell'UE. Tali differenze non sono state neppure quantificate. In ogni caso i prodotti di Xiamen Xiashun non sono stati confrontati con alette o fogli litografici perché i produttori dell'Unione inclusi nel campione non vendevano tali prodotti con lo stesso codice delle bobine di fogli di alluminio. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

([137]) Come spiegato al considerando 291, i margini di undercutting sono stati calcolati sulla base dell'UE-27.

([138]) Quando le vendite del produttore cinese al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione avvenivano tramite una società di vendita collegata con sede nell'Unione, il prezzo all'importazione era stabilito su base cif, adeguando il prezzo di vendita al primo acquirente indipendente tenendo conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV dell'importatore collegato, e dei profitti realizzati sulla base della media ponderata del margine di profitto durante il periodo dell'inchiesta, comunicati dagli importatori indipendenti inclusi nel campione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.



4.6. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

4.6.1. *Osservazioni generali*

(334) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(335) Come indicato nei considerando da 35 a 37, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(336) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta dell'associazione European Aluminium, che comprendeva dati relativi a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(337) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(338) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.6.2. *Indicatori macroeconomici*

4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(339) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell'Unione, nonché l'utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Volume di produzione (in tonnellate)	2 130 916	2 164 561	2 104 231	1 907 127
Indice	*100*	*102*	*99*	*89*
Capacità produttiva (in tonnellate)	2 471 262	2 528 879	2 522 331	2 509 831
Indice	*100*	*102*	*102*	*102*
Utilizzo degli impianti (%)	86,2	85,6	83,4	76,0
Indice	*100*	*99*	*97*	*88*

Fonte: European Aluminium, produttori dell'Unione inclusi nel campione

(340) Il volume di produzione è dapprima aumentato nel 2018, in conseguenza di un aumento delle vendite all'esportazione e del mercato vincolato. È diminuito nel 2019 e anche nel periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame, il volume di produzione è diminuito dell'11 %.

(341) Sempre nel periodo in esame, la capacità produttiva è leggermente aumentata. A fronte della riduzione generale del volume di produzione e del leggero aumento della capacità, l'utilizzo degli impianti ha evidenziato una tendenza al ribasso (-12 %) nel periodo in esame.

4.6.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

(342) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione, sia libero sia vincolato (in tonnellate)	1 742 739	1 726 391	1 650 249	1 518 343
Indice	*100*	*99*	*95*	*87*
Vendite e utilizzo sul mercato vincolato	19 347	29 987	34 953	33 204
Indice	*100*	*155*	*181*	*172*
Vendite e utilizzo sul mercato vincolato (in % delle vendite totali sul mercato)	0,7	1,1	1,3	1,4
Indice	*100*	*147*	*178*	*187*
Vendite sul libero mercato	1 723 392	1 696 403	1 615 297	1 485 139
Indice	*100*	*98*	*94*	*86*
Quota di mercato (delle vendite sul libero mercato) (%)	66,2	61,9	61,5	62,7
Indice	*100*	*93*	*93*	*95*

Fonte: European Aluminium, Eurostat e produttori dell'Unione inclusi nel campione

(343) Le vendite totali nell'UE hanno registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame (-13 %) ed erano già diminuite del 5 % nel 2019.

(344) Come indicato al considerando 298, una parte estremamente ridotta della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinata al mercato vincolato. Tale quota rappresentava meno dell'1,5 % del consumo dell'Unione.

(345) Le vendite totali dell'industria dell'Unione sul libero mercato sono diminuite di quasi 240 000 tonnellate nel periodo in esame. Sebbene il consumo avesse raggiunto il livello massimo nel 2018 (+ 5 %), tali vendite avevano già evidenziato una tendenza al ribasso (-2 %) che è proseguita nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso le vendite sul libero mercato dell'UE sono diminuite del 14 %.

(346) La quota di mercato delle vendite sul libero mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 66,2 % nel 2017 al 62,7 % nel periodo dell'inchiesta. Dopo un calo del 7 % nel periodo 2018-2019, è aumentata di 1,2 punti percentuali.

4.6.2.3. Crescita

(347) In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere volumi di vendita nell'UE l'industria dell'Unione ha perso anche quote di mercato sul libero mercato.

4.6.2.4. Occupazione e produttività

(348) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno, ETP)	9 025	8 518	8 644	8 240
Indice	*100*	*94*	*96*	*91*
Produttività (tonnellate/ETP)	236	254	243	231
Indice	*100*	*108*	*103*	*98*

Fonte: European Aluminium e produttori dell'Unione inclusi nel campione

(349) L'occupazione è diminuita del 9 % nel periodo in esame, mentre l'industria dell'Unione cercava di garantire la propria sostenibilità e di allinearla alla domanda nel mercato interno.

(350) La produttività ha pertanto segnato un primo miglioramento nel 2018, passando da 236 a 254 tonnellate/ETP, per poi subire un calo a seguito della riduzione dei volumi di produzione. Nel complesso la produttività si è ridotta del 2 %.

4.6.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(351) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione.

(352) Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.6.3. *Indicatori microeconomici*

4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(353) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato (EUR/tonnellata)	2 792	2 888	2 752	2 680
Indice	*100*	*103*	*99*	*96*
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	2 712	2 854	2 762	2 739
Indice	*100*	*105*	*102*	*101*
Prezzo LME dell'alluminio a 3 mesi — prezzo lettera (EUR/tonnellata)	1 752	1 791	1 617	1 535
Indice	*100*	*102*	*92*	*88*

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione e LME

(354) I prezzi di vendita sul mercato dell'Unione applicati a parti indipendenti (il libero mercato) sono dapprima saliti da 2 792 a 2 888 EUR/tonnellata nel 2018. In seguito sono diminuiti di 4 punti percentuali nel 2019, prima di scendere a 2 680 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta.

(355) Questa tendenza andrebbe considerata alla luce degli sviluppi nell'industria. In primo luogo, nel periodo in esame, i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno cercato di mantenere lo stesso volume di produzione per diluire i costi, mentre adattavano la propria combinazione di prodotti per aumentare le vendite di prodotti ad alto valore aggiunto. I rispettivi prezzi hanno seguito una tendenza al ribasso, in linea con l'andamento del prezzo LME dell'alluminio come materia prima, riportato nella tabella 9.

(356) Il costo unitario di produzione dei produttori inclusi nel campione era anche fortemente influenzato dall'andamento del prezzo LME e comprendeva i costi supplementari sostenuti dai produttori inclusi nel campione nel passaggio verso prodotti a più alto valore aggiunto. Il costo unitario di produzione ha risentito negativamente anche del calo del volume di produzione osservato a partire dal 2019. Nel complesso il costo di produzione è aumentato dell'1 % mentre il prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato è diminuito del 4 % nel periodo in esame. Parallelamente il prezzo LME dell'alluminio è sceso del 12 %.

(357) Un importatore, Nilo, ha affermato che i produttori tedeschi hanno beneficiato di riduzioni di costo per quanto concerne l'energia elettrica. La Commissione ha stabilito che i produttori dell'Unione necessitavano di assorbire i maggiori costi diretti e indiretti dell'energia elettrica derivanti dal sistema di scambio di quote di emissione («ETS») ([139]), in base al quale le società dell'UE ricevono un numero inferiore di quote di emissione di CO_2 a titolo gratuito e quindi hanno bisogno di acquistare quote di emissione di CO_2 aggiuntive per produrre lo stesso volume di AFRP. Nel caso in questione, la differenza tra l'aumento del costo dell'energia elettrica per i produttori tedeschi e la compensazione ricevuta è stata una perdita netta, per cui l'argomentazione dell'importatore è di fatto errata. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

4.6.3.2. Costo del lavoro

(358) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	70 255	72 448	72 523	73 430
Indice	*100*	*103*	*103*	*105*

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

(359) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 5 % nel periodo in esame. Una società inclusa nel campione ha sostenuto costi di ristrutturazione che si riflettono nel costo del lavoro.

4.6.3.3. Scorte

(360) Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)	63 273	66 879	65 204	65 455

([139]) Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE è uno dei pilastri della politica dell'UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali.

Indice	*100*	*106*	*103*	*103*
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	7,8	8,3	8,4	9,2
Indice	*100*	*106*	*108*	*118*

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

(361) Le scorte finali si sono mantenute a un livello ragionevole durante tutto il periodo in esame. Poiché l'industria degli AFRP in genere opera secondo un sistema di produzione su ordinazione, questo indicatore riveste un'importanza minore nell'analisi generale del pregiudizio.

(362) La percentuale delle scorte finali espressa con riferimento alla produzione evidenzia un aumento generale, dovuto principalmente al calo del volume di produzione.

4.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(363) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)	2,8	1,2	-0,4	-2,2
Indice	*100*	*42*	*-13*	*-78*
Flusso di cassa (in EUR)	97 502 816	82 877 851	92 397 462	43 585 647
Indice	*100*	*85*	*95*	*45*
Investimenti (in EUR)	64 646 226	73 447 421	160 412 341	141 607 601
Indice	*100*	*114*	*248*	*219*
Utile sul capitale investito (in %)	12,0	7,3	3,6	-2,8
Indice	*100*	*60*	*30*	*-23*

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

(364) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

(365) Le vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono passate dal registrare profitti nel 2017 a subire perdite nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta. Anche le redditività ha quindi evidenziato una costante tendenza al ribasso nel periodo in esame, passando dal 2,8 % nel 2017 a -2,2 % nel periodo dell'inchiesta.

(366) È importante notare che, come spiegato al considerando 356, i costi dei produttori dell'Unione sono aumentati più dei prezzi praticati, con un conseguente calo di redditività dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). In effetti, durante tutto il periodo in esame, i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione

(cfr. tabelle 5 e 9), limitando gli aumenti di prezzo che si sarebbero attesi in un contesto di crescente domanda (fino al 2019) e di modifica della combinazione di prodotti (più prodotti ad alto valore aggiunto). Ciò ha determinato una contrazione dei prezzi e un calo della redditività. La contrazione dei prezzi è proseguita nel periodo dell'inchiesta. Pur evidenziando un leggero aumento, di fatto i prezzi cinesi sono rimasti molto al di sotto del livello di prezzo praticato dall'industria dell'Unione. Ciò è dimostrato anche dai notevoli margini di undercutting indicati al considerando 331.

(367) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto è stata negativa nel periodo in esame, in linea con l'andamento della redditività. Nel periodo in esame il flusso di cassa ha registrato un calo del 55 %.

(368) Sempre nel periodo in esame, gli investimenti sono aumentati del 119 %. Sono stati promossi dall'attuazione dei piani di investimento di due produttori dell'Unione inclusi nel campione. Gli investimenti sono stati effettuati principalmente al fine di aumentare l'efficienza e di indirizzare le imprese verso prodotti ad alto valore aggiunto concentrando l'attenzione sul cliente. Questo aspetto era considerato essenziale affinché i produttori inclusi nel campione restassero competitivi sul mercato e fossero in grado di seguire gli sviluppi più recenti e di offrire prodotti di qualità.

(369) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha evidenziato un andamento negativo, scendendo dal 12 % nel 2017 a -2,8 % nel periodo dell'inchiesta. Un simile andamento segue il calo di redditività dell'industria dell'Unione.

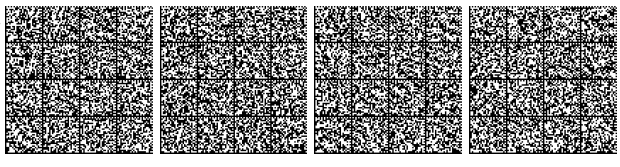
(370) I tre produttori inclusi nel campione fanno parte di grandi gruppi di società e hanno continuato a raccogliere capitali per gli investimenti durante il periodo in esame. Tuttavia, con utili sul capitale investito in così rapido calo, la capacità delle entità produttive incluse nel campione di ottenere capitale in futuro è chiaramente a rischio.

4.6.4. *Conclusioni sul pregiudizio*

(371) Nel periodo in esame le importazioni di AFRP dalla Cina sono aumentate in misura significativa in termini assoluti (+ 65 %) e in termini relativi (+ 5 punti percentuali nella quota di mercato), mentre il consumo nell'UE è diminuito dell'8 %. L'aumento delle importazioni ha interessato sia le importazioni in regime di perfezionamento attivo sia le importazioni totali escluse quelle in regime di perfezionamento attivo. I prezzi delle importazioni dalla Cina si sono mantenuti costantemente bassi e molto al di sotto dei prezzi applicati dall'industria dell'Unione per tutto il periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi all'importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell'Unione in media del 7,5 %. A prescindere dallo specifico undercutting riscontrato in merito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha anche rilevato che i prezzi cinesi erano costantemente bassi e notevolmente al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame (cfr. tabelle 5 e 9). L'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi).

(372) La maggior parte degli indicatori macroeconomici, quali produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite nel mercato dell'UE, quota di mercato, occupazione e produttività, ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Solo la capacità ha evidenziato una tendenza leggermente positiva. Analogamente, la maggior parte degli indicatori microeconomici, quali prezzi di vendita nel libero mercato dell'UE, costo di produzione, costo del lavoro, redditività, scorte finali, flusso di cassa e utile sul capitale investito, hanno registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Solo gli investimenti hanno evidenziato una tendenza positiva, dopo che i produttori inclusi nel campione hanno effettuato investimenti finalizzati a mantenere la competitività e adeguarsi agli sviluppi più recenti in termini di prodotto. Anche l'andamento degli stessi indicatori del pregiudizio è risultato negativo considerando il periodo 2017-2019, vale a dire prima dell'inizio della pandemia di COVID-19.

(373) L'industria dell'Unione ha adeguato la propria combinazione di prodotti nell'intento di garantire margini migliori su prodotti a più alto valore aggiunto nel periodo in esame, pur mantenendo volumi sufficienti per diluire i costi fissi. In tale contesto, i costi dell'industria dell'Unione ovviamente sono aumentati. L'industria dell'Unione non ha potuto nemmeno beneficiare dell'aumento del consumo nel periodo 2018-2019 e ha dovuto diluire i costi fissi su un volume di produzione inferiore (-11 %) con un conseguente aumento generale dei costi di produzione (+ 1 %),



mentre il prezzo LME dell'alluminio a 3 mesi era diminuito (-12 %). Per quanto concerne i prezzi di vendita, l'industria dell'Unione ha subito una concorrenza agguerrita anche sui mercati a maggior valore aggiunto e non ha potuto aumentare i suoi prezzi ai livelli attesi (-4 %). Alla luce degli sviluppi in termini di costo e di prezzo, la redditività è progressivamente peggiorata e si è trasformata in una situazione di perdita già nel 2019, prima che le circostanze si aggravassero nel periodo dell'inchiesta.

(374) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. **NESSO DI CAUSALITÀ**

(375) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha garantito che non venissero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati individuati i seguenti fattori potenziali: pandemia di COVID-19, contrazione della domanda, importazioni da paesi terzi, strategia commerciale dell'industria dell'Unione, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, efficienza dell'industria dell'Unione, importazioni dell'industria dell'Unione dal paese interessato e obblighi contrattuali collegati al prezzo LME dell'alluminio.

5.1.1. *Effetti delle importazioni oggetto di dumping*

(376) Il deterioramento nella situazione dell'industria dell'Unione ha coinciso con una penetrazione significativa delle importazioni dalla Cina, i cui prezzi sono risultati costantemente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione e hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione. Come indicato al considerando 371, i prezzi all'importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell'Unione in media del 7,5 %.

(377) Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato (come illustrato nella tabella 4) passando da circa 161 000 tonnellate nel 2017 a circa 266 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 65 %. In termini di quota di mercato l'aumento è stato dell'81 %, dal 6,2 % all'11,2 %. Nello stesso periodo (come illustrato nella tabella 7), le vendite dell'industria dell'Unione sul libero mercato sono diminuite del 14 % e la sua quota di mercato è scesa dal 66,2 % al 62,7 %, con un calo del 5 %. In attesa dell'analisi delle importazioni della Grecia in regime di perfezionamento attivo, la Commissione ha esaminato le importazioni anche escludendo tali dati. In questo caso, la tendenza sarebbe analoga ed evidenzierebbe un aumento delle importazioni cinesi pari al 41 % e un aumento della quota di mercato del 54 %, dal 5,5 % all'8,5 %.

(378) La situazione nel periodo 2017-2019 è anche più indicativa, poiché le importazioni cinesi sono più che raddoppiate (da 161 000 tonnellate a 354 000 tonnellate) raggiungendo una quota di mercato del 13,2 %, mentre la quota dell'industria dell'Unione sul libero mercato era scesa al 61,5 % (-4,7 punti percentuali). Nonostante un calo del consumo tra il 2018 e il 2019, di fatto le importazioni cinesi hanno continuato ad aumentare e ad acquisire quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione.

(379) Le importazioni oggetto di dumping sono costantemente aumentate su base annua in termini assoluti e relativi fino all'inizio della pandemia di COVID-19 nel primo semestre del 2020 (aspetto analizzato nella prossima sezione). Come risulta evidente dalle tabelle 3 e 4, l'aumento del consumo nel 2018 e nel 2019 ha favorito principalmente le importazioni cinesi. L'apparente «allentamento» della penetrazione delle importazioni dalla Cina osservato nel periodo dell'inchiesta è fuorviante. Considerando attentamente le tendenze nel periodo in esame, la relazione tra le importazioni e il pregiudizio subito dall'industria appare piuttosto evidente. Il quadro rilevato durante il periodo dell'inchiesta di fatto è solo un prolungamento della tendenza osservata, leggermente mitigata dall'impatto generale della pandemia sulla produzione cinese, sulle esportazioni verso l'Unione e sul consumo nell'UE.

(380) I prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti del 9 % nel periodo in esame (come indicato nella tabella 5), passando da 2 437 EUR/tonnellata a 2 205 EUR/tonnellata. Per contro, i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti solo del 4 % nello stesso periodo, passando da 2 792 EUR/tonnellata nel 2017 a 2 680 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta. Pur partendo da un livello di prezzo inferiore nel 2017, i prezzi cinesi hanno quindi registrato una diminuzione superiore (-232 EUR/tonnellata) rispetto a quelli dell'industria dell'Unione (-112 EUR/tonnellata) nel periodo in esame. Nel periodo 2017-2019 inoltre il calo dei prezzi cinesi è stato dell'11 %, a fronte di una diminuzione dell'1 % dei prezzi dell'industria dell'Unione.

(381) Le importazioni in regime di perfezionamento attivo erano effettuate a prezzi inferiori rispetto alle importazioni che escludono il perfezionamento attivo. I prezzi delle importazioni dalla Cina in regime di perfezionamento attivo erano anche molto più bassi dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Tali prezzi hanno seguito un andamento irregolare e sembrano completamente scollegati dall'andamento dei prezzi dell'alluminio a livello mondiale, ad esempio della LME. Nel periodo in esame sono diminuiti del 27 %.

(382) I prezzi delle importazioni oggetto di dumping, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo, che rappresentano in media oltre il 70 % delle importazioni dalla Cina, sono diminuiti costantemente nel periodo in esame, da 2 391 EUR/tonnellata nel 2017 a 2 237 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta, o complessivamente del 6 %.

(383) L'andamento dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping evidenzia una contrazione significativa dei prezzi. L'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). In effetti, durante tutto il periodo in esame, i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, limitando gli aumenti di prezzo che si sarebbero attesi in un contesto di crescente domanda (fino al 2019) e di modifica della combinazione di prodotti (più prodotti ad alto valore aggiunto). Ciò ha determinato una contrazione dei prezzi e un calo della redditività dell'industria dell'Unione.

(384) Dall'inchiesta è emerso inoltre che la penetrazione delle importazioni cinesi nel periodo in esame non ha interessato solo il mercato dei prodotti di base, dove di norma si applicano contratti a breve termine, ma anche altre parti del mercato, dove vengono venduti prodotti a più alto valore aggiunto nel quadro di contratti a medio-lungo termine. In simili contratti il prezzo non è l'unico elemento importante, ma è chiaro che i prezzi bassi (che riflettono i margini di undercutting indicati sopra, in media del 7,5 %) svolgono un ruolo fondamentale nel processo decisionale dei clienti.

(385) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti sia in termini di volume che di prezzi.

5.1.2. *Effetti di altri fattori*

5.1.2.1. Contrazione della domanda

(386) Un importatore, Airoldi, ha affermato che la riduzione del consumo era collegata al calo della domanda nel settore aerospaziale. L'importatore ha quindi chiesto di inserire tale settore nell'analisi del pregiudizio.

(387) Come indicato al considerando 57, i prodotti usati per la fabbricazione di parti di aeromobili sono esclusi dalla presente inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(388) Un altro importatore, Nova Trading SA (Nova Trading), ha affermato che l'industria dell'Unione aveva aumentato la propria capacità produttiva per far fronte a una crescita attesa nel mercato dei veicoli elettrici che non si è concretizzata, con un conseguente calo dei prezzi e della redditività. Gli AFRP usati come pannelli di carrozzeria nell'industria automobilistica sono però esclusi dalla definizione del prodotto e un eventuale pregiudizio subito al riguardo non rientra né è considerato nella presente inchiesta. Tale argomentazione è stata respinta.

(389) Il produttore esportatore Xiamen Xiashun ha affermato che nel 2019 l'aumento delle importazioni è stato più moderato del calo del consumo e che l'industria dell'Unione ha risentito maggiormente del calo del consumo che dell'aumento delle importazioni dalla Cina. Lo stesso produttore esportatore ha affermato che gli indicatori macroeconomici si sono mantenuti stabili fino a metà/fine 2019 e che la causa del pregiudizio era il calo della domanda.

(390) L'ulteriore aumento delle importazioni dalla Cina nel 2019, avvenuto in concomitanza con il calo del consumo, dovrebbe essere considerato un altro elemento di prova del pregiudizio. In presenza di un calo della domanda, normalmente ci si aspetterebbe che tutti i produttori ne risentano allo stesso modo o che anche le esportazioni diminuiscano maggiormente rispetto alle vendite interne (dell'Unione) in considerazione della vicinanza tra

produttori e acquirenti nazionali. Eppure nel 2019 le importazioni dalla Cina hanno continuato ad aumentare in termini assoluti, con un conseguente aumento della quota di mercato di 1,5 punti percentuali rispetto al 2018, a scapito dell'industria dell'Unione. Di fatto, a fronte di un calo del consumo di circa 113 000 tonnellate, le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite di circa 76 000 tonnellate. Ciò significa che l'industria dell'Unione ha assorbito il 67 % del calo, mentre le importazioni dalla Cina sono aumentate di circa 24 000 tonnellate. Parallelamente, i prezzi già bassi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti ulteriormente del 5 %.

(391) Per quanto concerne l'andamento degli indicatori macroeconomici, nel 2018 e 2019 erano già emersi segnali di pregiudizio, poiché si era già evidenziato un peggioramento significativo in termini di vendite, quota di mercato e occupazione. In ogni caso l'analisi del pregiudizio non dovrebbe basarsi esclusivamente sull'andamento degli indicatori macroeconomici, bensì su una valutazione globale degli indicatori micro-e macroeconomici. Considerando il biennio 2018-2019 nel suo complesso, entrambi i tipi di indicatori stavano già delineando una situazione pregiudizievole.

5.1.2.2. Pandemia di COVID-19

(392) La pandemia di COVID-19, iniziata nel primo semestre del 2020, ha inciso in vari modi sulla situazione del mercato dell'UE. Il consumo nel mercato dell'UE ha registrato un calo, accompagnato da una flessione delle importazioni dalla Cina.

(393) Come spiegato al considerando 379, nel periodo 2017-2019 le importazioni cinesi oggetto di dumping erano già aumentate costantemente su base annua, con il risultato di un aumento superiore al 100 % fino allo scoppio della pandemia di COVID-19 nel primo semestre del 2020. In altri termini, il pregiudizio notevole causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping si era già concretizzato, come risulta dall'andamento negativo della maggior parte degli indicatori macro- e microeconomici nel periodo 2017-2019, quando è entrata in gioco la COVID-19.

(394) In un simile contesto, non si può negare che la pandemia di COVID-19 e il successivo calo dei consumi abbiano contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione dell'industria dell'Unione, già deteriorata.

(395) Questa evoluzione tuttavia non attenua il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole riscontrato e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Come osservato in precedenza, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC che sono più che raddoppiate in un triennio prima dello scoppio della pandemia, per cui è chiaro che il pregiudizio notevole si era già verificato prima, a prescindere dalla pandemia.

5.1.2.3. Importazioni da paesi terzi

(396) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Importazioni da paesi terzi

Paese		2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato	Volume (tonnellate)	719 511	724 344	663 648	619 566
	Indice	*100*	*101*	*92*	*86*
	Quota di mercato sul libero mercato (%)	27,6	26,4	25,3	26,1
	Indice	*100*	*96*	*92*	*95*
	Prezzo medio	3 091	3 075	2 924	2 887
	Indice	*100*	*99*	*95*	*93*

di cui Turchia	Volume (tonnellate)	165 649	173 429	189 574	184 824
	Indice	*100*	*105*	*114*	*112*
	Quota di mercato sul libero mercato (%)	6,4	6,3	7,2	7,8
	Indice	*100*	*98*	*113*	*122*
	Prezzo medio	2 622	2 714	2 517	2 443
	Indice	*100*	*103*	*96*	*93*

Fonte: Eurostat

(397) Il produttore esportatore incluso nel campione Xiamen Xiashun ha indicato che le importazioni dalla Cina erano diminuite nel periodo dell'inchiesta, a vantaggio dell'industria dell'Unione e di altri paesi. Ha anche segnalato che nello stesso periodo i prezzi delle importazioni dalla Cina erano aumentati. Il produttore esportatore ha rilevato inoltre che la stessa industria dell'Unione ha riconosciuto la concorrenza sleale delle importazioni da paesi come India, Egitto e Turchia.

(398) L'utilizzatore Società A ha affermato che la quota di mercato cinese era bassa rispetto a quella dell'industria dell'Unione e ha richiesto un'analisi delle importazioni da altri paesi.

(399) Nonostante il calo di volume, nel periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Cina rappresentavano comunque una quota di mercato dell'11,1 %, corrispondente a un aumento dell'80 % nell'arco del periodo in esame. Benché nel periodo dell'inchiesta i prezzi cinesi siano aumentati, nello stesso periodo i prezzi all'esportazione cinesi erano comunque inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, in media del 7,5 %.

(400) Le importazioni da altri paesi inoltre sono diminuite del 14 % nel periodo in esame. A fronte del calo del consumo (-8 %), anche la loro corrispondente quota di mercato è scesa dal 27,6 % al 26,1 %. Ciò significa che anche le importazioni da altri paesi hanno perso quote di mercato a favore delle importazioni dalla Cina.

(401) In particolare le importazioni dalla Turchia, che erano al secondo posto in termini di volumi dopo le importazioni dalla Cina verso l'UE, sono aumentate del 12 % nel periodo in esame e hanno ampliato la quota di mercato di 1,2 punti percentuali. I loro prezzi tuttavia sono rimasti molto più alti di quelli delle importazioni dalla Cina e hanno seguito l'andamento del prezzo LME.

(402) Su questa base, la Commissione ha concluso che l'andamento delle importazioni da altri paesi e la leggera flessione delle importazioni dalla Cina nel periodo dell'inchiesta non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.1.2.4. Strategia commerciale dell'industria dell'Unione

(403) Il produttore esportatore Xiamen Xiashun ha affermato che l'orientamento dell'industria dell'Unione verso determinati segmenti caratterizzati da prodotti di prezzo superiore, che hanno subito un calo della domanda nel periodo in esame, era un fattore che poteva inficiare il nesso di causalità. Xiamen Xiashun ha sostenuto inoltre che, concentrandosi su prodotti di prezzo superiore, l'industria dell'Unione aveva ridotto la capacità disponibile per gli acquirenti di bobine di fogli di alluminio, che a loro volta avevano dovuto rivolgersi ad altre fonti di approvvigionamento. Il produttore esportatore ha affermato altresì di essere di gran lunga il principale fornitore del mercato dell'UE, fatta eccezione per l'industria dell'Unione, e che i prezzi cinesi e dell'Unione per gli AFRP destinati alle bobine di fogli di alluminio erano comparabili.

(404) Per quanto concerne la strategia commerciale dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 355 l'industria dell'Unione ha cercato di mantenere lo stesso volume di produzione, che è sceso solo dell'1 % tra il 2017 e il 2019, mentre adeguava la sua combinazione di prodotti nell'intento di aumentare le vendite di prodotti a più alto valore aggiunto.

(405) Come illustrato nella tabella 3, la domanda di AFRP oggetto della presente inchiesta si è mantenuta stabile o è addirittura aumentata nel periodo 2017-2019. L'inchiesta inoltre non ha evidenziato un calo della domanda di prodotti di prezzo superiore. Come indicato al considerando 384, dall'inchiesta è emerso piuttosto che l'industria dell'Unione ha subito una concorrenza agguerrita da parte delle importazioni dalla Cina anche nella fascia superiore del mercato. Le importazioni oggetto di dumping hanno quindi determinato un calo delle vendite senza la possibilità di applicare i prezzi superiori previsti. La situazione dell'industria di conseguenza è peggiorata notevolmente.

(406) Per quanto concerne il settore dei fogli, come indicato ai considerando da 303 a 306, un'analisi per segmento non è stata considerata giustificata e valgono gli stessi motivi di cui al considerando 405. Il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è derivato anche dai prezzi pregiudizievoli praticati da Xiamen Xiashun, che vendeva esclusivamente al settore dei fogli e durante il periodo dell'inchiesta ha applicato prezzi inferiori a quelli dell'Unione, a un livello simile al margine medio di undercutting del 7,5 %. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(407) Su questa base, la Commissione ha concluso che la strategia commerciale seguita dall'industria dell'Unione non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.1.2.5. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(408) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)	315 664	370 316	387 640	328 898
Indice	*100*	*117*	*123*	*104*
Prezzo medio (EUR/ tonnellata)	2 855	2 996	2 902	2 794
Indice	*100*	*105*	*102*	*98*

Fonte: European Aluminium e produttori dell'Unione inclusi nel campione

(409) Le esportazioni dell'industria dell'Unione sono aumentate del 4 % nel periodo in esame, passando da circa 315 664 tonnellate nel 2017 a circa 328 898 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

(410) Il prezzo medio di queste esportazioni dapprima è aumentato del 5 % nel 2018 per poi scendere progressivamente a un livello inferiore al 2017 (-2 %). Il prezzo medio di queste esportazioni si è mantenuto costantemente al di sopra del prezzo che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere sul mercato dell'Unione.

(411) Un importatore, Nova Trading, ha affermato che la guerra commerciale USA-Cina ha avuto un impatto negativo sull'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione.

(412) Come illustrato nella tabella 14, le esportazioni dell'industria dell'Unione non hanno risentito negativamente del peggioramento delle relazioni commerciali tra USA e Cina. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(413) In considerazione del loro contributo alla produzione e alle vendite totali dell'industria dell'Unione, e tenuto conto del prezzo elevato delle esportazioni dell'industria dell'Unione verso paesi terzi e del loro volume stabile, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.1.2.6. Efficienza dell'industria dell'Unione

(414) Diverse parti interessate, Xiamen Xiashun, Airoldi, Nilo e Società A, hanno presentato varie argomentazioni per quanto riguarda l'efficienza dell'industria dell'Unione. Tali argomentazioni si possono sintetizzare come segue:

— le apparecchiature di produzione dell'Unione sono antiquate e caratterizzate da un basso tasso di utilizzo. Contrariamente all'industria cinese, l'industria dell'Unione può fornire solo un volume limitato di prodotti di grande ampiezza. L'industria dell'Unione non dispone di una capacità sufficiente. L'industria dell'Unione non dispone neanche di una capacità sufficiente per leghe dure;

— i volumi di produzione e di vendite nel segmento dei fogli hanno risentito di interventi di ristrutturazione;

— il calo della redditività ha risentito degli aumenti dei costi per stipendi e salari e dei costi dei servizi.

(415) Può darsi che alcuni produttori dell'Unione siano ancora in ritardo in termini di apparecchiature, ma dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione è dinamica e ha aumentato notevolmente gli investimenti in un periodo difficile, nell'intento di aumentare la capacità, adattare le apparecchiature di produzione per razionalizzare il processo produttivo e acquistare le tecnologie più recenti per continuare a rispondere alle esigenze degli acquirenti. L'analisi della capacità e dell'utilizzo degli impianti nella tabella 6 mostra che l'industria dell'Unione ha aumentato la capacità e potrebbe migliorare i tassi di utilizzo degli impianti. Per quanto concerne le leghe dure, non sono stati forniti elementi di prova che indichino una capacità insufficiente. In ogni caso, le leghe dure rappresentavano il 20-30 % delle vendite complessive dei produttori inclusi nel campione sul mercato dell'UE. Considerando le dimensioni del campione, le vendite di leghe dure e la mancanza di elementi di prova forniti da Airoldi, si è concluso in via provvisoria che la capacità per tali prodotti era sufficiente. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(416) Per quanto concerne la situazione in particolare nel segmento dei fogli, un'analisi separata di tale segmento non è stata ritenuta giustificata. Come indicato ai considerando da 303 a 306, le bobine di fogli di alluminio in effetti rientrano nella definizione del prodotto e non esistono chiare linee di demarcazione relative al canale di distribuzione o al prezzo del prodotto. Tale argomentazione è stata pertanto considerata priva di oggetto.

(417) Benché non si possa escludere che siano necessari ulteriori investimenti nella tecnologia più recente per garantire la sostenibilità a lungo termine dell'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che lo stato delle apparecchiature di produzione dell'industria dell'Unione e l'evoluzione dei suoi costi operativi non attenuano il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(418) La Commissione ha considerato insignificante l'asserito aumento dei costi dei servizi, mentre l'industria dell'Unione potrebbe mantenere sotto controllo il costo del lavoro nonostante l'impatto delle spese di ristrutturazione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(419) Un importatore, Nova Trading, ha affermato inoltre che i risultati dell'industria dell'Unione hanno subito le ripercussioni di un attacco informatico a Hydro e di una controversia ambientale in Brasile relativa allo stesso produttore.

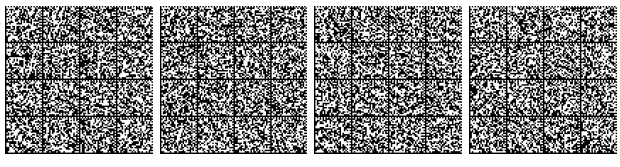
(420) In primo luogo, tali questioni non riguardano le attività dell'industria dell'Unione, poiché si riferiscono alla controllante del produttore dell'Unione con sede in Norvegia e a un'impresa collegata con sede in Sud America. Data la loro natura, tali questioni si riferiscono in ogni caso a spese straordinarie che non sono prese in considerazione nel valutare la redditività dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(421) La Commissione ha pertanto concluso che nessuno dei fattori di cui sopra ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.1.2.7. Importazioni dell'industria dell'Unione

(422) Il produttore esportatore Xiamen Xiashun ha affermato che il presunto pregiudizio subito è stato causato da acquisti del prodotto in esame da parte della stessa industria dell'Unione.

(423) Le importazioni dell'industria dell'Unione sono state effettuate da una società collegata a un produttore dell'Unione e operante su una base semi indipendente, che ha acquistato dalla Cina una piccola parte del suo fabbisogno. Queste importazioni erano marginali, sono diminuite nel periodo in esame e rappresentano solo dall'1 al 4 % del totale delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta. Considerato il volume limitato, la Commissione ha concluso che tali acquisti non avrebbero potuto causare un pregiudizio all'industria dell'Unione.



5.1.2.8. Prezzo LME dell'alluminio

(424) L'importatore Nova Trading ha affermato che il calo del prezzo LME a partire da luglio 2018 fino al periodo precedente la pandemia di COVID-19 ha esercitato un'influenza diretta sulla redditività dei produttori dell'Unione.

(425) L'industria dell'Unione di norma vende AFRP sulla base di contratti che citano come riferimento il prezzo LME più recente o il prezzo LME a 3 mesi. I produttori dell'Unione utilizzano strumenti di copertura volti a compensare la differenza tra il prezzo dell'alluminio indicato nel contratto e l'effettivo prezzo di acquisto dell'alluminio.

(426) Tenendo conto delle modalità di fissazione dei prezzi dell'alluminio mediante contratti e del fatto che l'industria dell'Unione si protegge dalle fluttuazioni delle materie prime, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le diminuzioni dei prezzi delle materie prime non avrebbero causato un pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.1.3. *Conclusioni sul nesso di causalità*

(427) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Con l'eccezione della pandemia di COVID-19, che ha aggravato la situazione dell'industria dell'Unione già interessata da un pregiudizio notevole, nessuno dei fattori ha contribuito, singolarmente o in combinazione con altri, agli sviluppi negativi degli indicatori del pregiudizio osservati nel periodo in esame.

(428) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che la pandemia di COVID-19 non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6. **INTERESSE DELL'UNIONE**

6.1. **Interesse dell'industria dell'Unione e dei fornitori**

(429) Nell'Unione sono presenti 20 gruppi noti di società produttrici di AFRP. L'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di recuperare la quota di mercato perduta, migliorando nel contempo la redditività verso livelli considerati sostenibili.

(430) L'industria dell'Unione impiega direttamente oltre 8 000 lavoratori e molti altri dipendono indirettamente da essa. I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l'Unione.

(431) L'assenza di misure con tutta probabilità avrebbe un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione, in termini di ulteriore abbassamento dei prezzi, calo delle vendite e ulteriore peggioramento della redditività in un momento in cui l'industria ha investito importi consistenti al fine di garantire la propria sostenibilità. Le misure consentirebbero all'industria dell'Unione di sfruttare il proprio potenziale sul mercato dell'Unione, di recuperare la quota di mercato persa e di migliorare la redditività portandola ai livelli attesi in condizioni di concorrenza normali.

(432) Oltre a rappresentare l'industria dell'Unione, European Aluminium rappresenta anche gran parte del settore dell'alluminio primario nell'Unione, che fornisce lingotti/placche all'industria dell'Unione. Il settore dell'alluminio primario rappresenta anche un'importante fonte di occupazione nell'Unione e fa affidamento sulla solidità dei suoi acquirenti a valle. Anche la redditività dei fornitori a monte, che occupano circa 2 800 lavoratori, sarebbe messa a rischio se l'industria dell'Unione subisse un'ulteriore contrazione.

(433) La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione di misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione e dei suoi fornitori a monte.

6.2. **Interesse degli importatori**

(434) Solo quattro importatori indipendenti hanno presentato un modulo di campionamento che rappresenta meno del 2 % delle importazioni cinesi. Gli importatori acquistavano AFRP anche da altre fonti.

(435) Gli importatori inclusi nel campione operavano in diversi settori di attività all'interno e all'esterno dell'Unione. Nel complesso gli AFRP rappresentavano meno del 30 % del loro fatturato e il 10-15 % del loro fatturato medio. Questi importatori acquistavano AFRP dal paese interessato, da paesi terzi e dall'industria dell'Unione. Gli importatori si sono dichiarati contrari all'istituzione di dazi antidumping sulla base del fatto che utilizzatori e importatori risentirebbero negativamente di un aumento artificioso del prezzo degli AFRP.

(436) Un importatore, Nilo, ha fatto riferimento alla situazione nel mercato statunitense e ha rilevato che l'introduzione di dazi antidumping sugli AFRP cinesi ha comportato un aumento dei prezzi e la sostituzione delle importazioni cinesi con le importazioni da altri paesi, come l'UE. Nilo ha affermato che sul mercato dell'UE si sarebbe verificato uno scenario analogo. Lo stesso importatore ha affermato inoltre che i prezzi sul mercato dell'UE sarebbero aumentati in considerazione della scarsa capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione.

(437) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso in questa fase che l'istituzione di misure non sarebbe necessariamente nell'interesse degli importatori. La Commissione ha valutato anche i loro probabili effetti mediante una ponderazione dei diversi interessi in gioco (cfr. sezione 6.5).

6.3. **Interesse degli utilizzatori**

(438) Il prodotto in esame è acquistato da numerose industrie utilizzatrici, in particolare edilizia e costruzioni, settore automobilistico e dei trasporti, beni di consumo durevoli, energia, applicazioni tecniche e bobine di fogli di alluminio. Gli AFRP possono essere utilizzati direttamente in un prodotto finito o trasformati e venduti a un altro utilizzatore industriale.

(439) Come indicato al considerando 46, cinque utilizzatori hanno fornito le risposte al questionario. Tali utilizzatori rappresentavano solo il 12 % delle importazioni dalla Cina e operavano nei seguenti settori: edilizia e costruzioni, in particolare produzione di prodotti rivestiti e ACP, fogli di alluminio, in particolare imballaggi flessibili, applicazioni tecniche, in particolare scambiatori di calore per autoveicoli. Nella fase provvisoria sono state verificate solo due società tramite controlli incrociati a distanza. La Commissione intende valutare ulteriormente la completezza delle risposte degli utilizzatori, nonché l'eventuale necessità di sottoporre a controlli incrociati a distanza un maggior numero di società. Questo può influire sulle risultanze definitive in merito agli utilizzatori.

6.3.1. *Edilizia e costruzioni*

(440) Due società operanti nel settore delle costruzioni hanno risposto al questionario degli utilizzatori. Un utilizzatore, Multilaque SAS, ha acquistato AFRP esclusivamente dall'industria dell'Unione e ha indicato che dovrebbero prevalere prezzi di mercato equi.

(441) L'altro utilizzatore, la Società A, ha acquistato AFRP dal paese interessato, dall'industria dell'Unione e da altri paesi. La Società A si è dichiarata contraria all'istituzione di misure antidumping sul prodotto in esame. Come illustrato nella sezione 2.3.2, la Società A ha anche richiesto l'esclusione dei rotoli di alluminio per la produzione di rotoli rivestiti e ACP. Tale richiesta è stata accettata. Le osservazioni presentate dalla Società A in merito all'interesse dell'Unione sono state affrontate in tale sezione. Altre osservazioni fornite da questa parte sono state affrontate dove pertinente.

6.3.2. *Bobine di fogli di alluminio*

(442) Un utilizzatore, Amcor Flexibles Singen GmbH («Amcor»), operante nel settore degli imballaggi flessibili ha risposto al questionario. Non ha tuttavia espresso una posizione in merito all'istituzione di misure, né ha presentato osservazioni di rilievo non riservate.

(443) Sulla base delle risposte fornite nel questionario, se non fosse possibile trasferire un aumento dei costi questo utilizzatore sarebbe comunque in grado di assorbirlo alla luce della redditività indicata.

6.3.3. *Applicazioni tecniche*

(444) Due società, Valeo e TitanX, operanti nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli, hanno risposto al questionario degli utilizzatori. Entrambe le società hanno acquistato AFRP dal paese interessato e dall'Unione. Valeo ha acquistato AFRP anche da altri paesi. Valeo si è opposta a possibili misure antidumping, mentre TitanX non ha espresso una posizione. Entrambe le società hanno presentato richieste di esclusione, come illustrato in dettaglio

nella sezione 2.3.1. Tali richieste sono state respinte. Le osservazioni presentate da questi utilizzatori e da altre parti interessate che hanno richiesto l'esclusione degli HEX AFRP per autoveicoli e relative all'interesse dell'Unione sono state considerate nella sezione pertinente.

(445) Come illustrato in dettaglio nella sezione 2.3.1, l'industria dell'Unione dispone della capacità sufficiente per soddisfare la domanda attuale e futura e non esistono rischi di un aumento strutturale dei prezzi in considerazione delle condizioni di concorrenza e delle capacità disponibili nell'UE. La Commissione ha concluso inoltre che il livello di profitti realizzato prima della pandemia consentirebbe ai fabbricanti di scambiatori di calore per autoveicoli di assorbire i costi aggiuntivi dovuti a dazi antidumping o costi di validazione, qualora desiderassero tornare dai produttori dell'Unione. Per quanto concerne l'impatto delle misure sulla catena di approvvigionamento, la Commissione ha concluso che la transizione da un fornitore di AFRP a un altro potrebbe essere onerosa, ma che l'industria dell'Unione sarebbe in grado di sostituire rapidamente le importazioni cinesi e di offrire una fonte di approvvigionamento alternativa sicura.

(446) È opportuno notare inoltre che, a parte Mahle, un altro utilizzatore del settore, diverse altre società che rappresentano oltre il 50 % del consumo stimato di HEX AFRP per autoveicoli non si sono dichiarate contrarie all'inchiesta, né a potenziali misure antidumping.

(447) Sulla base delle informazioni fornite dagli utilizzatori in questione, la Commissione ha quindi concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure non sarebbe contraria agli interessi degli utilizzatori operanti nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli.

6.3.4. *Altri settori di attività*

(448) Non sono pervenuti dati verificabili per gli altri settori di utilizzo, quali i beni di consumo durevoli e l'energia. Non si può pertanto escludere che alcuni utilizzatori che non hanno collaborato all'inchiesta possano subire taluni effetti pregiudizievoli derivanti dalle misure. Il fascicolo tuttavia non contiene informazioni che possano suffragare o quantificare tali effetti.

6.3.5. *Conclusioni relative all'interesse degli utilizzatori*

(449) La Commissione ha concluso che non esiste un interesse uniforme degli utilizzatori, né a favore né contro l'istituzione di misure. Gli utilizzatori che si sono espressi contro l'istituzione di misure possono comunque subire alcune limitate conseguenze negative.

6.4. **Altri interessi**

(450) L'alluminio è molto più leggero dell'acciaio e nell'Unione è considerato una materia prima fondamentale per compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi in materia di emissioni fissati dall'accordo di Parigi (2015) e degli obiettivi dell'Unione europea definiti nelle conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020. A titolo di esempio gli AFRP, rientranti o meno nella definizione del prodotto, sono sempre più utilizzati nell'industria automobilistica e sono fondamentali per l'affermazione dell'industria dei veicoli elettrici nell'Unione. L'industria dell'Unione produce AFRP che rientrano nella definizione del prodotto, che non vi rientrano e che sono utilizzati nell'industria automobilistica. L'assenza di misure relative agli AFRP rientranti nella definizione del prodotto avrebbe un impatto negativo anche sulla produzione degli AFRP non rientranti nella definizione del prodotto, poiché i costi fissi dovrebbero essere diluiti su un volume di produzione più basso, con conseguenti aumenti di costo e di prezzo anche per tali prodotti.

(451) Nell'ambito di un'economia pulita e circolare inoltre l'industria dell'Unione ha incrementato l'utilizzo di materiali riciclati nel processo di produzione al fine di ridurre la sua impronta di carbonio. Questo approccio contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di emissioni. Come indicato al considerando 78, la produzione di alluminio nell'UE genera inoltre una quantità media di CO_2 quasi tre volte inferiore rispetto alla RPC.

(452) La Commissione ha quindi concluso che l'istituzione di misure contribuisce alla realizzazione delle politiche dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di CO_2.

6.5. **Bilanciamento degli interessi contrastanti**

(453) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi contrastanti e ha preso in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. La Commissione ha valutato in particolare quanto affermato dall'importatore Nilo, che sarebbe colpito in modo sproporzionato dall'istituzione di misure, come dimostrato da uno sviluppo analogo nel mercato statunitense a seguito dell'istituzione di misure da parte del governo USA.

(454) La Commissione ha rilevato a tale proposito che gli operatori economici (produttori, utilizzatori e importatori) non sono gli stessi. In secondo luogo la definizione del prodotto dell'inchiesta USA non era esattamente la stessa e il livello dei dazi istituiti negli USA era molto più elevato.

(455) Per quanto concerne l'aumento dei prezzi, dall'inchiesta è emerso che i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi dell'Unione in media del 7,5 % e che l'abbassamento dei prezzi ha comportato un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Se i prezzi dovessero risalire a livelli sostenibili e considerando la quota di mercato significativa di altri paesi, come indicato nella sezione 5.1.2.3, la Commissione ha ritenuto che tale aumento sarebbe limitato in considerazione del livello di concorrenza sul mercato dell'Unione. Come già affermato nella sezione 4.6.2.1, l'industria dell'Unione dispone di sufficiente capacità inutilizzata. Anche l'impatto negativo sugli utilizzatori quindi rimarrebbe limitato.

(456) Nel valutare l'entità di tali effetti negativi per gli importatori, la Commissione ha osservato in primo luogo che il livello di collaborazione era estremamente basso. Sulla base delle informazioni limitate del fascicolo ha comunque ritenuto in via provvisoria che gli importatori saranno in grado di trasferire il dazio sui rispettivi acquirenti, dati i loro margini di profitto compresi all'incirca tra il 5 % e l'8 % sul prodotto in esame. Essi hanno anche la possibilità di trovare fonti alternative di approvvigionamento, compresi i fornitori di altri paesi terzi e l'industria dell'Unione, con cui stanno già operando. Gli importatori inclusi nel campione in effetti presentano una struttura di approvvigionamento equilibrata e non dipendono solo dalle importazioni cinesi. Gli importatori inclusi nel campione inoltre dispongono di attività significative, che non sono collegate al prodotto in esame e non sono soggette all'istituzione dei dazi.

(457) La Commissione ha pertanto ritenuto che gli importatori indipendenti non sarebbero colpiti in modo sproporzionato dall'istituzione delle misure, in virtù delle loro altre attività, delle fonti di approvvigionamento alternative per il prodotto oggetto dell'inchiesta e della capacità di trasferire parzialmente l'effetto dei dazi sui propri acquirenti. In ogni caso la situazione degli importatori sarà esaminata ulteriormente nella fase definitiva.

(458) Un importatore, Airoldi, ha affermato infine che l'industria dell'Unione sta utilizzando lo strumento antidumping per ottenere una posizione dominante, che si configura come un abuso di diritto ai sensi della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione. Nel fascicolo non esistono tuttavia indicazioni in merito a comportamenti anticoncorrenziali presenti o futuri, né di un oligopolio abusivo dell'industria dell'Unione. La Commissione non ha pertanto individuato alcun interesse primario a preservare la concorrenza effettiva nell'Unione come motivo per non istituire le misure.

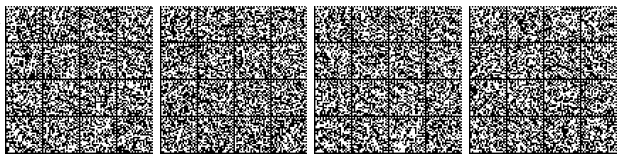
6.6. **Conclusioni relative all'interesse dell'Unione**

(459) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi erano ragioni impellenti per concludere che non è nell'interesse dell'Unione istituire misure provvisorie sulle importazioni di AFRP originari della Cina.

7. LIVELLO DELLE MISURE

(460) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

(461) Nel caso in esame il denunciante ha affermato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Successivamente ha esaminato se tale importo del dazio sarebbe adeguato per eliminare il pregiudizio, tenuto conto della presunta esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base.



7.1. **Margine di underselling**

(462) La Commissione ha stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base. Nel caso di specie il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli *derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I* bis, e di conseguire un profitto ragionevole («profitto di riferimento»).

(463) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *quater*, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori:

— il livello di redditività precedente l'aumento delle importazioni dal paese interessato;

— il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, l'attività di ricerca e sviluppo (R&S) e l'innovazione; e

— il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.

(464) Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(465) European Aluminium ha affermato che il profitto di riferimento dovrebbe essere fissato almeno al 12 %, in considerazione della natura del settore, ad alta intensità di capitale e orientato all'innovazione. Un produttore, Hydro, ha fatto riferimento a un margine di profitto «tra il 5 e il 10 %» e anche ai profitti realizzati in un altro settore (0-15 %) in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(466) In questa fase dell'inchiesta, nessuno dei produttori inclusi nel campione ha fornito elementi di prova in merito alla realizzazione del profitto di riferimento indicato da European Aluminium nel periodo in esame o nei dieci anni precedenti la fine del periodo dell'inchiesta. Come indicato nella tabella 10, i profitti medi realizzati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione inoltre si sono mantenuti inferiori al profitto di riferimento previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 *quater*, durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha altresì ritenuto che non fosse necessario utilizzare i profitti realizzati in un altro settore escluso dall'ambito dell'inchiesta.

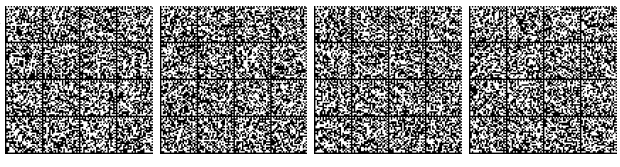
(467) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il margine di profitto è stato stabilito al 6 % in conformità di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 2 *quater*.

(468) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *quinquies*, del regolamento di base, come ultimo passaggio, la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione ha stabilito un costo supplementare compreso tra circa 0,5 e 8 EUR per tonnellata, che è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole per i produttori dell'Unione inclusi nel campione interessati. Una nota sulle modalità con cui la Commissione ha stabilito tale costo supplementare è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

(469) Tali costi comprendevano i costi aggiuntivi futuri per garantire la conformità con il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS). Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE è uno dei pilastri della politica dell'UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali. Tali costi aggiuntivi sono stati calcolati sulla base della media delle quote di emissione supplementari dell'UE stimate, che dovranno essere acquistate nel periodo di applicazione delle misure (2021-2025). Le quote di emissione dell'UE utilizzate nel calcolo erano al netto di quote a titolo gratuito esigibili e sono state adeguate per garantire che si riferissero esclusivamente al prodotto simile. I costi aggiuntivi hanno tenuto conto anche dei costi indiretti della CO_2 derivanti da un aumento dei prezzi dell'energia elettrica nel periodo 2021-2025 collegati all'EU ETS. Tali costi indiretti della CO_2 erano basati anche sulle quote di emissione dell'UE e al netto di eventuali compensazioni ricevute da autorità nazionali.

(470) I costi delle quote di emissione dell'UE sono stati estrapolati per tenere conto della variazione dei prezzi prevista durante il periodo di applicazione delle misure. La fonte di questi prezzi stimati è un estratto di Bloomberg New Energy Finance, datata 8 febbraio 2021. Il prezzo medio stimato per le quote di emissione dell'UE per questo periodo è pari a 35,51 EUR/tonnellata di CO_2 emessa.

(471) Su tale base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione.



(472) La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.

(473) Per quanto riguarda il margine residuo, tenendo presenti la scarsa collaborazione degli esportatori cinesi e altre considerazioni illustrate al considerando 289, la Commissione ha ritenuto appropriato fissare il margine residuo sulla base dei dati disponibili. Tale margine è stato fissato al livello del margine di underselling più elevato stabilito per tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative, sulla base dei dati dei produttori esportatori che hanno collaborato. Il margine di underselling residuo così calcolato è stato fissato al livello del 46,7 %.

(474) Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.

Società	Margine di dumping	Margine di underselling
Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.	88,3 %	28,3 %
Nanshan Group	122,1 %	19,3 %
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.	30,0 %	21,4 %
Altre società che hanno collaborato	68,5 %	22,6 %
Tutte le altre società	183,7 %	46,7 %

(475) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che era necessario valutare se esistessero distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base, per cui un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe insufficiente per eliminare il pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame.

7.2. **Distorsioni relative alle materie prime**

(476) Il denunciante ha asserito che nella RPC una delle materie prime utilizzate per la fabbricazione del prodotto in esame era soggetta a una tassa all'esportazione e pertanto interessata da distorsioni. I lingotti di alluminio erano la materia prima interessata da distorsioni e, secondo quanto calcolato dal denunciante, essi rappresentavano oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame.

(477) Come annunciato nell'avviso di apertura, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base, la Commissione ha pertanto esaminato le presunte distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base.

(478) L'inchiesta ha confermato che la RPC applicava nel periodo dell'inchiesta una tassa all'esportazione sui lingotti di alluminio. L'importo di tale tassa è pari al 15 % del prezzo all'esportazione dei lingotti. La Commissione ha pertanto concluso che tale misura rientra nell'elenco di misure che costituiscono una distorsione relativa alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base.

(479) La Commissione ha ulteriormente verificato se il prezzo di tale materia prima fosse considerevolmente minore rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, secondo comma. Ai fini di tale confronto, la Commissione ha utilizzato in via provvisoria il prezzo di riferimento stabilito per calcolare il valore normale, ossia il prezzo di importazione dei lingotti di alluminio in Turchia come indicato nella tabella 2 al considerando 248, poiché nel caso di specie tale prezzo è altresì considerato come prezzo dei mercati internazionali rappresentativi. La Commissione ha confrontato il prezzo di riferimento con il prezzo dei

lingotti di alluminio effettivamente pagato dai produttori esportatori inclusi nel campione e ha stabilito su tale base che il prezzo di acquisto di tale materia prima nella RPC per i produttori esportatori inclusi nel campione non era considerevolmente minore rispetto al prezzo di riferimento internazionale rappresentativo, ossia in media meno del [6 %]. Dagli elementi di prova del fascicolo è inoltre emerso che i prezzi praticati sul mercato interno per i lingotti di alluminio fluttuavano al di sopra e al di sotto dei prezzi internazionali.

(480) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che il prezzo dei lingotti di alluminio non era considerevolmente minore rispetto ai prezzi praticati sui mercati internazionali rappresentativi. La Commissione ha pertanto ritenuto in questa fase che le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base non erano soddisfatte e di conseguenza si applicavano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, per stabilire il livello del dazio provvisorio.

8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(481) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping causino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(482) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, a seguito delle conclusioni provvisorie di cui al considerando 480 in merito alla possibile applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base.

(483) La Commissione ha confrontato i margini di underselling e di dumping (considerando 474). L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di underselling.

(484) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Dazio antidumping provvisorio
Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.	28,3 %
Nanshan Group	19,3 %
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.	21,4 %
Altre società che hanno collaborato	22,6 %
Tutte le altre società	46,7 %

(485) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(486) Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.



(487) Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

9. **INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA**

(488) Conformemente all'articolo 19 *bis* del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

(489) Jiangsu Alcha, Nanshan Group e Xiamen Xiashun hanno formulato osservazioni sull'esattezza dei calcoli. L'industria dell'Unione non ha presentato osservazioni sull'esattezza dei calcoli. La Commissione ha esaminato le osservazioni e ha corretto, ove opportuno, gli errori materiali di calcolo.

10. **DISPOSIZIONI FINALI**

(490) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(491) Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'articolo 2, è istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di alluminio, laminati piatti, anche di alluminio non legato, anche semplicemente laminati piatti, senza supporto, senza strati interni di altri materiali,

— in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm;

— in lamiere, di spessore superiore a 6 mm;

— in rotoli o in nastri arrotolati, di spessore uguale o superiore a 0,03 mm, ma inferiore a 0,2 mm;

attualmente classificati con i codici NC ex 7606 11 10 (codici TARIC 7606 11 10 25, 7606 11 10 86), ex 7606 11 91 (codici TARIC 7606 11 91 25, 7606 11 91 86), ex 7606 11 93 (codici TARIC 7606 11 93 25, 7606 11 93 86), ex 7606 11 99 (codici TARIC 7606 11 99 25, 7606 11 99 86), ex 7606 12 20 (codici TARIC 7606 12 20 25, 7606 12 20 88), ex 7606 12 92 (codici TARIC 7606 12 92 25, 7606 12 92 93), ex 7606 12 93 (codice TARIC 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (codici TARIC 7606 12 99 25 e 7606 12 99 86), ex 7606 91 00 (codici TARIC 7606 91 00 25, 7606 91 00 86), ex 7606 92 00 (codici TARIC 7606 92 00 25, 7606 92 00 92), ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 65, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93) ed ex 7607 19 90 (codici TARIC 7607 19 90 75, 7607 19 90 94) originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping provvisorio (%)	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd.	28,3	C610

Nanshan Group — Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. — Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd. — Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd. — Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.	19,3	C611
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.	21,4	C612
Altre imprese che hanno collaborato (allegato)	22,6	
Tutte le altre società	46,7	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «*Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte*». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto nell'articolo 1, paragrafo 1:

— laminati per il corpo di lattine per bevande, laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande, di alluminio;

— prodotti di alluminio, di leghe di alluminio, di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm, usati come pannelli di carrozzeria nell'industria automobilistica;

— prodotti di alluminio, di leghe di alluminio, di spessore uguale o superiore a 0,8 mm, usati per la costruzione di parti di aeromobili.

2. Il prodotto descritto nell'articolo 1, paragrafo 1, si intende esente dal dazio antidumping provvisorio se è importato per l'utilizzo nella fabbricazione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio e se risulta conforme alle caratteristiche tecniche seguenti:

— rotoli di alluminio stirati

— rotoli laminati a caldo

— larghezze: da 800 mm fino a 2 050 mm

— spessori: da 0,20 mm fino a 1,5 mm

— tolleranza sullo spessore:

  — +/- 0,01 mm su uno spessore da 0,20 mm a 0,50 mm

  — +/- ½ norma per spessori da 0,51 mm a 1,50 mm

— tolleranza sulla larghezza: +1,50/-0,00 mm

— leghe: 5005, 3005, 3105

— tempra: h14, h16, h24, h26

— altezza massima di ondulazione: max. 3/1 000 mm

3. Le esclusioni a norma del paragrafo 1, secondo e terzo trattino, e l'esenzione a norma del paragrafo 2 sono subordinate alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([140]) (codice doganale dell'Unione).

Articolo 3

1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([140]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome	Codice addizionale TARIC
Southwest Aluminium (Group) Co., Ltd.	C613
Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd.	C614
Shanghai Huafon Aluminium Corporation	C615
Alnan Aluminium Inc.	C616
Yinbang Clad Material Co., Ltd.	C617
Jiangsu Metcoplus Industry Intl. Co., Ltd.	C618
Dalishen Aluminum Co.,Ltd.	C619
Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co., Ltd.	C620
Yong Jie New Material Co., Ltd.	C621
Chalco Ruimin Co., Ltd.	C622
Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.	C623
Jiangyin Dolphin Pack Limited Company	C624
Henan Xindatong Aluminum Industry Co., Ltd.	C625
Zhejiang Yongjie Aluminum Co., Ltd.	C626
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.	C627
Zhengzhou Guandong Aluminum Industry Co., Ltd.	C628

21CE1350

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/583 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 relativa all'equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ([1]), in particolare l'articolo 2 *bis*, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 della Commissione ([2]) la Commissione ha stabilito che il quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America (USA), sotto la vigilanza regolamentare della *Commodity Futures Trading Commission* (di seguito «CFTC»), garantisce che tali mercati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti a quelli che si applicano ai mercati regolamentati nell'Unione e sono soggetti a vigilanza e applicazione effettive su base continuativa.

(2) Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1073, una serie di altri mercati designati per contratti stabiliti negli USA hanno ottenuto dalla CFTC l'autorizzazione a negoziare derivati. Alla luce delle informazioni pervenute dalla CFTC, tali altri mercati designati per contratti soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) per i mercati regolamentati dell'Unione. Inoltre, alcuni mercati designati per contratti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 hanno rinunciato all'autorizzazione o modificato il loro nome. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 della Commissione, del 1° luglio 2016, relativa all'equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 24).

([3]) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO

Mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 1:

a) Bitnomial Exchange, LLC
b) Cantor Futures Exchange, L.P.
c) Cboe Futures Exchange, LLC
d) Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.)
e) Chicago Mercantile Exchange, Inc.
f) Commodity Exchange, Inc.
g) ELX Futures, L.P.
h) Eris Exchange, LLC
i) ICE Futures U.S., Inc.
j) KalshiEX, LLC
k) LedgerX, LLC
l) LMX Labs, LLC
m) Minneapolis Grain Exchange, Inc.
n) New York Mercantile Exchange, Inc.
o) Nodal Exchange, LLC
p) North American Derivatives Exchange, Inc.
q) OneChicago LLC
r) Small Exchange, Inc
s) TrueEX LLC»

21CE1351

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUE-043) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

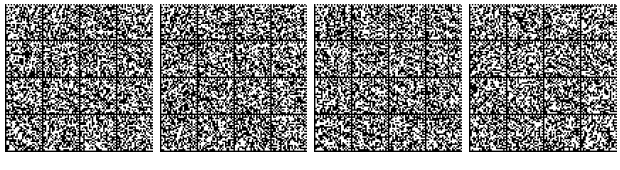
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

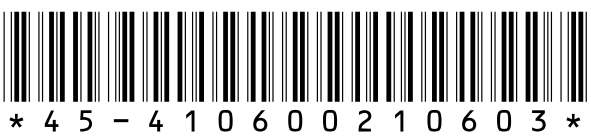
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 24,00

